

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di Scienze Politiche



Scuola di Dottorato in Scienze Politiche e Sociali

Programma di Dottorato in
Storia e Sociologia della modernità
Presidente Prof. Luigi Muzzetto

XXIII ciclo

Tesi di Dottorato

M-STO/02

**GIUSNATURALISMO E DISCUSSIONE POLITICA
NELLA TOSCANA DELLA PRIMA METÀ DEL SETTECENTO.**

**Neutralità, indipendenza e governo giusto
da Sutter a Buondelmonti (1703-1755).**

Dottorando

Dr. Emanuele Salerno

Relatore

Prof.ssa Anna Vittoria Migliorini

Alla mia mamma

INDICE

| | |
|---|-----|
| ARCHIVI E BIBLIOTECHE | 7 |
| TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI | 9 |
| INTRODUZIONE..... | 11 |
| <i>Recezioni del giusnaturalismo</i> | 11 |
| <i>Studi sulla recezione in Italia</i> | 20 |
| CAP. I – LIBRI, BIBLIOTECHE E CULTURA GIURIDICA IN TOSCANA | 29 |
| 1. <i>I giusnaturalisti nelle biblioteche toscane: una prima ricognizione</i> | 29 |
| 2. <i>La facoltà giuridica pisana e il giusnaturalismo</i> | 55 |
| 3. <i>Giuseppe Averani, Phillip von Sutter e la De iure belli et pacis disputatio tra diritto romano e diritto naturale</i> | 66 |
| CAP. II – I PROBLEMI DI UN PICCOLO STATO E IL GIUSNATURALISMO | 79 |
| 1. <i>Il Granducato toscano come piccolo stato</i> | 79 |
| 2. <i>Il ceto dirigente e il problema della successione</i> | 87 |
| 3. <i>Il Discorso di Niccolò Antinori: il giusnaturalismo dei “giuristi di stato”</i> | 98 |
| CAP. III – LA LIBERTÀ DI FIRENZE | 111 |
| 1. <i>Neri Corsini e la florentina libertas</i> | 111 |
| 2. <i>Memoriali fiorentini degli anni '20</i> | 120 |
| 3. <i>Un Discorso legale sulla libertà fiorentina: Francesco Frosini e il diritto delle genti</i> | 142 |
| CAP. IV – BUONDELMONTI E LA TEORIA DI UNO STATO GIUSTO..... | 157 |
| 1. <i>Un intellettuale toscano di metà Settecento tra gnoseologia lockiana e giusnaturalismo</i> | 157 |
| 2. <i>Dalla legge di natura alle regole per un “buon governo”: l’orazione ufficiale per la morte di Gian Gastone</i> | 181 |

| | |
|--|-----|
| 3. <i>Il principio dello stare pactis groziano per l'equilibrio europeo: l'orazione ufficiale per la morte di Carlo VI</i> | 193 |
| 4. <i>Il diritto della guerra giusta contro il dispotismo dinastico</i> | 201 |
| APPENDICE..... | 215 |
| I. <i>Discorsi sulla libertà di Firenze e del suo dominio (1711-1723)</i> | 217 |
| II. <i>Corrispondenze diplomatiche e confidenziali di parte granducale e imperiale (1715-1723)</i> .. | 399 |
| III. <i>Specimen delle edizioni sei-settecentesche delle opere di Grozio nelle biblioteche toscane</i> | 485 |
| BIBLIOGRAFIA..... | 509 |

ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Archivi

Archivio Corsini, Firenze

fondo Buondelmonti

Filza XIV *Nobil Casa Buondelmonti Libro di Entrata e Uscita Quaderno di Cassa - Quaderno dei Pigionali e Libri diversi della Pieve di S. Alessandro di Giogoli dal 1723 al 1740*, stanza IV, scaffale II, fila IV, *Quaderno di Cassa del 1728-1740*.

Filza LXI *Nobil Casa Buondelmonti. Inventari di Beni Stabili, Gioie, Argenterie, Mobili, Masserizie e Quadri dal 1593 al 1828*, stanza IV, scaffale II, fila VII, cc. n.n.

Filza LXV *Lettere dal 1727-1731*, stanza IV, scaffale II, fila VIII.

Filza LXVI *Lettere dal 1732-1743*, stanza IV, scaffale II, fila VIII.

Lettere da Thomas Dereham a Francesco Maria Buondelmonti 1721-1738, stanza VI, armadio 1.

Lettere del Nannini scritte al Signor Commendatore Buondelmonti quando si ritrovava a Roma, stanza VI, armadio II.

Lettere di Filippo Manente Buondelmonti a Francesco Maria Buondelmonti, stanza VI, armadio II.

Archivio di Stato, Firenze

Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 236.

Antinori, 25.

Mediceo del Principato, 2688.

Raccolta Sebregondi, 877a.

Archivio di Stato, Livorno

Capitano, poi governatore e auditore. Atti civili, 791, ins. 391.

Archivio Storico dell'Accademia della Crusca, Firenze (ASAC)

Diario dell'Accademia della Crusca, cod. 26 (1728-1764).

Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien

Staatenabteilungen, Italien, Toskana, 6.

Biblioteche

Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Roma

Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture, e memorie appartenenti alle cose occorse nella Corte di Firenze e negoziati avuti colla Corte di Roma dall'anno 1730 al 1740, Tomo I, mss. di carte 398.*

Biblioteca Universitaria, Pisa

ms. 387, *Catalogo alfabetico della Libreria Grandiana.*

ms. 412, *Index librorum Bibliothecae Almi Collegii Ferdinandi ordine alphabetico digestus (1661).*

ms. 414, *Index librorum Almi Collegii Ferdinandi ordine alphabetico digestus (1714).*

ms. 416, *Index librorum Bibliothecae Almi Collegii Ferdinandi (1744).*

Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze

Manoscritti Capponi CLXIX

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI¹

| | |
|-------|---|
| ACF | Archivio Corsini, Firenze |
| ASAC | Archivio Storico dell'Accademia della Crusca, Firenze |
| ASF | Archivio di Stato, Firenze |
| ASLi | Archivio di Stato, Livorno |
| BAFS | Biblioteca dell'Accademia dei Fisiocritici, Siena |
| BANL | Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Roma |
| BASF | Biblioteca dell'Archivio Storico del Comune, Firenze |
| BATC | Biblioteca dell'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria", Firenze |
| BCA | Biblioteca Città di Arezzo |
| BCC | Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca, Cortona |
| BCCF | Biblioteca Comunale, Castiglion Fiorentino |
| BCCOF | Biblioteca Comunale Centrale (sez. storica Biblioteca delle Oblate), Firenze |
| BCFoP | Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia |
| BCGS | Biblioteca del Circolo Giuridico, Siena |

¹ Si offre per comodità del lettore l'elenco completo delle sigle utilizzate, in gran parte pertinenti il censimento delle edizioni sei-settecentesche delle maggiori opere di Grozio presenti nelle biblioteche toscane, di cui si dà in appendice uno specimen.

| | |
|-----------|--|
| BCGV | Biblioteca Comunale Guarnacci, Volterra |
| BCIS | Biblioteca Comunale degli Intronati, Siena |
| BCLL | Biblioteca Comunale Labronica, Livorno |
| BCRP | Biblioteca Comunale Rilliana, Poppi |
| BMF | Biblioteca Moreniana, Firenze |
| BMLF | Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze |
| BMRF | Biblioteca Marucelliana, Firenze |
| BNCF | Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze (fondo Palatino: BNCF-P; Magliabechiano: BNCF-M) |
| BRF | Biblioteca Riccardiana, Firenze |
| BRP | Biblioteca Roncioniana, Prato |
| BSL | Biblioteca Statale, Lucca |
| BUF | Biblioteca degli Uffizi, Firenze |
| BUP: | Biblioteca Universitaria, Pisa |
| f. B. | <i>fondo Buondelmonti</i> |
| HHStAW | Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien |
| | |
| c., cc. | carta, carte |
| fasc. | fascicolo |
| f.c. | fine cifra |
| i.c. | inizio cifra |
| ins. | inserto |
| ms., mss. | manoscritto/a, manoscritti/e |
| n.n. | non numerate |
| r. | recto |
| s.d. | senza data |
| s.n.t. | senza note tipografiche |
| v. | verso |

INTRODUZIONE

Recezioni del giusnaturalismo

Ha ricordato recentemente Peter Burke nel seminario internazionale sulla recezione di Bodin,² che quando si parla di “recezione” nella storia intellettuale occorre tener sempre presente la massima di Tommaso d’Aquino, secondo il quale «quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur».³ L’avvertenza è tanto più valida per il giusnaturalismo, che ha avuto negli ultimi anni una rinnovata fortuna storiografica: 1. perché non si tratta di un singolo autore, ma di una composita serie di testi, o ancor più genericamente di una corrente giuridico-politica variamente interpretata; 2. perché le ragioni e i punti di vista per cui gli storici sono tornati ad indagare sul tema della recezione sono stati diversi; 3. perché i contesti nei quali la recezione è stata studiata mostrano uno stretto legame funzionale tra giusnaturalismo e specifiche situazioni politiche.

Sul primo punto non occorre aggiungere altro, se non ricordare che ci si riferisce ad un secolo di testi relativi al diritto naturale, che vanno dal *De jure belli ac pacis* di Grozio del 1625, allo *Jus naturae methodo scientifica pertractatum* di Wolff del 1748. Sul secondo punto è, invece, interessante notare come il rinnovato interesse per il diritto

² P. Burke, *The history and theory of reception*, in *The reception of Bodin...*, in corso di pubblicazione. Ringrazio per la citazione il prof. V. I. Comparato.

³ *Summa theologiae*, 1^a, qu. 75, a. 5.

naturale sia nato in relazione a diverse questioni storiografiche: quale contributo alla discussione del concetto di pre-Illuminismo, quale fondamento del contrattualismo settecentesco, quale punto di riferimento per la tolleranza religiosa e per i rapporti tra stati e chiese: «it thus has a real claim to being the key organising principle of the early Enlightenment era».⁴ Del resto, la tradizione del moderno diritto naturale – è stato rimarcato anche dalla recente storiografia – è storicamente servita come strumentario flessibile a diversi scopi e concetti, in dibattiti sulla religione, la tolleranza, la resistenza, la morale e la sovranità. Anche limitatamente al XVIII secolo, la cui prima metà rappresenta lo specifico campo d'indagine della presente ricerca, è da osservare che le idee di cui era portatore il giusnaturalismo furono interpretate in modo originale perché lette con un nuovo ordine di priorità e di aspettative.⁵ Come si è accennato al punto terzo, dunque, sembra possibile, nonché utile, presentare i risultati dello studio delle composite forme di recezione del giusnaturalismo nelle diverse regioni d'Europa mettendo in evidenza le considerazioni volte all'illustrazione del vasto campo degli orientamenti filosofici,⁶ e quelle relative al rapporto tra diritto naturale e circostanze politiche dei diversi contesti storico-politici presi in esame. La brevissima ricognizione che segue ha dunque l'intento di presentare solo alcuni risultati rappresentativi del rinnovato interesse storiografico, senza alcuna pretesa di esaustività.

⁴ T. J. Hochstrasser – P. Schröder, *Introduction*, in *Early modern natural law theories: contexts and strategies in the early enlightenment*, edited by T. J. Hochstrasser and P. Schröder, Dordrecht, Springer, 2003, p. XI.

⁵ *Ivi*, p. X.

⁶ Il complesso e vasto panorama delle indagini sulla recezione filosofico-culturale può essere utilmente sottoposto alla ulteriore distinzione tra contributi volti a privilegiare l'illustrazione del rapporto tra le diverse correnti del diritto naturale (ad esempio prendendo in esame il rapporto Grozio-Pufendorf, oppure Pufendorf-Wolff etc.), e ricerche che privilegiano il rapporto tra il pensiero di un classico e alcuni aspetti della cultura giuridica, politica ed economica di uno specifico contesto territoriale.

In Francia, secondo Hochstrasser e Schröder, la recezione delle teorie giusnaturalistiche di Grozio, di Hobbes, di Locke e di Pufendorf ebbe minor successo di quella della sintesi tomistica offerta dall'opera di Leibniz, a causa dell'influenza esercitata dalla filosofia di Malebranche. Esaminando la recezione delle moderne dottrine giusnaturalistiche dalla prospettiva filosofico-culturale, è stato notato che tali dottrine non potevano aiutare a chiarire il concetto di sovranità divina, in quanto strettamente connessa al volontarismo, né quello della presenza del male e delle imperfezioni nel creato.⁷ Inoltre, la relativa scarsità di interpreti francesi del moderno diritto naturale sarebbe dovuta alla predominante rilevanza nelle dottrine di Grozio, Hobbes, Locke e Pufendorf di elementi utili alla giustificazione di fenomeni politici contemporanei quali la *Glorius Revolution* e le dinamiche interne al Sacro Romano Impero, piuttosto che allo studio delle questioni etiche associate al Giansenismo.

Dalla prospettiva della funzione politica del giusnaturalismo, gli studi di Savonius hanno recentemente ribadito che, dopo il 1688-9, la mediazione di un gruppo di protestanti francofoni favorì la recezione nel continente delle teorie politiche di Locke quale critica antiassolutista contro il regime francese.⁸ Nell'*Advertissement del Du gouvernement civil* (traduzione del solo secondo trattato edita già nel 1691) il traduttore David Mazel avrebbe tratteggiato i connotati non tanto di Giacomo II, bensì quelli di Luigi XIV. L'intenzione sarebbe stata quella di distinguere tra l'assolutismo e il governo monarchico, opponendosi al primo, ma non al secondo, e di introdurre la nozione della necessità del raggiungimento di un equilibrio tra il diritto di resistenza del popolo e l'estensione dell'autorità del governante. L'ottimismo post-rivoluzionario dei rifugiati ugonotti aveva fatto riporre le loro speranze su Guglielmo III e su un'invasione della

⁷ *Ivi*, p. XII, citando il contributo di Patrick Riley.

⁸ Cfr. S.-J. Savonius, *Locke in French: the Du gouvernement civil of 1691 and its readers*, «The Historical Journal», 2004, XLVII, 1, pp. 47-79.

Francia; così la prefazione di Mazel al *Du gouvernement* e la recensione di questo testo stesa da Henry Basnage de Beauval nell'*Histoire des Ouvrages des Sçavans*, durante l'estate del 1691, avrebbero posto in evidenza il tema della dissoluzione del governo, non solo per cause interne ma anche a seguito di una conquista straniera. Ancora, la recensione positiva di Jacques Bernard, apparsa nella *Bibliothèque Universelle* nel maggio del 1691, è stata ricondotta all'interpretazione data all'opera di Locke dai protestanti francofoni come «a call for a revolution yet to come». Una volta mutate le condizioni storico-politiche, nel corso del XVIII secolo i lettori degli scritti politici di Locke avrebbero discusso piuttosto il tema della proprietà e della famiglia.

Per l'area germanica, Dreitzel ha proposto di studiare la recezione di Hobbes nella filosofia politica del primo Illuminismo tedesco in relazione al contesto filosofico prodotto dalle università della Germania centrale, quali quelle delle città di Francoforte sull'Oder, Leipzig, Halle e Jena, ossia in relazione alla crescente egemonia della filosofia eclettica; quest'ultima da intendersi secondo la formula di Gerhard Johannes Voss, rimodellata da Johann Jacob Brucker.⁹ È stato dunque osservato che, mentre nel contesto filosofico tradizionale, la reazione dei pensatori politici tedeschi alle teorie hobbesiane sarebbe stata influenzata dall'aristotelismo politico, dalla recezione delle dottrine di Grozio nella tradizione della giurisprudenza umanistica, e dal dibattito teologico-filosofico sull'ateismo e l'indifferentismo, i connotati fondamentali della relazione tra la filosofia eclettica e quella di Hobbes sarebbero stati posti nel corso dell'articolata recezione del filosofo inglese da parte di Pufendorf, e dunque sarebbero rinvenibili nello sviluppo delle concezioni pufendorfiane da parte dei filosofi

⁹ Cfr. H. Dreitzel, *The reception of Hobbes in the political philosophy of the early German Enlightenment*, «History of European Ideas», 2003, XXIX, 3, pp. 131-174.

eclettici tedeschi.¹⁰ Secondo questa lettura, la filosofia politica di Hobbes, se considerata nel suo insieme, avrebbe incontrato più opposizioni che consensi in questo contesto culturale. Considerata, invece, come una forma di utilitarismo avrebbe influenzato: la concezione della sociabilità e degli obblighi verso la collettività, la concezione della Ragion di stato, il processo di storicizzazione delle teorie sullo stato di natura e sull'origine dello stato all'interno di un'interpretazione fisico-teologica della storia e della società, nonché il razionalismo eudemonistico.

Rispetto alla recezione delle teorie di Pufendorf e Leibniz, è stato recentemente rimarcato che le idee di Pufendorf troverebbero maggiore seguito negli ambienti universitari degli stati sempre più erastiani come la Prussia, e nella diaspora degli Ugonotti, in quanto qui le priorità corrispondevano alla individuazione di una soluzione al problema dell'obbligo politico nel contesto del conflitto religioso; mentre le teorie di Leibniz troverebbero ospitalità negli ambienti wolffiani ove la priorità corrispondeva alla necessità di mantenere intatta la giurisprudenza naturale della scolastica protestante di matrice melantoniana.¹¹ Ancora rispetto all'area germanica, lo sviluppo dell'idea di *decorum* di Thomasius, assieme alla recezione dei valori della 'civilizzazione' o 'politesse', è stato interpretato come volto a sottolineare il ruolo primario della formazione universitaria nella riforma della cultura e della politica in Germania.¹²

Nel Sacro Romano Impero, le teorie di Pufendorf furono utilizzate nel contesto storico-politico del dualismo tra imperatore e

¹⁰ Pufendorf, ad esempio, condivideva con Aristotele il principio della socialità, ma, a differenza di Grozio – che rappresentava la socialità come *lex aeterna* della struttura della natura umana, fondata su una ragione metafisica indipendente dalla volontà divina – lo attribuiva ad un comando della libera volontà divina. Proprio questa sarebbe la concezione della sociabilità che avrebbe perdurato nella filosofia eclettica e che sarebbe stata promossa contro le tutte le forme di utilitarismo e di razionalismo essenzialista.

¹¹ Cfr. Hochstrasser – Schröder, *Introduction*, in *Early modern natural law theories* cit., p. XIV, citando il contributo Ian Hunter.

¹² *Ivi*, p. XV, citando il contributo Simone Zurbuchen.

sovrani territoriali. Ed ebbero anche un valore pratico nella discussione sui diversi sistemi di *paideia* avvenuto nel mondo protestante dopo la fine della Guerra dei Trent'anni. Proprio l'attenzione al contesto politico-religioso degli anni successivi alla Guerra dei Trent'anni e alla Pace di Westfalia è apparso a Hunter necessario anche per una più profonda interpretazione delle tre diverse costruzioni dell'obbligo politico e dell'autorità civile di Pufendorf, Leibniz e Barbeyrac, e dunque per una più solida valutazione della recezione delle teorie di Pufendorf attraverso le edizioni esemplate sul modello barbeyrachiano della traduzione francese del *De officio hominis et civis*.¹³ L'ugonotto Barbeyrac – in quanto beneficiario della politica di tolleranza religiosa operata dalla corte brandeburghese, in cui Pufendorf rivestiva il ruolo di consigliere politico – avrebbe opposto il modello lockiano di un'autorità civile limitata dai diritti naturali agli argomenti di Leibniz (che fondavano l'autorità civile in termini metafisici), sostenendo piuttosto la versione di Pufendorf, secondo cui l'autorità civile era limitata dall'obiettivo di conservare la pace civile. Queste, in estrema sintesi, le ragioni per gli slittamenti rinvenuti nelle traduzioni di Barbeyrac, datate 1707 e 1718, del *De officio* di Pufendorf. Mentre, la revisione del 1716 della traduzione inglese di Andrew Tooke del *De officio* (1691), esemplata sull'edizione di Barbeyrac del 1707, avrebbe influenzato l'impatto della recezione di Pufendorf in Inghilterra.

Seguendo ancora la prospettiva della funzione politica del giusnaturalismo pufendorfiano, la fortuna dell'opera di Pufendorf oltre Manica è testimoniata dalle numerose edizioni inglesi delle sue opere che andarono susseguendosi dall'epoca della *Glorious Revolution* al periodo di consolidamento della successione hannoveriana. Sanna ha recentemente osservato che tale recezione sarebbe stata favorita dalla tradizione anti-hobbesiana della Chiesa anglicana, a partire dall'opera

¹³ Cfr. I. Hunter, *Conflicting obligations: Pufendorf, Leibniz and Barbeyrac on civil authority*, «History of Political Thought», 2004, XXV, 4, pp. 670-699.

di Richard Cumberland, verso cui gli anglicani sottolineavano il debito presente sia nel *De jure naturae et gentium*, che nello *Jus feiciale divinum* del filosofo tedesco.¹⁴ La ragione del successo dell'opera di Pufendorf tra il clero anglicano è stata rinvenuta nella teoria della società pre-politica così come formulata nel *De jure*, in quanto corrispondeva ad esigenze sia teologiche, che costituzionalistiche. Rispetto alle prime, vi si rinveniva il sostegno alla dottrina anglicana della legge morale come vincolo di coesione di ogni società civile. Rispetto alle seconde, il *De jure naturae et gentium* era considerato utile a sostenere la centralità del parlamento nella questione della successione al trono inglese. Nel contesto della successione hannoveriana, la formulazione presente nel capitolo II del libro VII del *De jure* di Pufendorf ove si individua un livello intermedio tra lo stato di natura e la società politica, avrebbe dunque consentito al clero filo-hannoveriano di sostenere la legittimità dell'offerta della corona a Guglielmo III d'Orange da parte del parlamento e in seguito il suo trasferimento a Giorgio I Hannover. Se con la fuga di Giacomo II il *pactum subjectionis* tra re e sudditi si era dissolto, la società era rimasta coesa con leggi vigenti e istituzioni funzionanti.¹⁵

Rimanendo in Inghilterra, è opportuno ricordare che già nel dibattito rivoluzionario inglese del Seicento l'opera di un altro classico del moderno giusnaturalismo, quale Grozio, appare interpretata in funzione politica, ossia in maniera strumentale e contraddittoria dai diversi raggruppamenti politici e religiosi in lotta per il potere. Barducci ha segnalato che tra il 1640 e il 1651 sarebbe possibile parlare di un Grozio sia radicale che conservatore, sia realista che repubblicano.¹⁶ L'influenza di Grozio nel contesto politico inglese è

¹⁴ Cfr. G. Sanna, *La fortuna di Pufendorf in Inghilterra : il contributo del clero anglicano nella prima metà del Settecento*, «Rivista storica italiana», 2006, CXVIII, 1, pp. 81-124.

¹⁵ *Ivi*, p. 118, nota 67 e p. 113.

¹⁶ Cfr. M. Barducci, *Grozio e la difesa della repubblica inglese. Gli scritti di Anthony Ascham, 1648-1650*, «Il Pensiero Politico», 2009, XLII, 1, pp. 3-22.

riconoscibile, infatti, sia nel dibattito precedente al 1649, in merito al rapporto tra libertà individuale, diritto di proprietà e di resistenza, sia nel periodo repubblicano, nel dibattito su diritto di conquista e sovranità assoluta. Nei primi anni Quaranta, il *De jure belli ac pacis* sarebbe stato utilizzato a sostegno sia della tesi secondo cui attraverso il *pactum societatis* l'alienazione della libertà individuale ad un'autorità superiore era da ritenersi totale, sia nella difesa del diritto di resistenza al potere dispotico. I sostenitori della monarchia avrebbero fatto ricorso al *De jure* di Grozio per criticare la resistenza del Parlamento alla prerogativa regia in materia fiscale, mentre i parlamentaristi, sulla base del par. III, cap. IV del libro I, si sarebbero serviti del testo groziano per sostenere il diritto naturale di ciascuna parte di un governo misto di resistere alla prevaricazione dell'altra. Evidentemente, le opere di Grozio si prestavano a questa duplice utilizzazione, anche perché il *De imperio* era stato tradotto dal teologo Clement Barksdale già nel 1647, mentre la prima traduzione inglese del *De jure belli ac pacis*, edito nel 1625, è datata 1654.¹⁷

Anche nel contesto storico-politico della Scozia dopo il 1689, è stata rinvenuta l'influenza del pensiero di Grozio in quanto particolarmente adatto ad una lettura della rivoluzione in grado di giustificare il trasferimento di fedeltà da Giacomo II a Guglielmo d'Orange, negando la presenza di ogni tipo di resistenza popolare.¹⁸

Passando al contesto storico-politico della Spagna, la vita intellettuale di tutte le maggiori università spagnole del XVIII secolo è

¹⁷ Nei primi due capitoli del *De imperio*, infatti, si sarebbero rinvenuti, anche sulla base della citazione groziana del capitolo 13 della Lettera di San Paolo ai Romani, elementi utili ad affermare l'idea di un potere assoluto ed indivisibile dell'autorità sovrana, al cui *imperium*, in quanto attribuito direttamente da Dio, sarebbe stata subordinata la difesa dei diritti naturali degli individui, non riconoscendo dunque il diritto di resistenza. Del resto Grozio, sia nel *De imperio* (cap. III, par. 6) che nel *De jure* (cap. XX del libro I), aveva negato il diritto di autodifesa nei confronti di un superiore, eccetto i soli casi di estrema necessità (*De jure*, libro II, cap. I, par. 9), cfr. *ivi*, pp. 10-11 e 18.

¹⁸ Cfr. Hochstrasser – Schröder, *Introduction*, in *Early modern natural law theories* cit., p. XIII, citando il contributo di Clare Jackson.

stata giudicata come ancora sottoposta al dominio culturale della scuola di Salamanca o seconda scolastica. Secondo Pagden, l'influenza di questo progetto culturale, volto a creare una filosofia morale fondata sul diritto naturale di matrice tomista, e a ricostruire le virtù aristoteliche su una base razionalista-naturalista, era determinante. Le innovazioni dei giusnaturalisti protestanti, in particolare le opere di Grozio e Pufendorf, trattate come eretiche e proibite, non avrebbero, dunque, potuto influenzare il decadente scolasticismo della cultura ufficiale spagnola.¹⁹

¹⁹ Cfr. A. Pagden, *The Reception of the 'New Philosophy' in Eighteenth-Century Spain*, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 1988, LI, pp. 126-140.

Passando alla penisola italiana e alla discussione dei risultati emersi dagli studi dedicati alla recezione settecentesca del giusnaturalismo negli antichi Stati italiani, va segnalata anzitutto la scarsa sistematicità degli studi, la maggior parte dei quali ha inoltre ricostruito i criteri e le forme della recezione per la sola seconda metà del secolo XVIII privilegiando le regioni settentrionali della penisola.²⁰ Ai nostri fini appare particolarmente utile il denso contributo di Maria Rosa Di Simone presentato nel 2001 al convegno internazionale su Pufendorf e la codificazione prussiana del 1794.²¹ Benché questo saggio si spinga piuttosto avanti nel XVIII secolo, esso offre diversi interessanti elementi per valutare la cultura giuridico-politica del Settecento italiano attraverso uno schema comparativistico con l'area asburgica. Seguendo un approccio metodologico attento ai criteri ricettivi e selettivi delle rispettive culture, lo studio esamina gli scritti giuridici di un numeroso gruppo di autori, anche "minori", dell'area italiana e di quella asburgica, riuscendo così a ricostruire non solo

²⁰ Tra i saggi più recenti si segnalano: A. Marchisello, *La ragione del diritto. Carlantonio Pilati tra cattedra e foro nel Trentino del tardo Settecento*, Milano, Giuffrè, 2008; L. Reverso, *Les lumières chez les juristes et publicistes lombards au XVIIIe siècle: influence française et spécificité*, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2004; S. Stoffella, *Il diritto naturale nella corrispondenza e negli scritti di Giovanni Battista Graser e di Clemente Baroni Cavalcabò*, in *Aufklärung cattolica ed età delle riforme. Giovanni Battista Graser nella cultura europea del Settecento*, a cura di S. Luzzi, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2004, pp. 191-205; Id., *Il diritto di resistenza nel Settecento italiano. Documenti per la storia della traduzione del 'De iure naturae et gentium' di Samuel von Pufendorf in Italia*, «Laboratoire italien. Politique et société», 2001, I, 2, pp. 173-199; Id., *Assolutismo e diritto naturale in Italia nel Settecento*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 2000, XXVI, pp. 137-175; P. Audegean, *Passions et liberté. Loi de nature et fondement du droit en Italie à l'époque de Beccaria*, «Studi Settecenteschi», 2003, 23 (N. S.), pp. 197-278; D. Quagliani, *Pufendorf in Italia. Appunti e notizie sulla prima diffusione della traduzione italiana del De iure naturae et gentium*, «Il Pensiero Politico», 1999, XXXII, 2, pp. 235-250.

²¹ M. R. Di Simone, *L'influenza di Christian Wolff sul giusnaturalismo dell'area asburgica e italiana*, in *Dal "De iure naturae et gentium" di Samuel Pufendorf alla codificazione prussiana del 1794*. Atti del Convegno internazionale, Padova, 25-26 ottobre 2001, a cura di M. Ferronato, Padova, Cedam, 2005, pp. 221-267.

l'itinerario della fortuna di un classico del giusnaturalismo quale Christian Wolff in Italia, ma anche le ragioni che sostennero questa recezione a scapito di altre correnti dottrinali del diritto naturale.

L'analisi muove dalla constatazione della medesima condizione in cui si trovavano l'area culturale asburgica e quella italiana tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, in quanto entrambi i contesti erano dominati dalla cultura cattolica controriformistica, e dai metodi aristotelico-scolastici della tradizione gesuitica. Queste le cause cui risalirebbe la difficoltà di diffusione in queste regioni delle teorie del diritto naturale moderno, in larga parte opera di autori protestanti. In particolare, il pensiero di Wolff, grazie ai propri connotati specifici più inclini ad essere conciliati con la tradizione cattolica, è considerato un importante canale di diffusione delle «moderne correnti della cultura europea», senza che tuttavia – osserva Di Simone – ne possa venir sottolineato il carattere propedeutico rispetto all'età dei Lumi nelle due aree culturali prese in esame. Proprio gli aspetti centrali della dottrina di Wolff, quali quelli relativi all'identificazione della fonte del diritto naturale in Dio, all'abbinamento di diritto e morale, nonché quelli che sostenevano l'ideologia assolutistica escludendo il diritto di resistenza dei sudditi contro il sovrano, sono riconosciuti dall'autrice come distinti e distanti da quelle dottrine del giusnaturalismo, che, separando la sfera etica da quella giuridica e rivendicando quale diritto la libertà di coscienza, avviarono il processo di laicizzazione del diritto.²² Durante gli anni Trenta e Quaranta si era ormai ampiamente diffusa l'opera di Wolff anche nella penisola italiana, come appunto dimostrano le pubblicazioni veronesi dei suoi trattati di logica, psicologia, teologia, cosmologia e matematica, quelle veneziane delle *Institutiones juris naturae*, quelle napoletane degli *Elementa arithmeticae*; ma nel ricostruire la fortuna dell'opera di Wolff in Italia è necessario distinguere tra gli scritti di filosofia e matematica, e quelli di

²² *Ivi*, p. 222.

argomento giuridico; i primi, infatti, avrebbero riscosso assai maggior favore, in quanto non trattavano temi morali o religiosi. Questa avvertenza appare quanto mai opportuna e da raccogliere anche per lo studio della recezione di altri classici del giusnaturalismo quali, ad esempio, Grozio e Pufendorf, le cui opere trattano temi storico-geografici e teologici, oltre quelli giuridici.²³

Le ragioni della fortuna italiana dell'opera di Wolff secondo la chiave interpretativa appena esposta – che ricorrendo ad elementi dottrinali affronta in modo problematico la tradizionale rappresentazione dell'avversione della dominante cultura cattolica degli antichi Stati italiani nei confronti degli autori protestanti – erano state presentate con chiarezza già dai primi saggi di Bazzoli sulla diffusione di Pufendorf in Italia.²⁴ A contenere fortemente l'influenza di Pufendorf, specialmente negli ambienti della cultura ufficiale, avrebbero contribuito, sia i sospetti delle gerarchie ecclesiastiche, in particolare dei gesuiti, sia la persistenza della pratica del diritto comune, ma soprattutto la tesi della distinzione fra teologia morale e diritto, così, «a Pufendorf si preferì di gran lunga Wolff nel quale – specie in forza delle ascendenze leibniziane del suo pensiero – quella distinzione veniva respinta».²⁵ Almeno fino al primo decennio del XVIII secolo i pesanti interventi della censura e la collocazione eterodossa di Pufendorf ebbero un ruolo determinate, e la circolazione dei suoi testi fu limitata alle biblioteche private dei cultori delle materie giuridiche. Ma è stato osservato che anche nel corso della metà del secolo, in cui sarebbe cresciuta l'attenzione della cultura italiana laica ed

²³ Per l'individuazione delle decine di edizioni, traduzioni e commentari delle opere di questi due classici in Europa si vedano, per Grozio: J. Ter Meulen - P. J. J. Diermanse, *Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius*, L'Aia, M. Nijhoff, 1950; per Pufendorf: H. Denzer, *Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel Pufendorf*, Monaco, Beck, 1972, e F. Palladini, *Discussioni seicentesche su Samuel Pufendorf. Scritti latini: 1663-1700*, Bologna, Il Mulino, 1978.

²⁴ Cfr. M. Bazzoli, *Giambattista Almicì e la diffusione di Pufendorf nel Settecento italiano*, «Critica storica», 1979, XVI, 1, pp. 3-100.

²⁵ Bazzoli, *Giambattista Almicì e la diffusione di Pufendorf cit.*, p. 63.

ecclesiastica per i temi e gli scritti giusnaturalisti, su impulso – concordemente riconosciuto dalla storiografia – dell'autorevole Muratori, gli interpreti italiani continuarono a far riferimento a Pufendorf quasi esclusivamente attraverso le opere *De jure naturae et gentium* e *De officio hominis et civis*, mentre gli altri numerosi scritti del filoso tedesco sarebbero stati trascurati, in particolare gli *Elementa jurisprudentiae universalis* non avrebbero avuto circolazione nella penisola.

In Italia la presenza di Pufendorf appare essersi sviluppata in due fasi: in un primo periodo l'autore tedesco venne messo in relazione agli altri autori della tradizione giusnaturalistica in particolare come perfezionatore del diritto naturale di Grozio (nel corso del tempo tuttavia si sarebbe trasformata la percezione del rapporto Pufendorf-Grozio, e Pufendorf-Wolff), mentre in un secondo momento sarebbe stato posto a confronto cogli esponenti dell'Illuminismo europeo, provenienti da Francia e Inghilterra. In particolare, i più recenti studi sulla recezione di Pufendorf²⁶ hanno messo in evidenza che: 1. l'accoglimento del pensiero del filosofo sassone venne filtrato da questioni teologiche o di filosofia morale della tradizione culturale cattolica degli antichi Stati italiani, sia attraverso formule precauzionali, adattamenti e alterazioni presenti nelle traduzioni italiane dei testi pufendorfiani, sia per la difficoltà degli interpreti a porre al centro del proprio interesse gli aspetti del giusnaturalismo meno suscettibili di implicazioni pratiche o polemiche; 2. la diffusione del *De jure naturae et gentium* e del *De officio* rappresentò concretamente un'occasione per discutere opere e dottrine europee anche in ambienti ostili ai c.d. novatori, rendendo il giusnaturalismo un «linguaggio comune» e contribuendo decisivamente al processo di

²⁶ Accuratamente esaminati in M. Bazzoli, *Aspetti della recezione di Pufendorf nel Settecento italiano*, in *Dal "De jure naturae et gentium" di Samuel Pufendorf* cit., pp. 41-60.

secolarizzazione del diritto naturale indispensabile e propedeutico all'età dei Lumi del Settecento italiano.

La questione della recezione italiana di Pufendorf risulta dunque complessa e la ricostruzione delle forme in cui si andò sviluppando nell'arco del secolo resta difficile da affrontare.

Rispetto al primo punto è infatti necessario ricordare come le prime, ma relativamente tarde, traduzioni italiane del *De jure naturae et gentium* (ad opera di Giambattista Almici, Venezia, 1757-9) e del *De officio hominis et civis* (ad opera di Michele Grandi, Venezia, 1761-7) sorsero in ambienti cattolici, seppur rigoristi e filo-giansenisti, nei quali l'attenzione per gli argomenti del filosofo tedesco circa i rapporti tra stato e religione appare essere stata sostenuta dalla riconosciuta utilità che questi potevano avere nelle controversie settecentesche tra giansenisti e gesuiti, in special modo su argomenti politico-ecclesiastici. Mentre in relazione al secondo punto, è opportuno avvertire la problematicità di ricondurre gli orientamenti degli interpreti italiani nei confronti della mediazione di Barbeyrac a differenze di cultura politica, in quanto gli stessi estimatori delle note e dei commenti del filosofo francese – le cui prime traduzioni francesi, del *De jure* nel 1706, e del *De officio* nel 1707, sono ritenute responsabili di un notevole incremento della diffusione di Pufendorf già a partire dagli anni Venti – ossia della correzione liberale degli scritti pufendorfiani, si sarebbero rivelati anche sostenitori dell'ideologia dell'assolutismo illuminato.²⁷

Relativamente alle prime traduzioni italiane del *De jure naturae et gentium*²⁸ e del *De officio hominis et civis*²⁹ di Pufendorf, che

²⁷ *Ivi*, p. 49.

²⁸ La traduzione del *De jure* dell'Almici, condotta sul testo francese annotato dal Barbeyrac, seppur riscontrato sull'edizione latina, presenta deliberate alterazioni in quanto il letterato bresciano, pur riconoscendo il valore del modello scientifico elaborato dal Pufendorf e la necessità che questo venisse diffuso anche in Italia, riteneva necessario approntare diverse rettificazioni perché non si diffondesse un'ideologia «dissidente dalle Cattoliche Romane massime». La traduzione del Barbeyrac, di cui l'Almici sottolineava la confessione protestante quale origine di tesi «mal sane» e «da noi combattute», è dunque in più occasioni corretta difendendo

comparvero solo nella seconda metà del XVIII secolo, la storiografia ne ha rilevato il carattere moderato, cui ha ricondotto le ragioni dell'ampia, e generalmente positiva, circolazione che ebbero nella penisola.

I saggi della Di Simone e di Bazzoli aprono, in tal modo, non solo un osservatorio su di un periodo già maturo della recezione del giusnaturalismo, ma suggeriscono anche che per spiegare presenza ed usi dei testi del giusnaturalismo moderno in area toscana, occorre risalire più indietro nel tempo, far tesoro delle osservazioni emerse negli studi dedicati genericamente alla nuova cultura nel tardo Seicento – specie su Napoli, quali quelli di Fassò, Badaloni, Mastellone

Pufendorf dall'interpretazione del francese; ad esempio, là dove Pufendorf sostiene la punibilità degli atei in quanto tali, mentre Barbeyrac distingue tra coloro che fanno e color che non fanno proseliti (questi ultimi dunque debbono essere tollerati), Almici si schiera con la tesi della punibilità e respinge gli argomenti barbeyrachiani; cfr. *ivi*, p. 22.

²⁹ Rispetto alla traduzione italiana del *De officio* del Grandi, anch'essa condotta sulla traduzione del Barbeyrac, si segnala la particolare interpretazione che viene offerta della questione della *perseitas*, ossia della dottrina dell'indifferenza naturale delle azioni, quale esemplare lettura italiana delle dottrine pufendorfiane nella seconda metà del Settecento. Grandi ritiene che le espressioni di Pufendorf e di Barbeyrac (nonché la traduzione italiana dell'Almici) debbano essere corrette individuando due distinte accezioni della «volontà di Dio» in materia di diritto naturale, la prima che è libera (volontà creatrice), la seconda che è necessaria (volontà legislatrice). Secondo Grandi, dunque, le azioni sono buone o cattive, per propria natura, senza che sia necessaria la determinazione esplicita della volontà divina attraverso le Sacre Scritture, come voleva Hobbes, né un antecedente atto divino di «volontà legislatrice», come volevano Pufendorf e Barbeyrac. In sintesi, secondo Grandi la natura razionale dell'uomo (prodotto della volontà creatrice di Dio) pone l'essere umano nella libertà di condurre o meno delle azioni conformi ai principi fondamentali del diritto naturale (sempre prodotto della volontà creatrice di Dio), e tali azioni saranno oneste o disoneste a seconda della conformità con tale principi, e non perché espressamente menzionate nelle Sacre Scritture, ossia comandate da Dio (secondo la propria volontà legislatrice). Secondo Bazzoli, Grandi assimila le posizioni di Pufendorf e Barbeyrac a quelle di Hobbes, cosicché sulla questione della *perseitas* il modello dell'italiano sarebbe piuttosto Grozio. La recezione di Michele Grandi del pensiero di Pufendorf è da considerarsi esemplificativa dei processi di recezione di questo grande autore nella penisola italiana del XVIII secolo, in quanto l'attenzione alla questione della *perseitas* è in relazione ad aspetti di teologia morale che hanno anche ricadute pratiche e polemiche a proposito della menzogna e dell'usura. Temi questi che Grandi tratterà ampiamente nei suoi commenti all'opera *De officio*, dimostrando forte avversione verso gli atteggiamenti concessivi di Pufendorf e di Barbeyrac, cogliendovi così l'occasione di intrecciarvi un attacco alle dottrine gesuitiche, soprattutto circa la menzogna; cfr. *ivi*, pp. 55-59.

Ajello, De Giovanni e Comparato,³⁰ che hanno messo in relazione il dibattito di temi di diritto naturale, sia con l'anticurialismo, che con l'atteggiamento antifeudale, nel corso del processo di affermazione del nuovo "ceto civile" – e infine avviare quel lavoro preliminare sulla disponibilità in loco dei testi medesimi, senza la quale non si può tracciare una mappa sufficientemente argomentata della presenza del giusnaturalismo nel Granducato. Come vedremo, l'impiego di citazioni di Grozio e Pufendorf (i più presenti fra tutti) risulta dai testi fiorentini più di carattere strumentale e strettamente politico, che non genericamente culturale. Tuttavia anche gli scrittori politici si erano formati nella facoltà legale pisana, quando non ne erano allo stesso tempo professori.

Questa ricerca non poteva ambire a risolvere i problemi generali della recezione del giusnaturalismo nel Granducato relativi appunto all'identificazione delle opere dei giusnaturalisti effettivamente circolanti, di cui si dà in appendice uno specimen del lavoro ancora in corso, e dei lettori dei testi giusnaturalistici. Quest'ultimi sono da riconoscersi, infatti, non solo nei professori dell'Università di Pisa, ma anche nei membri del ceto dirigente di Firenze e parzialmente della provincia. Le conclusioni cui sono giunto dopo un'esplorazione, sia pure non completa dell'uno e dell'altro aspetto, è che il giusnaturalismo è presente sia nella cultura dei professori, sia nello strumentario politico dei ceti dirigenti, e il momento in cui la presenza del moderno diritto naturale diviene più evidente è quando i due lettori si incontrano per necessità. Queste le ragioni che mi hanno sostenuto nella scelta di

³⁰ Su Napoli si veda il recente volume collettaneo a cura di V. Conti, *La recezione di Grozio a Napoli nel Settecento*, Firenze, CET, 2002, e la bibliografia ivi citata. Inoltre si ricordano i contributi di S. Mastellone, *Grozio ed il pensiero giuridico-politico a Napoli nella seconda metà del Seicento*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*. Atti del primo congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, Firenze, Olschki, 1966, pp. 491-496; Id., *Gli studi groziani e una presunta edizione vichiana del "De jure"*, «Il Pensiero Politico», 1971, IV, 1, pp. 69-72; Id., *La recezione di Grozio a Napoli nel Settecento*, «Il Pensiero Politico», 2002, XXXIV, 3, pp. 447-450.

indirizzare questa storia della recezione – che non è di pura filologia e neppure quella degli orientamenti filosofici, molto difficili da cogliere vista la preminenza del diritto romano nella cultura giuridico-politica – all’illustrazione di quelle specifiche congiunture in cui si può parlare concretamente di una forma di recezione, che non esiterei a chiamare fortemente politica, in particolare di Grozio e di Pufendorf.

CAPITOLO I

LIBRI, BIBLIOTECHE E CULTURA GIURIDICA IN TOSCANA

1. *I giusnaturalisti nelle biblioteche toscane: una prima ricognizione*

Nella premessa alla recente edizione anastatica della prima ed unica traduzione italiana, seppur parziale, del *De jure belli ac pacis* di Grozio, a cura dell'avvocato napoletano Antonio Porpora, datata 1777, ma la cui pubblicazione effettiva si completò solo nel 1785, Salvo Mastellone ha osservato che Grozio fu un autore molto letto a Firenze nel corso del Settecento.³¹ A sostegno di questa affermazione sono citate le numerose edizioni dell'opera maggiore e del *De veritate religionis christianae* del giurista olandese attualmente conservati presso i fondi Magliabechiano e Palatino della Biblioteca Centrale di Firenze. Anche grazie a questi indizi si è dunque intrapreso un lavoro di ricognizione della presenza di testi giusnaturalistici nelle diverse biblioteche pubbliche, universitarie e private della Toscana, al fine di poter stimare le edizioni più ricorrenti e dunque offrire elementi utili per periodizzare e qualificare la presenza del giusnaturalismo nel Granducato. In una prima fase, gli autori di cui si sono seguite le tracce sono stati: Barbeyrac, Burlamaqui, Bynkershoek, Grozio, Hobbes,

³¹ Cfr. S. Mastellone, *Premessa*, in Ugone Grozio, *Il diritto della guerra e della pace*, Napoli, appresso Giuseppe De Dominicis, 1777, rist. anast., con introduzione di F. Russo e premessa di S. Mastellone, Firenze, CET, 2002, pp. IX-XII.

Leibniz, Locke, Pufendorf, Thomasius e Wolff. Il lungo lavoro di spoglio dei cataloghi è avvenuto privilegiando quelli “storici”, e avendo cura di esaminare diverse tipologie di raccolte, ossia: 1. le collezioni librerie appartenute ad esponenti del ceto dirigente toscano, quali quelle delle famiglie senatorie fiorentine Rinuccini (il cui catalogo a stampa è datato 1849)³² e Buondelmonti (1774);³³ 2. le biblioteche private del ceto culturale, in particolare: dei professori dello Studio pisano quali Giuseppe Averani (1738)³⁴ e Guido Grandi (1780?),³⁵ dell'erudito ebreo

³² *Catalogo della libreria del fu marchese Renuccini*, [Firenze], tip. Mariani, [1849]. Presso l'Archivio Corsini di Firenze, che conserva anche un ricco fondo Rinuccini, si è rinvenuta una copia del catalogo a stampa della libreria Rinuccini, nella costa in pergamena si legge la seguente nota ms.: «Copia interfogliata per le vendite». Questa copia consta di 424 pagine e presenta diversi interfogli legati. Nel foglio di guardia anteriore si legge: «Il Segno accenna i libri esitati; e sta sull'interfolio di contro il nome dell'acquirente. Gli altri esistono, salvo qualche eccezione per inavvertenza di segnatura. N.B. Altre opere, non poche e pregevoli, che non furono registrate in questo catalogo stampato, ed esistevano in Libreria stanno accese in fine in un quadernetto nostro. Alcuni altri pochi libri, come sarebbero fra gl'italiani [*illeggibile...*] e vari francesi [*illeggibile...*] et altri di minor conto non erano in Libreria; ma nelle stanze terrene abitate dal fu Marchese Pier Francesco e toccarono in sorte, nelle divise, alla Nobile Signora Marchesa Eleonora, come può vedersi dalla nota nello scrittoio, de 15 dicembre 1848, però non possono figurare in questo catalogo stampato nel 1849, e si depennano». Nell'ultima pagina di guardia si legge la seguente nota ms.: «Nota e stima parziale di alcune opere della Rinucciniana non menzionate sul catalogo a stampa di G. Aiazzi; fatto da me Pietro Bigazzi N.B. Le opere qui entro registrate sono state nelle vendite effettive portati di paoli a lire; per stare alle proporzioni del catalogo stampato.», a questa pagina seguono alcune altre pagine manoscritte come spiega la nota sopra trascritta.

³³ *Inventario della Libreria del fu Illustrissimo, e Clarissimo Signor Senatore Cavaliere Francesco Maria Buondelmonti*, ms. in Archivio Corsini, Firenze, fondo Buondelmonti (d'ora in poi ACF, f. B.), Filza LXI Nobile Casa Buondelmonti. *Inventari di Beni Stabili, Gioie, Argenterie, Mobili, Masserizie e Quadri dal 1593 al 1828*, stanza IV, scaffale II, fila VII, cc. n.n. Alla fine dei 53 fogli si trova, di mano diversa da quella che ha compilato il catalogo (dove per ogni libro si rinviene un prezzo), la seguente breve dichiarazione: «18 Febbraio 1774 / Io Gaetano Cambiagi avendo attentamente considerati, e stimati ad uno ad uno tutti i sopradetti libri asserisco secondo la mia perizia e coscienza ascendere alla somma di Lire quattromiladugentotredici, [soldi] 13.[danari] 4., et in fede mano propria».

³⁴ Cfr. M. A. Morelli Timpanaro, *Il testamento segreto di Giuseppe Averani (1728), il suo costante attaccamento allo Studio pisano e ad alcuni colleghi*, «Bollettino storico pisano», 2006, LXXV, pp. 287-309; M. P. Geri, *La sorte della biblioteca di Giuseppe Averani in una controversia ereditaria*, «Bollettino storico pisano», 2005, LXXIV, pp. 249-271; G. Giorgetti, *Stefano Bertolini: l'attività e la cultura di un funzionario toscano del sec. XVIII*, «Archivio storico italiano», 1951, CIX, pp. 84-120, (pp. 92-93). Ringrazio il bibliotecario Mauro Bernardini della Biblioteca Universitaria di Pisa per avermi guidato nell'esame dei diversi cataloghi della raccolta Averani.

livornese Joseph Attias (1740)³⁶ e del bibliotecario fiorentino Angelo Maria Bandini³⁷ e di suo fratello Giuseppe, quest'ultimo auditore del cardinale Gregorio Salviati; 3. le biblioteche "universitarie", ossia, la raccolta del Collegio Ferdinando di Pisa (1661-1754?)³⁸, ed il catalogo cartaceo otto-novecentesco dell'odierna biblioteca Universitaria di Pisa, la quale, come è noto, si andò costituendosi anche per le donazioni delle collezioni librerie degli stessi professori Averani e Grandi, dei collegi universitari pisani Ferdinando e Sapienza, nonché delle sezioni di raccolte granducali medicee.³⁹ Proprio rispetto a quest'ultimo catalogo, dunque, si è imposta la necessità di tentare di individuare la data d'ingresso e la provenienza o appartenenza antica degli esemplari rinvenuti, operazione assai onerosa e solo parzialmente riuscita attraverso l'esame, se presenti, degli ex-libris o comunque di particolari

³⁵ *Catalogo alfabetico della Libreria Grandiana*, si tratta del ms. 387 arrivato alla Biblioteca Universitaria di Pisa nel 1783; a partire dal 1781, ossia da quando venne soppresso il convento di S. Michele in Borgo, la biblioteca del professore Grandi venne trasferita nella Biblioteca Universitaria.

³⁶ *Catalogo della libreria da vendersi in Livorno*, si tratta di una stampa s.n.t. ma risalente al 1740, presente in ASLi, *Capitano, poi governatore e auditore. Atti civili*, 791, ins. 391, 31 agosto 1740. Ringrazio la Sig.ra Lucia Frattarelli Fischer per questa segnalazione. Cfr. L. Frattarelli Fischer, *Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII)*, Torino, Zamorani, 2008, pp. 307-338.

³⁷ Cfr. M. Rossi, *I libri di giurisprudenza nella Biblioteca di Angelo Maria Bandini*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea*, Roma, Roma nel Rinascimento, 2006, pp. 1146-1199.

³⁸ Nell'odierna Biblioteca Universitaria di Pisa vi sono conservati ben sette cataloghi delle raccolte librerie del Collegio, che coprono il periodo tra il 1661 e il 1785. I dati qui presentati sono stati tratti dallo spoglio dei seguenti mss.: ms. 412, *Index librorum bibliothecae Almi Collegii Ferdinandi 1661* (con aggiunte in anni successivi sino a tutto il 1714); ms. 414, *Index... 1714* (con aggiunte e riscritture fino al 1720-22); ms. 416, *Index...1744* (con aggiunte sino a tutto al 1754). L'articolazione interna dei cataloghi distingue le seguenti nove classi disciplinari: Theologi, Juris Utriusque Tractatistas, Juris Utriusque Repetentes, Juris Utriusque Consulentes, Decisiones, Humanitatis Professores, Medici, Philosophi, Medici e Miscellanea. Ringrazio la bibliotecaria Giovanna Bosco per avermi assistito nel corso dello spoglio di questi interessanti cataloghi.

³⁹ Cfr. M. Bernardini, *"Il principio non può desiderarsi né più felice né più magnifico". L'acquisto della raccolta Gori e la rifondazione della biblioteca dell'Università di Pisa*, «Symbolae antiquariae», 2010, III, pp. 9-76; Id., *"A beneficio di tutti" o di uno solo? : il lascito Averani e il bibliotecario De Soria*, in *Modelli d'oltre confine: prospettive economiche e sociali negli antichi stati italiani*, a cura di A. Alimento, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2009, pp. 3-19; *Medicea volumina: legature e libri dei Medici nella Biblioteca universitaria di Pisa*, a cura di M. Bernardini, Pisa, ETS, 2001.

segni di possesso e ricorrendo alla documentazione presente nell'Istituto. Le considerazioni che si possono avanzare allo stato presente dell'attività di censimento sono tuttavia utili per delineare degli orientamenti, che al termine dei riscontri incrociati potranno essere riportati anche con maggiore esattezza quantitativa.

Su circa 250 copie registrate, gli autori più ricorrenti sono praticamente di pari consistenza Grozio e Pufendorf (ciascuno copre circa il 17% del totale dei testi presi in esame), seguiti dalla coppia Locke e Wolff (ciascuno con il 15% di occorrenze sul totale), poi vengono i testi di Bynkershoek e Thomasius (ciascuno è presente per circa il 9%), di Hobbes e Leibniz (ciascuno ricorre tra il 5 e 6%), ed infine quelli di Burlamaqui e Barbeyrac (ciascuno presente con circa 10 testi, attestandosi dunque al 4% del totale).

Come è noto Grozio è autore di opere a carattere letterario, filologico, storico, teologico, politico e giuridico, che sono in diverso numero tutte presenti nei cataloghi presi in esame. Tra i testi dell'autore olandese che si sono potuti riscontrare in questa prima fase, i più diffusi sono il *De jure belli ac pacis* (di cui si sono registrate 17 copie) e il *De veritate religionis christianae* (con 9 occorrenze), ma va segnalata anche la presenza del *Mare liberum*, del *De imperio summarum potestatum circa sacra* e dell'*Annales et historiae de rebus Belgicis* (dei primi se ne sono registrate 3 occorrenze, dell'ultimo solo 2).

Le edizioni del *De jure* sono quasi tutte settecentesche, tranne quattro, delle quali: quelle del 1646 e del 1680 sono registrate presso l'attuale Biblioteca Universitaria di Pisa (Amsterdami, apud Iohannem Blaeu, 1646, e Hagrae Comitibus, apud Arnoldum Leers, 1680), in particolare, l'edizione del 1680, con le note di Johannes Fredericus Gronovius e la *dissertatio de mari libero*, è attribuibile a Iacopo Tiburzio Tommaso Monti lettore di istituzioni civili presso lo Studio

pisano dal 1720 al 1734;⁴⁰ la traduzione francese di Antoine de Courtin del 1688 (Amsterdam, chez Abraham Wolfgang; La Haye, chez Adrian Moetjens) era posseduta dai Rinuccini; e l'altra edizione seicentesca, ragionevolmente quella del 1673, era presente nella libreria privata del professore Giuseppe Averani. Sul totale delle diciassette copie registrate, le traduzioni in francese sono sei: cinque sono quelle settecentesche a cura del Barbeyrac, e una seicentesca, di cui si è detto, a cura del de Courtin; tra le dette cinque edizioni barbeyrachiane riscontrate, due sono del 1724 (Amsterdam, chez Pierre De Coup) e tre del 1746 (Basle, chez Emanuel Thourneisen): i Rinuccini detenevano una copia dell'edizione del 1724, mentre il Collegio Ferdinando di Pisa contava nella propria collezione libraria, successivamente al 1744,⁴¹ una copia del 1746. Ma le edizioni del *De jure* che riportano le note di Barbeyrac sono comunque più numerose, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle in lingua latina; in totale, dunque, sono dieci le copie che riportano gli interventi dell'ugonotto francese; di queste è stato finora possibile riscontrare l'appartenenza solo delle seguenti quattro: due presso la biblioteca dei Rinuccini (quella in francese del 1724, e una in latino: Lausannae, sumptibus Marci-Michaelis Bousquet, & sociorum, 1751-1752), una, come si è già notato, era presente nella collezione del Collegio Ferdinando (quella in francese del 1746) e un'altra è riconducibile alla libreria del professore pisano Grandi (in latino: Amstelaedami, apud Janssonio-Waesbergios, 1720); le altre sono tutte presenti nell'odierna Biblioteca Universitaria di Pisa, tre in latino: 1720, 1751-2 (due copie); tre in francese: 1724, 1746

⁴⁰ Cfr. D. Marrara, *Le cattedre ed i programmi d'insegnamento dello Studio di Pisa nell'ultima età medicea (1712-1737)*, «Bollettino storico pisano», 1982, LI, pp. 105-146, (p. 134).

⁴¹ I volumi presenti presso la biblioteca del Collegio Ferdinando di Pisa venivano acquistati sulla base di una lista redatta dal Provveditore dello Studio e dal Provveditore del Collegio. Sul Collegio Ferdinando si ricordano i saggi di D. Marrara, *L'Università di Pisa come Università statale del Granducato mediceo*, Milano 1965; M. G. Biagi, *Gli statuti del Collegio Ferdinando di Pisa in età medicea*, «Bollettino storico pisano», 1980, XLIX, pp. 87-118.

(due copie, di cui una potrebbe essere la stessa registrata nel catalogo storico del Collegio Ferdinando).

Le edizioni del *De veritate* registrate in questa prima fase sono tutte in latino e per lo più settecentesche. È interessante notare che le uniche due edizioni seicentesche individuate appartenevano entrambe alla collezione Rinuccini (Lugduni Batavorum, ex officina Joannis Maire, 1640; Amsterdam, ex officina Elseviriana, 1675). La biblioteca dei Buondelmonti era invece dotata dell'edizione veronese del 1729, uscita per i tipi di Jacopo Vallarsi; quella del Collegio Ferdinando possedeva quella veronese, sempre dello stesso Vallarsi, del 1737; nel catalogo per la vendita della libreria di Joseph Attias è registrata una copia «cum notis Jo. Clerici. Hagae Comitum 1716».

Le copie del *Mare liberum* sono solo tre, ma va ricordato che nelle diverse edizioni del *De jure* era spesso aggiunta anche la *dissertatio de mari libero*. Queste copie sono tutte presenti nell'attuale Biblioteca Universitaria; di due è stato possibile stabilire la provenienza: l'editio princeps, Lugduni Batavorum, in officina Ludovici Elzevirij, 1609, proviene dalla collezione Medicea; l'edizione del 1633, stampata sempre a Leida, «ex officina Elzeveriana», è riconducibile al legato del professore pisano di scienze fisico-matematiche e bibliotecario dal 1821 al 1833 della biblioteca pisana, Giuseppe Piazzini, il quale per disposizione testamentaria nel 1834 arricchì con circa 9000 volumi la collezione della Biblioteca Universitaria.⁴²

Del *De imperio*, oltre le due copie attualmente presenti presso la Biblioteca Universitaria, ma di cui non si è potuta rinvenire ancora la provenienza o appartenenza antica, si segnala che l'edizione uscita senza il nome della stamperia nel 1690 a Frankfurt am Main era a disposizione della biblioteca Rinuccini. Lo stesso dicasi per le due copie degli *Annales et historiae de rebus Belgicis*: una è presso la Biblioteca

⁴² Ringrazio la bibliotecaria Agata Abbate della Biblioteca Universitaria di Pisa per queste informazioni.

Universitaria, l'altra è indicata nel catalogo della libreria Rinuccini (in cui si riscontra l'errata data cronica del 1638, e l'indicazione Amsterdam, J. Blaeu; forse potrebbe trattarsi dell'edizione del 1658, uscita proprio per i tipi di Joan Blaeu).

Durante questa prima fase d'indagine i testi di Grozio registrati sono stati in totale quarantatré, tra questi, otto sono stati rinvenuti tra i cataloghi storici delle due famiglie, esponenti del ceto dirigente toscano, dei Rinuccini e dei Buondelmonti. In particolare, la collezione Rinuccini deteneva ben sette testi, tra qui spiccano le tre edizioni del *De jure* (due in francese: quelle del 1688 e del 1724, e due con le note di Barbeyrac, ossia quella del 1724 e quella in latino del 1751-2) e le due edizioni seicentesche del *De veritate* (1640, 1675). Nel catalogo della libreria Buondelmonti non sembrerebbe compreso alcun altro testo groziano oltre l'edizione veronese del *De veritate* del 1729.

Riguardo alle librerie private degli esponenti del ceto culturale, sin ad ora è possibile indicare con certezza solo che il professore pisano Giuseppe Averani possedeva una copia del *De jure belli ac pacis*, ragionevolmente quella edita a Jena nel 1673, per i tipi di Johann Theodor Fleischer e Samuel Adolph Müller, mentre Guido Grandi, come si è detto possedeva l'edizione del 1720, e l'erudito ebreo livornese Joseph Attias aveva una copia del *De veritate* del 1716. Relativamente alla biblioteche "universitarie", si segnala che il Collegio Ferdinando era dotato, dopo il 1744, di: due copie del *De jure*, quella in latino del 1719 e quella tradotta dal Barbeyrac del 1746; una copia del *De veritate* nell'edizione veronese del 1737; e una copia del *Florum sparsio ad jus Iustinianeum* del 1642. Tutte le altre copie sono state rinvenute nell'attuale Biblioteca Universitaria di Pisa, e la provenienza o appartenenza antica di questi testi è certa solo per quelli sopramenzionati. Si ricorda tuttavia che gli esemplari del *De jure* ammontano a dieci, sei dei quali con le note di Barbeyrac (tre in francese: una del 1724, due del 1746; tre in latino: una del 1720, due

del 1751-2), mentre quelli del *De veritate* sono complessivamente quattro (nelle edizioni del 1709, 1718, 1734, 1737).

Tra i testi di Pufendorf, i più presenti sono il *De officio hominis et civis iuxta legem naturalem* (di cui si sono registrate 11 copie) e il *De jure naturae et gentium* (con 10 occorrenze). Ben presenti sono anche i testi che trattano temi storico-geografico-politici; tra questi i più diffusi sono il *De statu Imperii Germanici* (con 5 occorrenze) e l'*Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, so itziger Zeit in Europa sich befinden* (di cui sono state individuate 4 copie).

Le edizioni del *De officio* sono tutte settecentesche, tranne quella presente nella odierna Biblioteca Universitaria di Pisa (Londini Scanorum, sumtibus Adami Junghans, imprimebat Vitus Haberegger acad. Carol. typogr., 1673) che sembrerebbe provenire dal fondo di dell'arcivescovo pisano Angelo Franceschi (1735-1806);⁴³ sul totale delle undici copie rinvenute, ben cinque sono in francese a cura del Barbeyrac, nelle quali, come è noto, si poteva rinvenire anche il giudizio di Leibniz, e di queste, tre appartenevano alla biblioteca della famiglia Rinuccini (si tratta di tre copie della quinta edizione della traduzione francese, uscita ad Amsterdam per Pieter de Coup & Gerard Kuyper nel 1734-1735) e una alla collezione dei Buondelmonti (ossia la quarta edizione, Amsterdam, P. de Coup, 1718). Va segnalato, inoltre, che la ricchissima collezione Rinuccini deteneva anche altre due edizioni di quest'opera del filosofo sassone: quella in latino con data topica Frankfurt am Main, uscita per i tipi di Johann Maximilian von Sande, nel 1710, e la traduzione italiana a cura di Michele Grandi, uscita a Venezia, tra il 1761 e il 1767.

Anche le edizioni del *De jure naturae et gentium* sono tutte settecentesche, tranne quella appartenuta alla famiglia Rinuccini (Amsterdam, J. Wolters, 1698). Su dieci copie registrate, ben quattro

⁴³ Cfr. C. Fantappiè, *Franceschi, Angelo Ranieri*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana (di seguito *DBI*), 1997, vol. XLIX, pp. 605-607.

sono le copie in francese a cura del Barbeyrac: i Rinuccini possedevano la seconda edizione della traduzione francese, stampata ad Amsterdam nel 1712; i Buondelmonti la quinta edizione, del 1734; il Collegio Ferdinando di Pisa, a partire però dal 1744, deteneva ben due edizioni dell'opera maggiore di Pufendorf, una in francese a cura del Barbeyrac (Basel, E., J. R. Thourneisen, 1732) e una in latino (Lausannae & Genevae, apud Marcum-Michaellem Bousquet & socios, 1744). È possibile, inoltre, segnalare che i testi di Pufendorf presenti nella collezione dei Buondelmonti furono acquistati da Giuseppe Maria, il primogenito dell'ultimo ramo superstite nel XVIII secolo, dell'antica famiglia patrizio-senatoria fiorentina. Dalle ricevute dell'archivio familiare si apprende, infatti, che il 24 dicembre del 1734 furono «rimborsati al nostro Signore Giuseppe per lo Speso nell'Opere del Pouffendorf [*sic*], Scudi 4 Lire 5».44

Passando ai testi di Pufendorf di argomento storico-politico, è necessario avvertire che in questi sono rinvenibili anche tematiche legate alle questioni internazionali. L'interesse per i problemi internazionali, è stato recentemente osservato da Bazzoli,⁴⁵ costituisce un tratto comune ai diversi scritti di Pufendorf, da quelli di diritto pubblico, a quelli di diritto naturale e di storiografia politica.

Dei cinque esemplari del *De statu*, odiernamente conservati presso la Biblioteca Universitari di Pisa, tre sono edizioni seicentesche. Si osserva, dunque, che il Collegio Ferdinando possedeva, a partire dal 1744, sia un'edizione seicentesca (s.l., s.n., 1682), sia una settecentesca (Lipsiae, sumtibus Michaelis Blochbergeri, 1734). Delle altre due edizioni seicentesche rinvenute (Veronae, apud Franciscum Giulium, 1667), si può indicare che una proviene dalla collezione Medicea.

⁴⁴ ACF, f. B., Filza XIV *Nobil Casa Buondelmonti Libro di Entrata e Uscita Quaderno di Cassa - Quaderno dei Pigionali e Libri diversi della Pieve di S. Alessandro di Giogoli dal 1723 al 1740*, stanza IV, scaffale II, fila IV, *Quaderno di Cassa del 1728-1740*, c. 162.

⁴⁵ Cfr. M. Bazzoli, *Stagioni e teorie della società internazionale*, Milano, Led, 2005.

Circa le quattro copie dell'*Einleitung*, due seicentesche e due settecentesche, è interessante rilevare che ben tre siano edizioni tradotte in francese da Claude Rouxel: quella uscita ad Utrecht, «chez Jean Ribbius», 1687-89; la *Suite*, stampata sempre a Utrecht, per il medesimo editore, tra il 1688 e il 1689; e l'edizione uscita ad Amsterdam, «aux dépens de la Société», nel 1710. Le due edizioni del 1687-89 e del 1688-89, oggi presenti nella Biblioteca Universitaria di Pisa provengono dal legato di Angelo Franceschi, mentre quella del 1710 era nella disponibilità dei Rinuccini, che nella propria collezione annoveravano anche l'edizione in tedesco stampata presso Frankfurt am Main per i tipi di Friedrich Knoch nel 1705. In questa ricchissima biblioteca erano presenti anche altre opere storico-geografiche di Pufendorf: il *Commentariorum de rebus suecicis libri XXVI. Ab expeditione Gustavi Adolphi*, Ultrajecti, apud Johannem Ribbium, 1686; una copia dell'*Histoire de Suede*, Amsterdam, chez Zacharie Chatelain, 1748, e vi si rinviene una non specificata *Opuscola varia* di cui si indica la data topica Lipsia e l'editore Fritsch, con data 1708.

I libri di Pufendorf registrati dai cataloghi sui quali si è concentrata la prima fase del lavoro sono in totale quarantadue, si segnala dunque che tra questi, quattordici sono stati rinvenuti tra i cataloghi storici delle due famiglie, esponenti del ceto dirigente toscano, dei Rinuccini e dei Buondelmonti. In particolare, la collezione Rinuccini deteneva ben dodici testi del filosofo tedesco, la metà dei quali tradotti in lingua francese, tra cui spiccano i testi propriamente dedicati al diritto naturale, ossia le tre copie del *De Officio* del 1735 e la copia del *De jure naturae et gentium* del 1712, tutte a cura del Barbeyrac. Ma, come si è ricordato, per le implicazioni teorico-dottrinali sulle questioni internazionalistiche, non va trascurata la presenza anche delle due copie dell'*Einleitung*, quella in tedesco del 1705 e quella tradotta in francese del 1710. Dell'acquisto di entrambe le opere giusnaturalistiche, *De jure* e *De Officio*, di Pufendorf

nell'edizioni in francese a cura del Barbeyrac da parte di Giuseppe Maria Buondelmonti nel dicembre 1734 si è già detto.

I restanti ventotto testi di Pufendorf sono stati tutti rinvenuti nei cataloghi delle biblioteche “universitarie”, ma non sembrano essere appartenuti ai professori Averani e Grandi; almeno tre sono, invece, da attribuirsi al legato di Angelo Franceschi, e ben cinque sono riconducibili alla biblioteca del Collegio Ferdinando di Pisa. In particolare, la raccolta libraria del Collegio deteneva, a partire dal 1744: due copie del *De jure* (in francese: del 1732; in latino: 1744) entrambe con le note di Jean Barbeyrac; due copie del *De statu* (1682 e 1734), e un esemplare dell'opera *Eris Scandica*, Lipsiae, Hollius, 1743, ossia Leipzig per lo stampatore Adam Heinrich Holle.

Per quanto concerne le opere di Locke, tutte le trentotto copie registrate sono settecentesche, delle quali ben trenta sono in lingua francese: diciannove a cura di Pierre Coste, cinque a cura di David Mazel, e una a cura di Pierre Bosset.

Il testo più diffuso del filosofo inglese è l'*Essay concerning human understanding* (1690, anche se disponibile già nel dicembre del 1689),⁴⁶ ma nella sua versione francese, appunto, tradotta da Pierre Coste: in totale se ne sono riscontrate dodici copie in ben sette edizioni. Il professore pisano Guido Grandi e l'erudito Joseph Attias possedevano nelle proprie raccolte la prima edizione del 1700, uscita ad Amsterdam per i tipi di Heinrich Schelte; il Collegio Ferdinando quella del 1742 (Amsterdam, chez Pierre Mortier); e la famiglia Buondelmonti deteneva la quarta edizione, datata 1750, pubblicata da Pieter Mortier ad Amsterdam. Anche i Rinuccini disponevano di questo testo, ma nella prima edizione in latino del 1701 tradotta da Ezekiel Burridge e pubblicata a Londra da Awnsham e John Churchill.

⁴⁶ Cfr. S.-J. Savonius-Wroth et. al. (eds.), *The Continuum Companion to Locke*, London, New York, Continuum, 2010, p. 42.

Del testo *Some thoughts concerning education* (1693) sono state rilevate cinque copie, di cui tre in francese, e due in italiano. Quelle francesi sono riportate nei cataloghi storici delle biblioteche dei Rinuccini, dei Buondelmonti (ciascuna collezione era dotata di una copie dell'edizione pubblicata ad Amsterdam, chez Herman Uytwerf, nel 1733) e di Joseph Attias (Amsterdam, chez Steenhouwer & Uytwerf, 1721); quelle in italiano (del 1735 e del 1750) sono state rinvenute nella Biblioteca Universitaria di Pisa, ma è stato possibile individuarne la provenienza solo per l'esemplare del 1750, che è riconducibile al legato Piazzini entrato a far parte della biblioteca nel 1834.

Una situazione simile si osserva anche per l'opera *The reasonableness of Christianity, as delivered in the scriptures* (1695), di cui si sono riscontrate quattro copie, tutte in lingua francese per opera di Pierre Coste. La biblioteca Buondelmonti vanta l'edizione più risalente, ossia la terza edizione pubblicata nel 1731 ad Amsterdam per i tipi di Zacharie Chatelain; un'altra copia compare nel catalogo della Biblioteca Ferdinando, uscita anch'essa ad Amsterdam, ma della quale non è stato ancora possibile rinvenire esattamente l'edizione; delle altre due, che si sono riscontrate presso la Biblioteca Universitaria, è attualmente possibile indicare solo l'edizione, che corrisponde alla quarta, uscita, per lo Chatelain, nel 1740.

Il testo *Two treatises of Government* (1690, ma disponibile già nel novembre del 1689) è presente esclusivamente nella traduzione parziale, perché solo del secondo trattato, di David Mazel in francese, ossia il *Du gouvernement civil* (la cui prima edizione esce ad Amsterdam già nel 1691, per i tipi di Abraham Wolfgang). L'attuale Biblioteca Universitaria ne custodisce tre esemplari: una edizione del 1724 (Genève, chez Du Villard & Jaquier), della quale non è stato possibile individuare l'appartenenza antica; quella del 1749 (Bruxelles, [s.e.]) che può essere attribuita al legato di Giuseppe Piazzini del 1833-

4, più un'altra del 1755 (Amsterdam, chez J. Schreuder et Pierre Mortier le Jeune). La stessa edizione del 1749 è riscontrabile anche nel catalogo storico, a partite dal 1744, del Collegio Ferdinando di Pisa, mentre quella più tarda del 1755 è presente anche nella raccolta Bandiniana, e riportando la nota manoscritta di possesso è attribuibile a Giuseppe Bandini, fratello del più noto bibliotecario Angelo Maria.

Questa situazione è simile a quella che si osserva per la raccolta postuma intitolata *Œuvres diverses de M. Locke*, uscita ad Amsterdam nel 1732 per Jean Frederic Bernard, nella quale si potevano leggere i seguenti scritti, t. I: *Eloge historique de feu Mr. Locke; Lettre sur la tolérance; De la Conduite de l'esprit dans la recherche de la vérité; Discours sur les miracles*; t. II: *Méthode nouvelle de dresser des recueils; Mémoires pour servir à la vie d'Antoine Ashley, Cte de Shaftesbury, rédigés par M. Jean Le Clerc; Essai sur la nécessité d'expliquer les Épîtres de S. Paul par S. Paul même; Examen du sentiment du P. Malebranche qu'on voit toutes choses en Dieu; Lettres diverses de M. Locke et de M. de Limborch*. Sono quattro, infatti, le copie registrate: le due presenti nella odierna Biblioteca Universitaria non sono attribuibili; ma si segnala che una copia era presente, a partire dal 1744, nel Collegio Ferdinando di Pisa e un'altra compariva nella collezione libraria dei Buondelmonti. È proprio quest'ultima la raccolta che offre maggiore spazio alle opere di Locke, seppur non vi si rinveniva il testo politico per eccellenza. I Buondelmonti possedevano, dunque, una copia della *Christianisme raisonnable* del 1731, una dell'*Œuvres diverses de monsieur Jean Locke* del 1732, una *De l'éducation des enfants* del 1733 e l'*Essai philosophique concernant l'entendement humain* nell'edizione del 1750. Ancora in relazione alle collezioni degli esponenti del ceto dirigente toscano, si ricorda che i Rinuccini avevano a disposizione il *De intellectu humano* del 1701 e, anch'essi, una copia *De l'éducation des enfants* del 1733. Delle librerie del ceto culturale si sono già segnalate le edizioni francesi di Joseph Attias, che possedeva

l'Essai philosophique concernant l'entendement humain del 1700 e una copia *De l'éducation des enfants* del 1721; e l'edizione, seppur tarda, del *Du gouvernement civil* del 1755, detenuta da Giuseppe Bandini.

Come si già avuto modo di notare, durante gli anni Trenta e Quaranta del XVIII secolo l'opera di Wolff si era ormai ampiamente diffusa anche nella penisola italiana. Nelle raccolte librerie prese in esame in questa prima fase sono appunto le edizioni veronesi e veneziane dei trattati di matematica, logica, psicologia, teologia e cosmologia ad essere maggiormente presenti (nell'odierna Biblioteca Universitaria di Pisa di testi che trattano questi temi ne sono stati complessivamente registrati diciotto esemplari, con edizioni che vanno del 1715 al 1776). Della *Philosophia rationalis sive logica methodo scientifica pertractata*, Veronae, ex Typographia Dionysii Ramanzini, 1735, se ne sono rinvenuti, presso l'attuale Biblioteca Universitaria di Pisa, due esemplari, di cui uno potrebbe essere il medesimo presente nel catalogo storico della libreria del professore Guido Grandi, la quale – è opportuno notarlo – annoverava altre cinque opere di Wolff, ossia: *Elementa Matheseos universae* (Genevae, apud Marcum Michaellem Bousquet & Socios, 1732-1741), *Philosophia prima sive Ontologia methodo scientifica pertractata* (Veronae, typis Dionysii Ramanzini bibliopolae apud S. Thomam, 1736), *Cosmologia Universalis* (edizione veronese del 1736, sempre per i tipi di Dionisio Ramanzini), *Psychologia rationalis* (nell'edizione veronese del Ramanzini del 1737), *Theologia naturalis* (ed. Ramanzini, 1738). A partire dal 1744, nel catalogo storico del Collegio Ferdinando di Pisa compaiono: due copie degli *Elementa Matheseos universae* (Halaе Magdeburgicae, prostat in officina libraria Rengeriana, 1715-1717, e Genevae, apud Henricum-Albertum Gosse, & socios, 1743-1752) e una copia sotto il titolo «Opera philosophica» di cui si indica la data topica di Verona e quella cronica del 1738 (che potrebbe forse corrispondere all'opera di Tommaso Gondisalvo Carattini, *Philosophica Christiani Wolfii mathematicum ac*

philosophiae in Academia Marburgensi professoris aliorumque recentiorum Du-Vigierii praesertim & Leybnitzii De origine & praesistentia animarum theologicè discussa atque excussa sententia ..., Veronae, typis Dominici Pajelae Bibliopolae apud Sanctum Thomam, 1738).

È stato osservato in più occasioni, a partire dalle pagine di Giovanni Tarello, che per la storia della cultura giuridica moderna, tra le opere del filosofo tedesco, sono particolarmente importanti la *Philosophia practica universalis methodo scientifica pertractata*, e le opere che seguirono, quali lo *Jus naturae methodo scientifica pertractata*, e le *Institutiones juris naturae et gentium*, (compendio delle due opere precedenti, stampato anche a Venezia, per i tipi di Niccolò Pezzana, nel 1761), nonché, sotto il profilo metodologico, la ristampa della *Nova methodus docendae discendaeque jurisprudentiae* del Leibniz, nella cui introduzione veniva riproposta la necessità per la scienza giuridica di disporre i materiali giuridici vigenti secondo schemi concettuali idonei alla razionalizzazione e allo sviluppo logico-deduttivo.⁴⁷ Nello spoglio condotto per questa ricerca, tra i testi di argomento giuridico menzionati, sono stati rinvenuti: due esemplari della *Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata* (Veronae, typis Dionysii Ramanzini bibliopolae apud S. Thomam, 1739-1742, e Veronae, apud haeredes Marci Moroni, 1779), due esemplari dello *Jus naturae methodo scientifica pertractatum* (Francofurti et Lipsiae, prostat in officina libraria Rengeriana, 1741-48, e Francofurti et Lipsiae, aere Societatis Venetae, 1764-66) e un solo esemplare dello *Jus gentium methodo scientifica pertractatum* (Francofurti, et Lipsiae, aere Societatis Venetae, 1764). Di nessuno di questi tuttavia è stato sin ad ora possibile rilevare la provenienza.

⁴⁷ Cfr. G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 144-150.

Delle trentasei copie delle opere di Wolff riscontrate, si segnala quindi che la libreria dei Rinuccini non ne registra alcuna, mentre quella dei Buondelmonti disponeva di una copia del trattato di logica tradotta dal tedesco da Jean Des Champs col titolo *Logique ou réflexions sur les forces de l'entendement humain* (Berlin, chez A. Haude, 1736), assieme alla risposta di Jean Pierre de Crousaz, *Observations critiques sur l'abrège de la Logique* (Genève, chez Henri-Albert Gosse & Comp. libraires & imprimeurs, 1744), e di una copia della *Psychologie ou Traite sur l'âme* (Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1745) che, come dichiarava il traduttore Des Champes, si trattava più di un'interpretazione che di una traduzione della *Psychologia empirica*. Dell'ampia presenza delle opere di matematica, filosofia, cosmologia e teologia presenti nella collezione del professore pisano Grandi si è già detto, così come del tipo di opere acquisite dal Collegio Ferdinando di Pisa a partire dal 1744.

Le copie registrate delle opere di Bynkershoek sono in totale ventuno, praticamente tutte in latino; le opere più diffuse sono le *Observationes juris romani* (5 occorrenze), ma occorre far notare anche la presenza dell'edizione francese a cura del Barbeyrac del *De foro legatorum tam in causa civili quam criminali*, ossia il *Traité du juge compétent des ambassadeurs, tant pour le civil que pour le criminel* (4 occorrenze).

Tra le raccolte librerie esaminate quella del professore Giuseppe Averani è quella maggiormente dotata dei libri dell'olandese; in particolare, si segnala che questi possedeva: un esemplare della seconda edizione del commento intitolato *Ad L. Lecta 40. Dig. de Reb. cred. si cert. pet. liber singularis & dissertatio de pactis juris stricti contractibus incontinenti adjectis* (Lugduni Batavorum, apud Fridericum Haaringh, 1699), una copia degli *Opuscula varii argumenti* (Lugduni Batavorum, apud Joannem vander Linden, 1719), una copia del libro *De foro legatorum tam in causa civili quam criminali*

(Lugduni Batavorum, apud Joannem vander Linden, 1721), un esemplare dell'opera *Curae secundae de jure occidendi et exponendi liberos apud veteres Romanos* (Lugduni Batavorum, apud J. Vander Linden, 1723, in cui si poteva rinvenire anche l'*Amica responsio* di Gerard Noodt, «cum notis Cornelii Van Bynkershoek»), ed una copia delle *Observationes juris romani*, di cui però non è stato possibile identificare con esattezza l'edizione. Le tracce della giurisprudenza “elegante” presso lo Studio pisano sono già state rilevate dalla storiografia, Spagnesi ha opportunamente notato come la produzione olandese non rifiutasse il metodo d'approccio ai testi noto come “mos italicus”, ma come il suo utilizzo fosse da questa saggiamente temperato con il “mos gallicus”, non tanto per risolvere questioni di “scuola”, bensì per trattare questioni concrete di diritto privato e di diritto pubblico.⁴⁸ Tutto ciò appare confermato anche dalle copie rinvenute, oltre quelle delle *Observationes juris romani* (che nell'edizioni del 1710 e del 1749, entrambe uscite a Leida, arricchivano, dal 1744, la biblioteca del Collegio Ferdinando), presso l'odierna Biblioteca Universitaria, delle opere di Bynkershoek, *Quaestionum juris publici libri duo* del 1737, *Quaestionum juris privati libri quatuor* del 1744, nonché le raccolte intitolate *Opera minora*, del 1744, e *Opera omnia*, nell'edizione del 1761.

Arricchisce il quadro della circolazione e degli interessi per le opere di quest'autore nel primo Settecento toscano, quanto emerge dallo studio dei cataloghi storici delle librerie di alcuni esponenti del ceto dirigente e culturale toscano. Si fa presente, infatti, che le copie del *De foro legatorum*, nella traduzione francese a cura del Barbeyrac, ossia il *Traité du juge compétent des ambassadeurs* edito a L'Aia da

⁴⁸ Cfr. E. Spagnesi, *L'insegnamento del diritto a Pisa dal principio del '700 all'Unità. Dispense di Storia del diritto medievale e moderno 2.* (a. a. 1998/99), Pisa, Servizio editoriale universitario, 1999, pp. 26-27; si vedano inoltre dello stesso autore le sezioni dedicate alla scuola giuridica pisana: *Il diritto*, in *Storia dell'Università di Pisa 1343-1737*, Pisa, Pacini, 1993, vol. 1, t. I, pp. 189-258, e *Il diritto*, in *Storia dell'Università di Pisa 1737-1861*, Pisa, Plus, 2000, vol. 2, t. II, pp. 461-570.

Thomas Johnson nel 1723, erano presenti in tutte le raccolte librerie fiorentine sinora esaminate: sia in quelle dei Rinuccini e dei Buondelmonti, ma anche nella collezione Bandiniana (grazie alla nota vergata sul verso della seconda guardia del libro è possibile attribuire questa copia a Giuseppe Bandini). Dell'unico esemplare rinvenuto nella Biblioteca Universitaria di Pisa, non è stato ancora possibile individuare la provenienza.

È interessante notare che i testi di Thomasius sono presenti esclusivamente nel catalogo dell'attuale Biblioteca Universitaria di Pisa. In totale si sono rinvenuti venti esemplari, le cui edizioni sono per la massima parte anteriori agli anni Trenta del Settecento. Purtroppo, è necessario ammettere che non è stato possibile ricostruire i percorsi attraverso cui questi libri si trovano oggi presso la biblioteca pisana. Oltre ai trattati dedicati all'illustrazione di passi delle Pandette giustiniane e più in generale al diritto romano (4 occorrenze) è da segnalare la presenza di tutte le maggiori opere del giurista sassone, a partire dalla seconda edizione dello *Specimen Jurisprudantiae judicialis ex jure naturae et gentium* del 1710 (Halaë Magdeburgicae, typis & sumptibus viduae Christophori Salfeldii, Regin. Reg. Boruss. Typographi), per passare poi all'importante prima edizione della *Paulo plenior, historia juris naturalis* del 1719 (Halaë Magdeburgicae, impensis Christophori Salfeldii viduae) in cui si criticavano le filosofie antiche, ma anche il pensiero politico della Riforma e quasi tutto il giusnaturalismo del XVII secolo, in quanto non avevano «distinto tra “lume naturale”, accessibile solo alla ragione umana, dal “lume soprannaturale”, accessibile alla sola fede».⁴⁹ Nella Biblioteca è conservata anche una copia della quarta edizione, del 1718, dell'opera maggiore, *Fundamenta juris naturae et gentium ex sensu communi deducta* (Halaë & Lipsiae, typis & sumtibus viduae Christophori Salfeldii) e due copie della settima edizione, del 1730, dell'opera di

⁴⁹ Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna* cit., p. 114.

stampo pufendorfiano, *Institutionum jurisprudentiae divinae libri tres, in quibus fundamenta juris naturalis secundum hypotheses illustris Pufendorffii perspicue demonstrantur* (Halaë Magdeburgicae, sumtibus viduae C. Salfeldii).

Passando alle opere di Hobbes, su un totale di quindici copie registrate, nove corrispondono al *De cive*, in ben cinque diverse edizioni: quella del 1649 in francese a cura di Samuel Sorbière (Amsterdam, de l'imprimerie de Jean Blaeu), quella del 1657 (Amsterodami, apud Ludovicum & Danielem Elzevirios), ci sono, inoltre, le edizioni del 1669 (Amsterodami, apud Danielem Elzevirium), del 1696 (Amsterodami, apud Henr. et viduam Th. Boom), nonché quella del 1742 (stampata anch'essa ad Amsterdam per gli stessi Hendrik e Dirk Boom). Gli esemplari delle opere di Hobbes effettivamente riscontrati sono tutti attualmente conservati nella Biblioteca Universitaria di Pisa. L'edizione in francese del 1649 riporta un nota manoscritta «Nervet 1776» di difficile attribuzione, ma la sua presenza in questa raccolta va attribuita al legato del 1833-4 di Giuseppe Piazzini, così come allo stesso lascito va ricondotta sia l'edizione del 1657, sia una delle due copie dell'edizione del 1696, nonché le edizioni delle *Œuvres philosophiques et politiques* del 1787 e del 1795, e quella del 1772 intitolata *De la nature humaine* tradotta a cura di Paul Henri Dietrich baron d'Holbach. Nessuna opera di Hobbes è stata dunque riscontrata nei cataloghi storici delle famiglie patrizie dei Rinuccini e dei Buondelmonti. È, invece, da segnalare la presenza del *De cive*, sia nella collezione dell'erudito Joseph Attias, il quale deteneva una copia dell'edizione del 1669 (Amsterodami, apud Danielem Elzevirium), sia nella biblioteca privata del professore Guido Grandi, il quale aveva una copia dell'edizione del 1696, che nella libreria del Collegio Ferdinando, la quale metteva a disposizione di studenti e professori pisani, a partire dal 1744, l'edizione del 1742.

Tra le copie delle opere di Leibniz sinora registrate (in totale 13) la maggior parte sono testi che trattano temi filosofico-teologici, e la quasi totalità è attualmente conservata presso la Biblioteca Universitaria di Pisa. Delle opere giuridiche, si è potuto rinvenire solo un esemplare del *Codex juris gentium diplomaticus* (1693): si tratta della prima edizione stampata ad Hannover per i tipi di Samuel Ammon e Gothfried Freytag, tra il 1693 e il 1700, emersa dal catalogo otto-novecentesco dell'odierna Biblioteca Universitaria di Pisa.

Tre sono le copie rinvenute dei *Saggi di Teodicea* – che uscirono la prima volta anonimi presso Amsterdam nel 1710 – tutte in lingua francese, ossia col titolo *Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal*. La biblioteca di Guido Grandi aveva una copia dell'edizione del 1720 uscita ad Amsterdam per i tipi di David Mortier, quella dei Buondelmonti custodiva invece una copia in due tomi, in 12°, che nel catalogo manoscritto è riportata con la data topica Amsterdam e quella cronica 1743 (potrebbe però trattarsi di quella uscita ad Amsterdam nel 1734 a cura di Louis de Jaucourt, per i tipi di François Changuion). L'altra edizione rinvenuta è quella del 1747 (Amsterdam, chez François Changuion), che attualmente è conservata presso la Biblioteca Universitaria, ma della quale non è stato possibile individuare l'appartenenza antica. In ultimo, è opportuno segnalare che la biblioteca della famiglia Rinuccini deteneva anche il testo di argomento storico dal titolo *Scriptores rerum Brunsvicensium* (nel catalogo è riportata, accanto all'indicazione della città di Amsterdam, la data del 1707 che, com'è noto, corrisponde alla data di edizione del primo tomo, mentre il secondo sarebbe uscito nel 1710 e il terzo nel 1711; non è dato dunque sapere se i Rinuccini possedessero tutti i tomi dell'opera oppure solo il primo).

A quanto descritto va aggiunto che la raccolta libraria di Attias deteneva una copia dell'opera *De la Tolérance des religions: lettres de M. de Leibniz et réponses de M. Pellisson ou Quatrième partie des*

réflexions sur les différends de la religion; tuttavia, nel catalogo originale compare solo l'anno di pubblicazione, ossia il 1692, e dunque non stato ancora possibile individuare se la copia ivi citata sia l'edizione di Colonia, «de l'imprimerie d'André Pierrot», oppure quella di Parigi, «chez Jean Anisson».

Relativamente ai testi di Burlamaqui (di cui si sono registrate in totale 11 occorrenze), oltre ad una copia dell'opera *Juris naturalis elementa*, nell'edizione del 1754 (Genevae, apud fratres de Tournes, presentemente presso la BUP, ma di difficile attribuzione), si sono contate cinque copie dei *Principes du droit naturel*, nelle edizioni del 1747, del 1748 e del 1781, e cinque copie dei *Principes du droit politique*, nelle edizioni del 1751 e del 1754. Tutti gli esemplari riscontrati sono attualmente conservati nella Biblioteca Universitaria di Pisa, e l'identificazione della loro provenienza o appartenenza antica non è ancora pervenuta a risultati positivi. Tuttavia, attraverso lo spoglio dei cataloghi storici è stato possibile accertare che sia il Collegio Ferdinando di Pisa, che la libreria dei Buondelmonti possedevano una copia e del testo intitolato *Principes du droit naturel* e di quello conosciuto come *Principes du droit politique*. Il Collegio Ferdinando, a partire dal 1744, aveva l'edizione del 1747 dei *Principes du droit naturel*, e quella del 1751 del *Principes du droit politique*; i Buondelmonti, invece, possedevano del primo testo l'edizione del 1748, uscita a Ginevra per i tipi di Jacques e Jacques François Barrillot, mentre del secondo titolo detenevano l'edizione del 1751, pubblicata ad Amsterdam da Zacharie Chatelain.

Tra gli otto testi di Barbeyrac registrati nella prima fase della ricerca, è opportuno segnalare le due copie del *Traité du jeu, où l'on examine les principales questions de droit naturel et de morale qui ont du rapport à cette matière* del 1737, e le due copie della *Histoire des anciens traitez ou Recueil historique et chronologique des traitez répandus dans les auteurs grecs et latins*, cui va aggiunta la copia

presente nel *Supplément au Corps universel diplomatique du droit des gens*, edite nel 1739 ad Amsterdam e a L'Aia. Tutti gli esemplari rintracciati sono conservati nella Biblioteca Universitaria di Pisa. Dallo spoglio dei cataloghi storici è emerso che le opere di Barbeyrac erano presenti nelle librerie delle famiglie esponenti del ceto dirigente toscano dei Rinuccini e dei Buondelmonti; i primi avevano una copia della *Histoire des anciens traitez*, mentre i secondi detenevano sia una copia del *Recueil de discours sur diverses matières importantes* del 1731⁵⁰ (Amsterdam, chez Pierre Humbert), sia un esemplare del sopracitato *Traité du jeu* del 1737. È inoltre da menzionare che nella raccolta Bandiniana si trovava una copia della *Oratio de studio juris recte instituendo* del 1717, che – grazie alla nota di possesso manoscritta – è da ricomprendere tra i libri posseduti da Giuseppe Bandini, fratello del bibliotecario Angelo Maria.

Dalla prima fase dell'attività di spoglio è dunque emerso chiaramente come gli autori maggiormente presenti nelle raccolte librerie fiorentine e pisane prese in esame siano Grozio e Pufendorf: su circa 250 testi di autori giusnaturalisti, le opere dei due classici coprono da sole quasi il 35% del totale dei libri registrati. È sulla base di questo risultato che si è quindi proceduto ad indirizzare una seconda fase dell'indagine specificatamente su questi due autori, circoscrivendo il numero delle opere da ricercare, ma ampliando significativamente l'area geografica ed il numero dei cataloghi da esplorare. Le opere di cui si è deciso di seguire le tracce nelle biblioteche del Granducato sono

⁵⁰ In questo testo si potevano rinvenire, oltre l'*Eloge Historique de Mr. Noodt*, i seguenti scritti, t. I : *Préface du Traducteur sur les deux Discours de Mr. Noodt; Des droits de la Puissance Souveraine; & du vrai sens de la Loi Roiale du Peuple Romain; Discours sur la Liberté de Conscience. Où l'on fait voir que par le Droit de la Nature & des Gens la Religion n'est point soumise à l'Autorité Humaine; Discours sur la Loi Roiale du Peuple Romain. Traduit du Latin de Jean Frederic Gronovius, autrefois Professeur en Belles Lettres à Leide*; t. II: *De la Juste défense de l'Honneur: où l'on traite en particulier des duels par Mr. Slicher; Extrait d'une Lettre de Mr. Le Baron S.. au sujet de la Dissertation precendente; Réflexions sur cette Lettre; Discours sur l'utilité des Lettres & des Sciences par rapport au Bien de l'Etat; Discours sur la Question s'il est permis d'échaffauder en Chaire le Magistrat, qui a commis quelque faute.*

state il *De jure belli ac pacis*, il *De veritate religionis christianae*, il *Mare liberum* e la *Respublica Hollandiae, et Urbes* di Grozio. Fra gli scritti di Pufendorf si sono selezionati il *De jure naturae et gentium*, il suo successivo compendio, ossia il *De officio hominis et civis iuxta legem naturalem*, assieme a due opere di argomento storico-geografico, e tuttavia fondamentali per lo sviluppo di elementi teorici del modello di ordine internazionale dominante tra la seconda metà del XVII secolo e i primi decenni del XVIII, quali il *De statu Imperii Germanici* e la *Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, so itziger Zeit in Europa sich befinden*.

I cataloghi esaminati in questa seconda fase della ricerca corrispondono a quelli attualmente presenti nelle istituzioni culturali e nelle biblioteche pubbliche dislocate nelle città di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Poppi, Prato, Siena e Volterra;⁵¹ ovviamente, trattandosi di cataloghi odierni è necessario considerare che quanto si può riscontrare oggi non rispecchia necessariamente la consistenza della diffusione di Grozio e Pufendorf nel corso del Settecento, anche se si sono escluse dal computo le edizioni successive al 1799. È questo il motivo per il quale, così come si è operato nei confronti del catalogo otto-novecentesco della

⁵¹ Biblioteca Città di Arezzo; Biblioteca Comunale di Castiglion Fiorentino; Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca di Cortona; della città di Firenze si sono esaminati i cataloghi dei seguenti istituti: Biblioteca Comunale Centrale (sez. storica Biblioteca delle Oblate), Biblioteca dell'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria", Biblioteca dell'Archivio Storico del Comune di Firenze, Biblioteca degli Uffizi, Biblioteca Marucelliana, Biblioteca Medicea Laurenziana, Biblioteca Moreniana, Biblioteca Nazionale Centrale (fondi storici Palatino e Magliabechiano), Biblioteca Riccardiana; Biblioteca Comunale Labronica Livorno; Biblioteca Statale di Lucca; Biblioteca Universitaria di Pisa; Biblioteca Comunale Forteguerriana di Pistoia; Biblioteca Comunale Rilliana di Poppi; per la città di Prato si è deciso di escludere lo studio dei cataloghi della nuova Biblioteca Comunale "Alessandro Lazzerini", in quanto il fondo principale su cui si è andata costituendosi l'attuale biblioteca corrisponde al lascito post mortem della biblioteca privata di un alto prelato romano, discendente da famiglia pratese, Alessandro Lazzerini (1766-1836), mentre si è studiata la raccolta della storica Biblioteca Roncioniana; della città di Siena si sono consultati i cataloghi della Biblioteca Comunale degli Intronati, della Biblioteca dell'Accademia dei Fisiocritici, e della Biblioteca del Circolo Giuridico; infine per la cittadina di Volterra si sono esaminati i cataloghi della Biblioteca Comunale Guarnacci.

Biblioteca Universitaria di Pisa, anche in questa seconda fase d'indagine si è imposta la necessità di tentare di individuare la data d'ingresso e la provenienza o appartenenza antica degli esemplari rinvenuti, attraverso la collaborazione dei bibliotecari delle diverse sedi. Nonostante il lavoro di attribuzione non si possa considerare completato, le considerazioni qui di seguito proposte sembrano comunque utili a tratteggiare le forme della circolazione delle maggiori opere di Grozio e Pufendorf nel Granducato.

Sul totale delle 84 copie registrate del *De jure belli ac pacis* si sono riscontrate ben 38 edizioni diverse, delle quali quasi il 60% settecentesche. Per il *De veritate religionis christianae*, delle 43 copie, in 21 edizioni riscontrate, la proporzione tra esemplari seicenteschi e settecenteschi è assai simile a quanto si è potuto osservare per il *De jure*; in questo caso la prevalenza di quelli del XVIII secolo è anche maggiore, corrispondendo al 62% del totale. Nettamente più esigua è la presenza delle altre due opere groziane: del *Mare liberum* si sono contate circa 14 copie, dell'opera storica sulla repubblica olandese solo 7.

Per quanto concerne le opere di Pufendorf, si conferma la maggiore circolazione del *De officio* (con 65 copie in 31 edizioni) rispetto al *De jure naturae et gentium* (di cui si sono riscontrate 46 copie in 19 edizioni). Ma a differenza di quanto è emerso per le opere di Grozio, di cui diverse copie sono seicentesche (se ne sono contate 24 del *De jure belli ac pacis* e 16 del *De veritate*) entrambe i testi pufendorffiani sono quasi esclusivamente rinvenibili in edizioni settecentesche, il 95% del totale per il *De officio*, e l'93% per il *De jure naturae et gentium*. Ben presenti sul territorio toscano sono anche gli esemplari del *De statu Imperii Germanici*, di cui si sono contate 30 copie; inferiore ma ben più diffusa dell'opera storica groziana è la presenza della *Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten*, riscontrata in 14 copie,

quasi metà delle quali – a differenza di quanto osservato per le opere maggiori del filosofo tedesco – risulta in edizione seicentesca.

Interessante è inoltre osservare la percentuale delle copie delle maggiori opere di diritto naturale dei due filosofi presenti nelle traduzioni francesi, in particolare delle copie la cui traduzione venne curata da Barbeyrac. Sul totale delle 84 copie registrate del *De jure belli ac pacis* il 22% risulta essere in edizioni di lingua francese, mentre sulle 65 copie del *De officio hominis et civis* e sulle 46 del *De jure naturae et gentium* di Pufendorf, le copie in francese si attestano oltre il 40%. In particolare, il testo di Grozio risulta presente in 16 copie (in cinque edizioni) tradotte dal Barbeyrac, e con 3 copie tradotte dal De Courtin; mentre circa le opere di Pufendorf, tutte le edizioni in francese, le 16 del *De officio* e le 22 *De jure naturae et gentium*, sono a cura del Barbeyrac.

Circa la diffusione delle opere dei due autori, viene confermata la loro maggiore presenza presso le due città di Firenze e Pisa. Tra le altre città, la più dotata appare Siena. Rispetto alle quattro opere dei due classici prese in considerazione, dunque, a Firenze sono state complessivamente rinvenute 85 copie di testi groziani a fronte di 74 opere del filosofo sassone, a Pisa 22 vs. 19, a Siena 11 vs. 20. Molto inferiori le copie rinvenute nelle altre città, tra cui si ricordano gli esemplari presenti: a Livorno, in cui si sono contate 8 copie sia dei testi di Grozio, sia dei testi di Pufendorf, a Pistoia, con 7 copie per entrambe gli autori, a Lucca con 4 copie dell'autore olandese e 5 dell'autore sassone.

Nonostante il carattere parziale della ricerca condotta sulle copie disponibili per un indeterminato lettore toscano della prima metà del Settecento, credo che sia possibile registrare alcuni dati indicativi. In primo luogo la collocazione cronologica della “rezezione”: sia dalle date delle edizioni che dalla loro consistenza nelle raccolte librerie, emerge, come del resto è stato notato negli studi su altri stati italiani, che solo

nel primo Settecento il “giusnaturalismo” divenne in misura apprezzabile “popolare” negli ambienti intellettuali. Si conferma anche il ruolo decisivo che avevano avuto nella sua diffusione l’edizione del *De cive* da parte di Sorbière, la traduzione di Locke da parte di Coste e Mazel, nonché la precoce presentazione del secondo trattato offerta dal Le Clerc nella *Bibliothèque universelle*. Nella diffusione delle opere di Grozio e Pufendorf campeggiano le traduzioni, edizioni e commenti di Barbeyrac. Si potrebbe, dunque, ragionevolmente concludere che il giusnaturalismo divenne toscano non prima di essere diventato europeo. Naturalmente ci sono le eccezioni, costituite dai giuristi dello studio pisano più sensibili e informati. Per questo, dal puro esame oggettivo delle copie conviene ora passare ad un breve *excursus* sulla presenza del giusnaturalismo nella formazione e nell’insegnamento dei professori di *ius publicum* dello studio toscano.

2. La facoltà giuridica pisana e il giusnaturalismo

Nelle rispettive storie della cultura giuridica moderna in Europa, sia Tarello, che Cavanna avvertivano che per evitare vane forme di ipostatizzazione, è necessario affrontare lo studio dei movimenti dottrinali anche attraverso la ricostruzione del processo di mutamento dell'istruzione giuridica. Entrambe ripercorrevano dunque le tappe della frantumazione e differenziazione del modulo universale di educazione giuridica di origine medievale, osservando che attraverso il portato di mutamenti storici quali la Riforma, lo sviluppo assolutistico dello stato e il pensiero umanistico, già nel corso del Cinquecento l'unicità e identità dello studio e dell'insegnamento del diritto si erano andate scomponendo. Tale processo avrebbe investito, dalla seconda metà del Seicento, le istituzioni universitarie europee continentali, e queste si sarebbero andate riformando col fine di adeguarsi alle necessità pratiche correlate ai contesti storico-politici dei diversi territori, elaborando programmi d'insegnamento nei quali il diritto romano e il diritto canonico non costituivano più la totalità delle materie di studio.⁵² In Francia la riorganizzazione degli studi avvenne attraverso l'ordinamento universitario predisposto da Colbert e sancito da Luigi XIV nel 1679, in corrispondenza alle finalità politiche dell'assolutismo monarchico e all'esigenza di fornire ai licenziati una preparazione utile innanzitutto alla pratica forense di magistrati-giudici e avvocati. Nell'area germanica il rimodernamento degli studi seguì piuttosto l'esigenza pratica di fornire un'adeguata conoscenza del sistema imperiale agli studenti di legge per attrezzare la loro attività di futuri burocrati; a tale scopo si introdussero corsi di *ius publicum*, già nella prima metà del Seicento nei territori protestanti, ma solo

⁵² Cfr. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna* cit., pp. 98-105; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1982-2005, vol. I, pp. 369-377 e vol. II, pp. 53-59.

intorno alla metà del Settecento nelle università cattoliche.⁵³ La prima cattedra di diritto naturale in Europa risale al 1660, ossia alla nomina di Pufendorf a professore di filosofia e di diritto di natura e delle genti, «*philosophiae et iuris naturae ac gentium*», presso la facoltà di filosofia dell'Università di Heidelberg. Cattedre con titoli simili sarebbero poi state istituite anche nelle facoltà giuridiche, e anche per questa nuova materia si sarebbe assistito a una diversa diffusione a seconda degli orientamenti protestanti oppure cattolici delle istituzioni ufficiali del sapere.

Per ricostruire le forme di recezione delle dottrine del moderno diritto naturale nel Granducato toscano durante la prima metà del Settecento, è dunque opportuno osservare quando e soprattutto come nello Studio pisano i corsi universitari accolsero gli insegnamenti di questo tipo. Come è stato ricostruito in più occasioni dagli interventi storiografici dedicati alla storia della cultura del Granducato e dell'Università di Pisa, il paradigma dominante degli ambienti intellettuali toscani della prima metà del Settecento corrisponde alla tradizione culturale cattolica, e i connotati dell'Università di Pisa possono essere rappresentati dall'ortodossia aristotelico-scolastica nelle discipline filosofiche e dal neocultismo per gli insegnamenti giuridici, almeno fino agli anni Trenta.⁵⁴ Così, prima di passare ad illustrare l'articolazione dei programmi d'insegnamento filosofico-giuridici in vigore presso lo Studio pisano negli ultimi anni della dinastia medicea, può essere opportuno ricordare rapidamente le date in cui furono istituite le cattedre di diritto naturale nell'area austro-germanica, con particolare riferimento, appunto, ai territori dominati dalla tradizione culturale cattolica.

⁵³ Cfr. M. Stolleis, *Storia del Diritto Pubblico in Germania, I. Pubblicistica dell'Impero e Scienza di Polizia 1600-1800*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 308.

⁵⁴ Cfr. R. Pasta, *Editoria e cultura nel Settecento*, Firenze, Olschki, 1997; Id., *Fermenti culturali e circoli massonici nella Toscana del Settecento*, in *Storia d'Italia. Annali*, vol. XXI, Torino, Einaudi, 2006, pp. 447-483.

Presso l'Università protestante di Halle l'istituzione di una cattedra di diritto naturale avvenne nel 1694, ma nelle università austriache gestite dai gesuiti, la difesa dell'ortodossia ostacolava la circolazione delle opere giusnaturalistiche, perché intese come diretta emanazione della cultura protestante, e identificate come pericolosamente sovversive in relazione alle vicende di alcuni stati protestanti, in cui le dottrine del moderno diritto naturale erano servite a giustificare la resistenza all'imperatore e la difesa delle libertà individuali. Relativamente alla cultura ufficiale austriaca sono dunque da ricordare le fondazioni di cattedre di diritto naturale presso le università cattoliche di Freiburg im Breisgau, ricoperta da Siegmund Stapff, nel 1716; di Salisburgo, che rimaneva tuttavia sotto l'influsso benedettino, nel 1722; di Innsbruck nel 1733, anno in cui una cattedra di diritto naturale e storia dell'Impero, affidata a Paul Joseph Riegger, allievo di Stapff, era intesa essenzialmente a conciliare le teorie giusnaturalistiche all'ortodossia cattolica; di Praga nel 1748, affidata a Franz von Bourignon. Solo con la riforma del 1753 la gestione delle università sarebbe stata sottratta ai gesuiti per sottoporla al governo, e solo così nei nuovi piani di studio la rilevanza del diritto romano e canonico sarebbe stata ridotta. In seguito a ciò, dunque, presso l'Università di Vienna sarebbe stato affidato a Riegger un corso «specificatamente giurisdizionalista», e soprattutto, nel 1754, sarebbe stata istituita una cattedra di diritto naturale, il cui insegnamento, affidato a Karl Anton Martini, venne previsto perfino come corso obbligatorio del primo anno «divenendo la base di tutto l'insegnamento giuridico».⁵⁵

Per l'area italiana, la storiografia ha ben registrato la difficoltà della penetrazione del giusnaturalismo, con l'eccezione del Regno di Napoli, dove verso la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII è stato

⁵⁵ Di Simone, *L'influenza di Christian Wolff sul giusnaturalismo* cit., p. 237.

accertato un risveglio intellettuale critico nei confronti della tradizione aristotelico-scolastica.

Per quanto riguarda lo Studio pisano, un prezioso articolo di Danilo Marrara ha puntualmente verificato come, a distanza di quasi due secoli, fosse ancora in vigore la normativa statutaria di Cosimo I, la quale prescriveva, oltre all'orario, anche i libri di testo delle discipline fondamentali per l'ateneo.⁵⁶

Per illustrare quanto tali decreti imponessero una sostanziale ortodossia aristotelica negli insegnamenti filosofici si può ricordare che: i docenti di logica, svolgendo i loro corsi biennali propedeutici, dovevano spiegare, ad anni alterni, gli *Analytica priora* e *Analytica posteriora* di Aristotele; i professori di filosofia naturale, ossia di fisica, erano tenuti nel corso del proprio triennio ad adottare i libri aristotelici *Physica*, *De caelo*, *De anima*, *De generatione et corruptione*, *Meteorologica* e gli scritti compresi sotto il titolo *Parva naturalia*; l'insegnante di metafisica era anch'egli costretto, durante i suoi corsi biennali, a spiegare la *Metaphysica* aristotelica. A ciò si aggiunga che pure le importanti cattedre di matematica e di filosofia morale (quest'ultima particolarmente rilevante per ricostruire il corso che ebbe nello Studio pisano l'insegnamenti di diritto naturale) erano vincolate ad autori e dottrine classiche: sulla prima, trasferita al collegio dei teologi allorché venne assegnata all'abate camaldolese Guido Grandi (1714/15), incombeva l'obbligo d'insegnare gli *Elementa* di Euclide, le opere di Archimede e i *Libri Conicorum* di Apollonio Perge; sulla seconda, seppur non prevista dagli statuti, gravava l'onere di esporre l'aristotelica *Ethica Nicomachea* o più genericamente di trattare delle virtù «iuxta veterum philosophorum sententias».

Per ricostruire la didattica del corso di laurea in scienze giuridiche, ossia *in utroque iure*, è opportuno ricordare che le discipline

⁵⁶ Cfr. Marrara, *Le cattedre ed i programmi d'insegnamento dello Studio di Pisa nell'ultima età medicea (1712-1737)* cit.

fondamentali del corso erano appunto il diritto civile, cioè il diritto romano comune,⁵⁷ e il diritto canonico. Gli studenti infatti non si sarebbero potuti presentare all'esame di laurea senza produrre le "fedi di dottorato" conseguite nei tre livelli stabiliti per questi insegnamenti, rispettivamente affidati agli istitutisti, agli straordinari e agli ordinari. Dei corsi propedeutici erano incaricati gli istitutisti: quelli civili dovevano provvedere a spiegare ogni anno, leggendone esclusivamente il testo con le glosse, uno dei quattro libri delle *Institutiones* giustinianee e, analogamente, erano tenuti a fare i colleghi canonisti per i quattro libri delle *Institutiones Iuris Canonici*. Ai professori straordinari i ruoli prescrivevano l'insegnamento di alcune parti del *Corpus Iuris Civilis* e del *Corpus Iuris Canonici* ad integrazione dei corsi dei loro colleghi ordinari. Su quest'ultimi gravava l'incarico di interpretare, qualora fossero professori di diritto civile, le sezioni del *Corpus Iuris Civilis* pertinenti sia al *Digestum Vetus* che al *Codex* (nelle cattedre antimeridiane), sia al *Digestum Infortiatum* che al *Digestum Novum* (nelle cattedre pomeridiane); se professori di diritto canonico erano vincolati ad illustrare le *decretales* pontificie raccolte nel *Corpus Iuris Canonici*. Negli ultimi anni del Granducato mediceo scomparvero i corsi straordinari di diritto canonico e furono presenti alcuni insegnamenti non previsti dagli statuti come il diritto feudale e il diritto criminale, nei quali venivano commentati, rispettivamente, i *Libri Feudorum* ed alcuni titoli del libro XLVIII del Digesto.⁵⁸

⁵⁷ Per diritto comune si intende quel diritto residuale che si applica a tutti eccetto le deroghe costituite dalle leggi particolari applicate a determinati tipi di persone, beni e rapporti. Nel corso del XVIII secolo negli antichi Stati italiani il sistema giuridico era organizzato sulla distinzione tra il diritto comune suppletivo e il diritto particolare dello stato (legislazione, usi e consuetudini), quindi il diritto generale ammetteva moltissime deroghe fondate su diritti particolari originati da antichi privilegi o dall'appartenenza ad alcune categorie di persone. Per "diritto generale" si intende il sistema costituito dal diritto proprio dello stato più il diritto comune; nei primi anni del secolo il rapporto tra il diritto generale e il diritto canonico si sarebbe rivelato particolarmente difficile. Cfr. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna* cit. pp. 29-30 e 93-94.

⁵⁸ Cfr. Marrara, *Le cattedre ed i programmi d'insegnamento dello Studio di Pisa nell'ultima età medicea (1712-1737)* cit., pp. 108-113; Id., *Lo Studio di Pisa e la*

Di fronte a questi programmi d'insegnamento è stato osservato che furono tuttavia numerosi quei professori che nel corso della seconda metà del Seicento, rivendicando la propria autonomia didattica, si impegnarono per affermare la *libertas philosophandi*. Ai cosiddetti novatori, che avevano preferito l'atomismo e il metodo galileiano alla fisica aristotelica, si contrapposero però tenacemente coloro che, sulla base dei precetti statutari, asserivano l'obbligo giuridico per i docenti di aderire senza riserve agli insegnamenti di Aristotele.⁵⁹ In particolare, per la facoltà di legge, l'impostazione didattica sopra descritta richiamava ampiamente quella tradizionale, tutta incentrata sui commenti al *Corpus Iuris Civilis* e *Canonici*; come si è visto solo alcuni insegnamenti si vennero emancipando dalla sistematica del corpus giustiniano. È dunque necessario riconoscere

discussione settecentesca sull'insegnamento del diritto patrio, «Bollettino storico pisano», 1983, LII, pp. 17-42. In particolare, per la cattedra di diritto feudale si ricorda che questa fu occupata da Anton Maria Vannucchi dal 1750 al 1792 anno della sua morte; cfr. E. Micheli, *Storia dell'Università di Pisa dal 1737 al 1859*, Pisa, 1879, ristampa anastatica, Pisa, A. Forni, 1988, p. 39. La istituzione delle cattedre di diritto criminale e feudale è fatta risalire dal Buonamici direttamente a Cosimo I; cfr. F. Buonamici, *Della scuola pisana del diritto romano*, «Annali delle università toscane», 1874, XIV, p. 19.

⁵⁹ Del gruppo dei novatori Marrara ricorda soprattutto: l'ordinario di matematica Alessandro Marchetti, che con le sue taglienti *Risposte de' filosofi ingenui e spassionati, falsamente detti Democritici, alle obiezioni e calunnie de' Peripatetici* (11 ottobre 1670) può essere considerato una sorta di portavoce dell'intero gruppo; l'ordinario di medicina teorica Pascasio Giannetti e l'ordinario *de morbis mulierum* Giuseppe del Papa. Fra gli epigoni dei novatori sono poi annoverati: i "filosofi" Carlo Taglini e Giovanni Lorenzo Stecchi, del primo si deve rammentare la *Lettera filosofica scritta all'Illustrissimo Signor Marchese Gabriello Riccardi*, Firenze, 1729, dove si critica apertamente l'impostazione tradizionalista della didattica dei peripatetici; i medici Niccolò Gualtieri e Antonio Terenzoni, ma pure l'abate camaldolese Guido Grandi, successore di Marchetti alla cattedra di matematica sin dal 1714, in particolare per la sua *Q. Lucii Alpheii Diacrisis in secundam editionem Philosophiae Novo-Antiquae R. P. Thomae Cevae cum notibus Jani Valerii Pansi*, Augustoduni (ma Pisa), 1724, e il giurista Giuseppe Averani le cui polemiche contro Aristotele e i peripatetici sono rinvenibili nella raccolta delle sue dissertazioni dal titolo *Lezioni Toscane*, Firenze, Gaetano Albizzini, 1744-1761. N. Carranza, *Prospero Lambertini e Guido Grandi*, «Bollettino storico pisano», 1955-56, XXIV-XXV, pp. 200-242, indicava tra i professori pisani ascrivibili al gruppo dei novatori: Carlo Rinaldini, Alfonso Borelli, Antonio Oliva, Alessandro Marsili, i fratelli Averani, Benedetto Migliorucci, Pascasio Giannetti, Lorenzo Bellini, i Rilli, Gherardo Capassi, Donato Rossetti, Alessandro Marchetti e pure Guido Grandi; tra gli allievi sono ricordati: Carlo Taglini, Pompeo Neri, Giulio Rucellai, Bernardo Tanucci, Leopoldo Andrea Guadagni, Tommaso Perelli e Antonio Niccolini, *ivi*, pp. 206, 211-212.

che l'articolazione didattica in vigore presso l'Università di Pisa anche nell'ultimo periodo della dinastia medicea, dunque ancora nei primi decenni del XVIII secolo, era improntata sulla tradizione aristotelico-scolastica.

Come si è premesso, la storiografia ha individuato il *terminus a quo* del rinnovamento culturale dell'ateneo pisano negli anni Trenta. Già gli studi di Nicola Carranza avevano ampiamente ricostruito il «piano sistematico ed organico» messo in atto dall'oratoriano parmense Gaspare Cerati (nominato provveditore dell'università dal granduca Gian Gastone de' Medici nel 1733) per il superamento della crisi ereditata dagli anni del Granducato di Cosimo III. È opportuno ricordare, infatti, che il sovrano mediceo era intervenuto anche direttamente, affinché nelle cattedre pisane ci si attenesse alle dottrine aristotelico-scolastiche senza raccogliere l'eredità galileiana e le teorie che si ispiravano a Democrito. Il nuovo provveditore Cerati promosse il suo programma, muovendosi su tre direttrici: quella disciplinare per riportare l'ordine all'interno della vita universitaria; quella didattica tendente sia al reclutamento di professori dalle provate capacità professionali, sia all'istituzione di nuove cattedre atte ad insegnare materie rinnovate nella loro impostazione didattica; e infine, quella amministrativa volta a regolare gli aspetti finanziari e burocratici.⁶⁰

⁶⁰ Cfr. N. Carranza, *Monsignor Gaspare Cerati, provveditore dell'Università di Pisa nel Settecento delle riforme*, Pisa, Pacini, 1974, durante gli anni in cui ricoprì l'incarico di provveditore dello Studio pisano (1733-1769) il Cerati promosse e raggiunse diversi risultati, tra i quali si devono ricordare: l'istituzione della cattedra di diritto naturale e delle genti (1738), così come quella di chimica, di astronomia (1740), la creazione della Biblioteca Universitaria (1742), la costruzione della specola astronomica (1746), l'istituzione della cattedra di fisica sperimentale (1748), il riordinamento del Museo di storia naturale, l'istituzione del laboratorio di chimica, oltre all'impulso dato alla preparazione professionale di chirurghi e notari. Tra i docenti che sostennero e consigliarono il provveditore Cerati sono ricordati: Guido Grandi, Giuseppe Averani, Giovan Lorenzo Berti, Tommaso Vincenzo Moniglia, Dioniso Remedelli, Leopoldo Andrea Guadagni, Anton Maria Vannucchi e Fulgenzio Belevi, mentre tra coloro con i quali sorsero dissidi e polemiche si registrano i soli Raimondo Adami e Giovanni Gualberto De Soria.

Le idee di riordinamento del provveditore possono essere tratte dalla sua *Memoria circa il numero e la qualità delle cattedre* del 1738. Per gli insegnamenti filosofici il Cerati proponeva un riordinamento delle cattedre di logica, fisica e metafisica; in particolare, la metafisica veniva posta come materia del terzo anno in modo tale da costituire la necessaria – secondo l'impostazione filosofica del Cerati – continuazione della logica e della fisica. Il rammarico del Cerati nella constatazione dello scarso interesse che gli studenti prestavano all'insegnamento della metafisica è esplicito nel suo scritto: il provveditore, invece, considerava la metafisica «tra le Scienze Naturali [...] la più sublime [...] il pregio di sollevare la mente dagli oggetti materiali e di fecondarla d'altri principij, per conoscere le cagioni e le proprietà universali di tutte le cose, siccome ancora gli attributi delle sostanze spirituali, e principalmente della suprema di tutte, che è l'Ottimo e Massimo Dio». ⁶¹

Per quanto attiene al giusnaturalismo, è necessario ricordare che nel corso filosofico così riorganizzato il provveditore Cerati avrebbe desiderato, oltre all'istituzione di una cattedra di fisica sperimentale e storia naturale (questo sarebbe avvenuto solo nel 1748), sopprimere la cattedra di filosofia morale consigliando di istituire al suo posto la cattedra di «Jus Naturale e delle Genti». A tale riguardo, nella stessa *Memoria* del 1738, Cerati si esprimeva in maniera assai precisa:

Si potrebbe bensì, col progresso del tempo, sopprimere la cattedra di Filosofia Morale, e ciò per due ragioni. La prima perché, quantunque una tal disciplina sia molto utile e nobilissima, contuttociò nessuno scolare s'applica seriamente ad apprenderla. La 2^a perché erigendosi la cattedra del Jus Naturale e delle Genti, si provvederebbe abbastanza che non mancassero gli insegnamenti principali della moral Filosofia, essendo quella scienza una Filosofia sublime del Giusto e dell'Ingiusto e la fonte non meno di tutte le leggi, ché de' doveri naturali dell'uomo, in qualunque stato, o sotto qualsivoglia relazione in cui accada di riguardarlo. ⁶²

⁶¹ *Ivi*, appendice II, p. 323.

⁶² *Ibidem*.

Nel 1738 tale lettura sarebbe stata in realtà “ricostituita” nella facoltà giuridica, in quanto, seppur per un brevissimo periodo, questo insegnamento era già stato attivato e affidato a Pompeo Neri, figlio del professore Giovanni Bonaventura Neri Badia, negli anni accademici 1727/28 e 1728/29.⁶³ E nella sua *Memoria* il provveditore faceva notare questa circostanza, ossia che quella «nobile ed utilissima lettura» non era del tutto nuova per l'Università di Pisa, «ma essendo poi egli [Pompeo Neri] stato trasferito allo Studio di Firenze, quello di Pisa è rimasto privo del professore di una scienza tanto feconda e sublime».⁶⁴ Nella poco successiva *Relazione dello stato presente dell'Università di Pisa composta nel maggio 1738*,⁶⁵ il Cerati sottolineava, inoltre, come «una Cattedra di Jus Naturale e delle Genti, in cui un eccellente Professore insegnasse la sublime Filosofia del Giusto e dell'Ingiusto e discoprisse la fonte di tutte le Leggi, sarebbe d'ornamento e di vantaggio segnalato alla stessa Università».⁶⁶ Ripristinata, dunque, nel 1738, questa cattedra fu assegnata a Francesco Niccolò Bandiera di Siena, che, seppur definito dal provveditore e storico dello Studio pisano Angelo Maria Fabroni di scarsa dottrina e privo d'ingegno, contribuì con i suoi corsi alla diffusione del pensiero di Grozio.⁶⁷

⁶³ Cfr. Micheli, *Storia dell'Università di Pisa* cit., p. 38 e p. 46; Marrara, *Le cattedre ed i programmi d'insegnamento dello Studio di Pisa nell'ultima età medicea (1712-1737)* cit., p. 113; Id., *Pompeo Neri e la cattedra pisana di “diritto pubblico” nel XVIII secolo*, «Rivista di storia del diritto italiano», 1986, LIX, pp. 173-202, in particolare p. 177.

⁶⁴ Carranza, *Monsignor Gaspare Cerati* cit., appendice II, p. 319.

⁶⁵ In parte riportata in Carranza, *Monsignor Gaspare Cerati* cit., appendice III, pp. 332-342.

⁶⁶ *Ivi*, p. 260.

⁶⁷ Cfr. Micheli, *Storia dell'Università di Pisa dal 1737 al 1859* cit., p. 38 e 46; Marrara, *Pompeo Neri e la cattedra pisana di “diritto pubblico” nel XVIII secolo* cit., p. 188. Marrara suggerisce l'ipotesi che il Bandiera avesse adottato come manuale il testo di Philipp Reinhard Vitriarius, *Institutiones Juris Naturae et Gentium in usum Serenissimi Principis Christiani Ludovici Marchionis Brandenburgici ad methodum Hugonis Grotii*; questo testo, sorta di sintesi del *De jure belli ac pacis* del Grozio, sarebbe stato ampiamente lodato e in uso anche presso altri atenei come quelli di Pavia e di Parma. I ruoli indicano il Bandiera in cattedra fino al 1765, a partire dal 1769 Giovanni Maria Lampredi avrebbe iniziato a leggere in privato il diritto di natura e delle genti (seguitando quindi a leggere in pubblico il diritto canonico fino al 1773), e sarebbe divenuto ordinario della cattedra di “diritto pubblico” solo nel 1773,

Sembra opportuno ricordare che nella sua *Memoria* il Cerati aveva proposto anche la riattivazione di «una cattedra delle Pandette»;⁶⁸ scomparsa da quasi cento anni, questa cattedra sarebbe stata reintegrata nei ruoli solo a partire dal 1742, anno in cui venne assegnata a Leopoldo Andrea Guadagni che la mantenne fino al 1785.⁶⁹ Questa proposta può essere fatta rientrare nel già accennato processo di emancipazione di alcune materie dalla sistematica del corpus giustiniano, favorito a quell'epoca anche dalla diffusione nella penisola del filone culturale del neocultismo (che in questo Studio espresse esponenti di fama internazionale come l'Averani).

La effettiva ricostituzione a Pisa della cattedra di diritto naturale e delle genti sin dal 1738, fa apparire questa università come più aggiornata rispetto agli atenei delle altri stati italiani. A Pavia l'insegnamento sarebbe comparso per la prima volta solo nel 1742, a Napoli nel 1750, a Modena e a Parma nel 1768. Tarello ha fatto notare che solo a seguito delle riforme dell'istruzione superiore, poste in essere nel corso degli anni Settanta, la nuova cattedra avrebbe assunto una maggiore consistenza e continuità.⁷⁰

La storiografia ha infatti riscontrato che elementi dottrinali del giusnaturalismo erano stati introdotti nello Studio pisano sin dagli anni d'insegnamento di Giovanni Bonaventura Neri Badia (1683-88),⁷¹ e che i principi di diritto naturale venivano illustrati da Giuseppe Averani nelle sue lezioni di diritto romano (1685-1738, ma effettivamente solo fino al 1724), arrivando dunque a concludere che i maggiori autori del diritto naturale divennero «argomenti di studio e di

occupandola fino al 1792. Di tendenza wolffiana il Lampredi adottò come manuale la propria *Juris Publici Universalis sive Juris Naturae et Gentium Theoremata, quae ab eo in eadem Academia exponuntur et declarantur*, V. Falurnus, Liburni, 1776-1778.

⁶⁸ Carranza, *Monsignor Gaspare Cerati* cit., p. 319.

⁶⁹ Cfr. Micheli, *Storia dell'Università di Pisa dal 1737 al 1859* cit., pp. 38-39.

⁷⁰ Cfr. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna* cit., pp. 104-105; Marrara, *Pompeo Neri e la cattedra pisana di "diritto pubblico" nel XVIII secolo* cit., pp. 180-182.

⁷¹ Cfr. D. Edigati, *Neri Badia, Giovanni Bonaventura*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Biocchi et al. (in corso di stampa).

discussione per i professori e gli scolari “legisti” dell’ateneo pisano» sin dalla fine del XVII secolo.⁷²

Il Cerati, quindi, altro non fece che raccogliere intelligentemente questa eredità. Ciononostante merita evidenziare che la proposta del provveditore di ricostituire la cattedra di «Jus pubblico, o sia del Diritto di Natura e delle Genti» sopprimendo quella di filosofia morale si profilava come una scelta in controtendenza rispetto alla soluzione adottata dalle altre università della penisola. Questi atenei, infatti, avrebbero continuato a considerare la tradizionale disciplina di filosofia morale come fondamentale anche per le moderne teorie giusnaturalistiche. Così come avvenne nel contesto europeo, ed in particolare nell’area germanica studiata da Stolleis,⁷³ anche nella penisola italiana alla cattedra di *ius publicum* venne assegnato un diverso ruolo, a seconda della sede in cui venne istituita. In Italia, l’insegnamento dello *ius publicum* avrebbe mostrato ora un carattere di propedeuticità, ora uno di coronamento del corso di studi giuridici, ora quello di indispensabile strumento formativo per coloro che dovessero intraprendere una carriera politico-diplomatica. In particolare, nell’Università di Pisa, se – come si è già ricordato – il Cerati pensava che dalla cattedra di «Jus pubblico, o sia del Diritto di Natura e delle Genti» si sarebbe dovuta insegnare la «sublime Filosofia del Giusto e dell’Ingiusto» affinché si «discuoprisse la fonte di tutte le Leggi», lo studio del diritto naturale e delle genti sembrerebbe essere stato inteso come fondamentale e propedeutico allo studio degli istituti di diritto positivo. Ciononostante l’obbligo di frequenza dei corsi di diritto pubblico, e di diritto criminale, sarebbe stato sancito solo nel dicembre del 1786 attraverso il regolamento di riforma dell’esame di laurea emanato da Pietro Leopoldo.

⁷² N. Carranza, *L’Università di Pisa e la formazione culturale del ceto dirigente toscano del Settecento*, «Bollettino storico pisano», 1964-66, XXXIII-XXXV, 1964-1966, pp. 469-537, (p. 513).

⁷³ Cfr. Stolleis, *Storia del Diritto Pubblico in Germania* cit.

3. *Giuseppe Averani, Phillip von Sutter e la De iure belli et pacis disputatio tra diritto romano e diritto naturale*

La «radicale trasformazione» e il «profondo mutamento» dello studio del diritto nell'Università di Pisa è attribuito dalla storiografia all'insegnamento del sanminiatese Niccolò Buonaparte.⁷⁴ A lui si fa risalire quella scuola giuridica cui appartennero Bartolomeo Chesi (laureatosi nel 1625), Pietro Paolo Borromei (1636), Antonio Rilli (1671), Filippo Buonarroti (1683), Giovanni Buonaventura Neri Badia (1680), Giuseppe Averani (1684), Bernardo Tanucci (1719), Antonio Niccolini (1723), Leopoldo Andrea Guadagni (1724), Pompeo Neri (1726), Giulio Rucellai (1727) e Anton Maria Vannucchi (1746).⁷⁵ L'introduzione delle opere dei giuristi "culti" (Jacques Cujas, Antoine Favre, François Duaren, Hugues Doneau), segna, con il Buonaparte, l'inizio della corrente pisana del neocultismo, il quale, individuando quale requisito necessario per la comprensione del diritto la diretta conoscenza delle fonti, da analizzare con metodo filologico e storico, segnava però, allo stesso tempo, il distacco dalla tradizione dei commentatori e l'apertura verso le scuole giuridiche europee. In sostanza, l'attenzione verso il giusnaturalismo può essere considerata parte del complessivo spirito innovatore. Del resto, come si è accennato, anche senza cattedre specifiche il diritto di natura era insegnato a Pisa da docenti come Buonaventura Neri Badia e Giuseppe Averani, e studiato dai loro allievi, nell'ambito del *ius civile*, giacché tornare alle fonti del diritto romano significava rientrare in contatto anche con i principi generali del diritto.

⁷⁴ Carranza, *L'Università di Pisa e la formazione culturale del ceto dirigente toscano del Settecento* cit., p. 498; Id., *Monsignor Gaspare Cerati* cit., p. 13 e nota 9; cfr. Buonamici, *Della scuola pisana del diritto romano* cit. p. 20.

⁷⁵ Per le date di addottoramento, si veda ora D. Barsanti, *I docenti e le cattedre dal 1543 al 1737*, in *Storia dell'Università di Pisa 1343-1737* cit., vol. 1, t. II, pp. 505-568, che aggiorna e completa quanto descritto in R. Del Gratta - M. Giunta, *Libri Matricularum 1543-1737*, Università di Pisa, 1980 e in L. Ruta, *Acta Gradum Academie Pisanae*, III, (1700-1737), Università di Pisa, 1980.

Le tracce dell'interesse per gli autori del moderno diritto di natura, ben prima dell'istituzione della cattedra di «Jus pubblico, o sia del Diritto di Natura e delle Genti» nel 1738, sono del resto confermabili anche attraverso i dati relativi alle raccolte librerie private e pubbliche a disposizione di studenti e professori dello Studio pisano. A riprova della precoce presenza di testi classici del giusnaturalismo moderno può essere indicativa una sommaria ricapitolazione delle sole edizioni seicentesche rivenute nei cataloghi “storici” delle collezioni librerie dei professori Guido Grandi e Giuseppe Averani, del Collegio Ferdinando di Pisa, e nel catalogo dell'attuale Biblioteca Universitaria. Da questa selezione emerge che l'autore più presente è Grozio (di cui si sono rilevate 14 copie delle sue opere), cui seguono Pufendorf (con 7), Hobbes (5), Leibniz e Bynkershoek (dei quali è stata registrata, per ciascuno, una sola edizione seicentesca).

Di Grozio si sono rinvenute – oltre le tre copie della sua opera sul diritto giustiniano *Florum sparsio ad ius Iustinianum*, i tre esemplari di testi di argomento storico-geografico, nonché una copia delle *Dissertationes de studiis instituendis* del 1645, delle *Poemata omnia* del 1670, e una del *De imperio summarum potestatum circa sacra* del 1677 – due copie del *Mare liberum* e tre del *De jure belli ac pacis*. Tra le opere di Pufendorf, la più diffusa è il *De statu Imperii Germanici*, di cui si sono riscontrate tre copie; tra quelle di Hobbes, si sono contate quattro copie del *De cive*, delle quali – occorre tuttavia segnalare – solo una è risultata presente anche nel periodo di interesse di questa ricerca.⁷⁶ Circa l'appartenenza antica, appunto, si segnala che la copia del *De jure belli ac pacis* del 1673, a cura di Johann Georg Simon, e comprendente anche una copia della *Dissertatio De Mari*

⁷⁶ Delle quattro copie del *De cive*, ben tre, ossia l'edizione tradotta in francese da Samuel Sorbière del 1649, quella del 1657 e quella del 1696, sono da ricondurre al tardo legato Piazzini del 1833-4.

libero, era presente nel catalogo della libreria di Giuseppe Averani;⁷⁷ l'editio princeps del *Mare liberum* (1609) risulta essere stata a disposizione dell'ateneo pisano sin dalla donazione delle collezioni Medicee, alle quali va ricondotta anche la presenza di una delle due edizioni del 1667 del *De statu Imperii Germanici* di Pufendorf;⁷⁸ l'edizione del 1696 del *De cive* di Hobbes, in cui erano presenti le lettere di Pierre Gassendi e Marin Mersenne, era tra i libri della biblioteca di Guido Grandi.

Dei due professori Giovanni Bonaventura Neri Badia e Giuseppe Averani, non vi sono ancora a disposizione studi specifici. Del primo la storiografia ha rammentato in più occasioni l'impegno nel «richiamare i principi del Giusto e dell'Equo da fonti della Natura e del Gius pubblico» fino ad allora trascurati – come già scriveva il Lami nelle sue «Novelle letterarie» – per meglio interpretare lo spirito delle leggi, gli statuti e le consuetudini dei diversi popoli;⁷⁹ Neri Badia, del resto, dedicò solo pochi anni all'insegnamento, divenuto lettore di istituzioni civili nel 1683, e straordinario nel 1686, già dal 1689 avrebbe lasciato la carriera universitaria per ricoprire il ruolo di auditore nelle maggiori magistrature medicee. Ma anche nella sua attività di magistrato, ossia nei suoi responsi in campo pubblicistico, Edigati ha rintracciato elementi giusnaturalistici.⁸⁰ I connotati del suo pensiero giuridico sono

⁷⁷ Quella del 1680, a cura di Nicolaas Blankaart e Johannes Fredericus Gronovius, con annessa la *Dissertatio De Mari libero*, risulta essere appartenuta al lettore di istituzioni civili presso lo Studio pisano, dal 1720 al 1734, Iacopo Tiburzio Tommaso Monti.

⁷⁸ Due opere dell'autore sassone, una copia della *Einleitung*, nell'edizione tradotta in francese da Claude Rouxel, del 1687-89, e la editio princeps del *De officio hominis et civis* del 1673, risultano essere appartenute all'arcivescovo pisano Angelo Franceschi (1735-1806). Si è inoltre registrata la presenza di una copia, rispettivamente, del *De habitu religionis Christianae ad vitam civilem* del 1687, proveniente dal legato Piazzini, e del *Jus feciale divinum* nell'edizione del 1695.

⁷⁹ «Novelle letterarie» del 1742, III, p. 177, passo trascritto in M. Verga, *Note sugli anni pisani di Bernardo Tanucci e sulla controversia pandettaria con Guido Grandi*, «Ricerche storiche», 1984, XIV, 2-3, p. 435.

⁸⁰ Giovanni Bonaventura Neri Badia (1657-1742), abbandonata la carriera universitaria e nominato giudice ordinario a Siena nel 1689, sarebbe stato promosso alla carica di auditore della Rota senese nel 1694, passato alla Rota fiorentina nel

stati dunque indentificati nella valorizzazione della conoscenza storica, del diritto di natura e del diritto pubblico quali fonti e fondamento della scienza giuridica.

Le notizie su Giuseppe Averani sono invece più numerose.⁸¹ La storiografia ha infatti più volte insistito sull'importanza del contributo offerto dall'Averani per la formazione del ceto dirigente della Toscana.⁸² Laureatosi presso l'Università di Pisa nel 1685, fu originale continuatore del cultismo giuridico, ossia dello studio filologico e storicizzante del diritto romano, e dal 1687 ricoprì, presso il medesimo ateneo, la cattedra di diritto civile col ruolo di ordinario, cessando però l'attività d'insegnamento, per motivi di salute, intorno al 1724. Filosoficamente ispirato dalla lezione platonica piuttosto che da quella cartesiana-malebranchiana fu nominato dal granduca "Istruttore e Maestro" del giovane figlio Gian Gastone sia per le istituzioni civili che per gli studi di fisica.⁸³ La sua fama attirò diversi studenti e uomini di cultura sia italiani che stranieri. Sotto la sua direzione il Brenckman studiò le *Pandette* mediche e in seguito agevolò l'edizione, a cura del

1697, vi sarebbe rimasto fino al 1719, anno in cui divenne auditore della Consulta, cfr. Edigati, *Neri Badia, Giovanni Bonaventura*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., l'autore nota che Neri Badia sarebbe stato ancorato alla tradizione di diritto comune nelle decisioni in ambito privatistico, e aperto agli indirizzi giusnaturalistici pufendorfiani nei responsi in campo pubblicistico; Carranza, *L'Università di Pisa e la formazione culturale del ceto dirigente toscano del Settecento* cit., pp. 508-510.

⁸¹ Cfr. N. Carranza, *Averani, Giuseppe*, in *DBI*, 1962, vol. IV, pp. 658-9.

⁸² Tra coloro che con lui si laurearono vanno almeno nominati Giovanni Battista Maures, Scipione de' Ricci, Giulio Parasacchi, Antonio Niccolini e Pompeo Neri; numerosissimi poi gli esponenti dell'intellettualità toscana del Settecento che ricavarono dai suoi insegnamenti elementi sostanziali per il loro percorso formativo così da poter essere considerati a pieno titolo suoi allievi; tra questi si annoverano Bernardo Tanucci, Leopoldo Andrea Guadagni, Giulio Rucellai, Angelo Tavanti, Anton Filippo Adami, Cosimo Amidei, Francesco Benedetto Mormorai, Angelo Maria Bandini e Francesco Seratti. Cfr. Carranza, *L'Università di Pisa e la formazione culturale del ceto dirigente toscano* cit., pp. 514-522.

⁸³ Di Averani si loda l'ecletticità degli interessi, che spaziavano dalla fisica sperimentale allo studio del greco e della storia antica, non superficialmente trattati ma rigorosamente approfonditi, tanto che Vincenzo Viviani, ancora prima che Cosimo III lo nominasse professore di istituzioni di diritto civile presso lo Studio pisano subito dopo il suo addottoramento, gli propose una cattedra di matematica presso l'Università di Bologna.

Noodt, delle *Interpretationes Juris* dell'Averani pubblicata, dapprima a Leida e in due periodi – i primi due libri nel 1716 e i successivi tre negli anni che vanno dal 1740 al 1746 – e poi, come opera completa in due volumi, a Lione nel 1751. Tra i letterati esteri che nelle proprie opere testimoniarono la stima nei confronti del professore pisano, l'editore contemporaneo Gaetano Albizzini ricordava tra gli altri il Noodt, il Barbeyrac, il Bynkershoek, l'Heinecke e Le Clerc.⁸⁴

Seppur esponente di quella cultura giuridica pisana fedele alla supremazia del diritto romano, l'Averani non trascurò le dottrine giusnaturalistiche e contrattualistiche, celebrandone in particolare i principi esposti dal Grozio, che, assimilate ed approfondite, saranno poi presenti nell'opera dei suoi più dotati allievi. La posizione dell'Averani circa il giusnaturalismo è espressa in modo chiaro e sintetico da un passo dell'orazione funebre dedicatagli da Antonio Niccolini – recitata nell'accademia funebre allestita a Palazzo Corsini il 28 aprile del 1745 – dove l'allievo ricordava che il perduto maestro:

avanti a tutti ci additò, quanto facilmente al possesso della Ragione della natura, e delle genti si possa pervenire, purché, per conseguire il primo, di buona Filosofia, madre di ogni perfetto discorso, e in ispecie di quella parte di essa, che il bene considera, come giusto, onesto, e decoroso, voglia l'uomo guarnirsi, profittando degli utilissimi lumi, che in gran copia incontrandosi nel corpo delle Romane Leggi da valorosi Filosofanti composte, ad esso ci stradano; e pel secondo alla Filosofia si aggiunga un ampia notizia degli storici fatti, e dell'uso universale delle Nazioni.⁸⁵

Ma una prova evidente dell'interesse dell'Averani per Grozio e per le sue teorie sulle questioni fondamentali delle relazioni

⁸⁴ Cfr. G. Albizzini, *Memorie e notizie spettanti alla vita di Giuseppe Averani avvocato fiorentino*, in Averani, *Lezioni Toscane* cit., pp. XXXI-XXXII, (p. XXVIII), dove si ricorda che diverse sue osservazioni filosofiche, fisiche e meccaniche furono persino pubblicate negli atti della Royal Society di Londra, di cui fu membro.

⁸⁵ A. Niccolini, *Delle lodi di Giuseppe Averani. Orazione funebre del March. Antonio Niccolini Accademico della Crusca. Detta da lui pubblicamente in essa Accademia il dì 28 Aprile 1745*, in Averani, *Lezioni Toscane* cit., tomo II, p. XXIV, indicativamente il Niccolini narra anche l'episodio in cui l'Averani aveva tenuto, alla presenza del re di Polonia Augusto II, una pubblica lezione in cui trattò l'argomento delle «Rappresaglie alla Ration delle genti appartenenti».

internazionali⁸⁶ nei primissimi anni del Settecento, è la *De iure belli, et pacis disputatio* del 1703,⁸⁷ firmata da un suo allievo Philippus Willelmus Souterus.⁸⁸ Phillip Wilhelm von Sutter era uno studente speciale, potremmo dire; nato a Düsseldorf (e qui battezzato il 31 maggio 1681), questi risulta aver incrociato la biografia di Anna Maria Luisa de' Medici, moglie del principe elettore Giovanni Guglielmo Neuburg, nel periodo in cui la Medici si trasferì presso la capitale del Palatinato (luglio 1691-ottobre 1717). Inoltre, ragionevolmente in virtù dell'ufficio del padre Johan Daniel von Sutter, alto funzionario di stato (membro del consiglio di guerra) del Palatinato, Philip Wilhelm intrattenne rapporti con la corte; nel 1704 compare, infatti, col titolo di consigliere aulico (*Hofrat*), nonché marito di una dama di compagnia della Elettrice Palatina, di origine turca, battezzata col nome di Anna Maria Maddalena Luisa Medici.

La *De iure belli, et pacis disputatio*, che già nel titolo testimonia l'intenzione di cimentarsi con la riflessione sull'ordine internazionale, presenta un elogio del sovrano Cosimo III de' Medici particolarmente interessante; questo è fondato sulla capacità del granduca di conservare il proprio paese in pace durante un periodo di vicende belliche che avevano coinvolto sia l'Europa, che l'Italia. Il governante è dunque elogiato per la sua politica di neutralità, ed è proposto come

⁸⁶ L'attenzione per Grozio presso gli ambienti intellettuali dell'Università di Pisa è stata opportunamente indagata in relazione al problema dell'ermeneutica, e dunque all'opera del professore Averani, *Interpretationes iuris*, su questo si veda Spagnesi, *L'insegnamento del diritto a Pisa dal principio del '700 all'Unità* cit., pp. 31-42.

⁸⁷ Phillip Wilhelm von Sutter (francesizzato De Souter), *De iure belli, et pacis disputatio sub clementissimis auspiciis regiae celsitudinis Cosmi 3. magni Etruriae ducis in Pisana Academia publice propugnanda proponitur a Philippo Willelmo de Souter Germano sub praesidio Josephi Averanii in eadem Academia juris civilis professoris ordinarii*, Florentiae, typis Regiae Celsitudinis, Apud Petrum Antonium Brigonci, 1703.

⁸⁸ Per notizie biografiche sui Sutter si può consultare anche il sito www.ahnenforschung.net; sul viaggio di P. W. in Italia sono in corso ricerche archivistiche.

modello di governo che non ha avuto bisogno dell'uso delle armi perché sufficientemente armato di giustizia:

De Jure Belli, et Pacis disputaturus de tuis maximis laudibus cogor, Clementissime Principum, cogitare. [...] Quis enim non jure miretur in tam turbida tempestate, qua concutitur Orbis terrarum, et maxima regna belli fluctibus pene obruuntur, te ad reipublicae clavum sedentem hos omnes turbines, et procella, et aestus declinasse, et tranquillo mari navigari? Quis, quum videat ardentem Europam, ardentem Italiam bello, Etruriam vero solam communis expertem incendii, non obstupescat? Sed nimirum tua virtus est altior, quam ut ullo belli turbine, aut flamma possit afflari; et quemadmodum Olympus excedere nubes dicitur; sic ea major humano fastigio, omnibus circa horribili tumultu concussis, et perturbatis, perpetua tranquillitate perfruitur. Nec Tu opus habes armis, quum justitia satis armatus esse videaris, quae complexa pacem indissolubili foedere cum ea conjungitur; et ostendis exemplo esse verissimum dictum, quod Agesilaus fortissimus, et sapientissimus Rex usurpavit; nihil opus futurum bellica virtute, si justitia a mortalibus coleretur.⁸⁹

Una tale celebrazione della politica neutrale del sovrano medico è ancor più valorizzata – per contrasto – dalla concezione che l'autore ha della guerra come dato originario del diritto delle genti; questa idea è ripresa e approfondita nella tesi I, «Datur Pax: datur Bellum. Illa est juris naturalis; hoc a jure gentium est introductum». Così già dai primi passi emerge che le guerre vanno considerate come introdotte tra i popoli dalla «ratio naturalis», ma vanno regolate dal diritto delle genti.⁹⁰ Poiché la natura non aveva distinto i domini, né aveva previsto gli schiavi, e neppure la guerra, a queste esigenze aveva supplito il diritto delle genti; pur tuttavia – l'autore sottolinea ancora una volta – il diritto delle genti non ha annullato il diritto naturale che è immutabile:

Primum, quia bellum est contra statum naturalem potius, quam contra jus naturale; neque enim pax est ex praecepto juris naturalis, sicut nec communio rerum, nec libertas hominum. Secundum statum naturalem res communes sunt; homines liberi sunt; tranquilla pax floret; non quia ita praecipiat jus naturale; sed quia natura neque dominia distinxit, neque

⁸⁹ Sutter, *De jure belli, et pacis disputatio* cit., pp. 3-5, della dedica rivolta dall'autore al granduca Cosimo III de' Medici.

⁹⁰ *Ivi*, p. 8.

quemquam servum fecit, neque bellum instituit. Quod natura non fecerat, supplevit jus gentium. Supplendo autem non tollit jus naturale.⁹¹

Questa concezione è ripresa, come si vedrà, nella tesi IX. Illustrando poi la distinzione tra stato naturale e diritto naturale, l'autore conclude sostenendo che la guerra, sebbene sia contro lo stato naturale, venga soprattutto, «*maxime*», intrapresa non tanto per sovvertire, ma piuttosto per conservare lo stato di natura, così come per curare il malato, questi può essere tormentato dai medici: «Praeterea licet bellum sit contra statum naturalem, tamen finis belli est statui naturali maxime consentaneus. [...] Quare bella gerentur non ad evertendum, sed ad conservandum statum naturalem; quemadmodum sanitatis causa a medicis torquentur aegroti».⁹²

La dissertazione continua presentando, in quindici tesi, un'articolata esposizione dei maggiori temi del *bellum iustum* e dello *ius belli*, ossia della giustificazione e della legalità di una guerra, attraverso un'erudita esposizione delle *auctoritates* antiche e moderne, e tra quest'ultime è proprio Grozio ad occupare un posto di rilievo col suo *De jure belli ac pacis*.

Grozio è citato principalmente per spiegare le diverse specie di guerra, difensiva, offensiva, giusta e ingiusta. Tuttavia una distinzione significativa deve essere notata: nelle tesi IV e V, dedicate ai differenti generi di guerra, Grozio viene annoverato tra i “teologi”, assieme al Diana, ad Agostino, al Bellarmino, al Molina; mentre, nella tesi IX, a sostegno della necessità di conservare la promessa e la giustizia anche con i nemici, Grozio è ricordato con i giuristi, tra i quali Hotman, Hunnius e Vinnius.

⁹¹ *Ivi*, p. 9.

⁹² *Ibidem*. Occorre notare che a sostegno di tale tesi l'apparato di allegazioni è esclusivamente classico: i passi citati sono tratti dal *Corpus* giustiniano, dalle *Philippicae* e dal *De officiis* di Cicerone, concludendo con una citazione dall'epistola 189 di Agostino a Ottato di Milevi *de natura et origine animae*.

Circa la tesi IV, «*Bellorum duo genera sunt: alterum defendendi: alterum offedendi causa suscipitur*»,⁹³ si osserva che l'enunciato su cui si fonda: «*Belli justa causa est injuria*» è sostenuto sulla base di tre autori, Agostino, Grozio e Bellarmino, cui viene apposta la formula residuale «*et omnes Theologi*». In particolare, di Agostino si citano la *Quaestio* 10 al libro di Giosuè e il libro IV del *De Civitate Dei*; di Grozio, il *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. I, e di Bellarmino, il *De Laicis*, lib. III, cap. XV. Nella tesi V, «*Utrumque belli genus justum esse potest; si et legitima auctoritate, et justa de causa suscipiatur*»,⁹⁴ l'autore esordisce con l'affermazione che la guerra in difesa di se stessi non solo è giusta ma è necessaria, citando il *Pro Milone* e il *De officiis* di Cicerone, assieme al *De rhetorica ad Alexandrum* di Aristotele; mentre più avanti, riepilogando quanto già espresso, afferma che difendersi con la forza contro la forza è permesso da tutte le leggi. Anche per la prima definizione del genere di guerre giuste si cita Cicerone, *De officiis*, lib. I, mentre il *De jure* di Grozio (lib. II) è citato là dove si illustrano le giuste cause delle guerre secondo quanto definito dai teologi, tra i quali sono citati, oltre a Grozio stesso, Diana, Molina, Bellarmino, ma anche Lipsio;⁹⁵ con tutto ciò, l'autore maggiormente citato lungo tutta la tesi V è Agostino.

La tesi IX, «*Fides tamen hosti data, sive a belli Duce, sive a privato servanda est*», si apre con le allegazioni di Agostino, di Quintiliano, e di Ambrogio,⁹⁶ cui segue l'intervento dell'autore volto a spiegare come esistano dei diritti comuni tra le parti belligeranti, e

⁹³ *Ivi*, p. 15.

⁹⁴ *Ivi*, p. 16.

⁹⁵ *Ivi*, p. 18.

⁹⁶ *Ivi*, p. 26. Di Agostino si cita nuovamente l'epistola 189 *Ad Optatum episcopum Milevitanum* (ove si pone la questione di quando venga fatta una promessa, e questa si debba mantenere anche nei confronti del nemico contro il quale si fa guerra, la stessa vada mantenuta tanto più nei riguardi di un amico a vantaggio del quale si combatte), di Quintiliano si riporta un passo delle *Declamationes*, secondo cui la *fides* è il supremo vincolo delle cose umane, ed è sacra la lode della *fides* tra nemici, mentre si ricorda che per Ambrogio appare che anche in guerra sia necessario conservare la *fides* e la giustizia.

come tali diritti corrispondano al diritto delle genti: «Est enim nobis etiam cum hostibus communio juris gentium [...]. Jura communia cum hostibus sunt ipsum jus gentium, quod commune omnium hominum jus est». Sulla scorta di Seneca, Quintiliano, Demostene, Apuleio, Cornelio Nepote e Lattanzio, il diritto delle genti è considerato comune a tutti gli uomini e ciò appare essere funzionale alla necessità di dimostrare che rispettare i patti è conforme alla uguaglianza naturale: «Itaque hoc jus gentium, haec communis omnium hominum lex, nobis est etiam communis cum hostibus; sed si cum hostibus est communio juris gentium, est etiam communio conventionum, et obligationum [...]. Est enim aequitati naturali consentaneum pacta servare».⁹⁷ Ed è in questo punto che l'autore ricorre al sostegno di Grozio, giurista tra i giuristi come si è detto, assieme a Hotman, Hunnius, e Vinnius, citando il noto capitolo XIX, del libro III, del *De jure belli ac pacis*, dedicato alla lealtà tra nemici.

La questione dell'inviolabilità delle convenzioni stipulate col nemico è un punto assai controverso tra gli autori del diritto naturale e delle genti: è proprio su questo tema che le dottrine di due massimi esponenti della scuola, quali Grozio e Pufendorf, si distinguono nettamente. Se nella dottrina groziana le soluzioni alle questioni di diritto delle genti presuppongono un fondamento di validità, che secondo Grozio equivale al principio del diritto naturale dello *stare pactis*;⁹⁸ secondo Pufendorf invece, in uno stato di guerra è necessario avere una concezione dinamica dell'interesse dello stato, in modo da poter giustificare l'unilaterale denuncia dei trattati e il mutamento delle alleanze.⁹⁹ Sul piano teorico la critica mossa da Pufendorf (*De jure naturae et gentium*, libro VIII, cap. VII, par. 2) alla tesi di Grozio tende

⁹⁷ *Ivi*, pp. 26-27.

⁹⁸ Cfr. G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. II L'età moderna* [1968], a cura di C. Faralli, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 77-81; C. Focarelli, *Lezioni di Storia del Diritto internazionale*, Perugia, Morlacchi, 2007, pp. 64-65.

⁹⁹ Cfr. Fassò, *Storia della filosofia del diritto* cit., p. 143.

a dimostrare che nella politica internazionale non c'è spazio per considerazioni etiche.¹⁰⁰ È estremamente significativo rilevare che nella dissertazione del von Sutter, condotta sotto la direzione dell'Averani, Pufendorf non sia mai citato.

Questo primo testo sembra mostrare in modo evidente una particolare forma di penetrazione e recezione delle dottrine giusnaturalistiche groziane nel contesto universitario pisano, non tanto volta alla stesura di opere che vengano a far parte del corpus di nuovi testi necessari alla formazione del giurista,¹⁰¹ bensì diretta e in stretta connessione ad uno specifico e attuale contesto politico, quello emerso appunto in quegli anni a seguito dell'avvio della guerra di successione spagnola (1702-13). Il professore Averani sembra aver prestato la propria scienza a sostegno di una illustrazione di alcune dottrine groziane cercando così di far entrare “costitutivamente” l'intenzione della neutralità nell'immagine politica del Granducato che potevano avere le altre potenze, ma evitando che questa scelta di politica estera fosse intesa invece come infida strategia attendista. Ma queste erano appunto le necessità e i rischi che discendevano dalla condizione del Granducato toscano quale “piccolo stato” nell'Europa delle grandi potenze.

¹⁰⁰ Cfr. Pufendorf, *De jure naturae et gentium*, libro VIII, cap. VII, par. 2, dove il giurista tedesco cita esplicitamente la tesi di Grozio sostenuta nel *De jure belli ac pacis*, libro III, cap. XIX, giudicandola moralistica.

¹⁰¹ Per lo studio di questo genere di recezione, uno tra gli autori più rappresentativi è Anton Maria Vannucchi (1724-1792), lettore di diritto feudale per oltre quarant'anni presso lo Studio pisano. Nella *Dissertazione del metodo d'acquistare la giurisprudenza critica dedicata a Sua Eccellenza il Signor Conte Emanuele di Richecourt*, Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1750, l'autore sostiene sia “la necessità che il diritto positivo si orienti verso la realizzazione dei principi, eterni ed universali, del diritto naturale”, sia la convinzione che “le norme che compongono i molteplici ordinamenti giuridici sono [...] storicamente giustificate dai caratteri propri delle società che le hanno espresse”; per il Vannucchi la fonte del diritto romano è in definitiva lo stesso diritto naturale. Oltre le note sulla biografia e l'insegnamento del Vannucchi presenti negli accuratissimi studi di N. Carranza e di D. Marrara, si segnala il saggio di A. Labardi, *Anton Maria Vannucchi, l'ultimo feudista dello Studio pisano. Lineamenti prosopografici*, «Bollettino storico pisano», 2003, LXXII, pp. 265-316.

Circa dieci anni dopo, l'esigenza di una recezione selettiva e orientata politicamente per arginare le pressioni delle potenze europee avrebbe portato invece il senatore Niccolò Antinori a citare Grozio e Pufendorf quasi sempre in combinato disposto nella medesima nota a margine, per sostenere il medesimo argomento. Lo scritto di Niccolò Antinori, *Discorso sopra la successione della Toscana* del 1711¹⁰² è stato rinvenuto in copia manoscritta, legata assieme alle copie a stampa del *De libertate civitatis Florentiae ejusque dominii* del 1722, e del *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* datata 1721. Ciò sembra suggerire l'opportunità di arretrare il *terminus a quo* per la ricostruzione della storia della successione medicea, generalmente individuato nella sottoscrizione da parte di Francia, Gran Bretagna, Province unite d'Olanda e Impero del Trattato di Londra del 2 agosto 1718.¹⁰³ Infatti, se già il breve *Memorial* di Leibniz è del 20 dicembre del 1713,¹⁰⁴ e può essere considerato come la prima risposta di parte imperiale al motuproprio di Cosimo III a favore della successione della figlia Anna Maria Luisa (datato 26 novembre 1713, in evidente connessione con la Prammatica sanzione del 19 aprile), il *Discorso* dell'Antinori è datato 1711.

¹⁰² N. Antinori, *Discorso sopra la successione della Toscana fatto, e presentato all'Altezza Reale del Serenissimo Gran Duca Cosimo 3° dal Senator Prior Niccolò Antinori Consigliere di Stato, e Presidente dell'Ordine Militare di S. Stefano l'anno 1711*, in ASF, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 236, cc. 1r-29v.

¹⁰³ In particolare, sull'articolo V del trattato della Quadruplice del 1718 si vedano M. Aglietti, *Il Granducato di Toscana negli anni Trenta del Settecento. Il cambio dinastico e la difficile eredità medicea*, «Ricerche storiche», 2004, XXXIV, 2-3, pp. 259-325; Id., *Tre documenti relativi a Bernardo Tanucci conservati presso l'Haus-Hof- und Staatsarchiv di Vienna*, in *Bernardo Tanucci nel terzo centenario della nascita (1698-1998)*, Pisa, ETS, 1999, pp. 479-517; mentre sull'arretramento del *terminus a quo*, e sulla figura di Leibniz "Hofrath" si veda: Verga, *Da "cittadini" a "nobili"* cit., p. 27, e dello stesso autore il recente articolo *'Finis saeculi novam rerum faciem aperuit' (Leibniz). Guerre di successione, stati, popoli e culture della rappresentazione nell'Italia del XVIII secolo*, «Studia Borromaiaca», 2010, XXIV, pp. 7-17.

¹⁰⁴ Cfr. G. W. Leibniz, *Leibnizens Briefwechsel mit dem Minister von Bernstorff*, Hannover, Hahn'sche Buchhandlung, 1882, p. 73 (doc. 46).

CAPITOLO II

I PROBLEMI DI UN PICCOLO STATO E IL GIUSNATURALISMO

1. *Il Granducato toscano come piccolo stato*

L'ipotesi che la "recezione" del giusnaturalismo presenti due aspetti, uno prevalentemente intellettuale e tecnico pertinente alla formazione del giurista, l'altro fortemente motivato dal punto di vista politico, appare via via più utile, quanto più ci si inoltra nei primi decenni del Settecento, alla comprensione del fenomeno della circolazione e dell'utilizzo di queste dottrine. Nel caso del Granducato si deve considerare in primo luogo quanto fosse determinante la posizione internazionale dello stato toscano nell'orientare la scrittura pubblica dei suoi intellettuali. La storiografia che si è occupata di studiare la teoria dell'ordine internazionale nell'epoca moderna ha rilevato il significativo apporto dato a questa elaborazione dall'integrazione di due elementi: «l'articolato sviluppo delle dottrine giusnaturalistiche dello *jus gentium* e l'evoluzione della teoria della 'ragion di Stato' in dottrina degli 'interessi degli Stati'». ¹⁰⁵

¹⁰⁵ M. Bazzoli, *Piccolo stato e teoria dell'ordine internazionale dell'età moderna*, in *Polis e piccolo stato tra riflessione antica e pensiero moderno*, a cura di E. Gabba - A. Schiavone, Como, Edizioni New Press, 1999, pp. 76-93; ora anche in *Stagioni e teorie della società internazionale*, Milano, Led, 2005, pp. 387-407, (p. 392).

L'esercitazione accademica di Sutter, stimolata e sicuramente rivista dall'Averani, aveva non a caso come tema la questione del diritto della guerra e della pace. Come si vedrà più avanti, lo studio dei testi di alcuni giuristi ed esponenti del ceto dirigente, quali Niccolò Antinori, Giuseppe Averani, Francesco Frosini e Giuseppe Maria Buondelmonti conferma l'esistenza di un processo di selezione delle dottrine giusnaturalistiche: 1. bilanciato in vista della circolazione europea dei diversi scritti toscani; 2. orientato politicamente ora per affrontare le questioni successorie, ora per disegnare una aggiornata immagine degli assetti politici ed istituzionali e della società civile, ora per suggerire la scelta della neutralità e un ruolo specifico dei paesi neutrali nelle relazioni internazionali.

Il profilo del Granducato come "piccolo stato" emerge chiaramente sia dalla valutazione delle caratteristiche fisico-geografiche, demografiche, economiche e politico-militari, sia dall'esame del ruolo svolto nel «sistema internazionale di potenza» europeo del XVII e XVIII secolo, intendendo con quest'ultima espressione che il sistema degli stati e lo sviluppo della politica internazionale si erano andati determinando sulla base degli interessi delle grandi potenze.¹⁰⁶

Circa le risorse intrinseche di questo territorio è sufficiente riportare in questa sede alcune considerazioni proposte da Malanima rispetto all'economia toscana dell'età di Cosimo III, periodo che, secondo lo studioso sarebbe complessivamente da rappresentare piuttosto che come «un'epoca d'immobilismo e di malessere economico», come «un'età di cambiamenti sia nelle città che nelle campagne e di relativo benessere, non per tutti, ma certamente per larghe fasce della

¹⁰⁶ M. Bazzoli, *Il piccolo stato nell'età moderna. Studi su un concetto della politica internazionale tra XVI e XVIII secolo*, Milano, Jaka Book, 1990, p. 17.

popolazione rurale».¹⁰⁷ A proposito del movimento demografico, nel periodo tra il 1640-42 e la fine della dinastia medicea, è stata accertata un'espansione demografica pari circa al 24%: gli abitanti passarono infatti da 721.000 a 894.000. Tale incremento, iniziato intorno al 1660 e dovuto principalmente ad una riduzione del tasso di mortalità, fu costituito per la massima parte dallo sviluppo delle zone rurali, in particolare nella parte occidentale dello stato. La popolazione delle città risulta in aumento molto più modesto; l'unica eccezione – è bene evidenziarlo – fu Livorno, che registrò un aumento della popolazione pari quasi al 100%.

Relativamente ai diversi settori produttivi, è da rammentare che sia la produzione, che l'occupazione della manifattura fiorentina della lana continuò a diminuire, dai 3500 panni prodotti nel 1666 si passò a soli 1500 l'anno nel corso del periodo 1717-24; l'industria serica della Dominante registrò invece un incremento della produzione di drappi, in linea con l'aumento di circa il 27%, della produzione annua di seta greggia in tutta la Toscana che passò, in valori assoluti, dalle 106.000 libbre registrate nel 1679-82 alle 135.000 del decennio 1720-29. Ma occorre ricordare, per inquadrare meglio il condizionamento che la manifattura subiva da parte degli avvenimenti internazionali, che le guerre comportavano un brusco calo dell'esportazione di beni di lusso. Nel campo tessile, in particolare nel settore della lana, fu la città di Prato a divenire in questo periodo il centro più produttivo del Granducato, raggiungendo negli anni Settanta del Seicento un livello di produzione di circa 2000 pezze l'anno. Relativamente al settore agricolo, la congiuntura di bassi prezzi dei cereali e l'abbondanza di materia prima, scoraggiarono gli investimenti nell'attività agricola.

Infine, rispetto ai commerci, la storiografia ha registrato una svolta positiva delle attività di scambio a partire dal 1670, constatando

¹⁰⁷ P. Malanima, *L'economia toscana nell'età di Cosimo III*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, a cura di F. Angiolini - V. Becagli - M. Verga, Firenze, Edifir, 1993, pp. 3-17, (p. 17).

un notevolissimo incremento dalla metà del secolo in avanti delle case di commercio toscane, che da una passarono ad essere ben 64 nel 1672. Come è noto, al processo espansivo contribuì in maniera decisiva la definitiva istituzione a Livorno del porto franco, nel marzo del 1676, a partire dalla quale i traffici andarono estendendosi, così come è confermato anche dall'incremento, di circa l'1,5% l'anno, del numero delle navi entrate nel porto durante il periodo 1676-1700.

Negli ultimi decenni del Seicento il Granducato sembra dunque attestarsi sulla linea della stabilità – ha osservato Raviola – attraverso la scelta di una politica neutrale, che in termini concreti si tradusse in scarsi investimenti nel settore militare e entrate costanti fino al 1720, ma anche – sottolinea l'autrice – in un certo ristagno economico dovuto sia alla sempre minore produttività del settore agricolo, sia al ridimensionamento del ruolo del Granducato nel mutato quadro storico-internazionale.¹⁰⁸

Se, come ha notato Verga, gli indirizzi di politica estera di Cosimo III debbono essere considerati in connessione con il rifiuto da parte del sovrano mediceo, a partire dagli anni '90 del Seicento, di promuovere iniziative di riforma che potessero disgregare il tessuto sociale,¹⁰⁹ sembra possibile inquadrare il ruolo del Granducato nel sistema degli stati europei di fine Seicento e inizio Settecento come quello di un piccolo stato la cui conservazione era necessariamente connessa all'attuazione di una politica neutrale¹¹⁰ in grado di assicurare l'attività commerciale.¹¹¹

¹⁰⁸ Cfr. B. A. Raviola, *L'Europa dei piccoli stati. Dalla prima età moderna al declino dell'antico regime*, Roma, Carocci, 2008, p. 67.

¹⁰⁹ Cfr. M. Verga, *Appunti per una storia politica del Granducato di Cosimo III (1670-1723)*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III* cit., pp. 335-354.

¹¹⁰ Tra gli editti per la neutralità dei porti e dei luoghi marittimi del Granducato si ricordano, per il primo Settecento, quello del 14 giugno 1702, il successivo del 24 luglio dello stesso anno, quello del 28 dicembre 1739, e quello del 5 febbraio 1757; in riferimento all'editto del 14 giugno 1702 si vedano anche gli «Ordini per quelli che armano Vascelli in corso del dì 20 Maggio 1683 ab Incarnat.», cfr. *Legislazione toscana raccolta e illustrata da L. Cantini*, 32 voll., Firenze, nella

Sebbene il Mediterraneo non fosse più al centro dell'economia internazionale, almeno dalla metà del Seicento, quest'area «still remained throughout the *ancien régime* a decisive region, and thus one which invites investigation into the configuration of political and commercial relations between states of different sizes and “constitutional” structures», ha notato Antonella Alimento. Nel corso del Settecento, dunque, l'area mediterranea si conferma come scenario dello scontro tra «major powers that strived for hegemony in the area» e «states which, though of lower rank, were trying hard to carve out or hold on to positions that kept them within the mainstream of profitable trade». ¹¹² In un tale un contesto competitivo e culturalmente dominato dalla dottrina mercantilistica, le classi dirigenti europee furono vigili nell'osservazione e nell'emulazione delle migliori strategie per sviluppare le proprie reti commerciali. Nel recente seminario internazionale sul tema dei *free ports* nell'Europa moderna, ¹¹³ Alimento ha osservato che il “modello Livorno”, come porto di transito e

Stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo, per Pietro Fantosini e figli, 1800-8, vol. XIX, pp. 295-297.

¹¹¹ Sulla neutralità del porto di Livorno e del Granducato di Toscana: F. Diaz, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, UTET, 1976; *Atti del Convegno “Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea”*, Livorno, Bastogi, 1978; J.-P. Filippini, *Il porto di Livorno e la Toscana. 1676-1814*, Napoli, ESI, 1998; L. Garibbo, *La neutralità della Repubblica di Genova*, Milano, Giuffrè, 1972; A. Addobbati, *La neutralità del porto di Livorno in età medicea. Costume mercantile e convenzione internazionale*, in *Livorno 1606-1806. Luogo di incontro tra popoli e culture*, a cura di A. Prosperi, Torino, Allemandi, 2009, pp.71-85. Sulle relazioni politico-commerciali dei diversi paesi europei, quali Gran Bretagna, Francia, Impero asburgico, Province unite d'Olanda, Spagna, ma anche dei potentati barbareschi, nell'area mediterranea, e sulle iniziative diplomatiche, legislative e culturali a sostegno della neutralità e dell'incremento della ricchezza del Granducato si vedano i diversi contributi presentanti nel recente volume a cura di A. Alimento, *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in seventeenth and eighteenth centuries*, Milano, FrancoAngeli, 2011.

¹¹² A. Alimento, *Introduction*, in *War, Trade and Neutrality* cit. p. 10.

¹¹³ *The free ports in ancien régime Europe: Livorno, Trieste, the United Provinces, Marstrand*, Pisa, 5-6 novembre 2009, seminario tenutosi nell'ambito delle attività del gruppo di ricerca internazionale, coordinato da Antonella Alimento e costituito da studiosi afferenti alle Università di Pisa, di Venezia (Ca' Foscari), di Parigi (Panthéon-Sorbonne), di Siviglia (Pablo de Olavide), di Rotterdam (Erasmus University) e all'École pratique des Hautes Études di Parigi. Parte degli spunti e dei contributi offerti in questa occasione, sono oggi disponibili nel volume *War, Trade and Neutrality* cit.

free port, aveva costituito un riferimento per le politiche di sviluppo economico dei diversi stati europei, e non solo per la Repubblica di Genova. Ancora nel 1721, la memoria dell'inviato inglese a Genova Henry D'Avenant avrebbe denunciato il rischio di una monarchia universale borbonica in grado di sottomettere la penisola, e dinanzi alla prospettiva della perdita d'indipendenza della Toscana, avrebbe argomentato a favore della creazione di un porto libero alla Spezia «in grado di sopperire all'eventuale sottomissione di Livorno».¹¹⁴ Anche nel Settecento inoltrato, a ridosso della guerra di successione austriaca, il commercio avrebbe determinato le scelte di politica economica indirizzandole, appunto, alla creazione dei porti franchi di Trieste, Ancona, Napoli e Messina, che avrebbero insidiato il primato dei già esistenti porti franchi di Livorno, Genova e Marsiglia.

Appurato che in età moderna il commercio inglese nel Mediterraneo si concentrava a Livorno, proprio il confronto con Genova fa emergere i risultati positivi delle politiche granducali nello sviluppo di questa piazza: nei primi decenni del Settecento, le navi inglesi risultano il doppio o a volte il triplo rispetto a quelle che approdavano a Genova e, negli stessi anni, il *Chapel Register* della comunità protestante del porto granducale testimonia uno «“stabilimento” sostanzioso» nettamente superiore a quello osservabile a Genova.¹¹⁵ Ovviamente le oscillazioni dei traffici e delle presenze straniere nel Mediterraneo appaiono correlate alle congiunture militari, ma nel caso toscano la storiografia ha riconosciuto a Cosimo III, costantemente sollecitato a schierarsi a favore dell'uno o dell'altro gruppo di belligeranti, la capacità di conservare la propria politica neutrale. Già nel maggio del 1683, il sovrano mediceo aveva emesso un ordine attraverso cui regolamentava gli «abusi, che a danno del Commercio e del Pubblico, s'introducono da quelli che armano Vasselli in corso

¹¹⁴ E. Grendi, *Gli inglesi a Genova (secoli XVII-XVIII)*, «Quaderni storici», 2004, XXXIX, 1, pp. 241-278 (p. 254).

¹¹⁵ *Ivi*, pp. 245-246.

contro l'inimico Comune nel Porto Franco di Livorno».¹¹⁶ Solo pochi anni dopo, nel dicembre del 1690, aveva incaricato il suo gentiluomo di camera, Tommaso Del Bene, di recarsi alla corte di Francia per ricucire i rapporti con Luigi XIV, il quale minacciava di violare la neutralità del porto cogliendo l'occasione di alcuni incidenti verificatisi a Livorno tra navi inglesi ed olandesi da una parte, e navi francesi dall'altra.¹¹⁷ Nel 1692, nel contesto della guerra della lega d'Augusta, il granduca si adoperò perché venisse confermato il carattere internazionale delle franchigie vigenti a Livorno.¹¹⁸ Tra gli editti cosimiani per la neutralità dei porti e dei luoghi marittimi del Granducato vanno altresì ricordati quello del 14 giugno 1702 – che richiamava anche l'ordine del 1683 – e il successivo del 24 luglio dello stesso anno.¹¹⁹

Garibbo ha opportunamente segnalato che nella situazione internazionale del primo Settecento, nella penisola italiana è già possibile rintracciare un «rovesciamento del significato dell'equilibrio nell'ambito dei rapporti tra grandi e piccoli stati», che a livello europeo si sarebbe sviluppato solo nella seconda metà del secolo.¹²⁰ Si tratta in definitiva della trasformazione della funzione attribuita dal sistema diplomatico ai piccoli stati: da elemento attivo in un sistema di garanzia dell'equilibrio contro le ambizioni di una grande potenza, ad elemento passivo strumentalmente utilizzato dalle potenze maggiori che autonomamente destinano questo o quel territorio al bilanciamento delle forze sulla scena internazionale.

¹¹⁶ Il testo dell'ordine del 20 maggio 1683 è presente anche in *Legislazione toscana raccolta e illustrata da L. Cantini* cit., vol. XIX, pp. 295-297.

¹¹⁷ Cfr. P. Benigni, *Del Bene, Tommaso*, in *DBI*, 1988, vol. XXXVI, *ad vocem*.

¹¹⁸ Cfr. E. Fasano Guarini, *Cosimo III de' Medici*, in *DBI*, 1984, vol. XXX, *ad vocem*.

¹¹⁹ Cui sono da aggiungere per la prima metà del Settecento, quelli emanati, in epoca lorenese, il 28 dicembre 1739, e il 5 febbraio 1757, cfr. *Legislazione toscana raccolta e illustrata da L. Cantini* cit., vol. XXI, pp. 233-234; sulle iniziative normative della seconda metà del Settecento, che si richiamarono anche a quelle del 1739 e del 1757, si veda F. Angiolini, *From the neutrality of the port to the neutrality of the state: Projects, debates and laws in Habsburg-Lorraine Tuscany*, in *War, Trade and Neutrality* cit. pp. 82-100.

¹²⁰ Garibbo, *La neutralità della Repubblica di Genova* cit., p. 115.

Dinanzi a questa situazione si deve registrare la consapevolezza da parte del ceto dirigente toscano della prescrittività del sistema internazionale di potenza. Come si è detto l'esame dei testi di Antinori, Averani, Frosini e Buondelmonti suggerisce che le diverse scritture dei membri del ceto dirigente utilizzarono la dottrina groziana in materia di relazioni internazionali per promuovere e per accreditare il Granducato presso la società politica internazionale. L'immagine del Granducato toscano appare dunque essere costruita per l'opinione pubblica europea mediante la costante valorizzazione del principio dello *stare pactis*: attraverso questo principio, il ceto dirigente toscano tentava di connotare il piccolo stato neutrale come imparziale e soprattutto affidabile.

2. *Il ceto dirigente e il problema della successione*

La consapevolezza del ceto dirigente toscano della natura e del ruolo di piccolo stato del Granducato nel sistema degli stati europei emerge chiaramente quando, per iniziativa di Cosimo III, si aprì formalmente il problema della successione. Già la politica matrimoniale di Cosimo III, come ha ricordato il Verga, era stata determinata dalla necessità di preservare l'autonomia, l'integrità territoriale e gli equilibri costituzionali del Granducato dagli effetti della crisi degli equilibri europei che avrebbero coinvolto l'area italiana.¹²¹ L'allarme per le conseguenze a lungo termine della variabilità di questi equilibri andò crescendo in Toscana via via che le vicende belliche e i mutevoli accordi politici sulla successione di Spagna lasciavano intravedere un poco rassicurante futuro per il Granducato, una volta estinta la dinastia regnante.

Già nel dicembre del 1710 a Firenze si era consapevoli del fatto che alla corte di Vienna si discuteva sul futuro del Granducato, con ipotesi di smembramento dello "Stato Vecchio" dal ducato di Siena e dai feudi imperiali nella Lunigiana, nella non peregrina prospettiva che nel giro di pochi anni sarebbero mancati tutti i discendenti maschi della casa Medici: Francesco Maria, il gran principe Ferdinando e Gian Gastone.¹²² La morte di Francesco Maria nel febbraio del 1711 e quella dell'imperatore Giuseppe I nell'aprile dello stesso anno avrebbero dunque accelerato il dibattito interno ed internazionale sulla successione della Toscana.

Al granduca e al ceto dirigente toscano, che in quei mesi si interrogavano sulle prospettive politiche ed istituzionali del Granducato, si presentavano essenzialmente due ipotesi istituzionali:

¹²¹ Cfr. Verga, *Appunti per una storia politica del Granducato di Cosimo III (1670-1723)* cit., pp. 349-350.

¹²² Da due cifre del granduca Cosimo III al marchese Carlo Rinuccini, Firenze, 2 dicembre 1710, e 6 gennaio 1711, riprodotte in E. Robiony, *Gli ultimi dei Medici e la successione al Granducato di Toscana*, Firenze, Seeber, 1905, p. 103.

la ricostruzione dell'antica repubblica oligarchica, ovvero la successione medicea per linea femminile. La prima ipotesi, presentata presso la conferenza di Geertruidenberg nell'inverno del 1710, preliminare alla pace di Utrecht del 1713, dall'inviato mediceo Carlo Rinuccini,¹²³ avrebbe incontrato, almeno per quello che riportano i carteggi dello stesso, il favore del Gran Pensionario di Olanda, Anthonie Heinsius, e dell'ambasciatore inglese a L'Aia, il whig lord Charles Townshend.¹²⁴ Con l'ipotesi di ricostituzione di un regime oligarchico-repubblicano, già illustrato ad Heinsius a L'Aia nell'agosto 1710,¹²⁵ il Rinuccini si faceva portatore non tanto dei desideri del granduca, il cui progetto era la successione della figlia Anna Maria Luisa, quanto piuttosto degli interessi del patriziato fiorentino di cui faceva parte.

¹²³ Carlo Rinuccini (1679-1748), nominato da Cosimo III gentiluomo di Camera nel 1697, nel 1699 fu inviato a Roma con Clemente Vitelli (ambasciatore presso Innocenzo XII), nel 1702 fu presso la regina d'Inghilterra Anna, nel 1704 presso Luigi XIV e dal 1705 al 1709 fu ambasciatore di Cosimo III a Madrid, presso la corte di Filippo V. Dal luglio 1709 al marzo 1710 rimase a Firenze, per poi partire alla volta dell'Olanda dove arrivò nell'agosto dello stesso anno. Nel viaggio si fermò a Düsseldorf alla corte dell'elettore palatino Giovanni Guglielmo, marito della figlia di Cosimo III Anna Maria Luisa. Per ordine di Cosimo III, che già non sentiva più alcuna urgenza di lavorare sull'ipotesi di ritorno alla repubblica, nel maggio 1711 il Rinuccini dovette spostarsi da L'Aia a Düsseldorf, per occuparsi di affari relativi alle contribuzioni; rappresentante del granduca all'incoronazione dell'imperatore Carlo VI, partecipò poi al congresso di Utrecht del 1713. Tornato a Firenze nel 1716 fu nominato dal granduca Consigliere di Stato e Segretario alla Guerra, cariche che avrebbe mantenuto, oltre che nel periodo del regno di Gian Gastone, anche durante la reggenza lorenese. Cfr. G. Aiazzi, *Ricordi storici di Rinuccini Filippo di Cino dal 1282 al 1460*, Firenze, Piatti, 1840, pp. 190-200.

¹²⁴ L. Bruni, *Il progetto di restaurare la Repubblica fiorentina all'estinzione della Casa de' Medici*, «La rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti di Teramo», 1897, XII, 7, pp. 289-301, (p. 292). Dai resoconti cifrati spogliati dal Bruni e dal Robiony si apprende che gli interlocutori privilegiati del piano di ricostituzione della repubblica a Firenze, cui anche il granduca Cosimo III in un primo momento (agosto 1710-agosto 1711) sembrò lasciare spazio, furono gli inglesi e soprattutto gli olandesi, a questi ultimi si chiedeva l'impegno di lavorare affinché nei successivi trattati di pace i territori toscani venissero integrati con quelli dello Stato de' Presidi.

¹²⁵ Dalla corrispondenza del marchese Rinuccini al granduca Cosimo III, L'Aia, 28 agosto 1710, e 23 ottobre 1710; successivamente (26 febbraio 1711), nel medesimo carteggio, l'inviato mediceo riporta anche il consenso del cancelliere imperiale Zinzendorf al progetto di ricostituzione dell'antica repubblica fiorentina, seppur con l'esclusione di Siena e dei feudi imperiali. I passi più significativi delle lettere sopra menzionate sono trascritti in Robiony, *Gli ultimi dei Medici* cit., pp. 108-110, p. 113, nota 2.

Sebbene Cosimo III avesse abbandonato il piano di ricostituzione della repubblica già nell'agosto del 1711,¹²⁶ il Rinuccini continuava a ribadirne l'opportunità nella sua nota lettera al granduca del dicembre di quello stesso anno:

ho sempre creduto, e credo più che mai, che il governo della Serenissima Elettrice possa essere sommamente utile, et applaudito in codesto paese [...] Per dopo la morte di S.A.E. mi ricordo che V.A.R. più volte si è degnata di scrivermi in Olanda, che bisogna restituire al Paese quello del quale il Paese si era volontariamente spogliato per esaltare la Casa di V.A.R. [...]. Dopo fatta e stabilita questa disposizione che è la più naturale e che sarebbe applaudita dentro e fuori lo Stato, vi è sempre tempo [...] ad eleggere un capo,¹²⁷ che ci governi come fa V.A.R. – In questo caso il Senato, e quelli che devono avere l'onore di aiutare del loro consiglio il Principe in materie così gravi, dovrebbero essere consultati, et esaminare con mature, e lunghe riflessioni quel che più convenga al bene del Paese e pigliare sempre quella risoluzione che può essere più utile ai Popoli. Facendosi in altra forma, e correndosi a nominare un Principe senza le accennate diligenze e con derogare forse alla libertà del Paese, V.A.R. rifletta che si carica d'un gran peso avanti Dio e avanti gli uomini. So benissimo che non saranno mancate persone che avranno detto a V.A.R. che ella, senza l'intervento di nessun altro, ha una piena autorità di nominare per successore chi le pare, e che non corre nessun obbligo di restituire la libertà al Paese.¹²⁸

¹²⁶ Riaffermando come non sussistesse alcun «obbligo di rendere il governo alla Repubblica», come si legge in una sua lettera del 17 agosto 1711, parzialmente trascritta in Bruni, *Il progetto di restaurare la Repubblica fiorentina* cit., p. 298.

¹²⁷ Ossia l'elezione di un uomo capace di governare se la forma repubblicana, «l'antico governo», che era poi la reale proposta di Carlo Rinuccini per l'assetto politico istituzionale da instaurarsi dopo l'estinzione della dinastia medicea, fosse stata giudicata non adatta in quelle circostanze. Per la centralità di Carlo Rinuccini nell'elaborazione della proposta del ritorno al regime repubblicano si veda Bruni, *Il progetto di restaurare la Repubblica fiorentina* cit., pp. 298-299, dove viene pubblicata ampiamente questa cifra del Rinuccini del 17 dicembre 1711 al granduca Cosimo III, nella quale, inoltre, si può leggere: «Di più, se anche non ci fosse quell'obbligo di restituire al Paese la sua libertà, perché mai un Principe buono, come V.A.R., non avrebbe a cercare di fargli quel bene che puole, per generosità, per gratitudine e per molti altri motivi?».

¹²⁸ Questo estratto della cifra del Rinuccini al granduca, del 17 dicembre 1711, è tratto dalla trascrizione edita in Bruni, *Il progetto di restaurare la Repubblica fiorentina* cit., pp. 298-299. Tuttavia si segnala che questa versione presenta alcune significative differenze rispetto alla trascrizione pubblicata in Verga, *Da "cittadini" a "nobili"* cit., p. 18, nota 13, la quale cita quanto presente in R. Galluzzi, *Istoria del Granducato di Toscana*, Firenze, Cambiagi, 1781. Nel testo di Verga, ad esempio, si legge: «In questo caso il Senato è quello che deve avere l'onore di assistere del buon consiglio il principe in materia così grave, dovrebbe esaminare con mature riflessioni quello che più convenga al bene [...]», mentre in quello di Bruni si riporta: «In questo caso il Senato, e quelli che devono avere l'onore di aiutare del loro consiglio il Principe in materie così gravi, dovrebbero essere consultati, et esaminare con mature, e lunghe

Il richiamo del Rinuccini, apertamente manifestato in più occasioni, alla centralità del Senato per la definizione dell'assetto politico ed istituzionale del paese non aveva alcun fondamento specificamente istituzionale, era dunque una proposta politica espressione del ceto senatorio per il consolidamento del proprio potere nella gestione dello stato. Come ha notato Marcello Verga, il granduca aveva contribuito al rafforzamento di un ceto di governo – già omogeneo sotto il profilo culturale e politico – attraverso l'accelerazione del processo d'inserimento di esponenti delle famiglie dell'aristocrazia fiorentina negli apparati dello stato e la costituzione di un gruppo di giuristi di stato.¹²⁹ Questa oligarchia aveva la forza di imporre un'interpretazione «tutta aristocratica della storia dell'affermazione del principato mediceo, la cui origine e legittimità istituzionale erano poste nell'accettazione e nel consenso del “paese” e in primo luogo di quelle famiglie dell'oligarchia fiorentina che avevano voluto e accettato sì il principato mediceo senza per questo rinunciare ai loro diritti istituzionali, politici e sociali».¹³⁰

La seconda ipotesi di soluzione era quindi il progetto di Cosimo III della successione immediata sul trono toscano della figlia Anna Maria Luisa, di cui aveva fatto balenare alcuni tratti ai medesimi Heinsius e Townshend sempre per tramite del Rinuccini, già negli incontri di questi presso L'Aia nel settembre-ottobre del 1710.¹³¹ Del resto il granduca era convinto che la corte di Vienna «ne potesse avere

riflessioni quel che più convenga al bene del Paese e pigliare sempre quella risoluzione che può essere più utile ai Popoli», il corsivo è mio.

¹²⁹ Cfr. Verga, *Appunti per una storia politica del Granducato di Cosimo III (1670-1723)* cit., pp. 351-352; R. B. Litchfield, *Ufficiali ed uffici a Firenze sotto il granducato mediceo*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna, Il Mulino, 1978, pp. 134-151.

¹³⁰ Verga, *Da “cittadini” a “nobili”* cit., p. 19.

¹³¹ Dalle lettere di Carlo Rinuccini, L'Aia, 4 settembre 1710, e 30 ottobre 1710, trascritte in Robiony, *Gli ultimi dei Medici* cit., p. 109 e nota 2, e p. 111 e nota 1.

gusto, trattandosi di distinguere la moglie di un Principe zio dell'Imperatore». ¹³²

Nel gennaio del 1712 Carlo VI avrebbe dichiarato la concessione della immediata successione a Anna Maria Luisa, ¹³³ a condizione che alla morte della Medici il trono toscano passasse all'imperatore stesso. Quindi nelle circostanze in cui, durante il congresso di Utrecht (gennaio 1712-luglio 1713), le diverse potenze europee si erano dimostrate restie nel decidere delle sorti della Toscana, mentre Carlo VI aveva modificato la legge di successione riguardante la linea femminile con la Prammatica sanzione (19 aprile 1713), ed era occorsa la morte del figlio primogenito del granduca, Ferdinando (30 ottobre 1713), fu proprio Cosimo III a prendere l'iniziativa. Con il motuproprio del 26 novembre del 1713, il granduca chiamava l'Elettrice Palatina alla successione eventuale di Toscana, in tutti i territori del suo dominio, subito dopo la morte dell'ultimo maschio della dinastia. Occorre dunque ricordare che fu proprio Carlo Rinuccini a suggerire a Cosimo III l'opportunità che l'atto avesse la ratifica senatoria, ratifica che ottenne immediatamente in data 27 novembre 1713. ¹³⁴

Appare verosimile che per il Rinuccini e i "repubblicani" fiorentini, non potendo ragionevolmente sperare in una pura e semplice restaurazione della repubblica, questa ratifica significasse porre una forte ipoteca sulla forma di governo. In effetti, le circostanze imponevano al ceto di governo una linea politica condivisa. Tuttavia, non possiamo ignorare che, quando tale politica si fosse indebolita,

¹³² Da una cifra di Cosimo III al marchese Rinuccini, Firenze, 18 novembre 1710, riportata in Robiony, *Gli ultimi dei Medici* cit., p. 113.

¹³³ La lettera del Rinuccini al granduca, Francoforte, 5 gennaio 1712, nella quale si riporta che l'Elettrice aveva rassicurato l'imperatore Carlo VI sul sospetto che la corte granducale stesse trattando con il duca di Berry o con qualche altro nemico della casa d'Austria, e in cui si descrive l'accettazione di Carlo VI all'immediata successione di Anna Maria Luisa, a patto che dopo di lei fosse chiamato a succedere l'imperatore stesso, è trascritta in Robiony, *Gli ultimi dei Medici* cit., pp. 118-119.

¹³⁴ Il testo del motuproprio e quello della ratifica del Senato fiorentino sono presenti anche in *Legislazione toscana raccolta e illustrata da L. Cantini* cit., vol. XXIV, pp. 17-22.

come accadde quando si profilò la successione di don Carlos nel Granducato, sarebbero riapparsi i contorni di orientamenti politici differenziati, proprio all'interno dell'oligarchia patrizia.

Nel corso del secondo decennio del XVIII secolo la situazione fiorentina era al centro degli interessi imperiali, e ciò appare confermato da numerose missive conservate presso gli archivi di stato a Firenze e a Vienna. L'aspetto più interessante che emerge da questi carteggi del 1715-16 è la particolare attenzione posta da parte dell'Impero alla verifica dell'effettiva neutralità del porto di Livorno e alla ricostruzione degli equilibri politici all'interno delle istituzioni di governo del Granducato, che due anni prima avevano deliberato il diritto di successione di Maria Luisa.¹³⁵

Di particolare importanza si sono dimostrate le lettere del 1715 del commissario imperiale Carlo Borromeo Arese¹³⁶ a Carlo VI, e quelle dell'inviato Bonifacio Visconti al Borromeo, cui sono allegate delle note sul diritto del granduca mediceo di trasferire la sovranità per successione femminile, sul Consiglio di Stato e sul Senato di Firenze. In queste note si riscontra l'indicazione delle posizioni filo-austriache o gallispane dei diversi membri dei suddetti organi di governo. Altrettanto interessanti sono le lettere, datate 1716, del marchese Zanobi Maria Bartolini Salimbeni, delatore filo-imperiale, che sono accompagnate da due liste di famiglie nobili fiorentine con la descrizione delle posizioni politiche filo-austriache, gallispane e repubblicane.

In una lettera del 19 settembre 1715 dell'inviato imperiale Bonifacio Visconti si ricordano le difficoltà incontrate nelle svolgere le

¹³⁵ Con il motuproprio del 26 novembre del 1713, Cosimo III aveva chiamato l'Elettrice Palatina alla successione eventuale di Toscana, in tutti i territori del suo dominio, subito dopo la morte dell'ultimo maschio della dinastia; il 27 novembre successivo questo provvedimento otteneva la ratifica da parte del Senato fiorentino.

¹³⁶ Cfr. G. Ricuperati, *Borromeo Arese, Carlo*, in *DBI*, 1971, vol. XIII, pp. 81-84.

proprie funzioni diplomatiche e soprattutto si indicano i soggetti reputati filo-imperiali e gallispani. Così scrive il Visconti al Borromeo:

Li Ministri tutti di quella Corte [*si intenda la corte granducale*] non volero trattar meco per non accrescere la gelosia al Ministro Galispano non omettendosi tutte le occasioni di compiacerlo, assistendo a quella Corte per il Signor Duca d'Angiò il Padre Maestro Ascanio Domenicano di nazione spagnola, amico di tutti quelli, che assistono al Gran Duca, e massime del Presidente Antinori, e Gran Priore Del Bene. Son stato pure a riverire il Gran Principe, con questo non ho discorso di negozio, ma solo di cose indifferenti. Questo assiste bensì al Consiglio di Stato, che si tiene tre giorni la settimana alla sera, ma non s'impiccia ponto in alcun interesse per non disgustare il Padre gelosissimo della sua autorità e comando. Sono stati a vedermi tutti li Feudatari Imperiali, protestando una somma veneratione, e obediencia al Padrone Augustissimo, e nell'istesso tempo a supplicare V.E. della sua protetione alle occorrenze. Questi sono stati li Conti Bardi Cavalieri di farne conto in ogni accidente; il Marchese Corsini, benché sij guardarobba del Signore Gran Duca, e che abbia molte altre incombenze in quella Corte; li Marchesi Malaspina; il Conte Pecori, che fu Gentilhomo della Camera del defonto Imperatore Giuseppe.¹³⁷

Le posizioni politiche dei membri del ceto di governo granducale, sono considerate in prevalenza gallispane. Come si legge in una lettera del 9 ottobre 1715 a Carlo VI, il ministro plenipotenziario per i feudi d'Italia Carlo Borromeo Arese avverte: «che la Nobiltà Fiorentina teme il governo della Casa di Francia, e che ella ancora inclina a quel governo antico, che non ha avuto che l'apparenza di libertà e Repubblica, e che senza pregiudizio delle ragioni di V.M. si potrebbe dare quell'alimento a loro desiderij e speranze, che facilitasse il maggior servizio della M.V. e per notizia rimetto nella nota segnata C gli nomi di quelli Cavalieri, che formano il Senato».¹³⁸ Nelle note allegate, dunque, il «Consiglio di Stato» di Cosimo III, composto dal gran principe Gian Gastone, dal gran priore Del Bene, dal marchese

¹³⁷ Lettera, non autografa, di Bonifacio Visconti a Carlo Borromeo Arese, Milano, 19 settembre 1715, in Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (d'ora in poi HHStAW), *Staatenabteilungen, Italien, Toskana*, 6, cc. 859r-868v.

¹³⁸ Lettera, non autografa, di Carlo Borromeo Arese a Carlo VI, Cesano, 9 ottobre 1715, in HHStAW, *Staatenabteilungen, Italien, Toskana*, 6, cc. 870r-887v.

Riccardi, dal marchese Carlo Rinuccini, dal senatore Niccolò Antinori, e dai Segretari di Stato, abate Gondi e Montemagni, è così descritto:

Non si ha riscontro, che nessuno di questi ministri siano ben affetti alla Casa Augustissima d'Austria, anzi le presunzioni ed apparenze sono del tutto contrarie, si sa però, che non ostante questa inclinazione, che prevale, non sogliono essere fra loro molto uniti.¹³⁹

Anche diversi altri soggetti, al di fuori del consiglio, ma esponenti della corte granducale, sono reputati gallispani; tra questi sono ricordati un certo «Baron Bettino Roversciolo?», capitano della «guardia Allemanna», il «Canonico di Venazzano», ossia da Verrazzano, così come diversi religiosi quali il «Priore Gonsalez Corrada» gesuita milanese, il «Padre Pennoni?», il «Padre Bragucci», il «Padre Campana di Volterra», e un «Religioso Carmelitano Scalzo»; proprio rispetto ai suddetti «Religiosi» si avverte: «Si credono tutti uniti e d'accordo per li affari della Corte di Francia, essendo il Gran Duca Principe pio, e pieno di timore d'eternità, si presume, che con questo mezo avanzino le loro Idee».

Dei quarantatré senatori riportati nella nota C allegata alla menzionata lettera del 9 ottobre 1715 di Carlo Borromeo Arese a Carlo VI, ben ventidue sono considerati «gli aderenti alla Casa di Francia, e del Duca d'Angiò», e solo cinque quali «aderenti all'Augustissima Casa»; gli altri si suppongono indifferenti, anche perché «non hanno manifestato la loro inclinazione». Quanto poi alle «famiglie nobili», anch'esse sono considerate di diverse «inclinazioni perché altri inclinano alla continovazione del Principato, altri che si possa rimettere la Repubblica sul piede antico, altri già impegnati per la Casa di Francia, e del Duca d'Angiò».¹⁴⁰

¹³⁹ *Ibidem*. La nota B «Conseglio di Stato di Firenze» si trova alle cc. 861r-862v); la nota C «Il Senato di Firenze» si trova alle cc. 863r-866.

¹⁴⁰ A conclusione della nota C, si legge: «Per l'Augustissima casa si contano pucche famiglie fra queste sono: / Il Marchese Cosimo Riccardi facoltoso, ed il più ricco del Paese / Il Marchese Corsini come feudatario Imperiale, ma avendo cariche in

Anche nella corrispondenza, datata 1716, del marchese Bartolini Salimbeni, sono allegate due liste di famiglie nobili fiorentine con la descrizione delle posizioni politiche. Nella copia della lettera inviata da Firenze, il 3 marzo 1716, dal Bartolini Salimbeni al marchese di Corpa a Genova si legge: «Descrizione delle Famiglie Nobili di Firenze nell'anno 1715, di qual umore siano, e a che inclinino, dovendosi avvertire, che quelle, che son poste di genio republichiste, ve ne può essere molte Francesi: del Partito Austriaco solo sicuramente si può fare capitale di circa 20 famiglie, e più certe, e sicure».¹⁴¹ In questa prima lista, le famiglie descritte come «Austriche», sono circa 54, quelle indicate come «Francesi» circa 130, quelle dei «Republichisti» ammontano ad oltre 170. Da un riscontro tra le liste presenti nei carteggi del Borromeo Arese e quelle del Bartolini Salimbeni risulta una larga coincidenza di giudizi. Le poche varianti, per quanto riguarda le famiglie principali, sono dovute al fatto che quest'ultimo introduce la categoria dei “repubblicani”.¹⁴²

Corte va con riguardo / Il Marchese Corsi ricco, ed ha feudi nel Regno di Napoli / Il Marchese Alemani [*Alamanni*] / L'Abbate Domenico Altoviti / Il Marchese Filippo Nicollini [*Niccolini*] / Il Marchese Bartolino Salimbeni [*Zanobi Maria Bartolini Salimbeni*] graduato di Collonello delli eserciti di S.M.C.C. / Casa Pandolfini, e particolarmente quella del Senator Pandolfo / La famiglia del Marchese Lucca Casimiro degli Abici [*Luca Casimiro degli Albizi*] / Le tre famiglie di Bardi feudatarie di Vernio feudo Imperiale il cappo di questi è il C. Filippo di Vernio / Conti Peccori [*Pecori*] / Quelli del partito contrario sono: / Tutta la famiglia Capponi, particolarmente quella di [*Sen.?*] Francesco essendo nuove Case, e divise / Il Ducca Salviati / Casa de Strozzi / Corsini / Albergati [*Albergotti?*] / Casa de Panciatici [*Pianciatichi*] / Uguccioni del Rosso / Guadagni della Vipera / Parte della Casa del Baron del Nero / La Casa del Marchese Carlo Rinuccini».

¹⁴¹ Copia di una lettera del marchese Zanobi Maria Bartolini Salimbeni al marchese di Corpa a Genova, Firenze, 3 marzo 1716, cui sono allegati tre documenti, ossia, una carta sciolta e due liste di famiglie nobili fiorentine, in ASF, *Antinori*, 25 (ins. 288, fasc. “al Marchese di Corpa. Genova”). L'esistenza di queste liste di famiglie è citata anche in Aglietti, *Il Granducato di Toscana negli anni Trenta del Settecento* cit., pp. 292-293, nota 136.

¹⁴² Non è certo semplice lavorare su questo tipo di fonti, ma per valutarne l'attendibilità, un primo riscontro può essere fatto comparando le collocazioni politiche descritte nelle note allegate alla lettera del 9 ottobre 1715 di Borromeo Arese a Carlo VI, con quelle presentate nella prima lista allegata alla missiva del 3 marzo 1716 del Bartolini Salimbeni al marchese di Corpa a Genova. Restrungendo, in questa sede, l'esame alle sole famiglie descritte nel passo già riportato della lettera del 1715, le informazioni sugli orientamenti politici sembrano corrispondere

L'articolo V del Trattato di Londra, sottoscritto da Francia, Gran Bretagna, Province unite d'Olanda e Impero il 2 agosto 1718 aveva stabilito che il Granducato di Toscana e il ducato di Parma e Piacenza dovessero essere riconosciuti dalle parti come feudi mascholini dell'Impero, e che l'imperatore avrebbe investito dei detti feudi il figlio primogenito di Elisabetta Farnese e Filippo V di Spagna, don Carlos.¹⁴³ In tal modo don Carlos sarebbe succeduto all'ultimo Medici non tanto per i diritti trasferitigli dalla madre, bensì per un atto di grazia imperiale, ossia per investitura. Filippo V avrebbe vanamente chiesto che i territori italiani fossero liberati da ogni investitura, che i diritti di successione per via femminile fossero riconosciuti e che le città toscane

completamente con quelle fornite dal Bartolini Salimbeni, infatti nella lista fornita da quest'ultimo tra le famiglie filo-austriache sono registrati gli «Alamanni del Marchese, e di Tommaso f[amiglie] 2», assieme agli «Albizi del Marchese Luca Casimiro 1 [famiglia]», agli «Altoviti il Marchese, e quella di Giuseppe f[amiglie] 2 », alla famiglia dei Bardi di Vernio «Bardi del Conte Piero, Bardi del Conte Pier Filippo, Bardi del Conte Flaminio», agli stessi «Bartolini Salimbeni», alla famiglia del «Marchese Corsini» e del «Sen? Corsini», a quella del «Guadagni Marchese f[amiglie] 2», del «Niccolini Marchese Filippo», dei «Pandolfini f[amiglie] 4», dei «Pecori f[amiglie] 2», del «Riccardi il Giovine» e dei «Rinuccini di Simon Francesco». Anche le famiglie considerate gallispane corrispondono, nella lista appaiono infatti gli «Albergotti», gli Antinori «del Presidente Niccolò», assieme alle famiglie dei «del Bene», dei «del Nero f[amiglie] 3», dei Capponi, ossia dei «Capponi della Nonziata, Capponi di Gino, Capponi da [1 Pridiano?] famiglie Gallispane, Conte Capponi detto Ferrantino finissimo Gallispano, Capponi di Via Larga finissimo Gallispano, Capponi di Roma», dei «Gondi f[amiglie] 3», dei «Guadagni dal Duomo f[amiglia] 1», dei «Montemagni», dei «Panciaticchi f[amiglie] 4 finissimi Gallispani», assieme a quella del «Riccardi Marchese Franco Vecchio», dei «Rinuccini f[amiglie] 2», dei «Salviati del Duca con altre famiglie», degli Strozzi «Strozzi n. 10 famiglie, a Roma n. 2, a Mantova n. 2, a Ferrara n. 1, in Firenze 5 famiglie finissimi Gallispani», e quelle dei «da Verrazzano f[amiglie] 2», e degli «Uguccioni f. 2 una dagli Archibusieri questo finissimo Gallispano». Mentre i Corsi, che la fonte del 1715 annovera tra i filo-austriaci, è posta dal Bartolini Salimbeni tra i «Repubblichisti».

¹⁴³ Cfr. R. Caggese, *Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia*, Firenze, Bemporad, 1912-1913, vol. III, *Il Principato*, pp. 251-334. In particolare si ricorda che già il 4 gennaio 1717, a L'Aia, la triplice alleanza tra Gran Bretagna, Francia, Olanda aveva stabilito che l'infante don Carlos sarebbe stato chiamato alla successione di Parma e che Carlo VI avrebbe avuto la facoltà di disporre della successione del Granducato toscano. Ma, in seguito al successo della Spagna in Sardegna, il reggente di Francia, Filippo d'Orleans, per evitare ulteriori scontri tra Spagna e Impero propose che a don Carlos fosse garantita la successione sia di Parma che del Granducato, mentre l'Impero avrebbe preso subito possesso della Sicilia e l'imperatore avrebbe considerato l'Infante come suo vassallo. Il 4 aprile 1718, a Londra, Gran Bretagna, Francia, Olanda decisero che il successore sia a Parma che nel Granducato sarebbe stato il primogenito di Filippo V ed Elisabetta Farnese; poco dopo, a questo piano avrebbe aderito anche l'Impero.

fossero presidiate da truppe spagnole, ma il 17 febbraio 1720, per tramite del marchese Baretto Landi, la Spagna aderì al Trattato di Londra così come era stato formulato. Tuttavia, poiché ognuna delle parti che avevano sottoscritto il trattato conservarono delle obiezioni, venne deciso di tenere una conferenza di pace a Cambrai, che si sarebbe aperta solo nel gennaio del 1724.¹⁴⁴

Per quanto riguarda gli schieramenti interni ricostruiti dai due citati osservatori, non vi è dubbio che l'osservazione più acuta è quella del Borromeo, quando giudica «che la Nobiltà Fiorentina teme il governo della Casa di Francia, e che ella ancora inclina a quel governo antico, che non ha avuto che l'apparenza di libertà e Repubblica». Evidentemente l'aristocrazia granducale temeva di più l'intervento dell'Impero che non quello dell'eventuale successore don Carlos, non sottovalutando, tra l'altro, l'indebolimento complessivo dell'area borbonica; in maggioranza, tuttavia, simpatizzava per il ritorno all'«antico», se questo significava sottrarsi alla tutela feudale dell'Impero, che minacciava costantemente l'integrità territoriale del Granducato.

¹⁴⁴ Cfr. M. Benvenuti, *L'erudizione al servizio della politica: la polemica per la successione in Toscana*, «Nuova rivista storica», 1958, XLII, 3, pp. 484-506; Garibbo, *La neutralità della Repubblica di Genova* cit., p. 98.

3. *Il Discorso di Niccolò Antinori: il giusnaturalismo dei “giuristi di stato”*

Con la questione successoria si apre, quindi, e si perpetua poi a lungo, quella mobilitazione intellettuale che si può in senso lato attribuire a quelli che la storiografia ha definito i “giuristi di stato”. È in questione lo statuto internazionale del Granducato, ed è anzitutto attraverso questo carattere internazionale che si può comprendere la ripresa di attualità del giusnaturalismo, del resto già annunciata dall'intento solo parzialmente erudito della tesi del Sutter. La chiamata di professori e intellettuali a collaborare attivamente a campagne di propaganda di stato non era certo una novità per l'Europa di Luigi XIV. Si trattava di giuristi che erano chiamati a munire di buone ragioni le pretese territoriali, o di altro genere, che gli stati, spesso, si riservavano di sostenere in ben altra maniera. Nel caso di un piccolo stato come la Toscana, la rivendicazione della libertà di designazione successoria era indirizzata proprio verso chi poteva negarla, cioè l'Impero, ma successivamente questa pamphlettistica giuridica si sarebbe potuta rivolgere genericamente all'“opinione pubblica” internazionale.

Il ricorso al giusnaturalismo di Grozio e Pufendorf come fondamento ultimo del diritto pubblico degli stati, in assenza di norme con valore “costituzionale”, appare evidente nel *Discorso sopra la successione della Toscana* del Senatore Niccolò Antinori,¹⁴⁵ presentato a Cosimo III nel 1711. L'impostazione e le *auctoritates* usate dall'Antinori, nella sua duplice veste di Consigliere di Stato e di

¹⁴⁵ Niccolò Francesco Antinori (1663-1722), formatosi col sostegno dello stesso Cosimo III presso le università di Roma, Salamanca e Parigi, dall'agosto del 1699 al gennaio del 1722 ricoprì la carica di Auditore Presidente dell'Ordine di S. Stefano, e Soprintendente degli Studi di Pisa e di Firenze. Nell'agosto del 1700 entrò a far parte del Senato fiorentino, divenendo poi Consigliere di Stato; fu in diverse occasioni inviato granducale per difendere l'autonomia della Toscana durante la guerra di successione spagnola.

membro del ceto senatorio, rappresentano anche un'anticipazione (e un modello) per altri interventi sulla medesima questione.

Scritto in una congiuntura cruciale per la questione successoria, il *Discorso* dell'Antinori del 1711 era destinato a sostenere in termini giuridici gli interessi dello stato e della famiglia medicea. A questo fine il senatore fiorentino era chiamato a trattare i seguenti punti: 1. escludere che a seguito dell'eventuale ammissione della successione femminile a favore di Maria Luisa si destassero pretese da parte dei Farnese¹⁴⁶ e dei Borbone, discendenti dei Medici per via femminile, gli uni da Margherita (1612-1679), gli altri da Maria (1575-1642), a subentrare nelle contese successorie; 2. assicurare l'unità dello stato, dunque riaffermando la forma di governo granducale (in quanto con la ricostituzione dell'antica repubblica fiorentina l'Austria non avrebbe acconsentito all'unione del Senese e degli altri feudi imperiali allo "Stato Vecchio");¹⁴⁷ 3. sostenere comunque un assetto costituzionale in cui il Senato avesse un ruolo centrale di rappresentanza dell'interesse generale del paese e di fondamento legittimante del potere sovrano; 4. affermare la legittimità di una designazione successoria anticipata da parte di Cosimo III sul duplice ambiguo versante, o della *plenitudo potestatis* del granduca regnante, ovvero della *restitutio* al Popolo della sovranità.

Antinori percorre tutto l'arco delle motivazioni giuridiche producibili, per così dire, in ultima istanza: dal richiamo alla volontà inespressa del legislatore originario ad una designazione ispirata all'*equità naturale*, o infine, francamente, al diritto del Popolo (rappresentato dal Senato) di preservare la *salus reipublicae*. È in quest'ultima funzione "costituente" che i testi di Grozio e Pufendorf

¹⁴⁶ Si veda la missiva di Carlo Rinuccini al granduca, L'Aia, 23 ottobre 1710, ove si riportano i colloqui con il conte Sanseverino, ministro della corte di Parma, trascritta in Robiony, *Gli ultimi dei Medici* cit., p. 104, nota 2.

¹⁴⁷ Si veda la lettera di Carlo Rinuccini al granduca, del 26 febbraio 1711, in cui l'inviato mediceo riporta una conversazione avuta con il cancelliere imperiale Zinzendorf, citata in Robiony, *Gli ultimi dei Medici* cit., p. 113, nota 2.

sono prevalentemente richiamati. Tuttavia, al fine di comprendere come il giusnaturalismo dovesse necessariamente essere combinato sul terreno pratico-politico con fonti normative e dottrine con cui i giuristi toscani avevano una più antica consuetudine,¹⁴⁸ appare utile considerare le fonti di questo densissimo testo e cercare di classificarle.

Il testo dell'Antinori è suddiviso in tre articoli: tutta la prima parte, quella cioè che comprende i primi due articoli, si fonda principalmente sulla dottrina giuridica relativa alle successioni, basata sulla giurisprudenza delle grandi corti (soprattutto le *decisiones* della Rota Romana) e sulla letteratura giuridica corrente utile a sostenere le singole tesi dell'autore: da Luca da Penne a Marta, da Covarrubias a Da Ponte, De Luca etc.

L'esclusione delle femmine dalla successione nel governo della Repubblica Fiorentina, una volta estintasi la linea maschile del granduca Cosimo I, è dimostrata facendo riferimento alle disposizioni del Lodo del 28 ottobre del 1530 e del Diploma imperiale del 30 settembre 1537. Tuttavia, per affermare l'esclusione del diritto dei Farnese e dei Borbone ad accedere alla successione medicea, e per assicurare l'unità dello stato, rimanevano da stabilire due fondamentali questioni, relative a: 1. i maschi discendenti per linea femminile; 2. la devoluzione del governo ad altri rami della famiglia dei Medici non discendenti da quelli cui era appartenuto il papa Clemente VII.

L'esclusione dei maschi discendenti per linea femminile è sostenuta principalmente attraverso i testi di Marco Antonio Pellegrini, *De fideicommissis*, di Giovanni Battista de Luca sempre sui fedecommissi, e citando le diverse *decisiones* della Rota Romana. Antinori infatti puntualizza che non si trattava di esaminare una disposizione data secondo l'ultima volontà di colui che aveva «un pieno,

¹⁴⁸ Si veda l'accurato saggio di D. Marrara, *Il "processo" per tirannide celebrato contro il duca Alessandro de' Medici. Problemi storico giuridici*, «Bollettino storico pisano», 1980, XLIX, pp. 39-60.

ed assoluto Dominio sopra ciò di che dispone [...]. Ma bensì di una concessione per via di arbitramento, o contratto, come dir si voglia, in cui cessando le considerazioni, che si hanno per le disposizioni testamentarie sotto nome de' descendentì maschi vengono i soli maschi di maschio».¹⁴⁹

Inoltre Antinori richiama il fatto che nella Lega di Barcellona e nel Lodo, e in ogni altra disposizione, si «ebbe solo in mente di provvedere alla famiglia di sua Santità, et a stabilire perfettamente l'ingrandimento della medesima», e dunque «che in simili disposizioni ordinate specialmente al beneficio, e splendore dell'agnazione, restano non solo escluse le femmine, ma che sotto nome de descendentì maschi non son compresi quelli, che da esse descendono».¹⁵⁰

Anche l'esclusione dalla successione dei membri degli altri rami della famiglia Medici è dimostrata richiamando in vari luoghi i passi del Lodo e della sua fonte, ossia la "Lega" o "confedereazione" tra Clemente VII e Carlo V (stipulata in Barcellona il 29 giugno 1529), in quanto secondo l'Antinori si doveva prestare particolare attenzione «alle convenzioni suddette per bene intendere la mente dell'Imperatore nel susseguente suo Lodo»,¹⁵¹ e attraverso i testi dottrinali sulle successioni e la giurisprudenza delle grandi corti.

Cosimo I era succeduto ad Alessandro in qualità del più prossimo per «libera elezione fatta di lui dal Senato», e Antinori avverte:

Che però con gran ragione poteva persuadersi il Senato essere ammissibile la persona di Cosimo come discendente dal detto Magnifico Lorenzo, verificandosi in esso le qualità necessarie di discendente maschio, e d'agnato: poco importando, che la detta qualità di discendente si verificasse in lui per via di femmine escluse dalla successione del Principato, mentre

¹⁴⁹ N. Antinori, *Discorso sopra la successione della Toscana fatto, e presentato all'Altezza Reale del Serenissimo Gran Duca Cosimo 3° dal Senator Prior Niccolò Antinori Consigliere di Stato, e Presidente dell'Ordine Militare di S. Stefano l'anno 1711*, in ASF, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 236, cc. 1r-29v, (c. 5r.)

¹⁵⁰ *Ivi*, c. 6r.

¹⁵¹ *Ivi*, c. 9v.

succedendo egli in virtù de' propri, e naturali suoi requisiti, non poteva fargli ostacolo per l'effetto suddetto la personale incapacità della madre.¹⁵²

Secondo Antinori

[...] fuori delle stesse precise circostanze, l'esaltazione di Cosimo I non fa stato in altri discendenti per linea femminile, che non siano insieme dell'agnazione; né per li agnati trasversali più remoti, et oltre il decimo grado, fuori del quale rispetto a questi (ciò che sia quanto ai discendenti dal comune stipite e stirpe regnante¹⁵³) non si dà regolarmente alcuna legittima successione, né comprensione a favor del più prossimo della famiglia: né per quelli tampoco, che avuta considerazione al tempo più immediato alla disposizione di che si tratta non erano assolutamente riconosciuti come della stessa propria famiglia del Papa, nella quale si pensava di perpetrare il Principato della Patria già introdotto nella medesima.¹⁵⁴

Un altro gruppo di riferimenti presenti nella prima parte, ancora occasionale nell'Antinori, ma destinato – come si vedrà più oltre – ad essere sempre più frequente nei testi sulla libertà fiorentina, sono le trattazioni storiche della città di Firenze.

Sul punto dell'esclusione dalla successione dei membri degli altri rami il senatore Antinori utilizza le storie fiorentine di Benedetto Varchi, Jacopo Nardi, Bernardo Segni e Scipione Ammirato,¹⁵⁵ per esaltare la centralità del Senato dei Quarantotto nell'assetto politico-istituzionale del Granducato e garantire gli interessi della famiglia di Cosimo III.

¹⁵² *Ivi*, c. 15r.

¹⁵³ Su questo punto si cita, oltre al Pellegrini, al Covarrubias etc. anche il *De jure belli ac pacis* di Grozio (libro II, cap. 7, n. 23).

¹⁵⁴ *Ivi*, cc. 15v-16r.

¹⁵⁵ Verga ha opportunamente segnalato che questo tipo di storie circolavano ampiamente in forma manoscritta. In particolare, le storie del Varchi, del Segni e del Nerli furono pubblicate solo nei primi decenni del Settecento, ossia quando gli esponenti del ceto dirigente erano impegnati in un complesso confronto sull'assetto politico e costituzionale dello stato. La *Storia fiorentina* di Benedetto Varchi sarebbe stata edita nel 1721, le *Storie fiorentine* di Bernardo Segni nel 1723 ed i *Commentarj dei fatti civili occorsi dentro la città di Firenze* di Filippo de' Nerli nel 1728. Negli stessi anni, il curatore delle dette edizioni, Francesco di Marco Settimanni, avrebbe anche lavorato alla ristampa dei quattro libri dell'opera di Donato Giannotti *Della repubblica fiorentina* (1721 e 1722), in cui si trattava sia della forma di repubblica più adatta a Firenze, sia della storia delle repubbliche fiorentine passate (1494-1523, 1527-1530). Cfr. Verga, *Da "cittadini" a "nobili"* cit., pp. 34-43.

L'uso giuridico della storiografia sembra indirizzato a dimostrare sia che l'esercizio delle magistrature cittadine si era conservato all'interno della sola linea di discendenza di Giovanni d'Averardo de' Medici, sia che la legittimità della successione di Cosimo I ad Alessandro era dovuta alla funzione del Senato di rappresentanza degli interessi generali della *res publica*.¹⁵⁶

La legittimità di questo passaggio è giustificata dall'Antinori con il fatto che Cosimo I era stato chiamato alla successione per «libera elezione fatta di lui dal Senato», e l'esser più prossimo al defunto Duca Alessandro era stato «considerato semplicemente per un motivo opportuno di congruenza per far cadere in lui l'elezione ad esclusione delli altri competitori». La verità di questa circostanza è appunto fondata sulle storie fiorentine che riportavano il «gran contrasto, che fu suscitato in Senato sì per stabilire la forma del futuro Governo, come per la scelta della Persona, in cui collocarsi dovesse l'assoluta potestà del medesimo, di che fanno menzione concordemente – ricorda il senatore – tutti gli Istorici fiorentini».¹⁵⁷ Per Antinori, se Cosimo I «non avesse dovuta interamente al Senato la suddetta elezione, difficilmente si sarebbe indotto a confessarla per tale, e renderla pubblica a tutto il Mondo in tante memorie, in cui fece pompa di riconoscere la Sua Dignità dal pieno e libero consenso del Senato».¹⁵⁸ Inoltre, ricorrendo all'autorità di Benedetto Varchi, Antinori riporta il discorso del

¹⁵⁶ Scrive l'Antinori: «Che il Principato della Repubblica fiorentina, i di cui principij furono originariamente fondati da Giovanni di Averardo de' Medici, e stabiliti viepiù da Cosimo Padre della Patria, e da Lorenzo Suoi figlioli, continuò poi successivamente sempre appresso i descendenti del prefato Giovanni e finalmente appresso Ippolito, et Alessandro, che lo godevano, e ne furono spogliati nel tempo medesimo del Ponteficato mediante il decreto del loro Esilio dalla città, senza che siasi esteso mai, et accomunato ad altre linee più remote, e da gran tempo separate da quelle formate da figlioli di detto Giovanni, che unicamente può, e deve riceversi, e riconoscersi per il primo Autore del superiore ingrandimento et esaltazione di questa Casa», *ivi*, cc. 10v-11r.

¹⁵⁷ *Ivi*, c. 13v. Antinori indica in nota il libro VIII delle *Storie fiorentine* di Bernardo Segni e l'orazione funebre in onore a Cosimo I, presente negli *Opuscoli* di Scipione Ammirato.

¹⁵⁸ *Ivi*, c. 14v.

plenipotenziario imperiale Giovanni Antonio Muscettola durante la consegna alla Signoria di Firenze del Lodo cesareo del 1530, in cui Muscettola aveva chiarito che: «dopo la discendenza del Duca Alessandro doveva appartenere il Governo al più prossimo della Casa de' Medici della linea di Cosimo, e di Lorenzo fratelli, e figlioli di Giovanni de' Medici».¹⁵⁹

Sarei propenso a classificare come altro importante gruppo di *auctoritates* quelle relative all'esercizio della sovranità, il cui utilizzo si rileva soprattutto nel terzo ed ultimo articolo del *Discorso* dell'Antinori, in cui, trattandosi del «Ben pubblico», si argomenta a favore di un'interpretazione restrittiva che escluda dalla successione tutti gli agnati non discendenti dai rami cui era appartenuto il papa Clemente VII. Per ragioni prudenziali non si cita il testo principe della teoria della sovranità, la *République* di Jean Bodin, ma il suo usuale sostituto: il *De republica* di Pierre Grégoire. In più, proprio per l'indiretto destinatario del *Discorso*, l'imperatore Carlo VI, nel testo dell'Antinori si citano anche i massimi giuristi imperiali, come Henning Arnisaeus, Christoph Besold, Arnold Clapmar e Samuel Pufendorf.¹⁶⁰

Nel caso della successione granducale Antinori avvisava che non si trattava di Regni, e Principati Ereditari, ma bensì di «Principati [*che*] sono stati conferiti dal Popolo ad una certa famiglia per esser perpetuamente governati dalla medesima, ch'è il caso nostro», concludendo dunque con il sostegno del combinato disposto del *De jure naturae et gentium* (lib. VII, cap. 7, § 2) di Pufendorf e del *De jure belli ac pacis* (lib. II, cap. 7, n. 15) di Grozio.¹⁶¹

¹⁵⁹ *Ivi*, c. 16v. Qui si indica il libro VII della *Storia fiorentina* di Benedetto Varchi.

¹⁶⁰ Di Henning Arnisaeus si citano i testi, *De republica, seu Relectionis politicae libri duo*, e *Doctrina politica*; di Christoph Besold si richiamano i *Dissertationum nomicopoliticarum libri tres...*; mentre di Arnold Clapmar si utilizza il *De arcanis rerumpublicarum libri sex*.

¹⁶¹ Cfr. Antinori, *Discorso sopra la successione della Toscana* cit., c. 7r.

Superando la «ragione legale», nel terzo articolo del suo *Discorso*, Antinori passa ad «esaminar la materia – l’esclusione dalla successione dei membri degli altri rami della famiglia Medici – colla sola ragione della pubblica convenienza, e su i fondamenti di un’altra Giurisprudenza unicamente regolatrice della successione delli Stati». ¹⁶² Occorreva infatti sottolineare «la gran differenza, che passa fra le private successioni, e le pubbliche», sostenendo che per queste ultime, «non ricevendo norma dalle sottigliezze delle Leggi Civili, ma dalla sola suprema Legge della salute del Popolo, alla quale unicamente, e non al beneficio delle private famiglie sono ordinate [...] conviene, che la superiore autorità del pubblico bene prevaglia, e si distingua da tutti i rispetti del ben privato». ¹⁶³

La conclusione cui giunge il senatore è chiara, e presentata come necessaria:

[...] è altrettanto infallibile, che se dopo quasi dugento anni di Dominio nella Casa Regnante con tanto accrescimento di magnificenza, e Dignità (oggetti tutti, che lusingano nei Popoli in mezzo alla sommissione la loro più giusta ambizione) si avesse a trasferire questa Maestà in una famiglia rimasta allora, e poi vissuta sempre in condizione di privata, come quella di ogni altro nobile per il solo riguardo dell’agnazione, resterebbe subito sotterrato in un abisso di oscurità lo splendore, la Dignità, le Alleanze e finalmente la Reputazione, e con essa la sostanza del Principato per far necessariamente subentrare in luogo loro nel Popolo l’irreverenza, ne Nobili di fortuna più mediocre l’emulazione, ne più ricchi, e poderosi la deserzione della Patria, ne spiriti fazionarij i Partiti, l’introduzione delle Potenze Straniere per sostenerli, ne Cervelli sediziosi la turbolenza, ne poveri l’oppressione, e per tante fatalità unite assieme l’ultimo estermio, e desolazione dello Stato». ¹⁶⁴

Nella traslazione della sovranità andavano evitati i fattori di conflitto del corpo sociale. Dunque «preveduti da tutti i maestri della buona Politica tanti sconcerti, e sì lacrimevoli per inseparabili dal caso di che si tratta, hanno servito loro di motivo per persuader sempre come fatale la traslazione della sovranità nelle famiglie private; e dato

¹⁶² *Ivi*, c. 20r.

¹⁶³ *Ivi*, c. 20v.

¹⁶⁴ *Ivi*, cc. 23r-v.

per precetto – rimarca l’Antinori – anche ne Principati puramente elettivi di collocarla sempre nel sangue avvezzo a regnare che porta con se medesimo tutti i requisiti per conciliarsi l’obbedienza, e l’amore». ¹⁶⁵

Per assicurare l’unità dello stato, «il quale essendo composto dello Stato vecchio trasferito nella Casa Regnante dalla Repubblica, e del nuovo infeudato con altre Province nella sola discendenza masculina del Gran Duca Cosimo I», secondo l’Antinori «quel che più importa è l’escludere qualunque Agnato, o estraneo che non sia creduto capace di preservar lo Stato dal gran male della mentovata divisione, e sue conseguenze; et applicare solamente a quello, nella persona del quale concorrino i maggiori requisiti per impedirlo, seguitando anco in ciò le massime di quella giurisprudenza, ch’è la più propria della materia». ¹⁶⁶ E di questa giurisprudenza, non a caso, oltre a Suarez, erano parte integrante proprio Grozio e Pufendorf, da cui si desumeva sia il valore della «tranquillità, e conservazione dello Stato», secondo i principi della “retta ragione”, sia il primato decisivo della “salute della Repubblica”. ¹⁶⁷

L’obiettivo era infatti quello di dimostrare, aggiungendo alle *auctoritates* anche Francisco Suárez, col suo *Tractatus de legibus, ac Deo legislatore*, che gli estensori del Lodo avevano mirato a preservare la «tranquillità, e conservazione dello Stato» ¹⁶⁸ escludendo tutti gli agnati; qualsiasi altra intenzione, produttrice «adesso [*di*] effetti sì alieni dalla retta ragione, non può presumersi; e quando pur fusse tale – puntualizza il senatore fiorentino – , non deve attendersi: volendo

¹⁶⁵ *Ivi*, c. 23v. Su questi punti si citano Claude de Seyssel, l’Arnisaeus e Pufendorf (*De jure naturae et gentium*, lib. VII, cap. 7, sub. § 12).

¹⁶⁶ *Ivi*, cc. 23v-24r.

¹⁶⁷ *Ivi*, cc. 24v-25r.

¹⁶⁸ *Ivi*, c. 24v. Qui Antinori cita il *De jure belli ac pacis* di Grozio (libro II, cap. 16, paragrafi 22 e seguenti), il *De jure naturae et gentium* di Pufendorf (libro V, cap. 12, par. 19), e il *Tractatus de legibus, ac Deo legislatore* di Suarez (libro VI, cap. 1, par. 17).

ogni legge, che perischino piuttosto le conseguenze di un intento sì mostruoso, che la salute della Repubblica». ¹⁶⁹

L'Antinori esplicita il principio d'eccezione sopramenzionato sia attraverso l'Arnisaeus: «è massima indubitata appresso i Giuristi, che le leggi anche fondamentali, e specialmente le successioni de' Principati, e de' Regni abbino sempre in lor medesime eccettuata la necessità, o utilità estrema della repubblica, onde resti giustificato in qualche occorrenza non avvertita l'arbitrio della contravvenzione, o di un nuovo provvedimento», ¹⁷⁰ sia attraverso Grozio e Pufendorf: «perciò è non pur conveniente, ma necessario, che quelli appresso de' quali è la pubblica autorità, abbino ancora un equal libertà di esimere dall'osservanza tutte le contingenze, che gli stessi Autori della Legge esimerebbero a beneficio della pubblica convenienza, se fossero presenti». ¹⁷¹

Partendo da questo principio, Antinori passa a sostenere la legittimità di una designazione successoria anticipata. Nel testo si legge:

[...] essendo la mancanza della successione in un Principato un successo di sua natura calamitoso, il miglior consiglio per render meno sensibile un sì gran male, è quello di prevenire il caso della vacanza colla destinazione del successore per instituirlo poi nel Governo doppo la morte dell'ultimo possessore: poiché venendo così a tener luogo di legittima, e natural successione questa anticipata destinazione, si confortano i Popoli mirabilmente, e ritorna al primo vigore l'amor loro, e zelo per il Bene della Patria col persuadersi, che stabilito una volta a chi si deva obbedire doppo l'estinzione della Stirpe Regnante, non patirà lo Stato quei gran sconcerti, che

¹⁶⁹ *Ivi*, c. 25r. Le note dell'Antinori richiamano, oltre a il discorso di Besold, *De arcanis rerumpublicarum* (presente alla fine dell'opera di Clapmar, *De arcanis rerumpublicarum libri sex*), di nuovo il *De jure belli ac pacis* di Grozio (libro II, cap. 16, par. 26 ed il cap. 7, par. 13) e il *De jure naturae et gentium* di Pufendorf (libro V, cap. 12, paragrafi 21 e 23).

¹⁷⁰ *Ivi*, c. 25r. Qui si richiama il testo di Arnisaeus, *De republica, seu Relectionis politicae libri duo* (lib. II, cap. 2, sect. 4, n. 41 e segg).

¹⁷¹ *Ibidem*. L'Antinori cita di Grozio il libro II, cap. 16, par. 26 del *De jure belli ac pacis*, e del giurista sassone il libro V, cap. 12, par. 21 del *De jure naturae et gentium*.

son prodotti sempre da tal disgrazia, quando non è provveduto alla medesima, e rimediato per tempo.¹⁷²

Ma è soprattutto nell'ultima parte del terzo articolo del suo *Discorso*, in cui sono proposti gli argomenti per conservare «l'indennità dello Stato», che Antinori integra le numerose *auctoritates* già presentate con l'utilizzo delle dottrine giusnaturalistiche sul contratto originario e sul fondamento della sovranità. L'obiettivo era quello di affermare la legittimità della designazione anticipata da parte di Cosimo III in quanto fondata sul consenso del Senato fiorentino.

Il punto era assai delicato e complesso: «Qual ragione – scrive Antinori – può mai persuadere esservi tanta autorità ne Principati, e nelle Repubbliche per derogare le altrui Leggi, convenzioni, e disposizioni, e non ve ne sia tanta quanto basta per interpretare, estendere, limitare e derogare ancora se bisogna la legge successiva del Principato, quando sia necessario per la difesa, salute e conservazione di se medesima»?¹⁷³

L'Antinori recupera quindi l'equità naturale, aggiungendo che «In questo caso succede appunto ciò che dall'equità naturale è accordato a tutti i privati, i quali benché per il buon regolamento della società civile abbino sottoposta la loro libertà originaria a quelle leggi, che per difesa, e conservazione sì de' beni, che della vita sono state ordinate dalla pubblica autorità, nella quale hanno depositato volontariamente tutte le facoltà necessarie a tal fine; ciò non ostante in alcuni casi ricuperano la medesima libertà, e di quella si servono lecitamente in difesa propria, ove obbedendo alle leggi non vi sarebbe né modo, né tempo di conseguirla per altra strada». ¹⁷⁴ La conclusione è

¹⁷² *Ivi*, cc. 28v-29r. Qui sono citati oltre al *Corpus Iuris Civilis*, i testi *De republica* e *Doctrina politica* dell'Arnisaeus, il *De republica* del Grégoire e il *De arcanis rerumpublicarum* di Clapmar.

¹⁷³ *Ivi*, cc. 25v-26r.

¹⁷⁴ *Ivi*, c. 26r. Qui Antinori richiama oltre ai passi del *Corpus Iuris Civilis*, della *Politica* di Aristotele, e l'orazione *Pro A. Cluentio Habito* di Cicerone, il *De jure belli ac pacis* di Grozio (lib. I, cap. 3, par. 2) e il *De jure naturae et gentium* di Pufendorf (lib. II, cap. 5, par. 4).

esplicita: «Così la Repubblica, et il Principe, come Capo della medesima, che liberamente, et unitamente si sono obbligati a' principio all'osservanza della Legge Successoria da loro stabilita nel Principato, ricuperano la primiera libertà per porre in sicuro con diverso provvedimento l'indennità dello Stato: massima così irrefragabile, che per esser, come si è detto, fondata tutta nella ragione, et equità naturale, ch'è la suprema regolatrice delle azioni umane, non ha bisogno di maggior prova».¹⁷⁵ Su questo punto, nonostante l'assenza di citazioni dirette, sembra manifestarsi piuttosto l'influenza di Locke che non quella di Grozio.

Per l'Antinori una determinata famiglia regnante su base elettiva non può «disporre arbitrariamente a beneficio di un'altra, ed a suo talento; perché non possedendolo egli come bene Ereditario, ed alienabile, l'ius di trasferirlo in altra famiglia ritorna al Popolo, che attesa la legge, e limitazione data alla successione, così ha voluto a principio».¹⁷⁶ In effetti, la sovranità originaria rimane nel popolo, e il rapporto tra popolo e casa regnante è concepito da Antinori come di natura pattizia. Perciò, anche nella designazione di un membro della propria discendenza, occorre per lui la sanzione dei rappresentanti del popolo, cioè del Senato. Lo schema ricorda abbastanza da vicino la vicenda dinastica inglese e sembra suggerire una timida tendenza del senatore Antinori ad assimilare Senato fiorentino e Parlamento inglese. Il testo si conclude infatti con queste parole:

E perché con questa stessa disposizione resti ancora provveduto alla conservazione del suddetto Jus, che per l'estinzione della famiglia regnante ritorna al Popolo, conviene, che doppo aver prese le misure più proprie per la deliberazione dell'affare, sia questa partecipata al Senato affinché accettata, e ratificata col suo consenso resti per ogni parte legittimato il nuovo

¹⁷⁵ *Ivi*, cc. 26r-v.

¹⁷⁶ *Ivi*, c. 29r. Le note a questo paragrafo rimandano, oltre che ai più volte ricordati testi dell'Arnisaeus e del Besold, ora assieme a quelli del Vasquez e di Miguel de Aguirre, al *De jure belli ac pacis* di Grozio (lib. I, cap. 3, par. 13, n. 1, e lib. II, cap. 17, par. 15?), ed al *De iure naturae et gentium* di Pufendorf (lib. VII, cap. 7, paragrafi 12 e 15).

provvedimento, usando a tal effetto né più né meno di quelle formalità colle quali i Serenissimi Granduchi si sono sempre contentanti benignamente, che delle risoluzioni più gravi, e più rilevanti al Bene dello Stato, se ne passi il Partito anco in Senato». ¹⁷⁷

Il *Discorso* dell'Antinori del 1711 si rivela dunque un esempio di recezione delle dottrine giusnaturalistiche in relazione alle teorie sul fondamento dello stato e sulla sovranità, ma soprattutto dimostra quanto il ricorso ai giusnaturalisti balzasse in primo piano quando l'ordinaria giurisprudenza successiva privatistica non assicurava una sponda sufficiente a questioni pertinenti le relazioni internazionali. In definitiva la tesi di Antinori andava configurando un rapporto con l'Impero basato sulla sovranità originaria della Repubblica, con tutta la sequela di atti dispositivi – elezioni, esclusioni, designazioni – che avevano configurato la situazione in oggetto: cioè lo “Stato Nuovo” infeudato dall'Impero ad un potere a sua volta sovrano. Per questo si faceva appello, alternativamente, ai teorici della sovranità e ai giusnaturalisti, dai quali si attingevano i principi fondamentali che reggono le società civili: la ragione, l'equità naturale, la *salus reipublicae*.

¹⁷⁷ *Ivi*, c. 29v. Antinori rimanda qui al *De Iure Maiestatis libri tres* dell'Arnisaeus, al *De republica* del Grégoire ed ai *Dissertationum Nomicopoliticarum Libri III* del Besold.

CAPITOLO III

LA LIBERTÀ DI FIRENZE

1. *Neri Corsini e la florentina libertas*

Non era possibile, in definitiva, sostenere la libertà di scelta sulla successione granducale, né resistere ai disegni delle grandi potenze sulla Toscana, senza passare attraverso due punti di diritto tra di loro collegati: provare la libertà originaria di Firenze e negare la dipendenza feudale dall'Impero. Come si vedrà anche nei testi successivi di parte granducale la *florentina libertas* poteva essere sostenuta con la storia, evidenziando dunque la continuità della forma giuridica della *res publica* nel passaggio dal regime repubblicano al principato, ma anche con la teoria, rinvenendo appunto nel moderno diritto naturale quegli elementi contrattualistici capaci di riaffermare una concezione del rapporto tra *populus* e *princeps* che si richiamasse alla *concessio imperii*, ossia ad una concessione limitata nel tempo e nell'oggetto, attraverso la quale il popolo aliena al principe il solo esercizio e non la titolarità del potere.

Questa duplice opzione ideologica è particolarmente visibile nei testi manoscritti di Neri Corsini del 1714-16. Nella breve minuta

intitolata *Scrittura di Neri Corsini sulla libertà di Firenze 1714*¹⁷⁸ si presenta esclusivamente il piano dell'opera che il patrizio fiorentino aveva in mente di stendere, ancor prima di intraprendere ufficialmente la carriera diplomatica al servizio di Cosimo III (15 maggio 1716).¹⁷⁹

In questo testo le tesi indicate sono le medesime di quelle argomentate nel *Discorso* dell'Antinori del 1711. Il primo punto riporta schematicamente gli argomenti a sostegno dell'esclusione dalla successione dei maschi discendenti da femmine, il secondo quelli per escludere i membri discendenti da rami diversi da quello di Giovanni padre di Cosimo il Vecchio e di Lorenzo il Vecchio, e il terzo presenta le ragioni a sostegno dell'esclusione di tutti i suddetti agnati per il «bene dello Stato», per il «ben pubblico».

Fatta eccezione per una singola postilla che rimanda alle storie fiorentine del Varchi e del Segni, in questo brevissimo scritto non si riportano *auctoritates*, ma esclusivamente gli argomenti che sarebbero stati utilizzati a sostegno delle singole tesi nel corso dell'opera. La prima tesi avrebbe dovuto essere dimostrata richiamando il testo letterale del Lodo del 1530 e della Confederazione di Barcellona del 1529, da cui derivava che i successori maschi del Duca Alessandro sarebbero dovuti appartenere alla sua linea in quanto la reintegrazione dei Medici a Firenze era avvenuta a compensazione «de' danni sofferti, e dell'Esilio patito» dai membri della famiglia del papa Clemente VII. A questo Corsini aggiungeva anche che, nel caso in cui la successione riguardasse il governo di uno stato, «La Ragione, che successori Maschi s'intenda per i Maschi venute dalle Femmine, non milita nelle

¹⁷⁸ Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Roma, (d'ora in poi BANL), Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture, e memorie appartenenti alle cose occorse nella Corte di Firenze e negoziati avuti colla Corte di Roma dall'anno 1730 al 1740, Tomo I, mss. di carte 398*, cc. 50v-51v.

¹⁷⁹ Più tardi il Corsini avrebbe intrapreso quella ecclesiastica (23 luglio 1730), dopo l'elezione dello zio Lorenzo al pontificato (12 luglio 1730). Sul Corsini si veda l'utile ed assai informata scheda di M. Caffiero, *Corsini, Neri*, in *DBI*, 1983, vol. XXIX, pp. 651-657.

Successioni delli Stati».¹⁸⁰ Segue un argomento che non compare nel lavoro dell'Antinori, relativo alle condizioni poste dal Senato per la elezione di Cosimo I, ossia che «Cosimo fu eletto a condizione, che se la Duchessa fosse rimasta gravida, e avesse fatto un Maschio, questo sarebbe succeduto, e non parlò se avesse fatta una Femmina».¹⁸¹

Per dimostrare la tesi dell'esclusione di membri discendenti da rami diversi da quello di Giovanni padre di Cosimo il Vecchio e di Lorenzo il Vecchio, Corsini richiama nuovamente la lettera del Lodo e della Confederazione a sostegno della reintegrazione della sola linea di discendenza del papa Clemente VII. Anche in questo scritto si sottolinea come la successione di Cosimo I fosse dovuta esclusivamente al potere del corpo politico della *res publica* intesa come *res populi*, ossia del Senato fiorentino. Il Corsini osserva infatti che «non osta l'osservanza, risultante dall'esaltazione di Cosimo, perché Egli fu eletto liberamente dal Senato, e non altro Jus Egli pretese mai avere alla Successione».¹⁸² La questione posta a conclusione della minuta del 1714 da Corsini è la stessa che aveva trattato l'Antinori nel suo *Discorso* del 1711: nella traslazione della sovranità era necessario evitare che emergessero fattori di conflitto del corpo sociale. Corsini usa le identiche parole dell'Antinori, paventa infatti la «irreverenza» del «Popolo», la «emulazione» nei «Nobili» e la «diserzione» dei «Ricchi», nonché l'avvento delle «fazioni» e la «introduzione di Potenze Forestiere». Per il «bene dello Stato», per il «ben pubblico», ora che vi erano, a differenza della «successione del Duca Alessandro», da difendere la dignità granducale, l'istituzione della Religione di S. Stefano e soprattutto l'integrità territoriale, dopo «l'aumento dello

¹⁸⁰ N. Corsini, *Scrittura di Neri Corsini sulla libertà di Firenze 1714*, c. 50bisr

¹⁸¹ *Ibidem*.

¹⁸² *Ivi*, c. 50bisv. Poco più avanti (c. 51r) il patrizio fiorentino aveva inserito una breve postilla in cui si richiamavano le storie fiorentine del Varchi e del Segni, «Varchi lib. 13°, e Segni lib. 5°», a sostegno dell'illustrazione dell'episodio in cui il Muscettola, nel consegnare il Lodo del 1530, avrebbe chiarito che l'ordine di successione era ristretto solo alla «Linea di Cosimo, e di Lorenzo Fratelli Figlioli di Giovanni».

Stato», secondo Corsini si poteva derogare qualsiasi norma che permettesse la chiamata alla successione di tutti gli agnati della famiglia Medici.¹⁸³

Anche in una successiva minuta di Neri Corsini intitolata *Estratto d'Istorie Fiorentine del Marchese Neri Corsini 1716*,¹⁸⁴ rinvenuta nella medesima raccolta di scritti in cui è conservato il breve testo del 1714, le tesi proposte sono tutte sostenute attraverso il ricorso alle storie fiorentine del Guicciardini, del Varchi, del Nardi, del Segni e dell'Ammirato, ed anche in questo caso tale tipo di fonti appare essere stato utilizzato essenzialmente per esaltare il ruolo del Senato nell'assetto politico-istituzionale del Granducato. Ma è importante segnalare che in questo *Estratto*, a differenza del discorso dell'Antinori del 1711 e dello scritto del medesimo Corsini del 1714, non sono affatto affrontate le questioni relative ai maschi discendenti per linea femminile, e alla devoluzione del governo ad altri rami della famiglia Medici rispetto a quelli cui era appartenuto il papa Clemente VII. L'obiettivo di queste pagine risulta essere la dimostrazione della continuità giuridica della *res publica* e dunque della libertà del popolo fiorentino di scegliere, attraverso il Senato che ne rappresenta gli interessi, colui cui devolvere la sovranità dello stato.

Lo scritto inizia attribuendo un'origine divina, trascendente, della libertà umana: «La Libertà, non v'ha dubio alcuno, essere la più cara, e preziosa cosa ch'abbia l'uomo, non solo riguardando la sua dolce natura, ma apprezzando in essa il donatore della medesima, il quale ci ha concesso questa natural facultà per nostro bene, e per nostra sovrana dignità, volendoci in tutto rendere ad esso assomiglianti».¹⁸⁵ Da questa concezione della libertà, abbinata ad un'antropologia negativa, discende l'origine divina della stessa sovranità, che in un

¹⁸³ *Ivi*, cc. 51r-v.

¹⁸⁴ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 44r-49r.

¹⁸⁵ N. Corsini, *Estratto d'Istorie Fiorentine del Marchese Neri Corsini 1716*, c. 44r.

primo momento è evocata in relazione al solo *princeps*, in termini che potrebbero essere definiti assolutistici: «è però vero ancora, che, facendo un cattivo uso di sì prezioso dono [*si intenda la libertà*], e ritorcendo in nostro danno, e vituperio quella dignità, che dovea difenderci, governarci, e renderci più nobili, et illustri, il Suo alto, infinito provvedere, il quale talora negando concede grazie, e dispensa benefizi, ci rende soggetti, e ci dà un Principe, il quale meglio ci regga, e difenda, ed a cui dobbiamo inviolabilmente ubbidire». Tuttavia, nel passo subito successivo Corsini rivede il fondamento divino della sovranità assoluta del principe ricordando «che tornando noi Popoli Fiorentini nel nostro primiero stato di libertà, a noi solo sarebbe lecito, o nuovamente metterci in soggezione, o restar liberi, potendo l'uomo far ciò che vuole, quando non ne sia impedito, o dalla forza, o dalla ragione». ¹⁸⁶

Così facendo, la premessa del Corsini si riallinea alla tesi principale, che percorrerà l'intero discorso, volta a sostenere la funzione di rappresentanza del popolo fiorentino nel Senato dei Quarantotto, e dunque l'esclusivo diritto del Senato di determinare la successione dopo l'estinzione della famiglia Medici. A tale scopo, Corsini illustra due fasi della traslazione della sovranità: in un primo momento «se la medesima Provvidenza (per sua misericordia, se il Principe è cattivo, e per nostro gastigo se è buono) ce lo [*sottinteso, il Principe*] toglie, di subito riassumiamo il nostro primo essere, non altrimenti che quando al figliuolo muore il Padre»; nel secondo momento afferma che «È bene il vero, che non potendosi ritorre ciò che una volta altrui è donato, ed avendo essa [*la Repubblica Fiorentina*] tutto il suo potere ceduto, e collocato (per evitare il sempre pernicioso governo di molti) nel Senato Fiorentino, e nel supremo capo del medesimo; a questo nobilissimo corpo, ed all'eccelso suo capo,

¹⁸⁶ *Ivi*, c. 44v.

solamente sarà lecito di pensare, e provvedere alle cose della successione». ¹⁸⁷

Il discorso del Corsini continua esaltando la funzione di rappresentanza del Senato contro l'autorità dell'imperatore sostenendo la continuità giuridica della *res publica* attraverso le fonti storiche. Il suo esplicito intendimento è quello di dimostrare che fu la «Repubblica», sia nel 1530 che nel 1536, a predisporre la «riforma dello Stato» e che l'imperatore non poté far altro che approvarla in quanto a questi fu attribuita la facoltà di «lodare, e confermare» solo nell'occasione della resa di Firenze, mentre il secondo Diploma, del 1537, è considerato un mero atto «in sequela del primo». ¹⁸⁸

Richiamata la capitolazione di Firenze attraverso il Varchi, al fine di confermare come nel primo articolo della “confederazione” stipulata in Barcellona il 29 giugno 1529 vi fosse stabilito l'obbligo di «conservare la Libertà» alla città, Corsini fa ricorso all'autorità del Guicciardini e dell'Ammirato per sostenere che la riforma del governo fu effettivamente realizzata dagli stessi cittadini di Firenze. La stessa scelta di chi dovesse procedere al riordino del governo era stata conferita all'insindacabile autorità della città: «Ella elettosì l'Imperatore non aspettò già che egli pronunziasse, ma in vigore similmente della sua natia Libertà dette Balìa a 84 Cittadini, i quali ne elessero tredici per riformare il governo. Questi colla sola autorità riceuta dalla Balìa fecero una Provvisione, che Alessandro de' Medici fosse riammesso a tutti i Magistrati, e supremi onori della Repubblica nella forma, che gl'avevano goduti i suoi Antenati, espressamente dichiarando di farlo motu proprio, et de plenitudine potestatis». ¹⁸⁹

Fu solo dopo cinque mesi dalla promulgazione del provvedimento dei tredici Riformatori che giunse in città il plenipotenziario imperiale Muscettola con un Lodo che non presentava

¹⁸⁷ *Ivi*, cc. 44r-v.

¹⁸⁸ *Ivi*, c. 45r.

¹⁸⁹ *Ivi*, c. 45v.

«nulla di vario da quello, che aveva disposto la Balia»,¹⁹⁰ Lodo cesareo che – sottolinea Corsini richiamando ancora il Varchi – venne ricevuto dal Gonfaloniere ribadendo la libertà della città:

Accomodandosi dunque il Gonfalonier Buondelmonti alla necessità dei tempi senz'altra replica accettò il Diploma Cesareo, ringraziando il Muscettola, e Cesare, che avesse salvata alla Repubblica la sua cara, e dolcissima libertà il che volle dire, con tutto che nel Laudo non fosse fatta menzione dell'ultime parole del primo Articolo della Capitolazione, Salva la Libertà, per mostrare, che a Cesare non era permesso di lodare fuori di questa condizione.¹⁹¹

La storia di Firenze del Varchi permetteva a Corsini di affermare come questa città, con il suo dominio, fosse sempre stata *superiorem non recognoscens*:

O se pure la Città nostra era anticamente stata sotto la Podestà dell'Imperio molto tempo innanzi s'era liberata e ricuperata con denari dagl'Antecessori della Maestà Sua, per il che non poteva incorrere in fellonia alcuna, né ricadere per niuna cagione alla Camera Imperiale, né poteva Cesare disporne come più le piaceva, ma solo in vigore dell'autorità datagli da' suoi Cittadini nei Capitoli dell'accordo.¹⁹²

Dieci mesi dopo la pubblicazione del Lodo, erano stati istituiti 13 riformatori, i quali avevano contemporaneamente deliberato l'affidamento del principato al duca Alessandro e successori maschi, istituito il Senato di 48 membri e il Consiglio dei Dugento: «Così, e non altrimenti fu dato cominciamento al Principato, il quale chiaro si vede esser fondato sull'amore de' Cittadini, e stabilito dalla di loro autorità, senza che alcuna Potestà forestiera vi si sia potuta con giusta cagione mescolare». ¹⁹³ Una volta fondato il Senato, la continuità giuridica della *res publica* sarebbe stata garantita appunto attraverso l'attività del Senato, è ciò era facilmente dimostrabile, secondo Corsini, ricostruendo

¹⁹⁰ *Ibidem*.

¹⁹¹ *Ivi*, c. 46r-v.

¹⁹² *Ivi*, c. 46r. Questo passo compare nel ms. del Corsini con i segni grafici della citazione, nella nota corrispondente l'autore rimanda alla *Storia fiorentina* del Varchi senza indicarne però il libro, che è il XIV.

¹⁹³ *Ivi*, c. 47r.

la circostanza storica della successione di Cosimo ad Alessandro, avvenuta per autonoma delibera di quest'organo e senza intervento dell'Impero.¹⁹⁴

Per Corsini l'autorità riconosciuta dalla città di Firenze, dopo la propria resa, all'imperatore è circoscritta ad un determinato periodo e ben delimitata nei suoi poteri:

Ed infatti quando la Città nostra capitolò, e diede facoltà a Cesare di Lodare, e riordinare il governo, era in estrema necessità, che una Potenza straniera per Dignità riverita, e per la sua autorità temuta, s'intromettesse per sedare le differenze civili, e Legare dei partiti, ed in somma per a Lei giovare, e trarla della sua ultima rovina; poiché non si presume mai, che una Repubblica si spogli di quella autorità datale da Dio, per rivestirne altri, se non perché a Lei giovi, e a' d'ilei bisogni provveda. Questo fu il vero senso della Capitolazione, e la vera cagione dell'autorità di Lodare data a Cesare, cessata la quale debbono ancora cessarne gl'effetti. Poiché mal salva sarebbe stata quella Libertà, che in vigore del primo articolo della Capitolazione dovea serbarsi, e mal provveduto sarebbesi a' d'ilei bisogni, e minor giovamento recatole, se stato fosse altrui concesso di potere di Lei disporre in ogni congiuntura, e per sempre.¹⁹⁵

L'intero discorso del Corsini mira dunque a negare qualsiasi dipendenza feudale del Granducato dall'Impero, limitando l'intervento di quest'ultimo negli affari della repubblica al solo stato di necessità. La sua nozione di libertà repubblicana è quella che la storiografia ha definito "libertà verso l'esterno", in sostanza indipendenza:

Quindi è che tornando noi Popoli Fiorentini nel nostro primiero stato di libertà, a noi solo sarebbe lecito, o nuovamente metterci in soggezione, o restar liberi, potendo l'uomo far ciò che vuole, quando non ne sia impedito, o dalla forza, o dalla ragione. Ma perché la prima cosa è turpe, violenta, ed illecita, e non richiede alcuna difesa d'ingegno non potendosi reprimere, se non colla forza, della quale noi siamo sprovveduti, m'appiglio solamente a dimostrare, che alcuna ragione non impedisce alla Fiorentina Repubblica quella naturale, ma nel nostro temuto caso, funesta libertà d'eleggersi un sovrano, o di restar libera, quando il sommo Dio contro di essa sdegnato volesse privarla del mansueto, giustissimo governo della Casa de' Medici.¹⁹⁶

¹⁹⁴ *Ivi*, c. 47v-48r.

¹⁹⁵ *Ivi*, cc. 48r-v.

¹⁹⁶ *Ivi*, c. 44v. L'obiettivo del Corsini è quello di evitare l'ingerenza straniera nella successione richiamandosi alla forza della ragione piuttosto che alle ragioni della forza, e con perfetta circolarità – avendo posto all'inizio della minuta la

A questo fine era di ben maggiore utilità per l'autore ricorrere agli storici, per affermare l'originarietà della potestà sovrana della repubblica, che non evocare, come Antinori, riferimenti giusnaturalistici con il loro corollario contrattualistico.

premessa sopra citata – conclude il suo ragionamento con la seguente frase: «mai sarà d'uopo, e molto men di ragione, che una Potenza Straniera delle nostre private cose s'ingerisca. Voglia pur dunque l'Onnipotente Iddio, che la ragione abbia in ogni tempo il Suo Luogo, e che la violenza, e la forza non la deprimano», *ivi*, c. 49r.

2. Memoriali fiorentini degli anni '20

Sul susseguirsi di memorie e proteste di parte granducale volte a confutare la pretesa di considerare il Granducato come un feudo imperiale l'Archivio di Stato di Firenze offre moltissimo materiale. In una lettera del 22 gennaio 1720 di Neri Corsini, allora inviato granducale a Parigi, indirizzata al Segretario di Stato Coriolano Montemagni, si legge:

Sulla notizia poi della nuova Convenzione segnata all'Haya dagl'Alleati, vedo il passo, che si meditava di fare dalle Reali Altezze Loro tanto a Vienna, quanto a Londra, ed a questa Corte con far presentare per tutto le Dichiarazioni e rimostranze, che si contengono nella memoria trasmessami, della quale tradotta ne ritorno una Copia a Vostra Signoria Illustrissima, ed altra ne manderò al Signor Pucci, acciòche, avendo avuti gli stessi ordini, e l'istesso modello possa risparmiarsi il pensiero, e la pena d'una traduzione. Io vi ho dovuto necessariamente far variare qualche frase per accomodarsi alla francese, ed in oltre vi ho fatta qualche non essenzial mutazione, o aumento, delle quali cose rendo ragione in margine. Io avrei forse sospeso di presentarla dopo che la Spagna ha fatta l'apertura di Pace, ma osservato che questa s'era costà preveduta stante la mutazion di ministero, e che una simil parte sarebbe già stata fatta a Vienna, e in Inghilterra, domattina la presenterò all'abate du Bois potendolo vedere, e non lo potendo, al Reggente medesimo, da cui è quasi più facile aver udienza. [inizio cifra, di seguito abbreviato con i.c.: la stessa è però decifrata da mano coeva] Cercherò in sostanza di prevenire la pubblicazione che si deve fare in Olanda delle Domande della Spagna perché non vi apparisca un preventivo concerto, se pur questo sospetto si può evitare.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Lettera di Neri Corsini a Coriolano Montemagni, Parigi, 22 gennaio 1720, in ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.). Nella minuta della risposta di Coriolano Montemagni, Firenze, 9 febbraio 1719 (ma 1720), si legge: «Col dispaccio di Vostra Signoria Illustrissima de' 22 del caduto, ho ricevuto due recapiti molto importanti; il primo consiste nella Dichiarazione, o Protesta che ella averebbe presentato all'Abbate du Bois, o al Signore Duca Reggente, poco differente dalla Minuta, che se le mandò di qua, et essendo state interamente approvate l'aggiunte fattevi da Vostra Signoria Illustrissima, è tornato anco molto bene l'averne mandato una copia, a Londra al Signor Pucci, perché si regoli con quella Corte nella conformità, che ella faccia con codesta». Si vedano, inoltre, la lettera di Neri Corsini, Parigi, 29 gennaio 1720: «Devo ora rendere conto a Vostra Signoria Illustrissima di quello ho fatto in esecuzione de passati Suoi ordini. Presentai martedì scorso all'abate du Bois la consaputa memoria, significandogli, che principalmente conteneva gli Interessi della Serenissima Elettrice, perché, se avesse saputo subito esser una specie di Protesta, non so, se avesse dato luogo al discorso. Egli mi disse, che solo nel Congresso si poteva discutere una tal materia, onde gli replicai, che la mia memoria aveva per fondamento l'ultima Convenzione, quale non presupponeva altro Congresso. Soggiunse egli, che mai questa Corte aveva avuto cognizione alcuna di

Sulla base di quanto emerso dallo studio della corrispondenza tra Neri Corsini e Coriolano Montemagni, si è rinvenuta una minuta intitolata *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino*.¹⁹⁸ Tale scrittura è da ritenersi una prima stesura della protesta di parte granducale, che sarebbe stata successivamente edita, in lingua francese, col titolo *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* (1721), e in latino, col titolo *De Libertate civitatis Florentiae ejusque dominii* (1721; 1722).¹⁹⁹ Sebbene nella copia dell'*Informazione* rinvenuta non vi si riscontri alcuna data, la sua stesura sembra essere avvenuta entro la fine del mese di maggio del

quanto s'era fatto a favor di Sua Altezza Elettrice, e che solo si ricordava aver veduto un Biglietto di Milord Stanope, che io gl'avevo mostrato a Londra, quale ne parlava. Io gli risposi, che il marchese di Torcy a quel tempo ministro deputato agl'affari stranieri non avrebbe detto l'istessa cosa, e finii con domandare non altra risposta, che quella d'aver egli rappresentato al Reggente la memoria, e ciò per mia giustificazione. Vedendolo poi brevemente il giovedì mi disse in forma sardonica, che mi darebbe la risposta alla memoria, perché comparisse la mia esattezza in averla presentata [*i.c.*], dalla qual maniera arguisco aver lette, et osservate le rappresentazioni e Proteste di Sua Altezza Reale e che non molto gli siano piaciute» e la risposta di Coriolano Montemagni, che si legge nella minuta segnata Firenze, 16 febbraio 1719 (ma 1720): «Si è veduto dal Dispaccio puntuale di Vostra Signoria Illustrissima de' 29 del caduto che ella aveva presentato all'Abbate du Bois la consaputa Memoria, e che per maggiormente far note le Proteste, di quest'Altezze Reali contro i torti che si pensava d'inferire alla loro autorità, e dignità, aveva ella, dato una copia della suddetta Memoria al Ministro di Portogallo, affinché potesse mandarla alla Sua Corte. Rispetto a che, avendo Vostra Signoria Illustrissima operato colla sua solita prudenza, e con quello zelo, che la fa sempre pensare a tutto ciò, che possa contribuire al miglior servizio de' Nostri Serenissimi Padroni, devo accertarla, che le vien data da medesimi tutta quella lode, che le è dovuta; però [h]anno nuovi riscontri da Vienna, che non è stata mal ricevuta a quella Corte la suddetta Memoria, ma essendosi riservato il Signor Marchese Bartolommei di riparlarne nuovamente al Signor Conte di Sinzendorff, si aspetta di sentirne colle prossime il risultato, per risolvere poi se possa convenire il farla stampare nelle pubbliche Gazzette d'Olanda».

¹⁹⁸ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture* cit., cc. 214r-235v. In merito al fascicolo, in cui si è rinvenuta la minuta ms. della presente scrittura, si segnala che sulla c. 213b^{isr}, subito antecedente alla prima carta della scrittura, è vergata la seguente nota: «Scrittura e traduzione della medesima Sopra la libertà di Firenze»; a tale riguardo appare opportuno avvertire che la traduzione ivi menzionata è rinvenibile, in lingua latina, a partire dalla c. 236r.

¹⁹⁹ Nelle note che seguono, in cui si presentano tra parentesi [] le corrispondenze tra questi tre testi, i rimandi alle pagine del *Mémoire* e del *De Liberate* si riferiscono alle edizioni conservate, rispettivamente, presso l'ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.), ossia l'esemplare del *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* [s.n.t.], 1721, allegato alla missiva di Neri Corsini a Coriolano Montemagni, Parigi, del 16 ottobre 1720, e presso la BNCf, con segnatura Magl.16.1.15, ossia l'esemplare del *De Libertate civitatis Florentiae ejusque dominii* [s.n.t.], 1722.

1720. In una lettera del 6 maggio 1720 di Neri Corsini a Coriolano Montemagni da Parigi si può infatti leggere:

Uniti al Dispaccio di Vostra Signoria Illustrissima de' 19 del passato ho ricevuto la nuova Scrittura, e gli altri recapiti per distender l'Informazione sopra alla Libertà del Dominio Fiorentino, da presentarsi al Congresso. Io andrò facendo tradurre ciò, che sarà necessario, subito che l'aiutante di Studio del P. Banduri sarà libero da una gran malattia sofferta, ed intanto andrò ricercando di Persona abile, che dia ordine a tutti quei recapiti, quando però sia necessario, giacché parmi il tutto molto bendigerito, e solo basta vedere, come si vogliano dare quelle giustificazioni a parte per maggiore facilità, e comodo di chi dovrà leggerle.²⁰⁰

Stesa in risposta all'articolo V del Trattato di Londra del 2 agosto 1718, per dimostrare l'infondatezza giuridica dell'investitura feudale del Granducato che l'imperatore si riservava di dare, una volta estintasi la linea maschile della famiglia de' Medici, al sovrano successore, la scrittura di parte granducale intitolata *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino* può essere distinta in tre parti. La prima è tesa a dimostrare la libertà della città di Firenze prima dell'istituzione del principato, la seconda presenta le ragioni a sostegno della tesi della conservazione della libertà da parte della città, e dunque della tesi dell'indipendenza del Granducato anche dopo l'istaurazione del principato, la terza, infine, è dedicata alla confutazione degli argomenti

²⁰⁰ Lettera di Neri Corsini a Coriolano Montemagni, Parigi, 6 maggio 1720, in ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.). Il testo della missiva continua con il richiamo al c.d. "Biglietto di Francoforte": «Ardirò per altro di suggerire, che alla fine del Terz'ultimo Paragrafo della Scrittura, che comincia per le parole: Conseguentemente a ciò la medesima Corte etc. credo fosse bene il parlare del Biglietto di Francfort, nel quale il Conte di Sinzendorff d'ordine dell'Imperatore, riconosce la facoltà, che avrebbe il Serenissimo Gran Duca di disegnarli il Successore, giacché stipula, che l'Elezione non debba cadere in un nemico della Casa d'Austria, mediante che s'obbliga di dare alla Serenissima Elettrice l'Investiture fin al presente date sotto differenti Titoli ai Maschi della Casa Medici, ed in quest'ultime parole viene a far la giusta distinzione degli Stati liberi dai Feudali. Di ciò s'è parlato nell'ultima memoria presentata, e perché mi fu data facoltà di compilare in una sola le ragioni di quella Memoria, e della Scrittura qua trasmessa, mi crederei bastantemente autorizzato a far tal aggiunta, che crederei tanto più necessaria, quanto il Duca Reggente ne fece caso; ma giacché ci è il tempo, aspetto, che Vostra Signoria Illustrissima mi faccia meglio nota la mente di codeste Altezze Reali su questo punto».

esposti a sostegno della tesi di Vienna che voleva considerare il Granducato come feudo imperiale.

Anche per questo testo è opportuno individuare i diversi tipi di fonti e di *auctoritates* utilizzate a sostegno delle tesi presentate. Occorre premettere che in questa prima stesura in italiano della *Informazione*, poi tradotta col titolo *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence*, e successivamente ampliata e stampata in latino col titolo *De Libertate civitatis Florentiae ejusque domini*, le dottrine giusnaturalistiche sono presenti solo in pochi passi. L'attenzione degli autori granducali, di cui tuttavia non si è ancora individuata l'identità, era rivolta soprattutto alle fonti di tipo storico e ciò risulta evidente dallo studio della corrispondenza tra Neri Corsini e Coriolano Montemagni, in cui si tratta della stesura e della traduzione in francese dell'*Informazione*.

Attraverso l'esame di tale corrispondenza, avvenuta tra il maggio e il giugno del 1720, si apprendono alcune interessanti notizie sul piano di stesura dell'*Informazione* e sui soggetti che furono coinvolti in quest'opera.

In una lettera responsiva del 24 maggio del 1720 Coriolano Montemagni accoglieva la proposta di Neri Corsini di inserire nella scrittura il noto "Biglietto di Francoforte", in quanto secondo l'inviato granducale questo avrebbe provato che l'imperatore si era obbligato a garantire l'investitura dei feudi imperiali del Granducato alla Elettrice Palatina e dunque aveva distinto lo "Stato Vecchio" dai territori infeudati. Queste le note vergate dal Montemagni:

Rende conto Vostra Signoria Illustrissima col Suo Dispaccio de' 6 del corrente del buon uso, che averebbe fatto di tutti i Recapiti che se le sono mandati per distendere l'Informazione sopra la Libertà del Dominio Fiorentino da presentarsi al Congresso. Et avendo sentiti con gusto Sua Altezza Reale Nostro Signore le prudenti considerazioni che fa Vostra Signoria Illustrissima circa la convenienza di parlare del Biglietto di Francfort, nel terzo ultimo Articolo della Scrittura, che comincia colle parole

“Conseguentemente a ciò la medesima Corte”,²⁰¹ approva Sua Altezza Reale, che Vostra Signoria Illustrissima vi faccia la suddetta Aggiunta, sempre che ella stimi bene d’inserirvela. Considerandosi per un Recapito molto importante per dedursene la libertà dello Stato Fiorentino, e la facoltà, che compete al Gran Duca di disporne.²⁰²

Dunque, appare chiaramente che Neri Corsini era accreditato dal governo granducale a modificare ed integrare la scrittura e non solo a sovrintendere alla sua traduzione in francese. In particolare, Neri Corsini sembra attento ad introdurre nelle more della compilazione dell’*Informazione* l’autorità degli storici Varchi e Conti; in una sua missiva da Parigi del 3 giugno 1720 al Montemagni si legge:

Al § susseguente²⁰³ ero stato consigliato di narrar più a lungo l’istoria dell’avvenimento al Principato del Duca Alessandro, ma mi sono contentato di far menzione solamente della risoluzione della Balìa, e de’ i Tredici Riformatori, per mostrare, che fin da quel tempo, Alessandro aveva cominciato a governare, senza neppure attendere il Lodo dell’Imperatore; vi ho messo l’autorità del Varchi, e cercherò di impinguarla con altre, ma per non aver qui gran comodo di libri Italiani, desidererei me ne fossero somministrate. [...] Rimontando al § le même Empereur parut comme médiateur etc.²⁰⁴ il Varchi dice, che i Fiorentini ebbero la facoltà di scegliere per arbitro o il Papa, o l’Imperatore, chi più piacesse loro. Se questa autorità si stimasse sufficiente, la crederei una gran prova della Libertà, che ebbe la Repubblica in stabilire la nuova forma del Governo.²⁰⁵

²⁰¹ *Informazione* cit., cc. 234v-235r. In particolare, in riferimento al citato “Biglietto di Francfort”, nella minuta dell’*Informazione* conservata presso la Corsiniana, a c. 235r, si può leggere la seguente postilla: «Di tale Equità dette una certa prova quando in un viglietto scritto di Suo ordine [*si intenda di Sua Maestà Imperiale*] dal Conte di Sinserdoff all’Elettore Palatino in Francfort, fece una bengiusta distinzione tralli Stati Feudali che sono in Toscana e quelli che godono una piena libertà come è il ~~dominio Fiorentino~~ vecchio Stato della Repubblica ~~che comprende i dominii di Firenze e di Pisa~~ di dispor del quale riconobbe l’assoluta Potestà che il Gran Duca aveva, come si ~~riconosce~~ vede dal tenore d’un Articolo di detto viglietto che si aggiunge alla fine n° ...».

²⁰² Minuta di lettera di Coriolano Montemagni a Neri Corsini, Firenze, 24 maggio 1720, ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.).

²⁰³ [*Mémoire*, p. 8, il paragrafo inizia con le seguenti parole: «Cette même qualité devient encore»]

²⁰⁴ [*Mémoire*, p. 6]

²⁰⁵ Lettera di Neri Corsini a Coriolano Montemagni, Parigi, 3 giugno 1720, in ASF, *Mediceo del Principato*, 2688. Si segnala, inoltre, che una minuta di questa lettera, il cui contenuto è identico a quello qui trascritto dall’originale conservata presso l’Archivio di Stato di Firenze, è presente in BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture* cit., cc. 275r-276r.

Il Segretario di Stato Montemagni rispondeva positivamente alle considerazioni del Neri Corsini, ma da quanto rinvenuto sembrerebbe che nelle correzioni dell'*Informazione* vi fosse implicato anche il senatore Niccolò Antinori. Allegato alla lettera del Corsini, conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze, si è infatti recuperato un piccolo foglietto in cui si può leggere la seguente indicazione: «La scrittura enunciata in questa Lettera si trova appresso il Signor Senator Presidente Antinori, al quale fu mandata la mattina de' 19 Giugno 1720».

Dalla minuta della responsiva del Montemagni alla citata lettera del Corsini del 3 giugno 1720 si comprendono le ragioni dell'opportunità di citare a più riprese il Varchi; il Segretario di Stato scrive infatti:

[...] è opportunissima la riflessione fatta sopra l'aver il Duca Alessandro cominciato a governare avanti il Lodo di Carlo V, et in virtù della semplice Deliberazione della Balìa, e quando non ci fusse altra prova basterebbe l'autorità del Varchi, ma per aggiungere a questa una prova maggiore di ogn' eccezione vi è l'atto stesso della Balìa che si manda in autentica forma. Al 5° che delle suggestioni fatte da' Ministri Imperiali in Napoli al Duca Alessandro, e della sua risposta non si sa che ne parli altro Autore che il Varchi; si crede però questa bastante provanza, trattandosi di un storico il più puntuale ed accreditato in scrivere le cose della sua Patria e de' suoi tempi e per distruggerle ci vorrebbe uno di equal reputazione, che dicesse il contrario. [...] Al 8° che per provare, che fusse la scelta de' Fiorentini l'eleggere per Arbitro l'Imperatore o il Papa, si stima basterà solo l'autorità del Varchi, tanto più che gli dà tutta la verisimilitudine il fatto medesimo, mentre per la riordinazione del Governo, l'Imperatore se ne rimetteva al Papa, come si legge nel fine del medesimo Articolo 4, né presentemente si ha notizia di altri autori che indichino questa circostanza, ma uno storico così classico del Paese si crede bastante, massime essendo avvalorata la sua asserzione dal Lodo medesimo.²⁰⁶

²⁰⁶ Minuta di lettera di Coriolano Montemagni a Neri Corsini, Firenze, giugno 1720, in BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture* cit., cc. 280r-281v. In questa minuta Coriolano Montemagni trasmetteva a Neri Corsini le considerazioni di parte granducale, in risposta alla missiva inviatagli dal medesimo Corsini il 3 giugno 1720. Si ritiene opportuno segnalare, inoltre, che un'altra minuta di queste osservazioni è presente in ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.), il cui contenuto è identico a quello della copia conservata presso la Corsiniana a Roma, eccetto l'incipit, che nel documento conservato a Firenze è il seguente: «Alla Lettera del Signor Marchese Corsini, che accompagna la Traduzione di parte della consaputa scrittura si potrebbe rispondere quanto appresso»; tale espressione potrebbe ragionevolmente suffragare

Anche una successiva lettera di Neri Corsini al Montemagni, spedita da Parigi il 10 giugno 1720,²⁰⁷ cui l'inviato mediceo allegava «il rimanente della traduzione della scrittura», risulta essere stata passata, una volta giunta a Firenze, a Niccolò Antinori; così si legge in un foglietto allegato: «La parte di scrittura enunciata in questa lettera si trova in mano del Signor Presidente Antinori, che l'ebbe in Consiglio li 24 Giugno 1720». Questa volta il suggerimento del Corsini si appuntava sulla necessità di confutare il Giovio con le parole della Lega di Barcellona, e di citare le storie di Natale Conti, indicazioni queste entrambe recepite e dunque, come si vedrà, presenti nel testo dell'*Informazione*; queste le note della responsiva del Montemagni:

[...] si considera così puntuale il racconto, che fa Natal Conti nelle sue Istorie del Titolo accordato al Gran Duca Francesco, che gli se ne manda un Esemplare stampato, con suggerire ad esso Signor Marchese essere osservabile quanto dice il medesimo Natal Conti in quelle parole rigate sotto, e che cominciano “Onde informato prima”, dalle quali apparisce che fin d'allora il Consiglio Imperiale conobbe essere di niun peso le pretensioni dell'Imperio sopra il Dominio Fiorentino per il succeduto in tempo del Duca Alessandro, e di Cosimo primo, di maniera che condescese a non farne caso, e a riformare, come fece secondo l'Istanza del Ministro del Gran Duca, il tenore del Decreto fatto precedentemente, e dato fuori dall'Imperatore. Circostanza che si giudicherebbe a proposito fusse fatta ben valere in qualche luogo della Scrittura, dove potesse far più forza un tal fatto.²⁰⁸

l'ipotesi che le osservazioni presenti nella minuta rinvenuta presso il fondo della Corsiniana, di cui se ne è data la trascrizione, non appartengano al Montemagni, bensì ad un altro autore, forse in relazione al senatore Niccolò Antinori.

²⁰⁷ Lettera di Neri Corsini a Coriolano Montemagni, Parigi, 10 giugno 1720, in ASF, *Mediceo del Principato*, 2688. Si segnala, inoltre, che la minuta di questa lettera è conservata in BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture* cit., cc. 277r-278r: il contenuto della minuta è identico a quello qui trascritto dall'originale. L'opera di Natale Conti cui si fa riferimento s'intitola *Universae historiae sui temporis libri triginta ab annos salutis nostra 1545, usque ad annum 1581*.

²⁰⁸ Minuta di lettera di Coriolano Montemagni a Neri Corsini, Firenze, giugno 1720, in Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Roma, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture, e memorie appartenenti alle cose occorse nella Corte di Firenze e negoziati avuti colla Corte di Roma dall'anno 1730 al 1740*, Tomo I, mss. di carte 398, cc. 279r-279v. Si segnala altresì che presso l'ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.) è conservata una minuta dal contenuto identico a quella rinvenuta in Roma, eccetto per l'incipit: «A quanto scrive il Signor Marchese Corsini con la sua de 10 del corrente parrebbe, che si potesse replicare», la mano è di difficile identificazione, e dunque rimane oscuro l'estensore delle considerazioni; del resto, l'aver rinvenuto presso la medesima filza fiorentina due foglietti allegati alle lettere

Come si è detto, nell'*Informazione* si possono rinvenire principalmente due tipi di fonti: le trattazioni storiche della città di Firenze e la trattatistica giuspublicistica, per la maggior parte d'origine germanica. Elementi di contrattualismo tratti dal moderno diritto naturale, in particolare dai testi di Grozio e Pufendorf, sarebbero stati aggiunti solo nelle successive edizioni in francese e in latino. Quest'ultima versione sarebbe stata ancora più articolata in quanto destinata a confutare quanto sostenuto nella scrittura, attribuita a Johann Jakob Mascov, *Exercitatio juris publici de Jure Imperii in Magnum Ducatum Etruriae*, edita a Lipsia nel 1721.²⁰⁹ Tuttavia, al fine di valutare la funzione del giusnaturalismo nello svolgersi del dibattito sulla successione e la libertà del Granducato appare opportuno esaminare questa prima stesura in italiano.

Il gruppo di riferimenti storici è presente sia nella parte della scrittura dedicata al regime repubblicano sia in quella in cui si tratta del passaggio al principato.

Là dove si vuole dimostrare che la «Repubblica di Firenze» era sempre stata *superiorem non recognoscens*, avendo esercitato la libertà di scegliersi le proprie leggi e i propri magistrati – passando dalla magistratura dei «Consoli», a quella degli «Anziani» e, successivamente, a quella dei «Priori» – si usano le trattazioni storiche della città di Firenze degli storici Ricordano Malespini, con la sua *Historia antica*, Sant'Antonino, attraverso le *Historiae domini Antonini archipresulis Florentini* e Vincenzo Borghini dei *Discorsi*, ma anche Johannes Nauclerus, autore del *Chronicon*, Flavio Biondo, con le *Historiae ab inclinatione Romanorum*, e Giovanni Tarcagnola, di cui si cita *Delle historie del mondo*. Dagli storici si ricavava che:

da Parigi del Corsini, del 3 e del 10 giugno 1720, in cui vi è riportata la notizia che la parte di scrittura tradotta in francese era stata passata al Signor Presidente Antinori, non è sufficiente per farci definitivamente attribuire a questi l'estensione delle considerazioni riportate in questa minuta.

²⁰⁹ Cfr. M. Benvenuti, *L'erudizione al servizio della politica* cit., p. 495.

Di questa Sua indipendenza dall'Imperio, e da ogni altro Prencipe Straniero, è stata la detta Repubblica talmente gelosa in ogni tempo, che in quelli ancora, ne' quali l'Autorità Imperiale procurò di farsi valere, e conquistar diritti in molte altre Parti d'Italia, ben lontana dal soccombere al minor pregiudizio della Sua Libertà, respinse sempre ogni violenza, e tentativo, che dalle minacce, ed armi degli Imperatori, e loro Ministri fu messo in opera, di che essendo piene l'Istorie, e delli antichi, e de' moderni tempi, è sommamente facile il soddisfarsi a chiunque ne dubitasse, quanto è onninamente superfluo il discorrere qui di vantaggio.²¹⁰

Tuttavia, in questo testo l'uso giuridico della storiografia appare rafforzato dalla scelta di utilizzare non solo gli storici, ma anche i giuristi quali *auctoritates* che descrissero il regime repubblicano della città di Firenze come *superiorem non recognoscens*:

Di questo pure, oltre i predetti Istorici, hanno reso la più chiara testimonianza tutti i più celebri Jureconsulti, che hanno scritto in quei tempi, e avanti la fondazione del Principato, de' quali si dà a parte una Nota al numero primo;²¹¹ fino a potersi dire con franchezza, non vi essere Autore anche tra i più impegnati a dilatare i diritti dell'Imperio, e distruggere, se fusse stato possibile, la piena Libertà, e indipendenza de' Fiorentini, che non sia stato obbligato a confessarla, per non mancare notoriamente alla verità.²¹²

Le *auctoritates*, che nell'*Informazione* erano destinate a comparire solo in appendice, ma che sarebbero state citate nel corpo del testo sia della versione francese, sia di quella latina (e poi ricapitolate nelle rispettive appendici documentarie), sono Paolo di Castro, l'abate Palermitano, Alessandro Tartagni, Bartolomeo Cipolla, Felino Sandeo, Filippo Decio, dei quali appunto si richiamano le definizioni di Firenze, *superiorem non recognoscens*, presenti nelle numerose raccolte di *consilia*.

Passando alla parte in cui si tratta dell'istaurazione del principato, è facile osservare che anche nel corso dell'*Informazione* l'uso

²¹⁰ *Informazione* cit., cc. 215r-v [*Mémoire*, pp. 2-3, paragrafo: «Cette Republique»].

²¹¹ [il rimando a questa nota 1 è presente nel *Mémoire* a p. 5, mentre la lista dei giuristi compare nell'appendice documentaria presente al termine del *Mémoire*].

²¹² *Informazione* cit., c. 215v [*Mémoire*, p. 3, paragrafo: «Les faits»].

delle trattazioni storiche è volto a dimostrare la continuità giuridica della *res publica*, nel passaggio dal regime repubblicano a quello del principato. Un esempio di tale impiego delle fonti storiche, quali *La Historia di Italia* del Guicciardini, la *Istoria de' suoi tempi* dell'Adriani, la *Historia delle vite dei sommi pontefici* del Platina, la *Historia vinetiana* del Paruta, assieme a *Le storie della città di Firenze* del Nardi e ai *Commentaria de rebus Gallicis* del Du Bellay, è offerto là dove si rivendica il continuato e legittimo esercizio da parte della «Repubblica Fiorentina» della «Libertà Fiorentina» anche nel passaggio al «Principato», nel testo infatti si legge:

Questo possesso poi di sì pregiabile prerogativa data da Dio alla Repubblica Fiorentina nel Paese di Suo Dominio, ben lontano dall'aver sofferto la minima lesione nello stabilimento del Principato nella Famiglia Regnante, giusto in quel tempo medesimo è restato più, che mai, confermato.²¹³

Si fa un gran caso in pregiudizio della Repubblica Fiorentina da alcuni scrittori (che per avere scritto senza notizia de' Fatti, né discussione di Ragioni, ed esser tra quelli, che hanno minor credito anco nella Lor Patria, devano propriamente chiamarsi scrittori Aulici dell'Imperio) dell'interposizione dell'Imperator Carlo V per lo suddetto stabilimento del Principato, e figurandosi, che risieda nell'Imperial dignità una certa qualità, et officio di pacificatore universale di tutto il Mondo, han con questa speculazione voluto far credere, che come tale si intromettesse a dar nuova forma di Governo alla Repubblica Fiorentina.²¹⁴

Basterebbe leggere gli Atti, che allora seguirono, e gl'Istorici²¹⁵ di maggior riputazione di quei tempi, che riferiscano con piena scienza i fatti medesimi, per confondere un'idea così vana, che altro non fa, sennon gran vergogna a' suoi Autori.²¹⁶

Per dimostrare che il Lodo del 1530 aveva un valore arbitrale, piuttosto che quello di investitura feudale, gli autori granducali citano

²¹³ *Informazione* cit., c. 216r [*Mémoire*, p. 5, paragrafo: «La possession d'une si précieuse prérogative»].

²¹⁴ *Informazione* cit., cc. 216r-v [*Mémoire*, p. 5, paragrafo: «Quelques Auteurs»].

²¹⁵ *Informazione* cit., c. 216v [si fa notare che nel *Mémoire* la nota a margine di p. 5 ripropone gli stessi autori e gli stessi passi, mentre nel *De Libertate* sono conservati i soli rimandi a Guicciardini, ad Adriani e al Nardi, cfr. p. XXVIII, nota A]

²¹⁶ *Ibidem* [*Mémoire*, p. 5; questo paragrafo nella versione francese non è distinto da quello precedente, che inizia con: «Quelques Auteurs»].

le storie del Varchi, in merito alla circostanza del rifiuto, successivo all'istaurazione del principato, del duca Alessandro di farsi feudatario, e quelle dell'Adriani, del Catena, del Gabuzio e del Graziani, circa le repliche di Pio V alle obiezioni imperiali al conferimento del titolo Granducale a Cosimo I:

Può però bastare per tutti la celebre Bolla²¹⁷ del Sommo Pontefice Pio V per [l'esonazione?], e collazione della Dignità, e Titolo di Gran Duca a Cosimo Primo, dove oltre i titoli delle insigni benemerenze di quel gran Principe per difesa della Santa Sede, autorizza la somma, e totale indipendenza del Dominio Fiorentino, e la pone per il principale fondamento della Sua Concessione con le seguenti parole: “Quod Cosmus Medices absoluta potestate ratione liberi, et directi Domini Florentini nemini sit subiectus etc.”²¹⁸ e più chiaramente ancora se n'espresse con gli stessi Ministri Imperiali, quali si dovevano, che Sua Santità fusse proceduta a questo, replicando Loro la Santità Sua: “Che la Città di Firenze aveva mantenuta sempre la Sua Libertà, e quel che di Lei si era fatto, erasi fatto da i Cittadini, che ne avevano il potere, come Liberi di Loro Stessi, et Arbitri della Loro Città; e che Carlo V nella Guerra del 1530 non aveva fatt'altro, che aiutare una parte, e coloro, che ne erano fuori, né perciò aveva acquistato sopra Lei autorità alcuna”²¹⁹ e queste sono le precise parole dell'Adriani nel Libro 21 delle Sue Istorie.

Né qui può cader sospetto di parzialità essendo assai ben giustificata nell'opinione di tutto il Mondo quella, che deve aversi di sì gran Santo, per obbligar tutti a credere, che né vanità, né ambizione, non interesse, o affetto di carne, o sangue, né impegno d'acquistar diritti, e spogliarne altrui ebbero alcuna parte in questa Risoluzione; ma che solo, e paro zelo di verità fu l'impulso, che lo impegnò, non tanto a rendere la suddetta Giustizia al Gran Duca, ma a mettersi anche in stato di sostenerla con tutto il potere da Dio confidatogli, contro tutte le più forti, e risolte opposizioni dell'Imperator Massimiliano,²²⁰ come è notorio.²²¹

²¹⁷ *Informazione* cit., c. 219v [questa vicenda è riportata nel *Mémoire* a pagina 12, paragrafo: «La celebre Bulle du Pape Pie V»; mentre si segnala che nel *De Libertate* (p. XXXVIII, nota C), seppur il riferimento al Bollario sia il medesimo, si indica un'altra data, ossia, il 27 aprile 1569].

²¹⁸ *Informazione* cit., c. 220r [questo stesso passo è citato sia nel *Mémoire* (p. 12), che nel *De Libertate* (pp. XXXVIII)].

²¹⁹ *Informazione* cit., c. 220r [questo stesso passo è citato sia nel *Mémoire* (p. 12; nel corpo del testo se ne riporta la traduzione francese, e nella nota A, in calce alla medesima pagina, il testo in italiano), che nel *De Libertate* (p. XXXV, e nota B)].

²²⁰ *Informazione* cit., c. 220v. Qui si citano di Girolamo Catena, *Vita del gloriosissimo papa Pio quinto*, di Giovanni Antonio Gabuzio, *De vita et rebus gestis Pii V*, di Anton Maria Graziani, *La vie du cardinal Jean François Commendon divisée en quatre livres* [questa nota corrisponde alla prima nota a margine di p. 13 del *Mémoire*, ed alla nota C di p. XXXV del *De Libertate*].

²²¹ *Informazione* cit., c. 220r-v [*Mémoire*, p. 12, paragrafo: «Tout le monde est assez persuadé»].

I trattatisti giuspublicisti sono invece presentanti inizialmente in relazione alla questione degli effetti giuridici di un possesso prolungato nel tempo: «Non s'ignorano dalla Corte di Toscana tutti gli effetti che produce un legittimo et indubitato possesso di molti secoli a favore del Possessore, massime in materia, come è quella di cui si tratta.²²² / Né si ignora tampoco, essere il principale, e più salutare, che non appartenga al Possessore di giustificare il titolo, e ragione del suo possesso, bensì chi pretende metterlo in dubbio, deva provarlo con evidenza; e questa è una Jurisprudenza universale approvata da tutto il Mondo».²²³ Anche in questa scrittura, destinata alle potenze sottoscrittrici del Trattato di Londra, ma in particolare diretta all'imperatore Carlo VI, si citano i massimi giuristi imperiali, come Christoph Besold.

Per sostenere che l'imperatore Carlo V aveva esercitato il proprio potere nei limiti dei titoli attribuitigli, rispettivamente dalla Lega di Barcellona, dalla Capitolazione della città e dal Lodo cesareo del 1530, di «Confederato», «Mediatore» e «Arbitro», gli autori granducali utilizzano i documenti sopracitati, ossia gli articoli della Lega, della Capitolazione e quelli del Lodo, ma anche – per sostenere che il Lodo del 1530 altro non fosse che una sentenza arbitrale – l'autorità del Portio, di Jacob Bernhard Multz e di Caspar Kloch,²²⁴ «autore della reputazione, che ognuno sa, appresso i Tedeschi, ed eccone le parole “Attamen, quia, espressim traditur Fliscum, ut iura Imperii recuperaret, missum, exigendo Fidelitatis, et obedientiae iuramentum Romano Imperio, idque Civitates Tusciae constanter negasse, inde Libertatem omnimodam divenditam coniiicitur; idque eo magis, quod

²²² *Informazione* cit., c. 214v [si segnala che nel *Mémoire*, p. 2, il paragrafo: «La Cour de Toscane n'ignore pas» comprende sia il contenuto di questo paragrafo, sia di quello successivo; inoltre, il rimando ai passi di Besold è ripetuto più volte, ed è presente nell'edizione del *De Libertate*, nella nota A, in calce a p. XXXVII].

²²³ *Ibidem* [*Mémoire*, p. 2, il paragrafo inizia appunto con: «La Cour de Toscane n'ignore pas»].

²²⁴ Cui sarebbe stata aggiunta, nella versione francese e in quella latina, quella di Arthur Duck e di Johann Nikolaus Myler Von Ehrenbach.

actus subsequuti id etiam evincant, cum statim alia Republicae Forma tunc constituta fuerit, et in Principatum perpetuum conversus, Mediceaeque Familiae assignatus, quae numquam agnovit Romanum Imperium, quod utique fieri debuisset, si superioritas Rodulpho primo fuisset reservata, facileque Carolus V Imperator, qui Florentinos debellavit, et ob ingratitude, et molitionem contra Imperium coercuit, non refragante Contractu, per eius Antecessorem inito, potuisset eos Imperio subiicere”». ²²⁵

In definitiva, dunque, per affermare la sovranità del Granducato, in questa scrittura sono citati, prevalentemente, proprio gli autori filo-imperiali Philipp Knipschildt, Caspar Klock, Anton Wilhelm Ertl, Christoph Besold e Arthur Duck. ²²⁶

Passando all’esame della terza parte, nella quale gli autori granducali confutano cinque punti della tesi imperiale che subordinava Firenze all’Impero considerando la città ed il suo dominio quale feudo, si osserva che per confutare la supposta – da Hermann Conring, che citava Bodin, e da Paolo Giovio – conferma dei benefici ottenuti da Ridolfo I (ma in realtà Adolfo di Nassau) da parte dell’imperatore Massimiliano, si usa l’autorità del Borghini, citando il suo trattato «Se Firenze ricomperò la Libertà da Ridolfo Imperadore», cui è aggiunta, al fine di sostenere che attraverso i secoli la giurisdizione imperiale aveva subito delle limitazioni territoriali, quella di Hugo Grozio, di cui si cita il cap. 22 del II libro del *De jure belli ac pacis*. ²²⁷

²²⁵ *Informazione* cit., cc. 218v-219r [questo stesso passo di Klock, tratto dal *Tractatus nomico-politicus de contributionibus*, è riportato sia nel *Mémoire* (nota A, in calce alla p. 9), sia nel *De Libertate* (p. XXX)].

²²⁶ *Informazione* cit., cc. 220v-221r [il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quello che inizia a p. 13 del *Mémoire* con le parole: «Après cela, si l’on veut établir la pensée»; si vedano poi le note a margine e la nota A di p. 13 del *Mémoire*, nonché le note A e B di p. XXXVI e la pagina XXXVII del *De Libertate*].

²²⁷ *Informazione* cit., c. 223v-224r: «Non in omnia, quae olim fuere Populi Romani Imperator Romanus ius nunc habet. Multa enim, ut bello quaesita, ita Bello ammissa sunt: alia pactionibus, alia derelictione in aliarum Gentium, aut Regum ius transierunt. Quaedam etiam Civitates olim plane subditae, postea tantum ex parte subditae, aut tantum inaequaliter Faederatae esse caeperunt. Nam omnes hi modi,

In sostanza, ci troviamo in presenza di un poderoso lavoro collettivo di raccolta di testi e passaggi utili a sostenere una tesi giuridica, e tuttavia soprattutto storica, giacché si trattava di mettere in discussione la natura originaria del rapporto tra Impero e Granducato. Per confutare che l'inf feudazione potesse derivare dalle parole del Lodo del 1530 «utque in Fide, et devotione etc.», gli autori granducali trovavano utili sia i testi ripetutamente citati degli autori tedeschi *de jure publico* (da Multz, a Besold, da Schönberg a Clapmar ed Arnisaeus), sia Alberico Gentili e Grozio, di cui riportano in nota alcuni passi del *De jure belli ac pacis*.²²⁸

Grozio è dunque citato per dimostrare che, non differendo la protezione pubblica da quella privata, se il patrono non ottiene alcuna giurisdizione nei confronti del suo cliente, così la protezione pubblica non lede la libertà e la sovranità del popolo e non attribuisce al patrono alcuna giurisdizione: «sicut patrociniū privatum non tollit Libertatem personalem, ita patrociniū publicum non tollit Libertatem Civilem, quae sine summo Imperio intelligi nequit», si segnala altresì che la citazione è in questa prima versione italiana attribuita al testo di Reinking, mentre è correttamente attribuita a Grozio (*De jure belli ac pacis*, lib. I, cap. 3, § 21, n. 3) nella versione francese. E più avanti si fa riferimento a Grozio per sottolineare espressamente la libertà del popolo: «Clientes in fide sunt Patronorum, sic Populi Foedere inferiores in Fide Populi, qui dignitate est superior, sub patrociniū, non sub dictione».²²⁹

aut amittendi, aut mutandi iuris non minus adversus Imperatorem, quam adversus alios valent», cfr. H. Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. 22, § 13 n. 2.

²²⁸ *Informazione cit.*, cc. 227v-229r. In riferimento a questo punto la scrittura granducale rimanda al capitolo 16 del libro III del *De iure belli* di Alberico Gentili e al capitolo 3 (§ 21, n. 3) del libro I del *De jure belli ac pacis* di Grozio [il discorso inizia al capoverso di c. 227v: «Toccante l'illazione da quelle parole: “utque in Fide, et devotione etc.” che corrisponde al paragrafo del *Mémoire* (p. 24) che inizia con le parole: «Quant à l'usage, qu'on pretend faire de ces paroles»].

²²⁹ *Informazione cit.*, c. 228v [*Mémoire*, p. 26 e *De Libertate*, p. LII].

Per dimostrare che la previsione di una pena da comminarsi nel caso della non osservanza dei termini del Lodo del 1530 non presuppone la fondazione di una giurisdizione imperiale sul Granducato, gli autori toscani si limitano a citare Bartolo e Grozio:

Non merita la minor considerazione ciò, che si dice della pena comminata nel Lodo; poiché data una volta dal Papa, e dalla Repubblica Fiorentina la facoltà dell'Imperator Carlo V d'arbitrare sopra la riordinazione del Governo, gli fu conseguentemente comunicata ancor quella di apporre la pena per assicurare l'osservanza del suo arbitramento; né vi è niente di sì ordinario, e comune in tutti gli Affari di tal natura secondo le Leggi.²³⁰

Anzi il sottoporsi alla pena in caso di inosservanza del convenuto, è una pratica assai universale fra gli stessi Alleati, e Confederati, come afferma Grozio: "Jus habet socius cogendi socium, ut stet Legibus Foederis, atque etiam puniendi, ni steterit. Sed hoc quoque inaequali Foederi proprium non est; idem enim Locum habet in Foedere aequali".²³¹

Il passo del *De jure* di Grozio è dunque utilizzato per sostenere il principio di diritto internazionale pubblico secondo cui, nello stabilire un patto, le controparti o l'arbitro hanno il diritto di fissare una sanzione in caso di inosservanza delle clausole pattizie.

Gli altri due punti della tesi imperiale della subordinazione feudale del «Dominio Fiorentino», che si basavano da una parte sulla formula di approvazione da parte di Carlo V dell'elezione di Cosimo I nei termini di «Magnificum Nostrum, et Imperii Sacri Fedelem dilectum Cosimum de Medicis», e dall'altra sulla citazione di Cosimo I come beneficiario dell'Impero nella controversia per la precedenza con il duca di Ferrara, e sulla supposta – nelle storie di Hermann Conring – attribuzione del titolo di granduca a Francesco de Medici da parte dell'imperatore Massimiliano, sono confutati attraverso il ricorso al combinato disposto del trattato di diritto pubblico di Philipp Knipschildt, e delle trattazioni storiche di Giovan Battista Adriani,

²³⁰ *Informazione* cit., c. 229r [il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quello del *Mémoire*, pp. 26-27, paragrafo: «Ce qu'on observe»].

²³¹ *Informazione* cit., cc. 229r-229v. [questo stesso passo di Grozio, tratto dal *De jure belli ac pacis*, lib. I, cap. 3 § 21 n. 5 è presente nel corpo del testo sia del *Mémoire* (p. 27, tradotto in francese, ed in originale latino nella nota A in calce alla pagina), che del *De Liberate* (p. LIII)].

Istoria de' suoi tempi, e di Natale Conti, *Universae historiae sui temporis libri triginta ab annos salutis nostra 1545, usque ad annum 1581*.²³²

L'autorità del Knipschildt è utilizzata anche per dimostrare che Cosimo I aveva accettato il giudizio dell'imperatore solo come arbitro e non quale giudice competente, e che da ciò non poteva fondarsi alcuna giurisdizione imperiale.²³³

La minuta dell'*Informazione* si conclude ripetendo che l'insussistenza giuridica dell'inf feudazione determinava l'inconsistenza giuridica del diritto dell'imperatore di disporre della successione nel Granducato:

Con questa dilucidazione di ragioni, e di Fatti fino a i tempi presenti è persuasissima la Corte di Toscana, e non si dubita, lo sarà tutto il Mondo, d'essersi avere perfettamente compito all'intrapresa dimostrazione della piena indipendenza del Dominio Fiorentino da chi, che sia ~~in questo Mondo~~; onde non può né l'Imperatore, né l'Imperio avere alcun diritto imaginabile di disporre alla Successione, e che chiunque ha tentato far credere diversamente, ha messo in campo fatti, e ragioni di nissuna sussistenza per adulare la Corte Cesarea contro il genio medesimo di Sua Maestà Imperiale.²³⁴

Come si è detto, sebbene non si riscontri alcuna data nella minuta dell'*Informazione*, la sua stesura sembra essere avvenuta entro la fine del mese di maggio del 1720, cui seguirono, tuttavia (ne danno la prova le lettere tra il Corsini e Montemagni sopra citate), numerosi altri interventi. La traduzione francese sarebbe stata pronta per la stampa a partire dal mese di luglio dello stesso anno. In una lettera inviata dal Corsini al Montemagni il 1 luglio 1720, l'inviato granducale riferiva che la scrittura era «già in ordine per stamparsi» e il 5 agosto aggiungeva: «Sono spariti i dubbi che non si sia ascoltati al Congresso

²³² *Informazione* cit., cc. 230v-232r.

²³³ *Informazione* cit., cc. 231r-231v [*Mémoire*, pp. 29-30, paragrafi: «Cela supposé», «On apprendra d'eux, que Cosme protesta» e «On ne croit pas que personne s' imagine»].

²³⁴ *Informazione* cit., c. 234v [*Mémoire*, p. 35, paragrafo: «La Cour de Toscane est persuadée»].

[*si intenda di Cambrai*], onde questa mattina appunto ho data la nota Scrittura a uno stampatore che si è voluto caricare di stamparla, senza farla prima vedere al Luogotenente del Police, et averne la precedente permissione». Gli esemplari del *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* sarebbero giunti a Firenze il 16 ottobre 1720: «Le trasmetto due Esemplari della scrittura da presentarsi al Congresso, ma temo non verrà presto la congiuntura di mandarne una buona quantità», si segnala altresì che la copia del *Mémoire*, che si trova tuttora legata a questa lettera, inviata da Parigi dal Corsini al Montemagni, non presenta note tipografiche e riporta la data 1721.²³⁵

Nel complesso, i riferimenti e le allegazioni presenti in questa edizione francese corrispondono a quelle già indicate per la prima stesura in italiano, ed anche nel *Mémoire* l'unico autore del moderno diritto di natura è Grozio. Le citazioni del *De jure belli ac pacis* sono praticamente le stesse di cui si è dato conto precedentemente, tuttavia è possibile osservare alcune varianti. Una prima variante della versione francese occorre nel paragrafo in cui si cita, così come nella stesura italiana, la capitolazione della città di Firenze dinanzi all'assedio di Carlo V: «In primis cha la forma del Governo abbia da ordinarsi e stabilirsi dalla Maestà Cesarea fra quattro mesi prossimi avvenire, intendendosi sempre, che sia conservata la Libertà», nel *Mémoire*, infatti, rispetto all'*Informazione* vi si rinviene anche la seguente citazione del *De jure belli ac pacis* di Grozio (lib. I, cap. 3, § 21, n. 3): «Libertas sine summo Imperio intelligi nequit»; una volta inserita in questa versione la citazione groziana sarebbe stata conservata anche in quella latina, ossia nel *De Liberate*.²³⁶

Inoltre, sempre a riguardo dell'utilizzazione dell'autorità di Grozio, la lunga citazione del libro 2, cap. 22 del *De jure* – utilizzata per confutare la tesi imperiale che subordinava Firenze all'Impero

²³⁵ ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.).

²³⁶ *Mémoire* cit. p. 12; *De Libertate* cit., p. XXVII.

considerandola un feudo, in quanto Grozio con questo passo aveva dimostrato che nei secoli la giurisdizione imperiale aveva subito delle limitazioni territoriali – è nella versione francese rinforzata dal rimando anche alle pagine del commentatore di Grozio, Willem van der Meulen.²³⁷

La risposta di parte imperiale al *Mémoire* fu il breve *Examen du Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* comparso anonimo nel 1721, ma attribuito al professore tedesco di diritto e storia presso l'Università di Lipsia, dal 1719, Johann Jacob Mascov. Nel medesimo anno comparve anche la *Exercitatio juris publici de jure Imperii in Magnum Ducatum Etruriae*, tesi sostenuta da Thomas Fritsch, presso l'ateneo di Lipsia, sotto la direzione dello stesso Mascov, poi ristampata col titolo *Dissertatio juris publici de vero ac indubitato jure Sacri Romani Imperii in Magnum Ducatum Etruriae* e data cronica 1720.²³⁸

L'opera di parte granducale intitolata *De Libertate civitatis Florentiae ejusque dominii*, la cui redazione è stata attribuita ai professori dell'Università di Pisa, Giuseppe Averani e Giovanni Neri Badia²³⁹ comparve in una prima edizione senza note tipografiche ma con l'indicazione «Pisis 1721». Come si legge in una missiva di Neri Corsini la falsa data cronica era stata introdotta «perché la nostra ancora paia un'opera di Università, e perché apparisca, ancorché nessuno lo possa credere, stampata avanti che si fosse veduta quella di Lipsia».²⁴⁰ Successivamente, sarebbe poi circolata una seconda edizione, senza l'indicazione del luogo di stampa, e con la data cronica 1722.

Il *De Libertate* appare dunque un testo più complesso sia della *Informazione* che del *Mémoire*, ma l'articolazione interna e le tesi ivi

²³⁷ E precisamente al libro II, cap. 4, n. 1 del *De jure belli ac pacis* di Grozio.

²³⁸ Cfr. Benvenuti, *L'erudizione al servizio della politica* cit., p. 487.

²³⁹ Cfr. Carranza, *Averani, Giuseppe*, in *DBI* cit.; Edigati, *Neri Badia, Giovanni Bonaventura*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit.

²⁴⁰ Lettera di Neri Corsini trascritta in Caggese, *Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia* cit., p. 304.

sostenute sono le medesime dei testi già presi in esame; difatti, la prima parte dimostra la libertà della città di Firenze prima dell'istituzione del principato, la seconda sostiene la tesi della conservazione della libertà da parte della città anche dopo l'istaurazione del principato, e dunque corrisponde alla tesi dell'indipendenza del Granducato, e la terza è dedicata alla confutazione degli argomenti di parte imperiale che sostenevano la feudalità del Granducato toscano. Anche in questa scrittura gli strumenti preferiti sono quelli della giurisprudenza culta, e la legittimazione della sovranità è sostenuta soprattutto attraverso i precedenti storici; tuttavia è possibile osservare un crescente numero di citazioni di Grozio e l'introduzione dell'autorità di Pufendorf – insieme a quella del filosofo olandese, per sostenere il medesimo argomento contro le tesi filoimperiali, così come aveva fatto l'Antinori nel proprio *Discorso* del 1711 – e di Leibniz, entrambi del tutto assenti sia nell'*Informazione* del 1720, sia nella sua edizione francese, il *Mémoire* appunto, del 1721.

Nella prima parte del *De Libertate* si osserva una maggiore articolazione degli argomenti a sostegno della libertà-sovranià della città di Firenze nell'Alto Medioevo. Per sostenere che Firenze era sempre stata *superiorem non recognoscens*, oltre all'autorità degli «Historicos nostrates» e «Germani», e a quella dei «veteres Jurisconsulti [...] quibus fidem derogare esset intollerandae temeritatis. Hi enim nulla affectione moveri possunt, utpote exteri», sono richiamati gli articoli di leghe, tregue e paci stipulate dalla Repubblica Fiorentina con altre città e principi d'Europa, tra il 1171 e il 1527. Tali articoli, essendo stati sottoscritti da sovrani e imperatori sono considerati una prova determinante a sostegno della riconosciuta sovranità e indipendenza della *res publica* fiorentina: «Horum [*si intenda dei principii europei*] enim autoritas conjuncta Doctorum autoritati, tollit omnem prorsus dubitationem & controversiam. Quid?

Quod ipsi Imperatores se idipsum sensisse, re factisque perspicue declararunt, qua nulla probatio major potest desiderari»; è qui che gli autori toscani ricorrono, oltre all'autorità di Andreas Ockel, e di Conring, anche a quella di Grozio, citando in nota il suo *De jure belli ac pacis* (lib. II, cap. 4, § 4 & 5).²⁴¹ E allo stesso modo l'opera di Grozio è utilizzata (*De jure belli ac pacis*, lib. I, cap. 3, § 22), assieme a quelle di Gentili, Bodin, Besold e di Reinking, per sostenere la tesi che i pagamenti fatti o per acquisire la benevolenza e il patrocinio di un principe, o per distogliere i pericoli, non possano fondare alcuna giurisdizione: «Etenim quotidie haec intercedunt inter Principes, qui aequo jure libertatis & imperii potiuntur, sine ullo detrimento atque imminutione libertatis & majestatis».²⁴²

Come si è detto, in questo testo viene reintrodotta l'autorità di Pufendorf; ciò avviene nella parte terza del *De Libertate*, in cui gli autori dell'*Informazione* e del *Mémoire* avevano utilizzato un passo di Grozio, tratto dal *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. 22, § 13, n. 2 (seguito da uno di Jacob Lampadius), che spiegava come la giurisdizione dell'Impero si fosse andata restringendo nel corso dei secoli. Nel *De Libertate*, dunque, oltre a Grozio (e Lampadius) viene citato anche un passo di Pufendorf (*De jure naturae et gentium*, lib. VIII, cap. 6, § 9), cui seguono anche i passi di Hermann Conring e Pierre Grégoire,²⁴³ sempre per dimostrare la continuità dell'esercizio della sovranità da parte dei fiorentini e dunque l'indipendenza del Granducato dall'Impero. Poco avanti, gli autori toscani introducono anche l'autorità di Leibniz, citando il suo *Codex juris gentium diplomanticus* (pars 2, pag. 163; pag. 172 & seqq.) per sostenere che il conferimento di privilegi da parte di imperatori o principi non possa fondare alcun diritto o giurisdizione. In particolare, in questo testo si

²⁴¹ *De Libertate* cit., p. XIII, nota a.

²⁴² *Ivi*, p. XVII, nota a.

²⁴³ *Informazione* cit., cc. 223v-224r; *Mémoire* cit., p. 18; *De Libertate* cit., pp. XXXXI-XXXII.

sottolinea che i fiorentini avevano accettato tali privilegi al fine di garantire la sicurezza dei loro commerci, sui quali la Repubblica aveva fondato, e fondava, la propria solidità e forza:

Quod maxime conveniens erat Florentinis, qui, quum firmamentum & robur Reipublicae constituerent in mercatura, ut ejus amplificationi & utilitati servirent, eamque, quantum poterant, longe lateque propagarent, & ubique terrarum tuto & sine metu ac periculo possent eam exercere; non poterant non accipere aequo ac libenti animo tum jura, quae ad Reipublicae tranquillitatem securitatemque conferebant, & belli pericula, mercaturae maxime perniciosae, avertabant. Tum alia privilegia, quae ipsis quocumque modo & quacumque de causa offerebantur, tum ab Imperatoribus, tum ab aliis Europae, Asiaeque, & Africae, Principibus, ac praesertim a Regibus Aragonum, a Carolo VIII, & aliis Regibus Galliarum, qui non solum Florentinis, sed etiam Helvetiis, & civitatibus Ansiaticis, aliisque populis multa concesserunt: nec tamen se propterea jus aliquod, aut jurisdictionem in eos habere, aut iis indultis adipisci se posse umquam existimarunt.²⁴⁴

In questi casi, tuttavia, appare evidente come il ricorso a Grozio, Pufendorf e Leibniz sia servito a illustrare principi di diritto internazionale pubblico e circostanze storiche; gli elementi dottrinali contrattualistici sono presenti solo in un caso, ossia nella conclusione della terza parte, là dove si tratta della questione della precedenza tra Cosimo I e il Duca di Ferrara. Qui viene sottolineata la continuità giuridica della *res publica* richiamando due passi del *De jure belli ac pacis* di Grozio, ossia il punto n. 16 del cap. 16, e il n. 8 del cap. 9 del secondo libro; nel corpo del testo del *De Libertate* si legge:

Nam licet administrationis forma saepe mutetur: & autoritas Magistratuum modo crescat, modo minuat, modo deficiat: & a gubernaculis Reipublicae saepe deiciantur qui ea diu tractarunt; tamen Respublica perpetua est, & manet semper eadem, retinetque suam dignitatem & amplitudinem, a quocumque regatur, & quomodocumque administratur, dum ne extraneis subiiciatur, & absolutam suam potestatem amittat: ut docent Albericus Gentilis, & Grotius, hujus juris peritissimi.²⁴⁵

²⁴⁴ *De Libertate* cit., pp. XXXXVIII-XXXXVIII.

²⁴⁵ *Ivi*, cit., p. LVII.

È interessante notare che sebbene nel testo siano segnalate le autorità sia di Gentili che di Grozio, nella nota è citato solo il *De jure belli ac pacis* del giurista olandese, di cui si riporta un intero passo (lib. II, cap. 9, n. 8) perché assai utile a precisare come la sovranità appartenga al popolo, ossia come il popolo sia un corpo statale perfetto e titolare unico della sovranità che rimane invariata nonostante i mutamenti del regime politico; il passo scelto dall'opera di Grozio è riportato come segue:

Neque refert, quomodo gubernetur populus, regio ne, an plurium, an multitudinis Imperio. Idem enim est populus Romanus sub Regibus, sub Consulibus, sub Imperatoribus: imo, etiamsi plenissimo iure regnetur, populus idem erit, qui antea erat, cum sui esset juris, dum Rex ei praesit, ut caput ipsius populi, non ut caput alterius populi.²⁴⁶

²⁴⁶ *Ibidem*, nota c.

3. *Un Discorso legale sulla libertà fiorentina: Francesco Frosini e il diritto delle genti*

Altra scrittura dedicata alla questione della libertà e sovranità di Firenze e del suo dominio è quella stesa dall'arcivescovo di Pisa Francesco Frosini²⁴⁷ dal titolo *Discorso legale sopra la Libertà dello Stato Fiorentino e la niuna sua dipendenza dall'Imperio*.²⁴⁸ Nella minuta rinvenuta non compare alcuna data relativa alla composizione, ma da alcune note presenti nella scrittura si apprende che questa fu redatta nel 1721, e successivamente alla pubblicazione del *De Libertate*.²⁴⁹ Strutturato in cinque articoli il *Discorso* del Frosini si concentra sulla disamina del Diploma di Carlo V del 1530; le tesi che intende dimostrare riguardano specificamente: 1. che le disposizioni

²⁴⁷ Francesco Frosini (1654-1733), formatosi presso il Collegio Ferdinando di Pisa, ove studiò filosofia, teologia e diritto, si laureò in *utroque iure* all'Università di Pisa (nel 1675), sotto la guida di Orazio Marchetti. Fu membro dell'Accademia Fiorentina e di quella della Crusca (dal 1703), e a Pistoia, sua città natale, ricoprì l'ufficio di maestro di Retorica nel Collegio della Sapienza. Abbracciò il sacerdozio nel 1686, e dopo quattro anni venne eletto vicario capitolare della diocesi di Pistoia. Su proposta del granduca Cosimo III venne nominato vescovo di Pistoia e Prato nel 1701, poi trasferito alle sede arcivescovile di Pisa nel 1702. La sua attività pastorale si indirizzò anche verso le questioni poste dalla città di Livorno; qui si interessò affinché nella Chiesa Armena fosse eliminata ogni tentazione scismatica e fossero convertiti il maggior numero di ebrei e di infedeli residenti. Si impegnò per confutare le dottrine gianseniste e fu tra i primi vescovi toscani ad accettare la bolla *Unigenitus*. Cfr. C. Fantappiè, *ad vocem*, in *DBI*, 1998, vol. L, pp. 609-11.

²⁴⁸ Il titolo completo è il seguente, *Discorso legale sopra la libertà dello Stato Fiorentino e la niuna sua dipendenza dall'Imperio di Mons. Frosini Arcivescovo di Pisa. Per quem reges regnant ipse dirigit consilium meum*. La copia che qui si commenta è attualmente conservata presso la BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 5r-43v.

²⁴⁹ La data del 1721 si evince dal passo in cui l'autore, al fine di dimostrare l'avvenuta prescrizione dei supposti diritti dell'Impero su Firenze, computa gli anni decorsi dal riconoscimento imperiale di Massimiliano II (1575) del titolo di granduca conferito a Cosimo I dal papa Pio V, nel testo infatti si legge: «Non manca il tempo, per essere da detta dichiarazione decorsi anni centoquarantasei», cfr. Frosini, *Discorso legale cit.*, c. 41v. Il riferimento al *De Libertate* è presente a c. 43r, ove in corrispondenza del seguente passo: «la Glossa porta per esempio di quei Popoli, ch'erano liberi, il Popolo Fiorentino, e per più secoli, da che scrissero goder egli la libertà, il Bartolo, il Baldo, Angelo, l'Ancarano, il Castrense, il Fulgosio, l'Abbate, Alessandro, il Soccino, ed altri primi lumi dell'antica Giurisprudenza», si rinviene la seguente nota a margine: «Raccolta de DD. Sopra la libertà di Firenze etc. in altra scrittura»; nel *De Libertate*, infatti, alle pp. LXXIII-LXXVIII vi è riportato un lungo catalogo di autori (doc. n. IIII) che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, a quelli menzionati in questa scrittura dal Frosini.

contenute nel testo del Diploma non avevano pregiudicato la sovranità della città di Firenze, bensì l'avevano confermata, 2. che ogni eventuale diritto dell'Impero era ormai da ritenersi prescritto.

Anche in questo testo si rinvengono diverse tipologie di fonti. L'arcivescovo, ovviamente, ricorre alla letteratura patristica e alle fonti scritturali, ma incidentalmente; inoltre, occorre osservare che, rispetto alle scritture già esaminate, in questo testo i rimandi alle trattazioni storiche fiorentine sono poco frequenti, e sono presenti più o meno alla stregua di quelle classiche. Vastissimi sono invece i richiami alla letteratura commentariale e consulente, ed alla trattatistica giuspublicistica imperiale. Di particolare rilievo è anche l'uso del *De jure belli ac pacis* di Grozio, di cui si rinvengono numerosissimi riferimenti, per altro arricchiti dai commenti che di questa opera furono fatti da Johann Friedrich Gronovius, Willem van der Meulen e da Kaspar Ziegler.

Concentrandosi in questa sede sull'esame dei due ultimi gruppi di fonti menzionati, rispetto alla letteratura dei grandi collettori della tradizione commentarile, dei consiliatori e dei pratici quattro-cinquecenteschi, quali Natta, Caccialupo, Nicola degli Ubaldi, Nicola Boier, Felino Sandeo, Tiberio Deciani, Menochio, Bartolomeo Socini, Aimone Cravetta, Fulgosio, Filippo Decio, Paolo di Castro e l'abate Palermitano, è possibile constatare che questo tipo di *auctoritates* è utilizzato dal Frosini per scopi diversi.

In primo luogo si rileva che tali autori sono richiamati in merito alla dottrina dell'*interpretatio*, sia per dimostrare che la volontà del deliberante è da rinvenirsi nelle premesse delle proprie disposizioni, sia per sostenere che l'interpretazione di una disposizione dipende dall'osservanza della norma nel corso del tempo. Nel caso specifico, Carlo V aveva espressamente dichiarato nel Diploma del 1530 che era venuto per assicurare la pace, la quiete e la libertà di Firenze e dell'Italia, e dunque – Frosini asserisce – questa dichiarazione

preliminare doveva essere la chiave ermeneutica attraverso cui interpretare il testo dell'intero Diploma, e l'onere della prova di un mutamento di volontà dell'imperatore grava su quelli che la invocano. Nel testo si legge:

Questa magnanima dichiarazione propria di un ottimo Principe, qual era Carlo V, mette in necessità sul bel principio chiunque vuol ricavare da questo stesso Diploma la soppressione dell'antica libertà di Firenze, di provarla con altri documenti, non solo perché dal Proemio, o cominciamento di qualunque disposizione si riconosce secondo il comune sentimento de' Dottori la mente del Disponente, e specialmente del Principe ne suoi rescritti, quanto perché non è da presumersi, avere egli nel proseguimento del Diploma mutata la volontà, che nel medesimo dichiarasi di aver avuta, rispondendo perciò il Giureconsulto Ulpiano: *Eum qui voluntatem mutatam dicit, probare hoc debere*. Massimamente che quando un Principe si è dichiarato di voler servire al ben comune, ed alla pubblica utilità, mai non ha da supporre, che poi mutatosi, abbia voluto riguardo avere più che all'altrui, al proprio vantaggio.²⁵⁰

Come si è detto, gli stessi riferimenti sono utilizzati anche per dimostrare che l'interpretazione dipende dall'osservanza. All'inizio dell'articolo IV, intitolato «Comprovasi la libertà di Firenze colla lunga osservanza», Frosini ripete che nel Diploma non vi si poteva rinvenire alcuna disposizione che dimostrasse la volontà dell'imperatore di limitare la sovranità della città, e che in base alla «osservanza immediatamente ad esso seguita, e fino a tempi nostri inviolabilmente continuata» le disposizioni imperiali erano da considerarsi interpretate correttamente. Nel testo si rimarca appunto che:

[...] è principio sicurissimo, e da Dottore veruno, che sappiasi, non impugnato, doversi i Diplomi, le costituzioni e le leggi tali regolarmente intendersi, quali per lungo tempo praticate si vedono: e che migliore interpretazione loro non si può dare di quella, che hanno ricevuta dalla osservanza, rimanendo noi certificati della intenzione, che fu avuta dal Disponente, col vedere come siano le disposizioni state lungo tempo osservate, massimamente, se la osservanza o immediatamente lor succedette, ovvero fu ad essa vicina; [...] Di maniera che non solo si debbono le parole in qualche modo dubbie interpretare come la osservanza le ha intese, ma quando ancora

²⁵⁰ *Ivi*, cc. 7v.

il senso loro si trovasse contrario, deesi seguire a dare loro quel senso, in cui sono state osservate.²⁵¹

La trattatistica e letteratura consulente, assieme alla Glossa e alla letteratura commentariale risultano utilizzate inoltre per dimostrare: 1. che la sanzione posta nel Diploma, che sarebbe scattata allorché Firenze non avesse rispettato le disposizioni ivi prescritte, era stabilita da Carlo V in qualità di arbitro e dunque non denotava sovranità; 2. che la definizione di ribelle contenuta nel Diploma era da ricondursi alla funzione arbitrale dell'imperatore, perché altrimenti si sarebbe manifestata una contraddizione con quanto espresso altrove nel medesimo Diploma; 3. che il termine devoluzione denota regolarmente l'acquisto e non il ritorno al primevo titolare.²⁵²

Tale gruppo di fonti è dunque utilizzato per ribadire che il Pontefice è il giudice competente di coloro che sono nella condizione di *superiorem non recognoscens*, e quindi per dimostrare che il conferimento del titolo di granduca a Cosimo I da parte del Pontefice Pio V provava la continuità giuridica della sovranità della città di Firenze nel passaggio al principato:

Non è similmente da porsi in dubbio, che il Pontefice non sia Giudice competente di tutti quelli, che non riconoscono superiore, conforme scrivono i Dottori [...].

Fermata dunque la Podestà, e suprema Giurisdizione, come sopra, nel Papa, da ciò necessariamente ne segue, che colla dichiarazione fatta dal Santo Pontefice Pio V di non essere Cosimo primo ad alcuno soggetto, e colla di lui creazione in Gran Duca della Toscana per cui, come considera il Cardinale de Lugo, confermasi la sua indipendenza dall'Imperio, restino assicurate le ragioni per la conservazione dell'antica libertà di Firenze.²⁵³

Infine, l'arcivescovo Frosini ricorre alla tradizione commentariale per sostenere che qualsiasi diritto avesse avuto l'Impero nei riguardi di

²⁵¹ *Ivi*, cc. 34v-35r.

²⁵² *Ivi* cc. 28r-29r.

²⁵³ *Ivi*, cc. 39r-40r.

Firenze e del suo dominio, questo si sarebbe prescritto dopo tanto trascorrere di tempo:

Talmente che, quando altra ragione non avesse Firenze, che questa, basterebbe solamente da se stessa a renderla sicura da ogni pretensione, che potesse l'Imperio avere contro di lei, e per rendere indubitabile la sua libertà.²⁵⁴

Il ricorso al *De jure belli ac pacis* di Grozio serve a Frosini per affrontare i temi specifici dello *ius belli*, che già nella sua forma protomoderna, elaborata da Alberico Gentili, aveva visto svilupparsi accanto al *ius ad bellum* (inteso come quel complesso di ragioni che giustificano la guerra rendendo lecito l'uso della violenza pubblica), attraverso un processo di graduale, ma – ha notato Quaglioni – sempre più netta differenziazione, sia il *ius in bello*, ossia l'insieme dei principi e delle regole che legittimano e regolano le azioni dei guerreggianti, sia, più in generale, una nuova disciplina giuridica delle relazioni e dei trattati internazionali.²⁵⁵

Il testo di Grozio è dunque utilizzato là dove Frosini intende sostenere che le convenzioni stipulate in tempo di pace non possono essere violate, in quanto ciò produrrebbe i seguenti effetti: 1. offenderebbe la «pubblica Fede» che è il fondamento della giustizia e dell'umana convivenza; 2. violerebbe il principio di lealtà che è alla base della virtù del governante; 3. violerebbe il diritto delle Genti; 4. farebbe venir meno la giusta causa di una guerra rendendola dunque illecita.

Dopo aver dimostrato che le parole del Diploma erano chiaramente volte a conservare la libertà di Firenze, in corrispondenza alla «prima cagione» e al «fine particolare» stabilito nella Lega di Barcellona tra Clemente VII e Carlo V, ossia «rimettere nella Signoria

²⁵⁴ *Ivi*, c. 42v.

²⁵⁵ Cfr. D. Quaglioni, *Introduzione*, in A. Gentili, *Il diritto di guerra. (De iure belli libri III, 1598)*, introduzione di D. Quaglioni, traduzione di P. Nencini, apparato critico a cura di G. Marchetto e C. Zendri, Milano, Giuffrè, 2008, p. XXX.

e Governo la Casa Medici, ch'erane stata violentemente spogliata, e come tale potuta colla forza, e coll'armi giustamente reintegrarsi, e rimettervisi», Frosini passa a dimostrare che la privazione della sovranità di Firenze e del suo dominio da parte di Carlo V sarebbe stata anche contro la lettera delle capitolazioni firmate tra il comandante delle truppe imperiali e i fiorentini:

Offenderebbe in secondo luogo gravemente la Fede pubblica, perocché essendosi fermato tra il Commessario Imperiale, ed il Popolo Fiorentino nelle Capitolazioni fatte nel primo articolo, che averebbe questi ricevuta da Carlo V la forma del Governo, con che però rimanesse conservata la libertà; questa convenzione viene ad essere stretta col vincolo della pubblica Fede: Publica conventio (sono le parole stesse del Giureconsulto Ulpiano) est quae fit per pacem quoties inter se Duces quaedam paciscuntur, massimamente essendo ella stata approvata, e confermata dal medesimo Imperadore Carlo V, che dichiarasi espressamente nel suo Diploma di ordinare, e stabilire la predetta forma del Governo in vigore della fatta convenzione Tum vigore conventionis inter illustrem Ferdinandum Gonzagam pro nobis intervenientem, et ipsam Rempublicam Florentinam cum deditionem faceret, firmatae etc. ed ogni volta che rimase nelle antedette Capitolazioni di comun consenso fermate, compresa la conservazione della libertà, non solamente sarebbe molto disconvenuto all'opere di un Principe glorioso lo spogliarne Firenze, ma nefas ancora (mi servirò delle parole stesse di Gulielmo Wander commentatore accuratissimo di Ugon Grozio) nefas fuisset eripere, avvegna che tolta la pubblica fede, ch'è il fondamento della Giustizia, e senza di cui, nec pacem Tellus, non aequora sentiunt, viene a togliersi ancora con danno del pubblico bene, e della pubblica utilità il tanto necessario commercio tra gli uomini, infirmatis, violatisque pactis (diceva il Maestro di coloro, che sanno, Aristotele) tollitur inter homines commerciorum usus [...].²⁵⁶

Con il ricorso all'opera di Grozio, di cui si cita il passo del libro III, cap. 22, par. 9, n. 2, nonché il commento di Willem van der Meulen al cap. 20, par. 51 del medesimo libro, Frosini rafforza la tesi ciceroniana della pubblica fede quale fondamento della giustizia applicata nell'ambito del diritto internazionale pubblico. Richiamando poi il commento dello stesso Meulen al libro II, cap. 25, par. 1 del *De*

²⁵⁶ Frosini, *Discorso legale* cit., cc. 9r-10r.

jure, l'arcivescovo sottolinea il valore della lealtà quale massima cui deve aderire il governante nei rapporti internazionali.²⁵⁷

Inoltre, la pretesa imperiale di aver acquistato la sovranità di Firenze a seguito della resa della città alle armate imperiali era contro il diritto delle genti, in quanto non vi erano dubbi che tali armate fossero da intendersi come ausiliare. E qui Frosini richiama il commento di Meulen ai primi punti dei paragrafi 23 e 24, del capitolo 6 del terzo libro del *De jure belli ac pacis*, citando il lungo brano in cui si sosteneva che il diritto di preda delle armate ausiliari era limitato ai soli beni mobili:

Opporrebbsi in terzo luogo alla pubblica ragion delle Genti, con ciò sia cosa che dubitar non potendosi, che mosse non fossero le Armi da Carlo V contro Firenze a contemplazione di Clemente VII per lo solo fine di riporre la sua Famiglia nell'antico suo Stato; a che perciò non fossero, come suol dirsi armi ausiliarie, non poteva egli con tal titolo fare acquisto di ciò, che a recuperare per altri impegnato si era, essendo secondo la legge, o consuetudine delle Genti, *praeda illius, cuius nomine Bellum capitur*. E con tutto che, riguardo alle cose mobili prese in guerra, mentre però sia giusta, sieno per sentimento d'alcuni Dottori, delle Truppe ausiliarie, per motivo di equità, e per uso militare, in compensamento de' danni da loro sofferti, e gli è però uso, e diritto, che leggesi nelle storie osservato, che il Territorio e il Paese conquistato a quelli si acquisti, per cui cagione, ed in cui aiuto fanno la guerra: non *absque ratione usu receptum est, ut sua faciant, quae capiunt ex hostibus socii, quod intelligendum est de rebus mobilibus, non territorio, sive regionibus, vel oppidis, aut arcibus expugnatis, et in postestatem redactis, vel redigendis, haec enim, ut patet ex historicis, illi cedere solent, qui suo nomine bellum gerit*.²⁵⁸

Come si è detto, Frosini sostiene la tesi che il muovere guerra, o meglio assediare Firenze, da parte di Carlo V poteva sì ritenersi lecito, in quanto fondato sulla giusta causa del recupero del governo per la Casa Medici che ne era stata violentemente spogliata, ma che a seguito della resa dei Fiorentini e della loro scelta di devolvere il potere

²⁵⁷ *Ivi*, c. 10v. Il commento di Willem van der Meulen è così riportato: «Fides tanto splendore refulget, ut sine ea omnes Regum ac Principum virtutes obscuriores fiant».

²⁵⁸ *Ivi*, c. 10v-11r. La lunga citazione latina si riferisce al commento di Willem van der Meulen al capitolo 6, par. 24, n. 1, del libro III del *De jure belli ac pacis* di Grozio.

all'imperatore affinché stabilisse la nuova forma di governo per la reintegrazione dei Medici, era stato definitivamente ottenuto il fine della guerra e dunque era cessata la giusta causa della stessa. Per sostenere questo punto del *ius ad bellum*, che confutava la pretesa imperiale dell'acquisto della sovranità da parte di Carlo V, l'autore richiama tutti i massimi autori della dottrina della guerra giusta, S. Agostino, Bellarmino, Laymann, Lipsio, e Grozio, di cui indica il punto secondo del paragrafo 2, del primo capitolo del libro II, assieme al quale è attento a ricordare anche il commento del Meulen.²⁵⁹

Frosini rimarca «che ottenutosi il pentimento, che unitamente si pretendeva di esigere da loro con la libera, e reverente remissione fatta da' Fiorentini nella Maestà Sua, nissun'altra causa, né veruno altro titolo rimanevavi, per lo quale giustificarsi potesse quella guerra, e molto meno rendersi legittimo lo acquisto di uno Stato libero, ed alle ragioni dell'Imperio non attenente, e che veruna connessione non aveva col fine, per cui mosse si erano le Armi Imperiali contro Firenze»;²⁶⁰ secondo l'arcivescovo, dunque, non vi sarebbe stata alcuna «altra causa legittima», ossia non si sarebbe potuto imputare ai Fiorentini né la loro «resistenza» alle armi cesaree, né il «delitto di rebellione, e di disobbedienza alla Maestà di Cesare», né l'imperatore avrebbe potuto vantare il diritto di punire la città. A dimostrazione di ognuno di questi punti Frosini cita il *De jure* di Grozio e i relativi commenti del Meulen, fatta eccezione per il delitto di lesa maestà che è sostenuto, oltre che attraverso il Suarez, con il richiamo della letteratura giuridica consiliatrice e di diritto pubblico imperiale.

In particolare, rispetto al primo argomento, Firenze avrebbe opposto una resistenza «più che scusabile, e non degna, di sì rigida pena», e ciò in base a quanto era stato sostenuto da Seneca, che Frosini sceglie di ricordare proprio con quel passo citato dal Grozio: «Hostes

²⁵⁹ Cfr. Frosini, *Discorso legale cit.*, cc. 12r-13v.

²⁶⁰ *Ivi*, c. 13v.

dimittet salvos, aliquando etiam laudatos, si honestis causis profide, pro foedere, pro libertate in proelium accincti sunt».²⁶¹ Circa la giustificazione dell'acquisto della sovranità per «punizione dovuta», l'arcivescovo cita alcuni paragrafi del capitolo 20 del libro II e III dell'opera groziana per dimostrare che sia in base al diritto di natura che in base al diritto delle genti non vi erano giustificati motivi per imporre quale punizione la «privazione del Supremo Dominio» a Firenze.²⁶²

Passando dunque a commentare da vicino il Diploma del 1530 Frosini utilizza la dottrina groziana per dimostrare che le diverse espressioni lessicali contenute nel rescritto imperiale, quali «in nostram, et Romani Imperii gratiam, tuitionem, protectionem, et salvam guardiam suscipimus, et assumimus»,²⁶³ «quoniam ad perpetuam huius Reipublicae libertatem, pacem, quietem, et tranquillitatem, ut in nostra, et Romani Imperii fide, ac devotione perpetuo maneat restat»,²⁶⁴ e «nos eam Civitatem in deditionem acceptam»²⁶⁵ non potevano fondare giurisdizione o soggezione.

In particolare, il primo passo viene ricondotto alla specie di confederazione ineguale, ossia tra una potenza maggiore e una minore, in cui i meno potenti promettono di rendere onore e reverenza alla «maestà» dei più potenti, ricevendo da quest'ultimi la propria protezione. Frosini cita ampiamente il punto primo del paragrafo 21 del capitolo terzo del libro I del *De jure belli ac pacis*, per equiparare, appunto attraverso Grozio e Van der Meulen, questa difesa all'istituto

²⁶¹ *Ivi*, c. 14r. Seneca, *De clementia*, lib. II, cap. 7; H. Grotius, *De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. 11, n. 6.

²⁶² *Ivi*, cc. 14v-15r. Qui Frosini cita e rimanda al *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. 20, par. 43, n. 3 (assieme ai commenti del Meulen a questo passo, e a quelli relativi ai paragrafi 40 e 28) e al lib. III, cap. 20, par. 20.

²⁶³ *Ivi*, cc. 18v-19r. Si veda l'intero passo nell'edizione del Diploma presente in *Legislazione toscana raccolta e illustrata da L. Cantini cit.*, vol. I, p. 36.

²⁶⁴ *Ibidem*, e cc. 23v-24v. Cfr. *Legislazione toscana raccolta e illustrata da L. Cantini cit.*, vol. I, p. 36.

²⁶⁵ *Ivi*, cc. 24v-28r. Cfr. *Legislazione toscana raccolta e illustrata da L. Cantini cit.*, vol. I, p. 35.

del mudeburdio, ossia alla difesa che il principe impartisce al vescovo o all'abate affinché non subiscano alcun danno:

Non contenta la magnanimità del gran cuore di Carlo V di aver ricevuta nella sua grazia Firenze, dichiarasi ancora di riceverla sotto la sua difesa, in tuitionem, et salvam guardiam, ch'è una tal specie di confederazione, per cui minus potentes adhaerere solent potentioribus, non ut fiant subditi, sed ut defendantur, come nota Gulielmo Vander ne' suoi commentari ad Ugon Grozio, ovvero, come scrive il medesimo Grozio, una specie tale, che dicesi Avvocatiae, seu mundiburgii, che non esser altro, che uno special diritto a venir difesi, per cui non poter dirsi esser noi sub Iurisdictione, sed sub defensione, nota diffusamente il pre nominato Gulielmo Vander. E tanto appunto sonare questa parola Tuitionem di cui si serve l'Imperadore nel suo Diploma, spiega Carlo di Fresne, Tuitio idem est ac immunitas, et defensio, quae est mundiburdiu; ed è quella difesa medesima, che dicesi prestarsi da Principi a' Vescovi, ed agli Abati, che non sono a loro soggetti. Mundiburdiu, osserva il predetto Grozio, defensio, vel tutela, quam Princeps Episcopo, aut Abbati impertit, ne a quoquam infestentur, con che volse, che meglio intendessimo esser sua mente farsi Difensore, e Protettore, non Signore di Firenze.²⁶⁶

Per commentare il secondo passo Frosini riprende il concetto di foedus inaequale, e sottolinea, attraverso le parole di Proculo, ma anche di Grozio, che nelle alleanze diseguali la superiorità e l'inferiorità sono riferite non alla potestà giuridica, ma ai valori politici della maestà e dignità, e dunque, servendosi anche dell'autorità di Jacob Graef, col suo *Syntagma juris publici*, e di quella dei giuristi filoimperiali Caspar Klock e Jacob Bernhard Multz, dimostra che l'alleato inferiore è anch'egli sovrano.²⁶⁷ E, in conclusione, cita nuovamente il passo di Grozio che già era stato riportato nell'*Informazione*, e nelle sue traduzioni e rielaborazioni in francese e in latino, circa l'equivalenza tra patrocinio privato e patrocinio pubblico, al fine di dimostrare che Firenze aveva conservato la propria libertà e dunque la propria sovranità.

Anche la formulazione che si riferisce alla «dedizione» della città di Firenze è trattata attraverso la dottrina groziana, al fine di

²⁶⁶ *Ivi*, cc. 18r-v.

²⁶⁷ *Ivi*, cc. 19r-20r.

dimostrare che questa non poteva equivalere alla soggezione «ex delicto», né poteva essere intesa come «Dedizione pura», ma bensì era da considerarsi come una forma di «Dedizione condizionata»: «e specialmente colla condizione espressa della conservazione dell'antica libertà, e della restrizione alla sola podestà di fermarle, e stabilirle il Governo, conforme leggesi nelle capitolazioni fatte tra la Città di Firenze, et il commissario Imperiale sotto dì 12 Agosto 1530».²⁶⁸

Attraverso il ricorso ad alcuni paragrafi dei capitoli 5 del libro II, e 20 del libro III del *De jure belli ac pacis*, Frosini dimostra che secondo il *ius in bello* la sottoscrizione da parte delle armate imperiali delle convenzioni di resa della città di Firenze doveva necessariamente portare ad escludere che la formula presente nel Diploma «Nos eam Civitatem in deditionem acceptam» potesse ascriversi alla tipologia di soggezione per delitto:

[...] in due modi può perdere un Popolo la libertà. Il primo è quando in pena di qualche grave delitto viene coll'espugnazione della città da chi ha forza, e potestà di giustamente punirlo della libertà, e di ogni avere spogliato: e questa chiamasi subiezione ex delicto quae nascitur (scrive Ugon Grozio) quoties qui maeruit libertatem amittere ab eo cui poenae exigendae ius est, in potestatem iure digitur. Modo non potuto dirsi praticato da Carlo V contro Firenze, sì perché non leggesi nel detto Diploma la precedente dichiarazione della levata libertà per tale cagione, com'è solito farsi, secondo la dottrina di Bartolo; anzi vi è la libera condonazione di ogni preteso delitto; sì perché non seguì l'espugnazione della Città, ma fu staccato l'assedio colle precedenti convenzioni fermate tra il commessario Imperiale ed il Popolo di Firenze, approvate dall'Imperadore medesimo. E nella subiezione ex delicto queste non si ammettono, ma solo vi ha luogo, per testimonio del Grozio, la forza, e l'arbitrio delle armi, come anche per le altre ragioni sopra al § Primieramente portate.²⁶⁹

La dedizione pura non era assolutamente presente nel Diploma, Frosini decisamente afferma «non apparirne vestigio veruno nel Diploma di Carlo V, non essergli stato altro dato da' Fiorentini, che l'autorità di formar loro il Governo, come Arbitro, e Dispositore di esso

²⁶⁸ *Ivi*, c. 27r.

²⁶⁹ *Ivi*, cc. 25r-v. I passi qui indicati sono: H. Grotius, *De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. 20, par. 49, n. 1, e cap. 22, par. 11; lib. II, cap. 5, par. 32.

in virtù delle capitolazioni fatte»,²⁷⁰ mentre cita il commento di Meulen al capitolo 20 del libro III dell'opera di Grozio per dimostrare che secondo il *ius in bello* in caso di resa parziale il diritto-potere del vincitore è limitato alle condizioni poste nella convenzione stipulata per la resa:

E perciò siccome nella pura Dedizione può il vincitore esercitar liberamente l'arbitrio, e l'imperio, nella Dedizione condizionata per lo contrario può solo esercitarlo a tenore della legge in essa apposta, e delle condizioni nel farla fermate *Ius victoris est ut in deditioe absoluta illimitatum imperium exercere possit in deditos. In restricta non aequè, sed iuxta legem conventionis*, conforme scrive Gulielmo Wander.²⁷¹

E poco più avanti, l'arcivescovo ripete il commento del Meulen e lo rafforza con il noto passo di Grozio «libertas sine summo Imperio intelligi nequit», non citato nell'*Informazione*, ma presente sia nel *Mémoire*, che nel *De Libertate*:

Atteso che per quello fermano i migliori, e più sperimentati Dottori, che di ciò scrivono: Si Deditio est conditionata, ultra conventionem *Ius victoris* non producitur, et proinde si vita salva, si libertas, si Bona excipiuntur, nefas est victis haec eripere. E non potendosi intendere la libertà senza il sommo Imperio: *libertas sine summo Imperio intelligi nequit [...]*.²⁷²

Se il commento al Diploma di Frosini aveva dimostrato che Carlo V non aveva mai acquistato sovranità sopra la Repubblica Fiorentina e che la sovranità della *res publica* era passata, senza soluzione di continuità giuridica, ai duchi e poi granduchi della Casa Medici, nell'ultima parte del suo *Discorso legale* l'arcivescovo inserisce l'argomento dell'osservanza, quale criterio d'interpretazione delle disposizione del Diploma, e quello della buona fede, quale fondamento naturale della convivenza pacifica. Per illustrare entrambi questi argomenti Frosini sceglie di utilizzare, oltre la letteratura consulente,

²⁷⁰ *Ivi*, c. 26r.

²⁷¹ *Ivi*, c. 26v.

²⁷² *Ivi*, c. 27v. Il commento del Meulen si riferisce al par. 51, del cap. 20, del libro III; il passo di Grozio sulla sovranità è citato dal punto 3, del par. 21, cap. 3, del libro I del *De jure belli ac pacis*, e risulta presente sia nel *Mémoire* (p. 8) che nel *De Libertate* (p. XXVII).

anche i passi dell'opera groziana, rafforzati dalle citazioni di alcuni giuristi filoimperiali, tra cui Pufendorf:

Dà forza maggiore a questa osservanza il considerare, che non si tratta di valersene per acquistare la libertà, ma per conservarla, non per recuperarla perduta, ma per interpretare con essa un Diploma con cui si pretende mostrare esserle stata levata. Or se in tal caso, ch'essendo questa osservanza interpretativa, per cui validamente indurre molto minor tempo è bastevole, anzi bastò solamente al Baldo, al Castrense, e al Decio il decorso di soli dieci anni, non bastasse ad assicurare lo Stato di Firenze della sua libertà, non potrebbesi mai conservare la pubblica pace, e la tranquillità degli Stati, e de' Popoli, perché non sarebbero mai sicuri dalle ostilità di chi pretendesse aversi ragione, con discioglimento della umana Società, per cui conservare la stessa ragione di natura suggerisce il darsi qualche regolamento e qualche fine alle altrui pretensioni: Ut innumerae tollantur controversiarum causae, et Bellorum materiae, atteso che quemadmodum rerum pacis causa sunt introducta, ita et illud ex eodem fonte promanat, quod Possessores bonae fidei aliquando sunt in tuto collocandi.²⁷³

Aggiungesi, che questo Possesso continuato dall'osservanza di quasi due secoli, con la continuazione per mezzo [*sic*] di esso dell'antico possesso, che aveva la Repubblica Fiorentina della sua libertà, viene a rendersi memorabile. Or se un tal possesso non è bastevole ad assicurare la quiete, e la sovranità di questo stato, non vi sarà più titolo alcuno, che renda la sovranità de' Principi sicura, e la tranquillità degli Stati: ma terrassi sempre aperta la strada, per cui controversiae de Regnis, Regnorumque finibus nullo umquam tempore extinguuntur, quod non tantum ad perturbandos animos multorum, et Bella ferenda pertinet, sed et communi sensui Gentium repugnat, conforme saviamente ragiona Ugon Grozio, Et vix ullus Princeps legitimus esset, conforme aggiunge Guglielmo Vander suo commentatore.²⁷⁴

Nell'ultima parte della scrittura di Frosini, Grozio è richiamato per sostenere la legittimità della prescrizione dei supposti diritti imperiali, citando i capitoli 4 e 22 del libro II del *De jure*, cui si aggiungono i commenti di Ziegler e Gronovius, e – avvertitamente – i filoimperiali Conring, Ockel e Klock che dimostravano la recezione, anche pratica, dei principi commentati da Grozio:

Atteso che ella è opinione seguita con applauso comune de' Dottori, potersi prescrivere contro i Principi ancora la suprema potestà, senza obbligo

²⁷³ *Ivi*, cc. 35v-36r. Qui il rimando è a S. Pufendorf, *De jure naturae et gentium*, lib. IV, cap. 12, e al commento di Meulen al paragrafo 1, del capitolo 4 del libro II del *De jure belli ac pacis* di Grozio, cui si riferisce anche la citazione: «Ut innumerae...», così come tutte le citazioni latine seguenti.

²⁷⁴ *Ibidem*.

alcuno (prescritta la libertà) di più riconoscerli per superiori. E che che dicasi del non poter prescriversi da un suddito, durando ad essere, la esenzione dall'obbedienza da lui dovuta al suo Principe, egli è altresì certo, che trattandosi di una Repubblica, o di una Città, può ella prescrivere la totale sua libertà. Opinione è questa, in cui convengono non meno gli antichi, che i moderni scrittori, non meno quei dell'Italia, che gli Oltramontani medesimi. E specialmente, che prescrivere si possa contro l'Imperio nel modo stesso, che prescriber si può contro gli altri Principi, scrivono i Dottori stessi della Germania quantunque acerrimi Defensori delle ragioni dell'Imperio, giunti col comune sentimento degli altri ad intendere, che nel modo, con cui sottomessero gl'Imperadori le Città alla loro ubbidienza, potevano queste nelle loro libertà ritornare, e nel modo che avevano essi conquistati gli Stati, erano sottoposti a perderli, siccome confessano essere loro succeduto: che [sic] alia partionibus, alia derelictione, in aliarum Gentium, ac Regum potestatem transiere, e che Emptione, et praescriptione praecipue exemptorum nititur libertas. Perocché se il possesso per lungo tempo tenuto dagli Stati non fosse bastate a renderlo legittimo, Quo Jure (stimo a proposito qui riportare le parole stesse del Cardinal Bellarmino, che riportate vengono, ed insieme approvate da Ermanno Conringio) Quo Jure Julius Caesar occupavit Romanorum Imperium? et tamen tempore Tiberii Christus ait Matth 22 reddite quae sunt Caesaris Caesari? Quo iure Franci Galliam, Saxones Britanniam, Gothi Hispaniam invaserunt? Et tamen quis hoc tempore regna ab illis constituta illegitima esse diceret? Per lo che ragione ebbe di notare Giovan Frederigo Gronovio nelle sue annotazioni ad Ugon Grozio: che non si avvedono quei, li quali con penna aulicae adulationis suspecta scrivono non potersi prescrivere la sovranità, feriscono nel tempo stesso, che vogliono loro piacere, i medesimi Principi, mentre levano loro il fondamento, sopra cui assicurare il legittimo possedimento de' loro stati, ed il legittimo titolo della loro sovranità sopra di essi.²⁷⁵

Non è stato possibile accertare quale specifica destinazione e quale eventuale circolazione avesse avuto il *Discorso legale* di Frosini. Esso appartiene alla medesima, quasi frenetica stagione, in cui vennero messe a partito tutte le intelligenze di cui il Granducato disponeva per sostenere la propria indipendenza. Dei pamphlet di cui siamo a conoscenza, il testo dell'arcivescovo è certamente quello giuridicamente più rigoroso. La differenza risiede anche nel fatto che Grozio e i suoi commentatori non vi sono utilizzati, come accade per lo più negli altri testi, *ad adiuvandum*, ma sono posti al centro del problema giuridico sotto il profilo del diritto delle genti, diremmo oggi nel nucleo stesso del diritto internazionale. È con la loro dottrina che

²⁷⁵ *Ivi*, cc. 40r-41r.

Frosini intendeva vanificare ogni pretesto che si fosse appoggiato sul diritto di guerra, sul diritto di appropriazione a seguito di guerra giusta, sulla pretesa di subordinazione dello stato più debole ad uno stato più forte nel caso della confederazione tra ineguali.

Non vi poteva essere più chiara difesa del principio che i rapporti tra stati si devono ispirare alla *fides* reciproca, all'eguaglianza del loro statuto giuridico internazionale, e, più in generale, che l'Europa degli stati perennemente belligeranti doveva comunque attenersi a regole giuridiche universali.

CAPITOLO IV

BUONDELMONTI E LA TEORIA DI UNO STATO GIUSTO

1. *Un intellettuale toscano di metà Settecento tra gnoseologia lockiana e giusnaturalismo*

Gli scritti di parte granducale avevano posto al centro del dibattito il tema dei titoli giuridici della sovranità della Toscana, piuttosto che la rivendicazione dei diritti dinastici. E attraverso l'uso della storia e della teoria giusnaturalistica gli intellettuali mobilitatisi per questa occasione avevano dimostrato la libertà originaria di Firenze e negato il vincolo feudale nei confronti dell'Impero, sostenendo in tal modo la sovranità esterna del Granducato. Una volta che la questione della successione medicea venne risolta a favore di Francesco Stefano di Lorena, in definitiva secondo i principi di subordinazione feudale, il ricorso alle dottrine giusnaturalistiche sarebbe stato indirizzato verso altri obiettivi.

L'autore più interessante e che ben rappresenta questo nuovo indirizzo è Giuseppe Maria Buondelmonti. In questo personaggio della prima metà del Settecento, infatti, la formazione giuridica, avvenuta attraverso la scuola pisana, si sarebbe trasformata in una vera e propria proposta politica, che storicamente è da interpretarsi sia come rappresentativa dell'interesse del ceto dirigente oligarchico-senatoriale a

conservare il proprio potere politico e sociale, nonché economico, sotto gli Asburgo-Lorena, sia come un segno della maturazione di quella cultura politica – tra giusnaturalismo e costituzionalismo – condivisa da almeno due generazioni d'intellettuali toscani, che caratterizza il primo Illuminismo italiano. I pochi testi che Buondelmonti ha pubblicato non permettono di affermare che ci troviamo dinanzi ad una personalità originale di teorico politico, eppure consentono di attestare che il suo ruolo non fu affatto secondario, sia nella vita politica fiorentina, sia nell'ambito della cultura politica di metà Settecento.

La storiografia si è occupata in diverse occasioni di Buondelmonti e ha studiato i suoi testi da diverse prospettive, rappresentandolo come: un aristocratico portatore degli antichi sentimenti repubblicani dell'oligarchia fiorentina, un giusnaturalista, un montesquiviano, un cultore del pacifismo giuridico, che condivideva con l'abate di Saint-Pierre gli umori antidispotici causati dalle guerre dinastiche del Settecento o, infine, come un massone di spirito filantropico e cosmopolitico.²⁷⁶

Nel suo complesso l'opera del Buondelmonti è stata inserita dalla storiografia nei nuovi orientamenti culturali sul piano filosofico-giuridico e prevalentemente nei percorsi della recezione italiana di Montesquieu a metà del XVIII secolo.²⁷⁷ Ai saggi di Mario Rosa²⁷⁸ si

²⁷⁶ Circa l'affiliazione del Buondelmonti alla prima loggia massonica di Firenze, questa va datata tra il 1735 e il 1736; su tale questione si vedano i materiali archivistici trascritti in M. A. Morelli Timpanaro, *Tommaso Crudeli, Poppi 1702-1745. Contributo per uno studio sulla inquisizione a Firenze nella prima metà del XVIII secolo*, Firenze, Olschki, 2003, pp. 638, 641, 699, e nota 469, cui fa riferimento anche Pasta, *Fermenti culturali e circoli massonici nella Toscana del Settecento* cit. Buondelmonti massone era comunque già apparso in F. Sbigoli, *Tommaso Crudeli e i primi frammassoni in Firenze. Narrazione storica corredata di documenti inediti*, Milano, Battezzati, 1884, e in C. Francovich, *Storia della massoneria in Italia. Dalle origini alla rivoluzione francese*, Firenze, La Nuova Italia, 1974.

²⁷⁷ La storiografia ha iniziato realmente ad occuparsi del contributo offerto dal Buondelmonti alla diffusione delle idee moderne solo con lo studio di Paola Berselli Ambri sulla recezione dell'opera di Montesquieu nella cultura italiana del Settecento. La studiosa marcando la differenza tra quegli intellettuali fiorentini della metà del secolo come Stefano Bertolini, Giuseppe Sarchiani e Michele Ciani, accorti studiosi delle idee giuridico-economiche del filosofo francese, e il Buondelmonti, il

deve la connotazione dei contributi di Buondelmonti, ossia delle orazioni funebri del 1737 e del 1741, stese in onore, rispettivamente, di Gian Gastone de' Medici e di Carlo VI, come una forma di costituzionalismo *ante litteram* o premontesquiano. Interpretazione questa cui si è riferito anche Furio Diaz²⁷⁹ precisando che l'antidispotismo presente nei testi dell'abate fiorentino non poteva coincidere esattamente con il repubblicanesimo, in quanto l'esaltazione dell'obiettivo della pubblica felicità risultava istituzionalmente indifferente nell'incitamento al "buon governo".²⁸⁰ Gli studi di Erich Cochrane²⁸¹ e Franco Venturi²⁸² hanno sottolineato l'impegno di

quale richiamava i principi di Montesquieu applicandoli alla dottrina del *bellum iustum* e dello *ius belli*, annota che l'interpretazione del Buondelmonti manca di spirito critico dacché egli «accetta toto corde quanto affermato dal Montesquieu, senza mai nemmeno tentare di avanzare qualche riserva»; cfr. P. Berselli Ambri, *L'opera di Montesquieu nel Settecento italiano*, Firenze, Olschki, 1960, p. 94.

²⁷⁸ Cfr. M. Rosa, *Sulla condanna dell' "Esprit des Lois" e sulla fortuna di Montesquieu in Italia*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 1960, XIV, pp. 411-28. In queste pagine viene ricordato il severo giudizio: «più oscura dell'Apocalisse» che Giovanni Bottari sentenziò nei confronti dell'orazione funebre in onore di Gian Gastone composta e declamata da Giuseppe Maria Buondelmonti in occasione delle solenni esequie del granduca mediceo tenutesi a Firenze il 9 ottobre 1737. Il Rosa riporta inoltre le parole del Bottari circa il nostro: «Credo che si sia guastato il capo co' libri di metafisica i quali sono per l'appunto quelli che lo rassettano», queste note del Bottari sono tratte dal Rosa dal Cod. Corsiniano 1910, *Lettere autografe di Mgr. Giovanni Bottari al duca Bartolomeo Corsini [...]*, f. 27v-28r, Roma, 30 luglio 1738. Rosa giudica più positivamente il contributo di Buondelmonti «non importando tanto la mancanza di originalità di questo scrittore, quanto storicamente il significato di quella sua accettazione totale dell'insegnamento montesquieuiano», *ivi*, p. 422. Si veda inoltre dello stesso autore, *Dispotismo e libertà nel Settecento. Interpretazioni "repubblicane" di Machiavelli*, Bari, Dedalo Litostampa, 1964, ora riedito per le Edizioni della Normale, Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2005.

²⁷⁹ Cfr. F. Diaz, *L'idea repubblicana nel Settecento italiano fino alla rivoluzione francese*, «Rassegna storica toscana», 1971, XVII, 2, pp. 157-188 e ora in *Per una storia illuministica*, Napoli, Guida, 1973, pp. 423-463. In particolare, riguardo all'orazione funebre che il Buondelmonti scrisse e recitò pubblicamente in onore di Carlo VI nel 1741, lo storico propone di valutare l'ipotesi che questo slittamento non porti addirittura a posizioni filomonarchiche (cfr. prima ed., pp. 162-163).

²⁸⁰ Alcune interessanti considerazioni sul repubblicanesimo toscano sono presenti nell'accurato saggio di E. Pii, *Republicanism and Commercial Society in Eighteenth-century Italy*, in *Republicanism. A Shared European Heritage*, M. Van Gelderen – Q. Skinner eds., Cambridge University Press, 2002, pp. 249-274.

²⁸¹ Cfr. E. W. Cochrane, *Tradition and Enlightenment in the Tuscan Accademias 1690-1800*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1961; Id., *Giuseppe Maria Buondelmonti*, in *La letteratura italiana. Storia e testi*, vol. 44, tomo V, Milano-Napoli, R. Ricciardi, 1978, pp. 535-568. Il Buondelmonti è ricordato là dove si osserva

Buondelmonti, col suo *Ragionamento sul diritto della guerra giusta* del 1755, nel portare all'interno delle conversazioni accademiche, dunque fuori dalle università e dai tribunali, l'indagine sul diritto secondo il metodo razionale e le discussioni sui problemi della legge e della politica, contribuendo a predisporre l'ambiente intellettuale alla recezione delle idee di Montesquieu. Salvatore Rotta²⁸³ ha citato proprio la lezione accademica del Buondelmonti sul diritto della guerra giusta quale prova della maturità raggiunta dalla cultura italiana a ricevere l'insegnamento del filosofo francese, individuando quali temi più significativi la difesa dei diritti d'umanità nello stato di guerra e l'influenza benefica del cristianesimo per gli ordinamenti politici interni e per i rapporti internazionali. A tutto ciò Diaz²⁸⁴ ha aggiunto la valutazione sul richiamo fatto dal Buondelmonti alla sociabilità naturale – presentata nel *Ragionamento* quale principio da cui dedurre le norme che regolino sia il rapporto tra principe e sudditi, sia quello tra gli stati – come una denuncia razionalistica dei motivi che ispirarono il dispotismo dinastico del primo Settecento.

Negli ultimi anni la storiografia si è concentrata sull'esame di quest'ultima opera dell'abate fiorentino, che attraverso la trattazione del *ius belli* e del *bellum iustum* affrontava la questione della

come verso la metà del secolo XVIII i poeti si stessero trasformando in economisti e in politici.

²⁸² Cfr. F. Venturi, *Settecento riformatore. I, Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969. Su Buondelmonti si vedano, in particolare, le pp. 54-58.

²⁸³ Cfr. S. Rotta, *Montesquieu nel Settecento italiano: Note e ricerche*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1971, I, pp. 57-189. Su Buondelmonti si vedano le pp. 63-66, 119, 124.

²⁸⁴ Cfr. F. Diaz, *Buondelmonti, Giuseppe Maria*, in *DBI*, 1972, vol. XV, pp. 212-215. Seppur brevemente, data la forma che la voce del *Dizionario* impone, le maggiori opere del Buondelmonti sono state da Diaz puntualmente analizzate, prestando attenzione a individuarne i temi fondamentali, quali l'antidispotismo, il pacifismo e il contrattualismo. In conclusione lo studioso propone una riflessione sulla diffusione e sugli sviluppi che quell'«antidispotismo piuttosto aristocraticamente intonato» avrebbe avuto; Diaz infatti fa presente che «nella crisi di mentalità e d'interessi che grosso modo caratterizza il passaggio dal primo al secondo Settecento in Italia, l'antidispotismo 'letterario' della élite colta dell'età di Gian Gastone e il pacifismo della tradizione giusnaturalistica si erano nel B. arricchiti di una convinzione contrattualistica e di un impegno umanitario che preannunciano alcuni motivi dell'illuminismo maturo».

regolamentazione dei rapporti internazionali, apprezzandone in particolare lo specifico carattere divulgativo e presentandola come *terminus a quo* della riapertura della stagione internazionalistica italiana.²⁸⁵ Ma nell'ambito del tema della recezione toscana del giusnaturalismo, potremmo dire che Buondelmonti rappresenta, anche, un *terminus ad quem* del processo di progressiva acquisizione apertosi con l'insegnamento di Giuseppe Averani e Neri Badia e con la *De iure belli et pacis disputatio* del Sutter.

Quale membro di una delle più importanti famiglie dell'élite senatoria, Giuseppe Maria Buondelmonti non poté esimersi dall'essere coinvolto nelle questioni poste dalla successione medicea. Ma è doveroso notare che il suo approccio alle contingenze politiche si nutrì di una vocazione politica di respiro internazionale e assai attenta agli aspetti teorici, apportando un significativo contributo di matrice giusnaturalistico-contrattualistica, risultato del proprio percorso intellettuale maturato negli anni del maggior rinnovamento culturale dello Studio pisano e nelle frequentazioni di ambienti di respiro internazionale.

Giuseppe Maria Buondelmonti (1713-1757) fu il primogenito dell'ultimo ramo superstite della nobile famiglia dei Buondelmonti, i quali, relativamente poco impegnati nel commercio e nella finanza – ha evidenziato Bizzocchi – avevano tradizionalmente basato il proprio potere sullo sfruttamento di vaste proprietà terriere e sulla gestione di importanti benefici ecclesiastici.²⁸⁶ Da una dettagliata indagine

²⁸⁵ Cfr. Bazzoli, *Giambattista Almici e la diffusione di Pufendorf nel Settecento italiano* cit.; P. Comanducci, *Settecento conservatore: Lampredi e il diritto naturale*, Milano, Giuffrè, 1981 (su Buondelmonti si vedano le pp. 45-59); E. Di Rienzo, *Guerra civile e "guerra giusta" dall'antico regime alla Rivoluzione*, «Studi Settecenteschi», 2002, 22 (N. S.), pp. 41-74.

²⁸⁶ Cfr. R. Bizzocchi, *La dissoluzione di un clan familiare: i Buondelmonti di Firenze nei secoli XV e XVI*, «Archivio storico italiano», 1982, CXL, 1, pp. 3-45. Il saggio del Bizzocchi si inserisce fra quelle ricerche sulla famiglia italiana nel Quattrocento e nel Cinquecento che tentano di verificare il processo attraverso cui dalla crisi della consorteria medioevale emergeva un tipo di famiglia più moderno.

genealogica è emerso come dell'intero clan solo la linea di discendenza alla quale apparteneva la famiglia di Giuseppe Maria avesse incontrato, grazie ad avvertite scelte politiche ed economiche, fortuna e prestigio sotto il principato mediceo: degli otto senatori Buondelmonti, ben quattro appartennero a questa linea di discendenza. Il padre Francesco Maria, eminente autorità dell'Ordine di Santo Stefano e Gentiluomo di Camera dei Granduchi di Toscana Cosimo III e Gian Gastone, divenne Senatore dal 1736.²⁸⁷ Dalle carte conservate presso l'archivio di famiglia e presso alcune biblioteche e archivi fiorentini sono emerse molte notizie in grado di ricostruire con maggiore certezza il profilo biografico e intellettuale di questo autore.

Da un punto di vista strettamente biografico si è potuto accostare la vicenda dell'ultimo ramo Buondelmonti a quella di altre famiglie nobili fiorentine del Settecento, costantemente impegnate nel gestire il patrimonio familiare e nel garantire la solidità patrimoniale ai propri discendenti progettando per loro matrimoni e carriera. Nel caso specifico, il primogenito della famiglia Buondelmonti – la cui fonte di potere, come si è detto, si basava per la maggior parte sulla gestione di benefici ecclesiastici – fu molto deciso nel rifiutare un itinerario di tipo ecclesiastico, così come gli era stato proposto dal padre e dallo zio

Condotto sulle carte dell'archivio di famiglia dei Buondelmonti, questo studio consente di inquadrare alcuni tratti caratteristici dell'antico clan fiorentino.

²⁸⁷ Cfr. P. Litta, *Famiglie celebri d'Italia*, Milano, Giusti, 1819-1902, tavole VIII-XII, oltre le voci dei singoli membri della casata presenti in *DBI*. Per le notizie sulle magistrature cittadine la ricerca è stata condotta sul materiale conservato in ASF, *Raccolta Sebregondi*, 877a; nella prima carta si legge la seguente sintesi delle magistrature ricoperte dalla famiglia: «Cittadini fiorentini – Santa Maria Novella – Vipera / 2 gonfalonieri di giustizia, 20 Priori di libertà } dal 1442 al 1531 / 19 dei XII Buonomini dal 1434 al 153[?] / 16 dei XVI di Compagnia dal 1438 al 1530 / Senatori del Granducato». I senatori Buondelmonti appartenenti alla stessa linea di discendenza di Giuseppe Maria sono: Bartolomeo (1562-1637) senatore dal 1625, Bartolomeo chiamato Baccio (1632-1704) nominato il 1689, Marco (1630-1712) senatore dal 1704 (sia Marco che Baccio erano fratelli del nonno del nostro) e, infine, Francesco Maria Gioacchino (1689-1774) padre del nostro e senatore dal 1736; cfr. D. M. Manni, *Il Senato fiorentino o sia notizia de' senatori fiorentini dal suo principio fino al presente data in luce da Domenico Maria Manni. Seconda edizione ampliata. Al Nobiliss. Sig. Marchese Alamanno Bartolini Salimbeni*, in Firenze, per lo Stecchi e il Pagani, 1771, p. 27.

Filippo Manente, allora vicelegato ad Avignone,²⁸⁸ e si accontentò piuttosto di alcune rendite; in particolare, di quella legata alla commenda di Malta di S. Maria dell'Impruneta, anche perché, forse, gli avrebbe garantito un certo prestigio sociale: entrato a far parte dei Cavalieri Gerosolimitani, nel luglio del 1742, ne fu fatto Commendatore, ma non professore.²⁸⁹

Dall'esame del catalogo manoscritto della biblioteca del padre, Francesco Maria, è quindi emerso che l'interesse per la cultura dell'intellettuale fiorentino Giuseppe Maria era cresciuta in un ambiente propizio. Nel complesso, la collezione libraria del senatore Buondelmonti si era formata anzitutto con opere a disposizione nel mercato olandese. Ciò è confermato anche da alcune lettere del 1729 inviate a Francesco Maria da parte di Giulio Rucellai, lettore in Pisa, dal 1727 al 1749, di istituzioni civili;²⁹⁰ lettere dalle quali si apprende,

²⁸⁸ ACF, *f. B.*, Filza LXVI *Lettere dal 1732-1743*, stanza IV, scaffale II, fila VIII; e *Lettere del Nannini scritte al Signor Commendatore Buondelmonti quando si ritrovava a Roma*, stanza VI, armadio II. In particolare si legga un passo di una lettera di Filippo Manente Buondelmonti al fratello Francesco Maria, Avignone, 20 febbraio 1736: «Convengo bensì con Lei, che se il Signor Giuseppe non avesse avuto l'imperfezione, che ha nei Labbri, sarebbe stato meglio di far viaggiare il Primogenito, che si sarebbe fatto maggiore Onore, per essere più savio e da questo non mi pare esserci altro impiego, che dargli la Croce di Malta per non essere adattato a fare il capo di Casa»; ancora in fase di riordinamento e inventariazione questo nucleo di lettere è attualmente conservato presso ACF, *f. B.*, stanza VI, armadio II.

²⁸⁹ Cfr. G. M. Mazzuchelli, *Buondelmonti, Giuseppe Maria*, in *Gli scrittori d'Italia cioè notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti de' letterati italiani*, vol. II, parte IV, Brescia, Giambatista Bossini, 1763, pp. 2375-2378; A. M. Vannucchi, *Orazione funebre*, in *Accademia funebre di arcadici componimenti per la morte dell'Illustrissimo Sig. Cavaliere Fra Giuseppe Maria Buondelmonti patrizio fiorentino P.A. della Colonia Alfea con il nome di Dafninto Massolideo [...]*, Pisa, Paolo Giovannelli, e Compagni, 1757, pp. V-XXII; A. F. Adami, *Elogio storico del Commendator Giuseppe Maria Buondelmonti, recitato da Cel. Sig. Senatore Antonfilippo Adami in una solenne Accademia fatta in Firenze in lode del defunto*, [24 maggio 1757], «Annali letterarj d'Italia», 1762, Modena, a spese di Antonio Zatta, vol. II, pp. 484-498; *Indice Biografico Italiano*, III edizione, K.G. Saur München, 2002, (di seguito *IBI*) che segnala diverse pagine dedicate a *Giuseppe Maria Buondelmonti*: I 215, 345-371; II 90, 74; III 78, 346.

²⁹⁰ Giulio Rucellai (1702-1778), formatosi anch'egli presso l'Università di Pisa, sotto la guida del professore Tanucci, che ne fu promotore all'esame di laurea in *utroque iure* nel 1727, dal 1730 sarebbe stato chiamato a svolgere le funzioni di sostituto del Segretario della Giurisdizione, Filippo Buonarroti, al quale succedette definitivamente dal 1734, conservando tale incarico fino al 1778. Cfr. A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII*, Firenze, Luigi Molini,

inoltre, come il capofamiglia Buondelmonti si prestasse volentieri al ruolo di intermediario per consentire l'arrivo di libri anche a vantaggio di altri membri del ceto politico e culturale del Granducato, come, ad esempio, per i testi di Bynkershoek e Noodt:

Il Signore Abate Niccolini che presentemente godiamo a Pisa m'ha detto questa mattina che Vostra Signoria Illustrissima ha riceuto d'Olanda alcuni libri, tra quali vi sono il Noodt, ed il Bynkershoek ed alcuni altri libretti Legali, de quali ella non si ricorda per chi li abbia commessi, quelli son io che La pregarai l'estate passata a commetterli per me, una mattina ch'avendo l'onore d'essere in Sua casa, vidi certe liste di libri ch'Ella preparava per mandarle in Olanda [...].²⁹¹

Come era tradizione per una casata aristocratica «ai vertici della élite senatoria fiorentina»,²⁹² Giuseppe Maria ricevette la prima formazione culturale dai più illustri maestri del periodo: studiò la lingua greca con don Angiolo Maria Ricci, professore di lettere greche nello Studio fiorentino, per la filosofia e la matematica ebbe maestro il padre scolio Odoardo Corsini, studiò istituzioni civili sotto la guida di Gaetano Moniglia. Varie sono le testimonianze che segnalano le precoci capacità intellettuali del giovane patrizio.²⁹³ Circa i suoi studi universitari, Buondelmonti si trasferì a Pisa dal 1731,²⁹⁴ dove

1850, vol. I, pp. 145 ss.; Micheli, *Storia dell'Università di Pisa dal 1737 al 1859* cit., pp. 36-37; Marrara, *Le cattedre ed i programmi d'insegnamento dello Studio di Pisa* cit., pp. 134-136.

²⁹¹ Lettera di Giulio Rucellai indirizzata al Signor Cavaliere Francesco Buondelmonti a Firenze, Pisa, 29 aprile 1729; si veda anche quella del 6 maggio, entrambe in ACF, *f. B.*, filza LXV *Lettere dal 1727 al 1731*, stanza IV, scaffale II, fila VIII.

²⁹² Diaz, *Buondelmonti, Giuseppe Maria*, in *DBI* cit.

²⁹³ Circa la testimonianza del professore di greco, Angelo Maria Ricci, questa è presente nel suo *Dissertationes Homericae habitae in Florentino Lyceo ab Angelo Maria Riccio Graecarum Literarum Prof. quibus accedunt eiusdem orationes pro solenni instauratione studiorum volumen primum*, Florentiae, ex Typographia Caietani Albizini, 1740, p. 223. Circa le lettere di Giovan Battista Casotti, celebre professore dell'Accademia dei nobili e dello Studio fiorentino, nonché pievano di Santa Maria dell'Impruneta, indirizzate al giovane Giuseppe Maria Buondelmonti si veda G. Della Casa, *Opere di monsignor Giovanni Della Casa*, Venezia, appresso Angiolo Pasinello, 1729, volume V, pp. 1-16, 17-31, 32, 75-76, 195-202; cfr. C. Mutini, *Casotti, Giovan Battista*, in *DBI*, 1978, vol. XXI, pp. 426-428.

²⁹⁴ ACF, *f. B.*, Filza XIV *Nobil Casa Buondelmonti Libro di Entrata e Uscita Quaderno di Cassa - Quaderno dei Pigionali e Libri diversi della Pieve di S.*

frequentò i corsi di giurisprudenza, etica, fisica e metafisica, avendo come professori, tra gli altri, Bernardo Tanucci, Leopoldo Andrea Guadagni, l'abate Guido Grandi e Giovanni Gualberto De Soria.²⁹⁵

La maggior parte delle fonti riporta che Buondelmonti non riuscì a terminare gli studi a causa della salute cagionevole, ma la nota lettera "pedagogica" del già professore Bernardo Tanucci, del 1741, a Bartolomeo Corsini, conferma che il modello in uso presso la nobiltà toscana per la formazione dei propri giovani, una volta raggiunti i diciotto anni e terminato il primo percorso educativo, prevedeva un itinerario formativo liberamente impostato e volto alla frequentazione dei corsi universitari di maggior prestigio, senza che venisse formalizzata l'iscrizione presso una specifica facoltà e senza che fosse previsto l'addottoramento.²⁹⁶

La vivacità intellettuale del giovane Buondelmonti è testimoniata proprio dai suoi maestri.²⁹⁷ Nella ricordata missiva "pedagogica" del Tanucci, Giuseppe Maria è ritratto in un gruppo di

Alessandro di Giogoli dal 1723 al 1740, stanza IV, scaffale II, fila IV, *Quaderno di Cassa del 1728-1740*, c. 85.

²⁹⁵ Cfr. Adami, *Elogio storico* cit., p. 486; U. Baldini, *De Soria, Giovanni Gualberto*, in *DBI*, 1991, vol. XXXIX, p. 414.

²⁹⁶ Lettera a Bartolomeo Corsini, 8 dicembre 1741, in B. Tanucci, *Epistolario, I, 1723-1746*, a cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco e R. Neri, con pref. di M. D'Addio, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1980, pp. 508-517; su questa interessante lettera si veda anche S. Lollini, *Consigli di Bernardo Tanucci per l'educazione di un giovane fiorentino*, in *Bernardo Tanucci e la Toscana*, Firenze, Olschki, 1986, pp. 161-169.

²⁹⁷ Si legga ad esempio la lettera del Tanucci al signor auditor Pompeo Neri, s.d., ma marzo 1737, in Tanucci, *Epistolario, I, 1723-1746* cit., p. 35. Tanucci scriveva, «tutto rallegrato» per aver ricevuto notizie dalla sua patria trovandosi, suo malgrado, «in un quarto della regia sicula»: «[...] sono obbligato a renderle moltissime grazie per la memoria che tiene di me; facendo io stima grandissima di quell'onore che mi viene da chi con sommo giudizio delle cose congiunge un'uguale umanità, qual'è in paucissimis il mio sig. Pompeo stimatissimo e (se me lo permette) anche amatissimo. Simile obbligazione tengo al signor abate Franceschi ed al neofito sig. Buondelmonti, i quali con quella commemorazione del di lei camino, vero glutine dell'amicizia e primo principio dell'umana società secondo Vitruvio, mi hanno mosso la saliva e posto l'ala all'immaginazione, la quale se n'è subito venuta a star con noi altri lucidi atomi della gente toscana». Anche se non è ancora stato possibile identificare la «commemorazione» citata nella lettera, l'aver nominato il «sig. Buondelmonti» con l'appellativo «neofito» fa propendere per l'identificazione con Giuseppe Maria, tale appellativo appare infatti alquanto improprio per Francesco Maria Buondelmonti che al tempo della missiva aveva già compiuto almeno 48 anni.

giovani culturalmente e politicamente ben avvertiti, tutti esemplari prodotti del processo formativo dell'Università di Pisa che avrebbero dovuto indurre nel giovane di cui si interessava il Corsini un positivo atteggiamento emulativo. Così appunto scriveva il già professore Tanucci:

[...] scossa così qualche parte della rusticità, dell'ignoranza, della meraviglia, non potrà il giovinetto non imbattersi nell'ancor giovine Giulio Rucellai, senatore, nel cavalier Luca degli Albizzi, nel robusto Serristori il giovine, nel canonico Maggio, umanissimo cavaliere, nel giovine conte Capponi, nell'agristissimo Giuseppe Buondelmonti, nel giovine Alberti e in altri simili, dai quali sarà o persuaso o allettato all'Università di Pisa, la quale quanto nuoce a chi troppo tenero cade in quella libertà di vita, tanto giova a chi vi si porta dirozzato e sodo.²⁹⁸

La stima che nutriva De Soria per Buondelmonti emerge chiaramente nel passo dedicatogli nella propria raccolta, edita postuma, di alcuni ritratti biografici di personaggi classici o a lui contemporanei; qui Buondelmonti è infatti tratteggiato come:

il più gran talento tra i Fiorentini viventi, e che ha pochi eguali, anche nell'altre Nazioni. Egli ha una mirabile analitica forza d'ingegno, per cui risolve agevolmente i più composti Soggetti, riduce a' Capi precisi i Punti d'ogni intralciata questione, e ne vede felicemente i rapporti. Questo suo metafisico eminente talento, lo rende conoscitore egregio delle Opere altrui, quali penetra intimamente, risolve, riduce a' minimi termini, confronta, pesa, e giudica. I Soggetti filosofici in tutta la loro estensione sono i suoi più cari; ma non lascia per questo dapparte la notizie delle Lingue, della Critica, e delle facoltà, che ne dipendono.²⁹⁹

Se Buondelmonti si recò a Pisa nel 1731, e frequentò i corsi filosofici, qui dovette incontrare diversi di quelli che possono essere

²⁹⁸ *Ivi*, p. 510. Tranne che per Giulio Rucellai (1702-1778), alla formazione del quale il professore Tanucci aveva avuto il merito di aver contribuito in prima persona (ne fu inoltre promotore all'esame di laurea il 1727) durante il suo periodo pisano, i riscontri condotti sui repertori non hanno segnalato né l'iscrizione né l'addottoramento di coloro che sono qui menzionati dal Tanucci. Si può quindi ipotizzare che anche questi abbiano seguito il modello delineato in questa stessa lettera pedagogica.

²⁹⁹ G. G. De Soria, *Buondelmonte Giuseppe*, in *Raccolta di opere inedite del dottor Gio. Alberto De Soria pubblico professore dell'Università di Pisa date per la prima volta alla luce, contenente i caratteri di varj uomini illustri*, Livorno, per Tommaso Masi e compagni, 1773, tomo I, pp. 46-48, (p. 46).

definiti gli epigoni dei novatori. In quegli anni erano infatti in cattedra il padre camaldolese Guido Grandi, i filosofi Carlo Taglini, Giovanni Lorenzo Stecchi e Giovanni Gualberto De Soria.³⁰⁰ In attesa di riscontri diretti, è opportuno seguire le indicazioni di coloro che narrano il Buondelmonti come allievo del Grandi e del De Soria.³⁰¹ Ma seguendo la prospettiva teorica è facile constatare che la formazione del pensiero del nostro autore fu influenza essenzialmente dal De Soria.

In particolare, circa il modello gnoseologico seguito dal Grandi³⁰² è indicativa la sua lettera al Bottari del luglio del 1734. In questa missiva il professore pisano scriveva a favore della proibizione del *Saggio sull'intelletto umano* di Locke (decretata da papa Clemente XII il 19 giugno 1734).³⁰³ Nicola Carranza ha ricordato come nello Studio pisano l'apprezzamento per Locke fosse condiviso da tutti quei docenti che impegnati nel rinnovamento culturale lo affiancavano a Newton e a Leibniz. Il pensiero scientifico del Grandi, infatti, si limitava a riproporre lo sperimentalismo galileiano senza emanciparsi dalla propria formazione di matrice cartesiana, non accogliendo i principali

³⁰⁰ Cfr. Marrara, *Le cattedre ed i programmi d'insegnamento dello Studio di Pisa* cit., appendice Seconda, pp. 142-146. Per le notizie inerenti alle cattedre ricoperte dai suddetti e per comprendere il clima intellettuale di quel periodo particolarmente interessanti sono i commenti che su ognuno di essi stese il provveditore Cerati nella sua *Relazione dello stato presente dell'Università di Pisa composta nel maggio 1738*, in parte riportata in Carranza, *Monsignor Gaspare Cerati* cit., appendice III, pp. 332-342.

³⁰¹ Cfr. Adami, *Elogio storico* cit., p. 486; Baldini, *De Soria, Giovanni Gualberto*, in *DBI* cit. p. 414.

³⁰² Guido Grandi (1671-1742), iniziata la carriera nel 1700, quando aveva ricevuto in offerta dallo stesso granduca Cosimo III, sollecitato dal Caramelli e dal Noris, una lettura straordinaria di filosofia (ordinaria nel 1706), nel 1714, ossia, alla morte del celebre atomista Alessandro Marchetti – con il quale era entrato più volte in polemica – il Grandi poté subentrare alla cattedra di matematica rimanendovi come titolare fino al 1742, lasciandola però di fatto al suo discepolo Claudio Fromond già nel 1733. Cfr. Micheli, *Storia dell'Università di Pisa dal 1737 al 1859* cit., p. 59; molto documentata e utile è poi la scheda di U. Baldini, *Grandi, Guido*, in *DBI*, 2002, vol. LVIII, pp. 494-507.

³⁰³ Nella lettera di Guido Grandi a Giovanni Bottari, Pisa, 14 luglio 1734, trascritta in Carranza, *Monsignor Gaspare Cerati* cit., pp. 149-150, si legge: «La speciale proibizione del Lock [sic] riuscirà molto a proposito per questa Univ[ersi]tà in cui la Setta dei Libertini magnificava tanto le dottrine di codesto Autore: ma dispiacerà molto a Mons. Cerati il quale approvava lo studio di un tale libro, come se fosse l'Archimede della migliore Metafisica».

contenuti del newtonianesimo e considerando l'empirismo lockiano minaccioso per il proprio patrimonio culturale. Quanto al Cerati, la rigenerazione della cultura fu da questi intesa principalmente come intervento, attraverso la "sana dottrina", sulla decadenza della cultura religiosa.³⁰⁴

Giovanni Gualberto De Soria³⁰⁵ ebbe col Buondelmonti rapporti ben più diretti, sia sotto il profilo biografico, che sotto quello dottrinale. Il maggior merito del suo manuale, dall'evocativo titolo *Rationalis philosophiae institutiones sive de emendanda regendaque mente*, pubblicato per la prima volta ad Amsterdam nel 1741, ma ampiamente diffuso anche precedentemente, è stato interpretato proprio come contributo offerto alla diffusione dell'empirismo sensista di matrice lockiana. Trattando del funzionamento razionale della mente, oggetto della tradizionale logica aristotelica, il testo del De Soria presentava la

³⁰⁴ Con il termine "sana dottrina" ci si riferisce all'indirizzo teologico di quel gruppo di cattolici filogiansenisti che si ritrovavano nel circolo romano dell'Archetto presso il palazzo Corsini di via della Lungara a Roma, sotto la protezione del cardinale Neri Corsini. La "sana dottrina" cerca di operare una sintesi tra il tomismo e la teologia agostiniana. I sodali dell'Archetto, seppur fermi nell'intenzione di rispettare l'ortodossia e la gerarchia ecclesiastica, presentarono posizioni aperte al dialogo così da superare la polemica e poter introdurre alcune riforme. Secondo Carranza, nel più volte ricordato *Monsignor Gaspare Cerati* cit., la linea comune del gruppo aspirava ad «una revisione di impostazioni e di metodi della vita ecclesiastica» connessa ad una condanna di alcuni «aspetti della politica e del costume della Chiesa romana». I membri di questo gruppo furono piuttosto «equidistanti fra lo spirito del secolo e l'intolleranza di certi teologi settari, specie giansenisti e la loro preoccupazione dominante si rivela sostanzialmente quella di eliminare sia le contaminazioni dell'oscurantismo, sia quelle del lassismo e del probabilismo, ben decisi a rimanere nella Chiesa ad ogni costo, pronti a pagare qualsiasi prezzo, pur di non essere divelti dalla cattolicità», *ivi*, pp. 74-75.

³⁰⁵ Giovanni Gualberto De Soria (1707-1767), iscrittosi all'Università di Pisa nel 1724, il De Soria si laureò in *utroque iure* nel 1728; indotto dalla propria *curiositas* e incoraggiato dall'elettismo dei suoi stessi docenti partecipò anche ai corsi filosofico-scientifici: evidentemente con particolare interesse e profitto se già nel 1731 fu designato a ricoprire la cattedra di logica per l'intervento di Gian Gastone de' Medici. Lettore di logica fino al 1735, passò da quell'anno all'insegnamento della filosofia applicandosi così nella divulgazione della "fisica dell'attrazione" trascurata ai tempi del Grandi. Qui vi rimase fino ai suoi ultimi giorni (1767), giungendo al grado di professore ordinario sin dal 1748. Nelle sue affollate lezioni, come riporta il suo biografo ed allievo Luca Magnanima, si trattavano le teorie filosofiche e scientifiche più avanzate senza alcuna censura, arrivando addirittura a presentare le tesi deistiche e le confutazioni degli apologeti protestanti. Sottoposto per questo ad accertamenti riservati da parte di una commissione accademica, venne comunque completamente scagionato. Cfr. Baldini, *De Soria, Giovanni Gualberto*, in *DBI* cit.

novità di connettere la logica alla filosofia «passando dall'enunciazione di regole inferenziali alla psicologia dei processi cognitivi», in definitiva contenendo principalmente affermazioni riprese dal Locke, con alcune circoscritte integrazioni di Cartesio e di Leibniz.³⁰⁶

Che nell'opera del Buondelmonti sia ampiamente riscontrabile una mentalità empirista è stato più volte sottolineato, ma forse troppo poca attenzione è stata prestata al nesso con la filosofia insegnata dal De Soria e in particolare con quel radicale razionalismo gnoseologico che stava a fondamento di tutto il suo sistema. La critica alla conoscenza sensibile del professore pisano, infatti, chiariva come l'incapacità dell'uomo di esaurire la zona grigia tra l'essenza nominale e quella reale degli oggetti finisse per ripercuotersi su tutti i campi del sapere: in particolare limitando l'indagine fisica. In maniera implicita, quindi, si valorizzava la conoscenza morale (in quanto l'essenza reale delle idee morali, poiché nata dall'uomo, veniva a coincidere con l'essenza nominale³⁰⁷) sulla quale le riflessioni condotte dal De Soria e dal Buondelmonti avrebbero presentato diverse concordanze, sviluppatesi proprio a partire dal medesimo approccio razionalistico.

³⁰⁶ *Ivi*, p. 411.

³⁰⁷ Il nucleo delle riflessioni del professore pisano sulla conoscenza morale è presentato nel manoscritto, conservato presso la Biblioteca Durazzo-Giustiniani di Genova, *Della Filosofia Morale Ragionamenti X. Del Signor Dottor Gian Gualberto Soria pubblico Professore di Fisica nella Università di Pisa*, cc. 47r-115r, B III 22, (steso nel periodo 1743-1745 e rimasto inedito per la radicalità delle posizioni che presentava) di cui ampi stralci si rinvengono in G. Montagner, *Giovanni Gualberto De Soria (1707-1767) tra cosmologia e morale*, Tesi di Dottorato di Ricerca in Filosofia e Storia delle Idee, Università di Catania, a. a. 1993-96. Dai dodici ragionamenti del progetto originario vennero, inoltre, espunti (in vista di una pubblicazione che comunque non avvenne) quello sui doveri del principe nei confronti dei sudditi, intitolato *De' doveri particolari di ogni uomo rispetto ad alcuni della nostra specie e prima de' doveri del principe verso i suoi sudditi e di questi verso quello*, e quello riguardante la famiglia, *De' doveri della famiglia*, oggi conservati nella stessa Biblioteca Durazzo-Giustiniani di Genova, rispettivamente a cc. 141r-157r, B III 25 e a cc. 157v-168v, B III 25. Sul perché dell'autocensura del De Soria si veda il dettagliato approfondimento fornito da A. Rotondò, *Il pensiero politico di Giovanni Gualberto De Soria*, in *L'Età dei Lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, Napoli, Jovene, 1985, pp. 998-999 e nota 19; p. 1016, nota 69; nello stesso studio di Rotondò si veda p. 994, nota 7, per i riscontri eseguiti dallo studioso ai fini della datazione del manoscritto del De Soria.

Richiamandosi all'ala empiristica del giusnaturalismo, il cui metodo puntava a fondare le leggi della morale universale esclusivamente sulla ragione, De Soria si ispirava sostanzialmente all'edonismo lockiano della teoria dell'"uneasiness" presente nella seconda edizione del *An essay concerning human understanding*. Secondo De Soria, solo «il piacer prudente» coincideva con il bene, perché produceva la «ben calcolata felicità», e solo questo tipo di felicità individuale avrebbe poi potuto contribuire al progredire della felicità pubblica. Così, sottolineava ancora una volta il filosofo pisano, solo il corretto utilizzo della ragione – che distingue le idee inadeguate, in quanto «spesso false, e quasi sempre incompletissime», e i conseguenti errori e dolori – avrebbe garantito la realizzazione di un'utilità sociale dalla propria felicità individuale.³⁰⁸

Tale passaggio, dall'una all'altra felicità, era però reso possibile unicamente dalla costituzione dello «stato civile», tema questo che il De Soria affrontava nel ragionamento ottavo *Della filosofia morale* in cui si sviluppava la prospettiva sociale dell'analisi del piacere e della felicità individuali. A fondamento dello stato civile, criticando la concezione antropologica hobbesiana e il relativo odio generale di tutti contro tutti nello stato di natura – ciò avrebbe escluso la generazione della fiducia necessaria alla sottoscrizione di qualsiasi tipo di patto – De Soria poneva la sociabilità dell'essere umano, e quest'ultima, sulla scorta delle riflessioni pufendorfiane, presentava un carattere più razionale che istintuale. E proprio Locke, nonché le note di Barbeyrac al Pufendorf, sarebbe stato l'autore che solo un lustro dopo, anche il Buondelmonti avrebbe citato esplicitamente nella sua breve *Lettera sopra la misura, ed il calcolo dei dolori, e dei piaceri* del 1749, nella quale era ancora una volta centrale la funzione attribuita all'«inquietitudine presente cagionataci dal prospetto di un piacere

³⁰⁸ Le citazioni del testo ms. *Della Filosofia Morale* del De Soria sono tratte dal sopramenzionato lavoro del Montagner.

assente» e la prospettiva etica e sociale dell'analisi delle proprie sensazioni era riconosciuta con queste parole: «la misura, ed il calcolo dei beni, e dei mali, dei dolori, e dei piaceri, sono stati con molta ragione riguardati come il fondamento della Morale Filosofia, e della Politica». ³⁰⁹

Nel corso della sua formazione giuridica il Buondelmonti avrebbe avuto come maestri sia Leopoldo Andrea Guadagni, sia Bernardo Tanucci; questo almeno è quanto riportato dalla storiografia che, in mancanza di riscontri diretti circa gli insegnamenti universitari effettivamente seguiti, non può che ricorrere agli scritti dell'amico Anton Filippo Adami. ³¹⁰ Cronologicamente, infatti, risulta del tutto plausibile che Buondelmonti, iniziando a frequentare l'ateneo pisano a

³⁰⁹ G. M. Buondelmonti, *Lettera sopra la Misura, ed il Calcolo dei Dolori, e dei Piaceri*, in *Dissertazioni e Lettere scritte sopra varie materie da diversi Illustri autori viventi, dedicato al merito sublime dell'Eccellentiss. Sig. Dottore Giuseppe Saverio Bertini celebre professore di medicina*, Firenze, Andrea Bonducci, 1749, tomo I, pp. 109-118, (citazioni da p. 114 e da p. 110). Di Locke Buondelmonti cita il capitolo 21 del libro II del saggio *An essay concerning human understanding*, su cui precisa, nella nota a piè pagina di p. 116: «Sarebbe stato desiderabile, che in questo capitolo Locke avesse stabilita con maggiore chiarezza, e maggiore esattezza la vera Libertà Umana, cioè la libertà d'indifferenza, conforme sembra, che sia stata la di lui intenzione»; le note del Barbeyrac, indicate alle pp. 110-111, sono quelle presenti nell'edizione francese del *De jure naturae et gentium* di Pufendorf (libro I, cap. 6, § 14, n. 4).

La frequentazione del Buondelmonti con Locke deve comunque essere riferita ad un periodo antecedente la stesura della *Lettera* del 1749. Da una missiva del suo già precettore per la lingua inglese, sir Thomas Dereham (di confessione cattolica e sostenitore della causa giacobita, nonché corrispondente della Royal Society di Londra per la penisola italiana), indirizzata al padre Francesco Maria, si apprende che l'interesse dell'intellettuale fiorentino per le dottrine del filosofo inglese era già maturato nel 1737. Il rammarico del Dereham, cui si devono le traduzioni italiane delle più significative opere dell'apologetica razionalista di parte anglicana, in particolare William Derham e George Cheyne, è evidente: «mi è rincresciuto di sentire da Mr. Locke, con sua vanità, che il Signore Giuseppe sia entrato molto nei falsi sentimenti di Shakespear, Tillotson, e Locke, i quali servono solo a deviare dalla Santa, e Sana dottrina, che si richiede per l'eternità; [...] Onde per l'amore che gli porto vorrei che si applicasse al disinganno». Il passo è tratto dalla lettera di Thomas Dereham a Francesco Maria Buondelmonti, Roma, 30 novembre 1737, in ACF, *f. B., Lettere da Thomas Dereham a Francesco Maria Buondelmonti 1721-1738*, stanza VI, armadio 1; devo il ritrovamento di questa lettera alla gentile segnalazione dell'archivista Nada Bacič. Sull'importanza del ruolo di mediazione svolto da sir Dereham tra gli intellettuali inglesi e quelli italiani si veda V. Ferrone, *Scienza, natura, religione, mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli, Jovene, 1982, pp. 207-211.

³¹⁰ Adami, *Elogio storico* cit., p. 486.

partire dall'anno accademico 1732/1733, abbia incontrato quali docenti sia Leopoldo Andrea Guadagni (dal 1731 al 1742 lettore d'istituzioni civili), sia Bernardo Tanucci (dal 1725 al 1738 ufficialmente, ma realmente solo fino al 1733, lettore straordinario di diritto civile); si può inoltre congetturare che abbia assistito o avuto notizia anche delle lezioni di Giulio Rucellai.³¹¹ Da escludere invece l'ipotesi che possa aver partecipato a letture di Giuseppe Averani, avendo questi già cessato l'attività di docenza per motivi di salute intorno al 1724.³¹²

Come si è già accennato dunque, Buondelmonti appartiene ad un'altra generazione di intellettuali e giuristi rispetto a quella dell'Averani e del Neri Badia: tuttavia a questi poté ricollegarsi intellettualmente attraverso la mediazione culturale del Guadagni e del Tanucci. Nel corso degli anni Venti il prestigio e l'autorità scientifica e accademica dell'Università di Pisa si basavano, ormai, proprio su quel gruppo di epigoni dei novatori che si erano battuti per la difesa della tradizione galileiana e la libertà di ricerca filosofica e scientifica.³¹³ Come è stato opportunamente segnalato da Verga, è importante osservare che nel corso di questo rinnovamento si assistette anche ad una significativa mutazione nella composizione del corpo docente, da cui emerse un gruppo di nuovi professori, quali il Cocchi (in cattedra dal 1726), il Rucellai (1727), il Padroni (1727), il Neri (1728) e lo stesso Tanucci (1719), che apparvero, come ricordano le pagine

³¹¹ Micheli, *Storia dell'Università di Pisa dal 1737 al 1859* cit., pp. 36-37; Marrara, *Le cattedre ed i programmi d'insegnamento dello Studio di Pisa* cit., pp. 134-136.

³¹² Albizzini, *Memorie e notizie spettanti alla vita di Giuseppe Averani* cit.

³¹³ I più prestigiosi erano dunque Giuseppe Averani, ordinario di diritto civile dal 1687, e Guido Grandi, ordinario di matematica dal 1714. Di questi il Verga nel più volte citato saggio *Note sugli anni pisani di Bernardo Tanucci e sulla controversia pandettaria con Guido Grandi* cit., ricorda quali modelli d'indirizzo culturale dell'ateneo pisano, rispettivamente: la prolusione accademica intitolata *Oratio de jurisprudentia, aliisque disciplinis per sua principia addiscendis* (poi pubblicata dal Tanucci sotto lo pseudonimo di Draunerus Cibantus nel 1729 a Pisa, e ristampata in *Variorum opuscula ad cultiorem jurisprudentiam adsequendam pertinentia*, Pisis, 1769-1771, II, pp. 7-25) e la *Diacrisis* in difesa della tradizione scientifico-sperimentale galileiana, la cui stesura è ricondotta dallo studioso al 1723.

dedicate al Grandi da Giovanni Lami e da Gianmaria Ortes, poco ossequiosi nei confronti dei professori più anziani e nel contempo portatori di una metodologia d'insegnamento più efficace, tanto che, come allora già si diceva, il «partito dei vecchi» finì per allarmarsi ed ingelosirsi.³¹⁴

Lo studio degli autori e delle dottrine giusnaturalistiche sembra tuttavia non aver subito sensibili cambiamenti dal mutamento del corpo docenti. Il metodo adottato anche da Leopoldo Andrea Guadagni era quello storico-critico della scuola culta, così come era stato insegnato a Pisa dall'Averani e dal Neri Badia.³¹⁵ Nel manuale dedicato ai suoi allievi, *Institutiones Iuris Civilis*, pubblicato solo parzialmente nel 1758,³¹⁶ si possono rinvenire i riferimenti di storia del diritto e delle dottrine giusnaturalistiche oggetto delle sue lezioni, riferimenti che è ragionevole supporre fossero stati gli stessi anche per il periodo in cui Buondelmonti frequentava l'ateneo pisano.

³¹⁴ G. Lami, *Memorie per servire alla vita del padre abate d. Guido Grandi, camaldolese professore di matematica nell'università di Pisa*. Raccolte da un religioso. In Massa MDCCXLII, appresso Gio. Battista Frediani. Con licenza de' superiori; G. Ortes, *Vita del padre don Guido Grandi abate camaldolese matematico dello studio pisano, scritta da un suo discepolo*, in Venezia, MDCCXLIV, presso Giambattista Pasquali. Pubblicate per le parti che qui interessano in Verga, *Note sugli anni pisani di Bernardo Tanucci e sulla controversia pandettaria con Guido Grandi* cit.

³¹⁵ Leopoldo Andrea Guadagni (1705-1785), laureatosi in *utroque iure* presso l'ateneo pisano nel 1724, dal 1731 ottenne la lettura d'istituzioni di diritto civile che conservò fino al 1742, anno in cui occupò la ricostituita cattedra di Pandette. Esponente del neocultismo, l'analisi filologica delle fonti da lui operata è stata comunque giudicata non dirigersi né al superamento della tradizione romanistica, né alla razionalizzazione del diritto comune che, in quanto recepito dal sovrano, era – l'autore citava Giovan Battista De Luca – vincolante; cfr. F. Colao, *Guadagni, Leopoldo Andrea*, in *DBI*, 2003, vol. LX, pp. 67-69. Sulle diverse posizioni degli autori sei-settecenteschi circa la giustificazione della vigenza del diritto romano si veda D. Marrara, *La giustificazione del diritto romano comune in alcuni autori dell'età moderna con particolare riguardo al Settecento toscano*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1984, XIII, pp. 287-330.

³¹⁶ In questa sede si riporta solo quanto indicato nel frontespizio del primo libro dell'opera (che, come si è ricordato, rimase incompleta, il terzo tomo infatti si arresta al titolo I del libro II): L. A. Guadagni, *Institutionum Iuris Civilis liber I. Accedunt ejusdem Auctoris Adnotationes, in quibus principia Juris Naturae, & gentium, Juris Civilis origines, rationes, progressus, Graeca, Latinaeque veterum Scriptorum loca ordine illustrantur, ususque forensis inidcatur*, Pisis, MDCCLVIII, Ioh. Paulus Giovannellius cum sociis typographus almae pisanae academiae excudebat praesidibus adprobantibus.

La parte delle *Institutiones* che interessa maggiormente questo studio è quella in cui vengono trattate in maniera più specifica i principi del diritto di natura e delle genti, ossia il commento al titolo II del libro I delle Istituzioni giustinianee, *De jure naturali, gentium, et civili*; in particolare, i primi otto paragrafi dove l'impegno dell'autore era soprattutto volto a definire la distinzione tra diritto di natura e diritto delle genti. Se inizialmente il Guadagni procedeva a richiamare la distinzione così come veniva posta dai giureconsulti romani, in un secondo momento tentava di proporre una più articolata.

Nella prima definizione il diritto di natura era indicato come quel diritto che governa tutti gli esseri viventi, sia gli uomini che i bruti esseri animali (*quod natura omnia animalia docuit*, secondo Ulpiano). A questa definizione però, che offriva spazio anche ad una concezione del diritto di natura prettamente utilitaristica e materialistica, il Guadagni aggiungeva una serie di argomentazioni e note (citando oltre agli autori classici come Seneca, Cicerone, Ulpiano e Triboniano, anche quelli moderni come Cujas, Grozio e Noodt) in cui esaltava la ragione quale differenza essenziale che distingue gli uomini dal resto degli esseri viventi, dacché poteva sottolineare e concludere, facendo riferimento al *De jure belli ac pacis* del Grozio, che per gli uomini le prescrizioni sono disposte dalla ragione stessa, per gli altri esseri animati queste sono stabilite dall'istinto.³¹⁷ Passando alla definizione del diritto delle genti come quel diritto comune al genere umano e solo verso di esso efficace, ne richiamava la distinzione in *ius* primevo e *ius* secondario, rammentando quindi che per i giureconsulti romani *ius* primevo e *ius* naturale finivano per coincidere. Di seguito, nell'esplicitare che lo *ius* primevo veniva stabilito dalla ragione naturale e semplice per tutti gli uomini, il professore pisano ne indicava in sequenza, quali exempla, la *religio* verso Dio, la *pietas*

³¹⁷ Guadagni, *Institutionum Iuris Civilis liber I* cit., pp. 88-89.

parentale, l'amore per la patria, la fedeltà alle promesse, la gratitudine verso i benefattori.³¹⁸

Il diritto delle genti vero e proprio, lo *ius* secondario, detto anche ipotetico, era definito come quello *ius* introdotto per necessità e utilità secondo un principio razionale dettato dalla necessità della sicurezza degli uomini probi e della coercizione degli empi. Ancora una volta gli esempi apportati dal Guadagni erano tratti dalla tradizione dei giureconsulti romani, privilegiando nella scelta quei diritti e quelle leggi utili e necessarie alla determinazione e alla certezza delle proprietà, dei commerci, degli scambi e della moneta, citando così oltre gli autori classici anche il più recente Gravina.³¹⁹ Su questo medesimo *ius*, ricordava il professore, riprendendo Platone, si erano andate fondando le organizzazioni civili e gli stati; i conflitti tra stati avevano generato le guerre, le guerre avevano prodotto le servitù, e la schiavitù aveva originato il proprio affrancamento.³²⁰

Il diritto civile era per Guadagni quel diritto che una qualsiasi organizzazione civile o *civitas* o popolo aveva stabilito per se stessa, ma, avvertiva il professore, il diritto comune romano doveva considerarsi il diritto civile per antonomasia: «sed quoties dicimus Jus Civile, nec addimus nomen cuius sit civitatis, ob ejus excellentiam Jus Civile Romanorum significamus».³²¹

Nella prima parte del suo commento il Guadagni aveva così ripercorso l'eredità della giurisprudenza romana, ma, come premesso,

³¹⁸ *Ivi*, p. 90.

³¹⁹ *Ivi*, p. 91.

³²⁰ *Ibidem*.

³²¹ *Ivi*, p. 92. Indicazione questa che Danilo Marrara ha utilizzato per caratterizzare il Guadagni su posizioni conservatrici circa il dibattito nello Studio di Pisa, avviatosi già dagli anni Quaranta del secolo XVIII, sull'opportunità di istituire una nuova cattedra di "diritto patrio" in cui gli scolari potessero apprendere gli statuti e le leggi locali del Granducato toscano. La contrarietà a «mettere in discussione l'assoluto primato – sul piano scientifico e su quello della didattica – del diritto romano comune», lo ha rilevato lo stesso Marrara, fu comunque un tratto comune alla maggioranza degli esponenti della scuola giuridica pisana, primo fra tutti Pompeo Neri. Cfr. Marrara, *Lo Studio di Pisa e la discussione settecentesca sull'insegnamento del diritto patrio* cit., p. 37.

il professore pisano intendeva comunque addurre una divisione più netta: riferendosi a Fernando Vázquez, al Grozio e al Selden proponeva in definitiva che la distinzione fondamentale fosse quella tra diritto naturale e diritto volontario o positivo.³²²

Il diritto naturale era presentato come promulgato da Dio stesso secondo retta ragione, dacché gli esseri umani comprendono, così come aveva detto Grozio nel suo *De jure belli ac pacis*, che alcuni atti sono ordinati o vietati dall'autore della natura a seconda che convengano o meno alla loro natura razionale.³²³ A questo diritto il Guadagni assimilava, quello che era stato definito diritto delle genti primevo. Lo *ius naturale* o *ius gentium* primevo, che ordina secondo la natura razionale e sociale dell'uomo, è diritto fisso ed immutabile, in quanto ciò che ordina è di per sé un bene e ciò che vieta un male.³²⁴ Alla obiezione che il diritto naturale potesse stabilire norme che talora avrebbero potuto essere mutate, il professore pisano contrapponeva l'argomento che quel mutarsi non avrebbe potuto riguardare il *ius naturale*, se non ne avesse dato facoltà il *ius naturale* stesso.³²⁵

Esponendo la definizione di diritto positivo come quel diritto che è aggiunto al diritto naturale per libera volontà del legislatore, chiariva che questo era da distinguersi in umano e divino.³²⁶ Per diritto positivo divino doveva intendersi quel diritto di cui è autore Dio ossia, il diritto della legge mosaica e quello del nuovo testamento. Per diritto positivo umano, quello scaturito dalla libera volontà del legislatore. Di quest'ultimo presentava l'articolazione in *ius gentium* secondario, diritto canonico e diritto civile. Tornando poi alla caratteristica della mutabilità, questa volta riferita al diritto positivo umano, circa il diritto delle genti detto *ius gentium* secondario, avvertiva che questo

³²² Guadagni, *Institutionum Iuris Civilis liber I* cit., p. 92.

³²³ *Ivi*, p. 93.

³²⁴ *Ivi*, p. 95.

³²⁵ *Ibidem*.

³²⁶ *Ibidem*.

talora consente di essere mutato, anche se con difficoltà, dato che era stato introdotto secondo il mutevole e contingente criterio dell'utilità.³²⁷ Il Guadagni annotava infatti, sempre citando Grozio, che tale *ius* era impropriamente detto delle genti per il fatto che non riguarda la società delle genti tra loro, bensì la sicurezza di ciascun popolo; del resto questo *ius* era stato stabilito da ciascun popolo e da esso solo, quindi, poteva esser modificato senza consultazione di altri popoli. Quanto al diritto civile, esso era ovviamente modificabile: o per l'intervento di una legge successiva o con il tacito assenso del legislatore.³²⁸

Modellato sulla scuola culta, il manuale di diritto civile del Guadagni aveva il merito di presentare la trattazione dei principi del diritto di natura e delle genti, derivati per lo più dalle dottrine groziane, come necessaria e propedeutica allo studio del diritto civile dei romani e alla comprensione della giurisprudenza. Seppur i limiti imposti dalla natura didattica della pubblicazione non permettessero al professore pisano di esporre direttamente delle considerazioni critiche – circa la coerenza delle leggi vigenti col diritto naturale e tanto meno sul diritto e le istituzioni del Granducato – il Guadagni seppe introdurre quei principi che ne erano alla base, quelle premesse giusnaturalistiche che avrebbero potuto consentire alla discussione politica di svolgersi proprio in quella direzione.

Il tratto significativo, ai fini di questo lavoro, degli anni d'insegnamento del Tanucci,³²⁹ era già stato rilevato dal provveditore e

³²⁷ *Ivi*, p. 96.

³²⁸ *Ibidem*.

³²⁹ Bernardo Tanucci (1698-1783), iscrittosi alla facoltà di giurisprudenza dello Studio pisano nel 1712, si addottorò in *utroque iure* solo nel 1719, promotore lo zio Andrea ordinario di diritto canonico. Nel corso dei suoi studi seguì, per ben sei anni consecutivi, le lezioni di diritto civile dell'Averani che considerò sempre come il proprio maestro, nonostante le divergenze occorse nella polemica pandettaria col Grandi. Promosso alla lettura straordinaria della mattina, nel 1726, avrebbe quindi commentato quelle parti del *Digesto* intitolate *De conditione indebiti*, *De usurpationibus et usucapionibus*, *De servitutibus*, *De vulgari et pupillari substitutione*, fino a tutto l'anno accademico 1732/33, dall'anno successivo, infatti, il

storico dell'ateneo Angelo Maria Fabroni alla fine del Settecento, quando aveva sottolineato che una volta nominato istitutista civile (1719), il giovane docente, nel commentare, secondo quanto stabilivano gli statuti, ogni anno uno dei quattro libri delle *Institutiones*, aveva fatto ricorso anche ai principi di diritto naturale e delle genti.³³⁰ Questo è il periodo cui vanno riferite le note dell'Adami sull'incontro col giovane Buondelmonti studente a Pisa; dal 1734, infatti, il Tanucci sarebbe rimasto assente dallo Studio, perché chiamato alla corte di Carlo di Borbone³³¹. A questo proposito è necessario annotare come nel percorso formativo del Tanucci ebbero un ruolo di assoluto rilievo proprio Giuseppe Averani e Giovanni Bonaventura Neri Badia che, come si è già ricordato, si erano impegnati nella diffusione delle teorie giusnaturalistiche. Del Tanucci, l'Averani fu l'ammirato professore ordinario di diritto civile, Neri Badia la guida per il suo tirocinio forense.

Seguendo gli scritti del periodo accademico di Bernardo Tanucci, il suo magistero può apparire completamente sacrificato alla lunga polemica col collega Guido Grandi sull'origine di un manoscritto, detto pisano o fiorentino, delle pandette giustinianee. Polemica che iniziata negli anni venti terminò solo alla fine del 1731 con una riconciliazione avvenuta a casa del professore Pascasio Giannetti.³³² Che il Tanucci,

Tanucci sarebbe rimasto assente dallo Studio, perché chiamato alla corte di Carlo di Borbone. Ben ventisette sono gli studenti che con lui si addottorarono, tra questi si ricordano Tommaso Crudeli (1726) e Giulio Rucellai (1727). Cfr. D. Marrara, *Bernardo Tanucci scolaro e lettore nello Studio di Pisa (1712-1733)*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», 1982, ser. 3, pp. 241-268.

³³⁰ Cfr. Marrara, *Bernardo Tanucci scolaro e lettore nello Studio di Pisa (1712-1733)* cit.

³³¹ Ciononostante per espresso volere del granduca Gian Gastone, il Tanucci continuò a percepire gli emolumenti; solo dopo la successione lorenese tale provvedimento venne revocato (anno accademico 1737-38). Su questo si veda la preziosa appendice presente nel suddetto articolo di Marrara, *Bernardo Tanucci scolaro e lettore nello Studio di Pisa (1712-1733)* cit.

³³² Cfr. Verga, *Note sugli appunti pisani di Bernardo Tanucci e sulla controversia pandettaria con Guido Grandi* cit. In detta riconciliazione, che lo storico ricostruisce come «patrocinata ufficiosamente dalla corte», si stabiliva che i due

non appena nominato istitutista civile, abbia fatto ricorso, così come ricordava Angelo Maria Fabroni nella sua *Historia Academiae Pisanae* della fine del Settecento, proprio ai principi di diritto naturale e delle genti, non può che essere interpretato come espressione di continuità con quelli che erano stati gli insegnamenti impartiti dai suoi maestri. Ma quanto nella sua impostazione didattica fosse radicata la convinzione che il giusnaturalismo dovesse occupare un ruolo centrale per il percorso formativo delle nuove generazioni è dimostrato in maniera esemplare proprio in uno scritto di suo pugno di pochi anni posteriore alla sua uscita dall'Università di Pisa: la già menzionata lettera "pedagogica" a Bartolomeo Corsini dell'8 dicembre 1741. In questa missiva, infatti, il Tanucci, ormai ministro della corte di Carlo di Borbone, prescriveva per il giovane nobile, cui faceva riferimento il Corsini, lo studio del pensiero giusnaturalistico in diverse occasioni: per integrare lo studio della storia suggeriva il *De cive* di Hobbes e il *De officio hominis* del Pufendorf; per apprendere il diritto pubblico, da studiarsi per tutto il terzo anno del consigliato soggiorno pisano, raccomandava di affidarsi a Grozio, a Pufendorf e a Thomasius e, come testi da portarsi appresso nei viaggi d'istruzione all'estero, indicava nuovamente il *De officio hominis* del Pufendorf ed il *De jure belli ac pacis* del Grozio «cogli ultimi lor commentatori che vi soglion esser congiunti», ossia le traduzioni settecentesche del Barbeyrac.³³³ Tali riferimenti, quindi, non possono che connotare il contributo offerto dal Tanucci professore, in cattedra già dal 1719, come deciso sostegno alla diffusione delle dottrine giusnaturalistiche, inserito in quel processo di rinnovamento degli studi giuridici a Pisa che nel 1726 approderà all'istituzione della cattedra di "diritto pubblico" o – come avrebbe detto

professori dovessero astenersi da pubblicare e diffondere ulteriori scritti sull'argomento.

³³³ Lettera al principe Corsini dell'8 dicembre 1741, in Tanucci, *Epistolario*, I, 1723-1746 cit., p. 514.

Cerati più precisamente – «Jus pubblico, o sia del Diritto di Natura e delle Genti». ³³⁴

³³⁴ Cattedra ricoperta, come già ricordato, dal 1728 al 1729 da Pompeo Neri; una volta ricostituita, dal 1738 al 1765, da Francesco Niccolò Bandiera e, prima in privato dal 1769, poi in pubblico, dal 1773 al 1792, da Giuseppe Maria Lampredi.

2. Dalla legge di natura alle regole per un “buon governo”: l’orazione ufficiale per la morte di Gian Gastone

Se la formazione del Buondelmonti si era andata modellando su elementi di scienza politica che recepivano la gnoseologia lockiana e il giusnaturalismo, è facile comprendere le ragioni della scelta degli argomenti presentati nella scrittura d’occasione, quale va considerata l’orazione funebre in onore dell’ultimo sovrano mediceo, stesa e pronunciata dall’abate fiorentino durante le pubbliche esequie del 9 ottobre 1737. Il componimento del Buondelmonti infatti, pur seguendo i canoni del genere, che nella cultura toscana erano stati codificati già alla fine del XVI secolo,³³⁵ presenta un profilo decisamente politico, trattando principalmente del fondamento e del fine verso cui deve tendere l’esercizio della sovranità. Inoltre, è importante notare che la veste ufficiale di tale tipo di celebrazione pubblica presso la basilica di San Lorenzo, che tradizionalmente ospitava le pompe funebri dei sovrani assolvendo la funzione di celebrare il regime mediceo con lussuosi apparati ed oratori di prestigio,³³⁶ diveniva un’ottima opportunità per l’oligarchia senatoria fiorentina di esprimere il proprio ruolo di rappresentante del Granducato, della volontà e del consenso del popolo, che nella diffusa cultura giusnaturalistica del ceto dirigente toscano erano da considerarsi, ma soprattutto da presentarsi dinnanzi al nuovo granduca, quale vero fondamento della legittimità del potere

³³⁵ Le principali funzioni delle orazioni funebri erano state codificate già alla fine del XVI secolo dal letterato e diplomatico Francesco Bonciani. L’accademico aveva indicato quali funzioni del genere epidittico sia la glorificazione dei defunti, sia il conforto dei congiunti e dei presenti così come, esplicitando il tradizionale rapporto che intercorreva tra tali componimenti letterari ed il potere politico, l’incitamento all’agire virtuoso e la celebrazione dell’onore del committente. Cfr. R. Cantagalli, *Bonciani, Francesco*, in *DBI*, 1969, vol. XI, pp. 673-674.

³³⁶ M. Fubini Leuzzi, *L’oratoria funeraria nel Cinquecento. Le composizioni di Benedetto Varchi nei loro aspetti culturali e politici*, «Rivista Storica Italiana», 2006, CXVIII, 2, pp. 351-393; per ricostruire l’antica tradizione si veda anche D. Moreni, *Pompe funebri celebrate nell’Imperial e Real Basilica di San Lorenzo, dal secolo XIII a tutto il regno mediceo*, Firenze, Margheri, 1827.

sovrano. Ed è proprio l'intento prescrittivo imposto dalla circostanza della successione dinastica, che non a caso risalta nell'orazione funebre del Buondelmonti.

Seguendo i canoni del genere, il proemio steso dal Buondelmonti guidava gli astanti al cordoglio per la scomparsa del sovrano e, dopo aver espresso «profonda tristezza» di fronte all'«indiscreta morte» che aveva percosso la città e la Toscana, introduceva gli argomenti che sarebbero stati più ampiamente sviluppati nel seguito dell'orazione.³³⁷ L'oratore esordisce quindi trattando proprio della giustificazione dell'obbligo politico, illustrando così il tema ricorrente del principio di legittimità, sia rispetto al fondamento che al fine della sovranità. Rammentando il governo di Gian Gastone, Buondelmonti indica un modello in cui l'obbedienza verso il sovrano è giustificata come legittima essenzialmente in base ad un atteggiamento soggettivo dei governati che riconoscono le azioni del sovrano come ispirate dalla non ambizione al comando, dalla benevolenza capace di conservare la pace, dalla volontà del giusto e dell'equità, ed allo stesso tempo orientate al rispetto del libero perseguimento da parte dei sudditi della felicità privata, attraverso la garanzia della libertà di possesso dei beni e della libertà di coscienza e di espressione, ed alla conservazione e promozione della felicità pubblica attraverso la diplomazia. Il modello evocato attraverso la figura di Gian Gastone è quello di un

Principe, a cui noi ci facemmo gloria, e piacere di obbedire, perché egli non comandò giammai per vana ambizione di comandare. [...] fissa nel nostro cuore [è] la gioconda memoria di quel nobil senso di benevolenza, fonte perenne d'innumerabili generose azioni, delle quali noi tante volte sperimentammo i felicissimi effetti. Ci si presenta alla mente quella non disturbata pace, che colle straniere potenze nelle molte difficili, e pericolose circostanze, nella quali si trovò il nostro Stato ei seppe mantenere con sua gloria insieme, e con nostro vantaggio. Rivolgonsi gli addolorati nostri pensieri ora a quella costante volontà del giusto, che regola, e misura fu

³³⁷ G. M. Buondelmonti, *Delle lodi dell'Altezza Reale del serenissimo Gio. Gastone VII Gran duca di Toscana. Orazione funebre dell'abate Giuseppe Buondelmonti detta nelle Solenni Esequie celebrate in Firenze il dì 9 Ottobre 1737*, Firenze nella Stamperia di S.A.R., per Gaetano Tartini e, Santi Franchi, 1737, p. 3.

sempre delle sue azioni, ed ora a quella beata libertà, cui egli ci fe, durante il suo placido governo gustare; innocente libertà, per cui ognuno di noi, che la pubblica tranquillità, o potenza non avesse offesa, poté la sua privata felicità liberamente procacciarsi, ed il legittimo possesso de' suoi reali, o immaginari beni sicuramente godere.³³⁸

I limiti posti all'esercizio della sovranità saranno più dettagliatamente affrontati nelle parti seguenti dell'orazione, ma già nel proemio, sebbene la grande lezione delle orazioni di Bossuet possa essere inserita tra i riferimenti del nostro abate, sono presenti alcuni elementi di una concezione mondana della società e del potere. La lode del rappresentante delle famiglie oligarchiche, ovviamente sostenitrici della linea neutrale in politica estera, era volta innanzi tutto a presentare un modello di buon governo che – oltre a tendere alla realizzazione del bene comune ed al rispetto delle leggi prestabilite, come si vedrà di seguito – fosse conforme alla natura ed alla funzione propria del Granducato, ossia di un piccolo stato, nelle relazioni internazionali. Buondelmonti elogia le azioni del sovrano «non come chiare imprese di un Eroe guerriero, ma come opere di un saggio, e pacifico Principe, che ha saputo colle onorevoli arti di pace conservare, ed accrescere la pubblica felicità».³³⁹

Già nel proemio il giovane abate individua uno dei due criteri principali che, sin dalla lezione dei classici, veniva utilizzato per la distinzione tra buon governo e mal governo, ossia il perseguimento del bene comune. All'altro, quello del rispetto delle leggi prestabilite, l'autore dedicherà ampio spazio nella seconda parte della sua orazione.

Nel linguaggio settecentesco del Buondelmonti il bene comune diviene pubblica felicità e conseguentemente nell'orazione si va delineando quel fine minimo della politica – tradizionalmente corrispondente a quel bene comune a tutti gli individui di una comunità politica – il quale consiste essenzialmente nella

³³⁸ *Ivi*, pp. 3-4.

³³⁹ *Ibidem*.

conservazione dell'ordine, nella convivenza ordinata, sia nei rapporti interni allo stato sia in quelli internazionali tra stati. Divulgatore per mandato e per placida convinzione di un'idea alternativa alla politica di potenza, l'esponente del ceto dirigente sottolinea come attraverso il «placido e giusto governo al di dentro, e quella non disturbata pace al di fuori» il buon governante mediceo aveva garantito, e si invitava ora il successore lorenese a seguirne l'esempio, la «felicità dei Popoli, e la sicurezza dei Sovrani». ³⁴⁰ Il Buondelmonti si ispira a quell'ampio filone dei teorici della pace europea, che da Enrico IV, col progetto della Dieta Europea, all'abate Irénée Castel de Saint-Pierre, con quello della pace perpetua, avevano riflettuto sul modo di risolvere le controversie tra stati per l'egemonia con progetti di pace attraverso il diritto:

Siccome la felicità, e la sicurezza de i Popoli e dei Sovrani non dal solo prudente regolamento, e fortunato esito degli affari interni dipendono, ma fa di mestieri eziandio, che giuste misure si prendano verso quelle straniere Potenze, colle quali ha un qualche stato connessione d'interesse, non sarebbe il suo governo [*governo di Gian Gastone*] stato per noi sì felice, se con sublime prudenza non avesse condotti gli affari stranieri, co i quali la felicità del suo popolo, e la sua sicurezza erano inseparabilmente connesse. Dovè il Granduca nostro provvedere alla vacillante salvezza della Toscana nelle più difficili circostanze, nelle quali immaginar si possa un piccolo stato per rapporto a straniere potenze di quello molto più forti; circostanze, che potevano trarre in conseguenza la sua, e la nostra rovina. ³⁴¹

Il rappresentante delle famiglie oligarchiche esordisce lodando gli effetti positivi – la «pubblica felicità» – derivati dalla neutralità in politica estera dell'ultimo dei Medici, e riprende questo tema esaltando proprio la virtù della «sublime prudenza» nella conduzione degli «affari stranieri» per quei piccoli stati, come la Toscana appunto, «ne' quali gli errori altrove piccoli sono grandi e funesti». ³⁴² Data la natura del componimento, in questo testo non sono indicate le *auctoritates*, ma il nesso neutralità–piccolo stato è presentato chiaramente per valorizzare

³⁴⁰ *Ivi*, p. 4.

³⁴¹ *Ivi*, pp. 14-15.

³⁴² *Ivi*, 15.

l'utilità della politica di imparzialità per la «pubblica felicità», e la dottrina degli interessi pufendorfiana è corretta attraverso la considerazione che la politica neutrale sia la scelta migliore per garantire la sicurezza del piccolo stato.

La concezione laica del giusnaturalismo è presente là dove si conferisce al potere assoluto un'origine chiaramente umana e convenzionale. Il fondamento della sovranità è manifestamente individuata nel contratto, tacito od espresso, tra sovrano e popolo, ed è opportuno notare che la concezione contrattualistica del Buondelmonti non si esaurisce nel rilevare la base sulla quale si costituisce il potere, ma indica quale sia il contenuto, il fine, del contratto a fondamento del buon governo, ossia la pubblica felicità:

Coloro, che rivestiti sono della suprema potenza che Sovranità si chiama, se al fine del loro stabilimento, e all'utilità del genere umano le loro azioni indirizzar vogliono, debbono religiosamente osservare il contratto, che tacitamente, o espressamente han fatto coi popoli da lor governati, di mantenere, ed accrescere, per quanto da essi giustamente si può, la loro pubblica felicità.³⁴³

Qui, come nel resto dell'orazione, il concetto di pubblica felicità è coniugato ad un utilitarismo universalisticamente intonato, compiuta espressione dunque di una tensione ideale cosmopolitica che può essere ragionevolmente ricondotta sia alla formazione giusnaturalistica del Buondelmonti, che alla sua esperienza di sociabilità accademica e massonica.

L'articolazione dell'orazione segue, seppur con maggiore libertà rispetto ai canoni tradizionali, i classici elementi del genere che dopo l'esordio prevede il compianto, la biografia e la consolatio. Tuttavia, la matrice filosofica e l'indirizzo politico del discorso investono tutti gli aspetti relativi alle doti ed alla vita del sovrano. Illustrate le doti

³⁴³ *Ivi*, p. 5.

dell'uomo,³⁴⁴ Buondelmonti riprende, infatti, il tema del buon governo che alle passioni ed alla volontà caratteristiche del governo degli uomini contrappone il principio di legalità osservato nel governo delle leggi, sebbene in questo punto per leggi si debbano intendere più che norme di diritto positivo, regole dedotte dalla legge naturale. Nello stesso compianto, in cui si esaltano le qualità del sovrano in quanto uomo, si sottolinea il nesso causale tra queste ed una volontà non arbitraria durante l'esercizio di governo, appunto perché rispettosa delle leggi.³⁴⁵

Alla base delle azioni di buon governo orientate al bene pubblico figurano le virtù della benevolenza e della prudenza. La prima attiene al cuore, ad una volontà plasmata dai «principi di religione e di morale» quali si rinvencono dai «dommi della Cattolica Chiesa», dalle arti che sviluppano la sensibilità e dall'esempio portato dai genitori e dai consiglieri. La seconda attiene all'intendimento, ad un intelletto istruito dalle discipline «che conducono a conoscere i sublimi teoremi della scienza dei governi», quali la «Storia», la «Giurisprudenza civile», nonché le «scienze matematiche» e la «Fisica sperimentale» da applicarsi secondo il Buondelmonti – è opportuno sottolinearlo – oltre che al campo naturale a quello morale, ed attraverso i viaggi d'istruzione. Proprio su quest'ultimo aspetto si appuntava l'attenzione del giovane intellettuale cosmopolita che evidenziava l'utilità per il

³⁴⁴ *Ivi*, p. 6.

³⁴⁵ *Ivi*, p. 7. L'autore infatti spiega: «perché dunque da noi formar si possa un giusto giudizio dell'alto merito non solo delle interne disposizioni di animo, ma ancora delle esterne azioni del defunto nostro sovrano, fa di mestieri di esaminare l'origine, ed il progresso di quelle belle qualità di mente, e di cuore, le quali furon poscia cagione, che quando alla cura del nostro Principe fu commessa la felicità dei popoli Toscani, non già con arbitraria volontà, ma con le immutabili regole del giusto i suoi dilettezzissimi sudditi governò». A margine si può inoltre notare che se nel modello tradizionale così come era stato codificato dal Bonciani le occasioni di lode derivano da tre cause: «Genere», «Instituzione della vita» ed «Azioni», nell'orazione del Buondelmonti nessuna attenzione viene prestata alla patria ed alla famiglia, mentre, per descrivere come si fossero andate formando le virtù che avevano mosso le azioni di governo, si tratta ampiamente dell'educazione e degli studi del sovrano. Tale formulazione può essere spiegata proprio dal carattere prescrittivo dell'orazione dinanzi a un sovrano di un'altra regione e di un'altra dinastia.

governante di liberarsi dai «popolari pregiudizj» proprio attraverso la conoscenza dei «diversi costumi, e [del]la differente maniera di pensare, che tra gli uomini nati sotto un diverso governo, e con diverse opinioni educati, s'incontra».³⁴⁶

Giunto dunque all'esposizione delle azioni, «nelle quali – aveva raccomandato il Bonciani – si dee consumare la maggior parte dell'orazione»,³⁴⁷ il Buondelmonti non si dedica ad una presentazione delle realizzazioni, di cui fornisce una breve sintesi solo alla fine dell'orazione, ma coglie l'occasione di ritornare più ampiamente all'illustrazione di quelle regole cui si era conformato il buon governo mediceo e che si sarebbe voluto limitassero ora l'esercizio del potere supremo del nuovo sovrano. L'unica azione ricordata è, significativamente, la soppressione di «quella universale imposizione, che delle *Collette* appellavasi», presentando con ciò al nuovo granduca un modello di imposizione fiscale ispirato ai «veri teoremi dell'equità al pubblico vantaggio indirizzato».³⁴⁸

Le «regole generali del giusto e dell'ingiusto»³⁴⁹, ossia quelle «regole generali colle quali misurar si dee il buono ed il cattivo governo»,³⁵⁰ secondo l'impostazione giusnaturalistica dell'autore, sono dedotte dalla legge naturale definita quale «invariabil regola anteriore a tutte le leggi civili, e fondata sulla natura stessa degli uomini».³⁵¹ A guisa di premessa si enuncia che proprio la legge di natura, per la

³⁴⁶ Buondelmonti, *Delle lodi dell'Altezza Reale del serenissimo Gio. Gastone* cit., pp. 7-8.

³⁴⁷ F. Bonciani, *Sulla maniera di fare le orazioni funerali*, Firenze, per il Magheri, 1824, pp. 44. Il Bonciani avvertiva infatti come occorresse celebrare le azioni del defunto, piuttosto che esaltare le virtù dalle quali sono originate quelle azioni, ed aggiungeva, inoltre, come onde evitare una narrazione di tipo storico fosse assi utile «ridurre tutte le azioni sotto le quattro virtù» svincolandosi quindi da un ordine cronologico e puntando viceversa alla loro qualità.

³⁴⁸ Buondelmonti, *Delle lodi dell'Altezza Reale del serenissimo Gio. Gastone* cit., p. 9.

³⁴⁹ *Ibidem*.

³⁵⁰ Così come si legge invece nell'edizione riportata in Cochrane, *Giuseppe Maria Buondelmonti*, in *La letteratura italiana. Storia e testi* cit., p. 550.

³⁵¹ Buondelmonti, *Delle lodi dell'Altezza Reale del serenissimo Gio. Gastone* cit., p. 9.

conservazione delle società particolari, dei poteri derivati, ossia «di quei corpi politici, che Stati si chiamano necessariamente richiede, che in una, o più persone risegga un supremo, ed indipendente potere di muovere le volontà di tutti i membri a conformare gli esterni moti al volere di chi è rivestito di questa potenza, che sovranità si chiama».³⁵² E di seguito Buondelmonti aggiunge che, sempre secondo la legge di natura:

la felicità di questi corpi, che lo scopo è della loro unione, ricerca che per solo giudice competente de' convenevoli mezzi, che allo stato recano felicità, si riconosca da tutti i sudditi il legittimo loro Sovrano, e che egli dal lato suo le sue pubbliche, e private risoluzioni coll'universale utilità attentamente misuri.³⁵³

Sebbene dunque tale affermazione non sembri lasciare alcuno spazio alla concezione della divisione dei poteri, del resto né Barbeyrac né Noodt avevano giudicato negativamente la sovranità per il fatto che in sé fossero uniti il potere legislativo e quello esecutivo,³⁵⁴ è opportuno rilevare che l'oratore è attento a limitare tale potere supremo, nel passo sopra citato, attraverso un contratto il cui contenuto e fine è il bene comune – adesso chiaramente indicato nella combinazione tra «felicità» e «universale utilità» – e soprattutto, come si vedrà nel brano seguente, attraverso l'indicazione di regole dedotte proprio dalla legge di natura.

Due sono le regole che possono essere sussunte dall'esposizione chiara ma discorsiva del nostro oratore. La prima regola prevede che la sfera della libertà di ognuno non possa essere limitata che da norme imperative: conoscibili, emanate prima del fatto commesso ed attinenti

³⁵² *Ibidem.*

³⁵³ *Ibidem.*

³⁵⁴ Il giudizio negativo nei confronti del potere sovrano sarebbe scattato invece, allorquando questi avesse compromesso la propria funzione morale, obbligando delle condotte che si scontravano con la coscienza individuale dei sudditi. Cfr. M. Bazzoli, *Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato*, Firenze, La Nuova Italia, 1986, p. 191.

alle sole azioni esterne che si esauriscono nella vita terrena. Il giovane abate infatti scrive che:

ingiusto è il fare ad essi [*uomini*] soffrire un qualche male per ciò, che non è stato loro da alcuna conoscibil legge vietato. Quindi ne segue eziandio, che fuori della giurisdizione de' Sovrani è il punire i sudditi per ciò, che non ha relazione alcuna con la temporale felicità degli Stati.³⁵⁵

Sottolineando che né «la potenza economica», né il «pretesto di togliere quelle passioni, che dureranno nel mondo finché durerà il genere umano» possono giustificare atti che «potessero privare i sudditi del possesso de' loro beni al corpo, o allo spirito appartenenti, benché con antecedenti leggi civili non fossero state quelle azioni, che si puniscono proibite».³⁵⁶

La seconda regola prescrive che l'applicazione del diritto debba avvenire non in base ad un giudizio equitativo, ossia caso per caso, bensì in base a ciò che è prescritto dalla legge, questa volta qualificabile come norma positiva, garantendo così il valore dell'uguaglianza formale. Idealmente rivolto al nuovo sovrano il Buondelmonti ricorda il «senso d'orrore» che in Gian Gastone suscitava «il punire senza un antecedente regolare esame coloro, che di qualche delitto venivano accusati» e come questi «volle sempre, che il medesimo metodo di esaminare i rei verso il più grande non meno, che verso il più piccolo dei suoi sudditi fosse osservato», sottolineando appunto come:

tutti gli uomini per natura eguali sono tra loro, e che conseguentemente l'infima classe del popolo non ha minor diritto alla felicità, della parte di esso più opulenta, e più ragguardevole.³⁵⁷

Inoltre, richiamando il classico attributo della sovranità, secondo cui solo al sovrano è riconosciuto il potere di stabilire l'eccezione al principio di legalità e la conseguente sospensione dell'ordinamento

³⁵⁵ *Ivi*, pp. 9-10.

³⁵⁶ *Ivi*, pp. 9-10.

³⁵⁷ *Ivi*, p. 11.

giuridico, il Buondelmonti riprende implicitamente, ma chiaramente, tutti i connotati dell'amministrazione della giustizia nel buon governo. Il modello di buon governante è rappresentato infatti da quel sovrano che è consapevole come solo

in alcuni casi, ne' quali grave pericolo alla pubblica tranquillità sovrasta, necessario è il punire con pena alla sicurezza dello stato proporzionale anche le azioni dalle sufficientemente conosciute leggi non vietate [...].³⁵⁸

L'autore segue infatti argomentando, quasi a monito per il nuovo sovrano, che

in quei moltissimi casi, nei quali l'importanza non è di questa natura [...] l'adoprare un irregolare, ed arbitrario metodo altro non tende, che a rendere i sudditi infelici, e malvagi, quanto il sovrano debole, e disprezzabile.³⁵⁹

L'accusa contro il governo arbitrario è quindi chiaramente espressa nel ben noto passo successivo in cui Buondelmonti avverte che:

quella, che pace si chiama nei governi con arbitrario spirito regolati, non è già una lieta pace, che dalla felicità di coloro, che governati sono, risulti, ma è una stupida indolenza, una funesta tranquillità, nella quale, o gli uni opprimono gli altri senza resistenza, o tutti sono in una continua occulta guerra contro di tutti.³⁶⁰

³⁵⁸ *Ibidem*. Buondelmonti ammette soltanto un'altra eccezione all'applicazione del diritto secondo legge, la concessione della grazia. Tradizionalmente indicata come attributo esclusivo della sovranità la grazia deve per Buondelmonti applicarsi secondo consuetudine là dove questa risulti fondata secondo il canone dell'equità di cui esplicitava la connessione con l'utilità; secondo l'abate fiorentino la grazia dunque «altro non è che esercitare l'esatta giustizia in quei casi, ne' quali stabilito è da lungo tempo un non interrotto uso di accordarla e specialmente quando questo sopra interpretazioni all'equità conformi è fondato, ovvero quando alla presente situazione delle cose non convien quel rigore, che in altri tempi, ed in altre circostanze è stato utilissimo», *ivi*, p. 12.

³⁵⁹ *Ibidem*.

³⁶⁰ *Ibidem*.

Poco prima del compianto, l'oratore passa quindi ad elencare alcuni provvedimenti dell'ultimo Medici³⁶¹ e, negli interessi dell'oligarchia fiorentina, sottolinea dinanzi al sovrano lorenese come anche negli atti non attinenti l'esercizio del governo ma il «privato suo patrimonio» il sovrano mediceo fosse stato ispirato dall'«esatta giustizia» cosicché «nei frequenti contratti che ei faceva» mai si era avvalso del suo potere pubblico, della sua «assoluta potenza», per difendere i propri interessi privati violando gli «altrui diritti».

Nella *consolatio*, infine, oltre l'ammirazione, puramente di maniera, delle virtù dell'ultimo superstite della dinastia medicea il Buondelmonti svela l'intento prescrittivo che aveva percorso tutta la sua orazione: «questa sì lagrimevol perdita più aspro e più durevole senso di tristezza avrebbe in noi certamente prodotto [...] se non fossero le presenti nostre speranze appoggiate su quelle sublimi, chiarissime qualità, che adornano l'animo dell'A. R. del Serenissimo Francesco Terzo, Duca di Lorena, e di Bar, ed ora nostro clementissimo Sovrano; qualità, che chiaramente promettono di farci sicuramente godere i dolci effetti di un giusto, placido, e felicissimo governo».³⁶²

Come si è cercato di illustrare, nella sua orazione Buondelmonti, una volta definita la sovranità come potere di comando in ultima istanza quindi supremo, esclusivo e non derivato, deduceva dalla legge di natura alcune regole che limitassero tale potere supremo cui il sovrano doveva attenersi nell'esercizio del potere, perché il suo governo potesse qualificarsi come buon governo. Dalla lezione dei classici recuperava dunque entrambi i criteri principali per la distinzione tra buon governo e mal governo: il primo fondato sul rispetto delle leggi prestabilite, il secondo basato sul perseguimento del bene comune. Ma

³⁶¹ Tre sono le opere pubbliche ricordate, l'edificazione dell'osservatorio astronomico dell'Università di Pisa, l'apertura al pubblico della biblioteca magliabechiana e il progetto dell'Ospedale di S. Bonifazio. Cfr. M. P. Paoli, *Gian Gastone de' Medici*, in *DBI*, 2000, vol. LIV, pp. 397-407.

³⁶² *Ivi*, p. 16.

deducendo quelle regole proprio dalla legge di natura l'autore si assicurava la subordinazione del sovrano anche di fronte alle teorie più ortodosse della monarchia assoluta che, sebbene indicassero il sovrano come *legibus solutus*, ossia sciolto dalla leggi positive, lo sottomettevano al rispetto delle leggi fondamentali del regno, come quella successoria, ed in primo luogo a quelle divine e naturali, alle ultime delle quali aveva sapientemente ed esplicitamente fatto riferimento per tutta la sua orazione. Appare evidente che l'universo concettuale e lessicale del giusnaturalismo del Buondelmonti ha un sapore del tutto diverso rispetto ai testi prodotti dagli intellettuali toscani nemmeno venti anni prima. Tono e prospettive sono ormai nettamente illuministiche, ma anche svincolate dalle necessità contingenti che avevano reso così "avvocateschi" i testi degli anni '10-'20.

Proprio il costante riferimento alla legge naturale, agli attributi della sovranità, alla teoria contrattualistica e del "buon governo", a temi dunque di filosofia politica, piuttosto che alla contingente rivendicazione di uno specifico assetto istituzionale a favore della supremazia del ceto senatorio, elevò l'orazione e l'oratore dalle strette questioni locali, e forse proprio ciò può offrire una ragionevole spiegazione al successivo incarico conferito al Buondelmonti dal governo lorenese, di comporre e recitare, sempre presso la basilica di San Lorenzo, l'orazione ufficiale in morte dell'imperatore Carlo VI.

3. *Il principio dello stare pactis groziano per l'equilibrio europeo: l'orazione ufficiale per la morte di Carlo VI*

Buondelmonti recitò la propria orazione il 16 gennaio del 1741.³⁶³ Anche in questa occasione la descrizione delle pubbliche esequie venne affidata a Bindo Simone Peruzzi che evidenziava ancora una volta un segno di continuità tra la dinastia medicea e quella lorenese, evocando la volontà di Francesco Stefano di far celebrare dette esequie presso l'«Insigne Basilica di S. Lorenzo solito Teatro delle Sacre Reali dimostrazioni di Pietà de Nostri Sovrani».³⁶⁴ Similmente a quanto era avvenuto per le esequie di Gian Gastone si ricordava il momento dell'intervento del nostro Buondelmonti, «Cavaliere tra più ragguardevoli della Città nostra, e soggetto meritevolissimo per la erudizione e per la dottrina, che egli possiede – toccò nuovamente al nostro abate – di essere distintamente prescelto a lodare un Insigne Monarca, qual fu l'Imperatore Carlo VI, del quale – ricordava ancora il Peruzzi – con ragioni concludentissime, con forza di pensieri, e con particolare per eloquenza tessé le adeguate meritevolissime lodi».³⁶⁵

L'occasionalità degli interventi dell'abate potrebbe indurre ad iscrivere i suoi testi tra le esercitazioni di un genere encomiastico ripetitivo e superficiale ed a considerare la stessa scelta dell'oratore dovuta esclusivamente alle sue capacità letterarie. In realtà il coinvolgimento della Toscana lorenese negli affari dell'Impero e nel conflitto europeo, noto come guerra di successione austriaca, rendevano

³⁶³ Questa è la data indicata nella descrizione delle esequie conservata in copia manoscritta presso la BNCF, *manoscritti Capponi* CLXIX, cc. 1-108 (cui ho potuto fare riferimento grazie alla segnalazione presente in Verga, *Da "cittadini" a "nobili"* cit., p. 55) redatta ad opera di Bindo Simone Peruzzi, con il titolo *Esequie della Sacra Cesarea Cattolica Maestà dell'Augustissimo Imperatore Carlo VI. Fatte celebrare in Firenze nella Chiesa di S. Lorenzo Dall'Altezza Reale del Serenissimo Francesco III Duca di Lorena, e di Bar Gran duca di Toscana. Descritte d'ordine della Reale Altezza Sua da Bindo Simone Peruzzi.*

³⁶⁴ Peruzzi, *Esequie della Sacra Cesarea Cattolica Maestà dell'Augustissimo Imperatore Carlo VI* cit., cc. 16-17.

³⁶⁵ *Ivi*, cc. 105-106.

davvero significativa la scelta dell'oratore, conferendogli dunque una rappresentatività politica particolare. Un indizio è rinvenibile nelle parole del Mazzuchelli, là dove citando questa orazione come inedita, ricordava che non se ne volle permettere la stampa «per essere in alcuni passi assai mordace».³⁶⁶ Tale indicazione è dunque stimolo e traccia per un più approfondito esame del testo. Non può che incuriosire il fatto che il governo abbia approvato, nel controllo preventivo che sicuramente veniva praticato in occasioni di tale rilevanza, i contenuti dell'orazione per la sua esposizione pubblica, ma che lo stesso non abbia ritenuto opportuno accordarne la successiva pubblicazione. Molte sono le ipotesi che possono essere suggerite a questo riguardo, tra le più ragionevoli sembra essere quella che interpreta la mancata pubblicazione come un evento dovuto alla considerazione che, una volta pubblicata, l'orazione avrebbe avuto una diffusione assai più ampia. L'orazione infatti non si arrestava all'esaltazione della pratica diplomatica, ma sin dall'esordio denunciava duramente tutti i nefasti effetti derivati dalla volontà di potenza dei monarchi per la difesa dei loro interessi dinastici e il governo lorenesse dell'aspirante imperatore non poteva permettersi un tale affondo critico di fronte alle corti ed alle cancellerie delle grandi potenze europee.

Nonostante anche tale orazione segua ampiamente nella sua articolazione i canoni indicati dal Bonciani, la politica estera dello scomparso sovrano ha in essa una posizione di primo piano, rispondendo così all'urgenza della questione internazionale apertasi a seguito della rottura dell'equilibrio europeo per lo scatenarsi di rivendicazioni successive. Il tema della regolamentazione dei rapporti tra stati sovrani percorre infatti, seppur sotto traccia, tutto il testo dell'abate, ponendo al centro la necessità di rinvenire nei negoziati il mezzo per salvaguardare la vita e la pace dei popoli nella conduzione

³⁶⁶ Mazzuchelli, *Gli scrittori d'Italia* cit., p. 2378.

delle relazioni internazionali. Sembrerebbe inoltre possibile intravedere anche la consapevolezza del ruolo determinante che avrebbe avuto la crescente influenza dell'opinione pubblica per lo sviluppo della diplomazia.

L'autore esordisce infatti proprio con questo tema; ammonendo che seppur «abbaglia, è vero, gli spiriti volgari, e vola per le bocche di molti uomini confusa colla gloria dei veri Eroi la fama di quei rapidi conquistatori, che mentre furono in vita sacrificarono sovente alla folle loro ambizione la felicità del genere umano», Buondelmonti rimarca la necessità di comprendere fino in fondo come:

la grande e brillante riputazione, che è fondata sopra insolite follie, o sopra non ordinari delitti, o si chiami gloria, o si chiami con qual si voglia altro nome, è vanità, è disonore, e sarà sempre tale anco quando ella fosse disgiunta dall'odio pubblico, e dalle gravi inquietudini, che accompagnano fino alla tomba il non men famoso, che aborrito eroismo dei troppo ambiziosi Conquistatori.³⁶⁷

Che tale durissima requisitoria possa poi trovare in Federico II di Prussia il proprio velato bersaglio può essere ragionevolmente addotto, innanzi tutto se si considera che proprio nel dicembre del 1740, a poche settimane dalla morte di Carlo VI, il sovrano prussiano aveva improvvisamente invaso il ricco territorio austriaco della Slesia, aprendo così la strada alle pretese successive dei grandi elettori e delle potenze europee che, sebbene avessero riconosciuto la Prammatica sanzione sin dai primi decenni del secolo, erano pronte ad approfittare della situazione per ridefinire un nuovo equilibrio europeo.

I temi della conservazione pacifica dell'equilibrio europeo e quello della giustificazione della guerra sono evocati già dove si ricorda che la «perdita» del sovrano era così «lacrimevole» proprio in quanto la

³⁶⁷ G. M. Buondelmonti, *Orazione Funerale dell'Ab. Giuseppe Buondelmonti in lode dell'Augustissimo Imperadore Carlo VI*, «Nuova collezione di opuscoli e notizie di scienze, lettere e arti», dalla Badia Fiesolana, per i torchi del Redattore [Cavalier Francesco Inghirami], 1820, tom. I, fasc. III, pp. 135-162, il passo citato è alle pp. 135-136.

sua «gloria» era connessa alla «tranquillità, e [a/]la libertà dell'Europa».³⁶⁸ Come si è detto, l'attenzione del Buondelmonti, che non dimentica di essere anche rappresentante del ceto degli intellettuali, come si può constatare in alcuni interessanti passi dell'orazione,³⁶⁹ è concentrata innanzitutto sulla politica estera del sovrano. Certo non si poteva tacere che Carlo VI avesse fatto «diverse guerre, ma – sottolinea l'abate fiorentino, introducendo il tema della giustificazione della guerra – sempre colla speranza di ottenere per mezzo di esse una pace più durevole, e più felice». Con l'espedito dell'elogio alla prudenza del

³⁶⁸ *Ivi*, pp. 137-138. Poco dopo lo stesso oratore sembra ammettere che l'elogio del defunto fosse un'ideale occasione proprio per affrontare tali questioni: «questo funebre elogio, che io consacro alla gloriosa memoria di un monarca sì illustre [«vaglia»] a dimostrare coll'ultima evidenza questa verità [ossia il «generoso animo» dell'imperatore], e vaglia nel tempo istesso ad ispirar disprezzo, ed orrore contro quelle false e luminose idee d'eroismo, per le quali e il volgo non pensante, ed il volgo erudito osa alle volte paragonare gli Usurpatori, ed i Tiranni coi veri Eroi».

³⁶⁹ Come tale Buondelmonti ricorda infatti che: «un comune destino promuove la felicità delle lettere, e degli stati, e che gli stessi secoli han veduto dagli stessi nemici cadere abbattute, e le scienze, e gl'Imperi». Così loda la cura che nella Vienna imperiale era stata garantita alla cultura, trasportando presso l'«Imperial Museo e iscrizioni e gemme e statue e medaglie, ed altri preziosi avanzi della antichità», arricchendo di «manoscritti insigni» la biblioteca del sovrano e promuovendo gli studi dei «più solenni Letterati» e dei «più valenti professori delle Belle Arti» con la fondazione di «un'insigne Accademia di Pittura, d'Architettura, e di Scultura», offrendo loro «un doppio guiderdone di pensioni, e di onore» senza «aggravare per ciò – sottolinea puntualmente l'oratore – con nuove imposizioni il popolo». E di seguito coglie l'occasione per rimarcare che se dal «desiderio di render felici i suoi sudditi» Carlo VI era stato indotto a compiere «azioni private sommamente giuste, e benefiche», altri sovrani – forti sono gli indizi che suggeriscono l'allusione a Pietro I «il Grande» – seppur «han saputo riformare tutto l'antico sistema del barbaro loro paese, e spargere la felicità, e la cultura nella loro nazione selvaggia ed infelice [...] accoppiavano alle più sublimi qualità dell'animo loro la brutalità nei piaceri, la ferocia nella maniera, la barbarie nelle vendette», *ivi*, pp. 142-144.

Pochi, tuttavia, sono gli accenni alla politica interna dell'imperatore; rammentando velocemente che quel governo si era conformato alle «regole invariabili di una solida prudenza, di un'esatta giustizia, di un'estesa beneficenza» si esaltano essenzialmente «l'interna amministrazione della giustizia», in cui sono ricomprese sia le attività di applicazione, che quelle di produzione del diritto, e la promozione del commercio interno ed internazionale, ispirati ai principi mercantilistici secondo cui «dal traffico interno, e dal commercio esterno derivano reciprocamente la popolazione, e le ricchezze; e [...] che da esse unite principalmente dipende la potenza dei regnanti, e dei regni», *ivi*, pp. 149-151. Si ricorda altresì, che l'avvocato toscano Giovannantonio Fabrini dedicò al Buondelmonti, quale studioso di diritto naturale, una sua operetta giuridica dal titolo *Il naturale diritto di vindicare o di perseguire una cosa mobile esaminato ne i suoi principi e nella sua estensione precisivamente dalle spiegazioni sin ora datene da vari scrittori di gius naturale*, uscita a Lucca nel 1751 e edita da Filippo Maria Benedini; cfr. Venturi, *Settecento riformatore* cit., p. 448, nota 5.

sovrano Buondelmonti ribadisce che «le guerre son sempre sorgenti di infiniti mali al genere umano, che il loro esito è sempre incerto, che le loro conseguenze sono sempre funeste» avvertendo inoltre «che nella maggior parte delle guerre grandi ed esterne, che si sono fatte nell'Europa da alcuni secoli in qua, nelle quali e molte migliaia di uomini sono state sacrificate, e provincie intere devastate, i più felici conquistatori non hanno ottenuto alla fine, che alcuni stati, il cui possesso, non ha perfettamente compensata la perdita del danaro, e degli uomini, che essi hanno sofferta, e per conquistargli, e per ritenergli». ³⁷⁰

Malgrado ciò le guerre erano una costante nella storia d'Europa e la loro condanna in termini assoluti non poteva realisticamente giovare ad alcuna regolamentazione dei rapporti internazionali. E ben consapevole di ciò sembra essere Buondelmonti che nel passo successivo affronta, richiamando le due guerre che Carlo VI aveva condotto contro il «Turco», la questione della giustificazione della guerra. Il giudizio sulle «imprese di guerra» e sui «negoziati di pace», avverte l'abate, deve basarsi piuttosto che sulla valutazione dei risultati, sull'attento esame delle ragioni che avevano mosso quegli eventi:

l'arte di trattare gli affari, e quella della guerra sono soggette ad una sorte comune; cioè al giudizio di molti uomini, la maggior parte dei quali in vece di giudicare degli eventi dalle loro cagioni, non giudica del merito delle imprese di guerra, e dei negoziati di pace, se non dall'evento. ³⁷¹

Così, nonostante i risultati dei due conflitti fossero stati assai diversi, l'analisi delle loro ragioni portava alla stessa giustificazione fondata sulle obbligazioni derivate dalle alleanze ³⁷² e per questo entrambe le

³⁷⁰ *Ivi*, pp. 152-153.

³⁷¹ *Ivi*, p. 154.

³⁷² Nella prima guerra del 1716-1718, l'Austria era uscita vincente ottenendo dall'Impero Ottomano diversi territori, il banato di Timișoara, la Piccola Valacchia, la Serbia settentrionale con Belgrado e una parte della Bosnia settentrionale, mentre in

guerre risultavano ispirate dai principi di prudenza e di giustizia. Per la sicurezza del grande Impero, l'intellettuale fiorentino riconosce come necessaria la politica delle alleanze, non perdendo occasione per puntualizzare la necessità di correggere la dottrina degli interessi pufendorfiana con il principio fondamentale dello *stare pactis* sostenuto dalla dottrina groziana. Nel testo si legge:

Conosceva il nostro Sovrano, che la sicurezza dei suoi stati, e la conservazione dell'equilibrio d'Europa l'obbligavano necessariamente a procacciarsi dell'Alleanze, e ad osservare religiosamente ciò, che aveva promesso ai suoi Alleati.³⁷³

Proprio sulle alleanze dunque andava concentrandosi il discorso dell'abate, queste erano infatti elevate ai migliori mezzi per condurre le relazioni internazionali, per «difendere la pace, e l'equilibrio dell'Europa»; quasi a monito per tutti i sovrani ricorda infatti che:

la gloria dei negoziati di pace è tanto più desiderabile di quella, che nasce dai trionfi della guerra, quanto essa è meno dell'altra funesta ai mortali.³⁷⁴

La massima gloria dei principi è rinvenuta proprio nella capacità di «combinare con mirabile unione la ragion di stato, e la perfetta giustizia» scegliendo la «strada amichevole dei congressi, dei negoziati, e delle mediazioni all'incerta e rovinosa via degli assedi, e delle battaglie». A modello Buondelmonti cita il «famoso progetto della Dieta Europea inventata da Enrico il Grande [...] cui – l'autore ammonisce – molti trattano di chimerico, senza essersi data la pena di esaminarlo, o senza aver capacità sufficiente per giudicarlo».³⁷⁵

Ma nel discorso del Buondelmonti nessuna menzione era ancora fatta circa quelle regole che stabiliscono le modalità da seguire nel caso

quella del 1736-1739, Carlo VI aveva dovuto restituire quasi interamente ciò che aveva acquisito vent'anni prima. Nella prima, l'Austria era stretta in un'alleanza con Venezia, nella seconda, in una con la Russia.

³⁷³ *Ivi*, p. 155.

³⁷⁴ *Ivi*, p. 156.

³⁷⁵ *Ivi*, pp. 156-157.

i patti non siano rispettati, rendendoli così, oltre che validi anche pienamente efficaci. L'osservanza dei trattati era in tal modo garantita solo dalla volontà dei singoli sovrani, ma l'abate cerca di vincolarla rammentando il ruolo della opinione pubblica internazionale, sottolineando dunque che «il credito dei sovrani non è fondato, che sulla confidenza, che, o i particolari, o gli altri sovrani hanno in loro», avvertendo perciò che «se si può ingannare il mondo una volta non vi sono ordinariamente principi sì stolti, che lascino ingannare la seconda, e specialmente da colui, che non ha più riguardo alla fede dei più solenni trattati, e delle più strette alleanze»; il principio *pacta sunt servanda* era ora tradotto in «spirito di giustizia». ³⁷⁶

La stessa Prammatica sanzione, che aveva impegnato per anni Carlo VI, viene ricondotta al tema delle alleanze ed elogiata come la «più grande opera dei suoi negoziati». Ancora una volta si loda il «prudente» metodo diplomatico, conforme ai principi di «giustizia» e «bontà», che aveva portato vantaggio ai popoli e all'equilibrio dell'Europa. ³⁷⁷ Certo, dopo più di vent'anni, anche tra gli esponenti del ceto dirigente toscano si doveva essere stemperato il risentimento per aver dovuto accettare, proprio da Carlo VI, il superamento di quell'ultimo tentativo di Cosimo III di conferire la successione alla propria figlia femmina, Anna Maria Luisa. Se, come accadde, il nostro abate poteva concludere la sua orazione lodando il coraggio dell'imperatore «che gli rese meno sensibile il dolore di vedere, che probabilmente doveva estinguersi la linea mascolina della gloriosa sua famiglia dell'Augusta Casa d'Austria, così antica, così illustre, così feconda d'Eroi». ³⁷⁸ Rilevare questa implicita contraddizione, così come quella di aver criticato aspramente il bellicismo delle politiche dinastiche cui lo stesso Carlo VI non poteva risultare del tutto estraneo, non può che porre in risalto il carattere politico dell'orazione.

³⁷⁶ *Ivi*, pp. 158.

³⁷⁷ *Ivi*, pp. 159.

³⁷⁸ *Ivi*, pp. 159-160.

Si può ragionevolmente presumere che la vocazione pacifista dell'abate non fosse del tutto libera di esprimersi in questa occasione, costretta tra l'appoggio alla dinastia degli Asburgo-Lorena, ora impegnata nella difesa dei propri diritti dinastici, e il timore di un eventuale coinvolgimento del Granducato nel conflitto di successione appena apertosi, nonostante l'impegno di Francesco Stefano nel confermare la neutralità del suo dominio toscano ed innanzi tutto del prezioso porto di Livorno. Con l'elogio della Prammatica sanzione, quale massima espressione dell'utilità dei trattati nell'affrontare pacificamente le questioni dinastiche, Buondelmonti raggiungeva il duplice obiettivo di appoggiare l'Impero e di elevare i trattati a fonte giuridica della regolamentazione dei rapporti internazionali. E proprio allo sviluppo più articolato di questo tema sarebbe stata dedicata la sua lezione accademica sul diritto della guerra giusta.

4. *Il diritto della guerra giusta contro il dispotismo dinastico*

Recitato presso l'Accademia della Crusca, il 30 agosto del 1755,³⁷⁹ il *Ragionamento sul diritto della guerra giusta* appare come il testo in cui maggiormente si esplicitano e gli orizzonti internazionali della vocazione politica del Buondelmonti e il connotato specifico del suo profilo intellettuale teso a porre gli elementi teorico-scientifici al servizio della «pubblica utilità» e dell'«umana felicità». Ciò lo si rinviene immediatamente nell'esordio in cui Buondelmonti evidenzia, di fronte agli accademici, la stretta connessione tra «la scienza del Diritto della Natura, e delle Nazioni» e la «vera politica», proprio accostando ai positivi risultati del giusnaturalista Grozio quelli di straordinaria portata offerti «coll'opera immortale *dello Spirito delle Leggi*» da Montesquieu.³⁸⁰

³⁷⁹ Dai verbali conservati presso l'Archivio Storico dell'Accademia della Crusca (d'ora in poi ASAC), *Diario dell'Accademia della Crusca*, si apprende che il Buondelmonti venne aggregato nella tornata del 29 agosto 1737 (cfr. cod. 26, I, pp. 90-95,) e presentò il proprio *Ragionamento* nell'adunanza del 30 agosto 1755 (cfr. cod. 26, II, pp. 75-76).

³⁸⁰ G. M. Buondelmonti, *Ragionamento sul diritto della guerra giusta letto nell'Accademia della Crusca dall'Illustrissimo Signore Giuseppe Buondelmonti, Patrizio Fiorentino e Cavalier Commendatore del Sacro Ordine Gerosolimitano*, Firenze, Andrea Bonducci, 1756, pp. 1-4. Tale ragionamento era comparso nel II tomo del «Magazzino Toscano d'Istruzione e di Piacere» di Livorno (1755), nella Parte XII datata febbraio 1756, ma considerata questa edizione scorretta il Buondelmonti aveva provveduto a ripubblicarlo attraverso l'amico stampatore Bonducci. L'ultima edizione è quella postuma del 1757, presso lo stesso stampatore, cui è legata la *Lettera sopra la Misura, e il Calcolo dei Dolori, e dei Piaceri*. Effettuando un confronto tra le copie, quella comparsa sul «Magazzino Toscano d'Istruzione e di Piacere» nel tomo secondo e quella edita successivamente dal Bonducci nel 1756, si rilevano solo alcune lievissime differenze: se ne contano 14 nelle 19 pagine dell'edizione del «Magazzino», che possono essere interpretate come semplici correzioni di errori materiali di trascrizione. Merita dunque segnalare che nella copia del 1756 custodita presso la biblioteca dell'Accademia della Crusca con segnatura 1.5.138, compare una postilla, a matita, sul verso del foglio anteriore di guardia che avvisa: «La serie delle pagine è la medesima di quella citata del 57; fu ristampata solo la pagina ultima», inoltre in fondo al testo si trova una pagina in cui sono scritte le «correzioni mandate dall'Autore dopo l'Edizione», che qui si riportano:

err.

corr.

Pag. 17. Possono scorrere secoli intieri possono forse in Europa scorrere secoli intieri
Pag. 23. legittima difesa di noi stessi alla nostra legittima difesa

Elogiando i tempi passati, quei «giorni felici delle Scienze, e della bella Letteratura, presso i Greci e presso i Romani» in cui nelle medesime persone risplendevano «unitamente [...] l'eccellenza del sapere e la destrezza negli affari, l'eloquenza nella pace ed il valore nella guerra», e si vedeva rifiutata «quella infelice dottrina, che insegna a separare totalmente negli affari, e della pace e, della guerra, le teorie dalla pratica, le cognizioni dalla potenza», Buondelmonti esorta gli accademici al recupero della funzione direttiva del sapere sulla vita pratica e li invita ad applicare anche alla scienza politica «da cui tanto dipende la pubblica utilità» il metodo scientifico basato sull'osservazione e sull'esperienza.³⁸¹ Come notava la recensione delle «Novelle letterarie» del 10 settembre 1756 questa «operetta» era pubblicata «molto opportunamente, poiché alcune Potenze d'Europa hanno stimato d'avere giusti motivi di muoversi guerra tra loro» e, ancora un lustro dopo, la recensione degli «Annali letterarj d'Italia» (il cui primo volume del 1762 trattava appunto delle opere edite nell'anno 1756) reputava lo scritto del Buondelmonti drammaticamente attuale: «Ci sono de' libri, che in ogni tempo sono stimabili; ma cen' ha di quelli, che in certi tempi hanno ancor pregio maggiore che in altri [...]. Certo le guerre, che tanta parte d'Europa van desolando, possono dare a questo per altro sodissimo *Ragionamento* un'aria ancor più piacente, che non avrebbe nei giorni di pace».³⁸² Interessante è inoltre notare come tale periodico letterario inserisse l'opera del nostro, assai significativamente, proprio nel capitolo VIII tra i «Libri che riguardano l'Uomo in Società». Il discorso del Buondelmonti è infatti da considerarsi, più che un'opera originale sul *bellum iustum* e sul *ius belli* un'efficace sintesi divulgativa dei maggiori giusnaturalisti che si erano impegnati su questo stesso argomento, quasi a voler offrire ad

³⁸¹ *Ibidem.*

³⁸² «Annali letterarj d'Italia», 1762, Modena, vol. I, pp. 252-255.

una più vasta platea dei soli giurisperiti l'inventario delle armi teoriche disponibili per contrastare le politiche bellicistiche.

L'argomento al centro degli interessi del Buondelmonti è dunque, come si è detto, la regolamentazione giuridica dei rapporti tra belligeranti e, in particolare, della prassi umanitaria, «soggetto che tanto interessa l'umana felicità, e che naturalmente conduce a vedere una parte degl'immensi vantaggi, che la religion Cristiana – sottolinea l'abate attingendo al libro XXIV dell'opera di Montesquieu – ha portato agli uomini anche nel breve spazio di questa vita mortale».³⁸³ Buondelmonti antepone la trattazione dei principi generali dai quali si devono dedurre i reciproci doveri e le rispettive facoltà delle potenze belligeranti, riferendosi, quasi letteralmente, a ciò che aveva scritto nel capitolo III del libro I il «Presidente di Montesquieu nell'opera [...] *dello Spirito delle Leggi*, uniformandosi – aggiunge Buondelmonti – ai sentimenti di Grozio», ossia che «nelle guerre giuste le Nazioni debbon fare il minimo male, che possibil sia, senza nuocere a' loro veri interessi».³⁸⁴

Per affrontare la questione delle relazioni internazionali tra stati sovrani, l'intellettuale fiorentino ricorre all'esame dello stesso fondamento del diritto naturale, e ciò in quanto identifica la condizione dei rapporti tra «supreme Potestà» con la «primitiva e naturale indipendenza» comune a tutti gli uomini prima della formazione dei governi.³⁸⁵ Anche in questo contributo è ben presente l'eredità concettuale della trattatistica seicentesca, sia rispetto alla concezione delle relazioni internazionali, assimilate allo stato di natura, sia rispetto alle teorie della giustificazione e legittimazione della guerra.

³⁸³ Buondelmonti, *Ragionamento sul diritto della guerra giusta* cit., p. 7.

³⁸⁴ *Ivi*, p. 6. Qui il Buondelmonti riprendeva un passo del capitolo III, del libro I, dell'*Esprit des Lois* dove il Montesquieu dichiarava che il diritto delle genti «è fondato naturalmente sul principio seguente: che le varie nazioni devono in pace farsi il massimo bene, e in guerra il minimo male possibile senza nuocere ai propri veri interessi»; cfr. Montesquieu, *Lo Spirito delle Leggi*, a cura di S. Cotta, Torino, UTET, 1973, p. 62.

³⁸⁵ *Ivi*, p. 8.

L'originalità del Buondelmonti risiede invece nel nucleo argomentativo-polemico che percorre tutto il suo intervento: alla linea di continuità rilevata tra Grozio e Montesquieu, l'abate contrappone quella tra Hobbes e Pufendorf:

infra il gran numero degli Scrittori, che han favellato dopo *Grozio*, si distingue *Puffendorf*, uomo insigne, e che avrebbe renduto a questa scienza più utile servizio, se avesse scritto con maggior eleganza e con maggior nobiltà di sentimenti; se troppo non avesse amato di contraddire al dotto ed onesto *Ugone Grozio*; se non avesse avuta una soverchia stima per alcuni falsi pensieri dell'irreligioso e dispotico *Hobbes* [...] *Barbeirac* ha portato rimedio a molti difetti di quest'Opera colla sua elegante traduzione non meno, che colle sue Note in parte filosofiche, e in parte erudite; ma non tutto ha veduto, non tutto ha notato. Sopra il diritto, che nasce dalla Guerra giusta durante la guerra, *Puffendorf* non censurato in alcuni punti da *Barbeirac*, si è allontanato dai sentimenti di *Grozio* senza ragione [...] Il Presidente *Montesquieu* nell'opera già da me lodata *dello Spirito delle Leggi*, uniformandosi ai sentimenti di *Grozio* afferma, che nelle guerre giuste le Nazioni debbon fare il minimo male, che possibil sia senza nuocere a' loro veri interessi.³⁸⁶

È opportuno osservare che anche in questo componimento si rileva una concezione fondamentalmente secolarizzata del diritto di natura; Buondelmonti infatti considera che anche colui che, «prescindendo dalla Divina Rivelazione», si fosse posto l'obiettivo di trattare «sugli scambievoli doveri degli uomini collocati nello stato di Natura» avrebbe dovuto riconoscere come «certe ed inviolabili» alcune regole fondamentali. In modo chiaro e conciso enuncia tre regole dedotte da quel «fecondo principio, che Sociabilità universale si appella»: «che non deesi far male, o cagionar danno ad alcuno ingiustamente; che ciascheduno dee esercitare in verso gli altri, per quanto da lui dipende, i doveri d'umanità; e che gli Uomini eseguir debbono senza forza quello a cui si sono obbligati per libera convenzione». Qualora rispettate, tali norme sarebbero state per

³⁸⁶ *Ivi*, p. 5-6. Cfr. Bazzoli, *Giambattista Almici e la diffusione di Puffendorf nel Settecento italiano* cit., p. 83, ove lo studioso, trattando dei passi dell'opera del Buondelmonti in cui si affrontava la questione del valore delle convenzioni intercorse tra i belligeranti durante lo stato di guerra, sottolinea l'acutezza dell'autore nel fare derivare il realismo pufendorfiano dalla dottrina hobbesiana.

Buondelmonti portatrici di «quel pacifico insieme e felice stato, che Pace propriamente si chiama». O si abbandonava la parola pace per appellare quella «trista tranquillità, che nasce da una conosciuta impotenza di resistere alla forza e alla oppressione», oppure sarebbe stato necessario distinguere «due sorti di pace così diverse tra loro, quanto lo sono la libertà e la servitù, la felicità e la miseria».³⁸⁷

Delle due teorie che, a partire da due distinte concezioni della caratteristica essenziale della natura umana, ossia il desiderio di socialità e l'istinto di conservazione, rinvenivano il fondamento del diritto naturale rispettivamente nella socievolezza naturale e nell'utilità individuale, il Buondelmonti, avversando nella sostanza la dottrina hobbesiana, propone una sintesi di cui si serve per individuare i due unici scopi che legittimano la guerra definendola come giusta. Se «per infelice necessità» gli stati erano spesso costretti a risolvere con la forza delle armi le loro controversie, poiché «la forza è nello stato di Natura quel che i Tribunali sono in tutti quei Corpi politici, che Società civili si appellano»,³⁸⁸ l'uso della ragione rendeva evidente che solo la combinazione tra «sociabilità» e «conservazione» permette di individuare i fini della guerra giusta, fosse questa difensiva o offensiva. Il primo scopo di una guerra giusta consiste nell'«ottenere con la forza quella giustizia, che non si può ottenere colla dolcezza», il secondo nel «pervenire col vinto ad una pace sicura», quindi senza che il vinto subisca «né distruzione, né schiavitù».³⁸⁹ E questo doppio scopo, chiosa l'autore, non può mai farsi semplice, in quanto il solo diritto del più forte equivarrebbe a nessun diritto.

Una volta discusso intorno alla legittimità della guerra, l'abate affronta anche il *ius belli*, ossia le regole che disciplinano la condotta in guerra. Sulla base della legge naturale che vieta di fare del male ingiustamente, il sovrano avrà il dovere di non seguire «lo spirito di

³⁸⁷ *Ivi*, pp. 7-8.

³⁸⁸ *Ivi*, p. 8.

³⁸⁹ *Ivi*, p. 9.

vendetta» e di non fare «tutto il male possibile in ogni tempo, ed in ogni occasione», ma avrà il diritto di fare solo quel «minimo di male» che egli giudichi «più utile per indurre il nemico ad accordargli una sicura pace, ed una soddisfazione pei suoi diritti giusta e ragionevole». ³⁹⁰

Buondelmonti realisticamente avverte che, non esistendo alcun tribunale preposto al giudizio delle controversie tra gli stati, «i soli Giudici legittimi e competenti dei mezzi da usarsi per ottenere il lor fine» sono i sovrani e di conseguenza i mezzi scelti dai sovrani «debbono sempre nel Foro esterno e dalle Potenze neutrali riguardarsi come giusti»; ³⁹¹ ma a questo punto l'autore interviene ponendo una condizione assai significativa, ossia che il foro esterno e le potenze neutrali reputeranno legittimi i mezzi scelti dai sovrani solo:

ogni qual volta non sieno contrari o alle leggi generali della Guerra stabilite dal positivo Diritto delle Genti, o a particolari convenzioni, per le quali essi abbiano rinunciato a una parte dei diritti interni o esteriori, che dà lo stato di guerra. ³⁹²

Questa eccezione da una parte riconosce alle potenze neutrali il diritto di giudicare sull'eventuale violazione dello *ius belli*, dall'altra rivela come Buondelmonti fosse consapevole che il diritto naturale non potesse oltre un certo limite regolamentare la crudeltà dei conflitti bellici. In particolare, sui diritti dei neutrali, l'intellettuale fiorentino precisa il suo pensiero nel passo subito successivo, dove sostiene che se fosse accordato ai «neutrali la facoltà di giudicare, e di agire in conseguenza del loro giudizio a favor della parte da essi creduta lesa, si moltiplicherebbero in infinito le guerre, le miserie, e l'ingiustizie, cosa sommamente contraria alla legge di Natura». ³⁹³ Esprimendo in questo

³⁹⁰ *Ivi*, pp. 9-10.

³⁹¹ *Ivi*, p. 10.

³⁹² *Ivi*, p. 10-11.

³⁹³ *Ivi*, p. 11.

specifico argomento una presa di distanza da Grozio,³⁹⁴ e imponendo la totale imparzialità ai neutrali, Buondelmonti continua a rappresentare gli interessi del ceto dirigente toscano che, consapevole della specifica natura e funzione di quel piccolo stato quale era il Granducato, aveva da sempre considerato opportuno ed anche economicamente vantaggioso che il proprio paese mantenesse lo status di neutralità.

Da Grozio Buondelmonti accoglie le tre regole dello *ius belli* dedotte dal diritto di natura. La prima indica che i mezzi si «rivestono della medesima natura» del fine per il quale vengono utilizzati, cosicché là dove la guerra è giusta, in quanto conforme alle condizioni teorizzate dal *bellum iustum*, anche i mezzi per condurre la guerra sono necessariamente giusti, ma su questa regola, occorre notare, l'intellettuale fiorentino solleva alcune riserve perché ovviamente avverte il rischio che si travolgano così tutte le regole dello *ius belli*. La seconda regola prescrive che il *ius belli* si estenda anche nei rapporti con coloro che si uniscono al nemico nel corso del conflitto. La terza, infine, ammette la possibilità che azioni illecite divengano lecite in guerra a condizione che siano inevitabili conseguenze del conflitto, quindi non intenzionali e non conformi ad un disegno prestabilito.³⁹⁵

Buondelmonti rimarca dunque come Pufendorf si fosse allontanato «dai sentimenti di Grozio» approssimandosi nel contempo al pensiero di Hobbes, allorché aveva asserito che le guerre presentano una «tacita convenzione» in cui si stabilisce che ognuno dei belligeranti ha il diritto di fare tutto ciò che può contro il nemico. Nella concezione pufendorfiana ciò emergerebbe dalla legge naturale che, imponendo egualmente a ciascuno l'obbligazione di praticare i doveri della pace, una volta violata autorizza ad «atti d'ostilità spinti all'infinito».³⁹⁶ Il

³⁹⁴ T. Helfman, *Neutrality, the Law of Nations, and the Natural Law Tradition: A Study of the Seven Years' War*, «Yale Journal of International Law», 2005, XXX, pp. 549-586.

³⁹⁵ *Ivi*, p. 11-13.

³⁹⁶ *Ivi*, pp. 13-14.

limite a questo diritto naturale è posto secondo Pufendorf dalla «legge d'umanità» che prescrive di condurre atti di ostilità, durante il conflitto, solo fino a quando il nemico non «abbia luogo di lamentarsene» e, una volta terminato lo scontro, tali da esser «degni d'un vincitore umano, o anche d'un vincitore generoso».³⁹⁷

Su questo punto la critica del Buondelmonti è ferma. In primo luogo ricorda come già precedentemente Pufendorf avesse trattato delle convenzioni tacite, e come avesse allora sottolineato che il consenso sopra cui si fondano dovesse essere dedotto «per mezzo d'una conseguenza manifesta dalla natura stessa della cosa, e dall'altre circostanze che l'accompagnano», ossia come l'accettazione della persona obbligata debba essere evidente. Così dunque dimostra che lo stesso Pufendorf era caduto in contraddizione, concludendo assertivamente che la «pretesa convenzione tra i nemici nella dichiarazione della guerra è un'ipotesi meramente gratuita».³⁹⁸ Ma è la seconda considerazione che confuta definitivamente l'affermazione di Pufendorf circa il diritto dei belligeranti di fare tutto ciò che si può contro il nemico. Per Buondelmonti, infatti, anche se la convenzione fosse, anziché tacita, espressa, non sarebbe tuttavia valida, in quanto contraria «agl'inviolabili doveri di Sociabilità» – che, sottolinea l'abate, erano stati riconosciuti dallo stesso Pufendorf così come «da tutt'i buoni Scrittori» – che non possono essere «arbitrariamente o infievoliti, o annullati» da nessuna convenzione, sia questa tacita o espressa.³⁹⁹

L'autore prosegue deplorando coloro che sostenevano la tesi che la conduzione delle guerre nella forma più crudele possibile porti ad una riduzione del numero delle guerre, ossia ad un vantaggio per «l'utilità universale del genere umano». Durissimo è il suo giudizio sulle conseguenze di un'eventuale applicazione di tale teoria, che, secondo Buondelmonti, altro non sarebbe che «efficacissimo mezzo, o

³⁹⁷ *Ivi*, p. 14.

³⁹⁸ *Ivi*, p. 15.

³⁹⁹ *Ivi*, p. 16.

per eternare le guerre, o per produrre un'orrida desolazione, o per diffondere sulla faccia della terra, la più terribil miseria». ⁴⁰⁰ La confutazione è dunque condotta assai efficacemente, in primo luogo attraverso il raffronto con coloro che progettano di «distruggere il genere umano per distruggere i delitti», e poi adducendo due ulteriori considerazioni ugualmente persuasive secondo cui: 1. «i progetti di comprare le prosperità di quei che nasceranno coll'infelicità dei viventi, sono ingiusti e chimerici»; 2. «la crudeltà rende gli uomini irreconciliabili», tanto da ostacolare, pone in evidenza l'autore, qualsiasi prospettiva di pacificazione. ⁴⁰¹

Ma l'abate fiorentino era consapevole come il diritto naturale non potesse, oltre un certo limite, regolamentare la crudeltà dei conflitti bellici, in quanto «chiunque conosce, che per quanto vi siano nella Legge di Natura regole universali e certe e chiare, la loro applicazione però ai casi particolari è molte volte o assai malagevole, o assolutamente dubbia o mista d'oscurità». E se tutto doveva dipendere dalla volontà dei sovrani era necessario prendere atto anche delle ragioni delle false opinioni che guidavano i «Potenti» nelle loro scelte e decisioni. La critica dell'abate è severa e si appunta sulla consuetudine praticata dagli educatori e dai consiglieri dei sovrani, di «occultare ai Potenti la rigida verità» producendo di conseguenza secoli di «guerre sanguinose o durevoli», in cui «niuno dei Sovrani guerreggianti creda o sospetti che dal suo lato vi sia il minimo grado, o la minima ombra d'ingiustizia». ⁴⁰² L'argomento polemico del Buondelmonti è prossimo all'argomento polemico di Montesquieu allorché si scaglia contro gli educatori del principe che, per irrobustirne la coscienza, lo educano ad un crudo cinismo ⁴⁰³.

⁴⁰⁰ *Ivi*, p. 19.

⁴⁰¹ *Ivi*, p. 18-19.

⁴⁰² *Ivi*, pp. 16-18.

⁴⁰³ Cfr. M. Platania, *Guerre ed equilibrio europeo in Montesquieu*, «Studi Settecenteschi», 2002, 22 (N. S.), pp. 175-206.

Certo, ammette Buondelmonti, la «Religion Cristiana», prescrivendo «la pace, la dolcezza, la benevolenza universale, e l'amore dei nemici», aveva avuto il merito di contribuire in maniera consistente alla diminuzione, tra le «Nazioni d'Europa», della diffusione dello «spirito di vendetta» e della «collera despotica» presente negli «antichi tempi». Il cristianesimo era stato efficace anche nello sviluppo sia di un «certo diritto delle genti diverso dall'antico e dal barbaro», sia di un «certo diritto politico sì opposto al Despotismo Orientale e tirannico»,⁴⁰⁴ e – ricorda l'abate – proprio attraverso questo diritto delle genti vengono assicurati ai popoli vinti «le leggi, i beni, la libertade e la vita».⁴⁰⁵ Qui Buondelmonti riprende quasi alla lettera quanto era stato affrontato dal Montesquieu nel noto capitolo III del libro XXIV, in cui il filosofo francese considera la religione cristiana freno al crudele arbitrio dei sovrani, fossero questi i re ed i capi greci e romani o i despoti asiatici, perché il Vangelo raccomandando mitezza si oppone al «furore dispotico con il quale il principe si farebbe giustizia ed eserciterebbe le sue crudeltà». Richiama ancora il Montesquieu de *l'Esprit des Lois* là dove è detto: «dobbiamo al Cristianesimo un determinato diritto politico nei rapporti di governo e un determinato diritto delle genti in guerra, che la natura umana non apprezzerà mai a sufficienza», e si riafferma dunque che «è questo diritto delle genti che fa sì che, da noi, la vittoria lasci al popolo vinto i beni più cari, la vita, la libertà, le leggi, le sostanze, e sempre la religione, a meno che non ci si accechi di propria volontà».⁴⁰⁶

Affinché la prassi umanitaria fosse dunque inderogabile doveva essere fondata giuridicamente non solo sul diritto naturale. Per questo Buondelmonti, come ha già giustamente notato Paolo Comanducci, tenta di affiancare al diritto di natura l'autorità del «gius positivo delle Nazioni», individuato essenzialmente nelle norme generali ricavabili

⁴⁰⁴ *Ivi*, pp. 26- 27.

⁴⁰⁵ *Ivi*, p. 27.

⁴⁰⁶ Montesquieu, *Lo Spirito delle Leggi* cit., pp. 94-95.

dai trattati stipulati tra gli stati,⁴⁰⁷ giungendo inoltre a proporre di dotare le potenze neutrali di una speciale facoltà di giudizio sui casi di violazione di tali norme.⁴⁰⁸ Elemento questo di particolare interesse per la promozione di un attento esercizio della neutralità.

Questo conduce Buondelmonti a porre una particolare attenzione, per un'ampia parte del ragionamento, proprio sulla validità delle convenzioni stipulate tra potenze guerreggianti. Messe ancora a confronto le opinioni di Grozio e di Pufendorf, l'abate annota che, se per il primo tutte le convenzioni fatte con i nemici «debbono essere osservate con una fedeltà inviolabile», per il secondo sono da rispettarsi solo quelle che tendono a «ristabilire la pace».⁴⁰⁹ Pufendorf sosteneva la sua tesi argomentando che è contraddittorio stipulare un accordo col nemico, in quanto non sussisterebbe la fiducia reciproca, condizione fondamentale per qualsiasi convenzione. Ma, anche a tale riguardo, Buondelmonti critica la concezione pufendorfiana, ammonendo che per agevolare la pace è necessario realizzare quelle «convenzioni o provvisionali, o preliminari, che tendono a conciliare gli animi».⁴¹⁰ Parimenti contrario è anche rispetto all'opinione di Burlamaqui, secondo il quale si ha il diritto di violare le convenzioni fatte coi nemici quando il motivo della guerra sia «manifestamente frivolo, o ingiusto», ad esempio nel caso di Alessandro che andò a «soggiogare popoli lontani, che di lui non conoscevan neppur il nome»,⁴¹¹ caso da assimilarsi a quello in cui si è liberi di non pagare un debito contratto sotto minaccia dell'uso della forza. A questo Buondelmonti oppone la considerazione che i principi che regolano i rapporti tra privati non possano essere estesi analogicamente a quelli tra sovrani, nota questa che si rinviene anche nell'opera del Montesquieu, sebbene il filosofo francese faccia

⁴⁰⁷ Comanducci, *Settecento conservatore: Lampreli e il diritto naturale* cit., pp. 45-51.

⁴⁰⁸ Buondelmonti, *Ragionamento sul diritto della guerra giusta* cit., pp. 10-11.

⁴⁰⁹ *Ivi*, p. 19.

⁴¹⁰ *Ivi*, p. 21.

⁴¹¹ *Ibidem*.

derivare da ciò l'obbligatorietà dell'osservanza dei trattati «imposti con la forza» ritenuti appunto «altrettanto obbligatori quanto quelli pacificamente negoziati». ⁴¹²

Per Buondelmonti, l'unico principio che rende «legittima l'infrazione» delle convenzioni è, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, il medesimo, ossia, la «legittima conservazione di noi stessi». ⁴¹³ Ma ovviamente il Buondelmonti reputa che i «doveri d'una giusta difesa», cioè della legittima conservazione, siano «molto più forti, e molto più estesi nei Sovrani, che nei privati», in quanto, ricorda ancora una volta, i sovrani debbono assicurare non tanto la propria conservazione, ma «quella dei Popoli da loro rappresentati, e alla loro cura commessi». ⁴¹⁴

Buondelmonti non intende tuttavia «fissare precisamente i limiti» dell'applicazione dell'eccezione al rispetto dei patti derivata dal principio di autoconservazione, in tal modo lasciandosi libero di indicare come a suo avviso fosse comunque consigliabile non violare quei patti anche se tale violazione potesse essere ammessa secondo «giustizia». Così giungeva a suggerire che i sovrani cedessero alcune parti del proprio stato o accettassero una relativa dipendenza, invece di «irritare maggiormente il nemico vincitore con un'azione creduta perfida, e così procurarsi la sua totale distruzione». ⁴¹⁵

Dopo aver denunciato ciò che oggi chiameremmo eurocentrismo per cui «noi altri Europei colti, e orgogliosi abitatori di una parte sola

⁴¹² Montesquieu, *Lo Spirito delle Leggi* cit., p. 169.

⁴¹³ Buondelmonti, *Ragionamento sul diritto della guerra giusta* cit., p. 23.

⁴¹⁴ *Ivi*, p. 23. Nella pagina successiva l'autore precisa che: «La legittima conservazione di noi stessi [...] ci autorizza a violare la fede e a infrangere le convenzioni» solo nei casi in cui implichi distruzione, sia questa dovuta ai «nemici palesi in tempo di guerra», ai «nemici occulti, che macchinano la nostra rovina in tempo di pace» e agli «Amici medesimi che non hanno veduto e non veggono le conseguenze fatali, che da essa per noi ne derivano».

⁴¹⁵ *Ivi*, p. 25. Per completezza, l'abate terminava ammettendo l'annullamento delle convenzioni tra nemici, oltre che nei casi in cui era messa a rischio la sopravvivenza dello stato, solo quando si fosse in presenza del diritto di rappresaglia o quando si verificassero «quelle ragioni per le quali legalmente restano nulle le convenzioni fatte tra i popoli amici».

della terra assai minore del rimanente, riguardiamo con troppo disprezzo, e con occhi poco filosofici il restante degli uomini, e ci facciamo centro del genere umano, nella stessa guisa, che molti Filosofanti han fatto la terra centro dell'Universo», l'abate ricorda che il suo discorso, costruito con metodo razionale, poteva offrire la propria utilità universalmente, anche «agli Uomini, o alle Nazioni, che coltivassero la ragione, ma che fosser cieche al lume divino della Cristiana Rivelazione». ⁴¹⁶ Quasi presagendo i conflitti che si sarebbero scatenati nei pochi mesi successivi, noti come “Guerra dei Sette Anni”, ⁴¹⁷ Buondelmonti continuava a ribadire che le «rigide opinioni» del suo ragionamento «in questa stessa sì stimata, e sì pregiabil parte del globo, che noi abitiamo [...] possono essere utili a moderare il furore o dei Condottieri d'Armata, o dei Ministri della guerra» che, travolti da «passioni private coll'abbagliante pretesto o di vantata, o di creduta giustizia», possono – e lo avrebbero fatto di lì a poco – decidere della sorte di tante «persone innocenti». ⁴¹⁸

Dovendo scegliere tra Grozio e Pufendorf, tra Montesquieu e Hobbes, tra la pace fondata sul rispetto dei trattati e la politica di potenza dei sovrani, l'abate Buondelmonti si schiera sistematicamente per la prima alternativa, cioè contro coloro che sembravano considerare l'interesse di stato come motivo sufficiente a legittimare l'utilizzo di tutti i mezzi possibili per la sconfitta dell'avversario, inclusi quelli crudeli. All'interesse come unico riferimento delle azioni degli stati, al dispotismo dinastico del suo tempo, Buondelmonti oppone il giusnaturalismo corroborato dalla lettura di Montesquieu e per ciò più specifico e realistico. Questo testo, che sintetizza le sue prese di posizione politiche, sembra giustificare l'interpretazione storiografica che sottolinea particolarmente la vocazione antidispotica. Per il

⁴¹⁶ *Ivi*, p. 30.

⁴¹⁷ Cfr. A. V. Migliorini, *Diplomazia e cultura nel Settecento. Echi italiani della guerra dei sette anni*, Pisa, ETS, 1984.

⁴¹⁸ *Ivi*, p. 30-31.

Buondelmonti le leggi del buon governo che suggerisce ai sovrani in tutti i suoi testi principali contengono sia il rispetto della libertà dei sudditi, sia – forse in maniera ancora più pressante – il dovere di assicurare loro la pace, attraverso una saggia politica internazionale basata sulle relazioni diplomatiche e sui trattati.

A distanza di cinquant'anni dall'esercitazione del Sutter, ritornano tutti gli argomenti già proposti dalla prima generazione di studenti di Giuseppe Averani, e si conferma l'utilizzo da parte degli intellettuali toscani del principio esaltato da Grozio dello *stare pactis* quale garanzia che nella sfera dei rapporti tra gli stati non prevalessero l'arbitrio e la forza. Nel corso del Settecento le forme di recezione del giusnaturalismo si erano andate maturando, passando da un uso strumentale, *ad adiuvandum*, fino a divenire parte integrante della cultura politica toscana del secolo XVIII.

APPENDICE

La trascrizione dei documenti ha seguito criteri generalmente conservativi per non alterare le consuetudini grafiche e di punteggiatura del periodo in cui sono stati redatti.⁴¹⁹

A quanto sopra riportato fanno eccezione, essendo stati diffusamente modernizzati, i seguenti casi:

- l'uso delle maiuscole, ad eccezione del pronome relativo e dell'aggettivo della terza persona singolare Suo, Sua etc. riferiti all'interlocutore diretto,
- le forme del verbo avere come à etc. e del verbo essere come e etc.,
- la punteggiatura, immettendo il punto nel caso in cui alla fine di un paragrafo se ne iniziava un altro andando a capo.

Si è ritenuto inoltre opportuno sciogliere i segni d'abbreviazione più comuni indicando tra parentesi quadre [] le trascrizioni che hanno comportato un certo grado di arbitraria interpretazione.

Circa la data si è conservata l'indicazione originaria; si osserva inoltre che i documenti trascritti, benché lo stile fiorentino fosse ancora in uso per i documenti ufficiali, riportano già la datazione in stile moderno.

⁴¹⁹ *Epistolari e carteggi del Settecento. Edizioni e ricerche in corso*, a cura di A. Postigliola, Roma, Società Italiana di studi sul secolo XVIII, 1985.

I. *Discorsi sulla libertà di Firenze e del suo dominio (1711-1723)*

Sotto questo titolo si offrono le trascrizioni dei seguenti mss.:⁴²⁰

1. Niccolò Francesco Antinori, *Discorso sopra la successione della Toscana fatto, e presentato all'A. R. del Serenissimo Gran Duca Cosimo 3° dal Senatore Prior Niccolò Antinori Consigliere di Stato, e Presid.e dell'Ordine Militare di S. Stefano l'anno 1711.*
2. Neri Corsini, *Scrittura di N. C. sulla Libertà di Firenze 1714.*
3. Neri Corsini, *Estratto d'Istorie Fiorentine del Marchese Neri Corsini 1716.*
4. [Anonimo] *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino, per dilucidare tutti i falsi supposti disseminati in pregiudizio alla medesima* [s.d., ma del 1720].
5. Francesco Frosini, *Discorso legale sopra la libertà dello Stato Fiorentino e la niuna sua dipendenza dall'Imperio di Mons. Frosini Arcivescovo di Pisa. Per quem reges regnant ipse dirigat consilium meum* [s.d., ma 1721].
6. [Anonimo] *Discorso sulla libertà di Firenze, incipit: «Doppo essersi veduta una dissertazione stampata in Lipsia sopra i Diritti dell'Imperio nel Gran Ducato di Toscana ...»* [s.d., ma presumibilmente del 1723-24].

⁴²⁰ Dei manoscritti qui indicati si auspica di poterne offrire l'edizione critica in un prossimo futuro.

1. Niccolò Francesco Antinori, *Discorso sopra la successione della Toscana fatto, e presentato all'Altezza Reale del Serenissimo Gran Duca Cosimo 3° dal Senatore Prior Niccolò Antinori Consigliere di Stato, e Presidente dell'Ordine Militare di S. Stefano l'anno 1711.*⁴²¹

[c. 1r (n.n)] Discorso sopra la successione della Toscana fatto, e presentato all'Altezza Reale del Serenissimo Gran Duca Cosimo 3° dal Senator Prior Niccolò Antinori Consigliere di Stato, e Presidente dell'Ordine Militare di S. Stefano l'anno 1711

[2r (n.n.)] Documenti allegati nel presente Discorso.

A. Partiti fatti dalla Repubblica Fiorentina li 26 Aprile 1527 per l'allontanamento di Alessandro, e Ippolito de' Medici a [c.] 30.

B. Articolo della Lega de 29 Giugno 1529 fra Clemente VII e Carlo V a [c.] 30.

C. Articoli della Capitolazione fra il Popolo Fiorentino, e i Commissari del Papa, e dell'Imperatore li 12 Agosto 1530 a [c.] 31.

D. Lodo dell'Imperatore Carlo V de 28 Ottobre 1530 a [c.] 31.

E. Articolo dell'Instrumento d'accettazione del detto Lodo ne 6 Gennaio 1531 a [c.] 31 tergo.

F. Articolo della Riforma del Governo di Firenze fatta li 27 Aprile 1532 a [c.] 32 tergo.

⁴²¹ ASF, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 236, cc. 1r-29v.

- G. Decreto del Senato dell'Elezione del Gran Duca Cosimo
Primo li 9 Gennaio 1536 stil. flor. a [c.] 33.
- H. Dichiarazione del Commissario Imperiale a favore del Gran
Duca Cosimo Primo del dì 21 Giugno 1537 a [c.] 33 tergo.
- I. Diploma di Carlo V confermatario dell'Elezione del Gran
Duca Cosimo Primo de' 30 Settembre 1537 a [c.] 34 tergo.
- K. Albero della discendenza della Casa Regnante a [c.] 36.
- L. Discendenza del Gran Duca Cosimo Primo per linea
femminina dal Magnifico Lorenzo a [c.] 36 tergo.

[3r (n.n.)] Sunt del presente Discorso.

L'esclusione delle Femmine dalla successione della Toscana è
litterale tanto nel Lodo Cesareo del 1530, che nel Diploma del 1567 [*ma*
1537].

I Descendenti dalle Femmine non sono compresi, mentre
apparisce essere stata considerata, e chiamata la Famiglia de' Medici, e
ristretta a questa la successione.

Né possono pretendere alcun Jus alla medesima gli altri Agnati
della Famiglia de' Medici; perché nell'esaltazione al Principato fu solo
considerata la Famiglia di Clemente 7^o, cioè la discendenza del
Magnifico Lorenzo de' Medici, che ne era stata spogliata, o al più quella
ancora dell'antico Giovanni di Averardo de' Medici, ma non già tutta la
famiglia, et agnazione indifferentemente non compresa nella ragione
della reintegrazione al Principato suddetto.

Et in caso di dubbio tutte le considerazioni per il Ben pubblico persuadono, che deva prendersi una simile restrittiva interpretazione, e non estensiva a tutti gli agnati.

[3v (n.n)] Supposto ciò, essendo interesse dello Stato il non mutar la forma del Governo, già stabilito per il corso di vicino a dugento anni, in caso dell'estinzione che si desse della Casa Regnante, e convenendo altresì provvedere in tempo ai gran sconcerti, che causerebbe un tale accidente, con la preventiva destinazione del successore, questa può, e deve farsi dall'Ultimo della Casa Regnante coll'approvazione, e consenso del Popolo necessario a tal effetto, giachè si tratta di trasferire in altri un Jus, che risiede appresso il medesimo Popolo.

E perché il fine di tale preventiva elezione non è, né deve essere altro, che quello del pubblico Bene: quando anco avanti, che si riducesse la Casa Regnante all'Ultimo Possessore si presentasse un'opportuna occasione di conseguire il fine suddetto con più sicurezza, e vantaggio di quel che sperar si potesse in altro tempo: sarebbe per così dire necessità l'applicare ad una tal congiuntura in qualunque tempo la medesima si offerisse e che si prendesse il pensiero di stabilire la futura successione al Governo quello de' Principi Viventi, in cui consentissero gli altri, che da lui fosse fatta la destinazione [4r (n.n)] del successore per avere effetto dopo la mancanza di tutta la Casa Regnante.

Circa la Persona da destinarsi pare che convenga sceglier quella, che più possa esser di beneficio allo Stato mediante la conservazione dello splendore, e condecorazione del medesimo, e nella quale possa sperarsi, che siano per mantenersi uniti ambedue li stati con riportare mediante il Suo Credito, et aderenze le Investiture a Suo favore dello stato di Siena, e delli altri acquisti fatti dalla Casa Regnante.

[1r] Doppo i noti avvenimenti delle Armi Cesaree in Italia dell'anno 1527, e del contemporaneo allontanamento d'Ippolito, et Alessandro de' Medici Nipoti del Sommo Pontefice Clemente VII dalla Città, e Governo di Firenze eseguito per Decreto pubblico di quella Città come nel Sommario lettera A pagina 30 essendosi da Sua Santità per stabilimento della pace, e quiete d'Italia conclusa una Lega per mezzo di Monsignor Vescovo di Verona Suo Nunzio, e Special Plenipotenziario a tal effetto colla Maestà dell'Imperator Carlo V in Barcellona, fu tra gli altri articoli della medesima stipulati li 29 Giugno 1529 espressamente convenuto, che S[ua] M[ae]stà Ces[area] averebbe procurato con le armi o in altra possibil forma, di rimetter in Firenze i Suddetti Nipoti di Sua Santità, e di reintegrarli al possesso del Governo di quella Repubblica con le dichiarazioni però, e per quei modi, che ivi furono espressi, come nel sommario lettera B pagina 30.

In esecuzione di ciò portatosi l'Esercito di Sua Maestà sotto Firenze [1v] per quivi operare secondo le direzioni di Sua Santità, e ridotta la Città dopo un lungo assedio in stato di dover cedere alla forza, et alla Legge del Vincitore, furono da Bartolomeo Valori Commissario delle Armi della Santità Sua, e da alcuni Cittadini mandati a tal effetto dalla Repubblica stabilite ne 12 Agosto 1530 alcune convenzioni, e fra esse:

Primo, che la forma del Governo avesse ad ordinarsi, e stabilirsi dalla Maestà Cesarea fra quattro mesi prossimi avvenire, intendendosi sempre, che fosse conservata la libertà.

Secondo, che si avessero a liberare subito gli sostenuti dentro Firenze per causa di Sospicione, o di Amicizia, e Servitù con Nostro Signore, o Sua Mag[nifi]ca Casa de' Medici, e così tutti li fuorusciti, e Banditi per tal causa fossero subito ipso facto restituiti alla Patria, e bene loro, e li altri sostenuti per le medesime cause dentro Pisa, Volterra, et altri Luoghi del Dominio, avessero ad esser liberati doppo

che fosse levato l'esercito, et uscito del Dominio; come nel sommario lettera C pagina 31.

In conformità di che essendo seguita la detta riordinazione, e stabilimento [2r] del Governo per Lodo, et Arbitramento di Sua Maestà Cesarea ne 28 Ottobre 1530 fu in esso disposto: "ut deinceps etc. Illustrissimus Alexander de Medicis Dux Civitatis Pennae, cui nuper Illustrissimam Margheritam filiam nostram naturalem spondimus, quamdiu vixerit, atque eo e viris sublato, eius filii, haeredes, et successores masculi ordine Primogeniturae semper servato, et illis deficientibus, qui proximior masculus ex ipsa Medicorum familia erit, et sic successive usque in infinitum iure Primogeniturae servato sit, et esse debeat dictae Reipublicae Florentinae, Gubernii, Status, atque Regiminis, caput, et sub eius praecipua cura, et protectione ipsa Civitas, et Respublica cum Universo eius statu, ac dominio regatur, manuteneatur, et conservetur etc." come nel Sommario lettera D pagina 31.

E successivamente trasferitosi a Firenze Don Giovanni Antonio Muscettola Commissario, e Plenipotenziario Speciale di Sua Maestà, e presentato il sopradetto Lodo Imperiale al Gonfaloniere di Giustizia, Priori e Magistrati Rappresentanti la Repubblica, ne fu fatta ne' 6 Gennaio 1531 solennemente l'accettazione, e ricevuto il [2v] Duca Alessandro quivi presente et accettante per sé, e suoi Posterì, per perpetuo principal Capo del Governo della Città, e Stato, e per Proposto di tutti i Magistrati di quella in conformità del suddetto Lodo Cesareo, come nel Sommario lettera E pagina 31 tergo.

Questa autorità data al Duca Alessandro nella Repubblica Fiorentina gli fu pure ampliata dal Popolo nella Provisione fatta per la Riforma del Governo ne' 27 Aprile 1532 in cui fu anco espresso, che in detta piena autorità succeder dovessero al detto Alessandro immediate, e senza altra deliberazione i Suoi Figlioli, e descendentì Maschi di maggior età, e mancati questi il più prossimo a lui di sangue di

maggior età della famiglia de' Medici secondo che si disponeva nella concessione del detto Lodo Cesareo del dì 28 Ottobre 1530 ratificato da Magistrati della Città li 6 Luglio 1531 come nel sommario lettera F pagina 32 tergo.

Morto poi la notte precedente il dì 6 di Gennaio 1537 per opera di Lorenzo di Pier Francesco de' Medici il Duca Alessandro, e messasi perciò in grande agitazione la Città, et il Senato, fu dichiarato vacante il Principato, e Governo dello Stato, [3r] e nata fra i quarantotto Senatori adunati per far l'elezione una gran contesa, chi sostenendo, che il governo tornasse allo Stato libero, chi volendo si desse il Principato a Giulio figlio naturale di Alessandro, fu finalmente per decreto del Senato del dì 9 di detto Mese assunto, et eletto concordemente per Duca, e Capo della Repubblica Cosimo di Giovanni de' Medici in età d'anni 18 come più prossimo al defunto Alessandro, anzi come compreso al parer di molti nell'ordine della successione stabilito per il lodo di Carlo V, et accettato dalla Repubblica (di che sarà parlato a suo luogo), giacché il detto Lorenzo per l'omicidio commesso sen'era reso indegno, come nel sommario lettera G pagina 33, e partecipata tale elezione all'Imperatore Carlo V, e la dichiarazione fattane pur anche in Firenze li 21 Giugno di detto anno da don Ferdinando de Silva suo special Commissario, come nel sommario lettera H pagina 33 tergo, fu la medesima confermata da Sua Maestà con Suo Diploma spedito in Monzone li 30 Settembre 1537 con queste parole: "Ipse Cosmus Medices durante sua vita sit, atque esse debeat praedictae Reipublicae Florentinae, Gubernii, Status, Domini, et Regiminis Caput, et Primarius, [3v] ac sub eius praecipua cura, et protectione ipsa Civitas, et Respublica manuteneatur, et conservetur, quamdiu ipse Cosmus superstes fuerit, eo autem vita functo ipsius filii, heredes, et successores ex eius corpore legitime descendentes masculi; itaut tam ipse Cosmus, quam eius successores iam dicti possint, valeant, ac debeant omnibus magistratibus interesse, ac prae esse uti

Primarii, et Caput praedictorum Magistratum etc.”, come nel sommario lettera I pagina 34 tergo.

Dalla serie, e tenore delli atti prementovati apparisce litteralmente l'esclusione delle Femmine dalla successione nel Governo della Repubblica Fiorentina, e solo si fa luogo a poter dubitare.

Primo. Se attese le sopradette parole del Lodo dell'Imperatore Carlo V del 1530 e dell'altro Diploma 1537 possa pretendersi, che estinta la linea masculina del Granduca Cosimo Primo siano chiamati i maschi descendententi da Femmine.

Secondo. Supposta la vocazione dei soli maschi di maschio: se mancando la stirpe Regnante del Gran Duca Cosimo Primo si devolva il Governo colla Dignità del Principato per il Lodo Cesareo di Carlo V del 1530 [4r] ad altri della famiglia de' Medici considerata nella sua totale estensione, e secondo la prossimità di ciascheduno all'ultimo Possessore.

Terzo. Ciò che convenga fare per il Bene dello Stato in caso di Dubbio

Articolo Primo.

E quanto al primo punto non può negarsi qualche apparenza di fondamento all'intenzione de' maschi descendententi per linea femminile dal Granduca Cosimo Primo, se si considera separatamente da tutte le altre circostanze, et in genere la litteral disposizione del Lodo di Carlo V del 1530, e del Diploma Cesareo del 1537, dove dopo la Persona di Alessandro, e di Cosimo rispettivamente son chiamati al Primato, e Governo della Repubblica: “eorum filii, heredes, et successores ex suo corpore descendententi masculi ordine Primogeniturae semper servato” in ordine a che è certo, che sotto il nome di Descendententi maschi vengono di sua natura, e secondo il proprio significato non meno i maschi

descendenti per linea masculina, che femminina⁴²²; ancor che si tratti, come nel caso presente, di una disposizione per ordine di Primogenitura, potendosi egualmente [4v] verificare nelli uni, e nelli altri la parola di Primogenito⁴²³: anzi anche in materia di amministrazione o di Supremo governo, e giurisdizione, quando per altro si conosca, che il concedente nell'esclusione delle femmine non abbia avuto precisamente il considerazione il Benefizio della famiglia, e dell'agnazione, ma piuttosto il Sesso Masculino a fine che i Sudditi siano sempre sotto il Governo de' Maschi, e non delle femmine⁴²⁴.

Supposto il che può parere nel caso presente, che sia letterale la comprensione de maschi benché descendententi per linea femminina dal Granduca Cosimo Primo, massime, che non si tratta qui di successione in concorso, o ad esclusione de' maschi di maschio, ma che preferiti questi, com'è seguito, prima di passare ad un'altra sostituzione estranea affatto dal sangue del primo istituito, si faccia anco ad esso ragione, salva sempre la prerogativa del sesso, con la successione de' descendententi maschi per via di femmine⁴²⁵.

Ciò però nonostante, che ne' suoi casi potrebbe procedere, è fuori di controversia, che nella disposizione, la quale si discute, è manifesta l'esclusione de' maschi per linea femminina per quattro prin[5r]cipali fondamenti, ciascun de' quali da per sé solo può servir di limitazione alla mentovata regola portata in contraria.

E primariamente, perché non si tratta presentemente di esaminare una disposizione in materia di Sua natura favorevole, o fatta per modo di ultima volontà da chi avendo un pieno, ed assoluto

⁴²² aut..de hered. ab intest. ven. § 1 l. ult. per. de pollicil. l. cognoscere § liberorum ... de Verb. Signific. Fulgos. cons. 85 Marta de Success. leg. p.e. 1 q.e 1 art. 2. n. 2. Michael de Aguir. de Success. Reg. Portug. p.e 2 n. 9 et seqq. Rot. Rom. post. contr. discept. decis. 5. n. 5.

⁴²³ Casanat. cons. 23 n. 1 et 2 Molin de Primog. lib. 3 cap. 5 n. 48 Torre de Maiora. p.e 1 cap. 40 § 7 n. 69.

⁴²⁴ Marta de success. leg. p.e 1 q.e 1 art. 4 n. 14 Peregr. de fidecom. art. 26 n. 12 Michael de Aguir. d. ... p.e 2 n. 53 et 225 et p.e 3 n. 27.

⁴²⁵ Fusar. de substit. q.e 404 n. 9 de Luca de fidecom. disc. 24 n. 13 Michael de Aguir. p.e 2 n. 14.

Dominio sopra ciò di che dispone, si può supporre, che abbia voluto indifferentemente provvedere a prò de' suoi descendentì, nel qual caso prevalendo la più naturale, et estensiva interpretazione sotto nome di descendentì maschi si presumono chiamati anco quelli per via di femmine⁴²⁶; ridotta solo in caso di dubbio la controversia circa la prelazione de' maschi di maschio a quelli di femmina. Ma bensì di una concessione per via di arbitramento, o contratto, come dir si voglia, in cui cessando le considerazioni, che si hanno per le disposizioni testamentarie sotto nome de' descendentì maschi vengono i soli maschi di maschio⁴²⁷.

2^{do} Perché è massima stabilita universalmente, che nella risoluzione delle controversie di tal natura si abbia il primo riguardo alla materia, di cui si tratta, e se questa [5v] sia differente, o no⁴²⁸. Or ciò supposto, riputandosi la concessione del Primario Governo di uno Stato materia di sua natura totalmente differente⁴²⁹, e della quale, siccome d'ogni altro pubblico Ministero, et Offizio sono in dubbio considerate per meno capaci le femmine⁴³⁰: di qui è, che per questa ragione attesa la presunta mente del concedente non son queste comprese nelle parole comuni, che per altro sarebbero atte nella sua natural significazione a comprenderle⁴³¹; onde in tali circostanze restano esclusi anco i maschi descendentì dalle medesime⁴³². Il che senza il minor dubbio procede nel caso presente, dove la concessione apparisce esser stata fatta in considerazione di una certa, e

⁴²⁶ de Luca de fidecom. disc. 24 n. 7 Rot. Rom. post. contr. d.a dec. 5 n. 6.

⁴²⁷ Peregr. de fid. art. 26 n. 8 Torre de Maior p.e 1 cap. 38 n. 346 de Luca de fid. disc. 24 n. 9 Rota rom. post. cont. d.a dec. 5 n. 8.

⁴²⁸ Rot. Rom. p.e 1 rec. decis. 663 n. 24.

⁴²⁹ Michael de Aguir. p.e 2 a n.o 245 et segg. Rot. Rom p.e 1 rec. d.a dec. 663 n. 15.

⁴³⁰ de Aguir. ubi d.a n. 26 et segg. Rosa cons. 69 sub n. 39 Rot. rom. s.a decis. 663 n. 3 Arnis. in Polit. lib. 1 cap. 9 § consequens, e pienam.e nelle Relect. Polit. lib. 2 cap. 2 sect. 12 Rum. et ad aur. Bull p.e 3 disp. 2 § 28.

⁴³¹ de Aguir. ubi s.a n. 140 et seg. Rota Rom. d.a dec. 663 n. 14, 16 et 19 Arnis. Relect. Polit. d.a sect. 12 n. 159.

⁴³² Torre de Maior p.e 1 cap. 38 n. 346 et 405 Rot. Rom. d.a dec. 663 n. 22 Besold. dissertat. nomicopolit. lib. 1 disert. 12 n. 1, 2, 3.

determinata famiglia, cioè di quella del Pontefice Clemente VII, poiché altrimenti ne seguirebbe, che per essere i maschi discendenti da femmine di famiglia diversa, passasse il governo in più famiglie estranee, et aliene dalla mente del concedente, o almeno dalla più verisimile intenzione di lui⁴³³; che è quella, che onninamente, et unicamente si deve attendere⁴³⁴.

3° Perché tanto dal tenore de riferiti articoli della Lega di Barcellona quanto dal Lodo medesimo dell'Imperatore dello [6r] anno 1530, e da ogni altra disposizione, che a questo si referisca, se ne deduce che si ebbe solo in mente di provvedere alla famiglia di sua Santità, et a stabilire perfettamente l'ingrandimento della medesima; nel qual caso entra la massima di ragione, che in simili disposizioni ordinate specialmente al beneficio, e splendore dell'agnazione, restano non solo escluse le femmine, ma che sotto nome de discendenti maschi non son compresi quelli, che da esse descendono⁴³⁵. E quantunque sia piaciuta a qualche Giureconsulto l'opinione, che a tal effetto sia necessaria la distinta, e chiara espressione di tal motivo, prevale però comunemente la contraria, e che tal volontà arguir si possa da più conietture, che la persuadano⁴³⁶, quali appunto son quelle, che leggonsi nel Lodo prementovato della repetita qualità di maschio in tutti gl'instituiti, e sostituiti senza far menzione delle femmine⁴³⁷ e la vocazione de' maschi col nome collettivo della famiglia⁴³⁸ e

⁴³³ Rota d.a dec. 663 n. 22 et ex l. 1 par 2 de Iur. immun, et l. qui origines § corporalia de num. et honor, et l. vacatio cod. prova l'Arnisieo rel. pol. lib. 2 cap. 2 sect. 12 n. 169.

⁴³⁴ l. in obscuris per de regul. inv. Altograd. cons 89 n. 79 lib. 2 Rot d.a dec. 663 n. 24.

⁴³⁵ Altogr. d.o cons. 89 n. 65 lib. 2 Torre de Maior. cap. 4 § 7 n. 71 p.e 1 de Luca de fidecom. disc. 26 n. 5.

⁴³⁶ l. eus propenebat per de Legat. 2 Fontanel dec. 93 n. 5 Rot. Rom. p.e 2 rec. dec. 282 n. 4 Altograd. d.o cons. 89 n. 68.

⁴³⁷ Molina de primog. lib. 3 cap. 4 n. 29 § hisante. Altogr. d.o cons. 89 n. 71 de Luca de fidei. disc. 24 nota 15 Torre de maiora. p.e 1 cap. 38 n. 445 et cap. 4 § 7 n. 73 Pegrev. dec. 101 n. 6 et 7.

⁴³⁸ Fusar de substit. q.e 499 n. 7 et q.e 352 n. 22, 23 Altogr. d.o cons. 89 n. 81.

specialmente con l'espressione del cognome della medesima⁴³⁹; poiché mancando nei maschi descendenti per via di femmine la qualità di agnati, ne segue per conseguenza, che non possono [6v] dirsi mai compresi nelle disposizioni, che riguardano la collazione e conservazione del beneficio nella famiglia avuta precisamente in considerazione dal disponente⁴⁴⁰. E finalmente perché non procede la regola di sopra addotta a favore de' descendenti maschi per linea femminile, quando tacitamente, o espressamente consta della contraria volontà del Concedente⁴⁴¹, che in materia di simil sorte più del litteral significato delle parole attender si deve⁴⁴². Or questa non presunta, ma chiaramente si manifesta, se si considerano quelle parole della disposizione "et illis deficientibus qui proximior masculus ex ipsa medicorum familia erit, et sic successive in infinitum iure Primogeniturae servato" dal tenore delle quali se ne inferisce la necessità della qualità agnaticia non solo nell'ingresso, ma nel progresso⁴⁴³ fra i chiamati al governo della Repubblica, e per conseguenza l'esclusione delle femmine, e descendenti dalle medesime⁴⁴⁴; e massime se ben si riflette nel caso presente, e per l'effetto di che si tratta a quella particola "et sic successive" di cui si valse il disponente per denotare appunto, e [7r] qualificare l'espressa sua volontà di esigere nelli ulteriori sostituiti tutte le qualità volute nel primo chiamato⁴⁴⁵.

E stante ciò non hanno luogo né le ragioni, né le autorità allegate di diversi Dottori per provare l'ammissione de' Maschi

⁴³⁹ Fusar d.o q. 352 n. 53 et seg. Altogr. ubi s.a n. 82 Rot. Rom. p.e 2 rec. dec. 203 sub n.a 7 et 8 et p.e 6 dec. 135 n. 5, 8, 9 et p.e 7 dec. 126 n. 5, 6.

⁴⁴⁰ Molina de Primog. lib. 3 cap. 4 n. 45 et segg. Torre de Maior. d.o cap. 38 n. 497.

⁴⁴¹ Peregr. d.o art. 26 n. 18 Torre ubi s.a n. 435 et 474 et cap. 40 § 7 n. 70 Rota p.e 17 dec. 69 n. 8 et 27 et p.e 18 rec. dec. 27 n. 3 et dec. 164 n. 8.

⁴⁴² Rom. Rom.[?] p.e 17 d.o decis. 69 n. 9.

⁴⁴³ Torre de Maior. lib. 1 cap. 38 n. 434 et 435 Rot. p.e 17 rec. dec. 69 n. 11 et 14 et dec. 381 n. 18 et 19.

⁴⁴⁴ Ruin. Cons. 161 n. 4 vol. 4.

⁴⁴⁵ Jas. cons. 228 n. 2 vol. 2 Torre de Maior p.e 2 q.e 23 n. 16 Rota Jan. post Torre decis. 18 n. 87; et Rota Lucen. penes Palma alleg. 86 n. 31 et segg.

descendeti per linea femminile, procedendo le medesime ne loro casi, quando cioè si tratta di Successione Regni, e Principati Ereditarij, o provenienti da femmine, o quando queste ex pacto, o ex consuetudine del Regno, o Principato siano pur chiamate, o temporalmente escluse, non già quando i Principati sono stati conferiti dal Popolo ad una certa famiglia per esser perpetuamente governati dalla medesima⁴⁴⁶, ch'è il caso nostro.

Articolo Secondo.

Passando al Secondo Punto sembrano assai convincenti a prima vista alcuni motivi, per i quali pare, che si possa pretendere, che mancando la linea effettiva della Famiglia Regnante sia devoluta la successione al più prossimo della linea contentiva della medesima; quantunque distante in grado remotissimo, [7v] purché abbia avuto connessa lo stipite comune, da cui discende.

Poiché se bene in caso di dubbio, la vocazione della Famiglia deve restringersi a quelli solamente della famiglia effettiva del Disponente, o di quelle persone, a favor delle quali è nominatamente disposto⁴⁴⁷ a principio, massime quando vi sia l'aggiunta di qualche pronome, o parola designante la famiglia di una, o più Persone certe, e determinate⁴⁴⁸. Ciò solo ha luogo, quando di sua natura la vocazione del più prossimo di una famiglia poteva egualmente bene verificarsi nella famiglia effettiva; ma non già quando la sostituzione non era per se stesso verificabile, né referibile se non alla linea contentiva, o perché il Disponente, o quello la di cui famiglia è stata chiamata alla successione fosse stato incapace di aver discendenza, e

⁴⁴⁶ Pufendorf de Jur. Gent. lib. 7 cap. 7 § 2 Grot. de Jur. Bell. lib. 2 cap. 7 n. 15.

⁴⁴⁷ Ruin cons. 154 n. 10 vol. 2 Marta de Succes. p.e 4 q.e 21 art. 5 n. 3 de Marin resol. 132 lib. 1 Rota dec. 362 n. 6 et segg. p.e 5 et dec. 15 p.e 7 rec.

⁴⁴⁸ Urecol. consult. cap. 74 n. 6 Torre de Maior p.e 1 cap. 38 n. 244 de Luca de fidec. disc. 51 n. 3 Rot. p.e 2 rec. dec. 707 n. 3.

conseguentemente di formar linea effettiva⁴⁴⁹; o perché la sostituzione del più prossimo della famiglia sia fatta dopo estinta tutta la discendenza delle Persone in primo luogo considerate; onde la sostituzione suddetta non si possa umanamente verificare, [8r] che nella linea contentiva⁴⁵⁰, come appunto si può pretendere, che succedesse nel caso nostro, dove nel tempo della disposizione, essendo già Cardinale Ippolito figliolo del Magnifico Giuliano de' Medici, e non vi essendo altri discendenti del Magnifico Lorenzo, che Alessandro già chiamato in primo luogo con tutta la Sua discendenza al Governo della Repubblica, di qui è che la perpetua sostituzione successivamente fatta del più prossimo della famiglia dopo l'estinzione della discendenza del detto Alessandro non poteva verificarsi, che in tutta la contentiva del predetto Lorenzo il Magnifico.

Questa considerazione, che per se stessa, e ne suoi casi è assai concludente, vien confermata da due circostanze, una, e cioè, dalla litterale addizione del Cognome della famiglia apposta nella sostituzione ivi “qui proximior masculus ex ipsa Medicorum familia” parendo, che dall'espressione del[la] Casata, se ne possa inferire la considerazione avuta per tutta l'agnazione⁴⁵¹; e l'altra della perpetuità della stessa sostituzione, ivi “et sic successive in perpetuum” denotante ~~di tutta la vocazione~~ la vocazione di tutta la famiglia non ristretta alla sola effettiva⁴⁵².

[8v] E ciò tanto più, che mancato appunto il Duca Alessandro senza discendenti fu stimato in conformità del Lodo Cesareo doversi il Governo, e Primato della Repubblica al Gran Duca Cosimo per verificarsi, come fu specialmente considerato in lui (stante l'incapacità

⁴⁴⁹ Fusar. de subst. q.e 351 n. 32 Altogr. cons. 46 n. 22 Torre ubi s.a n. 246 de Luca de fid. disc. 53 n. 12.

⁴⁵⁰ Fusar. de subst. q.e 351 n. 39 Altogr. lib. 2 cons. 46 n. 21 et cons. 95 n. 84, 114 et segg. de Luca de fid. d.o disc. 53 n. 14.

⁴⁵¹ Fusar. ubi s.a n. 37 Altogr. d.o cons. 46 n. 21 in fin Torre de maior. p.e 1 cap. 40 n. 110, 111 Rot. p.e 7 dec. 15 n. 24.

⁴⁵² de Luca de fid. disc. 51 n. 6 Rota coras Celso dec. 228 n. 14 et p.e 7 rec. dec. 15 n. 15.

di Lorenzo intervenuto nell'omicidio del Duca Alessandro) la qualità del più prossimo benché per altro non fosse Cosimo, almeno per linea maschile, della famiglia effettiva, bensì della contentiva del Magnifico Lorenzo. Circostanza importantissima, e che deve essenzialmente considerarsi per arguirne la volontà de' disponenti⁴⁵³, e per dedurre da tale osservanza prossima al tempo della disposizione la vera intelligenza della medesima per il più giusto regolamento dei casi futuri⁴⁵⁴.

E finalmente dovendosi intendere ogni disposizione in quella forma, e colla stessa estensione, con che altre volte è stata dichiarata, ed intesa⁴⁵⁵: di qui è, che avendo la Repubblica Fiorentina nell'accettare il Lodo dell'Imperatore nel modo già riferito, e nel procedere all'esecuzione del medesimo, inteso di comprendere tutta la famiglia de' Medici in particolare, e in universale con quelle parole "Eundem Illustrissimum Dominum Alexandrum ibidem praesentem, ac Illustrissimam [9r] Familiam in particulari, et Universali ad gradus, status, honores et privilegia etc", non è luogo di dubitare, che non sia compresa nella stessa sua latitudine anco nel Lodo Imperiale.

Con tutto ciò prima di determinarsi su tale articolo convien premettere alcune considerazioni di fatto, e da queste inferir poi con maggior sicurezza il legittimo senso della vocazione, come sopra, della famiglia de' Medici al Principato, e della maggiore, o minore sua estensione, cioè a dire se a tutta la contentiva, o pure alla contentiva prossima solamente di Clemente 7°, ed effettiva rispettivamente di Lorenzo il Magnifico: circostanze tutte relevantissime, e per l'esame delle quali bisogna necessariamente passare per arrivare a conseguire la più giusta risoluzione in una materia conietturale, come è questa⁴⁵⁶.

⁴⁵³ Rota p.e 9 rec. dec. 40 n. 33 et dec. 146 n. 28.

⁴⁵⁴ l. minime § de Legib. de Luca de matrim. disc. 5 n. 2 Torre de Maior p.e 1 cap. 39 § 4 n. 42 Rot. p.e 1 rec. decis. 301 n. 8 et seg. et Rota flor. post Torre dec. 5 n. 40.

⁴⁵⁵ Rota consult. 69 n. 39 Rota p.e p.a rec. dec. 663 n. 23.

⁴⁵⁶ de Luca de fidec. disc. 51 n. 12.

Ciò supposto, convien sapersi in primo luogo, che tutto il contenuto nel Lodo dell'Imperatore Carlo V rispetto allo stabilimento del Supremo Governo dello Stato Fiorentino nella Casa Regnante, non fu che una mera esecuzione di alcuni articoli convenuti fra il Pontefice Clemente 7°, e Sua Maestà Cesarea nella Lega, o sia confederazione fermata [9v] fra Sua Santità, e l'Imperatore li 29 Giugno 1529 in Barcellona, dal che se ne inferisce doversi avere la principale avvertenza alle convenzioni suddette per bene intendere la mente dell'Imperatore nel susseguente suo Lodo⁴⁵⁷.

2^{do} Che il fine preciso, et unico del Pontefice, e dell'Imperatore litteralmente espresso ne mentovati articoli fu di rimettere, anzi di reintegrare la famiglia di sua Santità nel possesso di quello Stato, e Supremo Governo, che prima godeva e del quale si supposeva, che fosse stata indebitamente spogliata, ivi “Cum spoliatis omnia iura faveant etc. ideo⁴⁵⁸ actus exhibet, et conventus, quod [domini] haeredesque Magnifici Laurentii Nepotes scilicet, et Familia Sanctitatis suae de Medicis reducantur in Patriam, ac Civitatem Florentiam, integreque restituantur non solum ad bona occupata, sed in eundemet statum, dignitatem, atque amplitudinem, et ad Gubernium, et Regimen eiusdem Civitatis, et Reipublicae, in quibus erant, antequam proxime eicerentur etc.” e stante ciò da questa causa finale deve dedursi, e non da altra la precisa intelligenza delle seguenti disposizioni⁴⁵⁹.

3° Che Sua Maestà in detti articoli per torre [10r] appunto ogni dubbio, che nascer potesse sopra la parola “Illustris Suae Sanctitatis familia” parve che in un certo modo si dichiarasse non doversi ciò referire a tutta la famiglia in genere, ma solamente alla contentiva

⁴⁵⁷ Rota coras. Penna dec. 1237 n. 18 et seg. , et dec. 1358 n. 5 et p.e 9 rec. dec. 287 n. 9 et segg. et p.e 18 dec. 60 n. 9.

⁴⁵⁸ Palma alleg. 58 n. 7 et segg. et alleg. 100 n. 30.

⁴⁵⁹ l. eus pater § dulscissimi ... de Legat. 2 Torre de Maior. p.e 1 cap. 38 n. 525 et p.e 2 q.e 53 n. 51 Rota p.e 19 rec. dec. 410 n. 15 et 16 Rota flor post Tor. decis. 5 n. 34.

prossima di Sua Santità, cioè ai discendenti di Lorenzo il Magnifico, soggiungendo “haeredes scilicet quondam Magnifici Laurentii de Medicis” ed altrove “quod dicti haeredes Magnifici Laurentii, nepotes scilicet, ac familia sanctitatis suae” parole tutte, che indicano, anzi, che importano la restrizione⁴⁶⁰ suddetta, massime quando sono opposte per spiegazione, come qui segue appunto, d’una parola equivoca, e capace per sua natura di maggiore, e minore estensione, conforme è il nome di famiglia⁴⁶¹: nel qual caso dalle susseguenti parole esplicative ne risulta un’evidente limitazione della disposizione alle Persone specialmente nella medesima nominate⁴⁶²: e questa stessa dichiarazione fatta dal Papa, e dall’Imperatore ne suddetti articoli della famiglia in specie di Sua Santità, è quella, che deve prendersi in ogni altra parte del Lodo, o di qualunque altra disposizione, ove occorra dubitare del vero senso, e significato di tal parola⁴⁶³.

[10v] 4° Che i motivi, per i quali si dichiarò espressamente Sua Maestà ne riferiti articoli di essersi mossa a confederarsi col Papa per l’interesse de’ Suoi Nipoti non furono generali, né relativi a tutta la famiglia de’ Medici, ma personali, et adattabili unicamente alla famiglia prossima di sua Santità, come sono, la speciale affezione verso la Santità Sua, ivi “Cupiatque Sacra Caesarea Maiestas pro filiali erga sanctitatem Suam observantia, et amore”, il matrimonio di Alessandro nipote del Papa con Margherita di Austria figlia naturale di Sua Maestà, ivi “etiam contemplatione matrimonii tractati, et conclusi inter Illustrem Dominum Alexandrum de Medicis suae sanctitatis nepotem Ducem Pennae, et Illustrem Dominam Margheritam de Austria ipsius

⁴⁶⁰ l. vide licet § de pact. l. videlicet § ex quid caus. maior Fusar. cons. 4 n. 4 Marta de Succes. p.e 4 q.e 21 art. 5 n. 9 de Luca de fid. disc. 41 n. 5 Ludovic. decis. 286 n. 9 Rota p.e 9 rec. dec. 158 n. 9.

⁴⁶¹ Beltrad. cons. 32 n. 2 Respub. in l. pronuntiatio § familie par de vsignifi. Torre de Maior p.e 1 cap. 38 n. 220.

⁴⁶² Marta ubi s.a n. 8 de Luca d.o disc. 41 n. 5, et in summa de fidec. n. 277 Torre ubi sup.a cap. 37 n. 161.

⁴⁶³ l. si servus plurius § final l. qui filiabus per de legat. p.e Bartol. in l. Centurio n. 27 per de Vulg. Paris. cons. 86 n. 55 et seg. lib. 2 Grotio de Jur. Bell. lib. 2 cap. 16 n. 7 Rota flor. post Torre de Maior. dec. 7 n. 22 et segg.

Caesaris filiam naturale,” et i servizi resi precisamente dai descendenti del Magnifico Lorenzo all’Imperatore Massimiliano et al Re Ferdinando, ivi “haeredes quondam Magnifici Laurentii de Medicis a Clarae Memoriae Massimiliano Caesare, ac Ferdinando Rege Cattolico eius avis Paterno, atque Materno superioribus annis in patriam Florentiam restituti multis eisdem corresponderunt officiiis, in omnibusque se gratos exhibuerunt”.

5° Che il Principato della Repubblica [11r] fiorentina, i di cui principij furono originariamente fondati da Giovanni di Averardo de’ Medici, e stabiliti viepiù da Cosimo Padre della Patria, e da Lorenzo Suoi figlioli, continuò poi successivamente sempre appresso i descendenti del prefato Giovanni e finalmente appresso Ippolito, et Alessandro, che lo godevano, e ne furono spogliati nel tempo medesimo del Ponteficato mediante il decreto⁴⁶⁴ del loro Esilio dalla città, senza che siasi esteso mai, et accomunato ad altre linee più remote, e da gran tempo separate da quelle formate da figlioli di detto Giovanni, che unicamente può, e deve riceversi, e riconoscersi per il primo Autore del superiore ingrandimento et esaltazione di questa Casa⁴⁶⁵.

Premesso tutto ciò, come presupposti fondamentali per ben discorrere su quest’affare, e supposto ancora che l’intenzione dell’Imperatore Carlo V volto solamente a favorire le premure, e l’impegno di Sua Santità non fosse di beneficiare indistintamente, et in un[iversal]e la famiglia de’ Medici, ma la sola particolare di Sua Santità già da lungo tempo introdotta con autorità distintissima al Governo della Repubblica: passando adesso alla discussione del proposto secondo articolo, sarà assai facile, et ovvia la vera l’intelligenza di ciò, che per l’effetto suddetto fu disposto [11v] nel Lodo

⁴⁶⁴ Bernardo Segni nell’Istoria Fiorentina, Ammirato nell’Opusc. nel Ritratto del Cardinale Ippolito, Nardi lib. 8 dell’Ist. Fiore. Grovio Histor. lib. 25.

⁴⁶⁵ Ammirat. nelli Opusc. nel ritratto di Gio. di Averardo de’ Medici, e nell’Orazione fun. per il Granduca Cosimo Primo, Michel Bruto Istor. Fior. lib. 1 pag. 11 Arnis. Relect. Polit lib. 2 cap. 3 sect. 8 n. 72.

del 1530, e che la vocazione del più prossimo della famiglia stessa de' Medici in mancanza della discendenza masculina del Duca Alessandro non comprenda tutta la famiglia contentiva ancor che più remota, ma la sola prossima di Sua Santità, cioè i descendenti del Magnifico Lorenzo, e forse al più tutta la linea di Giovanni Padre di Cosimo Padre della Patria, e di Lorenzo, non tanto perché così deve in dubbio presumersi⁴⁶⁶, quanto per le circostanze essenzialissime, e decisive già ponderate, e per le particolari ragioni avute in considerazione dall'Imperatore unicamente referibili alla detta famiglia effettiva, e contentiva prossima rispettivamente di Sua Santità, e non adattabili ai rami della medesima più remoti, et alla di lui universale agnazione.

E perché finalmente tale fu l'aperta, e litteral dichiarazione di Sua Santità, e dell'Imperatore, come si è avvertito di sopra al paragrafo 3°, che Sua Maestà etc. onde cessa ipso facto ogni motivo di qualsivoglia pretesa estensione⁴⁶⁷.

Né osta a tutto ciò quanto di sopra per modo di dubitare veniva considerato, perché non impugnandosi la verità di quelle dottrine nei suoi supposti, si nega espressamente, [12r] che nel caso nostro la sostituzione del più prossimo della famiglia non fusse verificabile se non fuori della contentiva prossima di Sua Santità, et effettivamente rispettivamente di Lorenzo il Magnifico, poiché vivendo, et essendo nelli stessi tempi assai giovane il Cardinale Ippolito, poteva adempersi in lui molto bene la vocazione suddetta anzi sarebbe ciò succeduto infallibilmente doppo la morte del Duca Alessandro, se non fosse a lui poco avanti premorto, e deponendo la Dignità Cardinalizia averebbe potuto prorogare, e tramandare a suoi posterì la successione del Governo, come spesso avviene nelle Case Regnanti, poco importando all'effetto di che si tratta ciò che sia poi accaduto per la seguita premorienza del Cardinale, giacché per conoscer in certi casi le

⁴⁶⁶ Altogr. lib. 2 cons. 46 n. 1 de Luca de fid. disc. 50 n. 7 et disc. 51 n. 2 Torre de Maior p.e 1 cap. 38 n. 242 et 243.

⁴⁶⁷ Rot. p.e 1 rec. dec. 663 n. 19.

intenzioni de' disponenti, conviene, che si consideri principalmente ciò che succeder poteva⁴⁶⁸. Ed in conformità di questo è da sapersi, che il Cardinale Ippolito ancorché rivestito di quella Dignità nutrì sempre un veemente desiderio di conseguire il Principato, mal soffrendo, di esser stato posposto ad Alessandro, al quale per esser di un grado più remoto al Pontefice, sosteneva egli non esser dovuto il primato del Governo in Suo pregiudizio⁴⁶⁹.

[12v] E stante ciò viene a mancare ne' nostri termini la difficoltà che si faceva in contrario, che allora solo avrebbe luogo, quando la sostituzione del più prossimo fosse stata fatta dopo la vocazione non di Alessandro, e Sua discendenza solamente ma dopo quella ancora d'Ippolito, di maniera che fosse stata inutile la sostituzione, se non si fusse dovuta verificare nella famiglia contentiva remota, et in tutta l'estensione dell'agnazione per non esser verificabile nella prossima⁴⁷⁰.

Neppure fa ostacolo la ponderata vocazione del più prossimo con la specificazione del Casato della famiglia de' Medici, se si riflette insieme al Pronome ex ipsa, apposto quivi alla medesima per non rendere equivoca la specificazione di essa; poiché in virtù di questa particola relativa alla famiglia di sopra espressa qualificandosi specialmente, et identificandosi la contentiva prossima di Sua Santità, e non più oltre⁴⁷¹, cessa appunto quella presunzione, che secondo alcuni dottori avrebbe potuto indurre l'addiz[ion]e del Cognome se fosse stato posto indefinitamente, e senza la particola relativa de [...] un'intelligenza estensiva a beneficio di tutta l'agnazione⁴⁷².

[13r] Cessa, dico, nel caso nostro ogni forza, tanto più, che non militano a favore di tutta la contentiva le ragioni avute precisamente

⁴⁶⁸ Rota Rom. p.e 1 rec. dec. 300 sub. n. 31 et p.e 9 dec. 401 n. 12 et p.e 17 dec. 69 n. 7.

⁴⁶⁹ Ammirat. nella Vita del Cardinale Ippolito.

⁴⁷⁰ de Luca de fidec. disc. 50 n. 5 disc. 51 n. 2 de Marin resol. lib. 1 cap. 127 n. 5 Rota p.e 5 recen. dec. 362 n. 6.

⁴⁷¹ Palma alleg. 89 n. 17 Rota rec. p.e 1 dec. 300 n. 21.

⁴⁷² de Luca de fidec. disc. 51 sub. n. 11.

in considerazione dal disponente per la sola discendenza del Magnifico Lorenzo, nel quale caso la vocazione della famiglia anco coll'addizione del Cognome non deve estendersi a tutte le persone e linee contenute indistintamente nella medesima⁴⁷³.

Né merita d'esser considerata la circostanza della perpetuità risultante dalla parole "et sic successive in infinitum" dovendosi questa intendere secondo la natura della materia, e disposizione di che si tratta⁴⁷⁴, et essendo operativa solo nei casi, e linee espresse⁴⁷⁵, non già che in virtù di essa si presuma, o si arguisca nel disponente alcuna intenzione di estendere la vocazione fuori delle linee specificate⁴⁷⁶, e possano egualmente bene verificarsi le dette parole durante la famiglia favorita dal disponente medesimo ad esclusione d'ogni altra⁴⁷⁷.

Quanto all'osservanza poi risultante dall'elezione, et esaltazione del Granduca Cosimo Primo, come quello in cui si verificava la qualità di prossimiore, benché per altro non fosse della famiglia effettiva del Magnifico Lorenzo. Si risponde in primo luogo, che in realtà [13v] fu deferito il Governo a Cosimo Primo per libera elezione fatta di lui dal Senato, e l'esser più prossimo al defunto Duca Alessandro fu considerato semplicemente per un motivo opportuno di congruenza per far cadere in lui l'elezione ad esclusione delli altri competitori.

Questa verità si raccoglie dal gran contrasto, che fu suscitato in Senato sì per stabilire la forma del futuro Governo, come per la scelta della Persona, in cui collocarsi dovesse l'assoluta potestà del medesimo, di che fanno menzione concordemente tutti gli Istorici fiorentini⁴⁷⁸.

⁴⁷³ Rota p.e 7 rec. dec. 15 n. 27 et 28.

⁴⁷⁴ Surd[?]. cons. 444 sub. n. 26 Fusar. cons. 9 n. 4 Torre de Maior. p.e 1 cap. 38 n. 173.

⁴⁷⁵ Palma alleg. 46 n. 89 et 124.

⁴⁷⁶ Surd[?] cons. 447 sub n. 26 Fusar. cons. 9 n. 5 et segg. et cons. 57 n. 45.

⁴⁷⁷ Palma alleg. 48 n. 34 de Luca de Legat. disc. 33 n. 5 Rota rec. p.e 1 dec. 300 n. 28.

⁴⁷⁸ Segni lib. 8 delle Stor. Fior. Ammirat. nelli Opusc. nel Ritratto del Granduca Cosimo Primo.

E quantunque doppo un lungo dibattimento di ciò che fosse stato più espediente alla Repubblica, prevalesse l'opinione favorevole a Cosimo, e fra le considerazioni addotte da suoi Partigiani fusse pur motivata quella, che nell'elezione della Sua Persona si sarebbero anco secondate le intenzioni dell'Imperatore (di che certamente non si poteva dubitare, se si avverte a quanto più volte si è già insinuato, che ben ponderata la mente e del Papa, e dell'Imperatore doveva reputarsi della stirpe regnante) non ebbero però minor forza appresso il Senato diversi altri [14r] prudenziali riguardi fondati su le qualità personali di Cosimo, e su la situazione dello Stato Politico allora della Repubblica: circostanze tutte, che sarebbe stato superfluo di porre in bilancia, se in virtù del Lodo Cesareo si fosse intesa devoluta ipso iure la potestà suprema a Cosimo Primo⁴⁷⁹.

Né il Senato sarebbe proceduto come fece ad una formale elezione, che supponendo una libertà assoluta di ciò fare nellj eligenti⁴⁸⁰, era incompatibile col caso della preordinata vocazione⁴⁸¹ nel Lodo Imperiale; né avrebbe potuto tampoco dichiarar vacante il Governo per la morte del Duca Alessandro contro il tenore espresso della prementovata provisione, e riforma fatta dal Popolo Fiorentino l'anno 1532 per cui immediatamente e senza altra deliberazione sarebbe dovuto succedere nel Governo il Granduca Cosimo Primo ogni volta che mediante la qualità di più prossimo all'ultimo Possessore fosse stato compreso nel Lodo, al quale era relativa la detta Provisione.

Né lo stesso Cosimo si sarebbe avventurato a far dipendere la sua legittima esaltazione dall'arbitrio⁴⁸² di un'elezione, e del Senato massime in tempi sì tempestosi [14v] e fra la contrarietà di tanti

⁴⁷⁹ Arnis. Relect. Polit. lib. 2 cap. 2 sect. 5 sub n. 3.

⁴⁸⁰ Bartol. in l. unus et familia § si falcidia n. 4 et ibi parr.[?] de Legat. 2 Arnis. ubi s.a n. 4 Torre de Maior p.e p.a cap. 27 n. 18.

⁴⁸¹ Arnis. ubi. s.a n. 3.

⁴⁸² Gozzadin. cons. 9. n. 70 Raudens. cons. 2 n. 13 vol. 1 Ciriac. contr. 403 n. 23 et 24 Torre ubi s.a cap. 35 n. 54.

Partiti, ma fatto forte su la disposizione del Lodo, e della detta Riforma si sarebbe altamente dichiarato pretensore in vigore del solo *Suo Ius*⁴⁸³.

E quel che per fine sommamente è da notarsi, è che se egli non avesse dovuta interamente al Senato la suddetta elezione, difficilmente si sarebbe indotto a confessarla per tale, e renderla pubblica a tutto il Mondo in tante memorie, in cui fece pompa di riconoscere la Sua Dignità dal pieno e libero consenso⁴⁸⁴ del Senato.

Ma dato ancora, che l'esaltazione di Cosimo Primo al Governo fosse stata creduta un atto di mera giustizia, e che adesso potesse estendersi la disposizione del Lodo Imperiale del 1530.

È da sapersi come Cosimo Primo fu doppiamente stretto di parentela col defunto Duca Alessandro⁴⁸⁵, cioè e come discendente per linea femminile dal Magnifico Lorenzo mediante la Maria Salviati figliola di Lucrezia de' Medici sorella di Leone Decimo, e figlia rispettivamente del detto Lorenzo, e come discendente per linea maschile da Giovanni di Averardo de' Medici stipite comune anco del predetto Alessandro, come nell'Albero del sommario lettera K et lettera L pagina 36.

[15r] Che però con gran ragione poteva persuadersi il Senato essere ammissibile la persona di Cosimo come discendente dal detto Magnifico Lorenzo, verificandosi in esso le qualità necessarie di discendente maschio, e d'agnato⁴⁸⁶: poco importando, che la detta qualità di discendente si verificasse in lui per via di femmine escluse dalla successione del Principato, mentre succedendo egli in virtù de'

⁴⁸³ l. 1 cod. de Thesaur. lib. 10 l. Imperatores § de Reb. aut. Jud. poss. Deciam. cons. 63 n. 8 lib. 3 Frisch. de Iur. primar. prac. cap. 2 n. 28 Arnis. de Iure Maiest. cap. 4 sub. n. 5.

⁴⁸⁴ l. cus. te., et ibi parr[?]. de transaction.

⁴⁸⁵ Ammirat. ne suoi Opusc. nel Ritratto di Gio. il Valoroso in fine.

⁴⁸⁶ Veg. cons. 63 n. 7 Ruin. cons. 133 n. 8 lib. 3 capie. Latro consult. 76 n. 37 salzed. de Leg. Polit. lib. 2 cap. 14 n. 69 et segg. Rodol. in Commune. ad Pragnat. 33 de fedud. Cap. 7 n. et segg.

propri, e naturali suoi requisiti, non poteva fargli ostacolo per l'effetto suddetto la personale incapacità della madre⁴⁸⁷.

E considerata pure la discendenza di Cosimo da Giovanni de' Medici, essendo tuttavia congiunto ad Alessandro in grado successibile secondo la disposizione di ragione comune, a questa potè, e dovette prudentemente supporre il Senato, che si fosse conformato l'Imperatore nel chiamare il più prossimo della stessa famiglia⁴⁸⁸.

E finalmente replicar si puole con non minor verità, e fondamento, che sotto nome del più prossimo della famiglia stessa del Papa, e del Magnifico Lorenzo dovette stimare il Senato, che fossero compresi i discendenti di ambedue i rami di Cosimo, e Lorenzo fratelli, e figlioli rispettivamente di Giovanni, di modo che questo [15v] considerar si dovesse per stipite, et autore comune della famiglia, e Casa regnante.

E per verità con somma ragione, poiché distinguendosi sin da allora questi due dalli altri rami di tal famiglia da lunghissimo tempo indietro separati, e divisi vivevano in grado superiore allo stato, et essere di Cittadino, et in questa stessa magnificenza, et autorità che godevano nella repubblica gli autori, e nipoti di Sua Santità, onde considerata la materia della quale si disponeva, dovesse intendersi anche Cosimo fra quelli della famiglia della Santità Sua chiamata la Famiglia Grande⁴⁸⁹ de' Medici a differenza delle altre case e rami viventi nel puro stato di privati Cittadini e che dalla repubblica medesima, e da Principi forestieri era nominata, e distinta con trattamenti, e titoli alle altre non adattabili, ed in somma come sua propria era in quel tempo dal Papa medesimo riconosciuta, e trattata.

⁴⁸⁷ de Ponte cons. 154 sub. n. 4 vol. 2 Villan. In Respons. Apud de ... resol. lib. 1 cap. 131 n. 26 in Fin. et sub n. 30 § quartus. vers. nec obstant.

⁴⁸⁸ Marta de succes. p.e 4 q.e 2 art. 5 n. 34 Torre de Maior. p.e 1 cap. 35 n. 122.

⁴⁸⁹ Ammirat. nelli Opusc. nel Ritratto del Magnifico Lorenzo.

Ond'è, che non operando l'osservanza fuori delle stesse precise circostanze⁴⁹⁰, l'esaltazione di Cosimo I non fa stato in altri descendentì per linea femminina, che non siano [16r] insieme dell'agnazione; né per li agnati trasversali più remoti, et oltre il decimo grado, fuori del quale rispetto a questi (ciò che sia quanto ai descendentì dal comune stipite e stirpe regnante⁴⁹¹ non si dà regolarmente alcuna legittima successione⁴⁹², né comprensione a favor del più prossimo della famiglia⁴⁹³: né per quelli tampoco, che avuta considerazione al tempo più immediato alla disposizione di che si tratta non erano assolutamente riconosciuti come della stessa propria famiglia del Papa, nella quale si pensava di perpetrare il Principato della Patria già introdotto nella medesima⁴⁹⁴.

E che ciò sia il vero ne somministra una prova manifesta il Decreto del Senato per l'elezione di Cosimo, in cui facendosi menzione de' chiamati nel Lodo Imperiale, non si dice, che in questo si comprendessero con Alessandro tutti quelli della famiglia de' Medici, ma bensì Alessandro, i suoi successori, e più altri della detta famiglia: circostanza notabilissima, e sommamente operativa nel caso nostro per far comprendere che la famiglia de' Medici, che in quel tempo era considerata per la famiglia [16v] regnante era ristretta solamente ad alcune, e non indifferentemente a tutte le persone, e linee dell'agnazione. Con questo sentimento confrontano tutti gl'Istorici di quel tempo, e fra essi Benedetto Varchi⁴⁹⁵, il quale riportando il discorso fatto alla Signoria di Firenze da don Giovanni Antonio Muscettola Plenipotenziario Imperiale nel consegnare alla medesima il Lodo Cesareo, volendo spiegare chi fossero i compresi della famiglia de'

⁴⁹⁰ de Luca de fidec. disc. 3 n. 8 Torre de Maior p.e 2 q.e 39 n. 204.

⁴⁹¹ Peregr. de Jur. fisc. lib. I cap. 2 n. 49 Couar. Var. Res. lib. 3 cap. 5 n. 4 § Quinto etc. Torre de Maior. p.e 1 cap. 35 n. 83 Grotio de Jur. belli lib. 2 cap. 7 n. 23.

⁴⁹² Marta de Succes. p.e 3 q.e 2 art. 2 n. 4 et 9 Torre ubi s.a cap. 38 n. 468.

⁴⁹³ Torre ubi s.a cap. 40 § 7 n. 94 et seg. Marta ubi s.a n. 10 et p.e 4 q.e 2 art. 5 n. 32 Fusar. Cons. 147 n. 11 et de Substit. q.e 366 n. fin.

⁴⁹⁴ de Luca de fidec. disc. 51 n. 12.

⁴⁹⁵ nell'Istoria di Firenze lib. 7.

Medici dice appunto “che doppo la discendenza del Duca Alessandro doveva appartenere il Governo al più prossimo della Casa de’ Medici della linea di Cosimo, e di Lorenzo fratelli, e figlioli di Giovanni de’ Medici”, che come si è detto fu originario fondatore dell’autorità, e grandezza di questa Casa nella Repubblica fiorentina.

A ciò corrisponde Bernardo Segni⁴⁹⁶ nel riportar che fa la sostanza della Riforma fatta l’anno 1532 del Governo di Firenze, dicendo, che in essa fra le altre cose veniva stabilito “che Alessandro de’ Medici fosse fatto Duca della Repubblica con autorità piena di quanto si può dare ad un Principe per succedere in questo grado i [17r] figlioli nati di lui legittimi, e doppo di lui ricadendo nella stirpe di Lorenzo di Pier Francesco de’ Medici nel Primogenito” che allora appunto era il più prossimo, o per meglio dire il Primogenito della linea di Lorenzo di Giovanni de’ Medici.

E mirabilmente poi vien confermata una tale intelligenza da quanto scrive Scipione Ammirato⁴⁹⁷ del Pontefice Clemente VII, mostrando il godimento di Sua Santità aver veduto mediante il Lodo Cesareo steso il Governo anco all’altro ramo di Lorenzo “Percio[c]ché venuta la dichiarazione dell’Imperatore circa la forma del Governo si vedea, ch’ei dichiarando capo della Repubblica Alessandro nipote del Pontefice, e Suo Genero, e che mancando lui succedessero di mano in mano i figlioli, e descendentì, et i più prossimi della medesima famiglia, avendo eziandio riguardo a quell’altro ramo di Lorenzo fratello del Vecchio Cosimo, si veniva in perpetuo ad aver provveduto in futuro allo stabilimento della grandezza della Casa Sua; cosa che prima non era stata mai in quella certezza e sicurezza”.

E di qui è senza dubbio, che tanto dal Senato fiorentino nel mentovato Decreto per l’elezione di Cosimo, che dall’Imperatore Carlo V nel Suo Diploma [17v] relativo al Decreto medesimo doppo la

⁴⁹⁶ nel lib. 5 dell’Istoria Fiorentina.

⁴⁹⁷ ne suoi Opusc. tom. 3 nel Ritratto di Clemente 7°.

dichiarazione, che il Principato passar dovesse successivamente di Primogenito in Primogenito fra i di lui descendentì, non fu poi sostituito all'ultimo de' medesimi il più prossimo della stessa famiglia, come fatto aveva e l'Imperatore nel suo primo Lodo, et il Senato, e Popolo fiorentino nella Provisione del 1532 relativa allo stesso Lodo: circostanza per verità, e coniettura molto rilevante per indurne, che stante la dichiarata incapacità di Lorenzino, non essendoci in quel tempo altri agnati descendentì di Lorenzo di Giovanni de' Medici, che Cosimo Primo, fu saviamente avvertito dal Senato, e successivamente da Sua Maestà Cesarea aderente in tutto sì nella sostanza, che nel modo all'elezione, e determinazione del medesimo, che in esso Cosimo, e Suoi descendentì doveva totalmente consumarsi la successione delle Persone, e linee della famiglia de' Medici chiamate al Supremo Governo della Repubblica.

E ciò convien credere, che fosse fatto avvedutamente esclusa ogni presunzione di casuale omissione, attesa la gran ragione, di procedere diversamente in un caso dall'altro, sostituendo nel [18r] primo Lodo, e provvisione del 1532 alla discendenza di Alessandro il più prossimo a lui della stessa famiglia, e restringendola poi nel Decreto del Senato, e nel Diploma Cesareo del 1537 al medesimo relativo alla sola discendenza di Cosimo; poichè vivendo nel tempo, che fu trasferito il Governo nel Duca Alessandro, Ippolito di Giuliano de' Medici, e Lorenzino, e Cosimo descendentì da uno stipite egualmente considerato, bisognava abilitare ancor questi a poter succedere dopo l'estinzione della discendenza di Alessandro. Laddove nel caso dell'elezione di Cosimo non rimanendovi più alcuno della famiglia, e stirpe privilegiata, mancati, che fossero i descendentì di lui, conveniva, che in questi si consumasse tutto l'ordine, et il Periodo dato alla successione nel Principato. E perciò quanto fu necessario nel primo caso procedere ad un'altra sostituzione dopo la discendenza d'Alessandro, altrettanto lo fu l'escluderla nel secondo, cioè nel Decreto

del Senato, e nel Diploma Imperiale per l'elezione di Cosimo, e suoi discendenti per non dar luogo a che ne futuri tempi potesse mai succeder nel Principato chi non era, né poteva mai esser stato considerato [18v] della famiglia regnante, che tutta veniva ad estinguersi nei discendenti di Cosimo.

Né supposto ciò fanno il minore ostacolo quelle parole “*Illustrissimam Medicorum familiam in particolari et universali*” colle quali fu ricevuta, et accettata dalla Repubblica fiorentina l'esposizione del Muscettola allora quando in qualità d'Ambasciatore, e Plenipotenziario Cesareo veniva a Firenze per render pubblico, e far avere esecuzione al Lodo Imperiale toccante il Governo nel modo, che restò convenuto nel primo, e secondo articolo della Capitolazione.

Poiché avendo proposto alla Signoria, e Popolo fiorentino esser intenzione dell'Imperatore, che la famiglia de' Medici, e conseguentemente il Duca Alessandro, come uno della medesima, fossero restituiti, e reintegrati a tutti i gradi, onori, e prerogative in quella forma, che avanti l'ultimo loro Esilio dalla città ne erano stati in possesso, accettando la repubblica, et aderendo a questa proposizione si dichiarò che riceveva, e reintegrava nel pristino stato di preminenze, e di gradi il Duca Alessandro, e la sua famiglia in particolari, et universali come nel sommario lettera E [c.] 32 cioè a dire tutti insieme [19r] e ciascheduno di loro in quelli onori de' quali era stato spogliato, soggiungendo “in quibus ante ultimum discessum erant” da che s'inferisce assai chiaramente che non essendo compresi nella reintegrazione se non quelli precisamente, che avevano patito lo spoglio⁴⁹⁸, la significazione di detta clausula per quanto apparisca generale, dovendo ricevere la sua propria, e conveniente intelligenza

⁴⁹⁸ Bertrand. cons. 106 n. 10 lib. 4 Covar in cap. Possesor . in seconda p.e relect. § 1 n. 14 de Reg. inv. Menoch de recus. poses rem. 15 n 383.

dalla subietta materia⁴⁹⁹, e dalla natura, e qualità stessa della disposizione⁵⁰⁰, non può estendersi a quelle famiglie de' Medici, che non avendo goduto mai, né autorità, né distinzione alcuna di grado, e Principato nella Repubblica, non avevano patito né immutazione, né pregiudizio di sorte alcuna nell'ultimi sconvolgimenti della medesima⁵⁰¹.

Per maggior prova di che basta per ultimo considerare, che tanto la proposizione del Muscettola per la mentovata reintegrazione della famiglia de' Medici, quanto l'accettazione del Senato, si referiscono egualmente in tutto, e per tutto a ciò, che in ordine a questo medesimo era disposto e dichiarato nel Lodo Cesareo, ivi “iuxta tenorem ipsius privilegii, et Indulti” e più a' basso [19v] “et in omnibus, et per omnia iuxta tenorem preinserti privilegii receperunt etc.” quali parole relative dimostrano chiaramente l'intenzione, che ebbe in quel caso la Repubblica non di estendere a tutta l'universalità della famiglia, et agnazione de' Medici la prerogativa di succedere nel Principato con quella parola ampliativa “in particolari et universali” ma di obbligarsi a riconoscerla in primo luogo nella Persona di Alessandro in particolare, e in secondo luogo in universale in tutti gli altri della stessa famiglia compresi però nella precedente disposizione del Lodo, a cui si riferì, come sopra, la Repubblica⁵⁰², e rispetto ai quali poteva unicamente verificarsi il motivo fondamentale della reintegrazione secondo l'intenzione del Papa, e dell'Imperatore nelle convenzioni⁵⁰³ di Barcellona; come infatti esclude ogni altra estensione quella parola

⁴⁹⁹ Saccin. Iur. Con. 606 n. 16 et 17 vol. 6 Gallin de V. Signif. lib. 3 cap. 4 n. n. 3 Castill. contr. lib. 5 p.e 2 cap. 87 n. 1 et segg. Torre de Maior p.e 2 q.e 43 n. 119 Suares de legib. lib. 6 cap. 5 n. 10.

⁵⁰⁰ Peralta in l. siquisin principio n. 76 et 77 de Legat. 3 Gall. De V. Signif. Altogr. lib. 5 cap. 17 n. 92 Torre de Maior ubi s.a n. 117 et 118.

⁵⁰¹ l. deces par de V. Signif. Altogr. cons. 104 n. 21 vol. 2 Rota decis. 80 n. 15 post Torre de pact. fut. succes.

⁵⁰² Menoch. cons. 247 n. 32 Surd. cons. 288 n. 24 Fontanell. dec. 172 n. 2 et 3 Altograd. cons. 71 n. 34 vol. 2 Rota p.e 4 rec. tom. 2 decis. 432 n. 12 et 13, et p.e 6 dec. 348 n. 6.

⁵⁰³ Menoch. cons. 496 n. 54 Surd. cons. 431 n. 12 vol. 4 Torre de Maior p.e 2 q.e 43 n. 113.

“Illustrissima” attributo proprio, e solito darsi alla famiglia de’ Medici, detta la Casa Grande, che godeva speciale autorità nella repubblica, e non a quelle da lunghissimo tempo diramate, e che vivevano nel pieno stato di Cittadinanza. E così resta evidentemente giustificato, che non vi resta alcun dubbio, l’esclusione delli agnati.

[20r] Articolo Terzo.

Bastava certo, e soprabbondava per l’adeguata risoluzione del precedente articolo la sola ragione legale: ma quando ancor questa si volesse lasciar da parte, e considerando l’affare in stato dubbio, esaminar la materia colla sola ragione della pubblica convenienza, e su i fondamenti di un’altra Giurisprudenza unicamente regolatrice della successione delli Stati, si vedrà, che a vista di questi ricresce mirabilmente nel caso nostro la forza esclusiva di qualunque estensione del Principato ad ogni altro ramo estraneo dalla famiglia regnante quantunque agnato, che diventa necessità; talmente che accordato ancora, che tutte le disposizioni, convenzioni, et altri atti fin qui ponderati per la discussione dell’articolo ammettessero qualche dubbio, la sola considerazione della Causa pubblica obbligherebbe a preferire qualunque arbitrio per la suddetta esclusione.

Or premessa per fondamento di questa proposizione, come principio elementare nella materia, la gran differenza, che passa fra le private successioni, e le pubbliche⁵⁰⁴, e che queste non ricevendo norma dalle sottigliezze [20v] delle Leggi Civili, ma dalla sola suprema Legge della salute del Popolo, alla quale unicamente, e non al beneficio delle private famiglie sono ordinate⁵⁰⁵; e che conviene, che la superiore autorità del pubblico bene prevaglia, e si distingua da tutti i rispetti

⁵⁰⁴ Arnis. Relect. Polit. lib. 2 cap. 2 n. 6 et 7.

⁵⁰⁵ l. 2 Cod. de Principil. lib. 14 Cicer. lib. 1 Offic. Arnis. ubi s.a n. 8 Clapmar. de Aucam rerum publ. lib. 4 cap. 1.

del ben privato⁵⁰⁶. Premesso dico questo principio fondamentale per ben comprendere la ragione esclusiva d'ogni estensione all'effetto di che si tratta, è necessario riflettere alla materia, che si discute secondo la sua natura, e nel suo principio, e secondariamente alla presente situazione dello Stato, e circostanze tutte, che la compongono⁵⁰⁷ et unite queste due cognizioni discorrer poi, e deliberare se convenga, o no restringere le disposizioni e rispettive intenzioni de' contraenti nella fondazione del Principato a' soli discendenti maschi della Casa Regnante, ó[p]pure estenderle ad altri Agnati benché remotissimi, e perciò stati sempre considerati come alieni dalla medesima.

Ciò supposto la materia, che si discute considerata nel suo principio è il Supremo Dominio dello Stato Fiorentino trasferito [21r] già dalla Repubblica in quel ramo della famiglia Medici di Papa Clemente VII, che unito all'altro, da cui derivava Cosimo Primo aveva per comune stipite l'antico Giovanni Padre di Cosimo Padre della Patria, e ciò a' titolo di reintegrazione al possesso del Principato della Città, mediante l'autorità, ed interposizione dell'Imperatore Carlo V, e del Papa: da che ne segue, che tutti gli altri rami, o linee di questa Casa essendo vissuti sempre, e conservatisi nella sfera di privati Nobili Cittadini, e non avendo avuta parte veruna nello spoglio dell'autorità, o del governo nelle diverse alterazioni della Repubblica, non potevano averla nella reintegrazione tampoco, e per conseguenza erano affatto estranee dalla mente⁵⁰⁸ del Papa, dell'Imperatore, e della Repubblica, che devono reputarsi per i primi contraenti nella sovrana esaltazione di questa Casa.

⁵⁰⁶ l. ut inter 23 Cod. de sacros. Eccles. iuveta l. locatio § quod illicite in fin. § de public. et vectigal. Cicer. lib. 3 Offic. Clapmar. ubi s.a d.o cap. 1 ex leg. 51 § ad leg. Aquil.

⁵⁰⁷ Grozio de Iur. Bell. lib. 2 cap. 16 § n. 2 Pufendorf de Iur. gent. lib. 5 cap. 12 § 7.

⁵⁰⁸ l. 15 § 4 per Locat. l. 43 per de darum. infect l. 17 c. de action. empt. et vend. Grot. de Jur. bell. lib. 2 cap. 16 § 5 Pufendorf de Jur. gent. lib. 5 cap. 12 § 7.

Or questo principio d'ingrandimento essendo passato quasi subito nell'altro de' due mentovati rami della famiglia, e primieramente nella persona di Cosimo Primo per la violenza, et immatura morte di Alessandro, si è prodigiosamente augumentato [21v] con tanti acquisti, come ognun sa, di nuovi Stati, e Provincie sommamente considerabili, per i quali si è formato, e stabilito nella sua discendenza il Supremo Dominio della Toscana colla dignità Granducale, e con altre illustri prerogative, che alla medesima sono annesse: augumenti tutti, e condecorazioni, che alla Persona di Cosimo, e suo gran Credito ha dovuto la di lui posterità, e non alla prima traslazione, che fu fatta della Suprema autorità in Alessandro, il Principato, e la dignità del quale stiede ristretta nei suoi primi principij in una certa moderazione più conveniente ai Limiti del Dominio, e alla specie della sua autorità nel Governo.

In conformità di che, e stando le cose in questo stato, si lascia ad ogni mente sana la libertà di giudicare, se dandosi per fatal sventura l'acerbo caso di dover trasferire in altra famiglia e l'originaria grandezza, e gli splendidi incrementi sortiti dalla stirpe regnante nel progresso del suo Dominio, si lascia dico ad ognuno la libertà di giudicare [22r] se possa mai esser compatibile coll'interesse, e convenienza pubblica, che per l'effetto di sì gran conseguenza si abbia in considerazione una privata famiglia per il solo motivo dell'agnazione, benché a principio verisimilmente non considerata, e non compresa assolutamente nella ragione dell'originario ingrandimento tanto inferiore alla sublime dignità, ampiezza di Dominio, splendore, e magnificenza del tempo presente, gettando così lo stato in un cumulo di disordini lacrimevoli, che infallibilmente resulterebbero da una risoluzione tanto impropria.

In conformità di che basta far solo un poco di riflessione sopra l'elezione di Cosimo Primo al Principato doppo la morte funestissima di Alessandro. Si divisero i Senatori, et il Popolo in tanti Partiti, quanti

erano i genij, le passioni, e gl'impegni⁵⁰⁹. Non mancava chi pensasse efficacemente alla restaurazione dello Stato libero: pareva ad altri più tollerabile l'obbedire al piccolo Giulio figliolo benché naturale del defunto Alessandro: e finalmente essendo prevalsi i Partigiani di Cosimo, e più che questi la grande [22v] opinione⁵¹⁰ de' Suoi talenti per un governo di tal natura: ciò non ostante prima di conciliarsi la reverenza, e quel che più importa l'obbedienza, bisognò passare sopra infiniti sconcerti, e fatalità per vincere in chi l'invidia, in chi la resistenza, et il mal talento, et unendo le proprie alle forze altrui sollecitare, et introdurre nello stato straniera assistenze, e protezioni, farsi forte su queste con dispendi immensi, et intollerabili per coltivarle⁵¹¹ e nutrirle; et in una parola mettere la salute pubblica nell'ultimo cimento di perire per gli stessi mezzi ordinati dalla divina Provvidenza alla conservazione della medesima, com'è il Governo di un solo⁵¹².

Or se fu necessario a Cosimo Primo passar lui, e far passar lo Stato per tante calamità prima di ben radicare nella Sua persona il credito, e l'autorità sì necessaria per attirarsi l'ossequio⁵¹³ di tutti i sudditi; e pure fra la persona di Alessandro, e quella di Cosimo ambedue di quella famiglia, che in Firenze si chiamava la famiglia grande⁵¹⁴ de' Medici, non ci era differenza né di qualità, né di sangue, anzi un doppio vincolo di parentela; se dico fu necessario a Cosimo Primo passar per [23r] tanti pubblici, e privati travagli sol per

⁵⁰⁹ Segni nell'Istoria fiorentina lib. 8 Ammirato nelli Opusc. tom. 3 nel Ritratto del Gran Duca Cosimo.

⁵¹⁰ Ammirato ubi supra.

⁵¹¹ Ammirato ubi s.a Segni Isto. Fior. lib. 8 et 9.

⁵¹² l. 2. § novissimi per. de orig. inv. Tacit. lib. 1 Annal. Aristotel lib. 8 Ethicon cap. 10 Lips. Mon. Pol. lib. 21 cap. 1 et altri appresso l'Arnis. in Polit. lib. 1 cap. 10 vers. explicatas etc. et in specie per la quiete del Popolo Fiorentino Alber. Gentil. lib. 1 disp. Reg., et de Legat. lib. 3 cap. 7 Besold. Op. Politic. disc. 5 de rerum publ. inter se compar. cap. 2 n. 3, e lo stesso Lodo di Carlo V del 1530 § animadvertentes.

⁵¹³ Lips. lib. 4 Polit. cap. 9 Arnis. in Polit. lib. 1 cap. 9 § denique et lib. 2 cap. 5 § sed familiaritate etc Besold. [?] disc. de Arcan. rerum publ. cap. 1 § Gregor. de Republ. lib. 8 cap. 3 § fin.

⁵¹⁴ Ammirat. Opus. tom. 3 nel Ritratto del Magnifico Lorenzo.

l'ostacolo, che a lui faceva la condizione di Privato in confronto di Alessandro benché novellamente esaltato, e morto per così dire nella prima infanzia del Suo Principato; è altrettanto infallibile, che se dopo quasi dugento anni di Dominio nella Casa Regnante con tanto accrescimento di magnificenza, e Dignità (oggetti tutti, che lusingano nei Popoli in mezzo alla sommissione la loro più giusta ambizione) si avesse a trasferire questa Maestà in una famiglia rimasta allora, e poi vissuta sempre in condizione di privata, come quella di ogni altro nobile per il solo riguardo dell'agnazione, resterebbe subito sotterrato in un abisso di oscurità lo splendore, la Dignità, le Alleanze e finalmente la Reputazione, e con essa la sostanza del Principato per far necessariamente subentrare in luogo loro nel Popolo l'irreverenza, ne Nobili di fortuna più mediocre l'emulazione, ne più ricchi, e poderosi la deserzione della Patria, ne spiriti fazionarij i Partiti, l'introduzione delle Potenze Straniere per sostenerli, ne Cervelli sediziosi la turbolenza, ne poveri [23v] l'oppressione, e per tante fatalità unite assieme l'ultimo estermio, e desolazione dello Stato⁵¹⁵.

E però preveduti da tutti i maestri della buona Politica tanti sconcerti, e sì lacrimevoli per inseparabili dal caso di che si tratta, hanno servito loro di motivo per persuader sempre come fatale la traslazione della sovranità nelle famiglie private⁵¹⁶; e dato per precetto anche ne Principati puramente elettivi di collocarla sempre nel sangue avvezzo a regnare⁵¹⁷ che porta con se medesimo tutti i requisiti per conciliarsi l'obbedienza⁵¹⁸, e l'amore.

Ma prescindendo ancora dalla riflessione ai mali già ponderati per quanto potessero parer troppo generali, e forse ideali, e lasciando a parte la massima, che dove pericola sì grandemente lo Stato, la sola

⁵¹⁵ Arnis. Relect. Polit. lib. 2 cap. 2 sect. 4 n. 127, 130, 131 et 132 in fin.

⁵¹⁶ Arnis. d.a sect. 4 n. 127.

⁵¹⁷ Arnis. ubi s.a n. 129 et in Polit. lib. 1 cap. 9 § nihilominus etc.

⁵¹⁸ Claud. Sessell. de Rep. Gall. pag. 287 Arnis. Rel. Polit. d.o lib. 2 cap. 2 sect. 5 n. 10 et 11 Pufendorf de Jur. gent. lib. 7 cap. 7 sub. § 12.

possibilità basta per cautelarsi⁵¹⁹ anche a costa di qualunque privato interesse: ciò che principalmente deve considerarsi, e che basta da per sé solo a pienamente giustificare l'esclusione, di che si tratta è la divisione irreparabile, che patirebbe lo Stato nelle Provincie del Suo Dominio, il quale essendo composto dello Stato Vecchio trasferito nella Casa Regnante dalla Repubblica, e del nuovo infeudato con altre Provincie nella sola [24r] discendenza masculina del Gran Duca Cosimo Primo, è certissimo, che se a caso passar dovesse il Principato in una famiglia privata, ciò non potendo seguire, che arrivato il caso della devoluzione, e dopo l'effettuazione della medesima, ne verrebbe in conseguenza la separazione dei nuovi acquisti, e la smembrazione di quelle Provincie, che formano lo splendore del Granducato della Toscana senza speranza di poterle mai ritornare alla prima unione.

Poiché a tal effetto essendo necessarij e mezzi potenti, e spese immense, e stima, e credito, ed alleanze, e molte altre connessioni politiche proprie solo dei Sovrani: di questi requisiti appunto sarebbe affatto privo il nuovo Principe costituito lui, e tutti i suoi sudditi, in Stato sommamente infelice. E perciò quando pure fusse disputabile, come assolutamente non è, la successione delli Agnati, è certo, che in contingenze sì fastidiose può passar per vana, et oziosa fantasia l'andar sottilmente interpretando il tenor delle prime convenzioni, e disposizioni; ma quel che più importa è l'escludere qualunque Agnato, o estraneo che non sia creduto capace di preservar lo Stato dal gran male [24v] della mentovata divisione, e sue conseguenze⁵²⁰; et applicare solamente a quello, nella persona del quale concorrino i maggiori requisiti per impedirlo, seguitando anco in ciò le massime di quella giurisprudenza, ch'è la più propria della materia⁵²¹.

⁵¹⁹ l. na ... ad ea per de Legib. Aristotel. lib. 1 Ethicon. cap. 3 Arnis. ubi s.a sect. 4 n. 63.

⁵²⁰ l. 1 imprinc de [?] sep. l. solent per de adim. Legat. l. plane per famil. ercisc. cap. in Apibus 7 q.e 1 Clapmar de Arc. Rerump. lib. 2 cap. 22 § sed etc. Besold. in precogn. Polit. cap. 8 sub n. 4 Arnis. Rel. Pol. Lib. 2 cap. 2 sub. 7 n. 14 et per tota.

⁵²¹ Arnis. d.a sect. 7 n. 14 et segg.

E di qui è, che insistendo ancora nelle regole dell'interpretazione più legale per la decisione del caso, conviene preferire l'interpretazione esclusiva di qualunque Agnato stante la privata, benché nobile condizione di tutti loro: poiché essendo certo, che i primi autori non hanno avuto, né potuto aver altro oggetto nella mutazione del Governo, che l'esaltazione de' primi instituiti nel Principato, e loro descendent, e dopo questo l'ingrandimento, e conservazione⁵²² dello Stato: ne segue legittimamente, che la loro intenzione non possa mai essere stata di estendere il diritto della successione a tutta l'agnazione della famiglia regnante, poiché osterebbero le circostanze del caso emergente a poter adempiere il primo intento della tranquillità, e conservazione dello Stato⁵²³; altrimenti bisognerebbe figurarsi una volontà sì capricciosa, et iniqua ne' fondatori, come sarebbe l'aver preteso di estenderlo [25r] a tutti gli Agnati benché remoti anco a costo d'ogni sconcerto e divisione dello Stato: intenzione, che potendo produrre adesso effetti sì alieni dalla retta⁵²⁴ ragione, non può presumersi⁵²⁵; e quando pur fusse tale, non deve attendersi: volendo ogni legge, che perischino piuttosto le conseguenze di un intento sì mostruoso, che la salute⁵²⁶ della Repubblica.

E in conformità di ciò è massima indubitata appresso i Giuristi, che le leggi anche fondamentali, e specialmente le successioni de' Principati, e de' Regni abbino sempre in lor medesime eccettuata la necessità, o utilità estrema della repubblica, onde resti giustificato in qualche occorrenza non avvertita l'arbitrio della contravvenzione, o di un nuovo provvedimento⁵²⁷.

⁵²² Lodo di Carlo V ivi "Cupiens eius de reipublicae salute; Libertati, quieti, et tranquillitati optime consultus".

⁵²³ Grot. de Jur. Bell. lib 2 cap. 16 n. 22 et seqq. Pufendorf de Jur. Gent. lib. 5 cap. 12 § 19 Suarez de Legib. lib 6 cap. 1 n. 17.

⁵²⁴ Grot. d.o cap. 16 § 26 Pufendorf ubi s.a § 21.

⁵²⁵ Grot. ubi s.a lib. 2 cap. 7 § 13.

⁵²⁶ Besold. in disc. de Arcan. rerum publ. cap. 8 § Ratio Politica Pufendorf de Jur. gent. lib. 5 cap. 12 § 23.

⁵²⁷ Arnis. Relect. Polit. lib. 2 cap. 2 sect. 4 n. 41 et segg.

Perché essendo troppo corta l'umana prudenza per prevedere tutti i casi, non può esprimerli, né cautelarli tampoco; e perciò è non pur conveniente, ma necessario, che quelli appresso de' quali è la pubblica autorità, abbino ancora un equal libertà di esimere dall'osservanza tutte le contingenze, che gli stessi Autori della Legge esimerebbero a beneficio della pubblica convenienza, se fossero presenti⁵²⁸. Basta, che non segua ciò [25v] temerariamente, ma con indizi sufficienti da poter credere, che chi ha fatta la legge per il maggior bene dello Stato, non puol volere nel caso emergente l'effetto, che produrrebbe l'istessa legge nell'osservanza⁵²⁹ della medesima. E poiché gl'indizi più legittimi abbondano tanto nel caso nostro per persuadere efficacemente la necessaria, e perciò presunta esclusione dell'Agnati da ogni diritto di successione; convien perciò metter in pratica questa sì salutar libertà per prendere da tutte le circostanze delle presenti emergenze il miglior consiglio, e provvedere con esso all'indennità dello Stato, et unione delle Sue Provincie.

E poiché da questi principij nasce quella sì ampia potestà commutativa delle altrui volontà, che ne sovrani è una essenzial regalia della loro Dignità, e di cui fanno un sì buon uso a beneficio de' proprij sudditi, ogni volta, che qualche giusta cagione fa loro prudentemente conoscere, o che il fine a cui sono ordinate le private disposizioni testamentarie, o di altra natura, si distruggerebbe in luogo di conseguirsi coll'osservanza delle medesime, o che variandole in qualche parte si può l'istesso conseguir più plenariamente, e meglio adempersi la volontà espressa, o presunta de' disponenti¹⁰⁸. Qual ragione può mai persuadere esservi tanta autorità [26r] ne Principati, e nelle Repubbliche per derogare le altrui Leggi, convenzioni, e disposizioni, e non ve ne sia tanta quanto basta per interpretare, estendere, limitare e derogare ancora se bisogna la legge successiva

⁵²⁸ Grotio lib. 2 cap. 16 § 26 Pufendorf lib. 5 cap. 12 § 21.

⁵²⁹ Clem. quia contin. de Relig domib. l. Legat. ubi dd. de V. Signif. legat. Vasquez de Testam. cap. 8 p.e 5 sub. 4 n. 104.

del Principato, quando sia necessario per la difesa, salute e conservazione⁵³⁰ di se medesima.

In questo caso succede appunto ciò che dall'equità naturale è accordato a tutti i privati, i quali benché per il buon regolamento della società Civile abbino sottoposta la loro libertà originaria a quelle leggi, che per difesa, e conservazione sì de' beni, che della vita sono state ordinate dalla pubblica autorità, nella quale hanno depositato volontariamente tutte le facultà necessarie a tal fine⁵³¹; ciò non ostante in alcuni casi ricuperano la medesima libertà, e di quella si servono lecitamente in difesa propria, ove obbedendo alle leggi non vi sarebbe né modo, né tempo di conseguirla per altra strada⁵³².

Così la Repubblica, et il Principe, come Capo della medesima, che liberamente, et unitamente si sono obbligati a' principio all'osservanza della Legge Successoria da loro stabilita nel Principato, ricuperano la primiera libertà per porre in sicuro con diverso provvedimento⁵³³ l'indennità dello Stato: massima così irrefragabile, che per esser, come si è detto, fondata tutta nella ragione, [26v] et equità naturale, ch'è la suprema regolatrice delle azioni umane, non ha bisogno di maggior prova.

E così riepilogando tutto ciò, che fin qui si è avanzato in ordine all'assunto di quest'articolo, non solo resta provato, che in caso di ambiguità nelle disposizioni, Lodi, et Indulti, che prescrivono l'ordine della Successione, e che per conseguenza formano la legge successoria di questo Stato, si deva preferire l'interpretazione restrittiva a' soli descendent della famiglia regnate, e rigettare l'estensiva agli Agnati: ma che quando queste ancora fossero chiare a favore de' medesimi,

⁵³⁰ Frisch. nar. tract. jur. publ. tom de presid. necessit. secr. 6 concl. 1 n. 1 l. ex Pidac. sacundra in Idea tomi Principa necessitas euis lex est temporis.

⁵³¹ l. libertas per. de Stat. homin. Inst. tit de Jur. perpon. in princ. Aristotel. lib. 5 polit. cap. 9 Cicero pro Cluentio.

⁵³² l. ut vis per de Just., et iure l. non tantus per de Appell. et Rel. l. Sinon defenderunt per de pen. Grot. lib. 1 cap. 3 § 2 Pufendorf lib. 2 cap. 5 § 4.

⁵³³ così col Baldo, Almain, et altri il Navarro in cap. novit de Judic. nota 3 n. 119 et segg. et il Velasc. in tract. analit. pro ji. 4 Reg. Portugal. p.e 1 § 2 per tot.

converrebbe né più né meno derogare all'osservanza delle medesime, e ciò pure interpretativamente sul fondamento giustissimo del presunto difetto originario di volontà ne primi contraenti⁵³⁴ avuto riguardo a due ragioni.

Una, che la Dignità del Principato, al quale unitamente con la condecorazione del Titolo e preeminenza del Granducato, e col Magistero dell'Ordine di S. Stefano, si tratta di dare il successore, non è più quella, che fu conferita a' principio ad Alessandro, e suoi descendentì, e mancati questi al più prossimo della Sua propria famiglia, e successivamente a Cosimo Primo, e Suoi descendentì. Perché quella quanto all'autorità era limitata al [27r] solo Primato della Repubblica colla facoltà di presedere in ciascheduno de' Magistrati come Capo de' medesimi, e quanto allo Stato era ristretta al puro Dominio fiorentino escluse tutte le altre Provincie acquistate di poi per sé, e suoi descendentì da Cosimo Primo mediante i di lui gran talenti, e valore.

Onde lasciando a parte la già provata evidenza dell'esclusione delli agnati, e concesso, che questa non fosse tale, non avrebbero essi altro diritto, che alla mera dignità ne termini, e nel modo che fu conferita originariamente al loro primo Autore⁵³⁵; e poiché nello stato presente non possono separarsi senza un manifesto annichilamento i nuovi acquisti dello Stato Vecchio, né le accresciute condecorazioni, né conviene ridurre⁵³⁶ alla primitiva origine la forma del presente Governo stabilita immutabilmente e con tanto vantaggio della Causa pubblica dalla diuturnità di una volontaria⁵³⁷ obbedienza; di qui è, che cessa a confronto di questo gran bene qualunque rispetto, che potesse

⁵³⁴ Grotio lib. 2 cap. 16 n. 22 Pufendorf lib. 1 cap. 12 § 19.

⁵³⁵ Grotio lib. 1 cap. 3 § 10 n. 5.

⁵³⁶ Senec. de benefic. cap. 20 L'ops. lib. 4 Polit. cap. 9 Rumelin ad aur Bull. disc. 3 res. 1 sub. n. 1 Arnis. Rel. Pol. lib. 2 cap. 2 sect. 4 n. 1 et seg. Besold. Op. Polit. tit. de Rep. curanda cap. 6 n. 3.

⁵³⁷ Arnis. d.o lib. 2 cap. 3 sect. 7 n. 40 et 41.

meritare il privato interesse, che per altro è immaginario, dell'agnazione.

L'altra è per i gravi, e fatali assurdi, che potrebbero⁵³⁸ risultare, cioè:

Primo la total decadenza, e con essa [27v] l'estrema calamità dello Stato, se il Suo Dominio si trasferisse in una famiglia rimasta fin da principio, e conservatasi poi sempre nella sfera di una privata nobiltà dopo quasi dugento anni di sovranità nella Stirpe Regnante con tanto ingrandimento di condecorazione, e di Stato.

Secondo la necessità di provvedere alla successione del Governo prima, che segua il caso della vacanza per mantenere unite alle altre Provincie quelle che si devolvono ipso facto dopo la deficienza della discendenza del Granduca Cosimo Primo.

Terzo perché per conseguire questo secondo fine tanto importante allo Stato, e che è il decisivo della materia, convien pensare unicamente a collocare la successione, et il supremo Dominio della Toscana nella famiglia di un Principe, che nelle presenti contingenze della mutazione dello stato d'Europa sia prudentemente stimato il più capace di conservare per suo proprio, e nostro interesse unite al resto dello Stato quelle Provincie, delle quali, è imminente la smembrazione con quei mezzi, e credito, e con tutte le altre politiche connessioni, che non son compatibili colla qualità di un Privato⁵³⁹. Riflessione essenzialissima, per la quale non vien ad esser considerabile nel caso presente ogni preteso [28r] particolare interesse, mentre questo o sia rispetto alla materia di che si tratta, o per qualunque altro effetto connesso col bene dello Stato, deve ceder sempre, et esser posposto al

⁵³⁸ Grotio lib. 2 cap. 16 n. 22 Pufendorf lib. 5 cap. 12 § 19 Suarez de Legib. lib. 6 cap. 6 n. 3.

⁵³⁹ Salzed. in exam Veritat. § 7 vers. Secunda Ratio. : cus regias deceat ... absque maiestatis, et Ordinis diminutione.

bene Universale della Causa pubblica⁵⁴⁰ per la quale immediatamente sono stati instituiti i regni, e l'autorità di quelli, che li governano⁵⁴¹.

Bisogna in somma avere unicamente in considerazione il Bene, e la salute Universale di queste afflitte Provincie, per provvedere alla quale non par che resti alla prudenza umana altro arbitrio, che quello d'invitare nelle forme, e con le regole, patti, e cautele più convenevoli alla Sovranità della Toscana, et all'interesse⁵⁴² dello Stato, una famiglia avvezza a regnare⁵⁴³, e che da questa si avvi un Principe che venga qui ad esser signore, dove è lo Stato, nel quale cadino i meglio fondati riflessi di poter conseguire avanti il caso della devoluzione, che si proroghi in lui, e Suoi descendentì l'Investitura delle Provincie infeudate da quel Signore, appresso del quale sarà l'alto dominio delle medesime.

In conclusione persuade ogni legge di giustizia, e di carità verso la pubblica convenienza, che nello stato presente delle cose nostre, [28v] e del Mondo si ponga questa successione, come in commercio⁵⁴⁴ per farne il più onesto traffico, preferendo al godimento della medesima senza altro riguardo quel Principe, che facendo il negozio suo faccia anche il nostro, e che valutando quanto deve, la grandezza del Benefizio, lo riceva a condizione precisamente di dovercelo ricompensare col retribuirci l'integrità dello Stato, e questo per i due motivi, che sono stati fin qui tutto il fondamento del nostro discorso, cioè che l'esclusione dell'Agnati risulti chiaramente dal tenore delle disposizioni nella prima erez[ion]e del Principato; e secondo, che anco

⁵⁴⁰ l. 1 Cod. de Tironib. Bald. in cap. 1 de feud march., Luc de Pen. in leg. 6 col. 6 l. de privit. eor. qui in lac. Pal. Arnis. Rel. Pol. lib. 2 cap. 2 sect. 7 ... n. 13 Clapmar. de arcan. rerumpubl. lib. 4 cap. 1.

⁵⁴¹ l. 23 in princ. per. de nupt. l. 19 per de interd. et rel l. 3 in princ. de Off. Pref. Vig. l. 2. l. de S. C. Claud l. 1. § 14 C. de Caduc. toll. Vasquez in prefat. contr. Illustr. ex n. 172 et cap. 1 et segg. Ramirez de Leg. Reg. § 5 n. 2 Besold op. Polit. p.e in precog. Pol. vap. 7 in princ.

⁵⁴² Besold. Op. Polit. p.e 2 sect. 4 cap. 4 et per tot.

⁵⁴³ Arnis. Rel. Pol. lib. 2 cap. 2 sect. 5 n. 7 et segg.

⁵⁴⁴ Salzed. in Teat. Revita. § 4 vers. ... Besold. disped. degn. succes. lib. 2 disc. 2 ... 4.

in caso di ambiguità, concorra insieme ogni ragione, e legale, e politica, e di carità, e di giustizia a persuadere l'interpretazione esclusiva dell'agnazione.

Quanto poi all'esecuzione di questa importante risoluzione, ed affinché tutto segua nel modo più legittimo, ed irreprensibile, bisogna supporre due principij.

L'uno è, che essendo la mancanza della successione in un Principato un successo di sua natura calamitoso⁵⁴⁵, il miglior consiglio per render meno sensibile un sì gran male, è quello di [29r] prevenire il caso della vacanza colla destinazione del successore per instituirlo poi nel Governo dopo la morte dell'ultimo possessore⁵⁴⁶: poiché venendo così a tener luogo di legittima, e natural successione questa anticipata destinazione, si confortano i Popoli mirabilmente, e ritorna al primo vigore l'amor loro, e zelo per il Bene della Patria col persuadersi, che stabilito una volta a chi si deva obbedire dopo l'estinzione della Stirpe Regnante, non patirà lo Stato quei gran sconcerti, che son prodotti sempre da tal disgrazia, quando non è provveduto alla medesima, e rimediato per tempo⁵⁴⁷.

L'altro è, che del Supremo Domino conferito dalla Repubblica ad una certa famiglia, com'è questo della Toscana, non può l'ultimo Principe della medesima disporre arbitrariamente a beneficio di un'altra, ed a suo talento⁵⁴⁸; perché non possedendolo egli come bene Ereditario, ed alienabile, l'ius di trasferirlo in altra famiglia ritorna al

⁵⁴⁵ Arnis. Rel. Pol. lib. 2 cap. 2 e sect. 4 n. 133 et 134 et in Doct. Polit. cap. 9 § ven. in succession.

⁵⁴⁶ Arnis. d.o sect. 4 n. 90 et segg. Clapmar. de Arcan. rerumpub. lib. 2 cap. 21 et lib. 3 cap. 10.

⁵⁴⁷ l. generalit. § 1 i homini per de fidecom. libert. Arnis. ubi s.a n. 100 in fin. et n. 134 Gregor de Republ. lib. 7 cap. 12 n. 2 Clapmar. ubi s.a d.o cap. 2.

⁵⁴⁸ Grotio lib. 1 cap. 3 § 13 n. 1 Pufendorf lib. 7 cap. 7 sub § 12 Arnis. Rel. Pol. lib. 2 cap. 2 sect. 14 n. 29.

Popolo, che attesa la legge, e limitazione data alla successione così ha voluto a principio⁵⁴⁹.

Or ciò supposto: da questi due principij uniti assieme resulta la regola infallibile per ben governarsi [29v] in questa occorenza, ed è che essendo necessaria, come si è detto determinare il successore allo Stato prima dell'attual vacanza del Principato, deve ciò regularsi, e perfezionarsi colla suprema autorità dell'ultimo Principe, nella Persona, e providenza del quale fino, che viverà, è stato originariamente compromesso dal Popolo ogni espediente per il maggior bene della causa pubblica⁵⁵⁰.

E perché con questa stessa disposizione resti ancora provveduto alla conservazione del suddetto Jus, che per l'estinzione della famiglia regnante ritorna al Popolo, conviene, che dopo aver prese le misure più proprie per la deliberazione dell'affare, sia questa partecipata al Senato affinché accettata, e ratificata col suo consenso resti per ogni parte legittimato il nuovo provvedimento⁵⁵¹, usando a tal effetto né più né meno di quelle formalità colle quali i Serenissimi Granduchi si sono sempre contentanti benignamente, che delle risoluzioni più gravi, e più rilevanti al Bene dello Stato, se ne passi il Partito anco in Senato⁵⁵².

⁵⁴⁹ Pufendorf ubi s.a, et sub § 15 Arnis. ubi s.a Grot. lib. 2 cap. 17 § 15 Vasquez contr. Ill. lib.1 cap. 22 n. 3 et per tot. ab Aguir. de Succ. Reg. Portug. p.e 40 n. 40 Besold. dissert. Nomicopol. de succes. regnor. lib. 3 dis. 3 n. 14.

⁵⁵⁰ Arnis. Rel. Pol. lib. 2 cap. primo sect. 3 n. 15 Besold Op. Polit. cap 7 n.1.

⁵⁵¹ Arnis. de Jur. Maiest. cap. 7 de translat. Imp. n. 14 Gregor. de Republ. lib. 7 cap. 12 n. 2 Besold. d.a dissert. 3 n. 16 et 17.

⁵⁵² [Nelle cc. 30r-36v, subito seguenti, sono presenti gli stralci dei documenti citati nel corso del discorso, e già elencati schematicamente a c. 2r (n.n.)]

2. Neri Corsini, *Scrittura di Neri Corsini sulla Libertà di Firenze 1714*.⁵⁵³

[50v] Scrittura di N[eri] C[orsini] sulla Libertà di Firenze 1714

[50bisr] Divisione dell'Opera

Primo Se sian chiamati i Maschi discendenti da Femmine.

Si risponde negative.

Passerebbe in altra Famiglia quel Principato dato nominatamente alla Famiglia del Papa per reintegrarla de' danni sofferti, e dell'Esilio patito, con specificare (come fece il Muscettola nella consegna del Lodo) quelli Maschi fossero i sostituiti alla Famiglia del Papa. Anche il Lodo, e la Confederazione di Barcellona specificano ciò, che s'intenda per i Successori Maschi del Duca Alessandro – Masculus ex ipsa Mediceorum Familia. La Ragione, che successori Maschi s'intenda per i Maschi venute dalle Femmine, non milita nelle Successioni delli Stati. Cosimo fu eletto a condizione, che se la Duchessa fosse rimasta gravida, e avesse fatto un Maschio, questo sarebbe succeduto, e non parlò se avesse fatta una Femmina.

2° Se mancando la Casa de Medici [50bisv] detta prima la grande, ed ora la Regnante sia chiamata tutta l'Agnazione.

Si prova parimente negative.

Nella Confederazione di Barcellona fu accordato di reintegrare la Famiglia del Papa, perché era quella che aveva molto perduto, onde nelle altre, che mai avevan nulla d'autorità posseduto non si poteva verificare la reintegrazione. A tenore poi di quest'accordo fu regolato ancora il Lodo: e se furon chiamati più prossimi ad Alessandro fu per conto del Cardinale Ipolito esprimendosi ex ipsa Mediceorum Familia,

⁵⁵³ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 50v-51v.

cioè di quella del Papa, che si doveva reintegrare, parlando ancora in altro Luogo dei servizi resi dal Magnifico Lorenzo. E non osta l'osservanza, risultante dall'esaltazione di Cosimo, perché Egli fu eletto liberamente dal Senato, e non altro Jus Egli pretese mai avere alla Successione. Oltre di che Egli era compreso in quella Famiglia de' Medici, che si chiamava la grande essendo tutti gl'altri divisi per dieci [51r] Generazioni avanti almeno, e in tempo, che la Casa de' Medici punto dall'altre private Famiglie si distingueva, onde non si presumeva esser comprese in quello ex ipsa Mediceorum Familia, cioè in quella chiamata la grande. Il Decreto per questa Elezione facendo menzione del Lodo passato di Cesare dice che chiamava Alessandro, e i suoi successori, e più altri della detta Famiglia, onde esclude la vocazione di tutti gl'Agnati. Il Muscettola poi nel consegnare il Lodo, e parlare della sostituzione del più prossimo della Casa de' Medici spiegò che intendeva della Linea di Cosimo, e di Lorenzo Fratelli Figlioli di Giovanni⁵⁵⁴. Ma la più forte prova è, che la Balìa del 1532, e il primo Lodo di Cesare, sostituivano i più prossimi al Duca Alessandro, e il Decreto dell'Elezione di Cosimo, e il secondo Lodo non parlano, che dei suoi discendenti, perché della Famiglia detta grande non vi rimaneva alcuno.

3° Ciò che convenga fare per il ben dello Stato.

[51v] Ancorché fossero chiamati tutti gl'Agnati per il ben pubblico si può a ciò derogare.

Non conviene passare da Famiglia così illustre ad altra tanto privata, e se un simil passaggio (che non era simile veramente) cagionò tanti disturbi dopo la morte d'Alessandro quantunque Cosimo fosse della Famiglia detta grande, che non farebbe ora se da una Famiglia tanto più illustrata di quella d'Alessandro dovesse passare ad una tanto più umile di quella di Cosimo? Ne nascerebbe l'irriverenza nel Popolo; ne' Nobili di fortuna mediocre l'emulazione; e nei Ricchi la

⁵⁵⁴ [a lato di queste parole si legge: «Varchi lib. 13°, e Segni lib. 5°»]

diserzione dalla Patria. Poi le fazioni, l'introduzione di Potenze Forestiere, e la desolazione di tutto lo Stato, perché questo si dividerebbe, essendovi bisogno per tenerlo unito d'una Casa potente per l'alleanze, e altro etc.; e poi in oggi la presente non è più la successione del Duca Alessandro; v'è la dignità di Gran Duca; la Religion di S. Stefano; l'aumento dello Stato etc. Onde fa di mestieri etc.

3. Neri Corsini, *Estratto d'Istorie Fiorentine del Marchese Neri Corsini 1716*.⁵⁵⁵

[c. 44r] Estratto d'Istorie Fiorentine del Marchese Neri Corsini 1716

La Libertà, non v'ha dubio alcuno, essere la più cara, e preziosa cosa ch'abbia l'uomo, non solo riguardando la sua dolce natura, ma apprezzando in essa il donatore della medesima, il quale ci ha concesso questa natural facultà per nostro bene, e per nostra sovrana dignità, volendoci in tutto rendere ad esso assomiglianti; è però vero ancora, che, facendo un cattivo uso di sì prezioso dono, e ritorcendo in nostro danno, e vituperio quella dignità, che dovea difenderci, governarci, e renderci più nobili, et illustri, il Suo alto, infinito provvedere, il quale talora negando concede grazie, e dispensa benefizi, ci rende soggetti, e ci dà un Principe, il quale meglio ci regga, e difenda, ed a cui dobbiamo inviolabilmente ubbidire. Ma se la medesima Provvidenza (per sua misericordia, se il Principe è cattivo, e per nostro gastigo se è buono) ce lo toglie, di subito riassumiamo il nostro primo essere, non altrimenti che quando al figliuolo muore il Padre, a cui solo è lecito darsi in adozione ad un altro, ed a questo rendersi nuovamente subordinato; e Iddio medesimo non volle violentare questa natural facultà dell'uomo, poichè quando diede un Re al suo Popolo, glielo concedé a sua richiesta, e per compiacerlo, ed essendovi in un certo [44v] modo contro sua voglia costretto.

Quindi è che tornando noi Popoli Fiorentini nel nostro primiero stato di libertà, a noi solo sarebbe lecito, o nuovamente metterci in soggezione, o restar liberi, potendo l'uomo far ciò che vuole, quando non ne sia impedito, o dalla forza, o dalla ragione. Ma perché la prima cosa è turpe, violenta, ed illecita, e non richiede alcuna difesa d'ingegno non

⁵⁵⁵ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 44r-49r.

potendosi reprimere, se non colla forza, della quale noi siamo sprovveduti, m'appiglio solamente a dimostrare, che alcuna ragione non impedisce alla Fiorentina Repubblica quella naturale, ma nel nostro temuto caso, funesta libertà d'eleggersi un sovrano, o di restar libera, quando il sommo Dio contro di essa sdegnato volesse privarla del mansueto, giustissimo governo della Casa de' Medici. È bene il vero, che non potendosi ritorre ciò che una volta altrui è donato, ed avendo essa tutto il suo potere ceduto, e collocato (per evitare il sempre pernicioso governo di molti) nel Senato Fiorentino, e nel supremo capo del medesimo; a questo nobilissimo corpo, ed all'eccelso suo capo, solamente sarà lecito di pensare, e provvedere alle cose della successione; non repugnando in verun conto i due compromessi [45r] nell'Imperator Carlo V, poichè altro non furono, che una conferma di ciò che fece liberamente la Repubblica, dalla quale ebbe l'autorità di Lodare, salva la libertà, nella Capitolazione della resa di Firenze.

Mio intendimento dunque è dimostrare in primo luogo, che la Repubblica fece tutte a due le volte nel 1530, e nel 1536 la riforma dello Stato, e che solo in sostanza Cesare l'approvò e la confermò, e altro non potea fare, qualunque termine, o espressiva, di cui egli si servisse nel Laudo. E in secondo luogo pretendo far chiaro conoscere, che la facoltà di lodare, e confermare gli fu data per quella sol volta, e non in perpetuo, e che il secondo Laudo non fu, che un atto continuato in sequela del primo, il quale non aggiungea forza alle ragioni del Duca Cosimo.

Dopo una lunga e valorosa difesa resasi la Città nostra all'Armi Pontificie, e Cesaree, che l'assedivano ottenne una decorosa capitolazione, poichè nel primo articolo stipulò doversele conservare la Libertà, e per primo contrasegno della medesima ebbe Libero l'arbitrio

di fare un compromesso, o nel Papa, o nell'Imperatore in chi più le piacesse per riordinare lo sconvolto governo di quei tempi⁵⁵⁶.

[45v] Ella elettosì l'Imperatore non aspettò già che egli pronunziasse, ma in vigore similmente della sua natia Libertà dette Balìa a 84 Cittadini, i quali ne elessero tredici per riformare il governo⁵⁵⁷. Questi colla sola autorità riceuta dalla Balìa fecero una Provvisione, che Alessandro de' Medici fosse riammesso a tutti i Magistrati, e supremi onori della Repubblica nella forma, che gl'avevano goduti i suoi Antenati, espressamente dichiarando di farlo motu proprio, et de plenitudine potestatis⁵⁵⁸. Venuto Alessandro a Firenze fu ricevuto come Principe⁵⁵⁹, e come tale incontrato dagli Ambasciatori della Repubblica e da gran numero di Nobiltà, e poscia nel suo Palazzo visitato, e corteggiato da gran quantità di Cittadini, come a Loro Signor si dovea. Allora [nel Luglio 1531, che vuol dire 5 mesi dopo, che il Provvedimento fatto dai Riformatori era osservato]⁵⁶⁰ giunse in Firenze il Muscettola col Lodo di Cesare, il quale nulla di vario conteneva da quello, che aveva disposto la Balìa, se non che dichiarava la deliberazione di Cesare essere stata fatta, non solo in vigore della remissione fatta, in Sua Maestà nei Capitoli dell'accordo, ma etiamdiu in virtù della sua Potestà Imperiale parlando in oltre [il Muscettola nel consegnare il Diploma alla Signoria]⁵⁶¹ di inobbedienza, recaducità, ed altro, che in quella congiuntura non si poté attendere a confutare. Ma è però noto a ciascuno [46r] che, dacché ebbe preso fine il Dominio de' Marchesi di Toscana [in Firenze, questa

⁵⁵⁶ Varchi lib. 12°, § Era Malatesta etc. in fine e lib. 13°, § Giunto Malatesta etc. in principio.

⁵⁵⁷ a' 13 Febbraio 1530 ab Inc. / Ammirato Libro 31° in principio / Guicciardini Libro 20°.

⁵⁵⁸ Varchi Libro 13°, § L'ufficio di questi etc., in principio.

⁵⁵⁹ Busini, Lettere, e Varchi Libro 13°, § Il Papa in questo tempo etc.

⁵⁶⁰ [Postilla a margine del corpo del testo].

⁵⁶¹ [Postilla a margine del corpo del testo, con il seguente rimando: «Varchi Libro 13°, § Che essendo etc. / Guicciardini Libro 20° anno 1531»].

città]⁵⁶², ~~quella Provincia, o la principal parte di essa~~, visse maisempre in Libertà, se non in quanto ella volontariamente si dava talvolta per un certo tempo in potestà d'altrui, accomodandosi a quei miseri tempi, ne' quali tutta l'Italia era invasa da' Barbari; ⁵⁶³“O se pure la Città nostra era anticamente stata sotto la Podestà dell'Imperio molto tempo innanzi s'era liberata e ricuperata con denari dagl'Antecessori della Maestà Sua, per il che non poteva incorrere in fellonia alcuna, né ricadere per niuna cagione alla Camera Imperiale, né poteva Cesare disporne come più le piaceva, ma solo in vigore dell'autorità datagli da' suoi Cittadini nei Capitoli dell'accordo[”]. E il duca Alessandro sicuro, ed altero della sua indipendenza, quando fu in Napoli per giustificarsi dell'accuse dategli dai Fuorusciti, richiesto in quell'estremo bisogno, in cui stava per perdere lo Stato suo, di farsi Feudatario dell'Imperio, risolutamente e generosamente negò di farlo⁵⁶⁴. Accomodandosi dunque il Gonfalonier Buondelmonti alla necessità dei tempi senz'altra replica accettò il Diploma Cesareo, ringraziando il Muscettola, e Cesare⁵⁶⁵, che avesse salvata alla [46v] Repubblica la sua cara, e dolcissima libertà il che volle dire, con tutto che nel Laudo non fosse fatta menzione dell'ultime parole del primo Articolo della Capitolazione, Salva la Libertà, per mostrare, che a Cesare non era permesso di lodare fuori di questa condizione; ⁵⁶⁶“onde secondo il vero non potea per quel compromesso introdurre in Signoria della Città la Casa de' Medici[”], la quale riceveva tutta la sua sovranità unicamente in vigore dell'Elezione, e Provvisione fatta dalla Balìa, e da' Riformatori dello Stato, la quale Provvisione essendo fatta, e fondata sul Libero volere del Popolo Fiorentino, unicamente rendeva quel governo giusto e legittimo. ⁵⁶⁷“E se nella Capitolazione di Barzellona l'Imperatore avea

⁵⁶² [Postilla a margine del corpo del testo].

⁵⁶³ Varchi lib.

⁵⁶⁴ Varchi Libro 15°, § Questo accettare etc.

⁵⁶⁵ Varchi Libro 13°, § Che ringraziava etc.

⁵⁶⁶ Busini Lettere.

⁵⁶⁷ Busini suddette.

promesso restituire il Papa in Firenze, non importa, perché allora trattava le cose come Collegato del Papa, e non come Giudice, e si vede che gli promesse ancora restituirgli Modena, e Reggio, e poi fatto Arbitro tra lui, e il Duca di Ferrara di queste due Terre come Giudice sentenziò, e non come Collegato, e le lasciò al Duca, nonostante il Trattato di Barzellona”.

Seguitando dunque la Repubblica Fiorentina a valersi della propria libertà, e facoltà di [47r] variare, ed accomodare il governo nell'Aprile del 1532, che vale a dire dieci Mesi dopo la Pubblicazione del Lodo⁵⁶⁸, furono creati tredici riformatori, i quali variando il Decreto Imperiale soppressero il Gonfalonierato, e levarono la Signoria, eleggendo Capo, e Principe di tutto lo Stato, e governo con titolo di Duca in perpetuo il Duca Alessandro e suoi successori Maschi⁵⁶⁹, con un consiglio, o Senato di 48 Cittadini, e con una Balia detta il Consiglio del Dugento [questa forma di governo è quella che si conserva al giorno d'oggi]⁵⁷⁰. Così, e non altrimenti fu dato cominciamento al Principato, il quale chiaro si vede esser fondato sull'amore de' Cittadini, e stabilito dalla di loro autorità, senza che alcuna Potestà forestiera vi si sia potuta con giusta cagione mescolare.

Ma più chiaro ed incontrastabile apparì il potere della Repubblica, e del Senato, quando morto il Duca Alessandro fu messa in deliberazione la Sorte dello Stato, e fu risolta ed eseguita l'elezione di Cosimo con tali circostanze, che fecero ben scorgere la suprema autorità di quel Magistrato, il quale⁵⁷¹ senza farne né pur parola con un Ambasciatore di Cesare, che risedeva, ed allora si trovava in Firenze, s'adunò liberamente, esaminò la necessità di dare un Capo

⁵⁶⁸ Varchi Libro 13°, § I tredici Riformatori etc.; Nardi Libro 9°; Ammirato Libro 31° in principio.

⁵⁶⁹ Adriani Libro 1°.

⁵⁷⁰ [Postilla a margine del corpo del testo].

⁵⁷¹ dalle Lettere di P... libro 3°, Lettera del Marchese di Vasto al Cardinale Cibò 8 Febbraio 1532; Nerli Comentari Libro 12°, e Varchi Libro 16° chiamano questo Ambasciatore o Oratore Bernardo o Bernardino da Rieti. Nessuno Autore scrive, che fosse consultato nell'Elezione del Gran Duca Cosimo.

alla Repubblica, ed un successore al Duca Alessandro per non [47v] cadere in mani Forestiere, ed insomma elesse il Duca Cosimo non senza molte altercazioni però, le quali furono un argomento di quella Libertà, che maravigliosamente si distinse nell'esclusione di Giuliano Fratello del Parricida Lorenzo⁵⁷², il quale non avendo avuto alcuna parte nel declino di questo (né potea averla perché stava in quel tempo gravemente infermo) in vigore del Lodo di Carlo V di sua natura doveva succedere al Morto Duca; ma senza alcun riguardo al Decreto suddetto, che finalmente non doveva aver luogo, se non per il caso della Resa di Firenze, il Senato (dissi) liberamente s'adunò, e la prima sua risoluzione fu di dare pienissima autorità per tre giorni al Cardinal Cibo di governare lo Stato⁵⁷³; passati i quali nuovamente s'adunarono i Senatori per proceder più oltre. Il Canigiani propose di conservare lo Stato a' Giulio figliuolo naturale del morto Duca, Palla Rucellai fu di sentimento, che si dovessero aspettare tanti valorosi Cittadini, che erano fuori, o pure che alla Repubblica si restituisse la Libertà, né alcuno vi fu, che né pur ricordasse la persona di Giuliano; al Canigiani fu messo in considerazione che la tenera età di Giulio, il quale aveva solamente cinque Anni, lo rendeva inabile a reggere un governo, che pur troppo aveva bisogno d'appoggio, e non mai fulli portato per giusto motivo di recedere [48r] dal suo sentimento, che ad una tale elezione ostava il Lodo di Cesare, perché escludeva i Bastardi. Il Rucellai perseverò sino al fine nel suo parere, e diede a Cosimo la fava bianca, concorrendo tutti gl'altri in lui dopo averli fatta promettere una piccola Capitolazione⁵⁷⁴, che in qualche parte gli limitava lo spendere, come il risolvere. Tutto ciò fu creduto necessario, e giusto di fare fin d'allora, né Cesare mai ne fe' sentire alcuna doglianza, quantunque il di Lui

⁵⁷² Di questo Giuliano dice il Segni nel Libro 8° della sua istoria, che fu ricevuto in Venezia da Filippo Strozzi, come figliolo, e Leonardo Aretino Libro 13° dice, che si trovava nella guerra di Siena con Piero Strozzi suo cognato, anzi in Montalcino quando Piero messe il soccorso in Siena.

⁵⁷³ Segni Libro 8°, e Varchi Libro 16°.

⁵⁷⁴ Segni Libro 8°, e Varchi Libro 16°.

Laudo disponesse chiaramente, che il più prossimo al Duca Alessandro dovesse succedergli, e benché dal di lui Ambasciatore, che si trovava in Firenze né pure fosse preso consiglio; non parendo verisimile, che un Compromesso fatto in vigore d'una Capitolazione della Resa d'una Piazza potesse estendersi fino a quei tempi, non che durare in perpetuo.

Ed infatti quando la Città nostra capitò, e diede facoltà a Cesare di Lodare, e riordinare il governo, era in estrema necessità, che una Potenza straniera per Dignità riverita, e per la sua autorità temuta, s'intromettesse per sedare le differenze civili, e Legare dei partiti, ed in somma per a Lei giovare, e trarla della sua ultima rovina; poiché non si presume mai, che una Repubblica si spogli di quella autorità datale da Dio, per rivestirne altri, se non perché a Lei giovi, e a' dilei bisogni [48v] provveda. Questo fu il vero senso della Capitolazione, e la vera cagione dell'autorità di Lodare data a Cesare, cessata la quale debbono ancora cessarne gl'effetti. Poiché mal salva sarebbe stata quella Libertà, che in vigore del primo articolo della Capitolazione dovea serbarsi, e mal provveduto sarebbesi a' dilei bisogni, e minor giovamento recatole, se stato fosse altrui concesso di potere di Lei disporre in ogni congiuntura, e per sempre. Quindi è, che il secondo Lodo non fu, che un atto continuato in sequela del primo, e punto necessario, perché la Balia del 1531 aveva di già disposto della successione a favore della Casa de' Medici, e solo potè a Cosimo giovare, [NB:]⁵⁷⁵ per non dare un pretesto al Vitelli, che teneva tutte le Fortezze per Cesare, d'invadere lo Stato suo, e per togliere un appoggio ai Fuorusciti, i quali avrebbero fatto ricorso a Carlo per implorare la dilui autorità, e forza in pregiudizio della Patria, ed in Loro privato comodo; e sarebbero stati per avventura favorevolmente uditi, se Cosimo non avesse fatto caso della conferma, e beneplacito di Cesare.

⁵⁷⁵ [Postilla a margine del corpo del testo].

Quando dunque si conservi nello Stato nostro quella perfetta Armonia, che, mercé la saviezza del Capo, e l'obbedienza dei membri vi regna, si può bene argomentare, che mai [49r] sarà d'uopo, e molto men di ragione, che una Potenza Straniera delle nostre private cose s'ingerisca. Voglia pur dunque l'Onnipotente Iddio, che la ragione abbia in ogni tempo il Suo Luogo, e che la violenza, e la forza non la deprimano.

4. [Anonimo] *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino, per dilucidare tutti i falsi supposti disseminati in pregiudizio alla medesima* [1720].⁵⁷⁶

[214r] *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino, per dilucidare tutti i falsi supposti disseminati in pregiudizio della medesima.*

Non può mettersi in dubbio, che tutto il fondamento, sopra del quale è stato appoggiato l'espedito progettato dalle Potenze Confederate nel 5° Articolo del noto Trattato d'Alleanza, di fare di tutta la Toscana un Feudo Imperiale in persona di quel Principe, che dovrà esserne il successore, sia consistito in un erroneo supposto, da cui sono state sorprese le Potenze suddette; che possa aver l'Imperatore, e l'Imperio qualche diritto di disporre della successione della Toscana, come si deduce dall'Articolo mentovato⁵⁷⁷.

⁵⁷⁶ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture* cit., cc. 214r-235v.

In merito al fascicolo, Cors. 1199 [35.D.4], in cui si è rinvenuta la minuta ms. della presente scrittura, si segnala che sulla c. 213bisr, subito antecedente alla prima carta della scrittura, è vergata la seguente nota: «Scrittura e traduzione della medesima *Sopra la libertà di Firenze*»; a tale riguardo appare opportuno avvertire che la traduzione ivi menzionata è rinvenibile, in lingua latina, a partire dalla c. 236r.

Sulla base di quanto emerso dallo studio della corrispondenza tra Neri Corsini e Coriolano Montemagni, il ms. di cui in questa sede si fornisce la trascrizione, è da ritenersi una prima stesura della protesta di parte granducale, che sarebbe stata successivamente edita, in lingua francese, col titolo *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* (s.n.t., ma datata 1721), e in latino, col titolo *De Libertate civitatis Florentiae ejusque dominii* (s.n.t., ma datata 1722). Nelle note che seguono, in cui si presentano tra parentesi [] le corrispondenze tra questi tre testi, i rimandi alle pagine del *Mémoire* e del *De Liberate* si riferiscono alle edizioni sopramenzionate, e conservano le caratteristiche grafiche del testo, in particolare le copie utilizzate sono state quelle conservate, rispettivamente, presso l'ASF (fondo *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.), esemplare del *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* [s.n.t.], 1721, allegato alla missiva di Neri Corsini a Coriolano Montemagni, da Parigi, del 16 ottobre 1720), e presso la BNCf (Magl.16.1.15, esemplare del *De Libertate civitatis Florentiae ejusque dominii* [s.n.t.], 1722).

⁵⁷⁷ [il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quello presente nel *Mémoire*, p. 1, paragrafo: «On ne peut douter»; in particolare, nell'edizione francese sono specificati i sottoscrittori ed il titolo del trattato].

Già per parte del Gran Duca si è protestato a tutte le Corti interessate, contro tali disposizioni, et espressioni di esso Articolo, pregiudiciali in qualunque modo alla pienissima, et assoluta indipendenza di S.A.R e del suo Dominio da chi che sia⁵⁷⁸.

Adesso poi si stima egualmente indispensabile il fare, che consti a tutti con evidenza l'errore supposto, affinché sia ritrattata una risoluzione [214v] sì contraria alla Giustizia, et ad ogni Legge, e nella quale è certo, che non poteva restare impegnata la gran probità delle Potenze Confederate, sennon mediante una falsa credulità; e questa mai avrebbe avuto luogo nelle Lor Menti, se preventivamente fusse stata consultata Sua Altezza Reale, come conveniva per ogni titolo⁵⁷⁹.

Non s'ignorano dalla Corte di Toscana tutti gli effetti che produce un legittimo et indubitato possesso di molti secoli a favore del Possessore, massime in materia, come è quella di cui si tratta⁵⁸⁰.

Né si ignora tampoco, essere il principale, e più salutare, che non appartenga al Possessore di giustificare il titolo, e ragione del suo possesso, bensì chi pretende metterlo in dubbio, deva provarlo con evidenza; e questa è una Jurisprudenza⁵⁸¹ universale approvata da tutto il Mondo⁵⁸².

Con tuttociò essendo così sicuro il Gran Duca dell'evidenza de' Suoi diritti, è ancora persuasissimo di non avventurar nulla a lasciar da parte tutte le Regole, e formalità del Foro, e trattare con la miglior

⁵⁷⁸ [*Mémoire*, pp. 1-2, paragrafo: «On a déjà protesté»].

⁵⁷⁹ [*Mémoire*, p. 2, paragrafo: «Presentement, on se croit»; in particolare, nel testo francese si aggiunge un cenno al criterio di equità, che avrebbe dovuto indurre le potenze confederate a consultare preventivamente Cosimo III].

⁵⁸⁰ Besoldo nel suo Trattato Juridicopolitico de appellat. cap. 2 § 8 et de Jurisdiction. Imperij Rom. quest. 6 cap. 2 n. 8 Peregrin de Jur. Fisc. lib. 1 tit. 2 n. 55. [si segnala che nel *Mémoire*, p. 2, il paragrafo: «La Cour de Toscane n'ignore pas» comprende sia il contenuto di questo paragrafo, sia di quello successivo; inoltre, il rimando a questi passi di Besold è ripetuto più volte, ed è presente nell'edizione del *De Libertate*, nella nota A, in calce a p. XXXVII].

⁵⁸¹ Ziegler. de Jur. Maiesta. lib. primo cap. 5 n. 91 Mart. de Jurid. par. prima cap. 32 n. 26.

⁵⁸² [*Mémoire*, p. 2, il paragrafo inizia con: «La Cour de Toscane n'ignore pas»].

Fede; politica, che è stata sempre la più propria di Sua Altezza Reale⁵⁸³.

Oltre di che questo pure è parso il metodo, [215r] che più conviene alla natura, e qualità del presente Affare, alla circostanza del tempo, e alla Dignità di quelle Potenze, che si ha per oggetto di rendere perfettamente, e sinceramente informate per Loro disinganno⁵⁸⁴.

Convien dunque sapere, che la Repubblica di Firenze fino da più remoti tempi, de' quali può aversi memoria è stata sempre Libera, e indipendente da qualunque altra Potenza, e specialmente dall'Imperio, e si è fin dal suo principio conservata, in una piena, amplissima Libertà, governatasi colle proprie Leggi, e Magistrati, prima sotto nome di Consoli, e poi d'Anziani, e successivamente di Priori, senza riconoscere mai alcuno per Superiore⁵⁸⁵.

Di questa Sua indipendenza dall'Imperio, e da ogni altro Prencipe Straniero, è stata la detta Repubblica talmente gelosa in ogni tempo, che in quelli ancora, ne' quali l'Autorità Imperiale procurò di farsi valere, e conquistar diritti in molte altre Parti d'Italia, ben lontana dal soccombere al minor pregiudizio della Sua Libertà, respinse sempre ogni violenza, e tentativo, che dalle minacce, ed armi degli Imperatori [215v], e loro Ministri fu messo in opera, di che essendo piene l'Istorie⁵⁸⁶, e delli antichi, e de' moderni tempi, è

⁵⁸³ [*Mémoire*, p. 2, paragrafo: «Mais le Grand-Duc est si assuré», si nota inoltre che la versione francese non puntualizza sulle qualità dell'iniziativa di Cosimo III, non utilizzando «Fede; politica» ma piuttosto un generico «possible»].

⁵⁸⁴ [*Mémoire*, p. 2; questo paragrafo è ricompreso in quello che inizia con: «Mais le Grand-Duc est si assuré»; in particolare si segnala che nella versione francese non è presente il termine «disinganno»].

⁵⁸⁵ [*Mémoire*, p. 2; questo paragrafo corrisponde a quello che inizia con: «Il est nécessaire de sçavoir»; in particolare si nota che nella versione francese si sottolinea come le magistrature ricevessero la propria legittimazione dal popolo, con la seguente espressione: «qui tenoient toute leur autorité du peuple»].

⁵⁸⁶ Ricordano Malaspina nell'Antica Istoria Fiorentina cap. 68 73 139 e 219 Naucler. tom. 2 Chronol. Gener. 43 Biond. Decad. 2 lib. 7 Tarcagnott. tom. 2 lib. 14 S. Antonino Arcivescovo nelle Sue Istorie par. 3 tit. 20 cap. 4 § 4 cap. 6 § 1 et cap. 7 § 2 vers. dixi fere etc. ed ampiamente Monsignor Borghini nel Suo particolar Trattato, Se Firenze ricomprò la Libertà da Ridolfo; impresso nella 2° Par. de' Suoi Discorsi. [si segnala che questa nota corrisponde alla nota a margine di p. 3 del *Mémoire*, nella

sommamente facile il soddisfarsi a chiunque ne dubitasse, quanto è onninamente superfluo il discorrere qui di vantaggio⁵⁸⁷.

Di questo pure, oltre i predetti Istorici, hanno reso la più chiara testimonianza tutti i più celebri Jureconsulti, che hanno scritto in quei tempi, e avanti la fondazione del Principato, de' quali si dà a parte una Nota al numero primo⁵⁸⁸; fino a potersi dire con franchezza, non vi essere Autore anche tra i più impegnati a dilatare i diritti dell'Imperio, e distruggere, se fusse stato possibile, la piena Libertà, e indipendenza de' Fiorentini, che non sia stato obbligato a confessarla, per non mancare notoriamente alla verità⁵⁸⁹.

Precisamente e più che ad ogni altro, deve questa esser nota a' Ministri della Corte Imperiale, che sin dal tempo del fu Signor Cancelliere Sailern, e specialmente circa gli anni 1708, e 1715, sanno, quante ricerche furono ordinate in tutti gli Archivi, Cancellerie di Vienna, dell'Imperio, di Milano, e per tutto altrove, di dove s'immaginarono, esser [216r] possibile far venire fuori fogli, e documenti da poter mettere in dubbio la Libertà Fiorentina, e sanno benissimo, quanto riescirono infruttuose tante diligenze, e perquisizioni con pochissima sodisfazione, e ~~consolazione~~ del suddetto Ministro, che le ordinò, e di chi le fece⁵⁹⁰.

quale sono conservati integralmente i rimandi alle opere di Malespini (ad eccezione dei capp. 79 e 213), di Naclerus, di Biondo, di S. Antonino e di Borghini, e vi si aggiunge esclusivamente il rimando al Villani: "Istor. lib. 7, c. 82"].

⁵⁸⁷ [*Mémoire*, pp. 2-3, paragrafo: «Cette Republique»].

⁵⁸⁸ [il rimando a questa nota 1 è presente nel *Mémoire* a p. 5, mentre la nota 1 compare alle pagine 1-5, dell'appendice documentaria presente al termine del *Mémoire*].

⁵⁸⁹ [*Mémoire*, p. 3, paragrafo: «Les faits»; in particolare si segnala che nella versione francese, a seguito di questo paragrafo, sono presenti i rimandi ai seguenti autori: di Castro, abate Palermitano, Alessandro, Cipolla, Sande, e Decio, cfr. pp. 3-4. La tecnica seguita è per tutti gli autori la medesima, ossia, nel corpo del testo si presenta, nella maggior parte delle occasioni, una sintesi in lingua francese degli argomenti adottati dall'autore, mentre nella nota a piè pagina è riportata l'indicazione bibliografica e il passo nella lingua originale; cfr. la corrispondenza tra Neri Corsini e Coriolano Montemagni].

⁵⁹⁰ [*Mémoire*, p. 5, paragrafo: «Les Ministres de la Cour de Vienne»].

Questo possesso poi di sì pregiabile prerogativa data da Dio alla Repubblica Fiorentina nel Paese di Suo Dominio, ben lontano dall'aver sofferto la minima lesione nello stabilimento del Principato nella Famiglia Regnante, giusto in quel tempo medesimo è restato più, che mai, confermato⁵⁹¹.

Si fa un gran caso in pregiudizio della Repubblica Fiorentina da alcuni scrittori (che per avere scritto senza notizia de' Fatti, né discussione di Ragioni, ed esser tra quelli, che hanno minor credito anco nella Lor Patria, devano propriamente chiamarsi scrittori Aulici dell'Imperio) dell'interposizione dell'Imperator Carlo V per lo suddetto stabilimento del Principato, e figurandosi, che risieda nell'Imperial dignità una certa qualità, et officio di pacificatore universale di tutto il Mondo, han con questa speculazione voluto far credere, che come tale si intromettesse a [216v] dar nuova forma di Governo alla Repubblica Fiorentina⁵⁹².

Basterebbe leggere gli Atti, che allora seguirono, e gl'Istorici⁵⁹³ di maggior riputazione di quei tempi, che riferiscano con piena scienza i fatti medesimi, per confondere un'idea così vana, che altro non fa, sennon gran vergogna a' suoi Autori⁵⁹⁴.

Ma per maggior Lume di chi ne fusse rimasto allucinato, o sorpreso, convien sapere, essere indubitato, che nello stabilimento del Principato nella Casa Regnante, e nella forma del Governo dato nel tempo medesimo alla Repubblica, non fece Carlo V altra Figura, come

⁵⁹¹ [*Mémoire*, p. 5, paragrafo: «La possession d'une si précieuse prérogative»].

⁵⁹² [*Mémoire*, p. 5, paragrafo: «Quelques Auteurs»].

⁵⁹³ Guicciardino lib. 19, 20 Adrian. lib. primo et 2° Platin. in Vita di Clem. VII Paolo Parut. lib. 6 Nardi Istor. Fiorent. lib. 8 Bellai de Rebus Gallicis lib. 3° in fine. [si fa notare che nel *Mémoire* la nota a margine di p. 5 ripropone gli stessi autori e gli stessi passi, mentre nel *De Libertate* sono conservati i soli rimandi a Guicciardini, ad Adriani e al Nardi, cfr. p. XXVIII, nota A].

⁵⁹⁴ [*Mémoire*, p. 5; questo paragrafo nella versione francese non è distinto da quello precedente, che inizia con: «Quelques Auteurs»].

in effetto non poteva fare, che di paro Confederato, successivamente di Mediatore, e poi d'Arbitro⁵⁹⁵.

Di Confederato nell'accordare al Sommo Pontefice Clemente VII, l'assistenza dell'Armi Sue Ausiliarie, per restituire la Famiglia di Sua Santità, non solo in Firenze, ma nella primiera Sua Dignità, e Superiorità dello Stato, dal quale poco innanzi era stata turbolentemente scacciata⁵⁹⁶.

Per prova di ciò è importantissimo leggere l'articolo della Lega stipulata a tal'effetto tra il Suddetto Pontefice, e l'Imperatore, che si dà a parte [217r] al numero 2°, e sarà facile inferirne dal tenore, con che parla l'Imperatore di Firenze, e de' Fiorentini, che conosceva molto bene di parlare ad uno Stato Libero, e Padrone assoluto nel suo Dominio, contro del quale si preparava di far la Guerra, precisamente per dar aiuto ad un Principe suo Alleato, senza avere nel rimane[n]te, né autorità, né intenzione di recar verun pregiudizio alla Sua Libertà, né di acquistar Diritti per sé, e per l'Imperio⁵⁹⁷.

E poiché si tratta in ciò di una notizia essenzialissima, anzi talmente necessaria, che senza la medesima non può discorrersi con fondamento ~~su questo punto, si vuol credere, che tutti insieme i Federati si siano accordati ad ignorarla; giacché nessuno ne fa menzione, e perciò si mettono qui a parte le parole di detto Articolo di verità, né di ragione su questo punto, e nessun Tedesco facendone menzione, cosa che fa stupire, onde si dubita, che tutti insieme si siano~~

⁵⁹⁵ [*Mémoire*, p. 5; anche il contenuto di questo paragrafo è riportato nella versione francese nel paragrafo che inizia con: «Quelques Auteurs»].

⁵⁹⁶ [*Mémoire*, p. 6; il contenuto di questo paragrafo è riproposto nella versione francese nel paragrafo che inizia con: «Il parut comme Allié de Clement VII»].

⁵⁹⁷ [*Mémoire*, p. 6, paragrafo: «La preuve»; in particolare si avverte che nella versione francese il rimando alla nota n. 2 è presente nel paragrafo successivo, che inizia con: «On produit cet article»].

trovati d'accordo a volerla ignorare, perciò si mettono qui a parte le parole di detto Articolo⁵⁹⁸.

Di Mediatore poi allorquando tra i Commissarij della Repubblica Fiorentina, e Bartolomeo Valori General Commissario di Sua Santità, et in quest'Atto, come Special Procuratore della medesima "ad Nostro (cioè di Sua Santità) ac Nepotum Nostrorum, totiusque nostrae Familiae de Medicis, eiusque adhaerentium omnium, pro quibus promittimus de rato, nomine, cum [217v] dicta Republica, et iis, qui eam nunc regunt, tractandum etc, com[...], concordandum etc. ac demum quaecumque ad concordiam, et reconciliationem dictae Reipublicae, et illius Civium Nobiscum, et cum Nepotibus, Familia, et Adhaerentibus Nostris spectantia, praesertim, ut ea conficiantur, quae in proximis conventionibus nuper Barchinonae cum Caesarea Majestate, et Romae cum praedicto Principe (cioè col Principe d'Oranges Capitano dell'Esercito Cesareo) factis continentur, ita agendum etc." furono coll'intervento, e mediazione di D. Ferrando Gonzaga Generale, e Governatore dell'Armi Imperiali, et in nome di S. M. Cesarea stabilite, e ridotte in pubblico Instrumento le Convenzioni, fra le quali fu concordato in primo luogo, che rispetto all'interna pacificazione, e regolamento del Governo, dal Papa, e da' Fiorentini si desse la Facoltà all'Imperatore di arbitrare fra quattro mesi; ma con espressa condizione che restasse illesa la Libertà, come si Legge espressamente in detta Capitolazione, ivi "In primis, cha la forma del Governo abbia da ordinarsi e stabilirsi dalla Maestà Cesarea fra quattro [218r] mesi prossimi avvenire, intendendosi sempre, che sia conservata la Libertà"⁵⁹⁹.

⁵⁹⁸ [*Mémoire*, p. 6, paragrafo: «On produit cet article»; in particolare si segnala che nella versione francese questo paragrafo risulta più articolato nei contenuti, citando anche la questione delle truppe ausiliare].

⁵⁹⁹ [*Mémoire*, p. 6, paragrafo: «Le même Empereur parut comme Mediateur»; in particolare si avverte che nella versione francese il lungo passo in latino è riportato solo nella nota A, in calce alla pagina 7; mentre nel successivo *De Libertate* lo stesso passo è presente esclusivamente nella sezione finale «Acta publica et scriptorum

Si esercitò poi dall'Imperatore la qualità di puro Arbitro, quando dentro il termine prefisso diede il suo Lodo o sia regolamento del nuovo Governo (che è quell'atto, a cui con errore grossolanissimo da alcuni Tedeschi, si dà nome d'Investitura) pubblicato successivamente, ed accettato volontariamente, e con tutte quelle formalità, che si convenivano nelle circostanze del Caso, per escludere ogni apparenza di soggezione all'Imperatore, e per allora, e ~~per l'avvenire, in che~~ sempre et in tal forma fu restituita la Famiglia Regnante in Firenze, e ristabilita nella dignità, Principato già da essa acquistato nella Repubblica, ~~restò fermato~~ e concordato il nuovo regolamento del suo Governo⁶⁰⁰.

E qui è sommamente a proposito di riflettere, che se l'Imperatore voleva acquistare, o si fosse creduto in debito di recuperare diritti sopra il Dominio Fiorentino, allora era tempo di ben capitolare su tal materia con farsi dare dal nuovo Principe, e da' Fiorentini, o giuramento di Fedeltà, o prestare omaggi, o far prendere Investiture, e dichiararsi, che il regolamento, che [218v] veniva di dare al Governo, era un puro effetto della Sua Imperiale Autorità sopra quel Dominio, e non dire, come disse, d'averlo fatto per Sua particolar sollecitudine

autoritates [sic]» alle pp. LXXXIII-LXXXVII, all'interno del documento intitolato «Instrumentum Conventionis & Compromissi in Carolum V celebratum die 12 Augusti 1530, ex generali Archivio Florentino»; si fa inoltre notare che nella versione francese il passo della capitolazione «In primis cha la forma del Governo abbia da ordinarsi e stabilirsi dalla Maestà Cesarea fra quattro mesi prossimi avvenire, intendendosi sempre, che sia conservata la Libertà» è riportato come incipit del primo paragrafo di p. 7, il quale termina a p. 8 con la citazione di Grozio: «Libertas sine summo Imperio intelligi nequit» (*De iure belli ac pacis*, lib. 1, cap. 3, § 21, n. 3); citazione di Grozio che, occorre osservare, non è ancora presente in questa prima stesura in italiano, ma inserita in quella francese appunto (*Mémoire*, p. 8), sarebbe stata successivamente conservata in quella latina (*De Libertate*, p. XXVII). La versione francese, a differenza di questa prima stesura in italiano, prosegue citando l'autorità del Varchi, rimandando, nella nota a margine, ai seguenti passi: «lib. 12 § Ora Malatesta / lib. 3 § Giunto Malatesta», e riportando il testo in latino dell'articolo IV del Trattato di Barcellona in calce alla medesima pagina 8 nella nota A].

⁶⁰⁰ [*Mémoire*, p. 8, paragrafo: «Enfin Charles V parut en qualité d'Arbitre»; si osserva che nella versione francese è presente una nota a margine che rimanda nuovamente all'autorità del Varchi, indicando i seguenti riferimenti: «lib. 13, § Che ringraziava», «lib. 13, § Tredici Riformatori», cui viene aggiunta anche la seguente indicazione bibliografica relativa all'opera del Guicciardini: «liv. 20»].

della Pace universale dell'Italia, e delle Repubbliche, et in virtù delle facultà dategli per Convenzione dalle Parti medesime, titoli⁶⁰¹ appunto esclusivi di qualunque Superiorità nell'Imperatore, e Soggezione nella Repubblica, e pure per fare un tale acquisto, o ricuperare il perduto all'Imperio, quando avesse così creduto, non gli mancava, né forza, né zelo, né gli potevano dare in quel tempo i Fiorentini verun timore, o impedimento per astenersene⁶⁰²: e qui cade a maraviglia l'osservazione di Gasparo Kloch⁶⁰³ autore della reputazione, che ognun sa, appresso i Tedeschi, ed eccone le parole "Attamen, quia, espressim traditur Fliscum, ut iura Imperii recuperaret, missum, exigendo Fidelitatis, et obedientiae iuramentum Romano Imperio, idque Civitates Tusciae constanter negasse, inde Libertatem omnimodam divenditam coniiicitur; idque eo magis, quod actus subsequuti id etiam evincant, cum statim alia Republicae Forma tunc constituta [219r] fuerit, et in Principatum perpetuum conversus, Mediceaeque Familiae assignatus, quae numquam agnovit Romanum Imperium, quod utique fieri debuisset, si superioritas Rodulpho primo fuisset reservata, facileque Carolus V Imperator, qui Florentinos debellavit, et ob ingratitude, et molitionem contra Imperium coercuit, non refragante Contractu, per eius Antecessorem inito, potuisset eos Imperio subiicere".

Ma quel che è più notevole in questo caso, si è, che trovandosi di lì a poco il Duca Alessandro in Napoli fieramente attaccato dalle querele de' Fuorusciti, e però bisognoso più, che mai, della protezione dell'Imperatore si prevalsero della congiuntura i ministri di Sua Maestà, per insinuargli destramente, che per ottenere dalla Maestà Sua quanto bramava, non vi era miglior partito, che farsi con oneste Condizioni Feudatario Imperale, sopra di che consigliatosi con alcuni

⁶⁰¹ Portio consil. 161, n. 30 et seqq., Multz de Maiest. Imperat. part. 3 cap. 10 § 2 n. 10.

⁶⁰² [*Mémoire*, pp. 8-9, paragrafo: «Il est à propos d'observer ici»].

⁶⁰³ de Contrib. cap. 5 n. 30 v. quamvis autem etc. [questo stesso passo è riportato per intero sia nel *Mémoire* (nota A, in calce alla p. 9), che nel *De Libertate* (p. XXX)].

Cittadini, et Amici, che erano con esso Lui, rigettò costantemente sì fatta proposizione, persuaso, non gli potesse mai tornar bene qualunque vantaggio col sacrificio della Libertà della Patria⁶⁰⁴.

Se i sopraddetti Titoli poi di Confederato, di Mediatore, e di Arbitro nelle Civili turbolenze d'una Repubblica, induchino Superiorità, o Giurisdizione [219v] oltre a quella, che dalle Parti medesime vien comunicata, è oziosissima cosa il discorrerne⁶⁰⁵.

Né avrebbe certamente la Chiesa minor ragione di pretendere diritti perpetui di Superiorità, dopo che ne' più antichi tempi s'intromessero, e Benedetto XI, e Clemente IV in congiunture similissime a questa, per pacificare la Città di Firenze, e colla creazione di nuovi Magistrati, diedero miglior forma al Governo della medesima⁶⁰⁶.

In virtù di che non è poi maraviglia, se tutti i Giureconsulti più classici, e Italiani e Tedeschi, e molti di Loro sudditi della Casa d'Austria, siccome d'ogni altra Nazione fino a i tempi moderni, hanno fatto la Giustizia a i Gran Duchi di Toscana, di asserir francamente, essere i medesimi così assoluti Padroni, e Sovrani rispetto al Dominio Fiorentino, come l'Imperatore ne' Suoi Stati, come dalla Nota a parte al numero 3^o⁶⁰⁷.

⁶⁰⁴ Di ciò fra gli altri Istorici fa pieno racconto Benedetto Varchi nel lib. 15 dell'Istor. Fior. al § questo accettare etc. [in merito a questa vicenda sia nel *Mémoire* (nota a margine di p. 10, in cui si aggiunge l'indicazione del paragrafo come segue: «§ Questo accettare &c.»), che nel *De Libertate* (nota A, in calce alla p. XXXII), si cita sempre l'autorità del Varchi, ma si fa notare che nella versione latina, invece del rimando al libro 15, l'indicazione bibliografica è la seguente: «lib. 14, p. 576»].

⁶⁰⁵ [*Mémoire*, p. 10, paragrafo: «Si les titres d'Allié, de Mediateur & d'Arbitre»].

⁶⁰⁶ Platina nella Vita di Clem. IV. [nel *Mémoire* questo paragrafo è unito a quello precedente, p. 10, paragrafo: «Si les titres d'Allié, de Mediateur & d'Arbitre», al cui margine la nota riporta la medesima indicazione bibliografica, mentre si osserva che nel *De Libertate* (p. XXXI, nota A) all'autorità del Platina si aggiungono i seguenti rimandi: «Ricordano Malespina cap. 198, & cap. 205; Leon. Aretin., lib. 2, 3 & 4»].

⁶⁰⁷ [*Mémoire*, p. 11, paragrafo: «Après le détail de ces faits, il n'est pas étonnant, que les meilleurs Jurisconsultes»; inoltre nella versione francese, il rimando alla nota numero 3 è posposto a due citazioni, la prima di Arthur Duck, tratta dal *De usu et autoritate juris civilis romanorum, in dominiis principum christianorum, libri duo*, lib. 2, cap. 3, n. 7, e la seconda di Johann Nikolaus Myler

Può però bastare per tutti la celebre Bolla⁶⁰⁸ del Sommo Pontefice Pio V per l'esenzone, e collazione della Dignità, e Titolo di Gran Duca a Cosimo Primo, dove oltre i titoli delle insigni benemerenze di quel gran Principe per difesa della Santa Sede, autorizza la somma, e totale indipendenza del Dominio [220r] Fiorentino, e la pone per il principale fondamento della Sua Concessione con le seguenti parole: “Quod Cosmus Medices absoluta potestate ratione liberi, et directi Domini Florentini nemini sit subiectus etc.”⁶⁰⁹ e più chiaramente ancora se n'espresse con gli stessi Ministri Imperiali, quali si dovevano, che Sua Santità fusse proceduta a questo, replicando Loro la Santità Sua: “Che la Città di Firenze aveva mantenuta sempre la Sua Libertà, e quel che di Lei si era fatto, erasi fatto da i Cittadini, che ne avevano il potere, come Liberi di Loro Stessi, et Arbitri della Loro Città; e che Carlo V nella Guerra del 1530 non aveva fatt'altro, che aiutare una parte, e coloro, che ne erano fuori, né perciò aveva acquistato sopra Lei autorità alcuna”⁶¹⁰ e queste sono le precise parole dell'Adriani nel Libro 21 delle Sue Istorie.

Né qui può cader sospetto di parzialità essendo assai ben giustificata nell'opinione di tutto il Mondo quella, che deve aversi di sì gran Santo, per obbligar tutti a credere, che né vanità, né ambizione,

Von Ehrenbach, tratta dalla sua additio al testo di Martin Rumelin, *Dissertationes academicae ad Auream Bullam Caroli 4. Imperatoris directae*, pars 3, disp. 2, n. 4; tali citazioni, secondo il consueto metodo adottato nell'edizione francese, compaiono in forma originale e per esteso solo nella nota in calce alla pagina, mentre nel corpo del testo ne viene esposta una sintesi in lingua francese (*Mémoire* cit., p. 11 e la nota A in calce alla medesima); si osserva, dunque, che in questa prima stesura italiana non vi è traccia delle citazioni di Duck e di Myler, ma che le stesse, una volta inserite nel *Mémoire*, sarebbero state entrambe conservate anche nel *De Libertate* (p. XXXIII, seppur il rimando bibliografico di Duck sia stato erroneamente riportato sub. n. 2)].

⁶⁰⁸ Spedita li 27 Agosto 1569 registrata nel tom. del Bollario la 88 in ordine di detto Sommo Pontefice. [questa vicenda è riportata nel *Mémoire* a pagina 12, paragrafo: «La celebre Bulle du Pape Pie V»; mentre si segnala che nel *De Libertate* (p. XXXIII, nota C), seppur il riferimento al Bollario sia il medesimo, si indica un'altra data, ossia, il 27 aprile 1569].

⁶⁰⁹ [questo stesso passo è citato sia nel *Mémoire* (p. 12), che nel *De Libertate* (pp. XXXIII)].

⁶¹⁰ [questo stesso passo è citato sia nel *Mémoire* (p. 12, nel corpo del testo se ne riporta la traduzione francese, e nella nota A, in calce alla medesima pagina, il testo in italiano), che nel *De Libertate* (p. XXXV, e nota B)].

non interesse, o affetto di carne, o sangue, né impegno d'acquistar diritti, e spogliarne altrui ebbero alcuna parte in [220v] questa Risoluzione; ma che solo, e paro zelo di verità fu l'impulso, che lo impegnò, non tanto a rendere la suddetta Giustizia al Gran Duca, ma a mettersi anche in stato di sostenerla con tutto il potere da Dio confidatogli, contro tutte le più forti, e risolte opposizioni dell'Imperator Massimiliano⁶¹¹, come è notorio⁶¹².

Altro dunque ci vuole per stabilire il concetto, che si è preteso d'imprimere nel Mondo, di qualche diritto, che potrebbe avere l'Imperio nel Dominio Fiorentino, per disporre della di Lui Successione, che sottigliezze di raziocini, enunciative, espressioni equivoche, o clausule arbitrarie di Diplomi, le quali non fanno veruna conseguenza⁶¹³ contro i Fatti manifestamente contrarii, e molto meno basta l'asserire subordinato uno Stato, perché deva essere creduto tale⁶¹⁴, ma ci vogliono Investiture, giuramenti di Fedeltà, prestazioni d'omaggio o altri somiglianti atti indubitati di soggezione, e massime con chi da tanti secoli è in possesso d'una pienissima Libertà, la quale senz'altra discussione di Titoli viene ad essere bastantemente giustificata appresso tutte le Genti, come coll'autorità di molti altri dice Arturo Duck⁶¹⁵ con le seguenti parole: "Europae Nationum Principes ex

⁶¹¹ Vedasi il pieno racconto che ne fanno Girolamo Catena nella Vita di Pio V a 117 Gabutio de Vita et reb. gest. Pij V lib. 3 cap. 16 e lib. 4 cap. 8 § illud porro etc. e La Vita del Cardinale Commendone lib. 3 cap. 8. [questa nota corrisponde alla prima nota a margine di p. 13 del *Mémoire*, ed alla nota C di p. XXXV del *De Libertate*].

⁶¹² [*Mémoire*, p. 12, paragrafo: «Tout le monde est assez persuadé»].

⁶¹³ Knipchild de Jur. Civit. Imper. lib. Primo, cap. 12, n. 84. et seq. Castren. Consil. 313 n. 3 volum. primo Kloch de contri. cap. 20, n. 64, et seq. [questa nota corrisponde alla seconda nota a margine di p. 13 del *Mémoire*, ed alla nota A di p. XXXVI del *De Libertate*].

⁶¹⁴ Ertl. de Jur. Princip. Exercit. 11 vers. limitatur Anton Fab. lib. 4 tit. 14 defin 65 ~~Cabal. Consil. 45 n. 21 vol. 2~~ Besold. discor. politic. 4 cap. 2 sub. n. 2 et de Maiest. cap. 9 § 4 Arturo Duck de auth. Jur. Civil. Roman. lib. 2 sub. n. 1 cap. 3. [si segnala che questa nota corrisponde alla nota B di p. XXXVI del *De Libertate*, ove però non è indicato il rimando a Favre, e si osservano le seguenti differenze nei rimandi a Besold: «Besold. Disc. Polit. 4 cap. 3 n. 2», e a Duck: «Duck lib. 2 cap. 1 sub. n. 3»].

⁶¹⁵ Nel sopradetto lib. 2 cap. primo § 4 in fin., Besold. de appellat. cap. 2 § 8 et de Jurisd. Imper. Rom. quest. 6 cap. 2 n. 8 Pietro Greg. de Republ. lib. 6 n. 23. [si

imbellitate, et declinatione Romani Imperii oportunum tempus asserendae suae libertatis nacti [221r] Regna Sua propria constituerunt, nullius Superioris (post Deum Solum) potestati obnoxia, eademque tot saeculis ab Imperatorum Dominatione Libera possederunt, ut si omnes alii tituli deessent, ex sola tanti temporis praescriptione se adversus Romanum Imperatorem tueri possunt”⁶¹⁶.

Che però restringendo quanto sopra, e lasciando infinite altre prove, e testimonianze, che possono addursi, per distruggere qualunque sinistra preoccupazione, ~~due illazioni se ne deduceono~~ convien finire questo discorso con due riflessioni⁶¹⁷.

La prima, che se la Repubblica Fiorentina fino al tempo del Principato è stata assoluta Padrona nel suo Dominio con piena indipendenza da chi, che sia ad esclusione di qualunque eziandio minima Subordinazione all’Imperio, e se nel medesimo Stato hanno continuato anco dopo il Principato, (come è notorio) tutti i suoi Principi, fino al presente, dunque se ne inferisce, che la Mediazione, e interposizione di Carlo V non poteva, né ha innovato cosa alcuna rispetto alla Libertà dello Stato; e poiché poteva il medesimo Imperatore prevalersi, come si è detto, della Congiuntura per acquistare, o ricuperare i diritti all’Imperio, e non l’ha fatto, è segno evidente, che conosceva quel rettissimo Imperatore di [221v] non dovere, né poter farlo⁶¹⁸.

osserva che queste indicazioni bibliografiche corrispondono a quelle presenti nella nota A di p. 13 del *Mémoire*, e nella nota A in calce a p. XXXVII del *De Libertate*, fatta eccezione per il rimando a Pierre Grégoire; si fa inoltre notare che il passo citato di Duck compare nel corpo del testo sia del *Mémoire* (ma tradotto in francese, mentre l’originale latino è presente nella nota A in calce alla p. 13), che del *De Libertate* (p. XXXVII)].

⁶¹⁶ [il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quello che inizia a p. 13 del *Mémoire* con le parole: «Après cela, si l’on veut établir la pensée»].

⁶¹⁷ [*Mémoire*, p. 14, paragrafo: «On pourroit ajoûter beaucoup d’autres remarques»].

⁶¹⁸ [il contenuto di questo paragrafo è riproposto nel *Mémoire*, seppur senza riprenderne la forma espositiva, e dunque tralasciando di distinguere gli argomenti della prima “riflessione”, da quelli della seconda, nel paragrafo che inizia, a pagina 14, con: «On pourroit ajoûter beaucoup d’autres remarques»].

La seconda è, che avendo convenuto le Potenze Confederare, e contrattanti nel noto Progetto, che la qualità Feudale, e dipendenza del Dominio Fiorentino dall'Imperio abbia principio nella Persona del Successore alla Famiglia Regnante; dunque confessano, che né per il passato, è stato, né presentemente è così; e questa prova, che in sé è verissima, è maggiore ancora d'ogni altra, che addur si potesse⁶¹⁹.

Ora essendo questa la verità, è bene un torto della ingiustizia sommamente mostruoso quel, che si progetta d'inferire allo Stato nel fargli mutare la Condizione di Libero in Feudale con servirsi di un motivo sì vano, ed erroneo, come sono i supposti diritti, per disporre della successione del medesimo⁶²⁰.

Ed è qui essenzialissimo di riflettere, che laddove nella Fondazione del Principato si trattava di mutare totalmente la forma, anzi la specie del Governo, ed intervenne in ciò l'Imperatore Carlo V, il quale tuttoche potentissimo, e vittorioso sotto le mura della Città Dominante dopo un Anno d'assedio della medesima, ciò nonostante credè giusto lasciare illesa, e nel suo vero essere la Libertà, adesso, che si tratta di un'opera di molto meno rilevanza, com'è quella di stabilire puramente un [222r] Successore alla Casa Regnante, che continui nel Supremo Dominio della Toscana nello stesso modo, che prima, si voglia nel tempo medesimo, senza veruna Causa, né Convenienza opprimere la Libertà del Paese, per farne, ~~e per dir meglio, per~~ di pianta un diritto, o crearne una nuova pertinenza all'Imperio⁶²¹.

Ciò però non ostante sarebbe un miracolo, che anche a vista di verità sì palpabile, non si fossero speculate delle obiezioni da certi Autori sommamente impegnati per soggiogare, per così dire, colla Lor

⁶¹⁹ [vale quanto esposto nella nota precedente, si fa inoltre notare che a sostegno di questo argomento nella versione francese è presente la seguente citazione: «ne commencera à être reconu comme fief dépendant de l'Empire, qu' à l'avenir, sauf dans toute son étendue la possession des presens Princes»].

⁶²⁰ [il contenuto di questo paragrafo è riproposto nel *Mémoire* nel paragrafo che inizia, a pagina 14, con: «Cela étant, qu'y-a-il de plus injuste»].

⁶²¹ [il contenuto di questo paragrafo è riproposto nel *Mémoire* nel paragrafo che inizia, a pagina 14, con: «Cela étant, qu'y-a-il de plus injuste»].

penna la Libertà Fiorentina, e far conquista di nuovi diritti all'Imperatore, e all'Imperio⁶²².

Ma è ben riflettere, che in luogo di lamentarsene, se ne deve Loro saper buon grado, tornando mirabilmente, che sia palese ad ogn'uomo di buon senso, che strani raziocini, interpretazioni, et illazioni si sono dovute excogitare da certe menti preoccupate col solo fine di mettere almeno in dubbio la Libertà di Firenze; ed ecco le pellegrine obiezioni di questi Autori⁶²³.

Si dice non esser vero ciò, che dicono diversi Istorici della Libertà venduta da Ridolfo Primo alla Repubblica Fiorentina; e che quando fusse vero, un tal Fatto a nulla [222v] servirebbe, per non essere alienabile, prescrivibile la Superiorità dell'Imperio⁶²⁴.

Si allegano dal Conringio contro l'antica Libertà di Firenze l'autorità di Bodino, e di Giovio; del primo dove dice⁶²⁵: “Florentinos legatos ad Caesarem Maximilianum misisse, ut obsequium praestarent, et imperata facerent. Ille acceptis aureorum quadraginta millibus, beneficia a Rodulpho indulta confirmavit, ut scilicet suae Reipublicae Statum gubernare, ac regere sibi precario liceret”.

Di Giovio poi dove dice⁶²⁶: “Adiectum est, ut postquam Florentini adversus Caesarem, confisi incertae Gallorum victoriae arma tulissent, Maiestatis rei facti, libertate, et antiquis superiorum Caesarum concessis immunitatibus severe privarentur”.

E passando a vanamente sottilizzare su qualche parola, o espressione del Lodo, si pretende indurre la subordinazione del

⁶²² [*Mémoire*, p. 15, paragrafo: «Après des preuves si convaincantes»].

⁶²³ [*Mémoire*, p. 15, paragrafo: «On ne se plaindra pourtant»].

⁶²⁴ [*Mémoire*, p. 15, paragrafo: «Il disent d'abord que ce»].

⁶²⁵ Nel lib. primo de Repub. cap. 9. [questa nota corrisponde alla nota A in calce alla p. 15 del *Mémoire*, ed alla nota A di p. XXXVIII del *De Libertate*, si avverte inoltre che il passo di Bodin è citato, nel corpo del testo, sia nel *Mémoire* (tradotto in francese, ma in latino nella nota A, pp. 15-16), che nel *De Libertate* (p. XXXVIII)].

⁶²⁶ Nel lib. 27 delle sue Istorie. [questa nota corrisponde alla nota A in calce alla p. 16 del *Mémoire*, ed alla nota B di p. XXXVIII del *De Libertate*, così come per la citazione precedente di Bodin, il passo di Giovio è citato, nel corpo del testo, sia nel *Mémoire* (tradotto in francese, e in latino nella nota A, p. 16), che nel *De Libertate* (p. XXXVIII)].

Dominio Fiorentino all'Imperio dalle seguenti assai curiose riflessioni⁶²⁷.

Primo, dalla Concessione, e restituzione de' Privilegi et immunità, che fa in esso l'Imperatore Carlo V alla Repubblica Fiorentina⁶²⁸.

Secondo dalle parole: "utque in [223r] nostra, et Romani Imperii Fide, ac devotione perpetuo maneat"⁶²⁹.

Terzo dalla pena, che in caso di contravvenzione della Repubblica alla forma data al Governo dall'Imperatore, vien da esso comminata⁶³⁰.

Si pretende pure arguire la suddetta Subordinazione dall'aver Carlo V approvata l'elezione di Cosimo Primo, e qualificatolo dependente da sé, e dall'Imperio colle parole: "Magnificum Nostrum, et Imperii Sacri Fidelem dilectum Cosimum de Medicis"⁶³¹.

E finalmente si porta dal Conringio, come documento di gran valore l'autorità di Thuano, che nel Libro 54 delle sue Istorie asserisce, che Cosimo Primo fusse citato, e comparso, come beneficiario dell'Imperio avanti l'Imperatore nella ~~Causa~~ controversia di Precedenza fra esso, e il Duca di Ferrara; e nel Libro 60, dove suppone, che coll'istessa espressione fosse pure accordato al Gran Duca Francesco il titolo di Gran Duca dall'Imperatore Massimiliano⁶³².

Che sia erroneo il fatto della vendita fatta della Libertà alla Repubblica Fiorentina da Ridolfo Primo, non vi è chi lo accordi di miglior grazia de' Fiorentini, che anzi sono persuasissimi, essere stato

⁶²⁷ [*Mémoire*, p. 16, paragrafo: «Passant en suite à subtiliser vainement»].

⁶²⁸ [*Mémoire*, p. 16, paragrafo: «Premierement»].

⁶²⁹ [*Mémoire*, p. 16, paragrafo: «Secondement»].

⁶³⁰ [*Mémoire*, p. 16, paragrafo: «Troisièmement»].

⁶³¹ [*Mémoire*, pp. 16-17, paragrafo: «On prétend encore prouver la subordination»].

⁶³² [il contenuto di questo paragrafo è riprodotto nel *Mémoire* nel paragrafo, di pagina 17, che inizia con: «Enfin Conringius»; si osserva inoltre che l'esposizione di questi cinque punti, cui il testo si riferisce come «riflessioni», è presente nello stesso ordine e con le stesse citazioni alle pp. XXXVIII-XXXX del *De Libertate*].

un mero sogno, o commento di qualche male informato Istorico [223v] che non ha mancato poi di seguaci⁶³³.

Basta legger Monsignor Borghini nel Suo particolar Trattato, che fece su questo punto medesimo, dove prova con evidenza, che la Città di Firenze, anco prima del tempo della supposta vendita, trovandosi in possesso d'una pienissima Libertà del Suo Dominio, non aveva bisogno di comprarla, e che tanto avanti, che dopo, aveva vigorosamente resistito, ed agli Imperatori, et a' Loro Vicarii, sempre che si provarono ad esigere da quella qualche atto di Subordinazione, come pienamente può riconoscersi dal suddetto Trattato, e ne fan Fede gl'Istorici de' più antichi tempi, allegati di sopra alla lettera C⁶³⁴.

Non sussistendo la verità della vendita, è inutile il disputare della validità; ma se pure anco sussistesse, è indubitato, che dopo il possesso di tanti secoli sarebbe più che prescritto⁶³⁵ l'acquisto della Libertà Fiorentina dall'Imperio nello stesso modo, che prescrive egli contro degli altri, come a questo proposito insegna Grozio⁶³⁶: "Non in omnia, quae olim fuere Populi Romani Imperator Romanus ius nunc habet. Multa enim, ut bello quaesita, ita Bello ammissa sunt: alia pactionibus, alia derelictione in aliarum Gentium, aut Regum [224r] ius transierunt. Quaedam etiam Civitates olim plane subditae, postea tantum ex parte subditae, aut tantum inaequaliter Faederatae esse caeperunt. Nam omnes hi modi, aut amittendi, aut mutandi iuris non minus adversus Imperatorem, quam adversus alios valent".

⁶³³ [*Mémoire*, p. 17, paragrafo: «Personne n'accordera de meilleure grace»].

⁶³⁴ [il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quello del paragrafo del *Mémoire* di p. 17, che inizia con: «Pour s'en convaincre»].

⁶³⁵ Alberic. Gentil. de Jur. bell. lib. primo cap. 22 Besold. de appellat., cap. 2 § 8 et 15, Ockel de praescript. cap. 2, thes. 54, 55 Klock de Contrib. cap. 3 a n. 25 et seq., et cap. 5 n. 17, ed in termini del Dominio Fiorentino, provano Marth. de Jurisd. par. prima cap. 33 n. 106 Gabriel. lib. 5, comm. concl., concl. 3, n. 15. [questa nota corrisponde alla nota a margine di p. 18 del *Mémoire*].

⁶³⁶ de Jur. belli et pac. lib. 2 cap. 22 § 13 n. 2. [questo stesso passo di Grozio è citato nel corpo del testo sia del *Mémoire* (p. 18, riportandone la traduzione francese, mentre nella nota A, in calce alla medesima pagina, il testo è in originale), che del *De Libertate* (p. XXXXI)].

E Giacomo Lampadio⁶³⁷ nel suo Trattato De Republica Romano-Germanica, ivi: “excidisse Romanos Imperio iisdem artibus, quibus id acquisierant, quo iure negabimus? Non igitur si aequi esse volumus, neque nobis ipsis blandiri, eodem jure, et acquisitas, et amissas Provincias tantopere indignemur. Si iusta est Causa bellandi, Bello occupata victori cedere Juris Gentium ratio docuit, et Civilia Jura Comprobarunt; si iniusta, nihilominus temporis tractu convalescere Imperia oportet”.

Quanto all’asserzion di Bodino circa la spedizione all’Imperator Massimiliano fatta da’ Fiorentini, per rendergli obbedienza, si può dire con tutta franchezza, essere falsissima⁶³⁸.

In prova di ciò non occorre leggere altro, che Cammillo Gilino⁶³⁹, il quale ne parla così: “Maximilianus Imperator in sua expeditione Italica anno 1497 suscepta, cum limites suos regredi vellet, precibus [224v] Ducis Mediolanensis eiusque Coniugis petitus, iterum in Italiam descendere decrevit, Legatisque Foederatorum, ut prospere omnia succederent, ostendit, se non alienum ducere, ut Florentinus Populus in aliorum Italorum societatem, si fieri potest amice trahatur. Misit Oratores, qui repetita priscorum Caesarum Memoria doceant quot, quantaque ab eis Florentina Civitas acceperit; a se quoque paria expectari posse, si Florentini relicta Gallorum societate vetustiores amicos, ac plura majora de eis meritos, videlicet Germanicum Imperium, ac Caesarem praesentem sequantur”.

⁶³⁷ de Rep. Romano German. cap. 21 n. 22, et 23 Oldemburger in Limneo enucl. lib. primo cap. 7 in princ. Besol. de appell. cap. 2 § 8 Carpzov de leg. reg. cap. 7 sect. 5 n. 2. [si segnala inoltre che il passo di Lampadius è citato nel corpo del testo sia del *Mémoire* (p. 18, riportandone la traduzione francese, mentre nella nota B, in calce alla medesima pagina, il testo è in latino), che del *De Libertate* (fino a “Provincias”, pp. XXXXI-XXXII)].

⁶³⁸ [*Mémoire*, p. 19, paragrafo: «Pour ce, qui regarde le témoignage de Bodin»]

⁶³⁹ Cammillo Gilino nel suo Comment. de expedition. Ital. Maximiliani Cesaris suscepta anno 1497. [si osserva che questo stesso passo è citato nel corpo del testo sia del *Mémoire* (pp. 19-20, riportandone la traduzione francese, mentre nella nota A, in calce alla pagina 19, il testo è in latino), che del *De Libertate* (il passo citato è lo stesso da «Misit Oratores», p. XXXXIII)].

Viene pur convinto Bodino di non veridico da Francesco Guicciardino⁶⁴⁰, allegato molto male a proposito dal Conringio; e ciò, che fa veramente ridere, per difesa di Bodino medesimo; ed eccone le parole: “Maximilianus Imperator duos Legatos Florentiam misit, qui Causa Caesereae expeditionis in Italiam narrata ab ipsis peterent, ut se ad Italiae defensionem cum reliquis sociis declararent; quod si aliud in animo haberent, aperirent: velle se Legatis addendum mandavit, eamdem ob causam, et quia id ad Caesaream Auctoritatem pertinebat illorum cum Pisanis causam cognoscere, ideoque [225r] cupere ut donec ipse omnium rationes audivisset, ab iniuriis abstinere[nt], queamodum Pisanos facturos, certo scirent, quibus idem mandasset. Caesaris Legatis Florentini honorificis verbis Caesaris voluntate commendata quantumcumque eius aequitati fidem habere demonstrarent, se per Legatos, quos statim missuri essent, animum suum Caesari aperituros, responderunt”.

Licenziata pertanto l’Ambasciata, quantunque i Fiorentini si trovassero in quel tempo stretti da gravissima carestia, abbandonati dall’altre Potenze d’Italia, e sollecitati da Lodovico Sforza a sottoporsi al Giudizio Imperiale, tuttavolta intrepidamente deliberarono di non dichiarare l’animo Loro all’Imperatore, né di compromettere in esso le Lor ragioni contro i Pisani, se non precedeva la restituzione di Pisa in conseguenza di che fu ordinato a’ suoi: “Ut monerent Caesarem nihil ad eius sanctissimum Italiae pacandae propositum magis opportunum fore, quam ut Pisae, statim Florentinis restituerentur: ex hoc enim fonte omnes deliberationes ipsis [*ipsi*], et Foederatis molestae manabant. Quoniam vero Pisana Res erat in Causa, ut quispiam alius ad Italiae Imperium aspiraret, ideo eam in continuis molestiis [225v]

⁶⁴⁰ Nella sua Istoria d’Italia. [si osserva che il passo di Guicciardini è citato nel corpo del testo sia del *Mémoire* (p. 20, riportandone la traduzione francese, mentre nella nota A, in calce alla medesima pagina, il testo è in latino), che del *De Libertate* (pp. XXXXIII-XXXXIII, ma in lingua italiana, indicandone in nota la fonte nel libro 3)].

retinere studebant [*studeret*], neque Juri consonum esse, ut qui per vim spoliatus fuerat contra Caesarearum Legum sententiam antequam in possessionem restitueretur iura sua alterius arbitrio iudicanda committere cogatur. Illud tandem Imperatori representare Legatis mandatum fuit, Rempublicam Florentinam, si hoc primum ab illo impetraret, cum nulla, praeter eam, causa aliquid praeter communem pacem, expetendi superesset, omnem declarationem, quae illi aequa videretur facturam, et aequitatis Caesareae plane persuasa ipsi suorum jurium cognitionem prompte permissuram”⁶⁴¹.

Così dunque si spiegarono gli Ambasciatori coll’Imperatore, di che fortemente sdegnato prese la difesa de’ Pisani, intimò la Guerra a’ Fiorentini, e portatosi a Pisa colle sue truppe, assediò Livorno; ma disperandone la conquista per la brava, ed ostinata resistenza, che v’incontrò, gli convenne levar l’assedio, e ritornarsene in Germania, conforme ne prosegue il racconto il medesimo Guicciardino⁶⁴².

Or da che’ s’induce in questo successo l’ubbidienza de’ Fiorentini agli ordini [226r] dell’Imperatore Massimiliano? Dove è la conferma de’ Privilegii sognata da Bodino? E soprattutto, chi non si nausea del miserabile artificio di Conringio, che in questo Fatto si vale del riferito Guicciardino per accreditare le frottole dell’istesso Bodino⁶⁴³?

Quando poi allo scritto da Giovio, è notorio il concetto, che si ha di Lui da’ più classici autori di venalissimo Istorico; di che fan Fede il Vossio⁶⁴⁴ nell’arte Istorica, e Giusto Lipsio⁶⁴⁵ nelle note alla Politica: e

⁶⁴¹ [si osserva che il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quello del *Mémoire*, pp. 20-21, che inizia con “Ayant congedié ainsi l’Ambassade”; inoltre si segnala che il passo di Guicciardini è citato nel corpo del testo sia del *Mémoire* (p. 21, riportandone la traduzione francese, mentre nella nota A, in calce alla medesima pagina, il testo è in latino), che del *De Libertate* (pp. XXXXIII-XXXV, il testo è in italiano)].

⁶⁴² [*Mémoire*, p. 22, paragrafo: «Guichardin raconte ensuite, que Maximilien, irrité de la fermeté des Florentins»].

⁶⁴³ [*Mémoire*, p. 22, paragrafo: «Y a-t-il rein dans cette narration raconte ensuite, que Maximilien, irrité de la fermeté des Florentins»].

⁶⁴⁴ cap. 9, pag. 50. [si segnala che questa nota corrisponde alla prima nota a margine di p. 22 del *Mémoire*, ed alla nota C di p. XXXVI del *De Libertate*].

nel particolare degli affari di Firenze, basta vedere ciò, che ne scrisse Michel Bruto nella sua Prefazione all'Istoria Fiorentina, stampata l'anno 1562, dove dimostra a capo per capo l'animosità, e temerità, con cui si era sempre espresso contro la Città di Firenze, e sua Libertà, non per altro, per non esser mai stato dal Popolo Fiorentino considerato, né con denari provveduto, come avidamente bramava⁶⁴⁶.

Oltre di ciò è da avvertirsi, che le mentovate parole di Giovio, riferite da Conringio non sono per verità, che un motivo, del quale, come dice il Giovio medesimo, si servirono studiosamente gli Ambasciatori di Clemente VII [226v] appresso Carlo V in Barcellona, per istigarlo a prender l'armi contro la Repubblica Fiorentina⁶⁴⁷.

Intorno a che molto importa osservare che tal motivo non fece la minima impressione nell'animo dell'Imperatore, e ciò si manifesta, primieramente nella Lega conclusa tra 'l Papa, e Sua Maestà, successivamente nelle private convenzioni, accordate in Roma, tra 'l Papa medesimo et il Principe d'Oranges Generale dell'Imperatore, per l'esecuzione dell'Impresa già convenuta, che si danno a parte al numero 4°, e finalmente più espressamente, e specialmente nella Capitolazione sotto le mura di Firenze, ove fu talmente cautelata la preservazione della Libertà Fiorentina, che Giovio medesimo fu costretto di confessarla nel Libro 29 delle sue Istorie, cioè: "Ante omnia constituendae, atque ordinandae Reipublicae facultas arbitrio Caesaris permittitur, sic tamen, ut incolumi Libertate Florentini suis antiqui Juris legibus utantur"⁶⁴⁸.

⁶⁴⁵ In notis ad cap. 9, lib. primo, Politic. [questa nota corrisponde alla nota a margine di p. 22 del *Mémoire*, ed alla nota C di p. XXXXVI del *De Libertate*].

⁶⁴⁶ [il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quello del *Mémoire*, p. 22, che inizia con: «Quant à ce, qu'on objecte de Paul Jove»].

⁶⁴⁷ [*Mémoire*, pp. 22-23, paragrafo: «La malignité de cet Auteur»; si segnala che nella versione francese non viene fatto alcun riferimento agli ambasciatori, bensì viene menzionato l'articolo IV del trattato di Barcellona].

⁶⁴⁸ [il contenuto di questo paragrafo non trova corrispondenza né con la successiva versione francese (*Mémoire*), né con quella latina (*De Libertate*)].

Sono poi così frivole, e miserabili le riflessioni, che si fanno sul tenore del Lodo, che non ne poteva far caso sennon Deciano⁶⁴⁹, allorché scrisse [227r] come Avvocato del Duca di Ferrara contro il Gran Duca Cosimo 1° nella Controversia di precedenza, e dopo di esso il Conringio⁶⁵⁰.

Ma lasciando da parte l'Autorità di altri dottissimi Uomini, che in quella occasione scrissero contro Deciano, è notabilissimo al nostro proposito quello, che egli stesso confessa, cioè di non aver veduto il Lodo: ingenua confessione per verità, ma che gli fa poco onore al Suo Autore.

E non men curioso ciò, che di se medesimo dice Conringio nella Prefazione della sua Opera: “Ut illo animo sane mea expendantur Reges, Principes, aliosque, quorum haec [/ex] sententia fortassis non omnia disputavi, ea, qua par est, submissione rogo obstestorque; occulto Germaniae amore abreptum me interdum haud negaverim quomodo enim hoc caveris bonus Civis?”⁶⁵¹.

Da che è permesso inferire, che sol quelli, che non hanno veduto i medesimi atti, de' quali parlano, o si sono lasciati trasportare da un repressibile amore per la Patria, o sono i Partigiani de' pretesi diritti dell'Imperio⁶⁵².

E quanto alla concessione de' Privilegii potrebbe [227v] per ventura far qualche specie, quando tali Privilegi fossero stati concessuti nel Dominio Fiorentino, perché allora una tal concessione potrebbe

⁶⁴⁹ Nel consil. 19. [si segnala che questa nota corrisponde, nella versione francese, alla nota A di pagina 23 del *Mémoire*, ed nota B di p. XXXXVII del *De Libertate*].

⁶⁵⁰ De Finibus Imper. lib. 2, cap. 23. [questa nota corrisponde alla nota a margine di p. 23 del *Mémoire*, e alla nota A di p. XXXXVII del *De Libertate*].

⁶⁵¹ [questo stesso passo è citato sia nel *Mémoire* (pp. 23-24, riassumendone gli argomenti in lingua francese nel corpo del testo, e in latino nella nota B in calce alla pagina), che nel *De Libertate* (p. XXXXVIII, corpo del testo)].

⁶⁵² [*Mémoire*, p. 23, a partire dalle parole del terzo paragrafo: «Un Ecrivain, qui parle de ce, qu'il ignore»].

riferirsi a qualche Autorità dell'Imperatore nel Territorio della Repubblica⁶⁵³.

Nel caso nostro è tutto l'opposto, ed ecco la litteral disposizione del Lodo: "Decernentes ac volentes ut dicta Civitas Florentina, eiusque Cives, Incolae ac Subditi huius gratiae et Indulti nostri vigore, eiusque beneficio omnibus privilegiis, gratiis, exemptionibus, et libertatibus per totum Romanum Imperium, et ubique Locorum utantur, fruantur, et gaudeant etc"⁶⁵⁴.

In questi termini è affatto ridicolo il dire, che per simili concessioni di Privilegi venga un Principe a restar pregiudicato nella sua indipendenza, e molto a proposito, oltre il Menochio⁶⁵⁵, ed altri, l'osserva il Suarez, che allega appunto per esempio: "Si Dux Florentiae concederet Privilegium Lusitanis, ut transeundo per suam Ditionem non solvant Pedagia, vel quid simile".

Toccante l'illazione da quelle parole: "utque in Fide, et devotione etc.", allora ha luogo, quando la Fede, e devozione è relativa ad un titolo [228r] precedente produttivo della Servitù, o Vassallaggio⁶⁵⁶.

Rispetto al Dominio Fiorentino, dove sono questi titoli?, e posto ciò si riferisce molto bene alla semplice protezione, come spiega egregiamente Multz⁶⁵⁷, ove dice: "Fidelitas debetur alteri vel propter sub- et coniunctionem in unum corpus Reipublicae, vel propter possessionem aliquorum bonorum, quorum administratio, et usufructus alicui sub hac conditione confertur, ut ipsi fidelitatem

⁶⁵³ [*Mémoire*, p. 24, paragrafo: «Pour reprendre les reflexions de ces Auteurs»].

⁶⁵⁴ [questo stesso passo è citato nel corpo del testo sia del *Mémoire* (p. 24), sia del *De Libertate*, (p. XXXXVIII)].

⁶⁵⁵ Consil. 2 n. 106; Suarez de Legibus lib. 8 cap. 9 n. 4, 5 et 6. [si osserva, inoltre, che questa nota corrisponde alla nota a margine di p. 24 del *Mémoire* (il passo di Suarez è presente nel corpo del testo, ma in lingua francese), ed alla nota F di p. XXXXVIII del *De Libertate* (ma il brano di Suarez è qui riportato nella nota a piè pagina)].

⁶⁵⁶ [*Mémoire*, p. 24, paragrafo: «Quant à l'usage, qu'on pretend faire de ces paroles»].

⁶⁵⁷ de Maiest. Imper. par. 3 cap. 6 § 1 n. 14. [il passo di Multz è citato nel corpo del testo sia del *Mémoire* (p. 25, in francese, e nella nota A in calce alla pagina in latino), che del *De Libertate* (p. L, ma il brano riportato è molto più breve)].

exhibeat: haec posterior praestat a Vassallis Domino Feudi nomine protectionis etiam debetur Fidelitas, vel alio etiam quovis nomine; quo quis ab altero quid beneficii habet etc. Fidelitas, quae debetur ratione Protectionis, aut alterius beneficii, non stringit ultra suos cancellos [/terminos], quorum transgressio privatione beneficii, vel protectionis punitur”.

Questo titolo di protezione ognun sa, esser affatto esclusivo di qualunque potestà, o giurisdizione⁶⁵⁸, e massime quando, come nel caso nostro, resta convenuto espressamente, che non patisca alterazione la Libertà, come osserva Arniseo⁶⁵⁹, ivi: “Qua de causa, ut tandem concludamus, illi qui in alterius patrociniū, et defensionem se tradunt, Maiestatem suam ex eo non amittunt, [228v] modo id faciant salvo ipsorum Jure. Non consistit enim Maiestas in externo honore, nec in amplitudine Provinciarum, sed in potentia Libera in subditos, quae quamdiu per clientelam non diminuitur, tamdiu Maiestatem amisisse dicendi non sunt” non operando in tal caso l’esser sotto l’altrui protezione, che godere, quando bisogni dell’assistenza, e favore di quello senza il minimo intacco della propria indipendenza⁶⁶⁰; ond’è che un Popolo anche Libero, ed assoluto, si dice essere in fide, et devotione

⁶⁵⁸ Alberic. Gentil de Jur. bell. lib. 3 cap. 16 in princ. Besold De Maiest. in gener. cap. 4 n. 9 et disc. polit. 4 in fin., Mager de Advocat. armat. cap. 17 n. 19; Pietr Gregor. de Rep. lib. 11 cap. 11 n. 6. [si segnala che questa nota corrisponde alla nota a margine di p. 25 del *Mémoire*, ed alla nota A in calce alla p. LI del *De Libertate*, eccetto il seguente rimando: «Reinking, De regim. secul. Rom. Imp. lib. 1, clas. 5, cap. 49, n. 48»].

⁶⁵⁹ Arniseo de jur. Maiest. lib. primo cap. 4 n. 8 Castrens. Cons. 313, n. 3, v[*ersicul*]o quin immo etc. lib. primo Rosell. post Clapmar in disp. de Jur. publ. concl. 65. [il passo di Arnisaeus è citato nel corpo del testo sia del *Mémoire* (p. 25, ma in francese, e nella nota B in calce alla medesima pagina in latino), che del *De Libertate* (p. LI, ma nella nota B in calce alla pagina si rimanda erroneamente al n. 9)].

⁶⁶⁰ Maul. de Homag. tit. 11 n. 11 et 13 Reinking. de Regem secul. Imper. Rom. lib. 1 class. 5 cap. 4 n. 48, ibi: “sicut patrociniū privatum non tollit Libertatem personalem, ita patrociniū publicum non tollit Libertatem Civilem, quae sine summo Imperio intelligi nequit”, et Alberic. Gentil. nel detto cap. 6, ivi: “Sub protectione aut commendatione esse, non est esse sub jurisdictione, sed sub defensione facti ab iniuriis, et violentiis”. [si segnala altresì che la citazione «sicut...» non è tratta dal testo di Reinking, bensì, come è indicato correttamente nella versione francese (*Mémoire*, p. 26, nota A), dal *De iure belli ac pacis* di Grozio, in particolare dal lib. I, cap. 3, § 21, n. 3].

d'un altro, come suo Protettore, conforme insegnano il Grozio, Besoldo⁶⁶¹, ed altri scrittori di questa riga.

Ed in fatti nella sopramentovata Lega di Barcellona, avendo Sua Santità accordata all'Imperatore, e questo alla Santità Sua la Loro Protezione con una special Convenzione, ivi: "Item actum extitit, ac conventum, quod Caesarea Maiestas promittit, se suscepturam, ut de presenti suscipit, patrocinium, protectionem, et defensionem contra quoscumque, sine ulla prorsus exceptione, Personae Sanctissimi Domini Nostri, Sanctae Sedis Apostolicae Vicarii, ac totius illius Domus, ac Familiae de Medicis, nec non Statuum, Bonorum etc. quae dicta Familia de Medicis possidet, aut in posterum iuxta praesentis Foederis formam, quandocumque possidebit etc. Et vicissim Sua Sanctitas accepit patrocinium, protectionem, et defensionem ipsius Caesareae [229r] Maiestatis, suorumque, ac Bonorum, Jurium, dignitatumque ipsi Caesareae Maiestati, suisque spectantium, et pertinentiam, et praecipue in Regno Neapolitano, vel alibi, quae nunc possidet, aut in posterum, iuxta praesentis Foederis formam quandocumque possidebit"⁶⁶².

Siccome darebbe molto da ridere chi dicesse, che per questa reciproca protezione il Papa si fusse fatto Suddito, e subordinato all'Imperatore, e l'Imperatore al Papa; non è meno ridicoloso l'arguire

⁶⁶¹ Grot. de jur. bell. ubi sup[ra] ivi: "Clientes in fide sunt Patronorum, sic Populi Foedere inferiores in Fide Populi, qui dignitate est superior, sub patrocinio, non sub dictione" e più ampiamente Besold. de Maiest. in gen. cap. 4 n. 9 Mager. de advocat. armat. cap. 2 n. 180 e 181 Arnis. de Jur. Majest. cap. 4 n. 2 et 8 in fin[e]. [si fa notare che questa indicazione bibliografica è presente nella nota a margine della pagina 26 del *Mémoire* (ove non si cita però alcun passo), mentre nella minuta del testo italiano qui trascritto il precedente riferimento a Grozio è presente solo molte pagine addietro: appare dunque ragionevole ipotizzare una svista da parte del copista della scrittura italiana; si segnala che i diversi riferimenti bibliografiche di questa nota corrispondono a quelli della nota a margine di p. 26 del *Mémoire*, e a quelli della nota A di p. LII del *De Libertate*, eccetto la citazione per esteso di Grozio].

⁶⁶² [*Mémoire*, p. 26, paragrafo: «On ne peut donner un exemple plus sensible»; in particolare si osserva che nella versione francese, in luogo della lunga citazione tratta dalla Lega di Barcellona si preferisce indicare l'articolo di questa, ossia il n. 14, parafrasandone il contenuto in lingua francese].

Soggezione, o dipendenza da un trattamento solito farsi da un Principe all'altro, di cui ha preso la Protezione⁶⁶³.

Non merita la minor considerazione ciò, che si dice della pena comminata nel Lodo; poiché data una volta dal Papa, e dalla Repubblica Fiorentina la facoltà dell'Imperator Carlo V d'arbitrare sopra la riordinazione del Governo, gli fu conseguentemente comunicata ancor quella di apporre la pena per assicurare l'osservanza del suo arbitramento; né vi è niente di sì ordinario, e comune in tutti gli Affari di tal natura secondo le Leggi⁶⁶⁴.

Anzi il sottoporsi alla pena in caso di inosservanza del convenuto, è una pratica assai universale fra gli stessi Alleati, e Confederati, come afferma Grozio⁶⁶⁵: "Jus habet [229v] socius cogendi socium, ut stet Legibus Foederis, atque etiam puniendi, ni steterit. Sed hoc quoque inaequali Foederi proprium non est; idem enim Locum habet in Foedere aequali".

Quanto poi all'approvazione dell'elezione di Cosimo Primo, la pura e sincera verità è questa⁶⁶⁶.

Egli fu eletto Liberamente dal Senato Fiorentino, et immediatamente fu messo in possesso del Supremo Dominio della

⁶⁶³ [*Mémoire*, p. 26, alla parole del primo paragrafo: «Or comme on, se moqueroit d'un homme»].

⁶⁶⁴ Bartol. nella L. ambitios. n. 23, ff. de decret ab Ordin. facien. [il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quello del *Mémoire*, pp. 26-27, paragrafo: «Ce qu'on observe»; si segnala che nella versione francese, questo rimando bibliografico non è presente].

⁶⁶⁵ de Jur. bell. lib. primo cap. 3 § 21 n. 5, e più ampiamente a proposito Multz de Maiest. Imper. par. 3 cap. 10 § 2 n. 10. [questa stesso passo di Grozio è presente nel corpo del testo sia del *Mémoire* (p. 27, tradotto in francese, ed in originale latino nella nota A in calce alla pagina), che del *De Liberate* (p. LIII); si segnala inoltre che le indicazioni bibliografiche, presenti in questa nota, corrispondono a quelle della nota A, in calce alla pagina 27 del *Mémoire*, e a quelle della nota B, di p. LIII *De Libertate*, ad eccezione del rimando al numero del paragrafo dell'opera di Multz, che, nelle edizioni successive, francese e latina, è il 13].

⁶⁶⁶ [*Mémoire*, p. 39, paragrafo: «Pour ce qui regarde l'approbation de l'election de Cosme I»].

Città; né vi fu allora né mai alcun bisogno dell'approvazione dell'Imperatore⁶⁶⁷.

Ma come che la predetta elezione del Senato era molto conforme al pattuito nel Lodo di Carlo V stimò Cosimo prudentemente, che attese le circostanze, in cui si trovava, potesse convenirgli anco questa dichiarazione, per imprimer soggezione ne' cervelli più torbidi, ed inquieti del Paese, come ne parlano tutti gl'Istorici di quel tempo⁶⁶⁸.

E in prova di ciò è importantissimo il riferire qui la risposta data da Averardo Serristori Ambasciatore di Cosimo alla Corte Cesarea, allorquando i Ministri di Carlo V, si provarono ad offerire a Lui, ed alla Sua Descendenza l'Investitura del ~~Ducato~~ Dominio Fiorentino: “Di questo, rispose Averardo, che non ve n'era di bisogno, non chiedendo in nome di Cosimo, che la [230r] confermazione del fatto, et i Privilegi, che aveva usati il Duca Alessandro; e quindi si conobbe assai chiaramente, che l'animo di quei Ministri, era l'acquistare per questo fatto alcune ragioni sopra lo Stato, e Comune di Firenze, e darlo in Feudo a Cosimo; il che presentitosi, aveva il Prencipe apertamente vietato accettarsi; perciocché la Città era stata Sempre Libera, né aveva coll'Imperatore, o con altri Prencipi Grandi, avuta mai Servitù alcuna speciale, onde maggioranza da Loro vi si dovesse sopra riconoscere. Contentaronsi finalmente di quello era dovere, e dissero, che quella Maestà non voleva sopra lo Stato di Firenze acquistare ragione alcuna: che il Privilegio si farebbe in quella Forma, che Loro piacesse, e così il fecero solennemente spedire, e bollare”⁶⁶⁹.

⁶⁶⁷ [il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quello che nel *Mémoire*, p. 27, inizia con le parole: «Pour ce qui regarde l'approbation de l'élection de Cosme I», si fa osservare, inoltre, che a sostegno dell'autorità del Senato Fiorentino, nella versione francese si cita Giovio, lib. 38, riportandone, nella nota B, in calce alla p. 27, il seguente passo: «Erant hi quadraginta octo viri, apud quos numeratis suffragiis componendi civitatis status, declarandique Principis summa erat potestas»].

⁶⁶⁸ [*Mémoire*, p. 27, paragrafo: «Cosme pouvoit donc se passer de faire approuver par Charles V»; nell'edizione francese si osserva la mancanza del riferimento agli storici, mentre vi si rinviene un accenno alla figura dello Strozzi].

⁶⁶⁹ [questo stesso passo dell'Adriani è interamente citato anche nel corpo del testo sia del *Mémoire* (pp. 27-28, tradotto in francese, e in italiano, nella nota C, in

Parole tutte precise, e puntuali dell'Adriani fedelissimo, et onoratissimo Scrittore dell'Istorie di quel tempo, nel Libro 2 delle medesime.

Anzi convien sapere, che il predetto Cosimo Primo fu sì geloso della sua Sovranità rispetto al Dominio Fiorentino, che dovendo prendere l'Investitura dello Stato di Siena, per ben cautelarsi da qualunque pregiudizio, che la qualità di Feudo ligio avesse potuto apportargli rispetto al Dominio Fiorentino, ed alli [230v] altri suoi Stati, tanto nella Convenzione, che nel giuramento prestato, vi volse espressa la seguente dichiarazione: "Hoc insuper expresse declarato, et in unaquaque parte huius Concessionis, et Capitulationis repetito, quod sub nomine praedicti Faeudi Ligii contineantur dumtaxat bona, et Jura Civitatis, et Dictionis senensis, Portusque Ferrarii Illustrissimo Duci elargita; super aliis vero statibus et Bonis dicti Illustrissimi Ducis, eiusque successorum nulla iurisdictio, nullumque Ius, modo aliquo Regiae, aut Caesareae Maiestati quaeratur, quaesitumque esse intelligatur ratione praedictae Infeudationis"⁶⁷⁰.

Supposto ciò, è per verità incomprendibile, che si faccia caso di quelle parole: "Nostrum et Sacri Romani Imperii Fidelem" formula, con cui sono soliti chiamarsi ancora i Principi, e Popoli Liberi, et indipendenti da quello, di cui godano la semplice protezione; onde è massima universale, che da tal denominazione non risulta né soggezione, né vassallaggio nel così nominato, né giurisdizione nel nominante, come bene avverte il Knipschild⁶⁷¹: "solent quoque

calce alle pagine 27-28), che del *De Libertate* (pp. LIIII-LV), in entrambe i casi la nota rimanda al lib. 2 dello storico Adriani, ossia Adriani, Giovanni Battista, *Istoria de' suoi tempi*, Venezia, 1587, lib. 2 (pp. 74-75), aggiungendo però, a differenza della minuta in italiano che qui si trascrive, anche il rimando al libro 2 della «Vita di Cosimo» di Cini o Cinius].

⁶⁷⁰ [*Mémoire*, p. 28, paragrafo: «Le même Cosme I fut toujours si jaloux de sa Souveraineté»; si avverte che questo stesso passo è interamente citato, in latino, anche nel corpo del testo del *Mémoire* (p. 29) e del *De Libertate* (p. LV)].

⁶⁷¹ de jurib. Civit. Imper. lib. primo cap. 12 n. 84 in fin[e] [il passo di Knipschildt è citato nel corpo del testo sia del *Mémoire* (p. 29, tradotto in francese, ed

Protectores Clientes suos nominare dilectos, fideles, et clientes se offerre humiles fideles; huiusmodi tamen appellatio Jurisdictionem non arguit, sicut demonstrat [231r] Mager de Advocat. Cap. 10, n. 478, nec protecto ullam subiectionem, vel iurisdictionem importat⁶⁷².

Che Cosimo Primo nella Controversia di Precedenza col Duca di Ferrara fusse citato, e comparso, come Beneficiario dell'Imperio, è mensogna sì grossolana di Thuano, che non poteva farne caso se non Conringio; e per disingannarsi basta leggere l'Adriani⁶⁷³, e gli altri Istorici di quel tempo⁶⁷⁴.

Si vedranno bensì appresso questi le forti proteste fatte da Cosimo Primo, e con proprie Lettere, e per mezzo de' Suoi Ministri all'Imperatore, colle quali ~~conciliando insieme tutta la reverenza dovuta alla maestà di un Arbitro sì sublime con i riguardi indispensabili alla sua assoluto Sovranità, si dichiara di non recusare di subire il suo Giudizio, come di un Arbitro; ma che non avrebbe mai consentito a dire le Sue ragioni, come a Legittimo Giudice. Circostanze tutte~~ si dichiarò, che siccome non recusava subire il giudizio, che fusse reso da Sua Maestà in qualità di puro arbitro, così non poteva mai consentirvi in qualità di Giudice competente, conforme pur ne fa fede Monsignor de Wicquefort nel Suo Trattato dell'Ambasciatore, e sue funzioni⁶⁷⁵, circostanze tutte che escludono la pretesa subordinazione, come ben considera con gli altri da esso riferiti il Knipschild⁶⁷⁶:

in latino nella nota A in calce alla medesima pagina), che del *De Liberate* (pp. LV-LVI)].

⁶⁷² [*Mémoire*, p. 29, paragrafo: «Cela supposé»].

⁶⁷³ Libro 20 21 e 22 delle Istorie de' suoi tempi. [questa indicazione bibliografica non compare nel *Mémoire*].

⁶⁷⁴ [*Mémoire*, p. 29, paragrafo: «Ce qu'on dit ensuite, que dans la dispute sur le rang avec le Duc de Ferrare»].

⁶⁷⁵ [*Mémoire*, pp. 29-30, paragrafo: «On apprendra d'eux, que Cosme protesta»; si segnala che nel corpo del testo della versione francese, a differenza della minuta italiana qui trascritta, è citato un lungo passo dall'opera di Wicquefort, i cui riferimenti bibliografici sono indicati come segue: «Liv. 1 de l'Ambass. & de ses fonct. sect. 2 § aujourd'hui il n'y a plus»].

⁶⁷⁶ de Jurib. Civitat. Imper. lib. primo cap. 12 n. 53. [una parte di questo stesso passo è citato nel corpo del testo sia del *Mémoire* (p. 30, riassunto e tradotto in

“Observandum tamen est, quod nec comparatio coram Tribunal semper subiectionem, et superioritatem probet; sed tum demum, si ab evocato cum effectu fiat, et non alia intentione, quam animo se subiiciendi edictis: sicuti nec sola citatio asserti [231v] Domini, eiusque mandatum Jurisdictionem probat, nisi obedientia effectiva sequuta. Quando etiam cum protestatione de non consentiendo, vel per prorogationem, vel per metum, vel per compromissum amicabile, vel etiam per errorem quis compareat, per talem comparitionem jurisdictio non probatur”⁶⁷⁷.

Con equal franchezza pure si dice, esser fatto l’altro supposto di Thuano, che il Gran Duca Francesco, come Beneficiario dell’Imperio ricevesse il trattamento di Gran Duca dalla Corte Cesarea⁶⁷⁸.

Tal qualità né pur per ombra si legge nel Diploma Cesareo; anzi nulla, che vi si approssimi; e non potendo questo essere ignoto alla Corte Imperiale, poteva facilmente sodisfarsi il Conringio, per non screditarsi di vantaggio con invenzioni sì miserabili⁶⁷⁹.

Anzi in comprovazione della piena Libertà del Dominio Fiorentino, è ben molto degno di ponderazione in questo Fatto, come circostanza opportunissima, che il Ministro del Gran Duca, Residente allora alla Corte Cesarea⁶⁸⁰, non volse ricevere il detto Diploma fintanto, che non fu levata dalla formula del medesimo qualunque parola, che potesse interpretarsi relativa a qualche sorte di subordinazione all’Imperio; e di ciò ne fa puntuale narrazione [232r] Natal Conti Veneziano nel Libro 26 delle Sue Istorie⁶⁸¹.

francese, ed in latino nella nota A, in calce alla medesima pagina), che del *De Liberate* (p. LVIII)].

⁶⁷⁷ [tranne che per la lunga citazione di W. il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quelli del *Mémoire*, pp. 29-30, che inizia rispettivamente con le parole: «On apprendra d’eux, que Cosme protesta» e «On ne croit pas que personne s’imagine»].

⁶⁷⁸ [*Mémoire*, p. 30, paragrafo: «On assure avec autant de confiance»].

⁶⁷⁹ [*Mémoire*, pp. 30-31, paragrafo: «On ne lui attribué ni cette qualité»].

⁶⁸⁰ [solo fino a questo punto il contenuto del paragrafo corrisponde a quello presente nel *Mémoire*, p. 31, paragrafo: «Cette objection est à peu près de même nature»].

⁶⁸¹ [in questa prima stesura in lingua italiana vi si rinviene solo questa indicazione bibliografica, mentre a partire dalla versione in francese, e

~~Supposto ciò, a chi A chi dunque potrebbe mai caderebbe in mente, come è seguito a qualche scrittore Tedesco, di dedurre da tal Concessione di Titolo conseguenze di dipendenza⁶⁸²?~~

Sa ognuno, che simili Dignità, o trattamenti, fatti da' Sommi Pontefici, o dall'Imperatori a chi non è a Loro sottoposto, non inducano veruna subordinazione in chi Li riceve, né giurisdizione nel Concedente⁶⁸³; massima che per essere universale non ha bisogno d'altre Autorità⁶⁸⁴.

Con molto maggior ragione avrebbe potuto pretendere di aver acquistato qualche diritto sopra lo Stato Fiorentino la S. Sede, per aver la Santa Memoria di Pio V conferito l'istesso Titolo di Gran Duca a Cosimo Primo, senza esserne stata tampoco da Lui ricercata, come se ne protestò più volte la Santità Sua, e coll'Imperatore, e col Re Cattolico; giacché il Gran Duca Cosimo Primo era solito di dire, e di aver per massima, che ad un Principe non conveniva ambire l'eccellenza de' Titoli sopra gli altri; ma contentarsi della possanza invece di Titolo⁶⁸⁵.

In ultimo poi è sommamente stravagante, et impropria, non solo al pari, ma più di quelle del Conringio, e di Thuano, l'asserzione, et illazione di Pfeffengero⁶⁸⁶ [232v], il quale pigliando ad esaminare il punto della Libertà dello Stato Fiorentino con impegno di accrescer

successivamente in quella latina, compare una lunga citazione dell'opera di Conti, cfr. *Mémoire* pp. 31-32 (nel corpo del testo il passo è tradotto in francese, mentre è in latino nella nota A, in calce alla pagina), e *De Libertate*, pp. LVIII-LX].

⁶⁸² [*Mémoire*, p. 32, paragrafo: «On ne s'aviserà»].

⁶⁸³ Giacomo Lampadio de Imperio Romano Germ. tom. 2 tit. primo, in vers. *potestas* - Besold. de Jur. Maiest. cap. 3 n. 5. [tali indicazioni bibliografiche corrispondono a quelle presenti nella prima nota a margine di p. 32 del *Mémoire*, e nella nota A, in calce alla p. LX del *De Libertate*].

⁶⁸⁴ [*Mémoire*, p. 32, paragrafo: «Tout le monde sçait»].

⁶⁸⁵ Come attestano Besoldo nel discor. polit. de Monarchia cap. 3 Karpzov. de Leg. reg. cap. 13 sect. prima n. 26 Gravinchel. de praeced. inter Remp. Venet., et Duc. Sabaud. cap. 4. [il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quello presente nel *Mémoire*, p. 32, che inizia con le seguenti parole: «Le Saint Siège». I rimandi a Besold e a Carpzov corrispondono alle note B e C in calce alla p. LXI del *De Libertate*].

⁶⁸⁶ Nell'Addizioni al Vitria. Instit. Imper. lib. 2 tit. 5 lit. A. [questa nota corrisponde alla seconda nota a margine di p. 32 del *Mémoire*, ed alla nota E, in calce alla p. LXI del *De Libertate*].

diritti all'Imperio, dice, che per essere state pagate dall'anno 1692 in qua grosse somme di danaro all'Imperatore, sia questo un argomento della di Lui subordinazione, o un ristabilimento de' diritti Imperiali per l'addietro negligentati⁶⁸⁷.

Grazioso modo al certo d'argumentare; ma facile altrettanto a confondersi⁶⁸⁸.

È vero, che provata la soggezione, o Vassallaggio, ne vengono in conseguenza i sussidii ne' casi proprii, e però dicendo: un tale Stato è suddito, o Feudatario, dunque è tenuto a contribuire, si dice bene. Ma dire il tal Popolo è stato obbligato colla forza a pagare, e per questo è Suddito, o Feudatario, è rara Giurisprudenza non più intesa finora⁶⁸⁹; e ciò si manifesta con due verità incontestabili⁶⁹⁰.

La prima, che i sussidi mai sono stati domandati dall'Imperatore per il Dominio Fiorentino, come egli suppone; ma per i soli Feudi, de' quali si prende l'Investitura dal Gran Duca; e di ciò non vi può esser prova maggiore dell'istessa richiesta fattane a Sua Altezza Reale dal Marescial Caraffa colla specificazione ingiuntavi di tali [233r] Fuedi, come per Lettera, che si dà a parte al numero 5^o⁶⁹¹.

La seconda è l'espressa, e positiva dichiarazione fattane allora dalla ~~glor. Mem. dell'Imperator~~ Leopoldo, e convenuta di poi negli

⁶⁸⁷ [*Mémoire*, p. 32, paragrafo: «Il ne reste plus à refuter»].

⁶⁸⁸ [*Mémoire*, p. 33, paragrafo: «Il y a bien de l'apparence»; si segnala, inoltre, che sia questa pagina, che la seguente, appaiono di diverso colore, come se fossero state stampate in un secondo momento; cfr. corrispondenza tra Neri Corsini e Corioloano Montemagni].

⁶⁸⁹ [il contenuto di questo paragrafo corrisponde a quello presente nel paragrafo del *Mémoire*, p. 33, che inizia con le seguenti parole: «Il est vrai»; è opportuno far osservare che al termine di detto paragrafo, nella versione francese, sono anticipate le citazioni delle opere di Mager («de Advocat. Arm cap. 10 n. 190») e di Klock («de Contrib. cap. 7 n. 40»), di cui viene riportata una sintesi degli argomenti, tradotti in francese, nel corpo del testo della p. 30, mentre la versione originale è riprodotta nella nota A, in calce alla medesima pagina; lo stesso dicasi per la successiva versione in latino, cfr. *De Libertate* p. LXII; nella presente prima stesura in italiano, i contributi dei due autori sono poco avanti, ossia a c. 233v-234r].

⁶⁹⁰ [*Mémoire*, p. 34, paragrafo: «On ne doit pas oublier deux circonstances importantes»].

⁶⁹¹ [*Mémoire*, p. 34, paragrafo: «La premiere est», ma il documento in appendice è indicato piuttosto col n. 4].

Accordi fatti co' ~~Ministri~~ Plenipotenziarii, e Commissarii Cesarei, che il di più del contingente di detti Feudi s'intendesse somministrato per altri titoli, ~~e che non~~ e non dovesse mai fare Stato per l'avvenire, siccome le continue, e chiare proteste fattene fare da Sua Altezza Reale per mezzo de' Suoi Ministri, e in voce, e in scritto alla Corte di Vienna, a Milano, ed ultimamente ancora nella forma più solenne al Collegio Elettorale nel tempo dell'Elezione del Regnante Imperatore, unico e Legittimo, sebbene, per la deplorabile esperienza, che se n'è fatta, inutilissimo riparo, ma non per questo men giusto; ~~e perciò profittando della congiuntura ancora di sì illustre Congresso in questi medesimi termini se ne riprotesta nuovamente il Gran Duca~~ onde anco in questa congiuntura niente meno propria delle passate s'intende di rinnovarne nella forma più efficace le opportune proteste⁶⁹².

È pero bene, che alla ragione non manchi l'assistenza dell'Autorità; e poiché la più persuasiva sarà quella de' Giureconsulti Tedeschi, ecco quello, che Loro stessi ne dicono sommamente a proposito.

[233v] Martin Magero de Advocat. Armat. Cap. 10, n. 190 dice così: "Secundo extenditur eadam definitio, ut quamvis in minus Potentibus [*hominibus parum potentionibus*] interdum ius collectandi tentari [*sic*], et obtineri tradat Farinac. Decis. 146, in casu tamen etiam toleratorum Collectionis gravaminum, inde sequuta largitio, non ex consensu, sed metu potius, et reverentia facta praesumitur, nec praestandae ideo Collectae in futurum, obligationem producit, sed tacita etiam omnem interrumpit praescriptionem murmuratio. Cuius traditionis ratio est, quod timens non affirmat quando sine periculo reclamare non potest; unde iniusta, ac violenta, quam Collectantes allegare possent, possessio, vel quasi, tueri illos non potest"⁶⁹³.

⁶⁹² [*Mémoire*, p. 34, paragrafo: «La seconde est»].

⁶⁹³ [nel *Mémoire* il presente passo in latino è riportato nella nota A, in calce alla pagina 33, relativa al paragrafo che inizia con le seguenti parole: «On fera donc remarquer d'après Mager, & Klocks»; questo stesso rimando è presente anche nel *De*

Gasparo Klock de contrib. Cap. 7, n. 40, etc. parla in tal forma: “Idque vel maxime in Collectis obtinet, quod hae per impressionem metuque vel vi extortae, et ita violentum initium habere praesumantur etc. Quemadmodum generaliter, quando inferior vel imbecillior patitur, aliquid in rem suam committi a potentiore, id potius [ex] reverentia, et familiaritate toleratum, aut certe magis per superioris impressionem, quam ex inferioris, aut minus potentis voluntaria [234r] Liberalitate, et spontaneo assensu factum perpensumque censetur, ut proinde potentiori eiusmodi imbecillioris taciturnitas et patientia, neque in possessorio quidquam proficiat; cuius traditionis ratio est, quod timens, vel murmurans non affirmet, quando sine periculo reclamare non potest. Unde iniusta, ac violenta, quam collectantes allegare possunt [/possent], possessio, vel quasi, illos tueri non potest”⁶⁹⁴.

Non meritan dunque neppur la minor considerazione pagamenti di tal natura, né qualunque altra erronea asserzione ed illazione destituta di documentati ed atti Legittimi, et indubitati di Soggezione e Vassallaggio per stabilir diritti di subordinazione, e dipendenza in uno Stato, che da più Secoli è in possesso d’una piena Sovranità; e per prova di ciò non vi può esser cosa di più a proposito per concludere, quanto l’equissimo rescritto dell’Imperator Giustiniano⁶⁹⁵: “Cum scimus (dice Egli) nostra Jura nolle praeiudicium generare cuiquam circa conditionem, neque ex confessionibus, neque ex scriptura, nisi etiam ex aliis argumentis aliquid accesserit incrementum; sancimus solam confessionem, vel aliam quamcumque scripturam ad hoc minime sufficere, nec adscriptitiam conditionem cuiquam inferre; sed debere

Libertate p. LXII, nota A, senza però che ne venga riportato il passo nel corpo del testo].

⁶⁹⁴ [nel *Mémoire* il presente passo in latino è riportato nella nota A, in calce alla pagina 33, relativa al paragrafo che inizia con le seguenti parole: «On fera donc remarquer d’après Mager, & Klocks», mentre nel *De Libertate* il passo di Klock è interamente citato nel corpo del testo di p. LXII].

⁶⁹⁵ Nella L. cum scimus C. de agricol. et censit. [questa nota corrisponde alla prima nota a margine di p. 35 del *Mémoire*, ed alla nota A, in calce alla pagina LXIII, del *De Libertate*, in quest’ultima vi si legge anche l’ampia citazione che in questa prima stesura in italiano appare nel corpo del testo, si veda poco oltre].

huiusmodi scripturae aliquod advenire adiutorium, quatenus, vel ex Publici Census adscriptione [234v], vel aliis Legitimis modis talis scriptura adiuvetur. Melius enim est in huiusmodi difficultatibus ex pluribus Capitolis conditiones ostendi, et non solis confessionibus, neque scripturis homines forte Liberos ad deteriore detrahi fortunam. Sin autem est Scriptura, et post Scripturam Confessio, seu depositio (sine vi, et necessitate tamen) intervenerit tum [/tunc] ex utroque obligationis, idest tam Scripturae, quam Confessionis, vel depositionis, talem, eum esse credendum, qualem se et scripsit, et inter Acta deposuit”⁶⁹⁶.

Con questa dilucidazione di ragioni, e di Fatti fino a i tempi presenti è persuasissima la Corte di Toscana, e non si dubita, lo sarà tutto il Mondo, d’essersi avere perfettamente compito all’intrapresa dimostrazione della piena indipendenza del Dominio Fiorentino da chi, che sia ~~in questo Mondo~~; onde non può né l’Imperatore, né l’Imperio avere alcun diritto imaginabile di disporre alla Successione, e che chiunque ha tentato far credere diversamente, ha messo in campo fatti, e ragioni di nissuna sussistenza per adulare la Corte Cesarea contro il genio medesimo di Sua Maestà Imperiale⁶⁹⁷.

Conseguentemente a ciò la medesima Corte osa promettersi dall’insegne probità di [235r] Sua Maestà Imperiale, che sarà la prima a retrattare nell’animo suo rettilissimo un’opinione sì mal fondata; e qualunque interesse ella possa avere nell’ampliamento de’ diritti della Sua Dignità, mai consentirà, che ciò segua oltre i confini del giusto, e con oppressione dell’altrui Libertà⁶⁹⁸.

⁶⁹⁶ [*Mémoire*, p. 34, paragrafo: «Ces circonstances sont sans doute voir clairement»; questa lunga citazione non compare nella versione francese (ove piuttosto si preferisce farne una sintesi degli argomenti in lingua francese), ma è presente in quella successiva in latino, alla nota A di p. LXIII del *De Libertate*].

⁶⁹⁷ [*Mémoire*, p. 35, paragrafo: «La Cour de Toscane est persuadée»].

⁶⁹⁸ [il contenuto di questo paragrafo è presente nel *Mémoire*, p. 35, paragrafo: «La Cour de Toscane est persuadée»].

[il seguente brano si trova a lato del corpo del testo, e la mano con cui è vergato sembra diversa da quella che ha steso il resto del documento] Di tale Equità dette una certa prova quando in un viglietto scritto di Suo ordine dal Conte di Sinserdoff all'Elettore Palatino in Francfort, fece una ben giusta distinzione tralli Stati Feudali che sono in Toscana e quelli che godono una piena libertà come è il ~~dominio Fiorentino~~ vecchio Stato della Repubblica ~~che comprende i domini di Firenze e di Pisa~~ di dispor del quale riconobbe l'assoluta Potestà che il Gran Duca aveva, come si ~~riconosee~~ vede dal tenore d'un Articolo di detto viglietto che si aggiunge alla fine n° ...⁶⁹⁹

Quanto alle Potenze Confederates, spera ~~S.A.R.~~ costantemente il Gran Duca, che rivenute dalla falsa credulità, che è stata Loro insinuata de' supposti diritti, che potesse avere l'Imperio circa il provvedere alla Successione del Dominio Fiorentino, revocheranno onninamente l'espedito preso in conseguenza della medesima, di formare di tutta la Toscana un Feudo Imperiale⁷⁰⁰.

~~Si possono bastantemente le Suddette Potenze applaudire, che l'uniformità del Gran Duca, e del Gran Prencipe alle Loro intenzioni circa l'elezione di un Successore, sia un frutto della gran sollecitudine da Loro manifestata per il Comun Bene della Pace: e ciò supposto, non è punto necessario alla perfezione di un'opera sì salutare il mutare arbitrariamente la condizione della Toscana con tanta offesa del Suo Sovrano, e rammarico de' Suoi Popoli.~~

L'uniformità del Gran Duca, e del Gran [235v] Principe suo Figlio alle intenzioni delle Potenze Suddette circa l'elezione d'un Successore in Toscana, sarà un frutto della gran sollecitudine da loro manifestata per il comun bene della Pace e ciò supposto avendo le

⁶⁹⁹ [il contenuto di questo paragrafo è presente nel *Mémoire*, p. 35, paragrafo: «La Cour de Toscane est persuadée», a partire dalle seguenti parole: «Ce qu' on a d'autant plus», si veda anche la seconda nota a margine della medesima pagina, la quale indica col n. 5 il «viglietto» riprodotto nell'appendice della versione francese].

⁷⁰⁰ [*Mémoire*, pp. 35-36, paragrafo: «On ne doute pas non plus»].

medesime bastantemente di che compiacersi, non è punto necessario a perfezionare una opera sì salutare, che si muti arbitrariamente la condizione d'uno Stato Libero con tanta offesa del Suo Sovrano, et immenso rammarico de' suoi Popoli⁷⁰¹.

⁷⁰¹ [*Mémoire*, p. 36, paragrafo: «La conformité des sentimens du Grand-Duc & du Grand-Prince»].

5. Francesco Frosini, *Discorso legale sopra la libertà dello Stato Fiorentino e la niuna sua dipendenza dall'Imperio di Mons. Frosini Arcivescovo di Pisa. Per quem reges regnant ipse dirigit consilium meum* [1721].⁷⁰²

[5r] Discorso legale sopra la Libertà dello Stato Fiorentino e la niuna sua dipendenza dall'Imperio Di Monsignore Frosini Arcivescovo di Pisa
Per quem Reges regnant ipse dirigit consilium meum

Essendosi ad evidenza con altra scrittura dimostrata l'antica libertà di Firenze col testimonio de' Dottori, e per numero, e per autorità bastevoli a renderla manifesta, senza aggiungervi come potrebbonsi il Natta⁷⁰³, Caccialupo⁷⁰⁴, Niccolao degli Ubaldi⁷⁰⁵, Niccolao Boerro⁷⁰⁶, Tiberio Deciano⁷⁰⁷, di cui solamente trascriver le parole ci piace, perocché quantunque contro Firenze scrivesse, l'ammette nondimeno per cosa notissima: Neque autem premissis obstat, quod a multis seculis habuerit merum, et mixtum imperium, ac legibus suis vixerit, ut notum est, et ex ipsis historiis patet.

[5v] Resta in questa solo a vedersi, che dopo il Diploma ancora dell'Imperador Carlo V con cui la forma del Governo nell'anno 1530 le diede, intatta la conservò, e che nulla perdendo dell'antico suo splendore, e de' Diritti del sommo Impero ch'ella godeva, trasmesse questo liberamente ne' Serenissimi Gran Duchi, in cui presentemente

⁷⁰² BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture* cit., cc. 5r-43v. Per la datazione cfr. c. 41v; la data del 1721 si evince dal passo in cui l'autore, al fine di dimostrare l'avvenuta prescrizione dei supposti diritti dell'Impero su Firenze, computa gli anni decorsi dal riconoscimento imperiale di Massimiliano II (1575) del titolo di granduca conferito a Cosimo I dal papa Pio V, nel testo infatti si legge: «Non manca il tempo, per essere da detta dichiarazione decorsi anni centoquarantasei».

⁷⁰³ Cons. 637 n. 23 / Cons. 638 n. 39.

⁷⁰⁴ In repet. L. Imperiu M. de iurisd. Omn. Jud. N. 18

⁷⁰⁵ Tract. de success. ab Intest. par. 1 n. 8

⁷⁰⁶ Tract. de Sedit.

⁷⁰⁷ Resp. 19 n. 5 tom. 2 quibus addi potest Card. Laris. cons. 10 n. 123 tom. 2.

mantieni, e gode, o goderà sempre di essere loro suddita fedele, e di ricevere da essi, come suoi Principi Sovrani, ed assoluti, le Leggi.

E per tutto ciò rendersi chiaro, si dimostrerà. Primo che non è stata, né potuta essere mente di Carlo V lo spogliare Firenze dell'antica sua Libertà. Secondo non esserne stata nel menzionato Diploma spogliata. Terzo venirla più tosto maggiormente stabilita. Quarto e ciò comprovasi ancora coll'osservanza. Quinto anzi col decorso di quasi due secoli indubitato.

§ I

Non essere stata né potuta essere mente di Carlo V lo spogliar Firenze dell'antica sua Libertà

E gli è certo, ogni volta che chiaramente non apparisca la contraria volontà di Carlo V [6r] che hassi legalmente da credere essere avuta quella, che più alla grandezza dell'animo suo, ed alla onestà, e rettitudine delle sue sempre lodevoli operazioni si conveniva⁷⁰⁸. E conseguentemente essere stato l'unico suo fine in portando le Armi dentro l'Italia, non il toglierle la libertà, né sottometterla colla forza dell'Imperio, ma il solamente riporvi, e stabilirvi la Pace.

Imperocché uso essendo stato degli antichi valorosi Romani rappresentati dal medesimo Carlo V come successore a loro nell'Imperio, che ritiene ancora da essi il suo nome, di non togliere altro a quelli, i quali dalle loro Armi vinti venivano, che la sola licenza d'insolentire, per la testimonianza, che a noi ne fa Crispo Salustio⁷⁰⁹: Maiores nostri religiosissimi mortales nihil victis eripiebant, praeter iniuriae licentiam. E dando a Principi similmente Cicerone⁷¹⁰, uno de' non men savi tra gli lor consoli, per consiglio degno nel vero dire di

⁷⁰⁸ Cassar. Cons. 64 n. 26 Menoch. De Presumpt. Lib. 2 presumpt. 8 n. 7 Salgad. De reg. protect. par. 1 cap. 2 § 1 n. 37.

⁷⁰⁹ De bello Iugurt. Lib. 7 cap. 14.

⁷¹⁰ De Officiis, Lib. 1.

scrittore Cristiano, che Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud, nisi pax quaesita videatur; consiglio praticato da tanti Regi gentili presso Ugon Grozio⁷¹¹, e specialmente dal Re Antigono, che soggiogata avendo, ed in suo potere ridotta la Repubblica di [6v] Sparta, lasciò agli Spartani insieme con essa intatta la Libertà: Rempubicam maiorum, ac libertatem reliquit⁷¹², troppo grave torto farebbesi all'animo grande di Carlo V, non minore, ma di quello anche maggiore, che aver potessero i Romani, e qualunque altro de' più magnanimi Principi, che gli antepassati secoli mandassero, il giudicare diversamente di lui.

Anzi egli è tanto lontano dal giudicarsi aver voluto nello stringer Firenze colle sue Armi, levarle la libertà ed il sommo Impero, con cui dava a se stessa le leggi, che Monsignor Giovanni della Casa⁷¹³ nella celebre Orazione, che fece allo stesso Carlo V, per indurlo a restituire Piacenza al Duca Ottavio, mostrando repugnare il ritenerla all'altissimo grado suo cui conveniva che ogni azione non fosse solamente legittima e buona, ma insieme ancora laudabile, ed aggiungendo opporsi ciò alle maniere tenute per l'avanti da lui, che potendo, sono le sue parole, agevolmente spogliar molti stati della loro libertà, anzi avendola in sua forza l'aveva loro renduta, ed aveva negli rinvestiti, ed aveva voluto più tosto usando magnanimità provare la fede altrui con pericolo, che operando iniquità macchiar la sua con guadagno; tra gli altri esempi, per dimostramento di [7r] questa sua magnanimità, gli porta l'esempio di Firenze stessa, cui lasciata egli aveva l'antica libertà che da lei godevasi: Io lascio stare (segue egli a dire) Bologna, e Firenze, e Roma, e molti altri stati, de' quali voi per avventura avreste potuto agevolmente in diversi tempi farvi signore, ma non parendovi di far bene, e giustamente, ve ne siete astenuto.

⁷¹¹ De Jure belli, ac Pacis, Lib. 3, cap. 15, § 4, n. 1, et 2.

⁷¹² Polijb. apud Grot. detto § 4, n. 1.

⁷¹³ Orazione di Mons. Gio. della Casa scritta a Carlo V Imperatore intorno alla restituzione di Piacenza fac. 4 e 5.

Sebbene niun luogo fassi a dubitarne, perocché il medesimo Carlo V nel principio del suo Diploma espressamente se ne dichiara: Ea potissimum ratione in Italiam venimus, ut ab his, quibus assidue vexabatur malis eam libertaremus, et pacem illi, atque ocium, pro bellis, et seditionibus concederemus. E molto più chiaramente dichiarassene per tutto ciò, che riguarda Firenze, col protestarsi di non aver preteso altro da lei, secondo il suo primo istituto, e secondo il consueto suo andamento, che la di lei pace, quiete, e libertà: Et pro solito istituto nostro nihil aliud, quam eius, et universae Italiae salutem, quietem, et libertatem quaeramus. Degno perciò che repetesse ancora di lui l'antico Seneca: Ingenti [7v] incremento surgit laus eius, qui contentus fuit ex Rege victo nihil, praeter gloriam sumere.

Questa magnanima dichiarazione propria di un ottimo Principe, qual era Carlo V, mette in necessità sul bel principio chiunque vuol ricavare da questo stesso Diploma la soppressione dell'antica libertà di Firenze, di provarla con altri documenti; non solo perché dal Proemio, o cominciamento di qualunque disposizione si riconosce secondo il comune sentimento de' Dottori la mente del Disponente⁷¹⁴, e specialmente del Principe ne suoi rescritti⁷¹⁵, quanto perché non è da presumersi, avere egli nel proseguimento del Diploma mutata la volontà, che nel medesimo dichiarasi di aver avuta, rispondendo perciò il Giureconsulto Ulpiano: Eum qui voluntatem mutatam dicit, probare hoc debere⁷¹⁶. Massimamente che quando un Principe si è dichiarato di voler servire al ben comune, ed alla pubblica utilità, mai non ha da suppersi, che poi mutatosi, abbia voluto riguardo avere più che all'altrui, al proprio vantaggio⁷¹⁷.

⁷¹⁴ L. Pactum eius ff. de Hered. Instituen. Alex cons. 7 n. 3 Lib. 2 Soccin. cons. 159 n. 20 Cravet cons. 192 n. 2 Nat. Cons. 250 n. 3 Menoch cons. 980 n. 14.

⁷¹⁵ Barbat. cons. 30 in ridub. Lib. 3 Curt. Juri cons. 185 n. 2 Roman cons. 180 Menoch de Presumpt. Lib. 6 presumpt. 2 n. 5 et seq.

⁷¹⁶ L. eum qui ff. de probat.

⁷¹⁷ Aras de mesa var. resol. Lib. 2 cap. 50 n. 22.

Tanto più che se noi a considerare ci ponghiamo la prima cagione, ed il fine particolare, per cui si mosse l'Imperador [8r] Carlo V a portare la guerra contro Firenze, siccome considerar si dee⁷¹⁸, per prender con regola forse la più sicura, che abbiano i Dottori ad interpretar la sua mente; riconoscendo essere stato questo il rimettere nella Signoria e Governo la Casa Medici, ch'erane stata violentemente spogliata, e come tale potuta colla forza, e coll'armi giustamente reintegrarsi, e rimettersi, noi non potremmo mai senza grandemente oscurare il chiaro nome da lui lasciato nel mondo di Principe non meno magnanimo ed integerrimo, che amator della gloria, dubitare, non che dire, ch'egli coll'onorevole pretesto di farsi Difensore della Giustizia, e Protettore della Casa Medici in adempimento della antecedente convenzione fattane con Clemente VII, avesse voluto impadronirsi e farsi signore di Firenze, e dove il fine, per cui dir legittima potevasi quella guerra, era stato la difesa, e la recuperazione degli altrui diritti in quello stato, avesse voluto con questa speciosa apparenza acquistarlo per sé, e renderlo soggetto all'Imperio. E che nell'anno medesimo di reintegrare, e di restituire la Casa Medici all'antica sua Dignità, e maggioranza, l'avesse voluta spogliare del più bel pregio, che [8v] aver possa uno Stato, ch'è quello di non riconoscere altro superiore, e di ricever le leggi da se medesimo.

Cosa certamente, che non può mai credersi caduta nel bell'animo di Carlo V, perché troppo repugnerebbe all'essere di un Imperadore, che aveva pieno il mondo delle sue lodi, e molto più d'un Imperadore di mente così santa, che nel rinunciare tutti i suoi Regni, e tutti i suoi Stati a Filippo II suo Figlio lascioli per ricordo nel dargliene la Investitura, secondo la relazione fattane dal D. Alfonso Villosa⁷¹⁹ scrittore della sua vita, l'aver sempre presente all'animo l'essere un buon Principe ed amatore della Giustizia.

⁷¹⁸ Baldi cons. 441 n.1 lib. 1 Card. Mant. de tacit. et ambig. Lib. 1 tit. 17 n. 42.

⁷¹⁹ Vita di Carlo V, Libro 5.

Repugnerebbe in primo luogo alla convenzione fatta nella Lega stabilita in Barcellona sotto di 29 Giugno 1529 tra Clemente VII ed il medesimo Carlo V nella quale ei si obbligò di operare colla forza e coll'armi, quando lo richiedesse il bisogno, che fosse la Famiglia di sua Santità rimessa nel medesimo Stato, Dignità, e Grandezza, e restituita al medesimo Reggimento e Governo di Firenze, che aveva per l'avanti: Actum arbitrio, et conventum, quod aut ipsius Cesareae Maiestatis copiis, et viribus, aut eo modo etc. reducatur in Pa[9r]triam, ac Civitatem Florentiae, integreque restituatur, non solum ad bona occupata, sed in eundem Statum, Dignitatem, atque amplitudinem, et ad Gubernium, et Regimen eiusdem Civitatis, et Reipublicae, in quibus erat ante quam proxime eijceretur. E di stabilire successivamente lo Stato della medesima Repubblica Fiorentina a piacimento, ed arbitrio di sua Santità: Reipublicae Florentinae Statu ad arbitrium suae Sanctitatis constituto.

Atteso che, come sarebbe stata fatta questa restituzione, convenuta con Clemente VII, interamente alla Casa Medici, s'ella fosse seguita colla precedente privazione dell'alto Dominio, e della Sovranità, che aveva indipendentemente da ogn'altro superior quello Stato? Come potebbesi dire stabilita la forma di esso ad arbitrio, e piacimento di Clemente VII quando, essendo egli mostrato sommamente geloso che fosse a Firenze conservata la libertà, conforme lo stesso Carlo V confessa nel suo Diploma eiusdem Reipublicae salutis, quietis, ac libertatis, studiosissimus, egli poi gliel'avesse levata, e resa l'avesse all'Imperio Romano soggetta? E che nulla essendosi [9v] Carlo V riservato nella convenzion fatta con Clemente VII, ma tutto rimesso avendo al di lui arbitrio, avesse poi voluto conquistare quello Stato medesimo per sé, e del migliore spogliarlo? Non è perciò credibile poter essere stata questa la mente di un Imperadore sì grande, se la più bella parte di un Principe per sentimento di D. Raffaello Villosa ella fu

sempre, promissa, ac verbum suum inconcusse tenere, et observare⁷²⁰. Se tra le obbligazioni, che più stringono il cuor de' Principi, una ella è di non recedere dalle loro convenzioni, come osserva Gaspar Ziegler⁷²¹. Se in somma per testimonio di Jacopo Bernardo Multz in scrivendo della Maestà dell'Imperadore⁷²² Maiestati incumbit ea religiosissime prestare, quae promisit, seu contrahendo cum alijs Gentibus, sive etiam cum privatis, vel etiam spondendo certam gubernandi formam.

Offenderebbe in secondo luogo gravemente la Fede pubblica, perocché essendosi fermato tra il Commessario Imperiale, ed il Popolo Fiorentino nelle Capitolazioni fatte nel primo articolo, che avrebbe questi ricevuta da Carlo V la forma del Governo, con che però rimanesse conservata la libertà; questa convenzione viene ad essere stretta col vincolo della pubblica Fede: Publica conventio (sono le parole stesse del Giureconsulto Ulpiano⁷²³) est quae fit per pacem quoties inter se Duces [10r] quaedam paciscuntur, massimamente essendo ella stata approvata, e confermata dal medesimo Imperadore Carlo V, che dichiarasi espressamente nel suo Diploma di ordinare, e stabilire la predetta forma del Governo in vigore della fatta convenzione Tum vigore conventionis inter illustrem Ferdinandum Gonzagam pro nobis intervenientem, et ipsam Rempublicam Florentinam cum deditionem faceret, firmatae etc. ed ogni volta che rimase nelle antedette Capitolazioni di comun consenso fermate, compresa la conservazione della libertà, non solamente sarebbe molto disconvenuto all'opere di un Principe glorioso lo spogliarne Firenze, ma nefas ancora (mi servirò delle parole stesse di Gulielmo Wander commentatore accuratissimo di Ugon Grozio⁷²⁴ nefas fuisset eripere

⁷²⁰ Raphael de Villa de Fugit. Cap. 19 § 3 a n. 120 ad n. 130.

⁷²¹ Gaspar Ziegler de Iurib. Maiest. Lib. 1 cap. 1 § 31 cap. 31 § 21 et 22.

⁷²² Repres. Maiest. Imper. in Prolegom. Cap. 2 § 12 n. 12.

⁷²³ L. conventionum ff. de Pact. Ziegl de Iurib. Maiest. detto Libro I cap. 39 n. 4 et 5 Grot. detto Libro 3, cap. 22 § 9 n. 2.

⁷²⁴ In not. ad Grot. de Iure Belli ac Pacis detto libro 3, cap. 20, § 51.

avvegna che tolta la pubblica fede, ch'è il fondamento della Giustizia⁷²⁵, e senza di cui, nec pacem Tellus, non aequora sentiunt⁷²⁶, viene a togliersi ancora con danno del pubblico bene, e della pubblica utilità il tanto necessario commercio tra gli uomini, infirmatis, violatisque pactis (diceva il Maestro di coloro, che sanno, Aristotele) tollitur⁷²⁷ inter homines commerciorum usus, e conseguentemente il supporre in Carlo V mente diversa da quello, ch'era stato convenuto, sarebbe tanto dissimile dal vero, quanto egli è, che [10v] un Imperadore, il quale aveva assuefatto il Mondo a non vedere di lui che azioni non men di lode, che di ammirazione meritevoli, avesse poi voluto con questa oscurare la splendidezza dell'altre sue tante luminose virtù, Fides tanto splendore refulget, ut sine ea omnes Regum ac Principum virtutes obscuriores fiant⁷²⁸. E quello, che non è verisimile, non è nemmeno da credersi⁷²⁹; anzi per sentimento de' Dottori hassi da stimare per impossibile⁷³⁰, talmente che portatosi a Roma il celebre Console Attilio con promessa di ritornare in Cartagine, dove era rimasto nella seconda guerra Cartaginese Prigione, bastò a' Romani, per non restituirli per ragione, come dicono i Dottori di Postliminio, gli dritti della Cittadinanza Romana, il considerare, che per esser non solo dissimile dal vero, ma anche impossibile, che egli rompesse la pubblica fede data, stimar dovevano durare ancora la sua cattività⁷³¹: Ideo in Attilio Regulo (dice il Giureconsulto Pomponio) quem Carthaginenses Romam miserunt, responsum est non esse eum postliminio reversum, quia iuraverat Carthaginem reversurum.

Opporrebbsi in terzo luogo alla pubblica ragion delle Genti, con ciò sia cosa che [11r] dubitar non potendosi, che mosse non fossero le

⁷²⁵ Cicer. Lib. [5?] De Offic.

⁷²⁶ Sil. Ital. ad Fidem lib. 3.

⁷²⁷ Rhet. ad Theod. 1 cap. 25.

⁷²⁸ Gulielm Vand ad Grot lib. 2 cap. 25 § 1.

⁷²⁹ Rimin Jun. Cons. 362 n. 15 et 16.

⁷³⁰ Dec. cons. 11 n. 5 in fin Card. Thusc. Lib. V. concl. 161 n. 17.

⁷³¹ L. Postiliminii 5 § in pace ff. de capt. et postlim. revers.

Armi da Carlo V contro Firenze a contemplazione di Clemente VII per lo solo fine di riporre la sua Famiglia nell'antico suo Stato; a che perciò non fossero, come suol dirsi armi ausiliarie, non poteva egli con tal titolo fare acquisto di ciò, che a recuperare per altri impegnato si era, essendo secondo la legge, o consuetudine delle Genti, praeda illius, cuius nomine Bellum capitur⁷³². E con tutto che, riguardo alle cose mobili prese in guerra, mentre però sia giusta, sieno per sentimento d'alcuni Dottori, delle Truppe ausiliarie, per motivo di equità, e per uso militare, in compensamento de' danni da loro sofferti, e gli è però uso, e diritto, che leggesi nelle storie osservato, che il Territorio e il Paese conquistato a quelli si acquisti, per cui cagione, ed in cui aiutamento fassi la guerra⁷³³: non absque ratione usu receptum est, ut sua faciant, quae capiunt ex hostibus socii, quod intelligendum est de rebus mobilibus, non territorio, sive regionibus, vel oppidis, aut arcibus expugnatis, et in postestatem redactis, vel redigendis, haec enim, ut patet ex historicis, illi cedere solent, qui suo nomine bellum gerit. Così leggesi in [11v] Tito Livio, che nelle condizioni fermatesi tra gli Etoli, ed i Romani in occasione, che presero questi le Armi in loro aiuto, fu nella maniera sopra divisata convenuto⁷³⁴ Urbium Corcijra tenus ab Aetolia incipienti, solum, tectaque, et muri cum agris Aetulorum, alia omnis praeda Romanorum esset.

E tanto maggiormente in questo stato di cose proceder doveva, che non trattavasi di acquistare, ma di rimettere solo nella Signoria, e Governo, di cui era stata spogliata la Casa de' Medici. E Carlo V, che a farsi Difensore e Protettore di detta casa, per la recuperazione predetta, mosse aveva le armi contro Firenze, non poteva colle medesime Armi, e collo stesso titolo acquistare per sé l'alto Dominio, e sovranità sopra di essa, ma doveva quella interamente a Medici restituire; non solo per la consuetudine di cui fanne testimonianza

⁷³² Gulielm. Vand. ad Grot. detto Libro 3°, cap. 6, § 23, n. 1.

⁷³³ Idem Gulielm. Vand. ad detto cap. 6, § 24, n. 1.

⁷³⁴ Tit. Livius Histor. Lib. 26, cap. 24.

Giovanni Filippo Dati scrittore delle cose di Germania⁷³⁵: Vel Arces captae, Pagi, et vici sociorum erant, quibus auxilium ferebatur, vel hostis. Quae sociorum recuperabantur, iterum sociis, et dominis restituebantur, quanto per la Regola generale data dal Giureconsulto Pomponio⁷³⁶: expulsis hosti[12r]bus, ex agris quos ceperunt [sic], dominia eorum ad priores dominos redire, e ricevuta comunemente da' Dottori⁷³⁷, che di ciò scrivono e, conseguentemente dovevano tutte intiere, ed illese ritornare alla Casa Medici sopra Firenze le sue ragioni, che molto diminuite le sarebbero ritornate, se avendo per l'avanti la Signoria, e lo assoluto reggimento di uno Stato libero, l'avesse recuperato colla sommissione all'Impero, che non aveva, e più sarebbe stato l'acquistato da Carlo V sopra Firenze, di quello che fosse stato restituito a' Medici, per cui si faceva la guerra.

Rimarrebbe in quarto luogo lesa la Giustizia, imperocché sarebbe la giusta causa mancata, con cui giustificarsi si fosse potuto questo acquisto sugli occhi del mondo, e su gli occhi del Cielo, cui di sempre piacere fu così attento nel suo operare Carlo V.

Egli è principio tanto nella scuola dell'un, che dell'altro, notissimo, richiedersi affine di render legittimi, e convenevoli gli acquisti, che colla guerra si fanno, la giustizia della causa, per cui ella si muove, e prosegue. E questa ridursi o alla difesa delle cose nostre, e delle nostre ragioni, o alla recuperazione di ciò, che occupato ci viene, o pure per alcun titolo dovuto ci sia, o [12v] alla punizione delle ingiurie, colla scorta di S. Agostino⁷³⁸ scrivono, e diffusamente spiegano il Card. Bellarmino⁷³⁹, il Laiman⁷⁴⁰, Ugon Grozio⁷⁴¹, Gulielmo Vander⁷⁴², Giusto

⁷³⁵ De reb. Germanii sive de Paca Imper. Libr. 2, cap. 34.

⁷³⁶ L. si captivus § verum ff. de capt. et postlim. rever.

⁷³⁷ Roderic Soar. alleg. 8 n. 10 Antunez de donat. reg. lib. 2 cap. 26 n. 113 Castrop. tract. 6 disp. 1 punct. 4 n. 24 § 1 Laijm lib. 2 tract. 2 cap. 12 n. 14.

⁷³⁸ In Iosue cap. 10.

⁷³⁹ De laicis lib. 3 cap. 15.

⁷⁴⁰ Lib. 2 tract. 3 cap. 12 n. 3 et seq. Tom. 1.

⁷⁴¹ De Iure Belli ac Pacis, Lib. 2, cap. 1, § 2, n. 2.

⁷⁴² Adeum. Grot. detto § 2, n. 2.

Lissio [*sic*]⁷⁴³, ed altri Dottori tutti di celebre risonanza, cui può servire di savio epifonema ciò, che disse Marco Coriolano ancorché, gentile, presso Dionisio Alicarnasseo⁷⁴⁴: Id primum nobis curandum arbitror, ut piam, et iustam accipiatis Belli causam, che diede giusta ragione al medesimo Giusto Lissio [*sic*] di condannar quelle guerre, che per acquisto di gloria, o per accrescimento d'Impero a fare s'impredono⁷⁴⁵: Quid gloria aut imperio? peccas; nec dirigenda alio arma sunt, si pura ea esse vis, quam ad tranquillitatem, et tutelam; e molto prima condannate le aveano S. Agostino⁷⁴⁶: Apud veros Dei cultores illa Bella peccata non sunt, quae non cupiditate, aut crudelitate, sed pacis studio geruntur, e Cornelio Tacito⁷⁴⁷: Maximum discrimen, penes quos aurum, et spes praecipuae Bellorum causae.

Ora adattando questo principio al fatto nostro se la causa per cui mossesi l'Imperador Carlo V a portar la guerra contro Firenze, fu (conforme egli [13r] stesso se n'espresse nella Lega di Barcellona) la difesa della Casa de' Medici, e la recuperazione di ciò, che l'era dovuto, e di cui era stata spogliata indebitamente, ogni volta che questo venne conseguito con la libera remissione fatta da' Fiorentini obbligatisi a ricevere dalla maestà sua quella forma di governo, che per la pubblica tranquillità e per la reintegrazione della medesima Casa Medici avesse giudicato di darle, venne in conseguenza ad ottenersi il fine in quella guerra unicamente avuto, ed a cessare la giusta causa, per cui fu mossa, e per cui solamente aveva Carlo V ordinato lo stringersi con forte assedio Firenze. Siccome egli stesso nel Diploma di cui si tratta, chiaramente si protestò At nos etc. tantum militibus nostris imperavimus, ut tamdiu eam obsidione praemerent [*sic*], quousque facti paeniteret, ad nostramque, et Romani Imperii devotionem veniret.

⁷⁴³ Politic. Lib. 5 cap. 4.

⁷⁴⁴ Lib. 8°.

⁷⁴⁵ Detto lib. 5, cap. 4.

⁷⁴⁶ Serm. de verb. Dom.

⁷⁴⁷ Annal. Lib. 4.

E necessariamente ne segue, che ottenutosi il pentimento, che unitamente si pretendeva di esigere da loro con la libera, e reverente remissione fatta da' Fiorentini nella Maestà Sua, nissun'altra causa, né veruno altro titolo rimanevavi, per lo quale giustificare [13v] si potesse quella guerra, e molto meno rendersi legittimo lo acquisto di uno Stato libero, ed alle ragioni dell'Imperio non attenente, e che veruna connessione non aveva col fine, per cui mosse si erano le Armi Imperiali contro Firenze, non potendosi, né dovendosi mai credere caduto nella mente d'un Principe, che D. Alfonso Villua nella sua vita chiama⁷⁴⁸ Uno de' più giusti, più clementi e più gloriosi Principi, che mai siano stati nel mondo, così fra i Greci, come fra i Romani, quel di Crispo Sallustio⁷⁴⁹, Maximam gloriam in Maximo Imperio ponere; ovvero quello di Plinio nel suo Panegirico di Traiano⁷⁵⁰, ex omni occasione quaerere triumphum. Atteso che seguita detta remissione, altra causa legittima non rimanervi, più che chiaramente dimostrasi.

Primieramente tale stimare non si poteva la resistenza fatta da' Fiorentini colle loro armi a quelle di Cesare, come pretesa ingiuria dell'Imperial Maestà, non solo perché non riconoscendo Firenze per superiore l'Impero, ragione aveva dall'Ius delle Genti non che di difendersi, di muovere ancora la Guerra per sua difesa contro l'Imperadore medesimo, conforme colla Dottrina di [14r] Bartolo⁷⁵¹ nell'antecedente scrittura si è già veduto; quanto perché timore avendo, o potendo avere Firenze, che le Armi Imperiali fossero per spogiarla del suo più bello essere, che è l'essere di libero, non doveva, né poteva rea pretendersi di grave torto fatto a Cesare nel chiuder le porte, e nel fortificarsi contro le Armi Imperiali per la sua sicurezza, secondo il sentimento di Giusto Lissio [*sic*]⁷⁵², e di Willelmo Becher⁷⁵³, o pure

⁷⁴⁸ Vita di Carlo V lib. 5 fol. mihi 336 f.a 2.

⁷⁴⁹ De Bello Catil.

⁷⁵⁰ Plin. 2us Paneg. ad Nerv. Traian.

⁷⁵¹ Bartol in L. hostes n. 16 ff. de capt. et postlim. revers.

⁷⁵² Polit. Lib. 5, cap. 4.

⁷⁵³ Synops. Iuris Publ. Imper. Roman. Germ. cap. 2, n. 1 vers. Agrippa.

quando anche in apparenza colpa fosse potuta dirsi il ciò fare, ella era più che scusabile, e non degna, di sì rigida pena, conforme dice Seneca⁷⁵⁴ seguito dal Grozio: Hostes dimittet salvos, aliquando etiam laudatos, si honestis causis profide, pro foedere, pro libertate in proelium accincti sunt.

Tale similmente non poteva dirsi, come preteso delitto di ribellione, e di disobbedienza alla Maestà di Cesare e perciò degno colla forza militare di punirsi; perocché non essendo Firenze suddita all'Impero, né riconoscendolo per superiore, non poteva reputarsi colpevole di tal delitto⁷⁵⁵, e molto meno come tale punirsi; e quantunque meriti la Imperial Maestà di essere in ogni luogo, e da ogni Popolo riverita, richiedesi nulla di meno per sentimento [14v] de Dottori, che in ciò uniformamente convengono, la qualità di suddito, per potersi un Reo di lesa maestà condannare⁷⁵⁶.

Non era in secondo luogo bastante a giustificare questo spogliamento e questa ostil sommissione, il titolo, ovvero il pretesto di punizione dovuta. Prima, perché non bastava supporre il delitto, ma doveva esser egli manifestissimo. Non bastava né meno che fosse tale, esser ancora doveva atrocissimo, perché punibile colla guerra, e molto più colla perdita della libertà si rendesse, specialmente nell'animo grande di un Imperadore giustissimo, e della militar disciplina, e rettitudine peritissimo; perocché⁷⁵⁷ Quae ad poenam exigendam suscipiuntur bella, suspecta sunt iniustitiae, come avverte Ugon Grozio, nisi scaelera [sic] sint atrocissima, et manifestissima, ed insieme come soggiunge Gullielmo Vander di lui commentatore,

⁷⁵⁴ Senec. De Clem. Lib. 2 cap. 7 Hugo Grot. De Iure belli ac pacis Libro 3, cap. 11, n. 6.

⁷⁵⁵ Extravag. Qui sint rebell. Ibique Bart. In verbo tenore, idem cons. 70 mart. de Laud. Tract. de crim. Lesae maiest. q. 22 Boer. tract. de sedit. q. 6 n. 2 et 3 Clar. § lesae maiest. n. 6 Farinacc. de crimin. lesae maiest. q. 112 inspect. 9 n. 240 et 245.

⁷⁵⁶ Clem. Pastoralis de re iudic. Eman. Suarez recept. Sent. Lit. M n. 6 Rosenth de Feud. cap. 5 concl. 69 n. 8 D. Carprov par. 1, cap. 1, def. 14 Ant. Faber c. l. 9 tit. 6 def. 10 et 11 Ant. Matth. De crim. Lesae maiestat. cap. 1, n. 7 et 8 Gasp. Ziegl. De Iurib. maiest lib. 1 cap. 2, n. 44.

⁷⁵⁷ Hugo Grot. de iure belli ac pacis, libro 2, cap. 20, § 43, n.3.

societati humanae perniciosam⁷⁵⁸. Secondo, perché quando il delitto preteso commesso da Firenze non fosse stato così al bene universale, ed alla umana società pernicioso, che lecito fosse stato secondo la ragione delle genti ad ogni Potenza il punirlo⁷⁵⁹, per non esser Firenze all'Imperio, non poteva per tal caso colla privazione del Supremo Dominio punirsi, [15r] Inter eos, qui sibi aequales sunt, itaut [sic] alter⁷⁶⁰ alterius Imperio non subiectus, poenas proprie exigi non posse statuendum videtur. Terzo perché, quando ancora fosse stato delitto meritevole da punirsi, nulladimeno essendo stato da Carlo V nel menzionato Diploma rimesso interamente, e condonato, per la ragione, che Delicto remisso perinde est, ac si numquam⁷⁶¹ contigisset, non avrebbe potuto nella mente di alcuno, nonché in quella del sempre magnanimo Carlo V apprendersi per giusto titolo da legittimare questo acquisto. Oltre di che, essendo per le capitolazioni seguite terminata ogni ostilità, non sarebbe potuto essere in virtù di detto Diploma legittimo detto acquisto, e rispettivo spogliamento della libertà, per un'altra ragione, che ea, quae post perfectas pactiones capta sunt, reddenda satis constat, sublatum enim erat Ius Belli⁷⁶².

Finalmente non sarebbe stata pena, nemmeno secondo lo stato di quelle cose adattata, a cagione che più che sul Popolo Fiorentino preteso reo, sarebbe caduta sopra di quegli stessi, che Carlo V si era colle Sue Armi impegnato di difendere, mentre recuperato avrebbe la Casa Medici essenzial[15v]mente diminuito quello Stato da quello che era, oignor che essendone stata spogliata in tempo, che godeva pienamente la sua libertà, le fosse stato restituito sottoposto con grandissimo suo pregiudicio ad un'altra Potenza; affinché da dire non si avesse quello che disse il Re Mitridate presso Giustino Istoricò de'

⁷⁵⁸ Grot. detto lib. 2, cap. 20, § 43 et ibi Gulielmo Vand. in suis comment.

⁷⁵⁹ Gulielm. Vand. ad Grot. detto cap. 20, § 40.

⁷⁶⁰ Idem Gulielm. ad Grot. detto cap. 20, § 28.

⁷⁶¹ Rosenth. de Feud. cap. 10 concl. 29 n. 54 et concl. 38, n. 6 et seq.

⁷⁶² Hugo Grot. de iure belli ac pacis, libro 3, cap. 20, § 20.

Romani, non delicta Regum illos, sed vires, ac Maiestatem insequi⁷⁶³. E se Cicerone, che non poteva comportarlo, procurò nell'orazione, che fece pro Rege Deiotaro, di purgare, e difendere il valoroso, e generoso Popolo Romano da quel mal nome, che dato gli aveva un Rege Straniero; quanto più doverassi da chi ha notizia del bell'Animo di Carlo V; procurar colla vera intelligenza del suo Diploma rendere immune da questa taccia il tanto chiaro, e glorioso suo nome? Ma non bisognavi certamente, perché oltre alle ragioni, e chiarissime riprove sopra portate, ha dati a noi altri modi di riconoscere non essere stata questa la sua mente, né aver avuto altro pensiero in ciò, che il ben pubblico, la Pace d'Italia, e la dovuta reintegrazione della Serenissima Casa Medici.

Primieramente qualifica Carlo V nel suo Diploma Firenze col nome di [16r] Repubblica, nome che porta seco il sommo Impero, e la libertà. Fundamentum popularis Reipublicae est libertas⁷⁶⁴, insegna Aristotele, Qui Reipublicae fundamentum facere intendit, is libertatem primo confirmet⁷⁶⁵ scrive Cicerone; e per sentimento del Bodino, che diffusamente ne trattò, Respublica sine summa potestate consistere nullo modo potest⁷⁶⁶, di modo che chi offende le leggi della Repubblica dicesi da Baldo⁷⁶⁷ offendere regiam maiestatem.

Inoltre vi aggiunge il nome di Eccelsa per maggiormente dimostrare, che tale nella sua mente, qual era fino a quel tempo stata senza veruno diminuito dell'esser suo, la riguardava. Imperocché non dovendosi credere, che parlar diversamente volesse da quello, che sentisse nell'animo, servito non sarebbesi di quei nomi, con i quali solita era chiamarsi Firenze, per esprimere la libera sua sovranità, da quei Dottori, che scritto avanti ne avevano, quando avesse egli inteso di

⁷⁶³ Justin. Lib. 38.

⁷⁶⁴ Lib. 6 Polit. cap. 2.

⁷⁶⁵ Philipp. V.

⁷⁶⁶ De Republ. Lib. 1, cap. 12.

⁷⁶⁷ Consil. 159, n. 3, Lib. 2.

averla della libertà spogliata. Così appunto Repubblica Eccelsa chiamata l'avevano il Decio⁷⁶⁸, il Soccino⁷⁶⁹, il Fulgoso⁷⁷⁰, ed Alessandro⁷⁷¹ nella scrittura antecedente da noi riportati. Equidem non arbitror, dice il Giureconsulto Caio⁷⁷², quemquam dicere quod non sentiret, ut maxime nomine [16v] usus sit, quo id appellari solet. Tanto più, che venendo co' nomi, con i quali le cose si chiamano, ad esprimersi quali elle siano⁷⁷³, ed il concetto, che di loro ne formiamo nell'animo, egli è certo, che portando regolarmente seco l'essere di Repubblica la Sovranità, non poteva convenire a Firenze (quando colla libertà avesse quella perduta) il nome di Repubblica, e molto meno di Eccelsa, che deriva del verbo excellere, il quale suona lo stesso, che aliis praestare, Principem esse, in supremo loco consistere⁷⁷⁴. E perciò Cicerone disse Oratorem excelsum⁷⁷⁵ chi superiore non conosceva nell'eloquenza. Perciò Moisè promettendo nel Deuteronomio in nome di Dio al Popolo d'Israelle, che l'avrebbe reso nella forza, e nell'Imperio superiore a tutti gli altri Popoli, faciet, gli disse te Dominus excelsiorem cunctis gentibus⁷⁷⁶, ciò è come spiega Cornelio a Lapide, ut omnes superes tum felicitate, tum opibus, tum honore, tum robore, tum Imperio⁷⁷⁷. Né poteva essere nella Germania ignota la forza di questo nome Excelsa, perocché gli antichi Imperadori medesimi chiamavansi col nome di Excellentissimi, che ha la stessa derivazione dal verbo Excellere. Così leggesi dell'Imperadore Carlo Magno Excellentissimus, ac benignissimus Rex (presso Carlo di Fresne⁷⁷⁸ nel suo Glossario) dove ancora si dice della Imperadrice Ildegarda = Augustalis

⁷⁶⁸ Consil. 257, n. lib. [sic].

⁷⁶⁹ Consil. 81, n. 3, lib. 1.

⁷⁷⁰ Consil. 149, n. 1.

⁷⁷¹ Consil. 196, n. 3, lib. 6.

⁷⁷² L. labes § id Tubero ff. de suppl. Leg.

⁷⁷³ L. si idem c. de codicill. L. ad recognosc. c. de Ingen.

⁷⁷⁴ Mar. Nizzol. observ. in Cuer. verb. Excellere.

⁷⁷⁵ De Orat. Lib. 1, postinit.

⁷⁷⁶ Deut. Cap. 28, n. 1.

⁷⁷⁷ Ad detto cap. 28 Deuter. in princ.

⁷⁷⁸ Gloss. Ad script. med. et infimae Latin. in verbo excellere com. 2.

Excel[17r]lencia, e in testimonio di ciò molti scrittori riporta, avendo voluto il Gloriosissimo, e giustissimo Imperadore farci intendere nell'esprimerla con tali nomi, che nella sua Degnissima mente durava Firenze a godere quella stessa sovranità, e quelle stesse prerogative, che per l'avanti godeva, atteso che nemo, segue a dire lo stesso Giureconsulto sopra allegato, nemo aestimandus est dixisse, cuius non suo nomine usus sit⁷⁷⁹.

Secondariamente col dichiararsi Carlo V in detto Diploma, in avendo restituita e reintegrata Firenze ne' suoi primi onori, e confermatale l'antica sua libertà, che egli intendeva, che di essi partecipassero anche i suoi sudditi, Decernentes, ac volentes, ut dicta civitas Florentina, eiusque cives, incolae, ac subditi huius gratiae etc. viene in conseguenza per la ragione, che i sudditi hanno relazione alla sua causa principale, donde dependono, a dimostrarsi esser a Firenze rimasta la libertà, e l'assoluta sua superiorità, a cui l'esser di suddito si riferisce; poiché se repugna alla maestà l'essere senza sudditi, conforme scrive Gasparo Zeigler nello scrivere de Juribus Maiestatis⁷⁸⁰, così repugnando all'essere suddito il mancare la maestà in quelli, cui uno è soggetto, col chiamare quei sudditi di Firenze fa egli apertamente conoscere di averle conservata la libertà; e ben [17v] che in largo significato sogliano sudditi chiamarsi anche coloro, che soggetti sono a chi ha qualche dipendenza da altri, e lo riconoscono in superiore, nulla di meno scrivendo Jacopo Bernardo Multz, che magis proprie, et efficacius dicitur subditus ratione superioritatis, ognor che noi congetture non abbiamo, per cui partir dobbiamo dal proprio significato, hassi questo a seguire⁷⁸¹, ed essendo le parole indizio dell'animo⁷⁸², maggiormente dee seguirsi⁷⁸³ nel nostro caso che ci

⁷⁷⁹ Detto l. labeo § id Tubero ff. de supell. Leg.

⁷⁸⁰ Lib. 1, cap. 3, § 27.

⁷⁸¹ Gort. Detto libro 2, cap. 16, n. 2 ibig Guliel. Vand.

⁷⁸² Cassiod. Variav. Lib. 6 formula 9.

⁷⁸³ Calder. Cons. 227 per tot.

accorda, con le considerazioni fatte e con quelle, che vi restan da farsi, per giungere ad intendere la vera mente di Carlo V; similmente a confermar tutto ciò maggiormente si protesta in detto Diploma prima di darle la forma del Governo, e dello Stato, che riceve Firenze nella Grazia sua, e dello Impero: in nostram, et Imperii gratiam recipimus, reponimus, et restituimus, ch'è lo stesso che, se detto avesse nella sua amicizia, nel modo stesso, che dichiarato si era di aver ricevute le altre Città dell'Italia, che fatta non gli avevano resistenza coll'armi. Ad nostram, et Romani Imperii devotionem, atque amicitiam advenerint; atteso che, in gratiam recipere esser il medesimo, che in amicitiam recipere, l'aviamo da Cicerone Principe, e maestro del parlare Latino⁷⁸⁴, che volendo esprimere di essere divenuto Amico di Sabinio, nell'orazione, [18r] che fece pro Caio Rabinio, dice che in gratiam illum recepit, e nel secondo libro de Inventione scrive, che sotto il nome Grazia si contiene l'Amicizia, con che dimostrar volle il magnanimo Imperadore, che riguardava Firenze nell'animo suo non come soggetta, ma come libera, e come tale meritevole della sua Amicizia, chiamandosi solamente da' Principi col titolo d'Amici quelli, che hanno uguale l'Imperio. Con tal nome perciò il Re Demetrio nel primo libro de Macabei⁷⁸⁵ chiamò il Popolo Ebreo in tempo, che non era per anche trapassato il lor Regno ne' Romani Genti Judaeorum Amicis nostris, e Gionata mandò Ambasciatori a Roma per rinnovar l'amicizia con gli stessi Romani, elegit viros, et misit eos Romam renovare Amicitiam⁷⁸⁶, della qual missione scrivendo Lucio Console de Romani al Re Tolomeo, similmente dice legati Judaeorum venerunt ad nos Amici nostri⁷⁸⁷. Perciò de' Principi di ugual potere confederati scrive Tito Livio, ch'aequo foedere in pacem, et amicitiam veniunt⁷⁸⁸.

⁷⁸⁴ De Invent. Lib. 2.

⁷⁸⁵ Machab. Lib. 1, cap. 11.

⁷⁸⁶ Machab. Lib. 1, cap. 12, in princ.

⁷⁸⁷ Machab detto Lib. 1, cap. 15.

⁷⁸⁸ apud Gulielm. Vand. in comm. Ad Grot. De Iure belli ac pacis, Libro 1, cap. 3, § 21, n. 1.

Non contenta la magnanimità del gran cuore di Carlo V di aver ricevuta nella sua grazia Firenze, dichiarasi ancora di riceverla sotto la sua difesa, in tuitionem, et salvam guardiam, ch'è una tal specie di confederazione, per cui minus potentes adhae[18v]rere solent potentioribus, non ut fiant subditi, sed ut defendantur, come nota Gulielmo Vander ne' suoi commentari ad Ugon Grozio, ovvero, come scrive il medesimo Grozio, una specie tale, che dicesi Avvocatiae, seu mundiburgii⁷⁸⁹, che non esser altro, che uno special diritto a venir difesi, per cui non poter dirsi esser noi sub Iurisdictione, sed sub defensione, nota diffusamente il pre nominato Gulielmo Vander⁷⁹⁰. E tanto appunto sonare questa parola Tuitionem di cui si serve l'Imperadore nel suo Diploma, spiega Carlo di Fresne, Tuitio idem est ac immunitas, et defensio, quae est mundiburdium⁷⁹¹; ed è quella difesa medesima, che dicesi prestarsi da Principi a' Vescovi, ed agli Abati, che non sono a loro soggetti. Mundiburdium, osserva il predetto Grozio⁷⁹², defensio, vel tutela, quam Princeps Episcopo, aut Abbati impertit, ne a quoquam infestentur, con che volse, che meglio intendessimo esser sua mente farsi Difensore, e Protettore, non Signore di Firenze.

In somma per meglio confermare essere stata questa tra l'Imperio, e la Repubblica Fiorentina una sorte, come dicevamo, di confederazione, che da Dottori chiamasi Foedus inaequale, e segue allora, che nel rappacificarsi una Potenza maggiore con una minore, promette questa rendimento di onore, e di reverenza, e quella riceve l'altra sotto la sua Protezione⁷⁹³; aggiunge Carlo V [19r] nel suo Diploma di ricevere ancora Firenze sotto la sua tutela, e protezione In nostram, et Romani Imperii gratiam, tuitionem, protectionem, et

⁷⁸⁹ Grot. in detto § 21, n.1.

⁷⁹⁰ Gulielm. Vand. ad detto § 21, n. 1.

⁷⁹¹ In Glossar. ad scriptor. med. et infim. Latinitatis v. Tuitio.

⁷⁹² Joan. Friderig. Gronov. in notis ad eumdem Grot. in detto § 21, n. 1, vers. Mundiburdis.

⁷⁹³ Grot. detto § 21, n. 1.

salvam guardiam suscipimus, et assumimus; affinché con questa forte unione di patrocinio, e di reverenza godesse, e goder ella perpetuamente potesse la sua libertà Quoniam ad perpetuam huius Reipublicae libertatem, pacem quietem, et tranquillitatem, ut in nostra, et Romani Imperii fide, ac devotione perpetuo maneat restat etc. Dove unendosi insieme libertà, e devozione, viene ad apertamente dimostrarsi non aver voluto Carlo V acquistar maggioranza di Podestà, e Domino sopra Firenze, ma solamente riconoscimento di maestà; non aver egli voluto la libertà levarle, ma solo esiger da lei rendimento di onore, e di reverenza conforme sopra dicevamo, e conforme, trattando di simili confederazioni tra Potenza superiore, e Potenza minore, spiega il Giureconsulto Proculo⁷⁹⁴ ut intelligatur alterum Populum superiorem esse, non ut intelligatur alterum liberum non esse, nel modo stesso che avviene de nostri Clientoli (segue a meglio spiegare il medesimo Giureconsulto) i quali non perché sono protetti e difesi da noi, rimangono perciò soggetti, e perdono l'esser di liberi Quemadmodum clientes nostros intelligimus liberos esse, etiamsi, neque auctoritate, neque dignitate, neque [19v] Iure omni nobis pares sint: sic et eos, qui maiestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse intelligendum est⁷⁹⁵. Per lo che conclude Ugon Grozio⁷⁹⁶, che siccome clientes sunt in fide Patronorum, sic Populi foedere inferiores in fide Populi, qui dignitate est superior; ma non per questo si dicono essere sub ditione sed sub patrocinio. Perocché la devozione, e la reverenza, che a chi di noi è più potente a prestar ci obblighiamo, non denota subiezione, anzi dimostra la libertà per sentimento di Iacopo Vander Graef nella sua Sinopsi publici Iuris⁷⁹⁷, Fides libertatem, et voluntatem arguit, subiectionem non infert, libertatem probat. Ond'egli è sentimento comune de' Dottori, che dall'esser noi

⁷⁹⁴ L. non dubito ff. de capt. et postlim. rev.

⁷⁹⁵ In detto l. non dubito.

⁷⁹⁶ Detto lib. 1, cap. 3, § 21, n. 3.

⁷⁹⁷ Synop. Juris Publ. cap. 59.

sotto l'altrui protezione, non s'inferisce la subiezione, né l'esser sotto di essa est esse sub Iurisdictione, sed sub defensione⁷⁹⁸, nec habens aliquem sub sua protectione dicitur habere sub suo Gubernio, vel sub sua Iurisdictione; ed individualmente, che il commettersi alla fede, e protezione dell'Imperadore non sia un trasferire in lui la sua libertà, né un darli sopra di sé veruna Giurisdizione, lo scrive il Natta⁷⁹⁹ committens se protectioni Imperatoris non transfert suam libertatem in eum, nec Iurisdictionem aliquam tribuit, neque Ius aliud, sed defensionem tantum. E che la protezione non leda, né diminuisca l'altrui superiorità, lo dice lo stesso Iacopo Bernardo Multz, che scrive diffusamente con penna affezionata della Maestà [20r] Imperiale⁸⁰⁰ per la ragione, che portano Ugon Grozio, e Gulielmo Vander⁸⁰¹ suo commentatore, che siccome Patrocinium privatum non aufert libertatem personalem ita nec Patrocinium publicum tollit libertatem civilem, quae sine summo imperio intelligi nequit.

Ma se ciò comunemente intendesi secondo le regole de' Dottori, che dalle cose attenenti all'Ius publico scrivono, quanto maggiormente dovrà dell'alta, e integerrima mente di un Imperadore, così celebre, e tanto di animo, e di virtù superiore a' primi Imperadori Romani, i quali nel modo sopra spiegato intendevano essere la protezione, che de' Popoli stranieri prendono, per sentimento di Cicerone⁸⁰² testimonio in ciò d'ogn'eccezione maggiore maximam laudem capere studebant, si Provincias, si socios aequitate, et fide defendissent. Di modo che non intendendo mai di ledere eglino colla lor protezione, assunta l'altrui libertà, non Imperadori di tutto il mondo, ma bensì Protettori, e Difensori di tutto il mondo potevan chiamarsi, Itaque illud (segue a

⁷⁹⁸ Grot. et eius comment. Guliel. Vande. detto § 21, n. 3 Kloch de contrib. Cap. 1, n. 279 Mart. Rumel. Ad auream Bull. Carol. 4, par. 2, dissert. 5 § 9 Gemin cons. 81 Card. Thusc. Lit. P. concl. 935, n. 21 Salgad. de reg. protect. par. 1, cap. 1 Prelud. 3, n. 206 in fin Gaspar Ziegl. Grot. Ad detto § 21, n. 3.

⁷⁹⁹ Cons. 636, n. 1.

⁸⁰⁰ Represent. maiest. Imper. Par. 2 cap. 6, § 3, n. 10 et seqq.

⁸⁰¹ Uterque in alleg. § 21, n. 3.

⁸⁰² Cicer. De offic. lib. 2.

dire il medesimo Cicerone) patrocinum Orbis terrae verius, quam Imperium. Anzi egli è, per vero dire, così lontano dal vero il potersi dall'aver ricevuto Carlo V sotto la sua protezione la Repubblica di Firenze, argomentare la perdita della sua [20v] libertà, che più tosto ella con ciò maggiormente comprovasi, mentre dalla Protezione, che promettono gl'Imperadori alla chiesa nell'esser eletti all'Imperio, disputano i Dottori, se si argomenti, come vogliono alcuni di loro, la subiezione dello Stato temporale dello stesso Imperadore al sommo Pontefice, e per lo Imperadore ad esclusione di essa scrivono tra gli altri Willelmo Becher⁸⁰³, e Iacopo Bernardo Multz⁸⁰⁴, mostrando, che tamquam supremus Ecclesiae Advocatus, non ut Vassallus protectionem pollicetur; onde conclude Anton Guilelmo Eutl. in Theatr. Superior. Territor. Apparat 2 fol. mihi 39 Est evidens signum nullius Iurisdictionis esse sub protectione alterius, cum ex ea praeter tuendi et defendendi potestatem, nil iuris in eum qui protegitur competit.

§ II

Non essere stata Firenze nel mentovato Diploma spogliata della sua libertà

Dall'aver noi veduto fin qui non esser stato ciò, né potuto essere mente di Carlo V, rendesi più chiaro il riconoscere ancora dal Diploma medesimo non l'aver egli né meno fatto.

A tale oggetto stimo necessario premettersi, che non servendo le parole, che a' palesare la mente nostra⁸⁰⁵, ognivolta ch'ella per altri segni col mezzo della ragione ci si renda palese⁸⁰⁶, questo [21r] allora, e

⁸⁰³ Synop. Iur. Imper. Rom. Germ. Lib. 2, cap. 4, n. 2.

⁸⁰⁴ Repres. Maeiest. Imper. par. 1, cap. 19, n. 39 et seq.

⁸⁰⁵ cap. intelligenti 6 de verb. signif. Bald. cons. 160^a c. fin. cons. 305 in princ. Lib. 1 Gaspar Ziegl. in not. ad Grot. Lib. 2, cap. 4, § 2 vers. pro vero Gabeo.

⁸⁰⁶ Grot. detto lib. 2, cap. 16, § 1, n. 2 et § 2 ibi Gulielm. Vand.

non quello da noi attender si dee⁸⁰⁷, per la cagione, che avendo la mente come signora, e Regina nelle nostre disposizioni il primo luogo⁸⁰⁸, non ha ella da servire alle parole, ma queste bensì hanno da accomodarsi ad essa⁸⁰⁹, e conseguentemente quando elleno o dubbie, o equivoche che per altro sieno, si hanno da interpretare nel senso, che più alla mente si adatti⁸¹⁰, e bisognandosi, hannosi ancora da impropriamente usare⁸¹¹, e recedere dal loro significato si dee⁸¹².

Or se con questa regola de' legisti comunemente usata, per giungere alla vera intelligenza delle altrui disposizioni, noi prendiamo a considerare il predetto Diploma di Carlo V, evidente vedremo rendersi, non essere stata in vigore di esso diminuita in parte veruna, non che tolta l'antica libertà allo Stato Fiorentino, sicché passar non potesse questo Stato coll'assoluto imperio, siccome è passato nella Serenissima Casa de' Medici oggi regnante.

Esaminando perciò la sostanza, ch'è quella dovuta esaminarsi⁸¹³ della disposizione Imperiale, noi troveremo esser questa, che segue.

L'Imperador Carlo V come difensore, e conservatore della Cristiana Repubblica, che tale appunto chiamasi l'Imperador Romano dal Soccino [21v] Juniore⁸¹⁴; e come Protettore ancora di essa per lo pubblico Bene, e per lo mantenimento della sua pace, che tale similmente si dice da Baldo⁸¹⁵, da Alessandro⁸¹⁶, e dal Decio⁸¹⁷, assunto

⁸⁰⁷ Oldvad. cons. 9, n. 3, Federic. de sen. cons. 4, n. 5 rol. a vall. cons. 72, n. 44 et. seq. lib. 1.

⁸⁰⁸ Gasp. Ziegl. de Juris maiestat. lib. 1, cap. 6, § 3 Flor. cons. 14, n. 7.

⁸⁰⁹ Rom. cons. 65, n. 7, Gaspar. Ziegl detto cap. 6, § 11.

⁸¹⁰ Calder. cons. 327 de Test. alias 8 de donat. Rolan. a Valle cons. 61, n. 33, lib. 3 card. Thusc. late sub lib. V concl. 93 et concl. 104.

⁸¹¹ Rom. cons. 16, c^a fin. Cravett. 685, n. 12 Alexand. cons. 150, n. 2, lib. 2 cons. 52, n. 2, lib. 4 Gamin. cons. 67 per tot. Anchar. cons. 119, n. 5.

⁸¹² Cravett. cons. 748, n. 7 Corn. cons. 303 n. 9 lib. 3 Natt. cons. 58 n. 3 lib. 3 Card. Mant. de tacit. et ambig. Lib. 1 tit. 16, n. 45, ex plenius lib. 2 tit. 7, n. 3 et de coniect. ult. vol. lib. 3 tit. 3 n. 9.

⁸¹³ D. Aug. de Quant. Anim. cap. 6 et contra Crecicon. Lib. 2, cap. 9.

⁸¹⁴ consil. 60, n. 15, vol. 3.

⁸¹⁵ consil. 328, n. 7, lib. 1.

⁸¹⁶ consil. 76, n. 7, lib. 2.

⁸¹⁷ consil. 307, n. 9, lib. 4.

si era il magnanimo pensiero di quietare le discordie di Firenze col rimettervi la Casa Medici nella primiera sua Dignità, e Signoria secondo la convenzione fattane col Pontefice Clemente VII; ma incontrata per la parte del Popolo fiorentino troppo animosa resistenza a questa sua clementissima interposizione, ed a questo suo giustissimo fine, spinse sotto Firenze le sue armi ad assediare. E dichiaratosi, ch'egli portato non vi si era per prenderla, ma per salvarla secondo il primiero istituto, col quale calato era nell'Italia, di porvi, e stabilirvi la pace; ordinò a' suoi soldati, che con forte assedio la stringessero, fintanto che pentitasi del fatto, non fosse alla sua devozione venuta At nos, qui non ad perdendam, sed ad servandam eam Urbem veneramus, quique a pristino nostro istituto non recesseramus, tantum militibus nostris imperavimus, ut tamdiu eam obsidione praemerent, quousque facti paeniteret, ad nostramque, et Romani Imperii devotionem veniret.

Ottenuto per tanto dopo lungo assedio [22r] il fine, per cui l'Imperadore si era mosso, colla piena remissione in lui fatta dal Popolo Fiorentino di disporre ad arbitrio suo in favore della Casa Medici il reggimento ed il governo; premesso prima, che lecito sarebbeli stato del Dominio, e della libertà privarla; nulla di meno a riguardo del Suo clementissimo genio, e della intercessione del Santissimo Pontefice Clemente VII; cui sommamente il Bene della Sua Patria premeva, le condonò liberamente e con pienezza di remissione ogni, e qualunque trascorso, ed interamente la restituì alla Sua grazia nel modo medesimo, che se mai non fosse stato commesso Quicquid in omnibus supradictis, et alias quomodocumque contra Nos, et Romanum Imperium commisit etc. remittimus, et indulgemus, eamque in nostram et Romani Imperii gratiam recipimus, reponimus, restituimus, et reintegramus, ac si per ipsum numquam commissa forent. Ed ancorché le parole restituimus, et indulgemus ne' Diplomi Imperiali importino la piena restituzione agli onori, all'ordine et ad ogn'altro, che uno antecedentemente godeva, conforme dichiararono

l'Imperador [22v] Antonino⁸¹⁸, e l'Imperador Costantino⁸¹⁹, nulla di meno volle Carlo V per dimostrazione maggiore della magnanima Sua mente espressamente dichiararlo, Decernentes et volentes ut dicta Civitas Florentina, eiusque Cives, Incolae, ac subditi, huius gratiae vigore, eiusque beneficio omnibus privilegiis, gratiis, exemptionibus, et libertatibus per totum Romanum Imperium, et ubique locorum, ac terrarum utantur.

E perché sicurezza maggiore avesse ancora dell'antica sua libertà conservata, l'Imperador Carlo V nel suo Diploma le ne confermò, e con estension' pienissima le ne notificò nel modo stesso, che avanti l'aveva, per tutto ciò, che avesse saputo, o potuto pretendere l'Imperio Omnia, et singula Privilegia, Jura concessionis, et exemptiones, libertates, gratias, et Indulta Reipublicae Florentinae a maioribus nostris Romanis Imperatoribus etc. quibus antequam a nostra devotione recederent, utebantur confirmavimus, ratificavimus.

Ma ciò né meno bastandoli, perché dal darle la forma del Governo, dal prevalersi della libera remissione in lui fatta, inferir mai non si potesse essere stata sua mente di ledere, o pure di minorare l'antica libertà, in questa nuova mutazione di Stato, volle il giustissimo [23r] Imperadore, prima di farlo, immediatamente dichiararsi, che ciò faceva per provvedere alla quiete, e sicurezza della medesima libertà Cupientes eiusdem Reipublicae salutis, libertatis, quietis, et tranquillitatis optime consultum esse etc. E per stabilire le cose di quella Repubblica in modo, che mai pericolo non corresse nell'avvenire, che insieme col Dominio la libertà sua oppressa restasse ne res iterna ad popularem factionem devenire [sic] et propterea Dominium, atque libertatem dictae Reipublicae periclitari, et opprimi valeat etc. statuimus, decernimus etc.

⁸¹⁸ L. 10 c. de sent. pass.

⁸¹⁹ L. in quaestione § ult. c. de sent. pass.

Or se vedesi apertamente dalla magnanimità di Carlo V preservata nel suo Diploma immune la libertà di Firenze colla pienissima remissione de' commessi trascorsi nel modo medesimo, che se mai succeduti non fossero; coll'intera restituzione nel primo, ed antico suo essere; coll'amplessima ratificazione di tutte, e singole le antiche sue ragioni; coll'espressa dichiarazione di provvedere allo stabilimento, ed alla sicurezza da indi innanzi della sua libertà. E per lo contrario, se non si vede, né legge in detto Diploma riservarsi l'Imperadore verun titolo di Maggioranza sopra Firenze, non imporsi ad essa riconoscenza alcuna della Sovranità Imperiale, non esigersi da essa alcun segno subiezione, alcun diritto di dipendenza: non si sa certamente conoscere donde mai possano alcuni pretendere di trarre da questo Diploma medesimo argomenti, per dimostrare che con tal mutazione dello Stato fatta per mezzo di Carlo V ella perdesse la prima sua libertà.

Diranno forse importar ciò l'aver ordinato Carlo V il non sciogliersi l'assedio di Firenze fin tanto, che non fosse alla sua devozione venuta Quousque facti paeniteret, ad nostramque, et Romani Imperii devotionem veniret. Il dichiararsi di stabilire il di lei governo in vigore della convenzione fatta perch'ella possa in Sua, et Romani Imperii fide, ac devotione perpetuo manere; come che Devotus⁸²⁰ dicasi di chi è soggetto, e Devotio⁸²¹ similmente importi ubbidienza, e sottoponimento a chi ella è dovuta: ma è necessario che quelli i quali discorrono così, considerino importare ancora questa parola Devotio rendimento di ossequi, e di reverenza, conforme in questo senso spiegano gli scrittori per la parte dell'Imperio: la Devozione, che promesse prestare [24r] per mezzo de' suoi Ambasciatori Enrico Imperadore al Sommo Pontefice nel chiedere da esso la conferma della sua elezione all'Impero nella costituzione

⁸²⁰ L. Devotum c. de metat. L. a legatis. c. de Vactigal.

⁸²¹ Extravag. de Pace constit. in princ.

Romani Principis⁸²² de Jure Jurando nella clementina; bisogna, che reflottano Devoti chiamarsi ancora quelli presso Giulio Cesare de Bello Gallico, che in alterius Populi amicitiam se dederunt⁸²³. E che perciò, dovendosi le parole intendere nel senso, che alla natura delle cose nella disposizione contenute, ed alla mente di chi dispone⁸²⁴, come sopra dicevamo⁸²⁵, si adatta, debbonsi esse prendere nel secondo e non nel primo significato, nel quale pure prendersi dallo stesso Carlo V chiaramente si deduce dal Diploma medesimo dove si legge, che tutta l'Italia era venuta alla devozione, ed amicizia dell'Imperio, Ad nostram, et Romani Imperii devotionem atque amicitiam facile advenerit. E pure qui non può intendersi, che Devozione importi subiezione, sì perché l'Italia con ciò perduta non aveva la sua libertà, come ancora perché intendendosi per subiezione, non sarebbe potuta stare unita coll'amicizia, ché tra Principi porta uguaglianza di sovranità, come sopra si è dimostrato⁸²⁶. Similmente dice l'Imperadore di [24v] restituire a Fiorentini tutti gli Privilegi, libertà etc. quibus antequam a nostra devotione recederent, utebantur. E pure né meno qui prender si puote nel senso, o significato di subiezione, perché godeva allora Firenze pacificamente la sua libertà, siccome lo confessano quelli stessi, che in vigore di questo Diploma pretendono mostrare, che l'abbia perduta: ed è conclusione nelle scuole legali non controversa, che le parole si hanno da prendere in quel senso, nel quale sono state prese, ed espresse dal Disponente in altra parte della medesima disposizione⁸²⁷, e secondo l'uso d'intenderla dello stesso, che

⁸²² Clem. Romani Principis de iure iur.

⁸²³ Caesar. de Bell. Gall. Lib. 3.

⁸²⁴ Oldrad. cons. 243, n. 2 Alex cons. 60 in fin. Lib. 7 Gemin. cons. 122, n. 3 Bero. cons. 106, n. 24 lib. 1 Corn. Cons. 239, n. 5, lib. 1 cons. 138 n. 3 lib. 3.

⁸²⁵ Supra § a tale oggetto.

⁸²⁶ Supra § similmente.

⁸²⁷ L. qui filiabus in princ. ff. de leg. 1 l. si servus plurium § fin. ff. eod. Bart. in l. centurio n. 27 ff. de vulg. et Pupill. Alex cons. 197 n. 7 lib. 6 Soccin. Iur. Cons. 51 n. 9 lib. 4 Mant. de coniect. Lib. 6 tit. 13 n. 3 et. 4.

proferille⁸²⁸ massimamente nel nostro caso, in cui quando anco le parole fossero equivoche, e di diversi significati, si avrebbero a prendere in favor di Firenze per la dimostrazione della sua libertà in quel senso, che se le rende più utile, e vantaggioso, conforme scrivano Ugon Grozio, e Gulielmo Vander⁸²⁹ negli stessi termini nostri.

Diranno forsi [*sic*] inferirsi parimente dal dire Carlo V di aver ricevuta in dedizione la Città di Firenze: Nos eam Civitatem in deditionem acceptam, come che la dedizione importi una spontanea subiezione a chi uno si dà.⁸³⁰

[25r] Questa opposizione però opportunità porge nel risponderle, di porre in maggiore evidenza non aver ella contratta subiezione alcuna coll'Impero, per l'operato da Carlo V.

E a quest'effetto fa d'uopo avanti ridirsi, che in due modi può perdere un Popolo la libertà.

Il primo è quando in pena di qualche grave delitto viene coll'espugnazione della città da chi ha forza, e potestà di giustamente punirlo della libertà, e di ogni avere spogliato: e questa chiamasi subiezione ex delicto quae nascitur (scrive Ugon Grozio⁸³¹) quoties qui maeruit libertatem amittere ab eo cui poenae exigendae ius est, in potestatem iure dicitur. Modo non potuto dirsi praticato da Carlo V contro Firenze, sì perché non leggesi nel detto Diploma la precedente dichiarazione della levata libertà per tale cagione, com'è solito farsi, secondo la dottrina di Bartolo⁸³²; anzi vi è la libera condonazione di ogni preteso delitto; sì perché non seguì l'espugnazione della Città, ma fu staccato l'assedio colle precedenti convenzioni fermate tra il commessario Imperiale ed il Popolo di Firenze, approvate

⁸²⁸ L. cum alimenta in princ. Ibiq. Bartol. ff. de Alim. Leg. Alciat. in l. 1 n. 47 ff. de Iurisd. Omn. Iud. Corn. cons. 69, n. 5 vol. 1 Soccin. Iur. cons. 81 n. 19 lib. 3.

⁸²⁹ Uterq. in lib. 3, cap. 20, § 26.

⁸³⁰ Grot. lib. 3 cap. 20 § 49, n. 1 et cap. 22, § 11.

⁸³¹ Grot. lib. 2 cap. 5 § 32.

⁸³² Bartol. in l. aut facta § non numquam n. 5 et 6 ff. de poenis. Clem. Pastoralis de re iudic.

dall'Imperadore medesimo. E nella subiezione ex delicto queste non si ammettono, ma solo vi ha luogo, per [25v] testimonio del Grozio⁸³³, la forza, e l'arbitrio delle armi, come anche per le altre ragioni sopra al § Primieramente portate.

Il secondo modo è quando un Popolo si dà liberamente nelle mani del vincitore, e questo dimandasi Dedizione.

E perché questo potrebbe opporcisi, egli è similmente necessario sapersi, che altresì ella è di due sorti; una dicesi Dedizione pura; l'altra condizionata.

La Dedizion pura allora segue, che un Popolo fortemente assediato dassi al vincitore, e nulla per sé ritenendo fuorché la sola fiducia nella clemenza di esso, pone liberamente tutto, e vita, e libertà, ed ogni avere nel di lui arbitrio Ad victorem (trattando di tal sorte di dedizione Gulielmo Vander) ad victorem [sic] transeunt omnia Jura, tam corporalia, quam incorporalia tum in bona, tum etiam in personas⁸³⁴; di cui ne abbiamo l'esempio, o per dir meglio la formula sì nella Sacra Scrittura, come nelle Istorie Romane, che qui stimo opportuno di referire, per meglio spiegare la natura di questa prima specie di Dedizione. Nella scrittura Sacra, i Popoli della Siria, della Mesopotamia, della Libia e Cilicia stimando meglio di vivere servi, che morir liberi, si diedero nelle mani del Re Nabucdonosor, e questa fu la for[26r]ma del lor dedizione⁸³⁵: Omnis Civitas nostra, omnisque possessio, Omnes montes, et colles, et campi, et Armenta Bovum, Gregesque Oviuum, et Caprarum, equorumque, et Camelorum, et universae facultates nostrae, atque Familiae in conspectu tuo sunt, sicut omnia nostra sub lege tua, nos, et Filii nostri servi tui sumus. Nelle istorie romane dandosi il Popolo collatino a' Romani, in questa forma, come narra Tito Livio, si chiede Estis⁸³⁶ vos Legati, oratoresque

⁸³³ Grot. in suprad. Cap. 20 § 9 n. 1 et 2.

⁸³⁴ ad Grot. lib. 3, cap. 20, § 49.

⁸³⁵ Judith. cap. 3.

⁸³⁶ Tit. liv. Lib. 1.

missi a Populo Collatino, ut vos Populum. Collatinum dederetis? Sumus. Deditis ne vos Populum Collatinum, urbem, Agnos, aquam, terminos, delubra, utensilia, Divina, humanaque omnia in meam, Populique Romani Deditioem? Dedimus, et ego recipio.

Or se per questa sorte di Dedizione nulla rimane a color, che si danno, conforme dalle sopraddette formule di Dedizioni, e da altre che si leggono fatte da quei di Capua da Falisci presso Livio⁸³⁷ si riconosce, ognun vede non esser questa seguita nel caso nostro; non apparirne vestigio veruno nel Diploma di Carlo V, non essergli stato altro dato da' Fiorentini, che l'autorità di formar loro il Governo, come Arbitro, e Dispositore di esso in virtù delle capitolazioni fatte.

[26v] La Dedizione condizionata per l'altra parte riceve quelle leggi, e quelle condizioni, che vi si appongono, e queste ognor, che apposte vi siano, hanno per lo loro mantenimento il vincolo della pubblica fede, che doversi osservare dal Vincitore anche al vinto scrisse S. Ambrogio⁸³⁸ Etiam fides in Bello data servari oportet, nec ullum decorem esse posse si violatur. Essendo in arbitrio di coloro, che si danno, il poter darsi, secondo la dottrina di Baldo⁸³⁹, con quei patti, e con quelle leggi, che nella dedizione convenute si appongono. E perciò siccome nella pura Dedizione può il vincitore esercitar liberamente l'arbitrio, e l'imperio, nella Dedizione condizionata per lo contrario può solo esercitarlo a tenore della legge in essa apposta, e delle condizioni nel farla fermate Ius victoris est ut in deditioe absoluta illimitatum imperium exercere possit in deditos. In restricta non aequae, sed iuxta legem conventionis, conforme scrive Gulielmo Wander⁸⁴⁰.

Premesso ciò, quantunque la Dedizione, di cui si tratta nel Diploma Cesareo, riducasi più tosto ad una libera, ed illimitata remissione fatta in Carlo V dal Popolo Fiorentino nelle differenze, che

⁸³⁷ Tit. livius lib. 7 et lib. 5.

⁸³⁸ D. Ambros. Lib. 1. Offic. cap. 29.

⁸³⁹ Bald. In rub. c. de Latin. libert. n. 4.

⁸⁴⁰ In comm. ad Grot. detto libro 3, cap. 20, § 51.

aveva contro la Casa Medici, con cui pone nelle di lui mani tutta la sua volontà per l'unico fine di stabilirgli il [27r] Governo, e lo Stato, simile, anzi più assoluta di quella, di cui parla il Giureconsulto Proculo⁸⁴¹, e per cui uno è obbligato a tutto ciò, che all'arbitro piace senza poter esaminare la ragione di quello, che venga da lui ordinato, per aver obbligata alla volontà dell'Arbitro la propria; e perciò potuta, riguardo a detta libera remissione, chiamarsi Dedizione conforme spiega lo stesso Imperadore Cumque post longa[m] obsidionem nobis sese ea lege dederit, ut nos eius regimen, gubernium, et statum arbitrio nostro disposeremus, atque ordinaremus, che fu lo stesso che dire, arbitrio nostro commiserit, e conforme lo dimostra la natura stessa di questa Dedizione regolata dentro a' limiti, che si accordino, et accordare si possano alle cose sopraccennate.

Nulla di meno prendendosi ancora la parola Dedizione nel suo più stretto significato, certo egli è che sarebbe stata una Dedizione condizionata: e specialmente colla condizione espressa della conservazione dell'antica libertà, e della restrizione alla sola podestà di fermarle, e stabilirle il Governo, conforme leggesi nelle capitolazioni fatte tra la Città di Firenze, et il commissario Imperiale sotto dì 12 Agosto 1530; e conforme scrivono Paolo Giovio nelle sue Storie⁸⁴², Tiberio Deciano⁸⁴³ nella stessa sua risposta, che fece contro Firenze, e [27v] conforme dallo stesso Diploma deducesi, se ea lege dederit, ut nos etc. e conseguentemente quanto all'effetto contiene lo stesso, e riducesi alla sola libera remissione nell'arbitrio di Carlo V per lo fine suddetto. Atteso che per quello fermano i migliori, e più sperimentati Dottori, che di ciò scrivono: Si Deditio⁸⁴⁴ est conditionata, ultra conventionem Ius victoris non producitur, et proinde si vita salva, si libertas, si Bona excipiuntur, nefas est victis haec eripere. E non potendosi intendere la

⁸⁴¹ L. societatem 76 § Arbitrorum ff. pro socio.

⁸⁴² Iovius Histor lib. 29.

⁸⁴³ Tiber. Decian. resp. 19 n. 103 vers. non obstat vol. 3.

⁸⁴⁴ Gulielm. Vand. ad Grot. detto libro 3, cap. 20, § 51.

libertà senza il sommo Imperio: libertas sine summo Imperio intelligi nequit⁸⁴⁵, colla illimitata preservazione di essa viene la Dedizione a restringersi alla sola remissione per la forma, e per lo stabilimento del Governo come sopra, per la ragione sopra diffusamente da noi portata che cosa non vi è più dovuta alla pubblica Fede, che l'osservanza de' Patti, i quali nelle pubbliche convenzioni si fanno⁸⁴⁶ e che non vi è chi più sia tenuto a mantenerli de' Precipi⁸⁴⁷, cui si aspetta, e massimamente all'Imperadore, il procurare, che si conservi per lo pubblico bene delli Stati la pubblica fede⁸⁴⁸.

Non avendo dunque in alcuno de' sopraddetti due modi, per cui può perdersi da un Popolo la libertà, perdutala i Fiorentini, non solo togliessi ogni opponimento, che per la pretesa Dedizione poteva unicamente farseli, ma gettasi ancora un valido fondamento bastevole per se solo a sostenere [28r] la intera preservazione della libertà, e delle ragioni dello Stato Fiorentino, in cui hanno i Serenissimi Gran Duchi la libera, ed assoluta sovranità senza minima dipendenza dall'Impero Romano.

Diranno forse in ultimo luogo ciò inferirsi dal privar Carlo V Firenze della libertà, e di tutti i suoi privilegi. Dal dichiararla ribelle, e dal porvi la devoluzione del di lei Dominio all'Imperio, allora che ella avesse violata la forma del Governo da lui stabilita, o che ad essa opposta si fosse, e ne dedurranno queste tre illazioni.

Prima, che la pena imposta denoti superiorità in quello, che la impone.

Seconda, che la dichiarazione di Ribelle dimostri subiezione all'Imperio.

⁸⁴⁵ Grot. lib. 1, cap. 3, § 21, n. 3.

⁸⁴⁶ L. 1 ff. de Pact. Abb. cons. 62, n. 1, lib. 2.

⁸⁴⁷ Boss. in Tract. de Princip. N. 9 et 19 Castr. cons. 318 ca. fin Lib. 1 Bodin. de Republ. Lib. 5 cap. 6.

⁸⁴⁸ Barbat. cons. 1, in princ. Plot. cons. 11 in princ.

Terza, che dalla pena della devoluzione si inferisce il Jus, che vi aveva quegli, a cui si devolve.

Ma facilmente avrebbero avuta la risoluzione nel tempo stesso, che la difficoltà proponevano, se considerato avessero, che trattandosi di una pena, che coll'intiero adempimento di quanto Carlo V in detto Diploma ordinato aveva, ebbe il suo fine⁸⁴⁹, non eravi più luogo di esaminarla: se similmente avessero avvertito, che lo stesso privar Firenze nel caso che fossesi opposta al Lodo Imperiale, del suo Dominio, e della sua libertà, è argomento validissimo per [28v] mostrare, ch'ella l'uno, e l'altra godeva, essendo certo, che nemo privatur nisi prius habuerit id, quo fuit privatus⁸⁵⁰: e che nessuno può spogliarsi senza confessare esser egli in possesso di quello, di cui si pretende spogliarlo⁸⁵¹. Se in somma notato avessero, che avendo Carlo V voluto dalla Repubblica di Firenze, che le cose da lui ordinate fossero con pubblico Instrumento per mezo [sic] de' Magistrati solennemente accettate, ed eseguite; fece manifestamente conoscere, che in dette sue ordinazioni non si considerò come sovrano, ma come Arbitro; non riguardò Firenze come dependente dall'Imperio, ma come libera, non avendo il Principe, che ha la suprema, ed assoluta potestà, verun bisogno di esigere da quelli, che sono a lui sottomessi, dalle sue leggi, e dalle cose da lui ordinate per il loro adempimento l'accettazione⁸⁵². Imperocché inanis esset tota illa Supremi Principis auctoritas, si a nutu, et arbitrio Populi in edendis sanctionibus penderet; massimamente che pretendono i Principi tra gli altri loro diritti regali, aver quello di punire i trasgressori delle loro ordinazioni penali senza attendere se siano, o non siano state accettate da loro⁸⁵³.

⁸⁴⁹ L. ita demum in princ. ff. de recep. Arbitr. L. celsus. in princ. L. eum poena, ff. etc.

⁸⁵⁰ L. decem ff. de verb. oblig. Anchar. cons. 179, n. 4.

⁸⁵¹ Alex. cons. 152, n. 2. Lib. 6.

⁸⁵² Suar. de legib. Lib. 3, cap. 19, n. 7 Giball. de oblig. I can. Lib. 2 cap. 2.

⁸⁵³ Castropal. de legib. tract. 3 disp. 1 pun. 13 n. 2 par. 1.

Atteso che premettendo dette considerazioni, avrebbero riconosciuto essere le loro illazioni di niun vigore, o per lo più [29r] equivoche, e perciò come tale, dovute interpretarsi nel senso favorevole alla Città di Firenze in vigore delle cose antecedentemente da noi dilucidate.

Tale è la prima illazione, perocché non sempre l'imposizione della pena denota sovranità, potendo l'Arbitro ne' suoi Lodi per l'osservanza delle cose dichiarate, ed ordinate porvi la pena, quantunque non convenuta, come vogliono alcuni Dottori⁸⁵⁴, e conforme piacque a Carlo V per lo ben' di Firenze, e per la pubblica tranquillità, in virtù della tanto libera, ed illimitata remissione in lui fatta, di praticare.

Non dissimile è la seconda, perché la parola Rebelle quantunque propriamente, ed in stretto significato dicasi di quelli, che per obbligo di subiezione sono tenuti a conservare la maestà de' loro Principi⁸⁵⁵. Impropriamente però, ed in largo significato si dice, e può dirsi ancora de contumaci, e disobbedienti alla Dignità Imperiale, quantunque ad essa non sottoposti; per la ragione, che vogliono doversi all'Imperadore ancorché non Padrone di tutto il Mondo, dal mondo tutto però onore, e reverenza⁸⁵⁶. Chiamansi similmente rebelli da Innocenzo III in una sua decretale quelli, che non obbediscono al Giudice, o che gli son contumaci, sebbene alla sua giurisdizione non sottoposti⁸⁵⁷; e tali pure gli chiamano l'Abbate Panormitano, Antonio Butrio, e Giovanni [29v] Andrea⁸⁵⁸, che in dichiarando detta Decretale spiegano la parola Rebellis scilicet non obediendo in his, quae spectant ad causam: sive non obediat circa executionem. Ed in questo stesso senso, se Firenze

⁸⁵⁴ L. ex omnibus ff. de recept. Arbitr. Otapt. a s. Blasio de Arbitr. et Arbitrat. q.º 87 n. 69 inter tract. magn. tom. 3 par. 1.

⁸⁵⁵ Supra § tale similmente.

⁸⁵⁶ Wilhelm Beker, Synop. Iur. pub. Imper. Rom. German. Lib. 1, cap. 2, n. 5 et 6.

⁸⁵⁷ Cap. sane il 2 de offic. Iud. de leg.

⁸⁵⁸ In detto cap. sane Abb. et Anton. Butr. n. 4 Joan. Andr. in princ. Joan Anam. n. 4.

obbedito non avesse all'Imperadore, e contumace stata fosse in eseguire le cose da lui come Arbitro ordinate, doversi intendere la parola Rebellis, deducesi dal Diploma medesimo, ove si legge tamquam nobis, et Imperio Romano ingrata, rebellis, ac inobediens, suaeque saluti, libertati, quieti, paci, et tranquillitati contraria. Imperocché non intendendosi in questo secondo significato, ma nel primo, che importa subiezione, opporrebbe alla parola libertà, che la esclude; e conseguentemente non solo alla mente sopra manifestata di Carlo V repugnerebbe, ma involverebbe ancora contradizione, quale darebbe tra l'essere suddito, e l'esser libero: Rebellis, suaeque libertati contraria, se la parola rebelle intendersi dovesse nel suo primo significato, che importa soggezione, ed insieme relazione all'altrui sovranità; ed è comunissima regola de' Dottori, che prender sempre quella interpretazione, e quel senso delle parole si dee, pel quale non inducasi contradizione⁸⁵⁹, e con cui concordar si possono le cose contrarie, e repugnanti nella medesima disposizione⁸⁶⁰.

[30r] Molto meno meritava di esser considerata la pena postavi dalla Devoluzione universum dictum Reipublicae Dominium ad nos, et Romanum Imperium ipso facto devolutum volumus etc. Imperocché non importa ella sempre ritornamento delle ragioni alla lor prima cagione, o dell'util Dominio al suo diretto Padrone: anzi regolarmente denota l'acquisto, che fassi di ciò, che per l'innanzi non era in Dominio nostro, o nostra Ragione. Così dal Giureconsulto Ulpiano, i beni, che da uno passano nell'altro si dicono devoluti⁸⁶¹; dal Giureconsulto Modestino, la eredità, che dal Defonto passa nell'erede, dicesi devoluta⁸⁶²; la successione in ciò, che prima non attenevaci, dallo stesso Giureconsulto Ulpiano chiamasi successio devoluta⁸⁶³; il possesso

⁸⁵⁹ Cravett. consil. 10, n. 5 calder. cons. 520 alias § de Privileg.

⁸⁶⁰ Dec. cons. 500, n. 6 Alex. cons. 44, n. 2, lib. 7 Cravett. cons. 685, n. 13 cons. 98, n. 9 Card. Mant. de tacit. et ambig. Lib. 2, tit. 7, n. 18, tom. 1.

⁸⁶¹ Denique 13 § qaesitu. ff. quod vi aut clam.

⁸⁶² L. Lucius 9 ff. de Iur. Fisc.

⁸⁶³ L. cum pater § cum existimaret ff. de leg. 2.

acquistato di quello, che non avevasi, dicesi pure dal Giureconsulto Papiniano, possessio devoluta⁸⁶⁴; i beni che si acquistano al Fisco, diconsi da' Giureconsulti Paolo⁸⁶⁵, e Marciano⁸⁶⁶ bona devoluta ad Fiscum. Anzi tanto è lontano dall'opporsi l'aver usata Carlo V la parola Devoluzione alla libertà di Firenze con tanta chiarezza fin qui dimostrata, che più tosto serve ancor ella a dimostrarla, per la ragione, che i Beni, i quali si acquistano al Fisco, e dal dominio, e possesso del Reo passano per titolo di pena (come nel nostro caso) nel Fisco, ed in acquisto del Principe, diconsi a lui devolversi dal Giureconsulto [30v] Ermogeniano⁸⁶⁷, e dallo Imperador Filippo⁸⁶⁸.

§ III

Venire con detto Diploma stabilita maggiormente a Firenze la libertà

Ancorché comune sia il consentimento degli antichi scrittori per la libertà di Firenze, molti però tra loro ne scrissero di cosa notissima non bisognevole di ricercarne l'origine. Altri per lo contrario dissero di averla ricomperata da Ridolfo primo Imperadore collo sborso, chi di sei, e chi di settemila Ducati.

È ben vero che Bartolo⁸⁶⁹, il quale non solo fu de' Giureconsulti più vicini al tempo in cui fu supposto detto ricomperamento, ma fu ancora uno de' primi lumi della Giurisprudenza, nello scrivere della libertà di Firenze, non fa di esso ricomperamento menzione veruna. E fino all'anno 1500 per lo spazio di sopra a due secoli, non trovasi veruno de' Dottori, che similmente ne parli, ammettendo tutti unitamente detta libertà per incontrovertibile ed assoluta.

⁸⁶⁴ L. si incertus § illud certum ff. de leg. 3.

⁸⁶⁵ L. in fraudem § si principalis ff. de iur. fiscali.

⁸⁶⁶ L. ne procuratores ff. cod.

⁸⁶⁷ L. ad fiscum 16 ff. de act. rer. arnot.

⁸⁶⁸ L. si no proprii 5 de bonis Prosrup.

⁸⁶⁹ in l. hostes 24, n. 16, ff. de capt. et postlim. rever. L. infamem n. 14 ff. de publ. Iudic.

Il primo per l'altra parte de' Legisti, che nello scriver della libert  di Firenze, menzione facesse di detto acquisto con titolo di compra fattane dall'Imperatore Ridolfo, fu il Felino⁸⁷⁰, il quale senza esaminarne la verit , si fid  di Flavio Blondo, che fu il primo quasi dopo due secoli, ad assi[31r]curarsi nella sua Storia di scriver ci  senza indicare donde preso avesse detta notizia. Qual fede per  darsi possa all'asserzione del Blondo primo autore di questo fatto, ce ne faccia testimonianza Giovanni Gobelino⁸⁷¹ Segretario di Pio II, il quale scrivendo nel tempo medesimo delle cose seguite nell'Europa dall'anno 1458 fino all'anno 1464, dice di esso, che mori nell'anno 1463 Blondus ab eloquentia prisca fuit, neque satis diligenter quae scripsit examinavit: numquam vera, sed quam multa scribere curam habuit. Certo egli  , che la Glossa⁸⁷² fatta al corpo delle leggi civili intorno all'anno 1226, e cos  sessant'anni avanti che seguisse detto supposto ricomperamento, trattando de' Popoli, che sono liberi, porta l'esempio del Popolo Fiorentino. Similmente Rafaello Volterrano chiamato dal Cardinal Bona⁸⁷³ vir veterum Auctorum laboriosissimus excerptor, e che visse nel secolo medesimo del Blondo, riferisce, che fino al 1220 la Repubblica fiorentina veniva liberamente amministrata dagli Anziani⁸⁷⁴. Il Deciano medesimo, che nella causa di precedenza con i Duchi di Ferrara scrisse contro Firenze, dice, che il sopraddetto ricomperamento della libert  segua nel 1285, e poi non avvedendo[31v]si, che si contradiceva, narra che la repubblica Fiorentina nell'anno 1282 governavasi dal Popolo⁸⁷⁵. Che pi ? Ermanno Coringio⁸⁷⁶ trattando de finibus Imperii, per mostrare, che non era vero aver Ridolfo primo venduta alle prime citt  dell'Italia la

⁸⁷⁰ Cap. cum non liceat n. 12 de Praescript.

⁸⁷¹ Comment. Pii 2 Pontif. Lib. 11.

⁸⁷² In l. non dubito ff. de capt., et postlimin. revers.

⁸⁷³ Notit. Auth. Lit. F.

⁸⁷⁴ Lib. 5 grog. in cap. in quo tractat. res. flor.

⁸⁷⁵ Decian detto resp. 19 n. 4 ex Testim.o Joann. Vill. Hist. Lib. 7 cap. 82.

⁸⁷⁶ Lib. 2 cap. 23 fol. mihi 498.

libertà, porta riguardo a Firenze il Testimonio del di lei Arcivescovo S. Antonino⁸⁷⁷, il quale riferisce, che seguita la guerra tra Ridolfo Imperadore, ed i Fiorentini, i quali riconoscer nol vollero, ma conservarsi la libertà rimase quella colla pace terminata: Compositione facta, et pace cum Florentinis reversus est in regionem suam, rendendosi con ciò molto probabile il sentimento di Monsignor Don Vincenzo Borghini che scrisse della libertà di Firenze⁸⁷⁸ più di centocinquant'anni sono: non essere stato fatto lo sborso de' settemila ducati dalla città di Firenze all'Imperadore Ridolfo (se pure detto sborso seguì) per ricomperare la libertà, ma per recuperare, come suol dirsi, la vessazione, e la molestia dal nemico con modi più sicuri, e con minor pericolo, e danno, che possibile fosse.

Ma comunque ciò sia, e qualunque di queste due opinioni si tenga, col Diploma, e col fatto di Carlo V chiudesi ogni strada a poterne dubitare, e rovinasi [32r] ogni fondamento per chi pretendesse di più impugnare la libertà di Firenze.

Imperocché, se aderir noi vogliamo a' Dottori, che per numero, e per autorità di maggior credito scrivono della libertà di Firenze senza verun fondamento fare sopra la compra fattane da Ridolfo Imperadore, non solo coll'operato da Carlo V comprovasi, ma stabiliscesi maggiormente ancora quanto da loro si scriva, per le ragioni seguenti, che alle altre sopra addotte in confermazione di ciò ci piace di aggiungere.

Primieramente perché convenendosi nella Lega fatta tra il Pontefice Clemente VII e l'Imperadore Carlo V di rimettere la Casa Medici nel medesimo Stato, Dignità, e Grandezza, ed al Reggimento, e Governo medesimo, che per l'avanti godeva, In quibus erat, antequam proxime eiiceretur, viene in necessaria conseguenza dallo Imperadore ad ammettersi essere stato in potere della Repubblica Fiorentina, da

⁸⁷⁷ D. Ant. Arch. Flor. Summa Histor. tit. 20 cap. 4 § 4.

⁸⁷⁸ Discorso, se Firenze ricomperò la libertà da Ridolfo Imperatore.

cui ottenuto l'aveva, il porvela. Similmente impegnandosi egli ad interamente reintegrarla nel suo legittimo possesso, confessa, che antecedentemente lo aveva, e che per ciò ogni ragione assistevale, ivi Cum spoliatis omnia iura [32v] faveant⁸⁷⁹: ne questo sarebbe potuto seguire se la Repubblica Fiorentina non avesse (come libera, e come assoluta signora di sé) l'autorità avuta di trasferire nella Casa Medici la maggioranza, e superiorità, che sopra di essa godeva, nel modo stesso, che l'ebbe di trasferirla negl'Imperadori la Repubblica Romana⁸⁸⁰; massimamente che niuna menzione facendosi nella sopraddetta Convenzione fatta tra il Pontefice, e l'Imperadore di essere in ciò alcuna approvazione intervenuta dell'Imperio, come necessario sarebbe stato di esprimersi, se dipendenza veruna da esso avuta avesse Firenze, perché maggiori apparissero le ragioni del popolo legittimo, di cui era stata spogliata la Casa Medici, argomento incontestabile egli è, che non aveva dall'Imperio alcuna dipendenza, non potendosi, e molto meno dovendosi credere, che in pregiudizio delle ragioni Imperiali avesse voluto l'Imperadore nella pubblica lega col testimonio di tanti, che v'intervennero, tacerla Princeps si cum aliquo tamquam cum pari, aut sibi aequali contrahit nulla facta mentione Iuris sui, ius istud suum remisisse merito censebitur, Gasp. Ziegl. Ad Grot. de Iur Belli ac Pacis lib. 2, cap. 22, § 12 in fin.

Secondo, perché col dichiararsi Carlo [33r] V nel mentovato Diploma, che lecito sarebbeli stato per la ingiuriosa resistenza fattagli dalla Città di Firenze, privarla dell'universale suo Dominio, se desiderato non avesse, ch'ella sperimentasse la sua magnanima benignità, De universoque eius Dominio, tamquam ad nos, et romanum Imperium devoluto, arbitrio nostro disponere iure nobis licuisset. Cupientes tamen, ut ipsa quoque civitas clementiam experiatur etc.

⁸⁷⁹ L. si quis ad se fundum. C. ad l. Jul de vi publ. cap. conqaerente cap. in literis de rest. spol.

⁸⁸⁰ L. 1 ff. de const. § sed quod Principi Ju. tit de Jur. Maiest. L. unica ff. de Praef Praet l. 1 c. de veter Jur enucl.

viene a confessare ch'egli non volle di esso privarla: ma bensì nel tempo stesso, che lasciava su gli occhi di tutta l'Italia un così risplendente segno della sua Imperiale Clemenza, volle lasciarvi ancora un testimonio certissimo di non essere stata sua mente di lederle, né minorarle l'antica libertà, e sovranità, che godeva.

Terzo, perché dichiarandosi parimente, che se stata non fosse la clemenza del sommo Pontefice, ed unitamente la sua, sarebbesi Firenze condotta a termine di aver perduto il suo Dominio, e la sua libertà: Nisi Beatitudinis Pontificis, ac nostra clementia illi succurrisset, de eius libertate, ac Dominio actum esset, viene similmente ad attestare, che ella aveva la libertà, e lo assoluto Dominio, e che mercé la sua clemenza, non l'aveva perduto; non potendosi rimanere privi di ciò, che da noi non si possiede⁸⁸¹. Ne meno può dirsi uno in pericolo di perdere ciò, che si pretende aver egli nel tempo stesso perduto, che ha superato il pericolo di perderlo. Dimostrazioni son queste tanto efficaci, che sono più che vevoli a confermare la testimonianza di quei Dottori, i quali della libertà di Firenze, come di cosa certa già scritto avevano, essendo di tal peso le asserzioni dell'Imperadore, che le cose da lui asserite bisogno di altre provazioni non hanno⁸⁸².

Se poi seguir noi volessimo l'opinione di quei Dottori, che fondando la libertà di Firenze sopra la compera fattane da Ridolfo Imperadore, motivo diedero ad Hermanno Conringio⁸⁸³ di asserire, essere ella stata nulla, e di nessuno vigore, né aver potuto pregiudicare alle ragioni dell'Imperio, perché fatta senza il consenso de' Principi, e Baroni di esso. Avendo Carlo V nel predetto suo Diploma col precedente consiglio di questi confermati alla Repubblica di Firenze tutti i Privilegi, ragioni, Esenzioni, e libertà, che concesse l'erano

⁸⁸¹ L. decem ff. de verb. oblig. Anchar. cons. 179 Card.Thusc. lit. P. concl. 715, n. 1.

⁸⁸² Bald. cons. 328, n. 8 cons. 359 c.^a fin. Lib. 1 Gab. Lib. 1 de pobat concl. 2, n. 12.

⁸⁸³ De finib. Imper. German. Lib. 2, cap. 23, vers. caeterum.

state dagl'Imperadori suoi Predecessori, non per errorem, aut improvide, sed sacro Principum, comitum, Baronum, Procerum, atque aliorum nostrorum, et Romani Imperii Fidelium Dilectorum ad hoc [34r] accedente consilio etc. togliesi col fatto stesso ogni forza alla dotta esposizione, e viene col consiglio de' medesimi Principi Imperiali tanto desideratovi dal Conringio⁸⁸⁴ a stabilirsi nel detto Diploma la libertà di Firenze, che col difetto di detto consiglio doppo quattrocento tanti anni fosse da altri⁸⁸⁵, che seguissero questa seconda opinione, potuta impugnarsi.

Rendendosi sempre più chiaro, aver voluto, il Gloriosissimo Carlo V fare in più modi conoscere, che non era stata sua mente di ledere, né sminuire la libertà di Firenze, ma di confermarla sibbene, ed assicurarla come Difensore della Giustizia, e Protettore del pubblico Bene, collo stabilimento della Casa Medici in cui era passata tutta la sovranità, ed il sommo Impero di essa, ed acquistando sempre più maggior fede il testimonio lasciato nelle loro storie da due scrittori vicini a quei tempi, Giovanni Batista Adriani, che scrive⁸⁸⁶: Dissero i Ministri Imperiali che quella Maestà non voleva sopra lo Stato di Firenze acquistare ragione alcuna, ed un altro Giovanni Batista Cini, che riferisce⁸⁸⁷: I due secretari di Carlo V risposero, che sua Maestà non voleva sopra quello Stato (parlando di Firenze) acquistare ragione alcuna.

⁸⁸⁴ Dicto cap. 23.

⁸⁸⁵ Bodin de Repub. apud eum. Conring. detto cap. 23

⁸⁸⁶ Lib. 2 della sua Istoria.

⁸⁸⁷ Lib. 2 della vita di Cosimo I.

§ IV

Comprovasi la libertà di Firenze colla lunga osservanza

[34v] Quando ancora per le fin qui accennate considerazioni di ragione, e di fatto, non fossesi reso chiaro, che non fu mai mente di Carlo V lo acquistare, e che né meno mai acquistò diritto veruno di sovranità sopra Firenze in virtù del tante volte mentovato Diploma. La osservanza immediatamente ad esso seguita, e fino a tempi nostri inviolabilmente continuata, basterebbe sola a renderlo più che manifesto.

Egli è principio sicurissimo, e da Dottore veruno, che sappiasi, non impugnato, doversi i Diplomi, le costituzioni e le leggi tali regolarmente intendersi, quali per lungo tempo praticate si vedono⁸⁸⁸: e che migliore interpretazione loro non si può dare di quella, che hanno ricevuta dalla osservanza⁸⁸⁹, rimanendo noi certificati della intenzione, che fu avuta dal Disponente, col vedere come siano le disposizioni state lungo tempo osservate⁸⁹⁰, massimamente, se la osservanza o immediatamente lor succedette, ovvero fu ad essa vicina⁸⁹¹; per la ragione che dovendo seguir noi non le parole, ma la mente de' Disponenti, e questa quantunque solo verisimile, alla propria significazione preferire di quelle⁸⁹², non può mai venire ella meglio conosciuta, ed intesa, che da coloro, i quali si ritrovarono nel tempo medesi[35r]mo, che dette Disposizioni, o rescritti emanarono. Di

⁸⁸⁸ L. sed Julianus § proinde l. quaedam sunt ff. de reb. dub. cap. cum dilectus de consuet. Fulg. cons. 215 in fin Cephal. cons. 347, n. 31 Menoch. cons. 107, n. 92, cons. 192, n. 12 cons. 276, n. 19 Calvin. de acquit. Lib. 2, cap. 136, n. 34 et seq. D. Carpro... de regal. Cap. 2. n. 186.

⁸⁸⁹ Parlad. quaestio diff. Jur. differ. 13 § 2 n. 7 Laderch. cons. 107, n. 15 Caren. resol. 75, n. 10 Salaz de us. et consuet. cap. 2, n. 2 Gasp. Klock de contrib. cap. 19, n. 678.

⁸⁹⁰ Castr. cons. 148 in fin. Lib. 1 Soccin Jun. cons. 61 n. 36 et 37 lib. 2 ruin. cons. 13, n. 12 lib. 4 Card. Thusc. cit. O concl. 58, n. 6.

⁸⁹¹ Cap. cum dilectus de consuet. Bal in l. si certis annis n. 9 c. de pact. Leo decis. Sacr. Reg. Aud valent decis. 19, n. 13.

⁸⁹² Castrens. cons. 148, n. 1 et 2 lib. 1 Soccin. sen. cons. 88, n. 1 e 2 lib. 1 Card. Mantic. De tacit et ambig. Lib. 2 tit. 7, n. 4.

maniera che non solo si debbono le parole in qualche modo dubbie interpretare come la osservanza le ha intese, ma quando ancora il senso loro si trovasse contrario, deesi seguire a dare loro quel senso, in cui sono state osservate⁸⁹³.

Or posto ciò: negar non potendosi, che i Serenissimi Gran Duchi, ne' i quali era passato tutto l'alto Dominio, e tutta al sovranità della Repubblica Fiorentina, nel modo stesso, che nell'Imperadori passò tutta quella della Repubblica di Roma⁸⁹⁴, non abbiano immediatamente goduti, dopo il predetto Diploma Cesareo tutti i diritti, e le ragioni della Maestà, che si competono ad un Principe sovrano, ed assoluto. Dubitar né meno potrassi, che non abbia la osservanza di quasi due secoli esclusa ogni altra interpretazione, che fosse pretesa darsi a detto Diploma, e per cui adombrata venir potesse l'evidente chiarissima indipendenza da ogni superiorità dell'Imperio.

Atteso che non convenendosi quei Diritti della Maestà, che chiamati sono da' Dottori, perché regali, Regalia maiora, se non ai Principi, ed alle Repubbliche, le quali non riconoscono superiore alcuno, conferme scrivono Gasparo Ziegler⁸⁹⁵, Regnero Sistino⁸⁹⁶, Acaccio Antonio Repolli⁸⁹⁷, Orazio Montano⁸⁹⁸, Domenico Antonio Antunez⁸⁹⁹, ed altri.

[35v] Ogni volta, che ha tutti questi Diritti goduti sempre indistintamente senza minima dipendenza, o recognizione dell'Imperio la Serenissima Casa Medici, non può volersi dare adesso

⁸⁹³ Honded. cons. 92, n. 27 et seq. lib. 1 Cravet. cons. 211, n. 8 consil 273 n. 13 Socc. Sen. Consil. 145, n. 1 et seq. Lib. 1 Menoch. cons. 39 n. 20 Castell. contr. quot. cap. 93, § 7, a n. 2 tom. 5 cap. 125 n. 29 et. 3 tom. 6 Fontan. decis. 457, n. 9 Josef Vala de Orena dissert. 47, n. 21, tom. 2 D. Raphael de Villosa dissert. 3 n. 89 post tract. de Fugitivi.

⁸⁹⁴ L. quod Principi ff. de Constit. Princip. L. breviter ff. de offic. Praet. Praet l. necessarium 2 § novissime ff. da orig. Jur. Franc. Hotam leg. Enumer. V regia V sanctis.

⁸⁹⁵ De Jurib. maiest. Lib. 1, cap. 3, n. 18.

⁸⁹⁶ De regalib., cap. 1, n. 12.

⁸⁹⁷ De regalib., cap. 1, n. 12.

⁸⁹⁸ De regalib. § quae sunt Regal. n. 1 vers. sunt autem.

⁸⁹⁹ De donat. reg. lib. 2, cap. 1, n. 6 et seq.

un'interpretazione diversa da quella, che un'antichissima osservanza gli ha data, ancorché non fosse per altro in favore della libertà, come sopra essere si è dimostrato, il detto Diploma chiaro, ed evidente.

Dà forza maggiore a questa osservanza il considerare, che non si tratta di valersene per acquistare la libertà, ma per conservarla, non per recuperarla perduta, ma per interpretare con essa un Diploma con cui si pretende mostrare esserle stata levata. Or se in tal caso, ch'essendo questa osservanza interpretativa, per cui validamente indurre molto minor tempo è bastevole, anzi bastò solamente al Baldo⁹⁰⁰, al Castrense⁹⁰¹, e al Decio⁹⁰² il decorso di soli dieci anni, non bastasse ad assicurare lo Stato di Firenze della sua libertà, non potrebbesi mai conservare la pubblica pace, e la tranquillità degli Stati, e de' Popoli, perché non sarebbero mai sicuri dalle ostilità di chi pretendesse aversi ragione, con discioglimento della umana Società, per cui conservare la stessa ragione di natura suggerisce il darsi qualche regolamento e qualche fine alle altrui pretensioni: Ut innumerae tollantur controversiarum causae, et Bellorum materiae⁹⁰³, atteso che [36r] quemadmodum rerum pacis causa sunt introducta, ita et illud ex eodem fonte promanat, quod Possessores bonae fidei aliquando sunt in tuto collocandi⁹⁰⁴.

Aggiungesi, che questo Possesso continuato dall'osservanza di quasi due secoli, con la continuazione per mezo [*sic*] di esso dell'antico possesso, che aveva la Repubblica Fiorentina della sua libertà, viene a rendersi immemorabile. Or se un tal possesso non è bastevole ad assicurare la quiete, e la sovranità di questo stato, non vi sarà più titolo alcuno, che renda la sovranità de' Principi sicura, e la tranquillità degli Stati: ma terrassi sempre aperta la strada, per cui

⁹⁰⁰ In l. fin. n. 9 C. sine censu.

⁹⁰¹ Cons. 314, n. 2 et ... tot. cons. 348 in fin. Lib. 1.

⁹⁰² Cons. 284, n. 3 in fin.

⁹⁰³ Gulielm. Vand. ad. Grot. lib. 2, cap. 4, n. 1.

⁹⁰⁴ Puffend. Lib. 4, cap. 12, apud eundem Guliel. in detto cap. 4 § 1.

controversiae de Regnis, Regnorumque finibus nullo umquam tempore extinguuntur, quod non tantum ad perturbandos animos multorum, et Bella ferenda pertinet, sed et communi sensui Gentium repugnat, conforme saviamente ragiona Ugon Grozio⁹⁰⁵, Et vix ullus Princeps legitimus esset, conforme aggiunge Guglielmo Vander suo commentatore⁹⁰⁶.

Che perciò i Lacedemoni volevano col pieno consentimento di tutte le genti presso Isocrate⁹⁰⁷, che quelle pubbliche possessioni, le quali si tenevano lungo tempo, non potessero molestarsi. E Filippo Re de' Macedoni diceva presso Tito [36v] Livio⁹⁰⁸, essere pronto a restituire le città da lui conquistate coll'armi, ma non però quelle avute da' suoi maggiori, come con giusto, ed ereditario possesso da lui ritenute Civitates, quas ipse cepisset, se liberaturum, quae sibi traditae a maioribus essent iusta, et haereditaria possessione se non excessurum. Né Tacito similmente ammetteva le pretensioni del Re Artabano⁹⁰⁹, qui veteres Persarum, et Macedonum terminos, et possessa Cyro, et Alexandro reposcebat. D'onde avviene, che molti Dottori della pubblica ragione intendenti, e de' Diritti Imperiali ancora capaci, stimando assai pericoloso il consigliare lo Imperadore a recuperare colle armi quelli stati, che pretesi attenere all'Imperio, sono in lungo possesso di godere la libertà, scrivono: Periculosum fore Imperatori consulere, ut conatur mundum revangare, id est vi armata recuperare⁹¹⁰.

⁹⁰⁵ Hugo Grot. detto cap. 4, § 1, n. 1.

⁹⁰⁶ Ad eundem Grot. detto § 1.

⁹⁰⁷ Isocr. ad Philipp.

⁹⁰⁸ Livius lib. 32.

⁹⁰⁹ Tacit. Annal. Lib. 6.

⁹¹⁰ Bald. cons. 284 in fin et cons. 262 lib. 1 Cravett. cons. 263 prope fin vol. 1 Alberic. Gent. de Jur. bell. Lib. 1, cap. 22, Besold. Disc. polit. de iurisd Imper. Rom. q. 6, cap. 2, n. 8 et de iurib. maiest. sect. 1, cap. 4, n. 2.

§ V

Col decorso di quasi due secoli rendersi indubitabile

Seguita la mutazione dello Stato della Repubblica Fiorentina, e con essa passata tutta la suprema Podestà nella Serenissima Casa Medici, tra quei Dottori, i quali presero a scrivere pel duca di Ferrara sopra le controversie in quel tempo di prece[37r]denza insorte tra esso, e Cosimo primo, vi fu Tiberio Deciano, il quale per crescer carico alla pretensione del Duca di Ferrara, stesesi troppo lungamente in affaticandosi di rimostrare, che avesse Firenze l'antica sua libertà perduta per le ragioni sopra di essa in vigore del predetto Diploma acquistate da Carlo V all'Imperio.

Ma confessando lo stesso Deciano di non esser mai stato veduto da lui questo Diploma⁹¹¹, non potui (sono le sue parole) exemplum Decreti Caesarei, quo Alexander primus constitutus fuit in caput, et Ducem Reipublicae Florentinae, videre. Oltre al non meritare autorità maggiore in ciò il suo giudizio di quella, che meritasse chi a descrivere si ponesse il mare senza mai averlo veduto, né meno dipinto, come dice l'antico proverbio: *ne pictum quidem vidit*⁹¹². Oltre all'esser ciò contra la regola dal Giureconsulto Celso prescrittaci, e molto più persuasaci dalla ragione di non dover noi nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, indicare, vel respondere⁹¹³. Scrissero dottamente contro il Deciano nella medesima causa a favore di Cosimo primo anche sopra di ciò, che atteneva alla libertà, il collegio tutto degli Avvocati Concistoriali in tempo del Pontefice Pio V, il Collegio [37v] de' Dottori di Milano in numero di trentatré tutti sottoscritti, l'Università di Pisa, l'Università di Lovanio, l'Università di Siena, e molti altri

⁹¹¹ Resp. 19 n. 137 vers. restat. vol. 3.

⁹¹² Adag. Chyliad. 4 cent. 5 Erasm Boter. Studio Pauli Manur ab omnib. mend. vindic.

⁹¹³ L. incivile 4 ff. de legib. Sen. Consult.

Giureconsulti di chiara rinomanza, tra quali uno fu ancora Modestino Pistore celebre Giureconsulto Tedesco.

In questo stato di cose il Santissimo Pontefice Pio V, che con pubblico culto si adora da noi sopra gli Altari, pienamente informato delle valide ragioni, che assistevano a Cosimo primo, e delle gloriose sue operazioni, che degno lo rendevano della Pontificia Beneficenza, pensò di porre colla Suprema sua autorità il fine a questa controversia. Raccomandatosi perciò a Dio, come fu solito di fare questo Santo Pontefice in tutte le sue deliberazioni, e come scrive il sopramentovato Autore della vita di Cosimo primo, eseguì il suo Santo pensiero con un suo Breve Romanus Pontifex spedito sotto dì 27 Aprile 1569⁹¹⁴, nel quale doppo premesso avere, che per inscrutabile giudizio di Dio era stato Cosimo primo con universale acconsentimento de' Cittadini di Firenze chiamato alla Podestà della Suprema Dignità di quasi tutta la Provincia della Toscana: Quod universae prope Provinciae Etruriae imperscrutabili Dei iudicio, ad summae Dignitatis potestatem Civium Florentinorum assensu vocatus [38r] felicissime praesit, ac dominetur, dopo aver dichiarato, ch'egli godeva la suprema, ed assoluta potestà per ragione del libero, e diretto Dominio Fiorentino, e che non era ad alcuno soggetto: Quod⁹¹⁵ absoluta potestate ratione liberi, et directi Domini Florentini nemini sit subiectus⁹¹⁶, che perciò considerarsi doveva, ed esser meritamente in quel grado stesso di sovranità, che sono i Regi, i Gran Duchi, e gli altri sovrani: et iuxta distinctionem Pelagii similiter Romani Pontificis Praedecessoris nostri, uti Rex, magnus Dux, et Princeps merito existat⁹¹⁷, creò colla pienezza della Pontificia Podestà Cosimo Primo, e tutti i suoi successori Gran Duchi della Toscana, ed ordinò che fossero per tali da tutti riconosciuti, e come tali godessero ancora tutte quelle esenzioni, immunità, libertà,

⁹¹⁴ In Bullar. Tom. 2 et inter. constit. S. Pii V const. 78.

⁹¹⁵ Detto const. 78 § 5.

⁹¹⁶ Detto constit. § 7.

⁹¹⁷ ead. constit. 78 detto § 7.

preeminenze, prerogative, ed onori, che godono i liberi, e sovrani Principi, i quali hanno la libera, ed assoluta indipendenza ne' loro stati: Quibus alii vere liberi, et directi Domini, ac magni Duces, et Principes etiam Ducali, aut alia quavis, etiam maiori Dignitate praefulgentes, ac quacumque absoluta, et libera potestate fungentes in genere, vel in specie etc. utuntur etc. fruuntur etc⁹¹⁸.

E successivamente in virtù di questa Dichiarazione fatta da lui, conforme nello stesso Breve espressamente se ne protesta, certa scientia, ac ma[38v]tura deliberatione⁹¹⁹, volle il santo Pontefice solennemente nella Cappella Pontificia colle sue proprie mani porgli la Corona in testa, e nelle mani lo scetro [*sic*], esatto prima da lui nel modo stesso, ch'esige dall'Imperadore⁹²⁰ nel coronarlo, il giuramento della Fedeltà a Sommi Pontefici ed alla Chiesa, mox (scrive Giovanni Antonio Gabuzio scrittore delle sua vita⁹²¹) in sacello Pontificio inter sacrorum solemnia die Dominica Laetare, quae incidit in tertio Nonas Martii anno – suis ipse manibus eius capiti eximii praetii coronam imposuit, atque sceptrum illi dedit in manus, Cosmo prius iure iurando obstricto ad fidem, et obedientiam Pio ipsi, ac caeteris [*sic*] deinde Romanis Pontificibus eius successoribus, Ecclesiae eque praestandam.

E posto ciò quando ancora mancassero tutte le ragioni sopra portate per la libertà di Firenze, questo solo basterebbe per renderla indubitabile.

Imperocché da dubitarsi non è, che non potesse il Papa colla suprema Podestà Pontificia concedere a Cosimo primo e per la benemerenza, che aveva colla Chiesa, e per le tante onorevoli cagioni enunciate nel sopradetto Breve, il titolo di Gran Duca. Oltre all'esser ciò sentimento comune de' Dottori⁹²², abbiamo gli esempi di Silvestro

⁹¹⁸ § 8 detto constit.

⁹¹⁹ Detto § 8.

⁹²⁰ Limnaeus Ervel lib. 1, cap. 15, n. 51.

⁹²¹ vita Pii V lib. 3 cap. 16.

⁹²² Seraph. Frectias lib. de Imper. iusto Ascat. cap. 6, n. 33 Card de lugo de Iust. et Jur. disp. 36 sect. 1, n. 4 vasquez opusc. de restit. cap. 6 § 1 Dub. 1, n. 14 e 15

II⁹²³, che nell'anno mille dichiarò Stefano, quello stesso, che poi fu Santo, Re d'Ungheria. Di Gregorio VII⁹²⁴ [39r] che nell'anno 1075 creò Duca di Croazia e di Dalmazia Svinmur. Di Ubrano II che nel 1097 fece Re di Sicilia Rogerio⁹²⁵, e nel 1099 di Gerusalemme Gottifredo il pio Buglione⁹²⁶. Di Alessandro III⁹²⁷, che nell'anno 1179 diede al Duca Alfonso primo il titolo di Re di Portogallo. Di Innocenzo III⁹²⁸, che nell'anno 1204 concesse al Duca di Boemia il chiamarsi in avanti Re di Boemia; ed a Cloianne⁹²⁹ il dirsi Re di Bulgaria, e de' Blacchi. Aviamo finalmente l'esempio di Leon III⁹³⁰, che nella traslazione fatta dall'Imperio diede a Carlo Magno il titolo d'Imperadore dell'Occidente, ed ordinò come tale dover essere riconosciuto da tutti, qui inunctum, aureoque diademate redimitum, Augustum appellavit. E perciò dolendosi l'Ambasciatore Cesareo col Santo Pontefice Pio V nel portarsi alla Cappella Pontificia, che volesse coronare Cosimo primo Gran Duca di Toscana, quando ciò a Cesare, e non a lui atteneva, rispose Pio V con Santa intrepidezza: Quonam Iure Imperatores ipsi, vel sunt, vel appellantur Imperatores, nisi ex Apostolicae sedis auctoritate⁹³¹?

Non è similmente da porsi in dubbio, che il Pontefice non sia Giudice competente di tutti quelli, che non riconoscono superiore,

Salas de legib. disp. 7 sect. 4 n. 31 Bronius de rom. Pontif. cap. 44 mastrill de magistr. Lib. 1 cap. 2 n. 6 Budolphin. tract. de Potest. Ducum. Ital. n. 3 Matth. Steph. de Iuris, tom. 2, lib. 3, par. 1, cap. 3, n. 66.

⁹²³ Cardin. Baron. Anno chr. 1000, n. 12, tom. 10.

⁹²⁴ Ex monum quae in Biblioth. Vatic. asservantur apud eundem Baron Anno chr. 1075, n. 65.

⁹²⁵ Marian Hist. Hispan. Lib. 10 cap. 5 Mart. de Iurisd. Lib. 1 cap. 26 a n. 6.

⁹²⁶ D. Ant. Archiep. Flor. de Excom. cap. 72 mart. d. cap. 26, n. 33.

⁹²⁷ Baron. Ann. chr. 1174 n. 16 Innoc. III in Epist. ad Sancium Reg. Portug.

⁹²⁸ Const. Licet ante, Innoc. III inter eius const. 6 edit 13 Kal. Maii 1204 Bull. tom. 1.

⁹²⁹ Constit Rex Regum Innoc. III inter eius const. 5 . 6 Kal Martii 1204 in Bull. tom. 1.

⁹³⁰ Wilhelm Beker Synop. Juris. Imperii. Rom. German. Lib. 1 cap. 6.

⁹³¹ Joan. Ant. Gabut. in vita Pii V lib. 3 cap. 16 Andr. Victorell in Addit ad Ciaccon in vita Pii V.

conforme scrivono i Dottori⁹³², e specialmente di tutte le [39v] Città della Toscana, per aver prescritta la libertà il Felino⁹³³: anzi della stessa Città nominatamente di Firenze l'Abate Panormitano⁹³⁴, per la ragione, che non dovendo alcuno giudicare la propria causa, non vi è altro Giudice competente nelle controversie tra essi, che il Papa. E perciò darsi il ricorso da' lodi promulgati in simili cause da' Regi come Arbitratori, al sommo Pontefice, fu di sentimento il Castrense⁹³⁵. Similmente potere il Duca di Savoia ricorrere al Papa da certa sentenza data contro di lui dal Re di Francia, fu consiglio del Baldo⁹³⁶. E questo stesso procedere ancora nell'Imperadore, come soggetto pur esso a poter essere giudicato dal Papa, è opinione veduta da' Dottori⁹³⁷. E ne aviamo tra gli altri esempi quello dell'Imperadore Enrico, che avendo con sua sentenza dichiarato ribelle, come preteso all'Imperio soggetto, Roberto Re di Sicilia, fu quella revocata dal Pontefice Clemente⁹³⁸.

Fermata dunque la Podestà, e suprema Giurisdizione, come sopra, nel Papa, da ciò necessariamente ne segue, che colla dichiarazione fatta dal Santo Pontefice Pio V di non essere Cosimo primo ad alcuno soggetto, e colla di lui creazione in Gran Duca della Toscana per cui, come considera il Cardinale de Lugo⁹³⁹, confermasi la sua indipendenza dall'Imperio, restino assicurate le ragioni per la conservazione dell'antica libertà di Firenze⁹⁴⁰.

⁹³² Joan a Capistr. de Autor. Papae par. 3 et 2 Princip. n. 100 Pacis a Puteo de re milit. Lib. 1 tit. quis dicatur Jud. Compet in pugna Faelin. in capit. norcit n. 4 de Judic.

⁹³³ In detto cap. norcit eod n. 4 de Iudic.

⁹³⁴ In cap. licet ex suscepto n. 9 de foro compet.

⁹³⁵ Castr. cons. 70, n. 2. Lib. 1.

⁹³⁶ Bald. cons. 217 in princ. Lib. 3.

⁹³⁷ Franc. Arias de Bello n. 201, et seq. Jul. Clar. § fin q.e 36, n. 5 et ibi Bacard. n. 6 Card. Thusc. d. lit. P concl. 41, n. 49.

⁹³⁸ Clem. pastoralis de re iudic.

⁹³⁹ De Just. et inv. disp. 36 sect 1, n. 4 vers. Praeterea ; imo Pater Vasquez tom 2.

⁹⁴⁰ restaur. Castld. de Imper. q. 53, n. 17 et 18 ubi si quis ab Ecclesia, et Papa probet se exemptum ab Imperatore, Imperatori non sub est et qui se exemptum ab eo dicit consensu, et approbatione Ecclesiae, et a Papae, exemptus est.

Ma se ad essa si aggiunge l'antedetta osservanza interprete sicurissima della mente di Carlo V, ed all'osservanza si accumula il decorso di tanti anni a lei succeduti, basta ella sola a dare tal titolo, e ragione alla libertà di Firenze, che contro di essa colla prescrizione legittimamente acquistata, non potrebbesi, ancor quando fosse pretesa perduta, fare contradizione alcuna.

Atteso che ella è opinione seguita con applauso comune de' Dottori, potersi prescrivere contro i Principi ancora la suprema potestà, senza obbligo alcuno (prescritta la libertà) di più riconoscerli per superiori. E che che dicasi del non poter prescriversi da un suddito, durando ad essere, la esenzione dall'obbedienza da lui dovuta al suo Principe⁹⁴¹, egli è altresì certo, che trattandosi di una Repubblica, o di una Città, può ella prescrivere la totale sua libertà. Opinione è questa, in cui convengono non meno gli antichi, che i moderni scrittori, non meno quei dell'Italia, che gli Oltramontani medesimi⁹⁴². E specialmente, che prescrivere si possa contro l'Imperio nel modo stesso, che prescrivere [40v] si può contro gli altri Principi, scrivono i Dottori stessi della Germania⁹⁴³ quantunque acerrimi Defensori delle ragioni dell'Imperio, giunti col comune sentimento degli altri ad intendere, che nel modo, con cui sottomessero gl'Imperadori le Città alla loro ubbidienza, potevano queste nelle loro libertà ritornare, e nel modo che

⁹⁴¹ Anton de Donat Reg. Lib. 2 cap 9, n. 4 tom. 1 Gaspar Ziegl ad Grot. de iur. Bell. et Pac. Lib 2, cap. 4, §12.

⁹⁴² Bartol. in l'hostes n. ff de capt. et postlim. Rever. Jus in l' Imperium n. 20 fff. De JURisd. Omn. Jud Oldrad. Con 172, n.5 Balib. De praeser 3 par. Quintae Prinic. Sect. 3, n.2, et 4 Cravett de antiq. Temp. Pe 4 § materia ista n. 73. Gabr. Lib. 5 tit de acqner Dom. 3, n. 15 mascard . de probat. Concl. 1371 n. 23 Peregr de Iur Fisc. Lib. 1, titt. 2, n. 59 et 60 Greg, Tholos syntagm, Jur, univ. Peu [?]. 3 lb 32, cap. 10, n. 7 Fontanelli dec. 305 , n. 9 tom. 2 Faber cod. Lib. 7 tit. 13, de paescr. Def. 2. Fern Vasqu contr. Ill libn.1, cap. 22, n.19 Mastrill decis. 114 n. 45, par. 1 et de Magistr. Lib. 1, cao. 19 per tot. Regner sixstini de ragl. Lib. 1, cap, 5, n. 144 et seq. ripoll. De regal. , cap. 43, n. 44 Pereiir de manu reg. 2 par. Cap. 37, n. 17 Autunez lib. 2 cap. 9 n. 6 tom. 1 et lib. 3, cap. 45, n. 4 et seq. De de donat. Reg.

⁹⁴³ Grot. de Jur. Bell. et Pac. Lib. 2, cap. 22, §13 Joann. Oinot. ad Inst. tit. De usucap. n. 28 Conring. de finib. Imper. Germ lib. 2, cap. 21, in princ. D. Conrad. Einsidel tract. de regal. cap. 4, n. 80 D. Carprori de regal. cap. 5 Aphor 6 Ockel de praescr. immem. cap. 7 Thes. 54 et 55 Klock de contrib. cap. 3, n. 25 et seq.

avevano essi conquistati gli Stati, erano sottoposti a perderli⁹⁴⁴, siccome confessano essere loro succeduto: che [sic] alia partionibus, alia derelictione, in aliarum Gentium, ac Regum potestatem transiere⁹⁴⁵, e che Emptione, et praescriptione praecipue exemptorum nititur libertas⁹⁴⁶. Perocché se il possesso per lungo tempo tenuto dagli Stati non fosse bastante a renderlo legittimo, Quo Jure (stimo a proposito qui riportare le parole stesse del Cardinal Bellarmino⁹⁴⁷, che riportate vengono, ed insieme approvate da Ermanno Conringio⁹⁴⁸) Quo Jure Julius Caesar occupavit Romanorum Imperium? et tamen tempore Tiberii Christus ait Matth 22 reddite quae sunt Caesaris Caesari? Quo iure Franci Galliam, Saxones Britanniam, Gothi Hispaniam invaserunt? Et tamen quis hoc tempore regna ab illis constituta illegitima esse diceret? Per lo che ragione ebbe di notare Giovan Frederigo Gronovio nelle sue annotazioni ad Ugon Grozio⁹⁴⁹: che non si avvedono quei, li quali con penna aulicae adulationis suspecta scrivono non potersi [41r] prescrivere la sovranità, feriscono nel tempo stesso, che vogliono loro piacere, i medesimi Principi, mentre levano loro il fondamento, sopra cui assicurare il legittimo possedimento de' loro stati, ed il legittimo titolo della loro sovranità sopra di essi. Atteso che, conforme osservò Cicerone⁹⁵⁰ dello stesso Popolo Romano, nelle di cui ragioni pretende di esser succeduto l'Imperio: Si ipsi Romani, qui totum Orbem possidere, Justitiam sequi vellent, ac suum unicuique restituere, quod vi, et armis occupaverunt, ad casas, et egestatem reverterentur. Ma confermasi evidentemente la verità di quanto noi

⁹⁴⁴ Gasp. Ziegl. de Jurib. maiest. Lib. 1, cap. 3, n. 15 et penes eum Quirin. Kubach cent. 1 dec. 9 q. 2 Ant. Coler. de Jure Imper. Rom. n. 14, Jac. Lampad de Rep. Rom. Germ. par. 3 cap. 9 Berin/Beun sutlolt. de Jurisd. n. 24, et alii etc.

⁹⁴⁵ Pandect. Jur. Publ. Imper. Romano Germ. seu Limnaeus Enucl. Lib. 1, cap. 7, n. 1.

⁹⁴⁶ Wilhelm Bekers Synops. Juris. Imper. Romano Germ. Lib. 1 cap. 2 § 1 vers. Emptione.

⁹⁴⁷ Bellarm. de Rom. Pontif. Lib. 5, cap. 9 in fin.

⁹⁴⁸ De finib. Imper. Rom. cap. 21, in princ.

⁹⁴⁹ Lib. 2, cap. 4, § 12 vers. illud.

⁹⁵⁰ Lib. 3 de Repubbl.

dicevamo con gli esempi di tanti Stati, che pretesi attenersi all'Imperio godono adesso l'assoluta libertà, ed indipendenza da esso come diffusamente con istorica, ed insieme legale dimostrazione ne discorre Willelmo Bekers nella sua Sinopi⁹⁵¹ e come scrive, accidisse de facto in Regibus, et civitatibus liberis, quae exemptionem, et libertatis iura quaesierunt adversus Imperatoris Superioritatem, Domenico Antunez⁹⁵² nel suo celebre trattato de Donationibus Regiis, e più specialmente di molte città d'Italia, che si sottrassero dalla potestà dell'Imperio, lo attesta D. Fernando Vasquis⁹⁵³ di somma autorità, e credito presso il Conringio⁹⁵⁴, che lo chiama Virum Summum, et praeclarissimum scriptorem: né manca a questa prescrizione il tito[41v]lo, e molto meno la buona fede, mentre l'uno, e l'altro, quando bisogno ve ne fosse, risulterebbe dalla confermazione della libertà fatta da Carlo V, e dalla sopraddetta dichiarazione fatta dal Santo Pio V, come emanata da Giudice competente, quale è il sommo Pontefice, e da un Pontefice Santo, che si protestò nel farla, essere in essa proceduto con certa scienza, e con matura deliberazione, e che volle per mezzo del Cardinale Commendone spedito Legato a Massimilano Secondo Imperadore, rimostrargli le valide ragioni per cui si era mosso, e fargli nel tempo stesso conoscer l'errore di coloro, che altrimenti lo consigliavano, conforme attesta Giovanni Antonio Gabuzio⁹⁵⁵ nella vita di questo Santo Pontefice, di cui menzione sopra si fece: per cardinalem Commendonem Legatum, quam gravi errore eum consilarii sui implicuissent, ei coram referendum putavit.

Non manca il tempo, per essere da detta dichiarazione decorsi anni centoquarantasei, tempo più che bastante ad indurre la prescrizione, anche in ciò, che di sua natura non è atto a prescrivere,

⁹⁵¹ Wilhel. Bekers Synops. Jur. Imper. Romano Germ. Lib. 1, cap. 2, per tot.

⁹⁵² Lib. 2, cap. 9, n. 6 de donat. reg. Peregr. de Jure fisc. Lib. 1 tit.2, n. 59 et 60, lib. 6 tit. 8 n. 10.

⁹⁵³ Controri Illustr. Lib. 2, cap. 82, n. 9.

⁹⁵⁴ Conring. de finib. Imper. Rom. Germ. lib. 2, cap. 19.

⁹⁵⁵ Vita Pii V, lib. 3, cap. 16.

essendo a tal'effetto il decorso di cento anni, come tempo lunghissimo, e maggiore della vita degli uomini, determinato bastevole dall'Imperador Giustiniano⁹⁵⁶.

Confesso ancor io essere tra quelli, [42r] che ammettono aver luogo contro l'Imperio la prescrizione, più di uno, il quale richiede per questa validamente indurre la immemorabile.

Ma non trovo però tra essi, per quanto veder finora ho saputo, chi espressamente dica non poter bastare per lo stesso effetto la prescrizione centenaria.

Trovo bensì, che alcuni de' Dottori sono fino arrivati a credere, che maggiore sia la centenaria della immemorabile, per la ragione, che, a provare questa, minor tempo richiedesi⁹⁵⁷.

Che molti pure de' Dottori hanno similmente stimato doversi intendere da noi il non esservi memoria del principio, per la memoria degli uomini, che vivono, ancorché giunta ci fosse da' nostri maggiori, che vissero, la notizia di detto principio in tempo loro, e non nostro avvenuto⁹⁵⁸; e in conseguenza l'esser lo stesso il non esservi memoria del principio, che essere trapassati cent'anni, tempo, che trascende la lunghissima vita di ogni uomo vivente.

Che moltissimi de' Dottori, e più comunemente, sono di ferma opinione, che la centenaria equivaglia alla prescrizione immemorabile: di modo che, quanto all'affetto, una non [42v] si distingua dall'altra, né abba il tempo di cent'anni vigore, e forza minore di quella che, abbia il tempo immemorabile⁹⁵⁹.

⁹⁵⁶ L. ut inter § et nobis c. de sacr. Sanct. Eccl.

⁹⁵⁷ Aym. Cravett. de antiq. temp. par. 4 § absolutus n. 2 et seq Fel. in cap. ad audientiam de praescript. Alex. Cons. 208, n. 129 lib. 2 Gabr. Lib. 5 de praescript. concl. 1, n. 72 Tusch. Lib. 2, concl. 39, n. 6 Fontan decis. 305, n...tomo, 2.

⁹⁵⁸ Balb. de praescript. 2 par. tertiae par. princip. n. 24 vers. Et forte Antun de Donat. reg. Lib. 3 cap. 8, n. 62 et 63 tom. 2.

⁹⁵⁹ Bero. Cons. 65, n. 100, lib. 1, Mandel. Cons. 94, n. 54 et 64 Cardin Lap. Acchar Bald. Specul. Anton de Butro, Caepol curt iun. Et alii apud Gabe. Detto libro 5. De praescript, conlc. 1, n. 71 thesaur quaest. Forens. Cap. 27, lib. 2, Cravett. De antiquo, temp. P^e 4 § materia n. 40 F, Tondut reol. Civil. Par. 2, cap. 18, n. 8 Freit. De Just. Imper. Lusit. Cap. 41, n. 41 et seq. Antun de domat. Reg. Lib. 3 cap. 8, n. 63,

E conseguentemente bastare la Centenaria nel modo stesso della Immemorabile a potersi validamente prescrivere contro i Principi, fu sentimento ancora di quelli, che scrissero delle ragioni regali a loro attenenti⁹⁶⁰.

In somma io trovo essere sentenza comune, e da' Dottori di primo grido seguita, e tra questi dal Baldo, dall'Alessandro, dal Bruno, dal Felino, dal Balbo, dal Menocchio, dal Cravetta, dal Pellegrino, dal Cardinal Tosco, dal Fabro, dal Mastrillo, dall'Oinotomo, da Sistino Regnero⁹⁶¹, Dottori tutti della legale facoltà benemeriti, che la prescrizione centenaria abbia la sua efficacia più che bastevole contro l'Imperadore ancora, e le ragioni dell'Imperio.

Talmente che, quando altra ragione non avesse Firenze, che questa, basterebbe solamente da se stessa a renderla sicura da ogni pretensione, che potesse l'Imperio avere contro di lei, e per rendere indubitabile la sua libertà.

E quantunque l'affaticarsi a provare ciò, che si è reso evidente, sia lo stesso, che come suol dirsi, portar legni alle selve, ed acque al mare, [43r] silvae ligna, vasto mari addere undas, ovvero, come diceva Quintiliano, soli lumen inferre⁹⁶²: mi piace nulla di meno di non tralasciare, che non allegandosi la suddetta Pontificia dichiarazione, per provare il principio, ma bensì l'antichità del Possesso, che da più

vol. 2 mising. Obseru Imper. Cam cent. V oserv. 29, n 13 Fontan decis, 217, n. 19 tom. 1 dec. 305 n, 19, tom. 2 mans consul. 504 n. 38. Tom. 6.

⁹⁶⁰ Balb. de praescript. 2a par. 5 par. princip. q. 3 Bosch. de regal. n. 21 Henr. Boser. de regal. cap. ult. n. 2 Horat. Montan. de Regal. in praelud. n. 32 Andr. Knich. de subl. territ. iure cap. 1, n. 129 Sextin. de regalib. cap. 6, n. 59 Ripoll. de regal cap. 20, n. 14.

⁹⁶¹ Alex. cons. 84, n. 2, tom. 1 Bald. in l. 1 c. ne rei domin. n. 5 Balb de praescript. 2 par. 5 par. Princip. q. 2 n. 3 vers. contrarium, et ea par. 5 in princ. n. 17 Brun. cons. 45, n. 6 et 7 Cravett. de antiqu. temp. par. 4 § absolutis n. 36 Menoch respons. 2, n. 72 in causa Fin acien alias cons. 2 lib. 1 Felin. in cap. ad audientiam n. 22 de praescript. Peregr. cons. 69, n. 11, lib. 4 Mastrill decis. 114, n. 46 et de Magistr. lib. 1, cap. 19, n. 7 et seqq. Card. Thusc. Lit. T concl. 40, n. 19 et 20 Faber. cod. lib. 7 tit. 13 de praescript. def. 2 Joann. Oinot. ad Inst. tit. de usucap. n. 28 lib. 2 Sextin. Regn. de regal. lib. 1, cap. 5, n. 144 et seq. cui adduntur Suud. decis. sacr. saenat. mant. decis. 1, n. 2 Fontanell. dec. 217, n. 20 tom. 1 et decis 305 n. 9 tom. 2.

⁹⁶² Instit. Orat. lib. 1.

secoli godeva Firenze della sua libertà, ogni volta che all'antico possesso si aggiunga il possesso continuato per un secolo, e mezzo [*sic*], dopo detta dichiarazione, da Serenissimi Gran Duchi, in cui era il Dominio, e la sovranità di Firenze passata, non solo viene ad aver ella perse la Immemorabile, ma di più, dove questa col decorso di cinquant'anni può, come vogliono i Dottori, regolarmente provarsi⁹⁶³, Firenze la prova per cinque secoli, che tanti sono decorsi da che la Glossa⁹⁶⁴ porta per esempio di quei Popoli, ch'erano liberi, il Popolo Fiorentino, e per più secoli, da che scrissero goder egli la libertà, il Bartolo, il Baldo, Angelo, l'Ancarano, il Castrense, il Fulgosio, l'Abbate, Alessandro, il Soccino, ed altri primi lumi dell'antica Giurisprudenza⁹⁶⁵.

E che possa allegare Firenze contro l'Imperio la continuazione dell'antico possesso della sua libertà, egli è principio di ragione, che rifonde in chi pretende averlo ella perduto nella mutazione dello Stato, l'obbligo di provarlo⁹⁶⁶, non [43v] solo perché, oltre all'averne avuta la conferma da Carlo V, la libertà de' luoghi secondo lo Stato naturale si presume⁹⁶⁷, ma perché ancora continuandosi il possesso coll'animo⁹⁶⁸, sempre presumesi questo perseverare, mentre non venga il contrario provato⁹⁶⁹. E tanto [è] lontano il potersi ciò provare, che anzidetta continuazione chiaramente dimostrasi, per esser stata nella remissione, che fece Firenze in Carlo V; p[...]ta espressamente da essa in condizione la continuazione, e conservazione della sua libertà.

⁹⁶³ Aym. Cravett. de antiqu. temp. par. 4 § absolutis n. 3, 4 et 5.

⁹⁶⁴ in l. non dubito ff. de capt. et postlim. revers.

⁹⁶⁵ Raccolta de DD. Sopra la libertà di Firenze etc. in altra scrittura.

⁹⁶⁶ L. sive possidetis c. de probat. Menoch. de praesumpt. lib. 6 praesumpt. 64, n. 6, tom. 2.

⁹⁶⁷ Roland. a Valle cons. 2, n. 11 et 15 cons. 32, n. 3 et seq. Lib. 3 Alex. Cons. 55 n. 18 et 19 lib. 4 plenius cons. 129 in princ. Lib. 1 Castrens. cons. 179, n. 1, lib. 1 Dec. Cons. 269 in princ.

⁹⁶⁸ L. 3 § in amittenda ff. de acq. poss. L. licet c. eod. mascard. de probat in verbo Possessio concl. 1178, n. et § possidere Inst. tit. de interd.

⁹⁶⁹ Bald. cons. 52 lib. 5 corn. cons. 130 lib. 1 cons. 27 lib. 3 Soccin Jun. cons. 146 lib. 1 roman cons 424 Natta cons. 406 castr. cons. 134, n. 1 lib. 2 Alex. cons. 88, n. 30 lib. 5 Ruin. cons. 106, n. 22, lib. 5.

6. [Anonimo] Discorso sulla libertà di Firenze, incipit: «Doppo essersi veduta una Dissertazione stampata in Lipsia sopra i Diritti dell'Imperio nel Gran Ducato di Toscana ... », [1723-24?].⁹⁷⁰

[c. 297r] Doppo essersi veduta una Dissertazione stampata in Lipsia sopra i Diritti dell'Imperio nel Gran Ducato di Toscana, nella quale si riconosce fatto il maggiore studio per portare tutto ciò, che poteva dedursi di erudizione istorica nei più antichi tempi, benché di niuna rilevanza per il fine di provare la dipendenza della Città di Firenze, e suo Dominio dall'Imperio. E doppo essersi pur veduti altri fogli sotto nome di Esame della Memoria Franzese sopra la Libertà dello Stato di Firenze, dove null'altro si legge, che una critica la più debole, che dir si possa, è scappata fuori un'altra critica della Memoria suddetta col titolo di "Jus Imperii in Florentiam" composta da un tal Simon Federigo Hahnio Pubblico Professore d'Istorie nell'Accademia Giulia, il quale nulla fa di più, che ripetere ciò che forse più

⁹⁷⁰ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 297r-315r; un'altra copia di questo discorso è in ASF, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 236, cc. 141r-182v; questo pezzo consta di: prime 4 carte mss. non numerate, di cui la prima riporta nel recto il titolo «Discorso sopra la successione della Toscana fatto, e presentato all'A.R. del Serenissimo Gran Duca Cosimo 3° dal Senatore Prior Niccolò Antinori Consigliere di Stato, e Presid.e dell'Ordine Militare di S. Stefano l'anno 1711», la seconda riporta (sempre nel recto) il titolo «Documenti allegati nel presente discorso», la terza (r.) «Sunto del presente Discorso», la quarta è la continuazione del riassunto; cui seguono 36 carte mss., numerate da 1 a 36, nelle quali è vergato il discorso dell'Antinori (cc. 1r-29v), e un «Sommario» (cc. 30r-36v), ove sono trascritti gli stralci dei documenti citati nel corso del discorso.

A questo corpo di carte sono legate assieme: una copia del *De libertate civitatis florentiae ejusque dominii* ([s.n.t.], 1722), cui si succedono altre carte mss., numerate a partire dal numero 115 (perché l'edizione del *De libertate* finisce con la p. 114) fino al numero 182, in cui sono vergate delle «Additiones» e una dissertazione anonima.

Più precisamente: da c. 117r a c. 135r vi sono riportate delle «Additiones» (nel numero di 24 ed elencate con lettere alfabetiche) corrispondenti alle postille manoscritte vergate sull'edizione del *De Libertate* presente in questa raccolta. Le cc. 136v-140v sono bianche, mentre da c. 141r a c. 182v vi si rinviene una dissertazione anonima, che inizia con: «Doppo essersi veduta una Dissertazione stampata in Lipsia sopra i Diritti dell'Impero nel Granducato di Toscana», cui seguono 8 carte bianche.

A queste carte lasciate in bianco, segue legata una copia della *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* ([s.n.t.], 1721), non postillata.

aggiustatamente era stato detto nella prefata Dissertazione di Lipsia, col di cui metodo pure procede.

È tale l'insussistenza, o irrilevanza dei fatti, e raziocini messi fuori come principali fondamenti dei pretesi Diritti Imperiali tanto nella detta Dissertazione di Lipsia, che in questa Critica del Professore Istorico, che par superfluo [297v] prendersi la pena di rispondere ex professo alle medesime massime dopo che si sarà veduta fuori la scrittura latina stampata in Pisa, ed altrove col titolo "De Libertate [Civitatis] Florentiae" nella quale appariscano le risposte al contenuto delle sopradette due scritture. Tuttavolta nel leggere quest'ultima Critica del Professore Istorico essendo occorso farvi alcune osservazioni, è parso bene ad ogni buon fine di notarle, e di seguitare in ciò l'ordine della Critica suddetta distribuita in sei Paragrafi.

§. I

Per provare la dipendenza dall'Imperio della Città di Firenze in tempo dei Duchi, e Marchesi di Toscana, riferisce diversi Personaggi stati Duchi, e Marchesi di Toscana nominandoli in specie cioè i Marchesi Ugo, Bonifazio, Conrado, Ulrico, e la Principessa Matilde.

Dice essere ancora stati mandati in Toscana, ed ai Fiorentini per loro Potestà dalli Imperatori Federigo d'Antiochia, e Pandolfo Fasanelli, siccome essere stati costituiti in Firenze più Vicari, e Giudici Imperiali, fra i quali Rinieri da Monte Merlo, Federigo, Vidone, ed altri.

Non si nega il fatto, che vi siano stati più Marchesi di Toscana, si nega bensì, che la loro giurisdizione [298r] si estendesse sopra tutte le città di Toscana, e specialmente poi sopra Firenze, come è stato avvertito nella scrittura latina "De Libertate Florentiae" pag. 5 § Nihil autem con i seguenti. Di qui è, che l'Autore della Dissertazione di Lipsia meglio informato, e però più cauto riduce a semplici conietture senza impegnarsi di vantaggio, quelle, che era per addurre rispetto alla

Città di Firenze, ed eccone la sua Protesta “*Quamvis*⁹⁷¹ vero non constet quousque Marchionatus Tusciae se extenderit, coniecturae tamen occasio datur ex antiquis tabulis, quas Matildis Florentiis, senis, urbeveteris confici iussit, quodque Liburnum Ecclesiae Pisanae donasse legitur”.

Prima di venire ad osservare di che peso siano le allegate conietture, e le Autorità addottene, fa di mestieri avvertire il Lettore a non fidarsi delle sole parole riferite per extensum dal Professore Istorico, ma a contentarsi di riscontrarle nel suo fonte, poichè così gli riuscirà di ritrovare colla Lettura di tutto il contesto, che si tralascia punteggiato, assai differente il senso, o qualche circostanza, che scredita l'Induzione, che vi fa sopra il Professore Istorico.

Or venendo al particolare il Professore Istorico per mostrare, che il Marchese Ugo possedesse il Territorio, e Contado Fiorentino, crede⁹⁷² averne [298v] un pieno documento da un Suo Diploma registrato appresso l'Ughelli⁹⁷³.

Questo Diploma però non dice altro, né contiene altro, che una Donazione fatta dal Marchese Ugo alla Chiesa e Monastero di S. Maria edificata dentro la Città di Firenze, di una sua casa, e corte: “*quam habeo intra Territorium, et Comitatum Florentinum*”⁹⁷⁴.

Le altre Autorità poi che adduce di Ricordano Malaspina, e di Pietro Buoninsegni, e dell'Ammirato null'altro concludano, se non che piacque a Lui di dimorare in Firenze⁹⁷⁵.

Rispetto al Marchese Bonifazio⁹⁷⁶ non si porta⁹⁷⁷ alcuna prova, né autorità, che Egli esercitasse giurisdizione in Firenze, et il

⁹⁷¹ Sect. 1, § 8, pag. 9.

⁹⁷² Pag. 4, Lit. H.

⁹⁷³ Tom. 3, Ital. Sacr., pag. 52.

⁹⁷⁴ [nella copia conservata in ASF, c. 144, si aggiunge: «dal che ciascun vede quanto sia ridicola l'illazione del Professore Istorico»].

⁹⁷⁵ [nella copia conservata in ASF, c. 144, si aggiunge: «ed in fatti in essa più che ne luoghi montuosi di Sua giurisdizione doveva essergli aggradevole il soggiornare»].

Documento, che si adduce registrato appresso l'Ughelli⁹⁷⁸, letto per extensum, null'altro dice, che a petizione di Cislà Moglie dell'Imperatore Conrado, e di Bonifazio suo fedelissimo Marchese, i Canonici della Chiesa Fiorentina erano ricorsi alla di Lui clemenza per avere qualche sovvenimento ai Loro bisogni⁹⁷⁹.

Di Conrado⁹⁸⁰ non dà altra prova se non che fusse Marchese di Toscana.

Di Ulrico⁹⁸¹ porta l'autorità dell'Ammirato⁹⁸², che lo chiama ViceMarchese de' Fiorentini, e del Frisingense⁹⁸³ in quelle parole: "Florentini una cum Marchione Terrae Ulrico usque ad ipsas Portas Senensium pr[o]cedentes, suburbia cremaverunt".

L'Ammirato non è Lui, che chiami Ulrico Vice Marchese de' Fiorentini ma dice solo essersi veduto in alcune [299r] scritture trovate in Volterra, che il detto Ulrico si fece chiamare Vice Marchese de' Fiorentini et eletto Vicario Generale di Toscana da Conrado III.

Nulla pur concludono le citate parole del Frisingense, poiché non importano altro, se non che in quella guerra asprissima, che era allora tra le Comunità di Toscana, e specialmente tra i Fiorentini, et i Senesi, siccome di questi era Collegato, e Capo il Conte Guido Guerra, così dei Fiorentini era Capitano il detto Marchese Ulrico, e questa appunto è l'intelligenza, che gli dà l'Ammirato⁹⁸⁴ poche righe avanti al passo citato di sopra dal Professore Istorico⁹⁸⁵.

⁹⁷⁶ [nella copia conservata in ASF, c. 144, si aggiunge, a margine del corpo del testo: «a quanto si estendesse la giurisdizione di Bonifazio, di Beatrice, di Gotifredo, e della Principessa Matilde vedi sopra pag. 118, lit. D»].

⁹⁷⁷ Pag. 5, Let. I.

⁹⁷⁸ Tom. 3, pag. 80.

⁹⁷⁹ [nella copia conservata in ASF, c. 145, si aggiunge: «cosa che fanno tutto giorno gli Ecclesiastici sì Secolari, che Regolari, a qualunque Signore, o Principe caritativo»].

⁹⁸⁰ Pag. 5, Let. K.

⁹⁸¹ Pag. 5, detta Let. K.

⁹⁸² Lib. 1, pag. 53.

⁹⁸³ Lib. 7, Cronic. Cap. 29.

⁹⁸⁴ Scrive Ottone Frisingense: "che avendo in quest'anno i Fiorentini guerra con i Senesi, misero sossopra tutta Toscana, imperocché i Senesi non potendo resistere alle forze dei Fiorentini ancorché fussero confederati col Conte Guido

Quanto alla Principessa Matilde⁹⁸⁶ è stato risposto nella Scrittura Latina pag. 6 § Inter has.

Il Documento poi, che si porta registrato per extensum appresso l'Ughelli⁹⁸⁷, non è altro, che una confermazione, ed esecuzione, che ordina darsi ad una donazione di Beni fatta da Lei alla Chiesa di S. Reparata posta nella Città di Firenze.

Di Federigo⁹⁸⁸ d'Antiochia destinato da Federigo Suo Padre per Potestà de' Fiorentini, non se ne vede alcun effetto, né fatta menzione dalli Istorici di Firenze; e perché chi fece l'Indice all'Istorie di Ricordano Malaspina nel fare il catalogo de' Potestà di Firenze non nomina chi fusse Potestà nell'anno 1236 [299v] aggiunge⁹⁸⁹ subito il Professore Istorico, che questo appunto sia stato quello del Governo di detto Federigo taciuto a bella posta dal Malaspina, e dalli altri Scrittori Fiorentini, conoscerà per vano questo Suo giudizio se leggerà l'Ammirato⁹⁹⁰, il quale riferisce, che in detto anno 1236 fu Potestà di Firenze Rubaconte di Mandella Nobile Milanese, il quale per la soddisfazione data in detto anno al Popolo fu decorato di diverse onoranze, e confermato per l'anno seguente; anzi fu memorabile il suo governo, perché essendosi in quel tempo gettato un Ponte sopra Arno, prese il nome da quello di detto Potestà chiamandosi fino al dì d'oggi il Ponte a Rubaconte.

Guerra Potente Signore in Toscana, e a' Fiorentini sì per essere stati antichi amici insieme, e siccome naturali nemici de' Lucchesi, si aggiunsero i Pisani. Era Capitano de' Fiorentini Ulrico Marchese di Toscana, il quale ributtato i Senesi infino alle Porte della Città etc".

⁹⁸⁵ [nella copia conservata in ASF, cc. 145-146, si aggiunge: «la quale appunto è confermata ~~mirabilmente~~ dal Sigonio, che facendolo confederato de' Fiorentini e de' Pisani esclude l'estensione della sua giurisdizione sopra di essi come Marchese di Toscana». A margine di questo passo, si legge il seguente rimando: «de Regn. Ital. lib. 11 ad ann. 1144 "Florentini cotracta cum senensibus lite, socio Marchione Tusciae Ulrico assumpto ad ipsas [insequendos] Senarum Portas infesto agmine percurrerunt."»].

⁹⁸⁶ Pag. 5, Let. L.

⁹⁸⁷ Tom. 3, pag. 114.

⁹⁸⁸ Pag. 6, Let. N/M[?] [nella copia presso l'ASF si legge M].

⁹⁸⁹ Pag. 6, let. N § Malespini quidem.

⁹⁹⁰ Lib. 1, pag. 81.

Perché poi non si apprenda tampoco per atto di superiorità questa deputazione di Potestà da mandarsi ai Fiorentini, si avverta, che sarà seguita in tempo appunto, che tra i Cittadini di Firenze prevalsero quelli della fazione Ghibellina, la quale per sostenersi nel Governo, avendo bisogno di appoggiarsi a qualche Potenza, ed essendo però ricorsa all'Imperatore Federigo, non è gran fatto, che costumando allora il Popolo Fiorentino di far venire al governo della Città un forestiero col titolo Potestà, il quale però governava in nome della Repubblica, e non di quelle Città, e Principi, ai quali veniva domandato, avesse l'Imperator Federigo ad istanza [300r] de' Fiorentini Ghibellini destinato mandarli per Potestà il detto Federigo suo figlio; conforme pure dopo la Morte del Suddetto Imperatore Federigo prevalendo nuovamente in Firenze la Fazione Ghibellina, fu da questa chiamato per Loro Potestà Manfredi⁹⁹¹, e successivamente quando tornarono a prevalere i Cittadini della fazione Guelfa, fu ad istanza Loro eletto per Potestà Carlo⁹⁹² I d'Angiò, i quali Potestà nel tempo della Loro assenza, supplivano per mezzo di altri col nome di Vicari, o Potestà. E dal Papa ancora a richiesta dei Cittadini Guelfi furono mandati per Potestà due Frati Gaudenti, e poi delli altri, come si cava dal registro di Clemente 4° appresso il Martene tom. 2.

L'elezione poi di Pandolfo de Fasanelli⁹⁹³ nulla conclude rispetto alla Città di Firenze⁹⁹⁴.

Quanto a Ranieri di Monte Merlo, che si dice fusse Vicario di Federigo, si avverta che ciò seguì appunto nel tempo della morte del detto Imperatore quando prevaleva in Firenze la fazione Ghibellina, e piuttosto vi era per Potestà, che per Vicario secondo riferisce Bartolomeo Scala nel Lib. 3 dell'Istorie Fiorentine ivi: "Per eosdem dies

⁹⁹¹ Pietro Buoninsegni Lib. 1, pag. 56.

⁹⁹² Lettera di Clem. 4°, n. 492 presso il Martene Thesaur. pag. 499, tom 2.

⁹⁹³ Pag. 6, Let. O.

⁹⁹⁴ [nella copia conservata in ASF, c. 148, questo passo è aggiunto a margine del corpo del testo con un segno di richiamo prima del capoverso «Quanto a Ranieri»].

Rinierius quoque Murlanus ex fornicis, ubi habitabat, ruina, interiit. Is Praetor erat Gibellinae factionis, studiosus assertor, quorum morte Populus audentior factus de revocandis in Civitatem Guelfis, consilium iniit”.

[300v] Toccante quel Federigo⁹⁹⁵ Vasso è da osservarsi l'arte dello Scrittore Istorico, che per farlo credere un Jusdicente dell'Imperatore Ottone Magno, per render ragione ai Fiorentini porta il solo principio di un Istrumento registrato appresso l'Ughelli⁹⁹⁶, ciò è queste prime parole: “Dum in Dei Nomine in Civitate Florentiae” e tralascia queste mediatamente⁹⁹⁷ ne seguono: “in Atrio Domus Episcopatus Beati Iuannis, Episcopo ipsius Civitatis pro data Licentia Sichelmo Episcopo” con altre appresso, occultando così le più importanti circostanze, ciò è che la missione fatta dall'Imperatore del suddetto Federigo concerneva la recognizione di certi Beni donati al Vescovado dal Vescovo Antecessore per l'interesse particolare, che vi aveva con molti altri l'Imperatore, ivi: “Et insuper ipse Fridericus Vassus, et missus Domini Imperatoris pro parte quam in suis detinebat montibus”.

E perché tal recognizione d'Istrumento d'assegnazione di Beni fu fatta avanti il suddetto Federigo⁹⁹⁸, e di molti altri congiudici, il Notaro, che se ne rogò non disse solamente di far quell'Atto: “ex iussione Friderici Missi D[omi]ni Imperatoris”, ma vi aggiunse, “seu Iudicum” parola pur lasciata dal Professore Istorico perché non serve al di Lui intento.

Quel Vidone⁹⁹⁹ poi non è altro, che un Notaro conforme gl'altri, che nel rogarsi dei Contratti in quei tempi, e doppo [301r] ancora, e massime nelle Curie Ecclesiastiche si sottoscrivevano promiscuamente

⁹⁹⁵ Pag. 7, Let. P.

⁹⁹⁶ Tom. 3, pag. 38.

⁹⁹⁷ [nella copia conservata in ASF, si legge: «immediatamente»].

⁹⁹⁸ [nella copia conservata in ASF, c. 149, il nome di Federigo non compare].

⁹⁹⁹ Pag. 7, Lett. Q, R.

Judex Imperialis, Notarius Imperialis, Judex Sacri Palatii, Notarius Sacri Palatii, Judex Imperatoris, Notarius Imperatoris, vel Imperiali Autoritate Judex, vel Notarius, cosa che averebbe pure dovuto osservare il Professore Istorico nel leggere che ha fatto tanti, e tanti Instrumenti di quei tempi riportati dall'Ughelli.

§ 2.

Non è vero, che l'Autore della Memoria Franzese ammetta avere i Fiorentini obbedito alli Imperatori, e Loro Vicarj, ma poi essersi messi in Libertà, né si deduce dal § Cette Republique alla pag. 3 della detta Memoria Franzese, anzi tutto l'opposto.

Scredita¹⁰⁰⁰ gl'Autori allegati nella Memoria Franzese come nuovi¹⁰⁰¹, e parte Fiorentini, e però sospetti, quando sono i medesimi dei quali si serve lo stesso Professore Istorico, sono i più informati, ed il più moderno di Loro ha scritto più di due secoli addietro.

Non si muove il Professore Istorico dal testimonio, che rendono tanti Giureconsulti, della Libertà di Firenze, dicendo esser più tosto Glossatori, o Autori Moderni. Or sopra di ciò sarebbe desiderabile di sapere quali possino essere i Giureconsulti più accreditati, e antichi di [301v] quelli notati nella Memoria¹⁰⁰² Franzese, e di poi nella detta Scrittura¹⁰⁰³ Latina, i quali di ogni Nazione, e da cinque secoli in qua hanno unanimemente attestato questo possesso della Libertà de' Fiorentini dallo Imperio, e da ogn'altra Potenza.

Per provare la Soggezione all'Imperio porta¹⁰⁰⁴ ciò che fece Carlo Magno l'anno 786 a pro della Città di Firenze nel Suo soggiorno in quella Città.

¹⁰⁰⁰ Pag. 7, Lett. B, C.

¹⁰⁰¹ [nella copia conservata in ASF, c. 150, si legge al posto di «nuovi», «moderni»].

¹⁰⁰² Pag. 3, nel Sommar. n. 1.

¹⁰⁰³ Pag. 11, nel Som. n. 4, e n. 13.

¹⁰⁰⁴ Pag. 8, Lett. D, E.

Tali quali si fussero i benefizi fatti ai Fiorentini da quel Monarca (nel che tanto diversificano gl'Istorici) non si negano, anzi ne fa una ingenua confessione l'Autore della menzionata Scrittura¹⁰⁰⁵ Latina, e dalli atti, che registra il Professore Istorico per appendice¹⁰⁰⁶ alla Sua Scrittura, gli averà osservati riconoscenti bensì, ma non già mai sudditi, né a Carlo Magno, né a di Lui Successori, conforme ne fece una sincera dichiarazione Carlo 8° Re di Francia nell'art. 2 della Lega fatta l'anno 1494 con i Fiorentini, dell'antica Libertà dei quali dice essere stato difensore e conservatore Carlo Magno¹⁰⁰⁷.

Quello poi che dice del Censo¹⁰⁰⁸ pattuito a favore di Carlo Magno non si legge in alcuno dei più antichi Scrittori dei fatti di Carlo Magno. Ma né pure si legge in Ricordano Malspina¹⁰⁰⁹, in Pietro Buoninsegni¹⁰¹⁰, e in Giovanni Villani¹⁰¹¹ che sono gl'Istorici da Lui citati e solo si vede, che male a proposito, e contro la vera intelligenza [302r] dei detti Autori vuol fare passar per Censo imposto a favor dell'Imperio quel provvedimento, che per render più popolata la Città di Firenze da Suoi Cittadini sparsi in qua, e in là per il contado, e per allettarvi i forestieri ancora fu preso, che chiunque si trasferisse ad abitarvi col solo pagamento annuo di 26 danari, fusse Libero da

¹⁰⁰⁵ Pag. ~~63~~ 5 in princip.

¹⁰⁰⁶ Pag. 63.

¹⁰⁰⁷ [nella copia conservata in ASF, c. 151, si aggiunge: «onde mirabilmente parlando della restaurazione, e liberazione di Firenze Monsignor Borghini nel suo trattato "Se Firenze fu disfatta da Totila etc." così conclude "questa è quella librazione, che movea, come si legge, i popoli sciolti da sì aspro, e grave giogo a' uscirgli incontro, quando si accostava alle Città, festeggiando, e chiamando il Liberatore, il Conservatore, Restauratore, e Padre Loro, onde (e sia detto questo in passando) non ci ha luogo quella servitù, che s'immaginava Barbarossa, quando anche le sue ragioni dependessero da questa rinnovazione di Carlo Magno, poichè ella non fu il riduzione in nuova servitù, ma propria liberazione di quella vecchia, che ci aveva trovato.»].

¹⁰⁰⁸ Pag. 8, Lett. F.

¹⁰⁰⁹ Cap. 45.

¹⁰¹⁰ Lib. 1, pag. 18.

¹⁰¹¹ Lib. 3, cap. 3.

ogn'altra gravanza della Città¹⁰¹²; espediente¹⁰¹³, che produsse un ottimo effetto¹⁰¹⁴ per la popolazione di Firenze.

Oltre a questo è da avvertire, che tanto da Ricordano Malaspina, che da chi ha di poi trascritto le di Lui parole, si suppone esser ciò seguito l'anno 805, e pure in oggi dai Critici più eruditi è stato posto in chiaro, e vi concorre ancora il Professore Istorico¹⁰¹⁵, che nel detto anno Carlo Magno non venisse in Italia, non che soggiornasse in Firenze¹⁰¹⁶.

Fa menzione¹⁰¹⁷ d'un'altra imposizione di censo seguita l'anno 1352 a favore di Carlo 4°.

Questa imposizione però non seguì altrimenti, poi che quella convenzione, alla quale si referiva, e che fu concertata in Firenze verso la fine di Aprile del 1352, col Vice Cancelliere dell'Imperio mandatovi a' posta da Carlo 4° a richiesta de' Fiorentini, de' Senesi, e de' Perugini, era condizionale, in caso, ciò è, che dal detto Eletto Imperatore chiamato in Loro [302v] aiuto contro il Visconti, fusse stata confermata per tutta la metà di Giugno, ed avesse successivamente Sua Maestà per tutto il seguente mese di Luglio condotte le Sue Armi in Lombardia, ed abbattuta la Signoria del Visconti; onde è che portatisi gl'Ambasciatori Fiorentini in Boemia con ordine preciso dalla Repubblica di non trattenervisi più del tempo prescrittoli, vedendo, che

¹⁰¹² [nella copia conservata in ASF, c. 152, si legge al posto di «della Città», «pubblica»].

¹⁰¹³ Malasp. Cap. 45: "Per la qual cosa molti vi ritornarono ad abitare in poco tempo, e sì per lo buono luogo, e sito agiato per cagione del fiume, e del piano, e così fu ben popolata e forte di mura, e di fossi, et ordinarono, che ella si reggesse, e governasse al modo di Roma, ciò è per due Consoli, e per lo consiglio de 100 Senatori, e così si ressono molto tempo"; Bartolom. Scala, *Histor. Florent.*, Lib. 2, pag. 50: "Incredibile est quantum brevi nova Civitas coaluerit, undique confluentibus, spe maxime quae praeponeretur, de munerum vacatione qui in nova urbe domos aedificarent sibi, posterisque eligerent domicilia" [questa nota è inserita nel corpo del testo nella copia conservata in ASF, cc. 152-153].

¹⁰¹⁴ [nella copia conservata in ASF, c. 152, si aggiunge: «come referisce il Malaspina», citando così nel corpo del testo quanto nella copia conservata presso la Corsiniana a Roma, è invece presente in nota a margine del testo; lo stesso dicasi per la successiva citazione di Bartolomeo Scala].

¹⁰¹⁵ Pag. 8, Lett. E.

¹⁰¹⁶ [nella copia conservata in ASF, c. 153, l'intero paragrafo è assente].

¹⁰¹⁷ Pag. 8, Lett. F. [nella copia conservata in ASF, c. 153, questo rimando alla lettera F è del tutto assente, mentre si rimanda alla lettera E].

nulla vi era da concludere, allo scader del termine se ne tornarono a Casa, e restò senza effetto la progettata convenzione, come ne fanno pieno racconto Matteo¹⁰¹⁸ Villani, e l'Ammirato¹⁰¹⁹.

Non occorre poi altra risposta all'altre cose addotte successivamente per provare l'esercizio di giurisdizione sopra la Città di Firenze, essendo tutti atti indifferenti, et alieni da qualunque pubblica autorità¹⁰²⁰, come i seguenti.

D'avere i Notari¹⁰²¹, che in quei tempi si rogavano in Firenze delli Instrumenti, posto il tempo, e il nome delli Imperatori, che allora rispettivamente regnavano.

Che Lodovico¹⁰²² Secondo confermasse l'Abbadessa stata eletta in un Monastero posto in Firenze: cosa nei tempi antichi solita farsi da qualunque privato Fondatore, o Patrono di qualche Monastero.

Che un Vescovo¹⁰²³ di Firenze senza altra [303r] pubblica rappresentanza si sottoscrivesse all'elezione di Carlo Calvo.

Che Ottone¹⁰²⁴ Magno nel Suo andare, e ritorno da Roma avesse piacere di soggiornare in Firenze, e gli donasse sei miglia di Paese.

Che Ottone¹⁰²⁵ Terzo dichiarasse Libera et Imperiale l'Abbadia di S. Maria posta in Firenze, mentre era appunto una di quelle fondate, e donate¹⁰²⁶ da Willa Madre del Marchese Ugo, come dice il medesimo Imperatore nell'istesso Diploma¹⁰²⁷.

¹⁰¹⁸ Lib. 3, cap. 27.

¹⁰¹⁹ Lib. 10, pag. 543.

¹⁰²⁰ [nella copia conservata in ASF, c. 154, si aggiunge: «e superiorità pubblica, di modo che è cosa ridicola il farne caso per l'effetto di che si tratta: e sono i seguenti»].

¹⁰²¹ Pag. 8, Lett. G.

¹⁰²² Pag. 9, Lett. H.

¹⁰²³ Pag. 9, Lett. I.

¹⁰²⁴ Pag. 9, Lett. K.

¹⁰²⁵ Pag. 9, Lett. M.

¹⁰²⁶ [nella copia conservata in ASF, c. 155, sono cassate le parole «una di quelle fondate, e dotate» e sopra di queste sono vergate le parole: «stata edificata»].

¹⁰²⁷ Otto servus Apostolorum: notum sit omnibus fidelibus Nostris praesentibus, atque futuris, quod Nos propter Dei Omnipotentis amorem, et ob remedium Animae Marchionis Ugonis Monasterio Sanctae Mariae, quod Mater Sua Willa construxit, omnia quae illi collata esse noscuntur per hoc nostrum praeceptum

E qui è da avvertire, che dall'aver il Marchese Ugo, e la di Lui Madre fondato, e dotato in Firenze di Loro Beni Allodiali, che possedevano dentro, e fuori della Città, il Monastero, ed Abbazia di S. Maria de' Monaci Benedettini, e per essere la medesima dai successori del detto Marchese Ugo ad istanza di quei Monaci stata ricevuta sotto la Loro Imperiale Protezione, come Patroni di essa: se poi è derivato, che i successori suddetti, o per motivo di devozione, o a richiesta di quei Religiosi si siano ingeriti in far atti concernenti però sempre le cose del medesimo Monastero esente anco di sua natura dalla Pubblica Secolare Autorità, sarà sempre un miserabile, e vano refugio quello di fondare sopra atti simili di privato interesse, e riguardo un Possesso di Superiorità, e giurisdizione sopra la Città di Firenze.

Dall'aver Ildebrando¹⁰²⁸ Vescovo Fiorentino nominato Enrigo 5° suo Signore¹⁰²⁹.

Dall'aver quest'Imperatore¹⁰³⁰ per sua [303v] devozione nel tempo che dimorava in Firenze fondata in Firenze un Chiesa fuori delle Mura della Città¹⁰³¹.

Dall'aver anco il Vescovo Atto¹⁰³² nominato Conrado II Suo Signore, et Ordinatore.

corroboramus, in quo praeest Marinus Abbas Confrater etc. [nella copia conservata in ASF, c. 155, questa nota è inserita nel corpo del testo].

¹⁰²⁸ Pag. 9, Let. N.

¹⁰²⁹ [nella copia conservata in ASF, c. 156, si approfondisce sul significato da attribuire alla parola «signore» attraverso l'autorità del Borghini, infatti si legge: «Che Ildebrando Vescovo Fiorentino nominasse Enrico V seniorem suum, parola, che nel caso appunto del detto Vescovo verso il suddetto Imperatore viene spiegata da Monsignor Borghini, che denotava in quei tempi, come fa in oggi la parola: Signore “un'espressione, e voce mescolata di riconoscimento di una certa superiorità, e di reverenza, e di affezione insieme”, e però proprissima verso un Imperatore»].

¹⁰³⁰ Pag. 9, Let. O.

¹⁰³¹ [nella copia conservata in ASF, c. 156, questo passo è posposto rispetto al capoverso relativo al Vescovo Atto, in più a margine si legge la seguente postilla: «come se per avere anco i Fiorentini fabbricato Chiese, e tenute sotto la loro protezione in Lione, Napoli, Roma, Gerusalemme, ed altrove avessero acquistato alcun' diritto di superiorità sopra quelle Città»].

¹⁰³² Pag. 10, Let. Q. [questa nota è diversa nella copia conservata in ASF, c. 156, in cui si rimanda piuttosto a «pag. 10, let. R»].

Dall'aver Lotario¹⁰³³ Secondo confermato la donazione fatta di alcune Possessioni a Godofredo Vescovo di Firenze.

E finalmente dall'aver¹⁰³⁴ trattato a proprie spese Enrico 5° quando venne in Firenze, che è quella civil cortesia, alla quale il Professore Istorico dà nome di Censo¹⁰³⁵.

È vero che Federigo¹⁰³⁶ Primo fece provare le sue armi ai Fiorentini, poichè occupò violentemente il loro Contado¹⁰³⁷, o' sia col protesto [*sic*], che avessero usurpati più Luoghi spettanti all'Imperio in Toscana, o avessero favorito il partito del Papa contro Enrico suo figliolo sotto Orvieto, ma per questa ostile occupazione di parte del Suo Territorio non perse la Città la Sua Libertà¹⁰³⁸, né in essa (ciò che sia del Contado da Lui occupato) vi deputò l'Imperatore Federigo né Vicari, né Giudici, né vi esercitò alcun atto di Superiorità come può litteralmente riconoscersi dall'istessi Autori citati dal Professore Istorico.

Oltre di che quella parte di Contado, che fu occupata ai Fiorentini dal medesimo Imperatore fu Loro in capo a quattr'anni restituita¹⁰³⁹.

¹⁰³³ Pag. 10, Let. T.

¹⁰³⁴ Pag. 10, Let. S.

¹⁰³⁵ [nella copia conservata in ASF, c. 156, questo passo è anteposto rispetto al capoverso relativo a Lotario Secondo].

¹⁰³⁶ Pag. 10, Let. Y.

¹⁰³⁷ Ricord. Malasp. Cap. 82, Gio. Villani, lib. 5, cap. 11, Sigon. [de Reg. Ital] Lib. 15 ad ann. 1185. [nella copia conservata in ASF, c. 156, a questa nota si aggiunge anche il rimando a Malevolt[?], Istor. di Siena, parte 1, lib. 3 al fine].

¹⁰³⁸ Henningio Arniseo de Jur. Maiest. cap. 4, n. 3: Non statim ut quisque sui Imperii parte multatur, aut pensionem praestare cogitur, ei cui haec praestat potestati subiectus evadit, sed in reliqua Imperii parte Maiestatem suam illesam retinere potest, quam diximus non ex latitudine Imperii, sed potestate in subditos metiendam. Alber. Gentil. De jur. Belli, lib. 1, cap. 23: Sic desiit in tam multis regionibus Romanum Imperium, quae raptae in alienam Dominationem sunt, aut de servis liberae factae sunt. At non desiit Imperium quod supersit in aliqua vel tenuissima parte. Cum parte illa tenuissima servare nomen iuste potuit, et ius Imperii. Quidni si et a principio sic esse intra ambitum potuit urbis. [nella copia conservata in ASF, c. 157, nel corpo del testo si aggiunge: «come insegnano i primi Maestri dell'Ius Publico», cui viene riferita la lunga nota a margine su Arniseo e Gentili].

¹⁰³⁹ Sigon. De Regn. Ital., lib. 14, pag. 346, ad ann. 1188 “quo studio audito Fridericus rogatu Clementis Florentinis jurisdictionem agri sui paulo ante adeptam

[304r] A quello, che dice¹⁰⁴⁰ dell'opinione di Federigo II, che Firenze fusse dependente dall'Imperio, ciò se gli accorda, giacché quell'Imperatore aveva l'istessa opinione di tutto il Mondo¹⁰⁴¹. E per questo appunto i Fiorentini tosto, che furono intesi di questa sua falsa opinione, scacciarono la prima volta i Nobili¹⁰⁴² per timore, che non favorissero il di Lui partito, e si accordarono poi la seconda volta a chiudergli in faccia le Porte della Città¹⁰⁴³.

§3

Sopra il fatto di Manfredi è stato già risposto nella scrittura¹⁰⁴⁴ latina che furono i Fiorentini stessi, (quelli però della fazione Ghibellina) che lo indussero a venire in Loro aiuto per meglio difendersi dai Cittadini della fazione Guelfa, che avevano scacciati di Firenze, e se poi Manfredi, a cui i Cittadini Ghibellini diedero il governo di Firenze si prevalse di tal occasione per farsi a poco a poco Padrone, cosa ha che fare questo fatto coll'Imperio?

Anco rispetto a quello, che suppone di Carlo I d'Angiò è stato replicato nella predetta Scrittura¹⁰⁴⁵ Latina, et il Professore Istorico su questo fatto non ha peccato d'ignoranza ogni qual volta cita¹⁰⁴⁶ per il suo intento alcune parole finali del cap. 185 di Ricordano Malaspina, ma tace l'altra metà dell'istesso periodo, che distrugge [304v] l'asserzione della Dissertazione di Lipsia, e del Professore Istorico, che il suddetto Carlo d'Angiò governasse i Fiorentini in virtù della deputazione di Vicario fatto dal Papa in Toscana vacante l'Imperio.

restituit". [nella copia conservata in ASF, c. 157, in questa nota non si cita alcun passo, ma si aggiunge il rimando a: «Paol. Nini[?] Nell'avvertin.a XI al detto discorso pag. 22»].

¹⁰⁴⁰ Pag. 11, Lett. aa. bb.

¹⁰⁴¹ [nella copia conservata in ASF, c. 157, si aggiunge: «ma non avendolo altresì gli altri Principi, e Città Libere, e particolarmente i Fiorentini, di qui è che intesi di questa sua falsa opinione ...»].

¹⁰⁴² Biond. Decad. 2, lib. 7.

¹⁰⁴³ Vedi la scrit. Latin. pag. 8, § Fridericus secundus.

¹⁰⁴⁴ Pag. 9 § quamobrem.

¹⁰⁴⁵ Pag. 9 detto § quamobrem.

¹⁰⁴⁶ Pag. 12, Lett. d.

Ed ecco le parole per extensum di Ricordano Malaspina: “I fiorentini diedero la Signoria della Terra al Re Carlo per 10 anni, e mandatagli l’elezione libera, e piena per solenni Ambasciatori, lo Re rispose, che da’ Fiorentini voleva avere il cuore, e buona volontà, e non altra giurisdizione: tuttavia a’ priego del comune la prese, al qual reggimento venia in Firenze di anno in anno, e 12 Cittadini Buonuomini col Vicario reggeano la città in quello tempo”.

E questo è lo stesso Carlo d’Angiò, che si dice da Clemente 4° essere stato detto Potestà di Firenze, come sopra si è accennato.

Ai fatti poi dei Vicari¹⁰⁴⁷ mandati da Ridolfo, e dei tentativi di Lodovico il Bavaro¹⁰⁴⁸, e di Enrigo 7°¹⁰⁴⁹, è stato già risposto nella Scrittura¹⁰⁵⁰ Latina.

S’ammette quello, che dice il Professore¹⁰⁵¹ Istorico, che il predetto Enrigo 7° condannasse poi i Fiorentini come ribelli, e si vendicasse quanto potette di Loro colle parole, come lo stesso fece contro il Re Ruberto.

Ma Dio guardi ai Principi, et alle Città se questi sfoghi fatti dal Nemico, che ne ha avuta la peggio fussero poi argomenti di Loro dichiarata soggezione¹⁰⁵².

¹⁰⁴⁷ Pag. 12, Lett. e.

¹⁰⁴⁸ Pag. 12, Lett. g. [nella copia conservata in ASF, c. 159, la nota rimanda piuttosto a: «pag. 13, let. g.»].

¹⁰⁴⁹ Pag. 12, Lett. f. [nella copia conservata in ASF, c. 159, la nota rimanda piuttosto a: «pag. 13, let. f.»].

¹⁰⁵⁰ Pag. 7. § rursus con i seguenti, et pag. 8 § irritum, et pag. 14 § Enricus 7mo.

¹⁰⁵¹ Pag. 14, Lett. i.

¹⁰⁵² [nella copia conservata in ASF il passo è leggermente diverso, in più, viene anche citata l’autorità del Borghini, a c. 159 si legge infatti: «a Dio guardi ai Principi, ed alle Città libere, se questi sfoghi fatti dal Nemico, che non ha conseguito il suo intento, fossero argomenti di dichiarata, o acquistata superiorità sopra di loro, e non piuttosto dimostrazioni d’animo appassionato, come appunto a tal proposito ne parla Monsignor Borghini: “Però mal consiglio fu tenuto da Savi, e risoluzione più di animo adirato, che di maturo, e provveduto giudizio quello di Arrigo Imperatore, e non lo tacquero gli Autori Scrittori di quei tempi: che avendo l’anno 1313 provato con tutto suo sforzo d’impadronirsi della Città nostra per la via dell’Arme, che non tenea di essergli di nulla obbligata; e perciò tenutoci l’Assedio un tempo, e poichè se ne era partito quasi sconfitto, e come allor diceano, ricreduto, e con suo gran danno e vergogna, vietasse pe’ Suoi Bandi battere il Fiorino d’oro, quasi che dovesse poter più

Constituisce poi il maggior fondamento nelli Atti di Carlo 4°¹⁰⁵³ del 1355 ai quali è già stato risposto nella Scrittura [305r] Latina¹⁰⁵⁴, e solamente in corroborazione di quello vien detto nella prefata Scrittura Latina¹⁰⁵⁵, che il Giuramento delli Ambasciatori Fiorentini era relativo all'osservanza della Concordia, sono da osservarsi le parole di Pietro Buoninsegni¹⁰⁵⁶: “Sabato a dì 21 Marzo fece (Carlo 4°) ragunare a parlamento molti forestieri al Duomo, e mandò per gl'Ambasciatori fiorentini, et in publico prese da Loro il sacramento della Concordia, e così giurò egli, et a dì 23 si pubblicò la detta Concordia in Firenze, e fecesene festa, e fuochi”¹⁰⁵⁷.

Porta il Professore¹⁰⁵⁸ Istorico, che il suddetto Carlo 4° multasse i Fiorentini per non essersi voluti collegar seco l'anno 1364 contro Bernabò Visconti.

Non si sa però dove si cavi questa Multa, poi che il Nauclero null'altro dice che: “Non nihil pecuniarum a Florentinis extorsit”, e così un'estorsione a senso del Professor Istorico diventa multa, e sarebbe l'atto Legittimo di giurisdizione esercitato da Carlo 4° sopra i Fiorentini.

La lettura però del Poggio¹⁰⁵⁹, dell'Ammirato¹⁰⁶⁰, di Leonardo¹⁰⁶¹ Aretino, e di Pietro¹⁰⁶² Buoninsegni fa vedere con evidenza, che la domanda dell'Imperatore ai fiorentini d'entrar seco in Lega contro il

le scritture, o ne dovesser questi tener più conto, che le armi”»; la nota a margine specifica che quanto citato è tratto da quanto descritto dal Borghini: «nel Suo discorso della Moneta Fiorentina, pag. 44, tom. 2»].

¹⁰⁵³ Pag. 14, Lett. l. [questa nota è assente nella copia conservata in ASF, c. 160].

¹⁰⁵⁴ Pag. 15, § non minori etc.

¹⁰⁵⁵ Pag. 17, § Haud aliter.

¹⁰⁵⁶ Lib. 3, pag. 436.

¹⁰⁵⁷ [nella copia conservata in ASF, c. 160, si aggiunge «come appunto con tal giuramento, e solennità fu celebrata in Firenze la Convenzione l'anno 1494 con Carlo VIII Re di Francia»].

¹⁰⁵⁸ Pag. 15, Lett. m. in fin.

¹⁰⁵⁹ Lib. 1, ad ann. 1364.

¹⁰⁶⁰ Lib. 13 detto anno.

¹⁰⁶¹ Lib. 9.

¹⁰⁶² Lib. 4.

Visconti non era fondata sopra alcuna superiorità, o autorità, che avesse per obbligarveli, ma sulla promessa che diceva averne già fatta i Fiorentini a Lui, ed al Re d'Ungheria. Che pretendendo l'Imperatore aver essi dopo l'anno 1355 occupato delle Terre, e Luoghi attenenti all'Imperio, e [305v] contentandosi, che se ne facesse compromesso nella Repubblica di Venezia, o in altra Signoria, i Fiorentini non ne avevano voluto saper nulla, non volendo sottoporre all'altrui arbitrio quel che essi dicevano di possedere con giusti titoli. Che portato l'impegno fino al pericolo d'una guerra dichiarata, molto temuta dal Papa, ne fu colla mediazione della Santità Sua conclusa finalmente la pace, per la quale convennero i Fiorentini di dare all'Imperatore 50mila fior[ini], e l'Imperatore altresì di rilasciare ai Fiorentini tutto quello, che si trovavano fino a quel giorno di possedere, di partirsi subito colle sue Genti, e di non dare per l'avvenire alcun' aiuto alli Usciti di Firenze. Fatto, che ognuno vede se denoti soggezione della Repubblica all'Imperio, o ne giustifichi l'indipendenza.

Pone poi per atti di superiorità sopra la Repubblica Fiorentina l'aver il detto Imperatore Carlo 4° onorato del titolo di Principe¹⁰⁶³ dell'Imperio un Vescovo Fiorentino, e l'averlo fatto cognitore¹⁰⁶⁴ di quelle controversie in Toscana, che si fussero a Lui devolute, senza dire quali fussero, e senza fare alcuna menzione rispetto a Firenze; e l'aver finalmente a richiesta del medesimo Vescovo concesso i Privilegi di Studio Generale allo Studio¹⁰⁶⁵ Fiorentino, cosa, che 16 anni prima aveva fatto al medesimo Studio il Sommo Pontefice Clemente 6°¹⁰⁶⁶, e che ognun sa non essere argomento di superiorità, prendendo le [306r] Università simili Privilegi dai Sommi Pontefici, e dalli Imperatori

¹⁰⁶³ Pag. 16, Lett. n.

¹⁰⁶⁴ Pag. 17, Lett. p.

¹⁰⁶⁵ Pag. 16, Lett. o.

¹⁰⁶⁶ Ammirat. Lib. 10, pag. 509, ad ann. 1348; Petr. Buoninsegni, lib. 2 ad ann. 1348; Matt. Villani, lib. 1, cap. 7.

perché i laureati in esse possino più facilmente godere anco altrove agl'effetti della loro graduazione.

Passando il Professore Istorico a Ruberto¹⁰⁶⁷ riferisce come aveva pur fatto l'Autore della Dissertazione di Lipsia¹⁰⁶⁸, i punti di Trattato di Confederazione registrati appresso il Martene, siccome alcune Lettere¹⁰⁶⁹ missive, e responsive del detto Imperatore, e de' Fiorentini.

Si avverta però, che il primo non è altro, che un ristretto de' Progetti concertati con gl'Ambasciatori della Repubblica, purché fossero poi accordati dal Comune di Firenze, come dice lo stesso Imperatore nella sua Lettera scritta di Norimberga li 26 Maggio 1401 a Federigo da Carrara suo Plenipotenziario riportata dal medesimo Martene¹⁰⁷⁰: "Mittimus Fidelitati suae certa puncta Praesentibus inclusa, in quibus cum Oratoribus Florentinorum, dum tamen Communitati Florentiae placuerit, accordavimus".

Ed in fatti nell'atto formale della Confederazione stipulato poi li 3 di Settembre, né vi è stabilito quel censo, che doppo il corso di tre secoli, e più è venuto ora in capo al Professore Istorico¹⁰⁷¹ di tassare, né si leggono quelle parole reverenziali e di civile ossequio, che sono ne' suddetti punti, e Lettere, le quali pure, come espressioni di maggior rispetto, e di gratitudine si praticano continuamente, e massime nei Carteggi dai Principi, e Potenze ancorché libere [306v] con altre superiori di Dignità, senza scapitar punto della Loro indipendenza, e non era in quelle circostanze poco interesse dei Fiorentini trattare l'Imperatore colla maggior finezza.

E perché in detta Confederazione si obbliga l'Imperatore di conservare, e difendere: "Civitatem, et Commune Florentiae in sua Libertate, Statu, et Dominio" (parole che escludono la pretesa

¹⁰⁶⁷ Pag. 17, Lett. s.

¹⁰⁶⁸ Sect. 2, § 7 et in Append. sub Litt. g.

¹⁰⁶⁹ Pag. 18, Lett. u.

¹⁰⁷⁰ Tom. 1, Thesaur. pag. 1665.

¹⁰⁷¹ Pag. 18, Lett. t in fin.

dependenza dall'Imperio) vuole il Professore¹⁰⁷² Istorico intrepreatar la parola "Libertà" e riferirla al governo interno del Popolo: questa intelligenza quanto è naturale nel caso della facoltà data a' Carlo 5° d'ordinare la forma del Governo interiore della Repubblica, e l'autorità di chi doveva esser capo della medesima, è altrettanto impropria, e impercettibile, in una Confederazione, che riguarda la salvezza del Dominio, e Potestà dei Fiorentini da un Principe estero: e ciò comprovano le parole della Concordia del 1509¹⁰⁷³ coll'Imperatore Massimiliano, e di Carlo 5° nel suo Diploma¹⁰⁷⁴ del 1523.

A quel che si dice delle Dimostrazioni d'allegrezza, e d'ossequio fatte da' Fiorentini a Federigo III¹⁰⁷⁵ nella sua dimora in Firenze, già vien risposto nella Scrittura Latina¹⁰⁷⁶.

Pretende¹⁰⁷⁷ però il Professore Istorico ricavare un atto di giurisdizione dall'aver l'Imperatore nella sua partita di Firenze comandato ai Fiorentini di far pace con il Re di Aragona, e di farla a discrezione di Sua Maestà, e ne dà per autore Enea Silvio.

[307r] Questo Scrittore però nulla dice di più delli altri Istorici, ciò è che l'Imperatore non comandò, ma esortò i Fiorentini alla pace con il Re di Aragona, conforme questo Re pregato pure da Sua Maestà si era mostrato pronto a farla con mandare i suoi Ambasciatori per tal effetto a Ferrara. E se i Fiorentini (come seguita a dire Enea Silvio) replicorno a Sua Maestà, che quantunque avessero preparato tutto per la guerra, avrebbero, giacché ella così comandava, aderito alla pace nella forma che fusse derivata dal Soglio Cesareo. Che bell'argomento di soggezione de' Fiorentini da questo civil complimento fatto ad un Imperatore, che li esortava alla pace, e che offeriva Loro la sua mediazione, e massime in confronto delli atti positivi adottati nella

¹⁰⁷² Pag. 18, Lett. x.

¹⁰⁷³ Sommar. della Scritt. Lat. pag. 94, n. XV.

¹⁰⁷⁴ Sommar. della Scritt. Lat. pag. 78, n. VII.

¹⁰⁷⁵ Pag. 19, Lett. z, aa, bb.

¹⁰⁷⁶ Pag. 20, § Non minus.

¹⁰⁷⁷ Pag. 19, Lett. cc.

Scrittura Latina¹⁰⁷⁸, con i quali riconobbe il detto Imperatore l'indipendenza da Lui de' Fiorentini¹⁰⁷⁹, e fra quelli è osservabile la delicatezza di non offendere la Loro superiorità quando avendo conseguito il Passaporto dalla Repubblica Fiorentina in tempo, che come Re de' Romani andava a coronarsi Imperatore a Roma, giunse fino a dubitare se il medesimo Passaporto le suffragasse per il ritorno quando era già coronato Imperatore, e pregò la Repubblica a rinnovarglielo per starne sul sicuro.

Questa stessa delicatezza dimostrò pure allor quando giunta in Firenze a Sua Maestà una Ambasciata delli Ungheri per richiedere Laodislao Loro Re [307v] giovanetto, che era appresso l'Imperatore e per non potere aver audienza da Sua Maestà, avendo pregato i Signori della Repubblica d'impetrargli questa grazia da Cesare: Sua Maestà, che era fortemente irritata contro gl'Ungheri replicò, che quando fusse in Luogo¹⁰⁸⁰ di Sua Signoria pervenuto, allora del Re quel che fusse di dovere delibererebbe.

Passa finalmente all'Imperatore Massimiliano I, e dà a suo capriccio¹⁰⁸¹ il nome d'Investitura alla Convenzione stipulata in Verona l'anno 1509, al che non occorre altra replica, avendola già fatta la Scrittura Latina¹⁰⁸², in cui si riporta per extensum il tenore di quell'atto.

Soggiunge¹⁰⁸³ coll'autorità del Nardi, che i Fiorentini promessero l'anno 1501 alli Ambasciatori di Massimiliano di servire Sua Maestà di 100 la[n]ce a Loro spese per Italia solamente e non per altrove, e per il tempo di un anno solo.

¹⁰⁷⁸ Pag. 20, § Non minus con il seguente.

¹⁰⁷⁹ [nella copia conservata in ASF, c. 165, al posto di «de' Fiorentini» si legge «della Republica fiorentina»].

¹⁰⁸⁰ Ammirat. Lib. 22, pag. 71.

¹⁰⁸¹ Pag. 20, Lett. gg.

¹⁰⁸² Pag. 45, § Aliter autem.

¹⁰⁸³ Pag. 19, Lett. ee.

Se il convenire, che fa un Principe con un altro di somministrargli aiuti indicasse soggezione, sarebbe debolezza il discorrerne.

Dice¹⁰⁸⁴ finalmente, che l'Imperatore Massimiliano nella risposta fatta alla querela data contro di Lui dal Re Ludovico XII registrata appresso il Goldasto, enuncia l'Imperatore Massimiliano fra le Città, e Repubbliche d'Italia soggette immediatamente all'Imperio anco Firenze; ma a questa e simiglianti enunciative è stato già risposto nella Scrittura Latina¹⁰⁸⁵, e per verità se queste facessero alcuna [308r] provanza, con troppa facilità si acquisterebbe, e si perderebbe la Libertà¹⁰⁸⁶.

§4

Si maraviglia il Professore Istorico nel principio di questo Paragrafo, che Carlo 5° acerrimo difensore dei Diritti Imperiali avesse tralasciato nell'atto della Riordinazione del Governo di valersi dell'Autorità Imperiale sopra una Città per sette secoli stata sottoposta all'Imperio.

Dai fatti però registrati nella Scrittura Latina¹⁰⁸⁷ si prova, che Carlo 5° non fu prodigo in tale occasione dei Diritti dell'Imperio, ma che anco prima aveva riconosciuta l'indipendenza del Dominio Fiorentino, e la debolezza delle pretensioni dell'Imperio.

Soggiunge¹⁰⁸⁸, che le ragioni portate nella Memoria francese non sono nuove, né insuperabili si concede, che non siano nuove, ma il tempo non fa perder mai la forza alle ragioni, e quella che assiste ai Fiorentini non ha perso di pregio dall'essere stata fatta valere prima di ora con tanto impegno da un Pontefice della Santità di Pio 5°.

¹⁰⁸⁴ Pag. 20, Lett. ff.

¹⁰⁸⁵ Pag. 36, § Est illud.

¹⁰⁸⁶ [nella copia conservata in ASF, c. 166, si aggiunge: «delli Stati»].

¹⁰⁸⁷ Pag. 21, § Denique con i seguenti.

¹⁰⁸⁸ Pag. 21, vers. Caetero [*sic*] quin.

Che non siano poi insuperabili bisogna lo dimostri il Professore Istorico, in altra forma di quello, che ha fatto.

Avverte¹⁰⁸⁹ essersi ingannato l'Autore della Memoria francese in citare il Platina nella Vita di Clemente 7° [308v] in vece di Onofrio Panvino continuatore della di Lui Istoria. Questo è vero, ma per tale sbaglio nulla scapita la verità dell'assunto rilevato, che si ha dalle parole di questo scrittore, l'erudizione, e l'accuratezza del quale è nota a tutto il Mondo.

Pretende¹⁰⁹⁰ poi ritorcere contro l'Autore della Memoria francese l'autorità del Guicciardino col riportare, che fa per extensum le parole del medesimo, che si leggono in altri luoghi della sua Istoria.

Chi però le considera tosto scuopre l'inganno, e vede in esse siccome nel passo riferito del Giovio, che quello si dice da Loro della dipendenza de' Fiorentini dall'Imperio dell'esser decaduti da' Privilegi Loro, e di doversi considerare come ribelli, non è un sentimento proprio di detti Istorici, ma sono le parole che diceva il Vice Cancelliere dell'Imperio alli Ambasciatori Fiorentini per così spaventarli, e disporli ad accordarsi col Papa.

La qual cosa si concede al Professore Istorico fusse uno di quei migliori modi, co' quali senza venire all'estremo della forza dice l'Imperatore nella Lega di Barcellona, che si sarebbe potuto procurare l'intento di Sua Santità.

Ciò comprovano le risposte¹⁰⁹¹ date sempre da Carlo 5° e da' suoi Ministri agl'Ambasciatori Fiorentini per quietare Sua Maestà, ciò è che si accomodassero col Papa, e si facessero venire facoltà su questo punto, di modo [309r] che ben si vede, che erano apparenti gl'altri pretesti di guerra, ma che questa si faceva solo per l'impegno

¹⁰⁸⁹ Pag. 22, Lett. e.

¹⁰⁹⁰ Pag. 23, Lett. f.

¹⁰⁹¹ Guicciard. Lib. 19, pag. 528, et pag. 532, versic[ulum] Nel qual tempo etc. [nella copia conservata in ASF, c. 169, si aggiunge il rimando a «Nardi, lib. 8, pag. 207, vers. Vedendo adunque etc., et pag. 211, vers. Questa fu etc., Paruta Ist. Ven. Parte 1, lib. 6, pag. 489»].

dell'Alleanza con Sua Santità, che è quello appunto, che ha voluto mostrare l'Autore della Memoria francese, e che si dice nella Scrittura Latina.

Alle considerazioni, e raziocinii, che fa il Professore¹⁰⁹² Istorico sopra alcune parole del Lodo, ed altre dette dal Muscettolo [*sic*] nella presentazione del medesimo, è stato bastantemente risposto nella Memoria¹⁰⁹³ francese, e più espressamente nella Scrittura¹⁰⁹⁴ Latina, che ne chiarisce la vera, e sincera intelligenza.

Si dichiara¹⁰⁹⁵ che se Carlo 5° nella Lega di Barcellona non trattò d'alcun Diritto dell'Imperio direttamente lo fece indirettamente ciò è come Giudice, e per arguir questo trasforma egli in sentenza la pura narrazione, che fa l'Imperatore dei motivi, che aveva di collegarsi col Papa¹⁰⁹⁶.

S'estende¹⁰⁹⁷ in voler provare, che fu l'Imperatore, e non il Papa, che fece la nuova ordinazione del Governo, e lo diede alla Casa de' Medici.

Ciò se gl'accorda, ma come Arbitro in virtù della convenzione fatta sotto Firenze, non come Giudice, o Signore della Città¹⁰⁹⁸.

¹⁰⁹² Pag. 26, et 27.

¹⁰⁹³ Pag. 23, § Les refleçons con i seguenti.

¹⁰⁹⁴ Pag. 48, § sed ad rem.

¹⁰⁹⁵ Pag. 26, versic[ulum] Tum, et illud.

¹⁰⁹⁶ [nella copia conservata in ASF, c. 160, si aggiunge: «e di prestare aiuto alla Sua famiglia. Ciò si manifesta dal contesto della Lega, e lo conferma il Nardi, lib. 8, pag. 203 “In questo mezzo si era conchiuso l'accordo tra il Papa, e l'Imperatore in Barcellona; nel principio della qual convenzione stipulata tra loro solennemente si racconta, e presuppone come cosa chiara, e manifesta, che la Casa de Medici sia stata spogliata ingiustamente da Suoi cittadini della debita possessione di quella Città”»].

¹⁰⁹⁷ Pag. 27, Lett. i.

¹⁰⁹⁸ [nella copia conservata in ASF, c. 170, si aggiunge: «né quanto alla potestà, la quale ricevette Alessandro dalla Repubblica come lo manifesta l'atto stesso del Lodo, e il Parlamento della Balìa de' 17 febbraio 1531 a nativitate, al quale si riferisce il medesimo Lodo Imperiale, e il Decreto del Senato del dì 18 novembre 1532 per la sostituzione del Cardinale Cibo in assenza del Duca Alessandro “ivi Cum Illustrissimum Ducem Maiestati Caesareae obviam ire expediat, apud quem se aliquantulum agere animus sit, et praesertim pro beneficio Communis Florentiae, et desiderans ne Civitas, et alia publica officia propter eius absentiam aliquod detrimentum patiantur, ideo viva voce Reverendissimum Cardinalem Cibo substituit, et in Sui locum possint, dans eidem omnem auctoritatem, et potestatem, quam sibimet dedit, et attribuit republica ipsa in omnibus et per omnia”»].

Per difendersi dalla forza, che fa contro di Lui il fatto autorizzato dal Varchi, che furono ciò è i Fiorentini stessi quelli, che nella Capitolazione sotto Firenze, volsero, che fisse [*sic*] dato l'arbitrio sopra la forma [309v] del nuovo Governo più tosto all'Imperatore, che al Papa, come seguir doveva secondo il concordato tra l'Imperatore, ed il Papa nella Lega di Barcellona¹⁰⁹⁹, si getta¹¹⁰⁰ a far sinonimi le parole ad arbitrium, ad votum, ad intercessionem.

Scuopre però l'insussistenza di questa interpretazione il Capitolo¹¹⁰¹ della Convenzione firmata in Roma da Clemente 7° per una Parte, e dal Principe d'Oranges, e dalli Ambasciatori dall'altra in quelle parole: “e Loro versavice (ciò è gli Ambasciatori Cesarei) promettono, che i Senesi non innoveranno cos'alcuna, né contro la Chiesa, né contro lo Stato, che Sua Santità costituirà in Firenze”; dunque lo doveva fare Sua Santità, e non l'Imperatore, il quale non fece né più, né meno che quello volse il Papa¹¹⁰².

§5

Non fa¹¹⁰³ in primo luogo alcun caso dell'Autorità del Klock allegato nella Memoria francese.

Non si fa forza dall'Autore della Memoria¹¹⁰⁴ francese in quel che dice il Klochio intorno all'origine della Libertà di Firenze, ma nella ragione che porta egli per mostrare l'assoluta indipendenza avanti la costituzione del Principato, ciò è, che se fusse stato altrimenti Carlo V vittorioso [310r] averebbe incorporato lo Stato di Firenze all'Imperio, il che da Lui non fu fatto.

¹⁰⁹⁹ [nella copia conservata in ASF, c. 171, si aggiunge: «ivi “Reipublicae Statu ad arbirice [arbitrium?] Suae Sanctitatis constiuto”»].

¹¹⁰⁰ Pag. 27, Lett. h.

¹¹⁰¹ Vedi nel sommar. della Scritta Lat. n. IX.

¹¹⁰² Guicciard. Lib. 20, pag. 549.

¹¹⁰³ Pag. 29, Lett. a.

¹¹⁰⁴ Pag. 9, § c'est la refleçon.

In secondo¹¹⁰⁵ luogo dà tre intelligenze alla parola “Salva Libertate”.

È assai verisimile quella, che si volesse intendere dai fiorentini della Libertà interna¹¹⁰⁶, ciò è esclusiva dalla dominazione; è però altresì vero, che l'atto della riordinazione del governo in virtù di una facoltà, che veniva data dalle Parti medesime all'Imperatore, non essendo lesivo della primiera indipendenza dall'Imperio, non vi è bisogno di provare, che ad essa si riferisse l'espressione suddetta.

Da questa bensì ricava un argomento dell'assoluta Libertà l'Autore della Memoria¹¹⁰⁷ francese, quale è quello, che se l'Imperatore avesse avuto diritto di procedere o come Giudice, o come Signore, non avrebbero potuto i fiorentini, massime in quelle circostanze, né lo avrebbe permesso l'Imperatore, che fusse data Legge al Suo Arbitrio, e prescritto il tempo in cui doveva farne la dichiarazione: condizioni tutte opposte alla superiorità d'un Principe, e proprie sole d'un autorità compromessa come fu questa.

Conosce in terzo luogo¹¹⁰⁸ la forza che fa il non aver preso l'Imperatore nell'atto della pubblicazione del Lodo, né dai fiorentini, né dal [310v] Duca Alessandro l'omaggio di fedeltà, né data l'Investitura.

Non sapendo come scapparne vuol far passare per omaggio l'aver il Gonfaloniere Buondelmonti a nome della Repubblica reverentemente accettato il Lodo, e con ciò aver promesso in conseguenza in nome ancora dei fiorentini, e del Duca Alessandro “se in devotione, obsequio, ac fide erga Imperium perseveraturos”.

Queste espressioni, che quantunque fossero state fatte, nulla per verità concluderebbero, non si troveranno mai fatte né dal Gonfaloniere Buondelmonti, né dal Duca Alessandro.

¹¹⁰⁵ Pag. 32, Lett. g, h, i.

¹¹⁰⁶ [nella copia conservata in ASF, c. 172, si legge una stesura appena differente: «de' Cittadini, e del Popolo esclusiva di una assoluta dominazione in chi ne doveva esser Capo.»].

¹¹⁰⁷ Pag. 7.

¹¹⁰⁸ Pag. 33, Lett. n.

Dove dunque potrà aver ricavato il Professore Istorico questa nuova formula d'omaggio?

Dal Proemio del Lodo di Carlo 5° e dal Giovio, che i fiorentini promessero, che avrebbero osservato “optima fide” il disposto del Lodo¹¹⁰⁹, accozza insieme le soprad[dette] parole, e annestandole con alcune altre, che vi mette di Suo, ne crea l'omaggio dei fiorentini, e del Duca Alessandro.

Sul punto dell'Investitura¹¹¹⁰ dice che non ve n'era bisogno, e ne porta la ragione, perché Alessandro non fu eletto con titolo di Duca, ma di Capo de' Magistrati della Repubblica, i quali non solo soliti di prendere Investitura nella forma, che fanno i feudatari.

[311r] Ma qual è la forma, con cui la prese il Duca Alessandro? Nulla affatto egli fece, ma lettosì dal Muscettola il Lodo Cesareo, solo il Gonfaloniere Buondelmonti rispose in nome della Repubblica che ne ringraziava Sua Maestà, et accettando la dichiarazione, e decreto della Maestà Sua, diede subito esecuzione al medesimo, e ne promesse l'osservanza, come appunto si pratica tutto giorno nell'Omologazione de' Lodi.

Alle conietture¹¹¹¹ poi, che aducce [*sic*] della riordinazione del Governo, della confermazione del Gran Duca Cosimo, della rinnovazione, e concessione de' Privilegi, e de' Titoli per arguirne, che quantunque lo Stato di Firenze non fusse propriamente feudo, o feudo improprio, o quando pure fusse allodio, non può negarsi aver della dipendenza dall'Imperio, è stato già risposto a capo per capo nella Memoria francese, e successivamente nella Scrittura Latina.

¹¹⁰⁹ [nella copia conservata in ASF, c. 173, dopo «del Lodo» si legge una stesura parzialmente diversa: «e così storcendo, ma troppo grossolanamente, la propria intelligenza delle parole, et annestandole ad alcune altre, che vi aggiunge di suo capriccio, crea il preteso Omaggio de' Fiorentini, e del Duca Alessandro.»].

¹¹¹⁰ Pag. 34, Lett. m.

¹¹¹¹ Pag. 35, colum. 1, veric. de florentia.

Suppone¹¹¹² poi, che quella Investitura, che non fu data ad Alessandro nella sua elezione al Principato, gli fusse poi data dall'Imperatore quando gli fu confermato il titolo di Duca¹¹¹³.

Di grazia ne dica il tempo, e ne porti il documento, perché se non apparisce né giuramento, né altra formalità, come confessa [311v] il Professore Istorico, si veda essergli stato tutto ciò rimesso¹¹¹⁴.

Se chiama l'Investitura l'essere stato nominato Alessandro col titolo di Duca dall'Imperatore, e da altri Scrittori, non vi è refugio più miserabile di questo, poi che anche avanti l'elezione d'Alessandro al governo della Repubblica fiorentina era decorato del titolo di Duca della Città della Penna, e come tale era nominato dall'Imperatore come si vede dall'articolo¹¹¹⁵ della Lega di Barcellona, e dal Lodo¹¹¹⁶ medesimo, e se dalli Istorici pure è stato nominato Duca relativamente allo Stato di Firenze, sa ogn'uno anche mediocramente informato il vero senso di questa parola espressiva propriamente di chi è costituito capo¹¹¹⁷ di una Repubblica¹¹¹⁸.

¹¹¹² Pag. 36, Lett. o.

¹¹¹³ [nella copia conservata in ASF, c. 175, si aggiunge: «Questa conferma di Titolo è nata solo nella mente del Professore Istorico, mentre non ne apparisce alcuna formalità, come lo confessa egli stesso, ma non se ne porta il minimo documento»].

¹¹¹⁴ [nella copia conservata in ASF, c. 175, questo passo è assente, ma il senso è reso nel paragrafo antecedente, così come è riportato nella nota a piè pagina subito precedente questa].

¹¹¹⁵ Inter Illustrem Alexandrum de Medicis suae sanctitatis Nepotem Ducem Pennae.

¹¹¹⁶ Et in primis Illustris Alexander de Medicis Dux Civitatis Pennae.

¹¹¹⁷ Aggiunt. A Leonard. Aretino, lib. 13, pag. 234, all'ann. 1532. [nella copia conservata in ASF, c. 175, nota C., è indicato l'anno 1531].

¹¹¹⁸ [nella copia conservata in ASF, cc. 175-176, si aggiunge: «È compatibile però il Professore Istorico se si confonde come poco pratico, ed informato dei fatti, che gli potrebbero aprir la mente, e particolarmente della Riforma del Governo di Firenze fatto li 27 Aprile 1532, la quale il tutto schiarisce “E per dar capo a' detti Consiglieri in luogo del Gonfaloniere di Giustizia, e con quella tutta autorità così nella Città, come nel Dominio, che era solito avere il Gonfaloniere proprio, s'intenda essere, e sia il Duca Alessandro de' Medici, il quale in futuro si abbia a' chiamare il Duce della Repubblica fiorentina, come si chiama il Doge di Venezia”, e lo comprova il Nardi lib. 9 “et a' di 6 di Luglio 1531 Alessandro fu creato, e chiamato Duca della Repubblica: la qual parola secondo la Sua vera significazione non significa Signore ma solamente Capo, Guida”»].

Altra Investitura, ed omaggio vorrebbe¹¹¹⁹ successivamente, che avesse resa Cosimo Primo all'Imperatore Carlo 5°, mediante il Decreto della di Lui confermazione; ma perché in detto Decreto¹¹²⁰, e Diploma non se ne fa parola lo crea¹¹²¹ il Professore Istorico dalle enunciative di vari Istorici della riconoscenza, che aveva Cosimo I verso Carlo 5°, e confondendo la gratitudine colla fedeltà del Vassallo, ne forma con una fallacia evidente questo bell'argomento.

Cosimo Primo si professò, et alle [312r] occorrenze si manifestò fedele a Carlo 5°, ma il feudo non puole stare senza la fedeltà, dunque Cosimo I fu feudatario dell'Imperio.

Desidera¹¹²² poi qualche altro Scrittore, che avvalori l'autorità di Benedetto Varchi, laddove dice avere il Duca Alessandro rigettato il Consiglio di farsi Feudatario dell'Imperio.

Finora però non si sa appagare questo suo desiderio, né portare autorità di maggior credito di questa.

All'argomento¹¹²³, che finalmente deduce il Professore Istorico dalle esibizioni, che fece il Duca Alessandro a Carlo 5° delle chiavi della Città di Firenze nel di Lui ingresso in essa, è stato risposto nella Scrittura¹¹²⁴ Latina.

§6

A quello che dice il Professore Istorico che dopo la Morte del Duca Alessandro si mescolasse nel governo il Cardinale Cibo con alcuna autorità Imperiale, lo distrugge l'atto stesso del Senato

¹¹¹⁹ Pag. 37, Lett. o.

¹¹²⁰ [nella copia conservata in ASF, c. 176, il passo è leggermente diverso: «ma poiché in quello sono se ne fa parola, crea nuovamente [*qui è inserito il rimando a* «pag. 38, let. p»] una formula non più udita d'Investitura, ed Omaggio dalle enunciative di varij Istorici, che attestano la riconoscenza, che aveva Cosimo verso l'Imperatore»].

¹¹²¹ Pag. 38, Lett. p.

¹¹²² Pag. 38, Lett. q.

¹¹²³ Pag. 38, detta Lett. q.

¹¹²⁴ Pag. 36, § Est illud.

registrato nel Sommario della Scrittura¹¹²⁵ Latina, né l'Adriani letto con indifferenza dice diversamente, né lo può dire.

Quanto al fatto dell'elezione di Cosimo I, quanto più vuol dimostrare i diversi pareri, e contrasti, che vi furono [312v] nel Senato avanti la medesima, tanto più ne giustifica la Libertà, né alcuno delli autori dice, che l'Imperatore, né altri per lui ne avesse parte, o influenza, ma solo che per favorir Cosimo, e muovere il Senato ad elegger Lui insinuava il Cardinale Cibo, che la di Lui elezione era per piacere all'Imperatore per esser conforme alla disposizione del Suo Lodo.

Non è vero, che Lorenzo de' Medici fusse per sentenza condannato anco dall'Imperatore, poi che tanto il Conte di Cifuentes, e l'Imperatore non fanno altro che enunciare semplicemente quello, che già era stato fatto dal Magistrato¹¹²⁶ de' Signori Otto di Balìa in Firenze, i quali sotto il dì 20 Aprile 1537 con Loro solenne sentenza prima ancora della venuta a Firenze del Conte di Cifuentes, avevano condannato in pena, e bando di ribelle il suddetto Lorenzo, et alla privazione con i suoi Posterì dalla successione¹¹²⁷. Cose tutte, che averebbe dovuto fare l'Imperatore se il Dominio fiorentino fusse stato dependente da Lui, e dall'Imperio.

Alla riflessione, che fa¹¹²⁸, che Cosimo Primo non si stimasse sicuro prima di ottenere la conferma della Sua elezione dall'Imperatore, è stato risposto e nella Memoria francese, e nella Scrittura Latina.

¹¹²⁵ Pag. 88, n. 12.

¹¹²⁶ Varchi, lib. 15, pag. 601, versu. non molto di poi.

¹¹²⁷ [nella copia conservata in ASF, c. 178, si aggiunge: «e l'Imperatore nel Decreto della confermazione dell'elezione di Cosimo altro non fa, che puramente referire una tal dichiarazione come fondamento del subingresso di Cosimo al Governo»].

¹¹²⁸ Pag. 41, Lett. k.

[313r] Dice il Professore Istorico¹¹²⁹, che non si può far fondamento nell'elezione fatta di Cosimo I al Granducato di Toscana dalla S. M. di Pio 5° per essere stato quest'atto protestato, e contraddetto.

La Memoria¹¹³⁰ francese non fonda in questo successo l'indipendenza di Cosimo, e del Dominio fiorentino, ma intende bensì di far vedere, che somiglianti concessioni di titoli non danno, né tolgono la Libertà a chi li riceve, di modo che né tampoco può farsi fondamento dai Tedeschi sopra simile concessione di titolo fatta al Gran Duca Francesco per arguirne la dipendenza del Dominio fiorentino.

Perché poi pretende¹¹³¹ preservato il Diritto dell'Imperatore nella Bolla Pontificia per quella clausula “salva Imperatoris, et Regum Superioritate, ac quibusvis juribus respective in locis mediate, vel immediate eis subiectis”, è da avvertire, che questa clausula non può riferirsi al Dominio fiorentino, la di cui assoluta indipendenza aveva collocato Sua Santità per fondamento della Dignità, che dava a Cosimo I, ma poi che lo creava Granduca non del Dominio fiorentino solamente, ma della Toscana, composta di altre città e Luoghi sottoposti immediatamente o mediatamente all'Imperatore, al Re di Spagna, et ad altri, per questo fu opportuna la detta clausula [313v] preservativa della Superiorità e diritti, che avesse ciascheduno rispettivamente nei Luoghi a sé sottoposti in quella Provincia. Tanto poi è vero che Cosimo I, et il Gran Duca Francesco successivamente sollecitassero il titolo di Gran Duca alla Corte Cesarea per non esser valida la concessione fattale dal Papa, che anzi tutto l'opposto si prova dall'atto publico della Protesta registrato nel Sommario della Scrittura¹¹³² Latina.

¹¹²⁹ Pag. 47, Lett. p, q, r.

¹¹³⁰ Pag. 32, § Le Saint Siege[?].

¹¹³¹ Pag. 52, Lett. u.

¹¹³² Pag. 100, n. XIX.

Prende¹¹³³ la difesa del Tuano, con che abbia potuto legittimamente dedurre la feudalità del Gran Duca Francesco dal Diploma Cesareo per quelle parole “ob luculenta, et utilia obsequia Imperatoribus exhibita” come se fusse un[...] vincente [*convincente, in ASF*] argomento di Vassallaggio di un Principe. L’ingenua confessione, che fa l’altro delle di Lui benemerenze, e delle proprie obbligazioni.

Comunque sia soggiunge¹¹³⁴ il Professore Istorico si legge nel detto Diploma Cesareo la clausula “salva Imperatoris, et Imperii superioritate” ed interpella l’autore della Memoria francese perché non sortì ai Ministri del Gran Duca Francesco far rimuovere questa riserva, come era sortito Loro far levare l’altra clausula, che si leggeva nel primo Decreto ciò è “ita tamen quod [314r] huiusmodi concessio Caesareae Majestatis suae, sacrique Imperij, ac cuiuscumque, alterius iuribus preiudicare minime debeat”.

La ragione però è naturale, poi che essendo il primo Decreto ristretto al titolo di Gran Duca di Toscana “eorum locorum, quae immediate ibidem possidet, neque alteri cuipiam subiecta sunt”, sarebbe stata tal clausula contraria, o pregiudiziale all’assoluta indipendenza del Dominio fiorentino, a cui era ristretta tal Dignità. Ma essendo stato successivamente decretato estendersi tal Dignità a tutta la Provincia, fu propria, né poteva rigettarsi l’altra clausula “volumus tamen, quod haec concessio minime debeat praeiudicare juribus cuiuscumque praetendentis Dominium super dictis locis, et ut porro salva sit authoritas [*sic*] nostra, sacri Imperij, ac cuiuslibet alterius” come appunto per questa ragione era stata posta simil clausula nella Bolla del Santo Pontefice Pio 5°.

¹¹³³ Pag. 52, Lett. z.

¹¹³⁴ Pag. 53, Lett. bb.

Il dire¹¹³⁵ che fa il Professore Istorico, che questo Diploma deva considerarsi per obrettizio, et estorto clandestinamente non merita risposta.

Ripiglia¹¹³⁶ in ultimo luogo la difesa del Tuano, come male a proposito attaccato dall'Autore della Memoria francese, d'aver falsamente narrato, che Cosimo I [314v] nella Causa di Precedenza col Duca di Ferrara fusse citato "tamquam Imperij Beneficiarius".

Non porta però altra difesa, che questa. L'Imperatore Massimiliano citò come Giudice Cosimo 1° "ad dicendum causam" dunque ha potuto dire con verità il Tuano che fusse citato "tamquam Imperij beneficiarius".

Ognun' vede la debolezza, e vanità di questa conseguenza, ma oltre a questo tanto nella Memoria¹¹³⁷ francese, che nella Scrittura¹¹³⁸ Latina essendo stato provato, che Carlo 5° procedé come Arbitro, e nel comparire, che fecero i Ministri di Cosimo I per far vive le ragioni del suo Padrone avanti Sua Maestà, avendo sempre protestato, che non intendeva il Gran Duca, che restasse vulnerata l'indipendenza del Dominio fiorentino, (fatto, che non ardisce negare il Professore¹¹³⁹ Istorico) dia il suo giudizio ogn'uomo di senno, se da un atto di tal sorte possa dirsi più tosto preservata, che lesa la Libertà di Firenze.

Gl'atti poi registrati per Appendice della Scrittura del Professore Istorico obbligano solo i fiorentini a ringraziarlo d'aver posto alla Luce documenti comprobanti la Loro antica, et assoluta Libertà ne' Trattati di Confederazioni colle Maggiori Potenze, e dalla Lettura [315r] dei quali vien distrutto tutto il capitale, che fa la Dissertazione di Lipsia, et il medesimo Professore Istorico per provare l'Ius Imperij in Florentiam dalle belle parole di fedeltà, ossequio, devozione,

¹¹³⁵ Pag. 53 in fin.

¹¹³⁶ Pag. 54, Lett. dd.

¹¹³⁷ Pag. 29, § ce qu'on dit.

¹¹³⁸ Pag. 56, § denique.

¹¹³⁹ Pag. 56, Lett. ii.

ricoscenza, e simili praticate verso gl'Imperatori, mentre niente meno si vedono poste in uso dai Fiorentini verso i Re di Francia, e l'averanno praticate con gl'altri Monarchi ancora, benché liberi et indipendenti egualmente da Loro, che dall'Imperio.

II. *Corrispondenze diplomatiche e confidenziali di parte granducale e imperiale (1715-1723)*

Sotto questo titolo si offrono le trascrizioni dei seguenti mss.:

1. Lettere del commissario imperiale Carlo Borromeo Arese all'imperatore Carlo VI, e dell'inviato Bonifacio Visconti al Borromeo del 1715, con allegate le note indicate con B e C, rispettivamente sul Consiglio di Stato e sul Senato di Firenze, in cui sono indicate le posizioni filo-austriache e gallispane dei diversi membri dei suddetti organi di governo.
2. Lettere del marchese Zanobi Maria Bartolini Salimbeni a vari destinatari, in cui sono allegate due liste di famiglie nobili fiorentine con la descrizione delle posizioni politiche filo-austriache, gallispane e repubblicane, datate 1715-21.
3. Corrispondenza sulla questione della libertà di Firenze, tra il primo Segretario di Stato Coriolano Montemagni ed il marchese Neri Corsini inviato granducale a Parigi e a Cambrai, datate 1720-23.

- 1.1. Lettera, non autografa, di Carlo Borromeo Arese a Carlo VI, Oreno, 11 settembre 1715.¹¹⁴⁰

S.C. e C.R.M

Sotto il giorno 18 del scorso mese diedi conto a Vostra Maestà Cesarea che sulle notizie avute, di che il Gran Duca di Toscana avesse accordato al Re di Francia darsena in Livorno per le galere ultimamente comprate dal duca di Tursis [sic], avevo stimato debito di mia attenzione incaricare al Conte Giovanni mio figlio, che si trovava ai bagni di Lucca di passare alla Corte di Firenze, quando la di lui salute avesse permesso, per assicurarsi dei fondamenti di questa notizia, come delle disposizioni di quella Corte ed intenzione de Ministri, per il di più riguarda il maggior Servizio della M.V. e che per questo fine spedivo il Baron Bonifacio Visconti per istruzione del Conte mio Figlio, ed anche per poter supplire alle di lui parti in caso, che la di lui salute non gli avesse permesso l'assumere questa incombenza. Così appunto ora devo riferire a V.M. che gionto il dì 27 in Firenze il detto Baron Bonifacio non ha ommeso [sic] di eseguire con diligenza le istruzioni, nel mentre che i medici di Lucca hanno riconosciuto non poter il Conte Giovanni mio figlio sospendere l'uso dei bagni senza grave pregiudizio della di lui salute. Dal che è risultato, che il Gran Duca per mezzo del di lui Segretario Landini, che assiste in Milano alli affari del medesimo, venne a trovarmi il giorno 8 corrente in Cesano, mi ha fatto assicurare la di lui costante risoluzione di volersi mantenere nella più esatta e fedel neutralità, e di essere tanto lontano dal vero, che gli siano state fatte istanze dal Re di Francia di questo, né che egli ne abbia accordato, quanto la Repubblica di Genova ha

¹¹⁴⁰ Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (HHStAW), *Staatenabteilungen, Italien, Toskana*, 6 , cc. 856r-857v.

concesso, che le dette galere possano continuare a svernare nella darsena in quel Porto, ragione dei Re di Spagna predecessori di V.M.C.C. ne termini, e con l'istesse condizioni, che vi sono state per il corso di tanti anni. Risposi al segretario che io avrei rappresentato a V.M. questa prudente disposizione del Gran Duca, ma che dovevo ricordargli, che sarebbe stato atto proprio della di lui attenzione, e ben accetto da V.M. che il Gran Duca ne avesse attestato alla M.V. adritura[?], non solo, che non si sarebbe concessa darsena alle galere del Duca di Tursis [*sic*] in Livorno, ma neanche adnesso qualsiasi[?] sorte di presidio francese nelle altre piazze del di lui Stato; né ometterò d'informarmi quanto mi ha assicurato il detto Segretario della disposizione della Repubblica di Genova a permettere la darsena di ragione dei Re di Spagna alle dette galere, e di tutto ne darò conto fedele alla M.V. alla quale pur devo con la dovuta umiliazione riferire, che essendo stata servita la suprema clemenza di V.M. d'incaricarmi nell'istruzioni lo scoprire, quale di presente sij l'animo del Gran Duca sopra il ponto della dichiarazione della successione alli di lui Stati seguita già anni sono nei termini presenti a V.M.C. tanto dal Segretario Landini, quanto dal Baron Bonifacio vengo assicurato, continuare nell'animo del Gran Duca il supposto, di aver potuto con piena giustizia passare alla detta dichiarazione, e di averne avuto giustificati motivi, e dal debito dell'Amore verso il di lui Sangue, come per quello della maggior quiete dei di lui Sudditi. Riservomi al ritorno del Baron Bonifacio Visconti, che suppongo dentro pochi giorni, portare a V.M. più particolari notizie dello Stato presente di quella Corte e di quanto concerne ai ponti di sopra ritoccati, supplicando sempre Dio conservi e felicitì V.M. al maggior bene e consolazione del Mondo Cattolico

Di Vostra Maestà

Oreno 11 Settembre 1715
Umilissimo Obbligatissimo Servitore e Vassallo
Carlo Borromeo Arese

- 1.2. Lettera, non autografa, di Carlo Borromeo Arese a Carlo VI, Cesano, 25 settembre 1715.¹¹⁴¹

S.C. e R.C.M

Secondo che ho rappresentato nelle mie [umilissime?] antecedenti a V.M.C.C. posso accertare a V.M. che doppo esatte diligenze sono assicurato della verità, di quanto mi ha fatto rappresentare il Gran Duca per mezzo del di lui Segretario Landini, di aver la Repubblica di Genova accordato al Re di Francia la darsena goduta dai Re di Spagna in quel porto per svernarsi le sei galere dal Duca di Tursi cedute alla Francia, con l'istessi patti e condizioni, che vi sono state per tanti anni.

Essendo gionto il Baron Bonifacio Visconti da Firenze mi ha fatto relazione del di lui operato nell'annessa [*da Milano, 19 settembre 1715*], che pongo ai piedi di V.M.C.C. affine l'alta comprensione di V.M. abbia presente, quanto al medesimo è occorso in esecuzione dell'istruzione da me datagli per adempimento della mia obbligazione al maggior servizio di V.M.C.C. La divina conservi V.M. per beneficio e sollievo del mondo Cattolico

Di Vostra Maestà

Cesano 25 Settembre 1715

Umilissimo et Obbligatissimo Servitore e Vassallo

Carlo Borromeo Arese

¹¹⁴¹ HHStAW, *Staatenabteilungen, Italien, Toskana*, 6, cc. 858r-858v.

- 1.3. Lettera, non autografa, di Bonifacio Visconti a Carlo Borromeo Arese, Milano, 19 settembre 1715.¹¹⁴²

Eccellentissimo Signore Signore Padrone Mio Colendissimo

Fu servita Vostra Eccellenza d'incaricarmi di passare con la diligenza delle poste a Firenze, et ivi gionto spedire staffetta al Signor Conte Giovanni figlio dell'E.V., che si trovava ai bagni di Lucca, perché venisse a Firenze, quando la di lui purga de bagni lo permettesse per di puoi instruirlo nei ponti del servitio di S.M.C.C., quanto quello, che riguarda la sicurezza delle determinazioni del Serenissimo Gran Duca concernenti il permettere darsena in Livorno alle Gallere del Duca di Tursis [*sic*], quanto per ispiare la di lui mente, e de Ministri nelle circostanze presenti sopra la dichiarazione della successione seguita nella Serenissima Ellettrice Pallatina in mancanza della di lui linea masculina, ed in caso, che dal Signor Conte Giovanni non si potesse venire ad eseguire queste incombenze per impegno dell'uso dei bagni, che io dovessi assumerlo.

Partij dunque secondo le direzioni di V.C. da Milano il giorno 23 del passato al doppo pranso in sedia di vetura, et arrivato in Piacenza il giorno 24 alle hore 16 presi la posta col mezzo della quale fui in Firenze il giorno 27 alla mattina per tempo per esser stato sequestrato in Bologna il giorno 25 per causa della festa della Porcelletta che furono serrate le porte, spedij subito al Signor Conte Giovanni staffetta, et avuto la risposta, che li medici lo avevano assicurato, che senza gran patimento della di lui salute non poteva interrompere i bagni, mi applicai immediatamente all'esecutione dell'incaricatomi, con quel zelo proprio delle mie obligationi ereditarie verso di S.M.C.C., et avuto in questo tempo, che attendevo la risposta da Lucca, campo di scoprire

¹¹⁴² HHStAW, *Staatenabteilungen, Italien, Toskana*, 6, cc. 859r-868v.

l'idee dei Ministri, che assistono al Gran Duca, dalle notizie dalli Amici, e corrispondenti di V.E., come da altri buoni servitori dell'Augustissima Casa ivi rincontrati, mi parve opportuno di non fare confidenza nissuna con Ministri, tanto più, che questi furono allarmati dalla notizia della mia partenza da Milano portategli da un Corriere spedito dal Segretario Landini, che prevenne di alcune hore il mio arrivo, sollecitai però l'udienza del Serenissimo Gran Duca, e l'ottenni il giorno 31 del passato alle hore 20, e presentata lettera di V.E. unitamente con il diploma Cesareo della Plenipotenza a V.E. concessa, esposi in primo luogo a S.A. le premure dell'E.V. di sapere, se veramente Sua Altezza aveva accordato darsena alle Gallerie del Duca di Tursis [*sic*], passate ultimamente al servizio di Francia, rispose il Gran Duca con un no risoluto, accompagnato anche da tale movimento di testa, che mi fece credere, che le notizie date a V.E. non avessero fondamento, massime che li riscontri tutti, che mi venivano dati, mi assicuravano, che mai il Gran Duca sarebbe concorso a tal permesso.

Doppo sogionsi, che correndo per obbligo a V.E. d'invigilare a tutte le rissolutioni de Prencipi d'Italia, che riguardano alla dipendenza, che devono avere da S.M.C.C. e del S.R. Impero, non puoteva lasciare di rappresentare per mio mezzo la disapprovazione, che aveva avuto nella Corte di Vienna la dichiarazione da lui fatta della successione della Serenissima Ellettrice Pallatina, in mancanza de linea Masculina, aprovata dal Gran Prencipe, e dal Senato di Firenze rappresentante la fu Repubblica senza participatione di S.M.C.C., né di di lui Ministri, e che in questo l'E.V. desiderava d'esser informata de titoli, e fondamenti, con li quali l'A.S. era passata a questa dichiarazione, come la di lui mente nel presente stato di cose per potere alle occasioni darne conto a S.M.C.C., anche per giustificazione della condotta di S.A. Serenissima; portai questi sentimenti con i termini più ossequiosi, e del maggiore rispetto verso l'Altezza

Serenissima a misura de i ricordi datemi dall'E.V., rispose S.A. faremo rispondere con comodo.

La dichiarazione fatta dal Gran Duca per la successione della Ellettrice Pallatina è concepita con una clausola ex motu proprio, con l'approvazione del Gran Principe, e del Senato. La detta Serenissima Ellettrice Pallatina è amata dal Gran Duca suo Padre con la tenerezza maggiore.

Il giorno 3 del corrente venne a trovarmi l'Abbate Tornaquinci, et invece di sentire le risposte alle mie propositioni, mi portò solo dolianze per non esservi nella lettera di V.E. il trattamento di Altezza Reale et anco per la forma della sottoscrizione, e che V.E. si dovesse ricordare di quanto aveva praticato per il passato, e che per hora il Serenissimo suo Padrone non rispondeva, ma continuando V.E. scriver in simil modo sarebbero state rimandate infallibilmente le lettere. Li replicai, che V.E. ubbediva alli supremi Clementissimi commandi, et che non potevo persuadermi, che fosse per succedere questo per essere il Serenissimo Gran Duca Principe troppo savio per voler rimandare le lettere al Plenipotentiaro dell'Augustissimo Padrone, perché eseguiva pontualmente li suoi veneratissimi comandi, non si vole sentire ragioni maggiori, né dar adito a discorso di negotij, solo sogionse questa sera s'incaricava al Segretario Landini d'intendersi con il Signor Conte Carlo, e immediatamente si licentiò.

Andai due volte per ritrovare detto Abbate Tornaquinci in hore proprie, e che sapevo esser in casa, ma mi fu risposto sempre non esservi. Fui pure dal Signor Gran Priore Del Bene Maestro di Camera del Gran Duca, ma anche questo non mi vole admettere; lo ritrovai a caso, smontai da carrozza, e lo complimentai, ma forse per le sue occupacioni non mi restituì la visita. Ritrovò ben tempo di essere immediatamente da Monsù Amelot nel ritorno, che questo faceva da Roma, e gionse il giorno 8 corrente alle hore 19, e trattenutosi due hore con il Balio Lorenzi, che venne subito con carrozza di Corte, con il quale

andò all'udienza del Gran Duca, et al ritorno vi fu subito il detto Gran Priore Del Bene.

Li Ministri tutti di quella Corte non volero trattar meco per non accrescere la gelosia al Ministro Galispano non omettendosi tutte le occasioni di compiacerlo, assistendo a quella Corte per il Signor Duca d'Angiò il Padre Maestro Ascanio Domenicano di nazione spagnola, amico di tutti quelli, che assistono al Gran Duca, e massime del Presidente Antinori, e Gran Priore Del Bene.

Son stato pure a riverire il Gran Prencipe, con questo non ho discorso di negocio, ma solo di cose indifferenti. Questo assiste bensì al Consiglio di Stato, che si tiene tre giorni la settimana alla sera, ma non s'impiccia ponto in alcun interesse per non disgustare il Padre gelosissimo della sua autorità e comando.

Sono stati a vedermi tutti li Feudatari Imperiali, protestando una somma veneratione, e obediencia al Padrone Augustissimo, e nell'istesso tempo a supplicare V.E. della sua protetione alle occorrenze. Questi sono stati li Conti Bardi Cavalieri di farne conto in ogni accidente; il Marchese Corsini, benché sij guardarobba del Signore Gran Duca, e che abbia molte altre incombenze in quella Corte; li Marchesi Malaspina; il Conte Pecori, che fu Gentilhommo della Camera del defonto Imperatore Giuseppe.

Giunse la notitia della morte del Re Christianissimo con Coriere, che passava a Roma spedito dal Nontio Residente in Francia. Questa sconvolse tutto il Ministero, e afflisse non poco il Gran Duca, come io lo conobi nell'udienza di congedo, che presi il giorno 9 al doppo pranso. Questo considerava, che era morto un Prencipe suo coetaneo, e suo buon Amico, e questo è quanto posso regualiare V.E. di quello è seguito nel tempo della mia dimora in Firenze, assicurando V.E., che non nodrisco brama più intensa, che d'impiegarmi nel servitio di S.M.C.C. Nostro Clementissimo Padrone, e di comprovarmi, che sono

Milano 19 Settembre 1715

di V.E.

Devotissimo, et Obbligatissimo Servitore vero
Bonifacio Visconti

- 1.4. Lettera, non autografa, di Carlo Borromeo Arese a Carlo VI, Cesano, 9 ottobre 1715.¹¹⁴³

S.C. e R.C.M.tà

Venerando, come devo con il dovuto rispetto le clementissime Iussioni[?] di V.M.C.C. espresse nell'istruzioni di applicarmi a che dai Principi e Repubbliche d'Italia non si cagioni pregiudizio alle ragioni de Feudi Imperiali, e particolarmente dal Gran Duca di Toscana tanto per li feudi Imperiali, che gode, quanto per la dichiarazione fatta nell'anno scorso, di che mancando la di lui linea mascolina, debba succedere nei di lui Stati l'Elettrice Palatina; e col dovuto riflesso alle ragioni, che in detta istruzione si degna la M.V. di [mottivarmi?], abbia V.M.C.C. sopra la città di Firenze e terre adiacenti, mi vedo col [carico?] espresso di ricavare la mente presentanea del Gran Duca, sopra questo punto della successione.

In esecuzione di che riferisco a V.M. in primo luogo, che avendo unite le ragioni contenute nell'istruzioni ad altri documenti, Istorie, ed Autori, che hanno scritto in questa materia, comunicato tutto a soggetti zelanti del servizio di V.M. e ben istruiti nella legge, ritrovo non esservi dubietà, di che Firenze con le città e terre a lei annesse non sia dipendente dal Sacro Romano Imperio, e dall'autorità e dominio di V.M. e che il dubitarne o pure cercare ragioni per provarlo sarebbe

¹¹⁴³ HHStAW, *Staatenabteilungen, Italien, Toskana*, 6, cc. 870r-887v.

pregiudicare all'evidenza e dei titoli, e dei fatti, che questi comprovano, non potendo essere più chiaro di quello, che è, che quanto gode la Casa de Medici in Firenze, l'abbia in virtù dei Diplomi concessi dalla sempre e gloriosa memoria dell'Imperatore Carlo quinto l'anno 1530, e 1537 come più diffusamente espongo a V.M.C.C. nel foglio segnato A.

Intende dunque il mio debolissimo zelo, convenga al servizio di V.M. non cercare nuove ragioni, né chi l'esponga ma applicarsi ai ripari de pregiudizij, che a queste sono già stati fatti, e ponno sequirne de maggiori per i lumi segreti riportatemi dal Baron Bonifacio Visconti, e che porto ai piedi di V.M. con quel fedel rispetto, con cui mi dichiaro sacrificato al servizio dell'Augustissima Casa.

Sento dunque, che all'animo del Gran Duca dagli nemici di V.M. si siano fatte, e si continuino grandi violenze, perché passi a nuovo decreto di dichiarazione di successione ai discendenti del Duca d'Angiò dopo la Morte dell'Elettrice Palatina.

Che questi attentanti si siano praticati, e con termini assai vigorosi e stretti dal General Albergoti [*Francesco Zanobi Filippo Albergotti*] nell'occasione della di lui dimora in Firenze seguita nell'anni antecedenti.

Che il detto General Albergoti sij stato assistito da Ministri del Gran Duca, le di cui inclinazioni ed impegni vengono descritti nell'annesso segnato B.

Che nell'animo del Gran Duca tutto che prevenuto da qualche inclinazione per la Casa del Duca d'Angiò prevalga in lui quella della propria quiete, ed il riguardo di non mettersi in maggiori impegni, ma non ho potuto appurare, se per questo fine, o pure per altri, e con quai mezzi abbia egli mostrato disposizione di concorrere con la richiesta.

Questo vien comprovato dalle dichiarazioni, che fece il General Albergoti in Parma, quando compì con quella principessa nell'occasione delle di lei nozze col Duca d'Angiò, che presentatosegli con molti

Cavalieri Fiorentini disse: Regina, questi sono Fiorentini miei paesani, che v'augurano un figlio, acciò che glilo diate per loro Sovrano, il che sentito da Compagni cagionò loro dei sospetti fondati, che le mire fossero che doppo la morte dell'Elettrice Palatina dovesse entrare uno dei figli del Duca d'Angiò, avuto nel matrimonio della Principessa di Parma, come discendente da una Margarita de Medici, che fu Madre del Duca Panunzio di Parma Avo della detta Principessa, che veramente in oggi è la parente più prossima del Gran Duca.

Comprova anche, che il Cardinal Aquaviva nel di lui ritorno da Parma non si vidde col Gran Duca in Firenze, ma trattenutosi in Siena ivi ebbe moltissime conferenze con Religiosi confidenti del Gran Duca, col mezo dei quali la Casa di Francia e Duca d'Angiò fanno i loro negozi, sapendosi, che i Ministri di Francia e del Duca d'Angiò in Roma tengono sempre viva, segreta, e continuata corrispondenza con i detti Religiosi confidenti dei Ministri del Gran Duca, e forse anche dei loro Confessori, e questo per mezo d'un tal Padre Ascanio Spagnuolo Domenicano, soggetto ardente, e di gran disinvoltura, e che ha gran mano con i Ministri del Gran Duca.

Essendo questi lumi molto fondati sul probabile, ed avendo gli riscontri dai riguardi, che mancanti intieramente di giustificazione, mette nuovamente nel maritare il Principe fratello il Duca di Parma, anche doppo la morte del Re di Francia, non può lasciare il mio umilissimo zelo di esporre a V.M. di quanto convenga, che si ponga nella Corte del Gran Duca soggetto savio, prudente, e zelante, che con destrezza e modo applichi ad incontrare i fondamenti di queste notizie, affine che V.M. meglio informata possa prendere quelle risoluzioni, che converranno al caso per divertire o nuove dichiarazioni del Gran Duca, che troppo si trova assediato dai di lui Ministri tutti occupati per la Casa di Francia, o pure dai Religiosi di lui confidenti, che patiscono lo stesso male, come pure il pericolo prossimo di porsi presidij anticipatamente dalli nemici nelle piazze del Gran Duca; pare preciso

al mio zelo, che per prendere adequate risoluzioni sempre convenga l'assicurarsi meglio de lumi e de fatti, che riferisco a V.M. e che l'animo del Gran Duca sij bloccato con il rigore, che di sopra ho espresso, me lo dà a vedere l'agitazione eccitatasì nella Corte del Gran Duca, alla comparsa del Baron Bonifacio Visconti, e delle risposte fattemi pervenire dal Gran Duca sopra un semplice tocco portato con discrezione propria, di chi ha sempre ricevuti favori dal Gran Duca, ed è stato considerato per di lui servidore, ed amico fuori di presente, che si trova nell'attual impegno di ben servire alla M.V.C.C. quando per tutte le ragioni l'escludere e confidenza, e discorso spiega, che non solo vi sia superiore motivo, e questo l'abbia disuaso, ma che i Ministri del Gran Duca lo tengono così all'oscuro delle palpabili ragioni, che V.M. tiene sopra Firenze, e che questo l'abbia deviato dalle massime antiche di quella Corte e Casa di non escludere mai discorsi e maneggi nei più gravi impegni, e di regolarsi colla più sopraffina politica Italiana, della quale fu sempre gran Maestra e direttrice la Corte del Gran Duca, e la nazione dei Fiorentini, lo che maggiormente risulterà, quando non si verifichi quello che da alcuni è stato supposto, che il Gran Duca sopra il punto della successione farà rappresentare a V.M.C.C. i di lui sensi immediatamente, altri però suppongono, che questo sia stato un mezo termine per allontanar il Baron Bonifacio Visconti da Firenze non piacendo al Gran Duca, né ai Ministri, che in quella Corte vi[a?], sij nessuno, che dipenda da V.M. che potrebbe anche attribuirsi a motivo di ripararsi il Gran Duca da nuovo assedio dai Ministri di Francia, e del Duca d'Angiò.

Al soggetto da destinarsi per Firenze supplicarei umilmente V.M. d'incaricare pure l'assicurarsi delli animi di quella Nobiltà, che tutta che nella maggiore parte di essa vi sij qualche inclinazione verso la nazione di Francia, di presente però resta moderata in loro, come anche il grado di quell'antico affetto sempre avuto verso il Gran Duca si a riguardo delle grand'imposizioni fattesi nelli anni scorsi, e di quelle

che in oggi si trattano non ostante la miseria del paese accresciuta dalla mancanza del commercio, ma per la maggior ragione del vedere terminare la Casa del Gran Duca, non minore quella, di essere somma l'Astia e Antipatia verso i Ministri più confidenti del Gran Duca si per il loro tratto, come per essere troppo evidente e scandalosa la parzialità, che hanno per la Casa di Francia, e prevalendosi di q.o col dovuto modo si potrebbe mettere in gran soggezione ed il Gran Duca, ed i di lui Ministri, per divertire qualche passo avanzato, che potessero coll'opera di q.i facilitare ed al Duca d'Angiò, ed alla Casa di Francia, e tanto più con il motivo dell'avanzata età del Gran Duca, e della pocca salute del Gran Principe, la di cui inclinazione non essendo conforme a quella del Padre, come si arguisce dal dimostrare egli pocca sodisfazione e confidenza ai Ministri del Gran Duca, e dal dimostrarsi egli alieno del tutto dal negozio; supponesi con fine di non disgustar il Padre: dovesse essere primaria incombenza della persona, che V.M. manderebbe a Firenze il procurare di confortare il di lui animo colla sicurezza della beneficenza di V.M.C. e per i mezzi, che s'additerebbero al detto soggetto, perché niente più potrebbe contribuire al servizio della Casa Augustissima della Maestà Vostra, dovendo pure dire a V.M. che la Nobiltà Fiorentina teme il governo della Casa di Francia, e che ella ancora inclina a quel governo antico, che non ha avuto che l'apparenza di libertà e Repubblica, e che senza pregiudizio delle ragioni di V.M. si potrebbe dare quell'alimento a loro desiderij e speranze, che facilitasse il maggior servizio della M.V. e per notizia rimetto nella nota segnata C gli nomi di quelli Cavalieri, che formano il Senato.

Sono pure assicurato, che nelli anni scorsi prima del decreto della Successione anche il Papa facesse la di lui parte per muovere l'animo del Gran Duca per disporre o in tutto o in parte a favore del Papa, e successori, e come che il Gran Duca contempla molto la Corte di Roma, anche questa insinuazione ha angustiato il di lui animo.

Concludo dunque con porre sotto la suprema comprensione di V.M. che il Gran Duca è in età avanzata. Che il di lui animo risente le punture delle spine di sopra ritoccate, essere stato maggiormente agitato dall'afflizione, che gli ha cagionato la morte del Re di Francia, forse per essere anche egli in età avanzata. Che il Gran Principe Gio: Gastone patisce di male di Asma, e che essendo disordinato non si può contare molto nella continuazione del di lui vivere, e che essendo per diverse ragioni in pericolo e la vita lunga del Padre, e del figlio essere però preciso le provvidenze di V.M. e pronte per riparo di quelli accidenti, a quali potrebbero influire i fatti, che di sopra ho rappresentato: richiedendosi per questo principalmente truppe di V.M. in Italia in tal numero di poter prevenire ed andare alla mano alla vigilanza, ed applicazione, con la quale in Firenze i Ministri del Re di Francia e del Duca d'Angiò avanzano i negoziati dei loro principali, e particolarmente in obbligare al Gran Duca a ricevere presidij nelle piazze di truppe Francesi, lo che ponno eseguire con facilità è prontitudine col comodo del mare. In questo emergente la medicina ha da essere negozio e forza. Il primo darà campo a V.M. di esercitare la carità propria del grado da Dio destinatole di Superiore e di Padre a tutti i Principi, e giustificazione per disporre il secondo mezo, che forse più conviene alle fatalità dei tempi, che tengono ingombrata la mente dei Principi in modo di non lasciargli conoscere, ciò che possa essere del loro maggior bene, è da compatirsi in parte quella del Gran Duca afflitta dal creder terminare la di lui Casa appunto per regalo fattogli dalla Francia di Moglie Francese, oppresso dal peso de molt'anni, e dai acciachi, che a quello vanno uniti, e così assediato dai Ministri ed anche dai Religiosi, ai quali egli confida il sollievo della lui anima sopra di che imploro con il più umile rispetto gli supremi Comandi di V.M. per accerto del mio [...] con cui sono, e sarò sempre

Di Vostra Maestà

Cesano 9 Ottobre 1715

Umilissimo Devotissimo et Obbligatissimo Servitore e Vassallo
Carlo Borromeo Arese

Foglio B.¹¹⁴⁴

Consiglio di Stato di Firenze

Nel Consiglio di Stato del Gran Duca di Toscana, che si tiene ogni sera avanti lui, concorrono

Il Gran Principe Gio. Gastone

Il Gran Priore del Bene Maestro di Camera

Il Marchese Riccardi Maggiorduomo

Il Marchese Carlo Rinuccini, quando ritornerà

Il Senatore Auditore Presidente Antinori

e come segretari di Stato

l'Abbate Gondi

e Monti Magni.

Non si ha riscontro, che nessuno di questi ministri siano ben affetti alla Casa Augustissima d'Austria, anzi le presunzioni ed apparenze sono del tutto contrarie, si sa però, che non ostante questa inclinazione, che prevale, non sogliono essere fra loro molto uniti.

Il Marchese Riccardi vien predicato per un buon Cavaliere, onorato e sincero, ma non hanno gran fortuna gli di lui voti.

Il Gran Principe poi mostra più tosto in detto consiglio trascuraggine e non curanza, e questo s'attribuisce da più penetranti

¹¹⁴⁴ La nota B (cc. 861r-862v) e la nota C (cc. 863r-866v) sono entrambe stese dalla stesso mano dello scriba delle lettere, sopra riportate, di Carlo Borromeo Arese a Carlo VI del 1715. L'esistenza di queste liste di famiglie nobili sono state sommariamente segnalate in Aglietti, *Il Granducato di Toscana negli anni Trenta del Settecento* cit., in particolare alle pp. 292-294, nota 136 e nota 147; la stesura è qui attribuita dall'autrice a Bonifacio Visconti, del documento non se ne offre la trascrizione: solo l'ultimo passo, quello su padre Ascanio viene trascritto da un documento del 1726, che è ragionevole ipotizzare possa essere una copia del presente.

ad arte per non incontrare col Padre, come succedeva al Gran Principe Ferdinando fratello morto.

Il Baron Bettino Roversciolo[?] Capitano della guardia Allemanna manifesta palesamente antipatia alli interessi dell'Augustissima Casa, ed è dipendente del Gran Priore del Bene, e del Senatore Antinori.

Si conta pure un tal Canonico di Venazzano, che fa da facendone, ed è sentito dal Gran Duca, avendo pure luogo appresso gli Ministri, ed il cuore di questo si suppone del disegno dell'altri.

Fra gli Religiosi poi, che sono in quella Corte, si contano in primo luogo

Il Priore Gonsalez Corrada Gesuita Milanese, fratello del Marchese Corrada, che ha piazza nel Consiglio Segreto di Milano, ed è luogotenente del Commissario Generale. Si suppone, che veramente il Gran Duca si valga di esso nelle più strette contingenze delli affari dell'anima, e con questo titolo abbia mano nell'altre cose, quello che sij la natural inclinazione, che appena è in nostro potere regolarla, pare veramente rivolta a Francesi, pure si deve presumere, che il Religioso non mancherà al debito maggiore di essere nato Vassallo di S.M.C.C. ed in una Casa tanto beneficata.

Altri due Gesuiti vi sono nominati

Il Padre Pennoni[?]

Il Padre Bragucci, questi hanno il titolo di Teologi, ma si suppone, abbiano gran corrispondenza di fuori, e che molto s'intrighino in affari del secolo.

Pure altro Domenicano devoto chiamato

Il Padre Campana di Volterra, che fa una vita santa in apparenza, soggetto di gran disinvoltura, che ha confidenza col Gran Duca e gli altri Ministri.

Altro Religioso Carmelitano Scalzo, ma di questo non è stato avvisato il nome, che vien supposto per più abile ed intrigante, anche dei soprannominati.

Si credono tutti uniti e d'accordo per li affari della Corte di Francia, essendo il Gran Duca Principe pio, e pieno di timore d'eternità, si presume, che con questo mezo avanzino le loro Idee.

Altro dicasterio tiene il Gran Duca, per quello riguarda gli affari economici, nello quale sono

Il Marchese Zemenes [*Ximenes*]

Il Senator Uguccini [*Uguccioni*]

Il Senator del Rosso

Il Senator Cavalier Nari[?]

Il Canonico di Venazzano

Ma il più nocivo alli interessi dell'Augustissima Casa d'Austria si suppone, che sij il Padre Ascanio Spagnuolo Domenicano, che si sa, che serve non solo la Casa di Francia, ma anche il Duca d'Angiò con zelo, vivezza e confidenza col Gran Duca, e tutti gli Ministri, anche con mezo de regali ha la loro confidenza e le notizie più individuali di tutto quanto occorre nella Corte del Gran Duca, e però con questa scorta può fare del gran male alli interessi di S.M.C.C.

C.¹¹⁴⁵

Il Senato di Firenze

Che rappresenta il corpo antico della Repubblica è formato de presenti soggetti e vengono [descritti] le loro habilità, ed inclinationi

G Il Senator Lorenzo del Rosso Proveditore delle farine e Ministro d'azienda [*eletto il 14 agosto 1712*]

G Senatore Nicolò Antinori [*14 agosto 1700*]

Senatore Angelo Baldocci [*14 agosto 1712*]

Senatore Coriolano Montemagni Segretario di Stato [*14 agosto 1712*]

G Senatore Pier Mar.e Capponi Maggiordomo di Camera della Principessa [*23 gennaio 1688*]

A Senatore Giacomo Monelli [*Iacopo d'Ugolino Mannelli, 14 agosto 1702?*]

G Senatore Gio. Manetti Commissario di Pistoia [*14 agosto 1708*]

Senatore Ludovico Tempi [*14 agosto 1698*]

G Senatore Piero Allemani [*Piero di Gio. Francesco Alamanni, 14 agosto 1695*]

Senatore Cerchio Cerchij [*14 agosto 1712*]

G Senatore Cerentani Proveditore delle Gallere [*Gio. Batista del Senator Francesco Cerretani, 14 agosto 1712?*]

A Senatore Biglioti [*Lorenzo d'Alessandro Biliotti, 14 agosto 1706?*]

G Senatore Domenico Tornaquinci [*14 agosto 1702*]

Senatore Altoviti [*Simone del Senatore Guglielmo Altoviti, 14 agosto 1695?*]

¹¹⁴⁵ Fra parentesi [] sono indicate le date di elezione al Senato di Firenze, tratte da Manni, *Il Senato fiorentino* cit.

- G Senatore Gio. Batt.a Compagni viene sup[post]o homo onorato [30 ottobre 1708]
 Senatore Pierfrancesco Borg[...] [*Cav. Pierfrancesco del Cav. Vincenzo Borgherini, 14 agosto 1698?*]
- G Senatore Antonio Antinora [*Antonio di Luigi Antinori, 14 agosto 1695*]
- G Senatore Amerigo Antinora [*Amerigo del Senat. Pierantonio Antinori, 14 agosto 1700*]
- G Senatore Gino Capponi Commissario di Pisa [*Gino Gaetano del Senator Marchese Ruberto Capponi, 14 agosto 1693*]
- G Senatore Andrea Corsini [*Andrea di Gio. Batista Corsini, 14 agosto 1677?*]
 Senatore Antonio Quaratesi [*14 agosto 1713*]
- G Senatore Ruperto Peppi [*Ruberto di Francesco Pepi, 14 agosto 1708*]
 Senatore Silvestro Aldobrandini [*14 agosto 1712*]
 Senatore Baccio Martelli [*14 agosto 1713*]
 Senatore Domenico A[...]
- G Senatore Buono S[...]
- A Senatore Pandolfo Pandolfini [*14 agosto 1708*]
 Senatore Lorenzo Nicoluci [*March. Lorenzo di Matteo Niccolini, 14 agosto 1677*]
 Senatore Marchese Gimenes [*Prior March. Ferdinando del Prior Tommaso Ximenes, 14 agosto 1695*]
- G Senatore Filippo Strozzi [*14 agosto 1713*]
- G Senatore Federico Ricci [*14 agosto 1708*]
 Senatore [...] Mazzi [*Giulio di Giannozzo Mozzi, 14 agosto 1693?*]
- A Senatore Nicolò Gondi [*14 agosto 1712*]
- G Senatore Pier Filippo Ughoccioni [*14 agosto 1702*]
- G Senatore Guadagni Gio. Batt.a [*14 agosto 1712*]

G Senatore Nicolò Giori [*Niccolò del Senat. Carlo Ginori, 14 agosto 1712*]

Senatore Luigi Pazzi [*Alamanno Tommaso del Cavaliere Girolamo Pazzi, 14 agosto 1712?*]

G Senatore Zorzifandi [*Cav. Audit. Aurelio Michel Angelo del Cav. Gio Filippo Sozzifanti, 14 agosto 1708*]

G Senatore Gio. Francesco Ridolfi [*14 agosto 1715*]

Senatore Raijmondo Piati [*Raimondino di Pierantonio Pitti, 14 agosto 1715*]

G Senatore Alessandro Giraldi [*14 agosto 1715*]

A Senatore Camillo Pandolfini [*14 agosto 1715*]

Senatore Gaietani [*Francesco di Luigi Piero Gaetani, 14 agosto 1715*]

Altre due Piazze restan a provvedersi

Gli Senatori Segnati con G son gli adherenti alla Casa di Francia, e del Duca d'Angiò.

Quelli segnati coll' A adherenti all'Augustissima Casa.

Quelli che non sono segnati con lettere dell'Alfabeto, si suppongono indifferenti, e che non hanno manifestato la loro inclinazione.

Nelle famiglie nobili sono diverse l'inclinazioni perché altri inclinano alla continovazione del Principato, altri che si possa rimettere la Repubblica sul piede antico, altri già impegnati per la Casa di Francia, e del Duca d'Angiò.

Per l'Augustissima casa si contano puocche famiglie fra queste sono

Il Marchese Cosimo Riccardi faccoltoso, ed il più ricco del Paese

Il Marchese Corsini come feudatario Imperiale, ma avendo cariche in Corte va con riguardo

Il Marchese Corsi ricco, ed ha feudi nel Regno di Napoli

Il Marchese Alemani [*Alamanni*]

L'Abbate Domenico Altoviti

Il Marchese Filippo Nicollini [*Niccolini*]

Il Marchese Bartolino Salimbeni [*Zanobi Maria Bartolini Salimbeni*] graduato di Collonello delli eserciti di S.M.C.C.

Casa Pandolfini, e particolarmente quella del Senator Pandolfo

La famiglia del Marchese Lucca Casimiro degli Abici [*Luca Casimiro degli Albizi*]

Le tre famiglie di Bardi feudatarie di Vernio feudo Imperiale il cappo di questi è il C. Filippo di Vernio

Conti Peccori [*Pecori*]

Quelli del partito contrario sono

Tutta la famiglia Capponi, particolarmente quella di Sen.[?]
Francesco essendo nuove Case, e divise

Il Ducca Salviati

Casa de Strozzi

Corsini

Albergati [*Albergotti?*]

Casa de Panciatici [*Pianciatichi*]

Uguccioni del Rosso

Guadagni della Vipera

Parte della Casa del Baron del Nero

La Casa del Marchese Carlo Rinuccini

- 2.1. Copia di una lettera di Zanobi Maria Bartolini Salimbeni, al marchese di Corpa a Genova, Firenze, 3 marzo 1716, cui sono allegati tre documenti, ossia, una carta sciolta e due liste di famiglie nobili fiorentine con la descrizione delle posizioni politiche filo-austriache, gallispane e repubblicane.¹¹⁴⁶

Il Marchese Bartolini al Marchese di Corpa 3 Marzo 1716 di Firenze

Amico, e Signor mio. Domani senza alcun dubbio io passo a Pisa, dove per ora sento che non vi sia gran negozi, mentre il ministero tiene disoccupato il Gran Duca, che pare molto soffra la sua salute alla applicazione: dicono che in Livorno si provvederà molto di quei posti militari, come altri di tutto il Paese.

Il Gran Duca, e Consiglio, mi è detto, che sono in gran gelosia, facendosi gran diligenza nella Posta delle lettere a varij particolari. Il Gran Duca ha permesso il Viaggio di Bologna alla Serenissima, ma non con tutta la soddisfazione, ne la negò sul dubbio, che non lo facesse non ostante. Il Segretario per ancora non si risolve andare a Pisa, et io credo sia per schivare l'incomodo, e la spesa. Mandai per l'Ordinario di Lione, che passa di qua a Genova quello Vostra Signoria bramava da me: sto attendendo che le abbia ricevute: Vostra Signoria veda se tra li bene affetti dell'Imperatore vi si trova notata la Casa del Marchese Bernabo[?] Malaspina, se non vi è, lei lo aggiunga. Le mando anco un'altra nota delle primarie famiglie fiorentine cavate da Amico notizioso. Portogallo dicono abbi risoluto passare in Italia; ora il Gran Duca negozia per mezzo dicono di Mercante in Lisbona il trattamento di Altezza Reale. Rinuccini trionfa, si conserva però ancora Antinori, il P. si conserva con politica appresso Rinuccini; però io vedrò quello che

¹¹⁴⁶ ASF, *Antinori*, 25 (ins. 288, fasc. «al Marchese di Corpa. Genova»). Di queste liste di famiglie se ne cita l'esistenza anche in Aglietti, *Il Granducato di Toscana negli anni Trenta del Settecento* cit., in particolare alle pp. 292-293, nota 136.

succederà alla Corte a Pisa, e Livorno; da Milano Borromeo non mi dà notizia quello io possa sperare del mio negozio, così succede a me coll'Amico di Vienna, che il Marchese di Rialp non manda patente alcuna, né so quello abbia a seguire di me. Savoia tiene quei Persona di sua confidenza, e solo pochi di fa ho avuto notizia del personaggio che è l'Abate, che son descendentì ab antico, di Turino. Io spero di trovare la di lei lettera a Pisa, mentre questa posta mi mancano. Di Firenze il 3 Marzo 1716.

[trascrizione della carta sciolta allegata alla copia della missiva]

In tutto lo Stato di Toscana dal magistrato de' nove si ricava, che tutta la Toscana farà[?] da 600 mila anime con poca differenza dal più al manco: nel tempo che cominciò il Governo, e Principato della Casa de' Medici da riscontri antichi si è ricavato, che passavano 900 mila. Quello che presentemente si vede sì nelle città, come per il contado vanno ancora diminuendosi al numero di 600 mila. Nelle città di Toscana dal Principato a questa parte sono mancate e disperse circa 3 mila famiglie nobili, e nella sola città di Firenze mancano fino adesso 500 famiglie delle più nobili.

[nel primo documento allegato alla copia della lettera si legge]

Descrizione delle Famiglie Nobili di Firenze nell'anno 1715, di qual umore siano, e a che inclinino, dovendosi avvertire, che quelle, che son poste di genio republichiste, ve ne può essere molte Francesi: del Partito Austriaco solo sicuramente si può fare capitale di circa 20 famiglie, e più certe, e sicure.

Austriache

A

Adimari f[amigli]e 2

Albizi del Marchese Luca Casimiro 1

Ambra del Cavaliere

Alamanni del Marchese, e di Tommaso f. 2

Altoviti il Marchese, e quella di Giuseppe f. 2

Arrighetti del Conte Filippo f. 1

Asini f. 1

B

Bardi del Conte Piero

Bardi del Conte Pier Filippo

Bardi del Conte Flaminio

} questi sono li Bardi di Vernio

Bartolini Salimbeni

Bartolomei Sineducci[?]

Biliotti

Borboni del Monte

Buondelmonti

C

Marchese Corsini

Sen[?] Corsini

Marchese Castiglioni

Marchese Corsi

E

Elci, o' d'Elci

Delli Empoli Casa Federighi

F

Giuseppe Frescobaldi

Conte Tommaso Federighi

Mattias Federighi

Filidolfi

Fiaschi

G

Giugni del Marchese f[*amigli*]e 2 una a Friuli

Giacomini

Gherardeschi famiglia illustre, e ben affetta

Guadagni Marchese f. 2

Gatteschi il Maggiore

M

Montalvo Spagnolo

del Maestro

Marchesi Malaspina

Marzichi Veterani

Medici di Marignago

N

Niccolini Marchese Filippo f. 1

P

Pugliese

Pecori f. 2

Pucci da S. M. Nuova

Pandolfini f. 4

R

da Rabatta in Firenze f. 1 in Germania f. 1

Riccardi il Giovine

Ricasoli il Cavaliere Cesare

Rinuccini di Simon Francesco

S

Salimbeni v. Bartolini

Salvini

Segni

Serselli

Serristori

Squarcialupi Strozzi

T

Marchesi Torrigiani

V

Marchesi Vitelli

Ughi famiglie due

Francesi

A

Alberti

Aldobrandini

Albergotti

Antinori del Presidente Niccolò

Antinori di Luigi Depositario

Antinori di Amerigo

Antinori d'Anticristo

Attavanti

Arrighi f. 2

B

Bagnesi Bellincioni

Baldocci

Bartolini Baldelli

del Bene

Bini

Bonciani d. Gerini

Borromei

Bonsi delle ruote

Buonarroti

Brunaccini

Berardi

Bocchineri

Bagnano, dà Bagnano

C

Cerretani

Cepperello, o da Cepperello

Corsini Orlandini

Compagni del Senatore f. 1

Corsi

del Caccia

Conconi

Cambi da Ognissanti

Canigiani

Cantucci

Capponi della Nonziata

Capponi di Gino

Capponi da 1 Pridiano[?] famiglie Gallispane

Conte Capponi detto Ferrantino finissimo Gallispano

Capponi di Via Larga finissimo Gallispano

Capponi di Roma

D

Dini

Doni f. 2 altra in Francia

F

Falconieri f. 2 una qui, et altra in Roma

Fantoni del Conte, di Lunigiana

Ferroni

Federighi f. 5 francesi

G

Gianni

Gerini f. 2

Gondi f. 3

Grifoni f. 2

Guadagni dal Duomo f. 1

Guerrini

Guicciardini f. 1

I

Ilarioni Bardi

L

Lusimbardi

Langieri

Lorenzi Balì Nazionale francese

M

Martelli del Bali

Martelli di Baccio

Manetti finissimo Gallispano

Marucelli

Macchiavelli [*sic*]

Macinghi

Masetti

Maligornelle[?] finissimo Gallispano

Marmelli f. 2

Medici f. 4

Marzimedici f. 2

Minerbetti d'Orazio f. 1

Montemagni

Mozzi

Maggi d'Urbino

Marmi

N

Navarez Savedra spagnolo

del Nero f. 3

Naldini

Niccolini f. 3

O

Orlandini Corsini

P

Panciatichi f. 4 finissimi Gallispani

Pasquali

Pepi

Pelli

Peruzzi della Pera f. 2

Perini oggi Bonaccorsi

Pollini

Popoleschi

Portinari f. 2

Portigiani

Pucci f. 2

Polti

Q

Quaratesi f. 4

R

della Rena f. 3

Ricci f. 2

Riccio Baldi

Ricasoli de' Baroni: questa è la casa del Capitone della Guardia

Bettino Gallispani parzialissimi

Ricasoli Rucellai

Riccardi Marchese Franco Vecchio

Rinaldi

Rinuccini f. 2

Risaliti

Roffia[?]

Rossi di Parma conti di S. Secondo

del Rosso

del Rosso da Signa f. 2

S

Salviati del Duca con altre famiglie

Samminiati

Spina

Spinelli f. 2

Signorini a Napoli

Spigliati

Strozzi

Strozzi n. 10 famiglie, a Roma n. 2, a Mantova n. 2, a Ferrara n. 1, in Firenze 5 famiglie finissimi Gallispani

T

del Turco

Tovaglia[?]

Tornaquinci f. 3 parzialissimi Gallispani

Tempi

Tebaldi

V

Vieri

Vernaccia f. 2

Ubalдини f. 3

Uguccioni f. 2 una dagli Archibusieri questo finissimo Gallispano

Velluti a Napoli

da Verrazzano f. 2

Viniani

del Vigna

Vecchietti

Ugolini

Villani a Pistoia f. 2

Z

Zati f. 2 una a Palermo

Zeffirini

Zanchini da Castellonchio ora dimora in Bologna

Republichisti

A

Marchese Acciaioli

Acciaioli di Mario

Alessandri f. 4

Ambra

Alamanni f. 3

Alli Maccarani[?] vive in Roma

Alviti[?] f. 3

Ansaldi

Anforti

Anselmi

Antinori di Bartolomeo

Andreini

Arrighetti di Noferi

Assirelli[?] f. 2

Azzi, o Dazzi

Aldana Miserabile

Aldegais queste tre famiglie vennero al servizio de' Medici nel fine della Repubblica

Almeni, o Armeni

B

Bacelli a Roma

Barberini a Roma
Baldesi
Baldinucci
Baldinotti
Baldovinetti
Bandinelli
Barbi
Barducci
Bartolini Tatti
Bartoli
del Bevuto
del Benino
Benricevuti
Benvenuti
Belloni nobili Veneziano
Benedetti
Bentivogli famiglia Illustre
Borgherini
Bonaventuri
Bonsi Succhielli
Bontalenti
Bonaccorsi Perini
Bonaccorsi Pinardi[?]
Bonaccorsi
Bonguglielmo
Buonafè
Buini
Buoni, ora Minerbetti
Bracci
Bertini
Buccherelli famiglia in oggi in Spagna

C

Cambi f. 1 di via del Cocomero

Carducci

Castellani di Valdarno

Castellani

Calcherelli

Carlini[?]

Capitani

Carucci v. Fiaschi

Catani da Diacceto

Cavalcanti f. 2

Cerchi

Cocchi

Cestini

del Chiaro

Marchese Cimenes Spagnolo

Cini

Corboli

Corsini a Roma

Compagni f. 1

Corsi f. 1

Cortigiani famiglia che finisce

Cacciaporci a Roma

Caconi f. 3

D

Dardinelli

Dati

Davanzati f. 2

Dondoli

Dragomanni

F

Falcuccia[?]

Fantoni della Catena in Spagna

Federighi in Spagna f. 1

Fiaschi, o Carucci

da Filicaia f. 3

Fiorini

Franceschi f. 2

Frescobaldi f. 2

Forti

G

Guicciardini f. 1

Giudetti

Guiducci

Guidi

Girolami

Ginori

Gherardi

Gherardini f. 2

Ganucci f. 2

Garbo, o del Garbo

Gaddi Piti

Galli

Galilei

Gaburri

Gaetani

I

Incontri

L

Lippi

Lapi finisce

Libri f. 3 una in Venezia nobili, e 2 in Firenze

Lupicini

Lenzi Marzichi in Pollonia

Lanfredini

Lenzoni

Landi

M

Macchiavelli [*sic*]

Mancini f. 3

Mancini a Roma finisce

Martini

Martelli f. 2

Marsilij

Martellini f. 2 dette una della Cervia, e l'altra del Falcone

Mazzinghi

Mazzei

da Meleto

Michelozzi

Mendez spagnolo

Medici a Napoli famiglia Bastarda in oggi duchi di Sarno

Micceri

Minerbetti f. 2

Milanesi

Morelli f. 3

Moresi
Miniati f. 2
Muzzi
del Migliore a Napoli

N
Nobili
Neretti
Nerli f. 3 in Firenze
Nerli famiglia in Siena
Nerli famiglia a Mantova f. 2
Nelli
Nesi Alamanni

P
Paganelli
Palmieri
Passerini
Pazzi f. 3
Panichi
Pitti Gaddi
Pitti f. 5
Pinadori Bonaccorsi

R
Ricciardi
Ridolfi f. 5
Rondinelli f. 2 una in Arezzo
Rosselli
Rucellai f. 2
Rucellai de Ricasoli

Ruspoli a Roma
da Romena
Rimbotti
Rigoli n.[?] 2

S

Suarez Spagnolo
da Sommaia
Scarlatti f. 4
Soderini f. 2 una in Firenze, l'altra a Roma
Scalandroni
Soldani Bensi
del Sera f. 3
Salvatici
Sacchettini
Sacchetti a Roma

T

Turriti Cappelli
Tucci
Tolomei
Ticci
Teri
Taddi f. 2
Tanio[?]

V

Vettori
Uguccioni f. 1 da Piazza
Ubertini

[Nel secondo documento allegato alla copia della lettera si legge]

Nota

di Sessanta famiglie considerate per nobili, e primarie che [h]anno goduto ne' primi tempi di libertà, governi, e onori principali, cavati dalle notizie più sicure della nobiltà più sicura; avvertendo che quelle si trovano presentemente viventi non averanno alcuna Croce, e che ora finiscano

Antella

Adimari

Albizi

Alberti

Asini

Alamanni

Altoviti

Acciaoli

Baldovinetti Guidi

Bardi di Vernio

Bartolini Salimebeni

Buondelmonti

Catani

Cerretani

Castiglioni

Cerchi

Canigiani

+Cavalcanti

Castellani di Valdarno

Cortigiani

Falconieri

Frescobaldi

Gherardesca
Ghelardini
Gianfigliazzi
Giacomini
Girolami
Giugni
Gondi
Minerbetti
Mancini
+Manieri
Manelli
Mozzi
Marringhi
+Macchiavelli [*sic*]
Nerli
Nasi
+Portigiani
Popoleschi
Pazzi
della Pera, o Peruzzi
Ridolfi
Rinaldi
Rondinelli
Ricci
Rosi, famiglia che è in Parma
Ricasoli
Strozzi
Soderini
Salviati
Salimbeni, o Bartolini
Sommaia

Stufa
Tedaldi
Tornaquinci
Vecchietti
Vettori
+Valori
Ubalдини
Ughi

- 2.2. Copia di una lettera di Zanobi Maria Bartolini Salimbeni a mons. Alipardi a Venezia, Pisa, 21 marzo 1716.¹¹⁴⁷

Il Marchese Bartolini a Mons. Aliprandi Venezia Pisa 21 Marzo 1716

Vostra Signoria avverta S. E. che qua si fa diligenza di chi avisa le occorrenze della Corte. Però sono in questo punto avvisato da gente della Posta, che sono già due mesi che ci fa diligenza alle lettere di 150 · 160 roma, e di tutto lo stato, del Bartolini. Però se mi seguisse qualche cosa la prego a mettermi in sicuro salvando almeno il Personale, e le Sostanze; io sto col tremito: facci questa parte a colori e lo assicuri che il Bartolini è in gelosia, perché si vede scoperto tutti li suoi maneggi 200.

¹¹⁴⁷ ASF, *Antinori*, 25 (ins. 288, fasc. «Colloredo, e Aliprandi Venezia»). Le cifre che si incontrano nel corpo del testo danno prova che questa carta è una copia di una lettera del Bartolini originariamente cifrata; è ragionevole pensare che anche le altre missive contenute in questo inserto siano copie decifrate di altrettante lettere cifrate.

2.3. Copia di una lettera di Zanobi Maria Bartolini Salimbeni al conte Colloredo a Venezia, Firenze, 27 marzo 1716.¹¹⁴⁸

Il Marchese Bartolini al Conte Colloredo Venezia di Firenze 27
Marzo 1716

Come avvisai a Vostra Eccellenza sono stato a Livorno oggi a otto scorso, dove ho trovato la Corte nel sistema che le avvisai. Si parla molto, e il Gran Duca non conclude. Si dice abbi ora le mani ne negozi, et li Ministri lo tenono disapplicato più che possono, et ho voluto ritrovare se gli miei Amici mi dicevano il vero: il sistema è quello che scrissi per l'addietro; non mano di avvisare a Vostra Eccellenza che la Corte qua fa fermare tutte le lettere, che il Corriero porta da Genova a Roma, e Firenze sì nell'andare, come nel ritornare: sono più ordinarij, che questo segue ricercando le lettere de Ministri Cesarei, e sono qua in gelosia, e sospetto grande. Partecipo a Vostra Eccellenza come il Gran Duca ora fa finezze grandi a mercanti Inglesi non solo per ripigliare il negozio de vini, come di impegnare gl'Inglesi et Olandesi ad esserli di favore per Livorno, perché si impiegassero a favorire le sue idee, e si cerca di tenere il piede in più staffe. Domenica mattina scorsa andò il Padre Ascanio con diligenza a Livorno: se ne tornò martedì: questo seguì dopo avere ricevute le lettere di Spagna: alloggiò dal Console del Duca di Angiò, dove la stessa sera il Padre andò a Palazzo avendo recapitato in proprie mani le lettere al Gran Duca; la medesima sera dopo finito il Consiglio andò il Gran Priore del Bene dal Padre Ascanio, dove stiedero in segreta conferenza; il Lunedì mattina per tempo avanti, che si aprisse la Camera del Gran Duca nel quartiere di Antinori a titolo di pigliare la cioccolata si trovarono il Bene, Padre Ascanio, e Marchese Rinuccini, e Segretario Montemagni, che durò tale

¹¹⁴⁸ ASF, *Antinori*, 25 (ins. 288, fasc. «Colloredo, e Aliprandi Venezia»).

conferenza due grosse ore: questo congresso è stato della maggior conseguenza; che il Duca d'Angiò ricerchi cautele per assicurazione delle fatte promissioni, e trattati, che si preme il Gran Duca, che li si darà assistenza, e soldati, pressandolo, però li Ministri cercano di abbonire[?] il Padre Ascanio di non scrivere alla Corte di Madrid assicurando, che non si farà torto al Duca di Angiò; che il proporre al Gran Duca di guarnire Livorno di Truppe Spagnole, sarebbe far crepare il Gran Duca, però da Ministri si cerca li modi di acquietare il Padre Ascanio.

Per ora si leva soldati di cavalleria, e fanteria. Con segretezza si è spedito una staffetta a Vienna per aggiungere l'Elettrice: fece la spedizione il Bene, et il Marchese Rinuccini, et li Ministri sono molto confusi. Il Padre Ascanio è per ritornare a Livorno per quanto mi hanno detto. Questo ha sparso qua per Pisa, che il Duca d'Angiò aveva offerto Navi, e Galere al Papa, perché se ne servisse contro il Turco per difesa della sua Marina, averebbe a proprie spese mandati al Papa 12 Battaglioni, e 8 Squadroni. Si sa però che il Papa non li vole accettare; ma il Padre tiene in fede questi geniali francesi, e spagnoli. Sappia Vostra Eccellenza che ci è da otto mila fucili con carabine, e pistole per duemila cavalli, e ne fanno lavorare; qual sia la mente di questi ministri soldati[?], non saprei giudicare. Vostra Eccellenza prenda queste notizie di Pisa li 27 Marzo 1716. Il Gran Duca si è dichiarato non voler servirsi di Officiali, che hanno servito all'Imperatore.

2.4. Copia di una lettera di Zanobi Maria Bartolini Salimbeni al marchese di Corpa a Genova, Pisa, 1 aprile 1716.¹¹⁴⁹

Il Marchese di Bartolini al Marchese Corpa Genova di Pisa
primo Aprile 1716

Pisa primo Aprile. Con rischio grande mando questa notte le lettere alla Posta. Quello che posso dire a Vostra Signoria è che sono più Ordinarij, che il Montemagni fa aprire le lettere, che [sono] per l'Ordinario di Roma, Firenze, e Genova, e di quelle del[?] Stato del Gran Duca facendosi gran diligenza. Vostra Signoria avverta il Maricone, che gli hanno intercette delle lettere, però non si stupisca quello che io ho scritto al Balì che lo avisasse a Vostra Signoria può credere non si manca diligenza da me per il conseguimento della gran Croce, benché vi è molto contrasto. Il Ministero qui come il Gran Duca è in gran gelosia, e a Livorno è stato molto di cattivo umore, sostanzialmente dirò a Vostra Signoria quello che seguì ne passati negoziati del Ministero con il Padre Ascanio, che voleva elli pure maggiori cauzioni delli passati negozi a favore del Duca d'Angiò. Egli le offerse truppe, e vascelli richiedendo la Piazza di Livorno per sicurezza de Spagnoli, che temano che la Corte di Vienna non li prevenga, tale istanza fu portata con forza dal Padre Ascanio con una gran doglianza a tutto il Ministero, quale non ha sofferto poca confusione; non ostante questi Ministri hanno assicurato il Padre Ascanio, che il Gran Duca non avrebbe mancato alle sue promesse, ne lo avrebbero rimosso da negoziati, che erano già contratti, anzi ne passati giorni il medesimo Padre Ascanio diede alcune lettere di Spagna al Gran Duca, che dicono contenesse lo stesso negozio portato dal Padre Ascanio. Solo il Gran Priore, Antinori, e Rinuccini insisterono, non è luogo, né tempo di

¹¹⁴⁹ ASF, *Antinori*, 25 (ins. 288, fasc. «al Marchese di Corpa. Genova»).

pressare il Gran Duca nella sua età, e stringerlo a forza che era forma di farlo crepare; anzi che il Gran Priore, Antinori e Rinuccini gli hanno fatte le più distinte finezze, esibendoli la loro parola, che non si sarebbe fatto novità, et hanno cercato di obbligare il Padre Ascanio di scrivere a Madrid, che quella Corte non tocchi ora questi punti tanto scabrosi, perché era un dare troppo all'armi li Ministri della [spazio bianco] et in Italia dell'Impero. Si vedrà che seguirà di questa interposizione, e da quello che si scorge si continua la confidenza di questo Ministero. Da Livorno si mandò un Espresso a Venezia per giungere l'Ordinario con le lettere dalla Elettrice Palatina, dove la parteciparono il Gran Priore, e Rinuccini quanto era seguito né negoziati del con saputo Padre Ascanio.

La Corte è qui in gran gelosia per le lettere di Milano, Roma e Genova per la sola ragione, che si vedono del tutto scoperti i loro negoziati con la Spagna. Vostra Signoria, mi creda che io così sto male. Si fa mettere in opera ottomila fucili, e duemila carabine e pistole per cavalleria.

Di Francia si fa venire Officiali: questo si opera con tutto il segreto: il Marchese Rinuccini fa la maggiore istanza al Gran Duca di aver de soldati con provedersi di Uffiziali, essendosi protestato di voler aver quelli che hanno servito in Francia, escludendo quelli, che hanno servito alla Germania eccettuando quelli del Palatino, e di Baviera. Si è pur proposto di rifortificar meglio il molo di Livorno, come alla parte del Marzocco, e fare altra darsena per riaccomodare li vascelli. Ierimattina subito giunto Antinori fu in conferenza con il Padre Ascanio, ne vi è dubbio, che gli Spagnoli faccino ogni vigorosa parte per obbligare a dare sicurezza de trattati, che hanno tenuto con questa Corte per la successione: però amici di corte mi hanno assicurato, che il Gran Duca apprende molto. Ora fa le promozioni di Milizia avendo per oggetto di non accrescer più gran gelosia a Vienna e presentemente sollecita Padre Ascanio di [spazio bianco] in stato di boni soldati

l'unione del Duca d'Angiò. Io penso di mandare da qui avanti le lettere di Genova a Vostra Signoria sotto nome di Mercante a Genova, dirigendole nel piego di Maricone, come si fa questo Ordinario. Vostra Signoria potrà in avvenire avvisarlo, che sarà il nome ad Antonio Lavello, e Compagni a Novi saranno per Vostra Signoria, poi gli avvisi comini gli si manderanno a parte, perché qua vi è del torbido, et è pericolo grande per me, ne creda, che io li spacci questa mercanzia per fami io del merito; e Amico mi ha avvisato, che si ricerano le mie lettere questo presente Ordinario, e l'altro nella Posta, però in avvenire è meglio che Vostra Signoria abbia nome finto che darà meno sospetto. Resti certa Vostra Signoria, che questi Gallispani danno del dolore al Granduca, e [spazio bianco] a questi Ministri. 1716

- 2.5. Copia di una lettera di Zanobi Maria Bartolini Salimbeni al conte Colloredo a Venezia, Pisa, 3 aprile 1716.¹¹⁵⁰

Il Marchese Bartolini al Conte Colloredo Venezia di Pisa 3 Aprile
1716

Non vi è molto di più questo ordinario da significare a Vostra Eccellenza.

La Corte qui continuava nella solita massima, e sempre più il Padre Ascanio in congressi con questo Ministero, li quali riguardano le accennate mie notizie a Vostra Eccellenza trasmesse. Il marchese Rinuccini Segretario di Guerra insinua al Gran Duca di tenersi più armato, e di non riformar milizie, e di provvedersi a Officiali. In genere

¹¹⁵⁰ ASF, *Antinori*, 25 (ins. 288, fasc. «Colloredo, e Aliprandi Venezia»).

del militare si è messo sul tappeto varij progetti, e specialmente per allargare la piazza di Arme del Forte del molo con farvi alcuni Forti, e di formarvi una nuova Darsena per restaurar li Vascelli, e Bastimenti. Un amico sincero della Corte mi assicura, che il Gran Duca va a rilento a risolversi a fare queste fortificazioni, e di dare posti militari per timore di non suscitare nella Corte di Vienna maggior gelosia, onde così tutto resta scompaginato, che non può far di meno di non promuovere Officiali, e di già ne fa venire di Francia. Antinori subito arrivato da Livorno a Pisa fu in congresso con Padre Ascanio. Si conclude che il detto Ministro tiene in fede, e cercando di promuovere a questo ministero che la Corte di Madrid sia sicura di esser chiamata alla successione di questo Stato: che il Padre Ascanio fa grandi offerte di assistenze: poi segretamente è verissimo, che si fa allestire il numero delle armi, e sul Tavoliere vi sono certezze di aumentarsi delle truppe, qual cosa merita riflesso, poiché son tutte istruzioni, che furono lassate da Albergotti ne primi maneggi. De consiglieri la confidenza è grande con questo Ministro del Duca d'Angiò, e creda Vostra Eccellenza, che a Vienna bisogna, che stiano oculati. Sentesi però che questi Ministri cercon d'acquietare il Padre Ascanio, perché veda di mitigare le premure, che fanno li spagnoli al Gran Duca, perché infinitamente questo modo gli è pesante. Da tutte le parti mi vien detto, che l'Inviato d'Inghilterra ha presentato una memoria al Segretario di Stato Montemagni da darsi al Gran Duca in nome del Re d'Inghilterra, che consiste in una doglianza che possi aver favorito il Pretendente con denaro; poi con modo per altro risentito lo incarica di non dare ricetto nelli suoi Stati al Pretenente, che seguendo, sarebbe una dimostranza d'essere suo nemico: anco questo rende della confusione: non si sa le risposte, che credesi saranno, che e si scuseranno che il Granduca qui non ha avuto mano alcuna, ne che si è per ingerire in cosa pregiudiziale al Re d'Inghilterra. Si seguita la diligenza di aprire li pieghi di lettere di Genova, e Vienna in modo tale

sono in grandissima gelosia. Questo è quanto posso dire a Vostra Eccellenza in questo spazio rimettendomi alle avvisate di Pisa li tre Aprile 1716. Lucca etc.

P.S. Si sente per il scritto matrimonio della Gran Principessa con il Duca di Modena possa essere insorto qualche incaglio a causa, che la Principessa pretende in caso del vedovile di avere il medesimo trattamento, che presentemente le dà il Gran Duca; ciò dà della difficoltà perché la Casa di Modena non possi arrivare a tanto aggravio.

- 2.6. Copia di una lettera di Zanobi Maria Bartolini Salimbeni, senza destinatario, ma che si suppone essere stata indirizzata al principe Eugenio, Pisa, 4 aprile 1716.¹¹⁵¹

Copia

Serenissima Altezza

Avendo per mezzo di Sua Eccellenza il Signore Ambasciatore Cesareo in Venezia rimesso un Memoriale, che Sua Eccellenza fece presentare alla Maestà Cesarea e Cattolica dell'Imperatore Nostro Signore, e perché tanto io bramo questa grazia, quando altrettanto Vostra Altezza Serenissima abbi la bontà di accompagnare questo mio Memoriale con il benigno patrocinio di Vostra Altezza Serenissima sperando nella sua Bontà sia per continuarmi la parziale protezione, con cui Vostra Altezza Serenissima mi ha sempre riguardato. Supplico Vostra Altezza Serenissima umilmente di tutto il favore patrocinando

¹¹⁵¹ ASF, *Antinori*, 25 (ins. 288, fasc. «Collaredo, e Aliprandi Venezia»). Per l'attribuzione del destinatario si veda la lettera del medesimo Bartolini al Conte di Sarego del 2 maggio 1716.

le mie suppliche, e rinnovando a Vostra Altezza Serenissima li miei umilissimi ossequi resto a piedi suoi con essere

Di Vostra Altezza Serenissima

Pisa 4 Aprile 1716

Umilissimo Devotissimo et Obbligatissimo Servitore
Zanobi Maria Bartolini Salimbeni

2.7. Copia di una lettera di Zanobi Maria Bartolini Salimbeni al conte Colloredo a Venezia, Firenze, 25 aprile 1716.¹¹⁵²

Il Marchese Bartolini al Conte Colloredo Venezia di Firenze 25 Aprile 1716

Il capitolo è riescito assai piccoso per essere stato dal Gran Principe portato un suo servitore che non era di nazione fiorentina, la quale molto se n'è riscaldata, et il Gran Duca non poco travagliato nel vedere retto, e portato, e sostenuto dalla maggior parte della nobiltà il Marchese Bartolini, che in effetto resta assai osservato il suddetto soggetto, mentre mi dicono, che gli hanno ritrovato tutte le intelligenze che tiene con li ministri dell'Imperio, e le premure, che fa alla Corte di Vienna per essere impiegato al servizio attuale: onde bisogna che Vostra Eccellenza accalori e sostenga quest'uomo, che di altra forma è rovinato. La nobiltà è stata poco contenta, che il Gran Duca abbi eletto a Gran Contestabile uno di città suddita. Il Marchese Rinuccini martedì scorso andò a Firenze, dove si trattiene anco colà sotto coperta

¹¹⁵² ASF, *Antinori*, 25 (ins. 288, fasc. «Colloredo, e Aliprandi Venezia»).

di attendere a' suoi negozi, ma vogliono, che sia ad oggetto di far fabbricare quantità di panni per vestire soldati, e quello che è verissimo, che si fa accomodare delle migliaia di fucili da fazione, come armi di cavalleria con segretezza, e destrezza, e questa è cosa certa, che però stiano su le intese a Vienna perché qua si opera con della intelligenza con li Gallispani.

Arrivò anco qua la notizia del Parto felicissimo d'un maschio dato alla Luce dall'Augustissima Padrona, come della stabilita lega con li Veneti. Al ritorno del Gran Duca da Pisa farà qualche dimostrazione di gioia: la Corte di questo buon successo non se n'è rallegrata molto, che a mio credere, se si starà attenti, le farà mutare pensieri.

Il Gran Duca sta sospeso in queste promozioni militari a dichiararle temendo di non accrescere le gelosie alla Corte di Vienna: però verranno gli Officiali di Francia; si è per mandare una quantità di fucili a Livorno, e Portoferraio per scorta del Presidio.

Il Gran Duca a Pisa vuol vedere alcune Compagnie che ha fatto vestire di nuovo, et anco vedere le milizie forensi per farne una scelta oltre a quelle che passano a guarnire Livorno, ancorché io rischi molto a scrivere in Cifra, e continuare il sospetto che hanno di me, ho stimato bene di darle queste notizie perché Vostra Eccellenza se ne serva a Vienna. Prego Vostra Eccellenza raccomandare di nuovo la mia persona al Principe Eugenio, e il mio affare con far sapere in che stato mi trovo, onde ho di bisogno di tutta l'assistenza, che io bramo. Il Gran Duca non si è voluto impegnare per li affari di Massa con Lucca senza avere commissione da Vienna etc.

- 2.8. Copia di una lettera di Zanobi Maria Bartolini Salimbeni, al conte Colloredo a Venezia, con annessa copia di una lettera del medesimo Bartolini al conte di Sarego, Firenze, 2 maggio 1716.¹¹⁵³

Il Marchese Bartolini al Signor Conte Co[l]loredo Venezia 2 Maggio 1716 di Firenze

Da un Pedone venuto da Lucca con altre, mi consegnò l'annessa lettera per Vostra Eccellenza; che qui le rimetto. Le poche nuove che dà il Paese, glie le umilio nel presente foglietto, dandomi l'onore di supplicare Vostra Eccellenza della continuazione del suo Patrocinio, e facendole umilissima riverenza, mi riprotesto

Umilissimo Devotissimo et Obbligatissimo Servitore
Nota Manu

Il Marchese Bartolini al Conte Sarego Vienna 2 Maggio 1716 di Firenze

Suppongo, che Vostra Signoria Illustrissima sarà di già notizioso di quanto va succedendo al suo amico di Genova, quale so che è pure troppo assicurato del suo boncore. Può ben lei credere con quanta soddisfazione abbia sentito il felicissimo parto d'un maschio, alla Maestà dell'Augustissimo Padrone, che Dio conservi. La prego bene di favorirmi con bel modo di farmi sapere se il Serenissimo Signor Principe Eugenio ha avuto un mio Memoriale, che fu mandato da Sua Eccellenza il Signor Marchese di Rialp a Sua Altezza per l'informe, onde la prego di farmi dare qualche lume, e so che l'amico di Venezia lo ha raccomandato con premura, ma siccome costì le cose sono eterne,

¹¹⁵³ ASF, *Antinori*, 25 (ins. 288, fasc. «Colloredo, e Aliprandi Venezia»).

non vorrei che si fosse smarrito. Con destrezza la prego di sapermi dire qualche cosa per mio governo. Non so di più di quello, che gl'accennai nell'ultima mia, e restando a suoi comandi, prontissimo mi confermo

2.9. Lettera autografa di Zanobi Maria Bartolini Salimbeni a Carlo VI, s.l., 8 maggio 1721.¹¹⁵⁴

Sacra Cesarea e Catholica Maestà

Acc.[?] 8 may 1721 [...]

Il Marchese, Colonnello, e Cavaliere Zanobi Maria Bartolini Salimbeni umilissimo Servitore della Cesarea, e Cattolica Maestà vostra le espone umilmente, come nell'evacuazione dei Gallispani dallo Stato di Milano ritrovandosi al Servizio della Maestà Cattolica Carlo II di gloriosa memoria sul piede di Tenente Colonnello del Reggimento di Milanesi di Cavalleria si messe al giusto partito dell'Augustissima Casa nel posto di primo Tenente Colonnello Corazze del Marchese Roma. Dopo la riforma di detto Regimento Roma sequita in Tortona l'anno 1711, l'oratore ritirossi a Casa con animo di riprendere il Cesareo Servizio, il che averebbe effettuato, se una lunga infermità non l'avesse impedito. Si degnò la Clemenza della Cesarea, e Cattolica Maestà vostra con Cesareo Suo Diploma di dichiararlo Marchese con tutta la sua Discendenza, et il Principe Eugenio, a cui erano noti il buon zelo, ed i fedeli servizi dell'oratore per l'Augustissima Casa gli diede il posto di Colonnello di Corazze aggregato all'Esercito di Milano

¹¹⁵⁴ HHStAW, *Staatenabteilungen, Italien, Toskana*, 6, cc. 899r-902v.

senza soldo. L'anno 1712 il Principe Ercolani Imbasciatore Cesareo in Venezia, il Conte Colloredo moderno Imbasciatore in detta Città, il Conte Borromeo impegnarono l'Oratore a tenergli raggugliati per mezzo del Conte Sarego[?] dimorante all'ora in Livorno di varij maneggi, che la Corte di Toscana teneca con altre Corti. Quando l'anno 1716 scuopertesì dalla detta Corte di Toscana le dette intelligenze con i Ministri Cesarei, fu l'Oratore arrestato il primo Maggio detto anno, e relegato nella Fortezza di Volterra, fin che quivi da penosa infermità, e grandi patimenti ridotto all'estremo di sua vita, l'anno 1719 gli fu mutata la relegazione nella città di S. Miniato, dove con numerosa Famiglia, carico di miserie, e con ruina totale de suoi interessi anco di presente ritrovasi. Ha tentato più volte di far penetrare a piedi della Cesare e Cattolica Maestà vostra varij Memoriali, ma invano.

Supplica per tanto umilmente la Somma Cesarea e Clemenza della Cesarea e Cattolica Maestà vostra di voler degnarsi d'interporre la Cesarea Sua autorità, acciò il misero Oratore sia ripetuto, e rilasciato come Suo Ufficiale essendo egli prontissimo a sacrificar di nuovo se stesso, ed i suoi figli per il maggior Sevizio della Cesarea, e Cattolica vostra Maestà.

Che per tal grazia porgerà continue, e ferventi preghiere, appresso S.D.M. per la felice conservazione dell'Imperiale Sacra Persona di vostra Cattolica Maestà, e di tutta l'Augustissima Casa.

3.1. Lettera di Neri Corsini a Coriolano Montemagni, Parigi, 6 maggio 1720.¹¹⁵⁵

Illustrissimo e Clarissimo Signore e Padrone Colendissimo

Uniti al Dispaccio di Vostra Signoria Illustrissima de' 19 del passato ho ricevuto la nuova Scrittura, e gli altri recapiti per distender l'Informazione sopra alla Libertà del Dominio Fiorentino¹¹⁵⁶, da presentarsi al Congresso. Io andrò facendo tradurre ciò, che sarà necessario, subito che l'aiutante di Studio del P. Banduri sarà libero da una gran malattia sofferta, ed intanto andrò ricercando di Persona abile, che dia ordine a tutti quei recapiti, quando però sia necessario, giacché parmi il tutto molto bendigerito, e solo basta vedere, come si vogliano dare quelle giustificazioni a parte per maggiore facilità, e comodo di chi dovrà leggerle. Ardirò per altro di suggerire, che alla fine del Terz'ultimo Paragrafo della Scrittura, che comincia per le parole: Consequentemente a ciò la medesima Corte etc.¹¹⁵⁷ credo fosse bene il parlare del Biglietto di Francfort, nel quale il Conte di Sinzendorff d'ordine dell'Imperatore, riconosce la facoltà, che avrebbe il Serenissimo Gran Duca di disegnarsi il Successore, giacché stipula, che l'Elezione non debba cadere in un nemico della Casa d'Austria, mediante che s'obbliga di dare alla Serenissima Elettrice l'Investiture fin al presente date sotto differenti Titoli ai Maschi della Casa Medici, ed in quest'ultime parole viene a far la giusta distinzione degli Stati liberi dai Feudali. Di ciò s'è parlato nell'ultima memoria presentata¹¹⁵⁸,

¹¹⁵⁵ ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.).

¹¹⁵⁶ Da identificarsi ragionevolmente con la scrittura intitolata *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino*, una copia della quale è conservata in BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 214r-235v.

¹¹⁵⁷ *Informazione*, c. 234v.

¹¹⁵⁸ Sul susseguirsi di memorie e proteste, si vedano le numerose lettere sempre in ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.), in particolare, la lettera di Neri Corsini, Parigi, 22 gennaio 1720: «Sulla notizia poi della nuova Convenzione

segnata all'Haya dagl'Alleati, vedo il passo, che si meditava di fare dalle Reali Altezze Loro tanto a Vienna, quanto a Londra, ed a questa Corte con far presentare per tutto le Dichiarazioni e rimostranze, che si contengono nella memoria trasmessami, della quale tradotta ne ritorno una Copia a Vostra Signoria Illustrissima, ed altra ne manderò al Signor Pucci, acciòche, avendo avuti gli stessi ordini, e l'istesso modello possa risparmiarsi il pensiero, e la pena d'una traduzione. Io vi ho dovuto necessariamente far variare qualche frase per accomodarsi alla francese, ed in oltre vi ho fatta qualche non essenzial mutazione, o aumento, delle quali cose rendo ragione in margine. Io avrei forse sospeso di presentarla dopo che la Spagna ha fatta l'apertura di Pace, ma osservato che questa s'era costà preveduta stante la mutazion di ministero, e che una simil parte sarebbe già stata fatta a Vienna, e in Inghilterra, domattina la presenterò all'abate du Bois potendolo vedere, e non lo potendo, al Reggente medesimo, da cui è quasi più facile aver udienza. [*inizio cifra*] Cercherò in sostanza di prevenire la pubblicazione che si deve fare in Olanda delle Domande della Spagna perché non vi apparisca un preventivo concerto, se pur questo sospetto si può evitare.>; la minuta della risposta di Coriolano Montemagni, Firenze, 9 febbraio 1719 (ma 1720): «Col dispaccio di Vostra Signoria Illustrissima de' 22 del caduto, ho ricevuto due recapiti molto importanti; il primo consiste nella Dichiarazione, o Protesta che ella averebbe presentato all'Abbate du Bois, o al Signore Duca Reggente, poco differente dalla Minuta, che se le mandò di qua, et essendo state interamente approvate l'aggiunte fattevi da Vostra Signoria Illustrissima, è tornato anco molto bene l'averne mandato una copia, a Londra al Signor Pucci, perché si regoli con quella Corte nella conformità, che ella faccia con codesta.>; si veda inoltre la lettera di Neri Corsini, Parigi, 29 gennaio 1720: «Devo ora rendere conto a Vostra Signoria Illustrissima di quello ho fatto in esecuzione de passati Suoi ordini. Presentai martedì scorso all'abate du Bois la consaputa memoria, significandogli, che principalmente conteneva gli Interessi della Serenissima Elettrice, perché, se avesse saputo subito esser una specie di Protesta, non so, se avesse dato luogo al discorso. Egli mi disse, che solo nel Congresso si poteva discutere una tal materia, onde gli replicai, che la mia memoria aveva per fondamento l'ultima Convenzione, quale non presupponeva altro Congresso. Soggiunse egli, che mai questa Corte aveva avuto cognizione alcuna di quanto s'era fatto a favor di Sua Altezza Elettrice, e che solo si ricordava aver veduto un Biglietto di Milord Stanope, che io gl'avevo mostrato a Londra, quale ne parlava. Io gli risposi, che il marchese di Torcy a quel tempo ministro deputato agl'affari stranieri non avrebbe detto l'istessa cosa, e finii con domandare non altra risposta, che quella d'aver egli rappresentato al Reggente la memoria, e ciò per mia giustificazione. Vedendolo poi brevemente il giovedì mi disse in forma sardonica, che mi darebbe la risposta alla memoria, perché comparisse la mia esattezza in averla presentata [*i.c.*], dalla qual maniera arguisco aver lette, et osservate le rappresentazioni e Proteste di Sua Altezza Reale e che non molto gli siano piaciute.», e la risposta di Coriolano Montemagni, che si legge nella minuta segnata Firenze, 16 febbraio 1719 (ma 1720): «Si è veduto dal Dispaccio puntuale di Vostra Signoria Illustrissima de' 29 del caduto che ella aveva presentato all'Abbate du Bois la consaputa Memoria, e che per maggiormente far note le Proteste, di quest'Altezze Reali contro i torti che si pensava d'inferire alla loro autorità, e dignità, aveva ella, dato una copia della suddetta Memoria al Ministro di Portogallo, affinché potesse mandarla alla Sua Corte. Rispetto a che, avendo Vostra Signoria Illustrissima operato colla sua solita prudenza, e con quello zelo, che la fa sempre pensare a tutto ciò, che possa contribuire al miglior servizio de' Nostri Serenissimi Padroni, devo accertarla, che le vien data da medesimi tutta quella lode, che le è dovuta; però [h]anno nuovi riscontri da Vienna, che non è stata mal ricevuta a quella Corte la suddetta Memoria, ma essendosi riservato il Signor Marchese Bartolommei di riparlare nuovamente al Signor Conte di Sinzendorff, si aspetta di sentirne colle

e perché mi fu data facoltà di compilare in una sola le ragioni di quella Memoria, e della Scrittura qua trasmessa, mi crederei bastantemente autorizzato a far tal aggiunta, che crederei tanto più necessaria, quanto il Duca Reggente ne fece caso; ma giacché ci è il tempo, aspetto, che Vostra Signoria Illustrissima mi faccia meglio nota la mente di codeste Altezze Reali su questo punto.

Nel preaccusato Dispaccio leggo ancora le prudenti Considerazioni costà fattesi sopra [*il testo segue in cifra, ma la stessa è decifrata da una mano diversa ma coeva*] i vantaggi che la negativa di restituir Gibilterra potrebbe produrre per l'abolizione dell'Investiture [*fine cifra*], vedo la permissione, che Vostra Signoria Illustrissima mi dà di farvi sopra le mie riflessioni. Io mi varrò certo col Reggente dell'argomento, che mi somministrano quelle Considerazioni, assieme con altre, che andrò digerendo, e che mi potrebbero in tanto esser di costà suggerite per quando saranno nominati i Plenipotenziarij al Congresso, e che si dovrà dar loro le Istruzioni. Mi farò in tanto lecito d'osservare che [*inizio cifra, in seguito abbreviato con i.c.*] dal rifiuto di Gibilterra non può nascere nel Ministero Inglese il desiderio di contentar la Successione coll'abolizione della Feudalità, perché sarebbe sempre più facile ad acquietar il Re Cattolico che l'Imperatore; e perché il Re Giorgio ha inclinazione, et interesse assai maggiore di contentar questo, che l'altro, non avendo ancora avute l'Investiture di Brema, e Terden; onde stimerà molto più il conservare all'Imperio li promessi Dritti delle Successioni, che alla Gran Bretagna Gibilterra, la quale, o può facilmente mantenere dopo la desistenza del Reggente dal domandarla, o trovandosi obbligato a restituirla, può salvarsi colla Nazione sacrificandoli Mylord Stanoppe che l'ha promessa [*fine cifra, in seguito abbreviato con f.c.*], come so da bona parte, era [*i.c.*] pronto a fare il Re, e Mylord Sunderland quando il calor del Reggente non si

prossime il risultato, per risolvere poi se possa convenire il farla stampare nelle pubbliche Gazzette d'Olanda».

ammortisse il [f.c.] che giusto può essere [i.c.] seguito per avere il medesimo Stanoppe rimostrato, nell'esser qua il pericolo, in cui era di cadere, cosa sommamente dannosa al Reggente, che ripone in Lui la maggior confidenza, e lo riguarda come il vincolo più forte della sua unione coll'Inghilterra, e crede tuttavia essergli necessaria, e [f.c.] più ancora giova il crederlo [i.c.] all'Abate du' Bois per i propri Interessi [f.c.], come detti un cenno ne' due passati Ordinarij.

Mi conterrò col Cavaliere Sutton, nuovo Ministro d'Inghilterra a questa Corte nella forma, che Sua Altezza Reale mi fa ordinare, ed io ho già seco un principio d'amicizia coltivata a Londra specialmente nell'abbordarlo nell'anticamera del Re, ove non aveva intorno molta folla, perché essendo stato lungamente fuori non ha grand'intrinsichezze, e per quanto esiga una stima universale, non ha potere, né credito alla Corte, se non quello gli dà la Sua Capacità, mentre non è Parlamentario, ed ha tutti i suoi Parenti tra i Capi de Toris, come il Fratello, e Milord Linxinton, che mai ha potuti guadagnare. Egli inoltre non aspira, che a un buon Vescovado, essendo già stato Ecclesiastico avanti d'entrare negl'affari forestieri. Da tutto questo potrà Vostra Signoria Illustrissima raccorre, che [i.c.] di poca utilità al Servizio di Sua Altezza Reale potranno essere le di Lui rette intenzioni [f.c.].

Di tre risposte, che si aspettavano, conforme avvisai con le passate, altra non n'è venuta, che quella di Spagna all'istanze di mandar colà il Colonnello Stanoppe, quale, s'è sentito, vi sarà ben accolto, onde in breve s'aspetta qui, ove si unirà a Mr. di Maulevrier di Langeron, che il Reggente pure vi manda.

Il Baron di Pentenrieder continua le istanze premurosissime, che fa da un pezzo, perché siano pagati i Sussidij arretrati di sei mesi, che deve pagar la Francia all'Imperatore per la Guerra di Sicilia, e credo, che gli sia stato promesso, che in questa settimana ne toccherà

una gran parte; e con sommo ossequio a Vostra Signoria Illustrissima faccio riverenza

Di Vostra Signoria Illustrissima e Clarissima

Parigi 6 Maggio 1720

Devotissimo et Obbligatissimo Servitore

Neri Corsini

Signor Senatore Prior Montemagni

3.2. Minuta di lettera di Coriolano Montemagni a Neri Corsini, Firenze, 24 maggio 1720.¹¹⁵⁹

Al Signor Inviato Marchese Corsini, Parigi li 24 Maggio 1720 di Firenze

Rende conto Vostra Signoria Illustrissima col Suo Dispaccio de' 6 del corrente del buon uso, che averebbe fatto di tutti i Recapiti che se le sono mandati per distendere l'Informazione sopra la Libertà del Dominio Fiorentino¹¹⁶⁰ da presentarsi al Congresso. Et avendo sentiti con gusto Sua Altezza Reale Nostro Signore le prudenti considerazioni che fa Vostra Signoria Illustrissima circa la convenienza di parlare del Biglietto di Francfort, nel terzo ultimo Articolo della Scrittura, che comincia colle parole "Conseguentemente a ciò la medesima Corte"¹¹⁶¹,

¹¹⁵⁹ ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.).

¹¹⁶⁰ Da identificarsi ragionevolmente con la scrittura intitolata *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino*, una copia della quale è conservata in BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 214r-235v.

¹¹⁶¹ *Informazione*, cc. 234v-235r; in particolare, in riferimento al citato «Biglietto di Francfort», nella minuta dell'*Informazione* conservata presso la

approva Sua Altezza Reale, che Vostra Signoria Illustrissima vi faccia la suddetta Aggiunta, sempre che ella stimi bene d'inserirvela. Considerandosi per un Recapito molto importante per dedursene la libertà dello Stato Fiorentino, e la facoltà, che compete al Gran Duca di disporne.

Sentendosi di Sicilia, che li Spagnoli abbino accordato l'evacuazione di quell'Isola, e della Sardigna, in seguito di che gli Alemanni erano già entrati in Palermo, dovrebbe sentirsi fissato in breve il luogo del Congresso, e nominati, i Plenipotenziarij. Et attendendosene dalla puntualità di Vostra Signoria Illustrissima le più distinte particolarità, l'accerto del singolar gradimento, che riportano da quest' Altezze Reali le Sue notizie.

E pieno d'ossequio, resto etc.

Corsiniana, a c. 235r si può leggere la seguente postilla: «Di tale Equità dette una certa prova quando in un viglietto scritto di Suo ordine [*si intenda di Sua Maestà Imperiale*] dal Conte di Sinserdoff all'Elettore Palatino in Francfort, fece una benigna distinzione tralli Stati Feudali che sono in Toscana e quelli che godono una piena libertà come è il ~~dominio Fiorentino~~ vecchio Stato della Repubblica ~~che comprende i domini di Firenze e di Pisa~~ di dispor del quale riconobbe l'assoluta Potestà che il Gran Duca aveva, come si ~~riconosce~~ vede dal tenore d'un Articolo di detto viglietto che si aggiunge alla fine n° ... ».

3.3. Minuta di lettera da attribuirsi a Coriolano Montemagni, indirizzata a Neri Corsini intorno al maggio del 1720.¹¹⁶²

[282r] Correzione, et aggiunte alla scrittura mandata ultimamente a Parigi¹¹⁶³

Al § Non s'ignorano etc., et al § non s'ignora etc. levare l'allegazione delli autori, che si portano sotto le lettere A, e B¹¹⁶⁴.

Al § Precisamente etc., dopo la parola "sodisfazione" levare (quando a caso vi fusse) la parola "e consolazione"¹¹⁶⁵.

Al § Basterebbe leggere etc., aggiungere agl'altri autori sotto la lettera D "Bellai de rebus Gallicis, libro 3 in fine"¹¹⁶⁶.

Al § Per prova di ciò etc., dopo la parola "né intenzione" ed avanti quella "di recare etc." aggiungere le seguenti parole "di acquistar diritti per sé o per l'Imperio, né di recare etc."¹¹⁶⁷

Al § susseguente va mutato, e detto come appresso¹¹⁶⁸

E poiché si tratta in ciò di una notizia essenzialissima, anzi totalmente necessaria, che senza la medesima non può discorrersi con fondamento di verità, né di ragione su questo punto, e pure nessun tedesco ne fa menzione, cosa che fa stupire; onde si dubita, che tutti insieme si siano trovati d'accordo a volerla ignorare, perciò si mettano [282v] qui a parte le parole di detto articolo.

¹¹⁶² BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 282r-283v. In questa minuta Coriolano Montemagni trasmetteva a Neri Corsini le considerazioni sulla scrittura di parte granducale mandata a Parigi, intitolata *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino*, una copia della quale è presente nella medesima *Raccolta di scritture, e memorie* alle cc. 214r-235v. Sembra ragionevole considerare questa *Informazione* come una prima stesura dell'edizione a stampa del *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* [s.n.t.], 1721.

¹¹⁶³ *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino*, in BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 214r-235v; le note sottostanti fanno dunque riferimento alle carte di questa copia.

¹¹⁶⁴ Questi paragrafi sono a c. 214v.

¹¹⁶⁵ Questo paragrafo inizia a c. 215v, e la correzione appare recepita.

¹¹⁶⁶ Questo paragrafo è a c. 216v, e la correzione appare recepita.

¹¹⁶⁷ Questo paragrafo inizia a c. 216v, e la correzione appare recepita, ma sembra essere stata inserita solo alla fine del paragrafo a c. 217r.

¹¹⁶⁸ Questo paragrafo è a c. 217r, e la correzione appare recepita.

Al § Si esercitò poi etc., dopo la parola “per allora etc.” continuare il rimanente del § come appresso “e per allora, e per sempre, ed in tal forma fu restituita la famiglia regnante in Firenze, e ristabilita nella dignità, e Principato già da essa acquistato nella Repubblica, e concordato il nuovo regolamento del suo governo.”¹¹⁶⁹

Al § Altro dunque etc., levare dagli autori allegati alla lettera M il Cabal. Consil. 45 n. 21 volum. 2¹¹⁷⁰.

Al § E finalmente si porta etc., invece della parola “nella causa” dire “nella controversia”¹¹⁷¹.

Al § Et in prova di ciò, dove dice “l’investitura del Ducato” dire “l’investitura del Dominio Fiorentino”¹¹⁷².

Ridurre il § Si vedranno etc., fino alla parola “circostanze” nella seguente forma¹¹⁷³

Si vedranno bensì appresso questi le forti proteste fatte da Cosimo I e con proprie lettere, e per mezzo de’ suoi Ministri all’Imperatore, colle quali si dichiarò, che siccome non recusava subire il giudizio che fusse reso da [283r] Sua Maestà in qualità di puro arbitro, così non poteva mai consentirvi in qualità di giudice competente, conforme pur ne fa fede Monsieur de Wiequefort nel suo Trattato dell’Ambasciatore, e suoi funzioni, circostanze tutte etc.

Nel § Supposto ciò a chi mai etc., invece di queste parole dire “a chi dunque potrebbe mai cadere in mente etc.”¹¹⁷⁴

Al § La seconda è l’espressa etc., dovrà ridursi come appresso¹¹⁷⁵

La seconda è l’espressa, e positiva dichiarazione fattane allora dall’Imperatore Leopoldo, e convenuta poi nelli accordi fatti co’ Plenipotenziari e Commissari Cesarei, che il di più del contingente di

¹¹⁶⁹ Questo paragrafo è a c. 218r, e la correzione appare recepita.

¹¹⁷⁰ Questo paragrafo inizia a c. 220v.

¹¹⁷¹ Questo paragrafo è a c. 223r, e la correzione appare recepita.

¹¹⁷² Questo paragrafo inizia a c. 229v, e la correzione appare recepita.

¹¹⁷³ Questo paragrafo inizia a c. 231r, e la correzione appare recepita.

¹¹⁷⁴ Questo paragrafo è a c. 232r, e la correzione appare recepita.

¹¹⁷⁵ Questo paragrafo è a c. 233r, e la correzione appare recepita.

detti Feudi, s'intendesse somministrati per altri titoli, né dovesse mai fare stato per l'avvenire siccome le continue e chiare proteste fattene fare da Sua Altezza Reale per mezzo de' suoi Ministri e in voce, e in scritto alla Corte di Vienna, a Milano, ed ultimamente ancora nella forma più solenne al Collegio Elettorale per l'elezione del Regnante Imperatore unico, e legittimo (se bene per la deplorabile esperienza, che se n'è fatta) inutilissimo riparo, ma non per questo men giusto; onde anco in questa congiuntura niente meno propria delle passate s'intende di rinnovarne nella forma più efficace le opportune proteste.

[283v] Al § Con questa dilucidazione etc., dopo le parole "lo sarà tutto il Mondo" invece della parola "di essersi" deve dire "di avere etc.", e più a basso dopo la parola "da chichesia" levare quelle che seguono "in questo mondo"¹¹⁷⁶.

Al § Quanto alle Potenze etc., invece di dire "spera S.A.R. costantemente" deve dire "spera costantemente il Gran Duca"; e poco dopo dove dice "de' supposti diritti, che potesse avere l'Imperio" deve dire "de' supposti diritti dell'Imperio"¹¹⁷⁷.

L'ultimo § va mutato, e detto come appresso¹¹⁷⁸

L'uniformità del Gran Duca e del Gran Principe suo figlio alle intenzioni delle Potenze suddette circa l'elezione d'un Successore in Toscana, sarà un frutto della gran sollecitudine da loro manifestata per il comun bene della Pace: e ciò supposto avendo le medesime bastantemente di che compiacersi, non è punto necessario a perfezionare una opera sì salutare, che si muti arbitrariamente la condizione di uno stato libero con tanta offesa del suo sovrano, ed immenso rammarico de' suoi Popoli etc.

Fra i recapiti, che devono essere annessi alla scrittura già mandata, essendo stato omesso quello indicato sotto il n. 4 contenente

¹¹⁷⁶ Questo paragrafo è a c. 234v, e la correzione appare recepita.

¹¹⁷⁷ Questo paragrafo è a c. 235r, e la correzione appare recepita solo per l'indicazione relativa alla sostituzione di «S.A.R» con «Gran Duca».

¹¹⁷⁸ Questo paragrafo inizia a c. 235r, e la correzione appare recepita.

alcuni articoli di quelli fermati in Roma tra Clemente VII e il principe d'Oranges, si supplice ad esso col mandarli nella forma, che devono darsi fuori etc.

3.4. Lettera di Neri Corsini a Coriolano Montemagni, Parigi, 3 giugno 1720.¹¹⁷⁹

Illustrissimo e Clarissimo Signor mio Padrone Colendissimo

Trasmetto a Vostra Signoria Illustrissima quella parte di scrittura, che fin ad ora si è potuta tradurre, acciò che ella abbia la bontà di esporla e farla approvare da Serenissimi Padroni, e se è possibile comunicarmene a risposta i di loro cenni senza rimandare la copia. I cambiamenti che son fatti nella frase, essendo nelle traduzioni ben spesso necessari, non richiedono che se ne renda conto: come né pure di quelli consistenti in parole, e perciò quasi sempre poco essenziali.

¹¹⁷⁹ ASF, *Mediceo del Principato*, 2688, allegato alla presente lettera si è rinvenuto un piccolo foglietto in cui si può leggere la seguente indicazione: «La scrittura enunciata in questa Lettera si trova appresso il Signor Senator Presidente Antinori, al quale fu mandata la mattina de' 19 Giugno 1720».

Si segnala inoltre che una minuta di questa lettera, il cui contenuto è identico a quello qui trascritto dall'originale conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze, è presente in BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 275r-276r.

In questa lettera Neri Corsini trasmetteva da Parigi a Firenze alcune considerazioni in merito alla traduzione francese della scrittura di parte granducale intitolata *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino*, di cui, come si è già avuto modo di segnalare, se ne è rinvenuta una copia ms. nel medesimo fascicolo *Raccolta di scritture, e memorie* alle cc. 214r-235v.

La detta *Informazione* può, a seguito della collazione eseguita, il cui risultato si può leggere nelle note tra parentesi [] presenti nella trascrizione offerta in questa sede, ragionevolmente considerarsi una prima stesura dell'edizione a stampa del *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* [s.n.t.], 1721. In merito alla data di edizione del *Mémoire* si segnalano qui di seguito alcune lettere di Neri Corsini a Coriolano Montemagni, sempre conservate in ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.): (Parigi, 1 luglio 1720) in cui Corsini riferiva che la scrittura era «già in ordine per stamparsi»; (Parigi, 5 agosto 1720) ove Corsini scriveva: «Sono spariti i dubbi che non si sia ascoltati al Congresso, onde questa mattina appunto ho data la nota Scrittura a uno stampatore che si è voluto caricare di stamparla, senza farla prima vedere al Luogotenente del Police, et averne la precedente permissione»; (Parigi, 16 ottobre 1720) in cui Corsini trasmetteva a Firenze due esemplari del *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence*, nella lettera del Corsini si legge infatti: «Le trasmetto due Esemplari della scrittura da presentarsi al Congresso, ma temo non verrà presto la congiuntura di mandarne una buona quantità», si segnala altresì che la copia del *Mémoire*, che si trova legata alla detta lettera di Corsini, da Parigi, del 16 ottobre 1720, non presenta note tipografiche e riporta appunto la data 1721: ovviamente, i riferimenti che seguiranno sono tratti da questa copia.

Sono stato consigliato, et ho seguito il consiglio di mettere nel corpo della scrittura l'autorità di quei Giurisconsulti più accreditati, e che hanno parlato più espressamente della libertà di Firenze, lasciando gli altri per la nota a parte da stamparsi pure alla fine della memoria.

È necessario che Vostra Signoria Illustrissima abbia la bontà di avvisarmi il numero dell'articolo del Trattato di Barcellona che mi [h]anno mandato essendo necessario enunciarmelo.

Al § le même Empereur parut comme médiateur etc.¹¹⁸⁰ leverei forse tutta la plenipotenza del Valorj, parendomi che renda oscuro il senso, e non dia notizia ad alcuna deduzione favorevole di più, ve la lascerò nonostante fin'che ella non mi avvisi in contrario.

Al § susseguente¹¹⁸¹ ero stato consigliato di narrar più a lungo l'istoria dell'avvenimento al Principato del Duca Alessandro, ma mi sono contentato di far menzione solamente della risoluzione della Balia, e de' i Tredici Riformatori, per mostrare, che fin da quel tempo, Alessandro aveva cominciato a governare, senza neppure attendere il Lodo dell'Imperatore; vi ho messo l'autorità del Varchi, e cercherò di impinguarla con altre, ma per non aver qui gran comodo di libri Italiani, desidererei me ne fossero somministrate.

Vorrei pure aggiungere qualche altra citazione alla citazione D.

Soprattutto ho creduto indispensabile, unendomi in ciò ancora al consiglio d'altri, di narrare in sequela del fatto d'Alessandro, l'elezione del Duca Cosimo, della quale non era fatta menzione, se non nelle confutazioni, perché è il fatto il più notorio, il più libero di tutti, e non è contrastato da veruno. Ho creduto faccia una gran forza l'esclusione di Giuliano, perché quantunque li Istorici non ne parlino, parlano però tutti della sua Persona, onde l'esclusione ne viene in necessaria conseguenza come un fatto indubitatamente avvenuto.

¹¹⁸⁰ [*Mémoire*, p. 6].

¹¹⁸¹ [*Mémoire*, p. 8, il paragrafo inizia con le seguenti parole: «Cette même qualité devient encore»].

Nel § La seconde que les Puissances contractantes etc.¹¹⁸² è bisognato prendere le parole stesse dell'Articolo V per citar giusto il passaggio, del resto se in citarlo altrimenti vi è stato qualche fine, siamo a tempo a ritradurlo, come stava, et anco a sopprimerlo affatto, quando si giudicasse che così potesse essere interpretato disfavorevolmente, onde ne attendo li ordini.

Rimontando al § le même Empereur parut comme médiateur etc.¹¹⁸³ il Varchi dice, che i Fiorentini ebbero la facoltà di scegliere per arbitro o il Papa, o l'Imperatore, chi più piacesse loro. Se questa autorità si stimasse sufficiente, la crederei una gran prova della Libertà, che ebbe la Repubblica in stabilire la nuova forma del Governo.

Colle future spero poter mandare il restante della traduzione, e rassegnando intanto a Vostra Signoria Illustrissima il mio vero ossequio, resto

Di Vostra Signoria Illustrissima e Clarissima

Di Parigi 3 Giugno 1720

Devotissimo e Obbligatissimo Servitore

Neri Corsini

Signor Senatore Prior Montemagni, Firenze

¹¹⁸² [*Mémoire*, questo paragrafo è forse a p. 14, all'interno del paragrafo che inizia con le seguenti parole: «On pourroit ajoûter beaucoup»; nella dissertazione ms. intitolata *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino*, questo paragrafo è forse a c. 221v, al paragrafo che inizia con: «La seconda è, che avendo convenuto le Potenze Confederate, e contrattanti»].

¹¹⁸³ [*Mémoire*, p. 6].

3.5. Minuta di lettera di Coriolano Montemagni a Neri Corsini, Firenze, giugno 1720.¹¹⁸⁴

[280r] Vedutasi la lettera del Signor Marchese Corsini, che accompagna, la traduzione di parte della consaputa Scrittura, si risponde quant'appresso, cioè:

Al primo Articolo; che si concorre nel sentimento di porre nel corpo della scrittura alcune delle Autorità de' Giureconsulti più classici, con lasciare l'altre per la nota a parte.

Al 2° che gli Articoli del Trattato di Barcellona non sono effettivamente distinti l'uno dall'altro con numeri, ma che dovendosi distinguere quello di cui si tratta, è il quarto, onde si potrà citare "L'Articolo 4 della Lega di Barcellona che comincia" Item cum spoliatis etc¹¹⁸⁵.

Al 3° che pareva che dalla Plenipotenza data a Bartolomeo Valori si comprovasse, che egli era mandato a trattare con una Città libera, e non dependesse in alcun modo dall'Imperatore, ma che né più, né meno si può levare per non essere questo un fatto essenziale per detta prova.

¹¹⁸⁴ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 280r-281v.

In questa minuta Coriolano Montemagni trasmetteva a Neri Corsini le considerazioni di parte granducale, in risposta alla missiva inviatagli dal medesimo Corsini il 2 giugno 1720, circa le parti tradotte in francese della scrittura di parte granducale intitolata *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino*.

Si ritiene opportuno segnalare inoltre che un'altra minuta di queste osservazioni è presente in ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.), il cui contenuto è identico a quello della copia conservata presso la Corsiniana a Roma, eccetto l'incipit, che nel documento conservato a Firenze è il seguente: «Alla Lettera del Signor Marchese Corsini, che accompagna la Traduzione di parte della consaputa scrittura si potrebbe rispondere quanto appresso»; tale espressione potrebbe ragionevolmente suffragare l'ipotesi che le osservazioni presenti nella minuta rinvenuta presso il fondo della Corsiniana, di cui se ne è data la trascrizione, non appartengano al Montemagni, bensì ad un altro autore.

¹¹⁸⁵ [*Mémoire*, p. 8, paragrafo: «Cette même qualité devient encore»; l'articolo che inizia con «Item cum spoliatis» è trascritto, come documento n. II, nell'appendice del *Mémoire*].

Al 4° che è opportunissima la riflessione fatta sopra l'aver il Duca Alessandro cominciato a governare avanti il Lodo di Carlo V, et in virtù della semplice [280v] Deliberazione della Balìa, e quando non ci fusse altra prova basterebbe l'autorità del Varchi, ma per aggiungere a questa una prova maggiore di ogn' eccezione vi è l'atto stesso della Balìa che si manda in autentica forma.

Al 5° che delle suggestioni fatte da' Ministri Imperiali in Napoli al Duca Alessandro, e della sua risposta non si sa che ne parli altro Autore che il Varchi; si crede però questa bastante provanza, trattandosi di un storico il più puntuale ed accreditato in scrivere le cose della sua Patria e de' suoi tempi e per distruggerle ci vorrebbe uno di equal reputazione, che dicesse il contrario.

Al 6° che sarà molto propria la fatta narrazione dell'elezione del Duca Cosimo, dopo quella d'Alessandro, siccome l'osservazione sopra l'esclusione di Giuliano.

Al 7° che ha fatto benissimo a prendere le parole stesse dell'articolo V, dalle quali intanto saranno qualche poco differenti quelle della scrittura mandata¹¹⁸⁶ [281r] al Signor Marchese, per essersi valso lo scrittore del medesimo Trattato firmato a Londra, che poi doveva esser sottoscritto a Parigi colle alterazioni fattevi a Vienna.

Al 8° che per provare, che fusse la scelta de' Fiorentini l'eleggere per Arbitro l'Imperatore o il Papa, si stima basterà solo l'autorità del Varchi, tanto più che gli dà tutta la verisimilitudine il fatto medesimo, mentre per la riordinazione del Governo, l'Imperatore se ne rimetteva al Papa, come si legge nel fine del medesimo Articolo 4, né presentemente si ha notizia di altri autori che indichino questa

¹¹⁸⁶ Da identificarsi nella scrittura di parte granducale intitolata *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino*, rinvenuta nel medesimo fascicolo della Corsiniana *Raccolta di scritture, e memorie* che conserva anche questa minuta della lettera; il paragrafo cui si fa riferimento è forse a c. 221v, che inizia con: «La seconda è, che avendo convenuto le Potenze Confederate, e contrattanti».

circostanza, ma uno storico così classico del Paese si crede bastante, massime essendo avvalorata la sua asserzione dal Lodo medesimo.

Avverta il Signor Marchese che nel leggersi la traduzione mandata al § il est a propos etc.¹¹⁸⁷ si è osservato, che nell'allegarsi l'autorità di Gasparo Klock, è ommesso¹¹⁸⁸ il luogo, dove egli ciò dice, cioè nel suo trattato De Contributionibus, cap. 5, n. 30, versi: quamvis autem, il che per [281v] altro può esser seguito per semplice inavvertenza di chi ha copiato la detta traduzione¹¹⁸⁹.

¹¹⁸⁷ [*Mémoire*, p. 8].

¹¹⁸⁸ A margine di questo paragrafo si legge la seguente nota ms.: «Perché si è risparmiato di copiare i passi latini che saranno poi nella stampa», questa appare essere stata vergata da un'altra mano rispetto a quella che ha steso la minuta.

¹¹⁸⁹ [*Mémoire*, p. 9, paragrafo: «C'est la reflexion que Gaspar Klock», il passo di Klock è riportato in originale latino e per esteso, nella nota A, in calce alla medesima pagina].

3.6. Lettera di Neri Corsini a Coriolano Montemagni, Parigi, 10 giugno 1720.¹¹⁹⁰

Illustrissimo e Clarissimo Signore Signore Padrone Colendissimo

Sarà la presente per accompagnare a Vostra Signoria Illustrissima il rimanente della traduzione della scrittura, e per continuare a renderle conto di alcuni cambiamenti convenuti fare.

La confutazione del passo del Giovio, si è creduto bisogna prenderla altrimenti, perché quello che egli dice, non è veramente una proposizione fatta all'Imperatore dal Ministro del Papa, né un motivo del quale egli si servisse per impegnare Carlo V alla Guerra, ma un seguito dell'esposizione delli articoli, de' quali eran convenuti il Papa e l'Imperatore, come si deduce dalle precedenti parole del Giovio, ove dice "e quasi con queste convenzioni fece Lega con lui". Si è preso dunque a mostrare che di ciò che dice il Giovio non ve ne è né pure una parola nella Lega di Barcellona, mentre l'articolo nel quale si tratta della reintegrazione della Casa de' Medici, non è punto conforme a questo autore. Se poi nel rimanente del Trattato vi fosse qualche passaggio in sua giustificazione, bisognerebbe mutar tutto, e prendere qualche altro argomento per refutarlo, ma credo forse ci trovassimo imbrogliati, onde ne attenderei i lumi necessarj. Si esaminerà dunque

¹¹⁹⁰ ASF, *Mediceo del Principato*, 2688, allegato alla presente si è rinvenuto un piccolo foglietto in cui si può leggere: «La parte di scrittura enunciata in questa lettera si trova in mano del Signor Presidente Antinori, che l'ebbe in Consiglio li 24 Giugno 1720».

Si segnala inoltre che la minuta di questa lettera è conservata in BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture* cit., cc. 277r-278r; il contenuto della minuta è identico a quello qui trascritto dall'originale.

In questa lettera Neri Corsini trasmetteva a Firenze alcune considerazioni in merito alla traduzione in lingua francese della scrittura di parte granducale intitolata *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino*.

il Trattato il che fin ad ora non si è fatto, avendo applicato alla semplice traduzione.

Si è pur soppressa la citazione del medesimo Giovio del primo Articolo della Capitolazione, perché è parso, che la testimonianza, che egli rendeva della stipulata Libertà nuocesse più di quello giovasse, parlando solo della libertà di servirsi delle antiche leggi, e non della assoluta Libertà, di cui parlava la Capitolazione.

~~Nel § le même Cosme premier etc. vi è una citazione, che comincia “hoc insuper etc.”¹¹⁹¹~~

Prenderei volentieri il passo di Natale Conti citato nel § on pourvoit au contraire etc.¹¹⁹² perché non ho potuto sin ora qua trovare quell'Istoria.

Dopo il § il est vraj etc.¹¹⁹³ si è fatta una piccola posposizione essendosi giudicato meglio metter prima le ragioni, e citazioni, e poi venire alle due circostanze di fatto.

Rimontando a primi paragrafi della scrittura mandati nell'ordinario passato, al § il est necessaire etc.¹¹⁹⁴ et al susseguente, si sono sostituiti i due, che trasmetto qui annessi in foglio a parte, parendo si accordino più coll'Istorie citate.

Si muterà ancora il metodo di mettere le citazioni in latino nel corpo della scrittura, mentre se ne porrà il sugo in francese, e la citazione originale nella margine da' piedi.

E qui rassegnando senza più a Vostra Signoria Illustrissima

Di Parigi 10 Giugno 1720

Devotissimo e Obbligatissimo Servitore

Neri Corsini

Signore Senatore Prior Montemagni, Firenze

¹¹⁹¹ [*Mémoire*, pp. 28-29].

¹¹⁹² [*Mémoire*, questo paragrafo non compare, ma la citazione di Conti è a p. 31, mentre nella copia ms. intitolata *Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino*, il rimando all'opera di Conti (che è la medesima che compare nella *Mémoire*, eccezion fatta per il testo del passo, che nell'*Informazione* appunto non è trascritto) è all'inizio della c. 232r].

¹¹⁹³ [*Mémoire*, p. 33].

¹¹⁹⁴ [*Mémoire*, pp. 2-3].

3.7. Minuta di lettera di Coriolano Montemagni a Neri Corsini, Firenze, giugno 1720.¹¹⁹⁵

[279r] A quanto scrive il Signor Marchese Corsini con la Sua de' 10 del corrente, si replica.

Al primo essere proprissima la confutazione del Giovio, mediante il far constare, che di quanto egli dice, nulla se ne legge nella Lega di Barcellona, e non solo nell'articolo che si riporta per extensum, ma né pure in verun altro luogo della suddetta Lega; anzi dall'Imperatore Carlo V ogni altra causa e motivo si adduce d'andare contro i Fiorentini, fuori di quello allegato dal Giovio.

Al secondo si concorre nella considerazione di potersi omettere la citazione del Giovio rispetto alla Capitolazione di Firenze, mentre si porta l'atto stesso di detta Capitolazione più assoluto in ordine alla libertà di quello venga riferito dal Giovio medesimo.

Al terzo che si considera così puntuale il racconto, che fa Natal Conti nelle sue Istorie del Titolo accordato al Gran Duca Francesco, che gli se ne manda un Esemplare stampato, con suggerire ad esso [279v] Signor Marchese essere osservabile quanto dice il medesimo Natal Conti in quelle parole rigate sotto, e che cominciano "Onde informato prima", dalle quali apparisce che fin d'allora il Consiglio Imperiale conobbe essere di niun peso le pretensioni dell'Imperio sopra il Dominio Fiorentino per il succeduto in tempo del Duca Alessandro, e di Cosimo primo, di maniera che condescese a non farne caso, e a riformare, come

¹¹⁹⁵ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 279r-279v; si segnala altresì che presso l'ASF, *Mediceo del Principato*, 2688 (cc. n.n.) è conservata una minuta dal contenuto identico a quella rinvenuta in Roma, eccetto per l'incipit: «A quanto scrive il Signor Marchese Corsini con la sua de 10 del corrente parrebbe, che si potesse replicare», la mano è di difficile identificazione, e dunque rimane oscuro l'estensore delle considerazioni; del resto, l'aver rinvenuto presso la medesima filza fiorentina un foglietto allegato alla lettera del Corsini del 10.6.1720 in cui vi è riportata la notizia che la parte di scrittura tradotta in francese, e giunta da Parigi, era stata passata al Signor Presidente Antinori «che l'ebbe in Consiglio li 24 Giugno 1720», non è sufficiente per farci definitivamente attribuire a questi l'estensione delle considerazioni riportate in questa minuta.

fece secondo l'Istanza del Ministro del Gran Duca, il tenore del Decreto fatto precedentemente, e dato fuori dall'Imperatore. Circostanza che si giudicherebbe a proposito fusse fatta ben valere in qualche luogo della Scrittura, dove potesse far più forza un tal fatto.

Al quarto che torna benissimo la fatta proposizione.

Al quinto che i due paragrafi surrogati in luogo degli altri due mandati coll'ordinario passato, paiano qui pure più adattati

3.8. Minuta di lettera di Coriolano Montemagni[?] a Neri Corsini, 1722[?].¹¹⁹⁶

[284r] Concernente quella scrittura

Avvertenze sopra la seconda scrittura stampata¹¹⁹⁷ venuta di Vienna

Nel § primo fino al § L'Auteur passe etc.¹¹⁹⁸, dove si pretende snervare l'autorità de' Giureconsulti, che hanno in ogni tempo attestata la libertà di Firenze, non vi è cosa, che meriti considerazione; mentre dalle parole di detti Autori riportate per extensum nel Corpo della Scrittura Latina al § Sed his etiam insuper etc.¹¹⁹⁹, e nel fine di essa

¹¹⁹⁶ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture* cit., cc. 284r-287r. In questa minuta si rinvencono le considerazioni di parte granducale in merito alla scrittura di parte imperiale venuta da Vienna, da indentificarsi con la breve dissertazione intitolata *Examen du mémoire sur la liberté de l'État de Florence*; questo breve scritto compare anche in un'edizione a stampa del *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* [s.n.t.], 1721, ed è appunto questa la copia di cui mi sono servito per indicare tra [] le pagine corrispondenti ai diversi paragrafi menzionati nella minuta qui trascritta.

¹¹⁹⁷ Da indentificarsi con la breve dissertazione intitolata *Examen du mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence*.

¹¹⁹⁸ [*Examen* cit., p. 3 (n.n.)].

¹¹⁹⁹ Nella copia del *De Libertate*, [s.n.t.], 1722, conservata in BNCF, MAGL.16.1.15, il paragrafo è a p. XI; le indicazioni successive tra [] si riferiscono a questa edizione.

fra i Documenti al n. IV apparisce, che parlano d'una piena libertà esclusiva di qualunque superiorità. Né per questo, che alcuno di loro abbia detto lo stesso di Pisa, e di Siena, si rende meno veridica la sua asserzione quanto a Firenze; poiché ciò che sia seguito posteriormente di dette due città, quando scrissero quelli autori, elleno ancora erano libere, et indipendenti.

Al § *Pour prouver etc.*¹²⁰⁰, dove si porta l'articolo del Trattato di Pace di Blois, è stato già risposto nella scrittura, ove si parla del fatto di Massimiliano I al § *Se minime ex arbitrio etc.*¹²⁰¹,

[284v] A ciò, che si dice, che Carlo V avesse de' motivi propri di procedere ostilmente contro i Fiorentini, come si vuol dedurre dalle parole proemiali del Lodo, si replica, che non per questo ne seguirebbe, che i Fiorentini fossero sottoposti all'Imperio; ma che in realtà il fine principale della guerra fusse il ritorno della Casa Medici in Firenze, e che l'Armi Cesaree fussero ausiliarie, non lascia luogo di dubitarne la Lega di Barcellona, e gli atti successivamente seguiti, come si dimostra nella nostra scrittura al § *Primun itaque, et seq*¹²⁰².

Nel § *On peut aisément etc.*¹²⁰³, si pretende far vedere, che Carlo V non fusse stato mediatore, ma come principale interessato nella Convenzione fatta sotto Firenze; mentre in essa si nominano Ferdinando Gonzaga, interveniente per Sua Maestà, e Bartolomeo Valori, Commissario di Sua Santità, come contraenti da una Parte, e i Commissari Fiorentini dall'altra.

Ma si avverta, che nella detta Convenzione trattandosi più cose riguardanti l'interesse dell'Esercito Cesareo, doveva il Gonzaga, rispetto a queste far la figura di Parte, e di Collegato. La Parte poi di mediatore fu [285r] per quelle cose che concernevano l'interesse della Casa de' Medici colla Repubblica, e principalmente la riordinazione del

¹²⁰⁰ [*Examen*, p. 3 (n.n)].

¹²⁰¹ [*De Libertate*, p. XXXV, ma il riferimento è piuttosto a Massimiliano II].

¹²⁰² [*De Libertate*, p. XXIII].

¹²⁰³ [*Examen*, p. 4 (n.n)].

Governo, di cui piacque ai Fiorentini, che quell'arbitrio, che ne voleva avere il Papa, in virtù della Lega di Barcellona, si desse all'Imperatore con le condizioni apposte in tal remissione, come già si è detto nella scrittura mandata al § *Atque adeo verum est etc.*¹²⁰⁴

Nel § *Au reste etc.*¹²⁰⁵, si soppone essersi omesse studiosamente nella prima nostra scrittura quelle parole del Lodo "cum ratione Imperialis nostrae Dignitatis et Autoritatis", le quali escludono la qualità di Arbitro.

È vero, che nella Prima nostra scrittura¹²⁰⁶ non vi sono le dette parole precise, ma vi era la sostanza. Ma a tale omissione si è supplito nella scrittura che ora si è mandata, giacché nulla conclude di pregiudiziale alla Libertà di Firenze un titolo così universale, che si convenga alla Dignità, et Autorità dell'Imperatore il procurare la salute, e pace delle Repubbliche. Anzi, che l'essersi servito l'Imperatore di un motivo sì generale, e del titolo datoli dalla Convenzione, è un evidente dichiarazione di non [285v] averlo potuto fare in virtù d'alcun special diritto o potestà che avesse sopra la Repubblica.

Quello che si dice al § *Pour donner etc.*¹²⁰⁷, è vero, essendo anteriore il Lodo, e la pubblicazione di esso alla riforma, di cui si fa menzione nella prima nostra scrittura p. 2 al § *Enfin Charles V etc.*¹²⁰⁸, dove si allega il Varchi libro 13, § I XIII Riformatori etc. Prima però di averne questa notizia di Vienna si era qua avvertito un simile sbaglio e ci si era provisto alla meglio con allegare nella seconda scrittura mandata al § *In hoc laudo etc.*¹²⁰⁹, in vece della detta riforma, la Provisione della Balìa, colla quale fu data l'autorità al Duca Alessandro di intervenire in tutti i Magistrati, ed essere proposto in essi,

¹²⁰⁴ [*De Libertate*, p. XXVII].

¹²⁰⁵ [*Examen*, p. 6 (n.n)].

¹²⁰⁶ Da identificarsi con il *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence* [s.n.t.], 1721.

¹²⁰⁷ [*Examen*, p. 7 (n.n)].

¹²⁰⁸ [*Mémoire*, p. 13].

¹²⁰⁹ [*De Libertate*, p. XXVIII].

registrando per extensum al n. XI il detto atto pubblicato li 17 Febbraio 1531 a Nativitate, e così anteriore cinque mesi all'esibizione, et omologazione del Lodo, che seguì dopo ne 6 di Luglio del detto anno.

Ma perché può recar tuttavia della confusione l'errore reso nella scrittura ultimamente mandata con avere nel § Hoc Laudum etc., detto, die 6 Januarij 1531 quando dir dovea die 6 Julij 1531 per rimediare a ciò, e per miglior dilucidazione del fatto, si stima necessario depen[286r]nare tutto il detto § Hoc Laudum etc., quanto l'altro susseguente "In hoc Laudo etc.", surrogando in luogo di detti due paragrafi quelli contenuti nell'accluso foglio, facendo, quando bisogni, ristampar quel foglio, se a caso fusse già stato stampato¹²¹⁰.

A ciò che si dice nel § Mais comme etc.¹²¹¹, si ricava a bastanza la risposta dal § Quamobrem, et seq.¹²¹² della nostra seconda scrittura dove si dimostra essere stati i Fiorentini medesimi, anzi non i Ghibellini, ma i Guelfi, che solleccitarono la mediazione del Papa, e che dettero al D. d'Angiò per quel tempo e con quelle facultà, che più piacque loro il governo della Città, e l'autorità di pacificarli, onde rispetto ai Fiorentini l'interposizione di Clemente IV, e di Bonifazio VIII non fu altrimenti effetto d'alcuna autorità imperiale, che nella vacanza dell'Imperio risedesse ne' detti Pontefici, come vicari del medesimo nei luoghi della Toscana ad esso soggetti.

Sopra il § Mais quand etc.¹²¹³, si avverta, che tutti i Trattati, e cose fatte in Napoli da Carlo V furono una mera sequela dell'arbitrio, e Lodo di Sua Maestà, alla quale come Stato Arbitrio erano ricorsi i Fuoriusciti A [A Baccio Baldini in Vit. Cosmi I, pag. 13].

Al fatto di Carlo IV vien replicato bastantemente nella seconda scrittura [286v] mandata al § Non minori constantia, et seq¹²¹⁴.

¹²¹⁰ [*De Libertate*, p. XXVIII].

¹²¹¹ [*Examen*, p. 8 (n.n)].

¹²¹² [*De Libertate*, p. VIII].

¹²¹³ [*Examen*, p. 9 (n.n)].

¹²¹⁴ [*De Libertate*, p. XV].

Lo stesso si è fatto a quello di Roberto nella detta seconda scrittura al § Robertus quoque etc.¹²¹⁵, e solo pare da avvertire, benché non siano cose di fondamento; Primo che la donazione fu anteriore alla Lega fatta co' Fiorentini, con i quali trattò come con eguali, Secondo esser cosa ridicola il voler far passare per una normale Investitura una Donazione, perché il re Roberto si servì della parola "investimus" adattabile a qualunque traslativo di possesso, ogni qual volta non si vede prestato giuramento di fedeltà, né fatto altro atto di omaggio, o vassallaggio, oltre quel più, che si dice nella detta nostra scrittura.

Quelli articoli poi della Lega fatta con Roberto, che nella prima e seconda scrittura di Vienna si riportano per extensum, come registrati appresso il Martene, o sono apocrifi, o sì vero sono quelli, che averà progettato la Corte Cesarea, ma non già quelli conclusi, e ridotti in Istrumento, poi che avendosi qua originalmente il tenore di essi non corrisponde a questo, e specialmente poi né pur per ombra vi si leggono le [287r] parole "servitù" "fedelissima" e simili, nelle quali si fonda lo scrittore contrario, ma si parla sempre come di una Lega fra eguali; il che serva di Sua particolar notizia soggiungendole, che in tanto non si è registrata nella nostra scrittura, ma riportato il solo articolo comprobante la Libertà, in quanto in essa vi è pur l'articolo, che enuncia la precedente donazione fatta dal re Roberto, e la cosa del censo da convenirsi, quantumque poi non ne fusse fatto altro, e per detto articolo non convien parlarne etc.

¹²¹⁵ [*De Libertate*, p. XVIII].

3.9. Lettera di Coriolano Montemagni a Neri Corsini, Firenze, 22 maggio 1722.¹²¹⁶

[288r]Illustrissimo Signore mio Padrone Colendissimo

Riporta l'umanissima di Vostra Signoria Illustrissima de' 4 del corrente [*maggio 1722*] i motivi molto propri, per i quali si era Ella poi risoluta di fare stampare alla macchia la Nostra Scrittura, e per gli stessi ha pur con somma avvedutezza sospeso la missione d'alcuno esemplare della medesima, fin' a tanto, che sia posto in salvo ogni pregiudizio dello stampatore, giacché nulla rileva l'averla qua quindici giorni prima, o dopo.

Può essere, che alla Corte di Vienna siano noti i Diplomi di Carlo IV, e d'ogni altro Imperatore, riguardanti le cose nostre, e che ne abbino i Registri nell'Impero fino al presente però non hanno di ciò alcun riscontro, mentre rispetto a quelli di Carlo IV, e di Massimiliano, gli Autori della Scrittura di Lipsia e dell'altra Francese, si sono solamente serviti di ciò che ne ha lasciato scritto qualche Istorico; e per gl'altri di Roberto, hanno solo portato i Punti del Trattato della Lega poi conclusa tra il detto Imperatore, e la Repubblica di Firenze nel modo, che li riporta il Martene, ma non l'Atto stesso della Lega, che è quello, che solo deve aversi in considerazione. Della Donazione poi, o pretesa Investitura del 1401, se ne porta una copia, che dicesi cavata da altra manoscritta ed è verisimile che se l'Autore della scrittura avesse veduto l'originale, lo avrebbe detto, per accreditare questo Documento, in cui fa tanta forza.

Ma quando pure i Tedeschi ritrovino, com'è probabile, tal recapito originale, ogniqualvolta lo produ[288v]chino essi a lor favore contro di Noi, si potrebbe dire da noi che non se ne inferisce la Nostra positiva accettazione, né serve quella del Pitti[?] e renunciativa della di

¹²¹⁶ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 288r-289r.

lui procura, se non si prova che il di lui mandato fusse con la facultà d'acceptare con quelle determinate condizioni; a differenza di quando producessimo noi il Recapito suddetto, nel qual caso non potremmo impugnar ciò che vi si leggesse pregiudiziale a noi.

Le parole poi “per anuli traditiones de praedictis omnibus investimus” non importano altro, che la tradizione d'un Possesso Instrumentale; non già un'Investitura, come vanamente la deducono i Tedeschi, conforme altra volta si è accennato a Vostra Signoria Illustrissima, né l'acceptazione della Repubblica; anzi, che non adducendosi, né potendosi addurre la minima prova che da' Fiorentini, né allora né poi, fusse preso in virtù di tal titolo l'attual possesso di alcune delle Città, o Terre, indicate in detta Donazione, non co[n]stando della ratificazione dello stesso Imperatore, che succeder doveva, doppo la di Lui Coronazione; e non apparendo alcuna Convenzione, o pagamento di censo, sopra di cui si doveva concordare tra l'Imperatore e la Repubblica. La mancanza di tali atti conservativi, e corrispettivi alla suddetta Donazione, manifesta con evidenza esser quello un Documento irrelevante ed imperfetto.

[289r] Quando succedesse però, che ritrovati dai Tedeschi, e messi in luce gl'accennati Documenti originali, qualcheduno fermandosi sulla volgare intelligenza della parola “investimus” volesse rilevarla, e farne gran caso contro di Noi, si è stimato di munirla di alcune Dottrine, che osserverà nel foglio accluso¹²¹⁷, nelle quali riconoscerà, che in simili Atti la semplice parola “investimus” quando non è accompagnata dai Giuramenti di Fedeltà, si intende solo per un semplice possesso, e generalmente questa parola si veste della natura delli Atti, ai quali è fatta servire.

Vostra Signoria Illustrissima, venendole toccata l'avvisata difficoltà, potrà valersi in voce di queste Dottrine, e dell'altre cose che

¹²¹⁷ Nello stesso inserto a cc. 290r-291r, «Andreas Alciatius respons. Lib. 4 resp. 4 a n. 32 et seq. et intra alia rimpressioniones resp. 199.»; seguono 2 cc. vergate in latino e di difficile trascrizione.

le sono state scritte coll'antecedenti su questa materia, per distruggere sempre meglio, che potrà qualunque impressione che si facesse contro le ragioni, e il possesso della Nostra Indipendenza; e non avendo da suggerir di vantaggio allo sperimentato zelo, prudenza, ed avvedimento di Vostra Signoria Illustrissima, la supplico di molti suoi comandamenti, e divotamente mi rassegno

Di Vostra Signoria Illustrissima

Di Firenze 22 Maggio 1722

Devotissimo Obbligatissimo Servitore

Coriolano Montemagni

R. Marchese Neri Corsini /Parigi /

3.10. Lettera di Coriolano Montemagni a Neri Corsini, Firenze, 18 dicembre 1722.¹²¹⁸

[294r] Illustrissimo Signore mio Padrone Colendissimo

Essendosi data una scorsa all'ultima scrittura venuta di Vienna, che acclusa si trasmette a Vostra Signoria Illustrissima, conforme le fu intenzionata colle passate, si è riconosciuto non essere la medesima altra che un complesso di ciò che è stato dedotto nelle precedenti scritture, e solo si rende questa più singolare di quelle nei frequenti sfoghi, che fa fuori di proposito, di villanie, e di piccature atteccando tutti indistintamente, e nominatamente il Signore Marchese Verzoni con un furore, che manifesta la passione dello scrittore.

Or perché l'unico nostro fine è stato di render nota a chi bisogna la nostra ragione, la quale per farsi conoscere non necessita d'esser

¹²¹⁸ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 294r-296r.

portata con altrui discredito, ed offesa, non merita però, che da noi sia fatto alcun conto di questa scrittura, come certo non lo sarà fatto da chiunque la leggerà con indifferenza, e che osserverà stendersi lo scrittore o in cose, che nulla riguardano il punto di che si tratta, o in continue maldicenze fino a supporre per dar motivo alle medesime quello che da noi né per ombra è stato scritto, e dissimulando poi all'incontro la risposta ai principali fondamenti della nostra Scrittura Latina¹²¹⁹, o dando ad essi una capricciosa interpretazione, o quando non può far altro, [294v] facendo passare questo Dominio (che egli accorda non esser feudo dell'Imperio) per simile alli Stati, e Città Libere del medesimo, o per una continua ribellione, l'indipendenza colla quale per tanti, e tanti secoli si è saputo anco colla forza delle armi conservare. Ma perché nel primo capo di questa scrittura, in cui si pretende mostrare, che nei tempi dei Duchi, e Marchesi di Toscana anco la città di Firenze fusse compresa nella Loro Giurisdizione, oltre quelle stesse frivole conietture, che si Leggono nelle precedenti scritture e alle quali è stato risposto nei fogli mandati ultimamente a Vostra Signoria Illustrissima si portano nel capo 1 § 13 14 e 15 come prove irrefragabili di aver l'Imperatore Conrado II, e di più la Duchessa Beatrice Moglie di Gotofredo Duca di Toscana esercitato giurisdizione in Firenze, due documenti non adottati nelle altre scritture, è parso bene avvertire per notizia di Vostra Signoria Illustrissima oltre a quello, che si è detto generalmente nei passati fogli della niuna rilevanza di simili atti, che quello dell'anno 1061 della Duchessa Beatrice non è altro in sostanza, che un ricevimento, che ella fa sotto la sua Protezione del Monastero, e di alcuni Beni della Badia di S. Maria di Firenze a richiesta de medesimi Monaci.

Questa, e niun altra intelligenza hanno quelle parole dell'atto [295r] suddetto "Misit bannum Regis super praedictum Abbatem et Advocatum eius, et super iam dictam sortem, et res etc." come spiega

¹²¹⁹ Da identificarsi con il *De Libertate*.

questo modo di parlare in quei tempi il Du Cange nel suo Glossario tomo primo pagina 507 “Bannum mittere (dice egli) super rem, aut personam aliquam, dicebantur Principes cum eam, publicato Banno, seu Edicto, in suam protectionem suscipiebant” portandone molti esempi da Carlo Magno fino ai tempi della Principessa Matilde, e la formula corrispondente appunto a quella del suddetto atto della Duchessa Beatrice.

Né deve far specie l'applicazione della pena per metà al regio Fisco, né quella parola “sine regali iudicio”, poiché l'apposizione della pena è propria di simili atti, sempre però riferibile ai sottoposti alla giurisdizione di che l'impone, i quali avessero molestato, o usurpato i Beni di quel Monastero, di cui assumevano il Patronato, o la Protezione. La parola poi “sine regali iudicio” è stato uno sbaglio del Puccinelli seguitato dall'Autore della presente scrittura, dovendo dire “sine legali iudicio” secondo la formula di simili Protettorie, e come appunto si legge nell'originale dell'atto suddetto riscontrato in quest'Archivio della Badia di Firenze.

[295v] Quanto poi al Diploma di Conrado del 1038 è un vano impegno dell'Autore della presente scrittura per provare l'effettuazione di quel Diploma il supporre che fa, che quei medesimi Beni, i quali in esso si enunciano donati dall'Imperatore alla Badia di Firenze, siano stati successivamente confermati alla detta Badia da altri Imperatori, e da Sommi Pontefici, senza portarne verun documento, siccome l'asserire con tanta franchezza, che quelli stessi Beni fino al dì d'oggi si posseghino da medesimi Monaci, quando il più informato di essi non averà ardire di rinvenirne né pur uno.

Ma comunque anco fusse, le parole del detto Diploma non ricevano quel senso, che gli dà l'Autore della scrittura, poiché da esse non si ricava altro, che un Giudicato in contumacia contro Persone, le quali ben potevano esser sottoposte alla giurisdizione dell'Imperatore, e posseder Beni nel Contado di Fiesole, e di Firenze, e non mai una

formal confiscazione contro i Cittadini Fiorentini per aver disprezzato il Giudizio di Sua Maestà. E poi che si vede, che all'Autore della presente Scrittura hanno dato motivo di crederlo le parole del detto Diploma "propter nostrum placitum, quod contumaciter cum multis Civibus contempserunt" sappia [296r] Vostra Signoria Illustrissima, che nell'originale del detto Diploma riscontrato in questa Badia invece delle dette parole "cum multis civibus" si legge "multis vicibus" con che va a terra tutto il fondamento del sopradetto Autore.

Questo è quanto è parso bene di portare a notizia di Vostra Signoria Illustrissima come cose di fatto per quell'uso, che gli bisognasse di farne, giacché per altro Ella ben sa meglio di noi, che in simili materie di qualificare la condizione d'un Dominio, è affatto inutile il volerla dedurre da fatti, e conietture di più secoli addietro, ma che il possesso è quello, che principalmente, anzi unicamente s'attende. Con che pieno del mio solito ossequio resto

Di Vostra Signoria Illustrissima

Di Firenze li 18 Dicembre 1722

Devotissimo Obbligatissimo Servitore

Coriolano Montemagni

R. Marchese Neri Corsini /Cambray /

3.11. Lettera di Coriolano Montemagni a Neri Corsini, Firenze, 23 aprile 1723.¹²²⁰

[292r] Illustrissimo Signore mio Padrone Colendissimo

Penso, che a quest'ora sarà giunta anco alle mani di Vostra Signoria Illustrissima l'ultima scrittura Franzese, un esemplare della quale fu inviato qua dal Signore Marchese Bartolomei col Titolo Ricerca della Verità della Memoria sopra la Libertà di Firenze¹²²¹. Onde Ella possa aver avuto campo di sodisfarsi nella lettura di essa, e di osservare che la medesima non contiene in sostanza più di quello, che è stato allegato nelle scritture precedentemente pubblicate su tal materia: ma che l'Autore di questa Ricerca si è servito solo de' motivi, e considerazioni portate dagl'altri per adattarle a forma di replica a capo per capo alla Nostra Memoria Franzese¹²²², e che però non vi è bisogno di formare alcuna particolar risposta, né di somministrar altro a Vostra Signoria Illustrissima doppo quello, che già si è detto nella Nostra Scrittura Latina¹²²³, ed è stato avvertito successivamente in altri fogli a Lei mandati.

Averà bensì potuto vedere Vostra Signoria Illustrissima oltre le frequenti piccature, delle quali è piena questa scrittura, l'artificio usato dall'Autore di essa per screditare nel bel principio la Memoria Franzese, e per gettare un fondamento favorevole alle sue intenzioni, di supporre cioè, che nella Nostra Memoria¹²²⁴ si dica, che la Città di Firenze [292v] fino dalla sua origine avesse goduta una piena Libertà, di che poi egli si estende a provare il contrario: poi che la verità è che la Memoria Franzese parla nominatamente della Libertà di Firenze dal

¹²²⁰ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 292r-293v.

¹²²¹ Da identificarsi forse nel *Examen du mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence*.

¹²²² Da identificarsi nel *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence*.

¹²²³ Da identificarsi nel *De Libertate*.

¹²²⁴ Da identificarsi nel *Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence*.

tempo della sua costituzione in Stato di Repubblica, doppo cioè, la decadenza dell'Imperio in Italia, e doppo che per la disfatta, e prigionia del Re Desiderio si era sottratta dall'oppressione de Longobardi dal qual tempo in poi non apparisce (ciò che sia dell'altre Città di Toscana) che Firenze abbia reso atto alcuno di vera sommissione né alli Imperatori Franchi, né ai Tedeschi, avendo bensì conservato, e massime verso i primi della gratitudine, riconoscendo i Fiorentini Carlo Magno o come Loro Liberatore, secondo prova pienamente Monsignor Borghini nel suo Discorso "Se Firenze fusse riedificata da Carlo Magno" o come Autore, o donatore della Loro Libertà, secondo il rapporto delli stessi Istorici allegati nelle scritture contrarie: titoli ambedue, che giustificano egualmente l'asserzione dell'Autore della Memoria Franzese.

A questo proposito poi è da ponderarsi una circostanza che di questa o Liberazione, o Libertà, che dir si voglia [293r] data da Carlo Magno a' Fiorentini, non può tampoco pretendere l'Imperio, che glien'abbiamo alcun grado, non che dobbiamo riconoscerci dependenti dal medesimo, mentre la dimora di Carlo Magno in Firenze seguì 15 anni avanti che egli fusse assunto all'Imperio: e quantunque Ricordano Malaspina (le di cui parole trascrisse Gio. Villani, e seguì il Poggio) supponga esser ciò succeduto l'anno 805; il che sarebbe 4 anni doppo l'elezione di Carlo Magno all'Imperio; è cosa assoluta appresso tutti gl'Istorici, e lo confessano anche le scritture contrarie, che ciò non potette avvenire in quel tempo per non esser Carlo Magno doppo l'anno 800 né pur tornato in Italia, non che venuto in Firenze; e supposto ciò cade affatto a terra il ripiego per altro debolissimo, per non dir ridicolo, che le resistenze fatte da Fiorentini in ogni tempo, e sempre con esito felice ai Vicarj Imperiali, et alli stessi Imperatori ancora, debbano considerarsi per attentati d'animi ribelli, e non come atti consecutivi e preservativi come erano, della Loro Libertà dall'Imperio, perde sempre più vigore quella presunzione che dalla superiorità esercitata sopra

altre Città della [293v] Toscana, l'istesso debba dirsi di Firenze. Né ha luogo la regola di ragione tante volte replicata, che i fatti dubbi, e le parole equivoche delli Scrittori, o dei Diplomi devino interpretarsi, come riprove di soggezione all'Imperio, piuttosto, che di Libertà dal medesimo, che sono i principj, e le massime, le quali compongono il raziocinio, et il forte di quest'ultima scrittura, e delle altre ancora, come meglio di noi averà Vostra Signoria Illustrissima osservato colla sua somma avvedutezza, e piena cognizione che ha della materia, di cui tratta, la quale doppo il possesso di più secoli rende superflua, et inutile qualunque discussione di antichi titoli, e diritti; e ratificando a Vostra Signoria Illustrissima il mio vero ossequio resto

Di Vostra Signoria Illustrissima

Di Firenze li 23 Aprile 1723

Devotissimo Obbligatissimo Servitore

Coriolano Montemagni

R. Marchese Neri Corsini /Cambray /

III. *Specimen delle edizioni sei-settecentesche delle opere di Grozio nelle biblioteche toscane*

Sotto questo titolo si offrono i risultati del censimento, ancora in corso, delle diverse edizioni sei-settecentesche delle maggiori opere di Grozio indicando qualora rinvenibili da ex-libris o altri segni di possesso la provenienza antica.

Le opere censite di Hugo Grozio sono le seguenti:

1. *Mare liberum*
2. *De iure belli ac pacis*
3. *De veritate religionis christianae*
4. *Respublica Hollandiae, et Urbes*

Questa la lista delle biblioteche toscane presso cui è stata condotta l'indagine:

Biblioteca Città di Arezzo (BCA)

Biblioteca Comunale di Castiglion Fiorentino (BCCF)

Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca di Cortona (BCC)

Della città di Firenze si sono esaminati i cataloghi dei seguenti Istituti:

Biblioteca Comunale Centrale (sez. storica Biblioteca delle Oblate) (BCCOF)

Biblioteca dell'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria" (BATC)

Biblioteca dell'Archivio Storico del Comune di Firenze (BASF)

Biblioteca degli Uffizi (BUF)

Biblioteca Marucelliana (BMRF)

Biblioteca Medicea Laurenziana (BMLF)

Biblioteca Moreniana (BMF)

Biblioteca Nazionale Centrale (BNCF) (fondo Palatino: BNCF-P; Magliabechiano: BNCF-M)

Biblioteca Riccardiana (BRF)

Biblioteca Comunale Labronica Livorno (BCLL)

Biblioteca Statale di Lucca (BSL)

Biblioteca Universitaria di Pisa (BUP)

Biblioteca Comunale Forteguerriana di Pistoia (BCFoP)

Biblioteca Comunale Rilliana di Poppi (BCRP)

Biblioteca Roncioniana di Prato (BRP)

Della città di Siena si sono consultati i cataloghi dei seguenti Istituti:

Biblioteca Comunale degli Intronati (BCIS)

Biblioteca dell'Accademia dei Fisiocritici (BAFS)

Biblioteca del Circolo Giuridico (BCGS)

Biblioteca Comunale Guarnacci di Volterra (BCGV)

Grotius

G.1. (1-6) *Mare liberum*

G.2. (1-38) *De jure belli ac pacis*

G.3. (1-23) *De veritate religionis christianae*

G.4. (1-2) *Respublica Hollandiae, et Urbes*

G.1.1 *Mare liberum sive de iure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio. Impressa primùm Lugduni Batavorum, In officina Ludovici Elzevirij. Anno M.DI.IX. [Leiden, L. Elzevier, 1609] 541¹²²⁵*

G.1.1.1 Pisa, BUP, Misc.417.7 (Palatina Medicea).¹²²⁶

G.1.2 *Mare liberum sive de iure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio. Impressa primùm Lugduni Batavorum, In officina Ludovici Elzevirij. Anno M.DI.IX. [Leiden, L. Elzevier, 1609] 542*

G.1.2.1 Firenze, BNCF-M, Magl.10.6.260.

G.1.3 *Hugonis Groti Mare liberum sive de iure quod Batavis competit ad Indicana commercia Dissertatio. Ultima editio. Lugduni Batavorum, Ex officina Elzeviriana. Anno MDCXVIII. [Leiden, M. & B. Elzevier, 1618] 543*

G.1.3.1 Firenze, BNCF-M, Magl.5.10.16.

G.1.3.2 Pisa, BUP, Carrara a.49.

G.1.4 *Hugo Grotius de Mari libero. et P. Merula de maribus. Lugd. Batavorum, Ex Officina Elzeveriana. Anno 1633. [Leiden, B. & A. Elzevier, 1633] 545*

G.1.4.1 Firenze, BMRF, I.F.XIII.27.

G.1.4.2 Firenze, BNCF-P, Nenc.2.7.2.32.

¹²²⁵ I titoli qui riportati sono tratti dalla bibliografia di J. Ter Meulen – P. J. J. Diermanse, *Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius*, L'Aia, M. Nijhoff, 1950. I numeri a margine si riferiscono dunque agli esemplari identificati nella suddetta opera.

¹²²⁶ Tra parentesi () si indicano le provenienze antiche riscontrate attraverso ex-libris o altri segni di possesso, ovvero dai documenti presenti nei diversi Istituti.

- G.1.4.3 Firenze, BNCF-P, Palat. 7.5.1.21.
- G.1.4.4 Firenze, BRF, NN.inf.18087 (Capponi, 10=118).
- G.1.4.5 Firenze, BRF, OO.V.6011 (Antonio Cocchi):
 l'ed. è in 12°, la copia presenta un frontespizio mutilo, nel contropiatto ant. in alto nota di possesso (?) di mano settecentesca: «XVIII G.M.B.», forse nota di possesso successiva a quella presente nella pagina prima di guardia ant., vedi sotto;
 nel verso della prima di guardia ant. in alto è vergato con due mani diverse (da quella usata per la nota del contropiatto ant.) ma sempre settecentesche: «Ant: Cocchii» e subito sotto: «ex ejus bibliotheca emit B moneta ...»; B potrebbe anche riferirsi all'acquirente dell'opera della biblioteca Cocchi;
 nel recto della seconda pagina di guardia vi è una nota di difficile interpretazione, la mano sembra essere seicentesca, comunque diversa da tutte quelle precedenti;
 nel verso dell'ultima pagina di guardia post. si legge una nota di mano settecentesca diversa da quelle precedenti di cui si riesce a trascrivere quanto segue: «de praescriptione consuetudine usu cap in temporis centenarij vide Hugon Grot. de mari libero cap. III p. 65 et seqq.»;
 a p. 73 del *De Mari Libero* vi si rinviene una postilla di mano settecentesca, diversa dalle note di possesso: «Vasquius» in corrispondenza del nome dell'autore nel corpo del testo.
- G.1.4.6 Lucca, BSL, G.II.a.20.
- G.1.4.7 Pisa, BUP, B.p.1.2, (Legato Piazzini).

G.1.5 *Hugo Grotius de Mari libero. et P. Merula de maribus. Lugd. Batavorum, Ex Officina Elzeveriana. Anno 1633.* [Leiden, B. & A. Elzevier, 1633] 546

- G.1.5.1 Firenze, BNCF-M, Magl.12.9.379.
- G.1.5.2 Firenze, BNCF-P, Palat.7.5.1.20.

G.1.6 *Hugo Grotius de Mari libero*, [Leiden, J., D. Elzevier, 1653?]

- G.1.6.1 Siena, BCIS, LII P30; 51-2.

G.2.1 *Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri tres. In quibus jus naturae & Gentium: item juris publici praecipua explicantur. Parisiis, apud Nicolaum Buon, in via Iacobea, sub signis S. Claudij, & Hominis Siluestris. MDCXXV. Cum privilegio regis. [Paris, N. Buon, 1625] 565-I*

G.2.1.1 Firenze, BNCf-M, Magl.22.4.33 rari.

G.2.2 *Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri tres. In quibus jus naturae & Gentium: item juris publici praecipua explicantur. Editio secunda emendatior, & multis loci auctior. Amsterdami, Apud Guilielmum Blaeuw. MDCXXXI. Cum privilegiis S. Caesareae Maj. & Christianissimi Galliarum Regis. [Amsterdam, W. J. Blaeu, 1631] 567*

G.2.2.1 Firenze, BRf, F.III.10454, (Capponi, 6=102).

G.2.3 *Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri tres. In quibus jus naturae & Gentium: item juris publici praecipua explicantur. Editio nova cum Annotatis Auctoris, Ex postrema ejus ante obitum cura multo nunc auctior. Accesserunt & Annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem. Amsterdami, apud Iohannem Blaeu. MDCXLVI. [Amsterdam, J. Blaeu, 1646] 572*

G.2.3.1 Pisa, BUP, Misc.C.314.34.

G.2.4 *Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri tres. In quibus jus naturae & Gentium: item juris publici praecipua explicantur. Editio nova cum Annotatis Auctoris, Ex postrema ejus ante obitum cura multo nunc auctior. Accesserunt & Annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem. Amstelaedami, apud Ioannem Blaeu. MDCL. [Amsterdam, J. Blaeu, 1650] 574*

G.2.4.1 Firenze, BNCf-M, Magl.10.6.287.

G.2.4.2 Firenze, BNCf-P, Palat.7.7.3.17.

G.2.5 *Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri tres. In quibus jus naturae & Gentium: item juris publici praecipua explicantur. Editio nova cum Annotatis Auctoris, Ex postrema ejus ante obitum cura multo nunc auctior. Accesserunt & Annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem. Amstelodami, Apud Joannem Janssonium. MDCLI. [Amsterdam, J. Jansson, 1651] 576*

G.2.5.1 Firenze, BMRF, 6.D.VIII.10.

G.2.5.2 Siena, BCIS, XIII E 37.

G.2.6 *Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri tres. In quibus jus naturae & Gentium: item juris publici praecipua explicantur. Editio nova cum Annotatis Auctoris, Ex postrema ejus ante obitum cura multo nunc auctior. Accesserunt & Annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem. Amstelaedami, Apud Ioannem Blaeu. MDCLI.* [Amsterdam, J. Blaeu, 1651] 575

G.2.6.1 Firenze, BRF, PP.III.15253, (Capponi, 6=92).

G.2.7 *Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri tres. In quibus jus naturae & Gentium: item juris publici praecipua explicantur. Editio nova cum Annotatis Auctoris, Ex postrema ejus ante obitum cura multo nunc auctior. Accesserunt & Annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem. Amstelaedami, Apud Ioannem Blaeu. MDCLXIII.* [Amsterdam, J. Blaeu, 1663] 578

G.2.7.1 Firenze, BMRF, 1.G.IX.68.

G.2.8 *Hugonis Grotii liber de jure belli ac pacis in tabulas quondam redactus Studio Iohannis Philippi Mulleri Nunc Publici Iuris factus. Francofurti, Sumtibus Christiani Gerlachii & Simonis Beckensteinii, Literis verò Danielis Fievetti. Anno MDCLXIV.* [Frankfort, C. Gerlach – S. Beckstein – D. Fievet, 1664] 678

G.2.8.1 Firenze, BMRF, Misc.201.7.

G.2.9 *Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri tres. In quibus jus naturae & Gentium: item juris publici praecipua explicantur. Editio nova cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura multo nunc auctior. Accesserunt & Annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem. Amstelaedami, Apud Joannem Blaeu. MDCLXX.* [Amsterdam, J. Blaeu, 1670] 580

G.2.9.1 Firenze, BNCF-P, Palat.7.7.3.18.

G.2.10 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus jus naturae & gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cumejusdem I. Annotatis ex postrema ante obitum cura, II. Commentatione in Epistolam Pauli ad Philomonemet III Dissertatio de Mari Libero Publicè ad Disputandum propositi, novis Animadversionibus illustrati, Indiceque Rerum ac Verborum locupletissimo adornati, Dirigente Johanne Georgio Simone, D. Cum Privileg. Sereniss. Elect. Saxon. Jenae, Apud Johann. Theodor. Fleischern. Typis Samuelis Adolphi Mulleri. MDCLXXIII.* [Jena, J. T Fleischer, S. A. Müller, 1673] 581

*G.2.10.1 inventario Biblioteca Averani.¹²²⁷

G.2.11 *Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri tres. In quibus jus naturae & Gentium: item juris publici praecipua explicantur. Editio novissima cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt Annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem, Dissertatio de Mari Libero, & Libellus singularis de Aequitate, Indulgentia & Facilitate, quem Nicolaus Blancardus Belga Leidensis è codice Autoris descripsit & vulgavit. Nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli ac Pacis. Hagae Comitum, Apud Arnoldum Leers, MDCLXXX.* [Hague, A. Leers, 1680] 583

G.2.11.1 Firenze, BNCF-P, Palat.7.7.3.12.

G.2.11.2 Pisa, BUP, B.o.5.8, (Giacomo Tiburzio Tommaso Monti).¹²²⁸

G.2.12 *Le droit de la guerre et de la paix, par M. Grotius: divisé en trois livres, Où il explique le droit de nature, le droit de Gens, & les principaux Points du Droit public, ou qui concerne le gouvernement publique d'un Etat. Traduit du latin in françois, par Monsieur de Courtin. Dédié au Roy. Tome premier. A Paris, Chez Arnauld Seneuze, rue de la Harpe, à la Sphere, vis-à-vis la rue des Mathurins. MDCLXXXVII. Avec Approbation & Privilege du Roy.* [Paris, A. Seneuze, 1687] 650

G.2.12.1 Firenze, BMRF, 1.G.IX.20.

G.2.13 *Le droit de la guerre et de la paix, Par M. Grotius: divisé en trois livres, Où il explique le Droit de Nature, le Droit des Gens, & les principaux Points du Droit public, ou qui concerne le gouvernement publique d'un Etat. Traduit du latin in françois, par monsieur De Courtin. Dédié au Roy. Tome premier. A Amsterdam, Chez Abraham Wolfgang: et la Haye, Chez Adrian Moetjens. MDCLXXXVIII.* [Amsterdam, A. Wolfgang, 1688] 651

*G.2.13.1 inventario Biblioteca Rinuccini.

G.2.14 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt*

¹²²⁷ Qui come in seguito, l'asterisco indica che la copia è documentata esclusivamente da inventari storici.

¹²²⁸ Lettore di Istituzioni Civili dal 1720-21 al 1734-35 presso l'Università di Pisa.

Annotata in Epistolam Pauli ad Philomonem, Dissertatio de mari libero, & Libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate, quem Nicolaus Blancardus Belga-Leidensis, è codice Auctoris descripsit & vulgavit. Nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli ac Pacis. Amstelodami. Sumptibus Janssonio-Waesbergiorum, MDCLXXXIX. [Amsterdam, J. Janssonius van Waesberge, 1689] 585

G.2.14.1 Firenze, BNCF-M, Magl.4.3.241.

G.2.14.2 Firenze, BNCF-P, Palat.7.7.3.13.

G.2.14.3 Livorno, BCLL, 800 879.4-O- 0013, (Giuliani):¹²²⁹

sul verso della prima carta di guardia ant. una nota di possesso manoscritta a inchiostro: «Giuliani»; sul verso della terza carta di guardia ant. una nota di contenuto manoscritta (11 righe) da mano coeva in latino ed in francese.

G.2.14.4 Livorno, BCLL, 800 879.4-S- 0055, (W. De P. - Ioannis Schuler):

sul recto di carta di guardia ant. una nota di possesso manoscritta a inchiostro: «Ex libris Ioannis Schuler ... (?) affefsons regnii Salisburgi 1814»; sul margine superiore dell'antiporta annotazione manoscritta a inchiostro: «Il W. De P. Lugduni Bat: ab. 1691»; sul frontespizio annotazione manoscritta a inchiostro parzialmente decifrata: «Hic liber Roma indice libros prohibitos relatus(?) ... 1629 il 4 Febr. Ut potet ... (?) indices libros prohibet : qui ... (?) a Francisco Magdalenos»; postille di mano coeva al margine di numerose carte.

G.2.15 Hugo Grotius, *De jure belli ac pacis*, [?], 1696

G.2.15.1 Firenze, BMRF, 6.C.III.62.

G.2.16 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur, cum commentaris Gulielmi vander Muelen, Domini de Oudtbouckhuysen; Canonici D. Mariae, Aggerum, quae inferiorem Leccae partem coercent, Praefecti, &c. Accedunt Et Authoris Annotata, ex postrema ejus ante obitum cura nec non Joann. Frid. Gronovii V.C. Notae in totum opus. Ultrajecti, Prostant apud Gulielmum vande Water, Bibliopol. MDCXCVI. [Utrecht, W. van de Water, 1696] 588*

¹²²⁹ Probabile ingresso del volume in biblioteca alla fine del XIX secolo.

G.2.16.1 Lucca, BSL, T.XXIII.g.16.

G.2.17 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur, cum commentaris Gulielmi vander Muelen, Domini de Oudtbouckhuysen; Canonici D. Mariae, Aggerum, quae inferiorem Leccae partem coercent, Praefecti, &c. Accedunt Et Authoris Annotata, ex postrema ejus ante obitum cura nec non Joann. Frid. Gronovii V.C. Notae in totum opus. Ultrajecti, Prostant apud Gulielmum vande Water, Bibliopol. MDCXCVI. [Utrecht, W. van de Water, 1696-1703] 590*

G.2.17.1 Siena, BCGS, IX-A GROT 1,1-3.

G.2.18 *Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri tres. In quibus jus naturae & Gentium: item juris publici praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura: Accesserunt Excerpta Annotationum variorum Virorum Insignum in totum Opus, edente Joh. Christoph. Becmano. Editio secunda correctior. Cum Privilegio S. Regiae Majest. Polon. & Electoris Saxonici. Francofurti ad Viadrum, Impensis Jeremiae Schrey/& Joh. Cristoph. Hartmann/MDCIC. [Frankfurt an der Oder, J. Schrey & J. C. Hartmann, 1699] 591*

G.2.18.1 Firenze, BNCF-M, Magl.9.2.105.

G.2.18.2 Siena, BCGS, B GROT 1, (Schlemm. Halbeeghads - Albrecht Freiherr Hammestein):

sul piatto interno della cop. nota ms.: «Ex meis libris Schlemm. Halbeeghads. Jul. 1797»; «Albrecht Freiherr Hammestein Equoro n. 21»; timbro tondo: «Hammerstein equoro».

G.2.19 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt Annotata in Epistolam Pauli ad Philomonem, Dissertatio de mari libero, & Libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate, quem Nicolaus Blancardus Belga-Leidensis, è codice Auctoris descripsit & vulgavit. Nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli ac Pacis. Editio novissima, In qua quid praestitum sut Typographorum ad Lectorem Praefatio ostendit. Amstelodami, Apud Janssonio-Waesbergiorum, MDCCI. [Amsterdam, J. Janssonius van Waesberge, 1701] 502*

G.2.19.1 Firenze, BNCF-P, Palat.7.7.3.15.

G.2.20 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt Annotata in Epistolam Pauli ad Philomonem, Dissertatio de mari libero, & Libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate, quem Nicolaus Blancardus Belga-Leidensis, è codice Auctoris descripsit & vulgavit. Nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli ac Pacis. Editio novissima, In qua quid praestitum sut Typographorum ad Lectorem Praefatio ostendit. Amstelaedami, Apud Henricum Watstenium, ut & Rodolphum & Gerhardum Wetstenios, H. ff. MDCCII. [Amsterdam, H. & R. & G. Wetstein, 1702] 594*

G.2.20.1 Firenze, BNCF-P, Palat.7.7.3.16.

G.2.21 *Le droit de la guerre et de la paix, Par M. Grotius: divisé en trois livres, Où il explique le Droit de Nature, le Droit des Gens, & les principaux Points du Droit public, ou qui concerne le Gouvernement publique d'un Etat. Traduit du Latin in François, par monsieur De Courtin. Augmenté dans cette Edition de la Dissertation de la liberté de le mar, &c. Tome premier. A la Haye, Chez Adrian Moetjens. MDCCIII. [Hague, A. Moetjens, 1703] 652*

G.2.21.1 Firenze, BNCF-M, Magl.10.6.299.

G.2.22 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum commentaris Gulielmi vander Muelen, Domini d'Oudtbouckhuysen; Decani D. Mariae, Aggerum, quae inferiorem Leccae partem coercent, Praefecti, &c. Accedunt Et Auctoris Annotata, ex postrema ejus ante obitum cura; & Joann. Fred. Gronovii V.C. Notae in totum opus. Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios & Wetstenios. MDCCIV. Cum Privilegio Illustr. & Praep. Ordd. Hollandiae & Westfrisiae. [Amsterdam, J. Janssonius van Waesberge & R. & G. Wetstein, 1704] 595*

G.2.22.1 Firenze, BNCF-M, Magl.2.5.53.

G.2.22.2 Firenze, BNCF-P, Palat.3.1.7.10.

G.2.23 *Hugonis Grotii Drey Bucher Von Kriegs- Und Friedens-Rechten / In welchen Das Recht der Nature / Und Das allgemeine Volcker-Recht / Wie ingleichen die vornehmsten Stucke Derer Reichs- und Staats-Rechte erklaret werden; Mit dem Kern der Erklarungen und Anmerckungen aller Gelahrten Manner/ welche sowol hauptsachlich durch vollkommene Commentarios uber dieses Werck geschrieben; als Osiandri, Ziegleri, Boecleri, Henninges, Velthemii, Simonis, Gronovii,*

Tesmari; als auch sonsten Hind und wieder in ihren Schrifften zufalliger Weise / zu Erlaunterug desselben / das Ihrige mit beygetragen / als: Conrigii, Puffendorffii, Kulpisii, Obrechtii, Vitriarii, Thomasi, und vielern andern: Samt beygefugter General-Tabell des Autoris uber das gantze Werck / und des ehemahligen Konigl. Schwedischen aths / Herrn Matthias von Biorenklaw / Special-Tabellen uber die Bucher und Capitel; wie ingleichen einigen von des Herrn Johann Philipp Mullers Tabellen / und Hugonis Grotii Buchlein Von der Billigkeit / Indulgentz / auch Gelind- oder Mildigkeit / Benebst einem vollkommenen Register uber das gantze Werck / Ins Teutsche uber-setzet und heraus gegeben von J.N.S. K. Ol. In E. u. d. H.R.S. Mit Rom. Kayas. Maj. Allernadigstem Privilegio. Franckfurt am Mayn / Zu finden bey Notar. Fischern / neben Schonburger Hof. Und daselbst gedruckt bey Johann Bauern / MDCCIX. [Frankfurt am Main, J. Bauer, 1709] 663

G.2.23.1 Firenze, BNCF-M, Magl.19.1.13, (BMedLot, MM2.7337).¹²³⁰

G.2.24 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt ejusdem Dissertatio de mari libero, & Libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate, nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli ac Pacis. Editio novissima, In qua quid praestitum sut Typographorum ad Lectorem Praefatio ostendit. Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios. MDCCXII. Cum Privilegiis.* [Amsterdam, J. Janssonius van Waesberge, 1712] 596

G.2.24.1 Firenze, BNCF-M, Magl.15.4.249.

G.2.24.2 Firenze, BNCF-P, Nenc.F.4.2.13.

G.2.24.3 Firenze, BNCF-P, Palat.7.7.3.19.

G.2.24.4 Siena, BCGS, IX-B GROT 7.

G.2.25 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt ejusdem Dissertatio de mari libero, & Libellus singularis de aequitate,*

¹²³⁰ Con l'abbreviazione BMedLot, sia qui che in seguito, si fa riferimento al *Catalogo d'una porzione della Reale Biblioteca Palatina custodita nelle stanze della Magliabechiana. A dì primo agosto 1771* (3 voll. in folio, disponibile presso la BNCF, ma non ancora dotato di segnatura), in cui si descrivono i libri della collezione Medicea e di quella Lotaringia, prima che venissero accorpati a quelli della collezione Magliabechiana.

indulgentia, & facilitate, nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli ac Pacis. Editio novissima. Volumen primum. Anno MDCCXIX. Cum Privilegiis. [s.l., s.n., 1719] 599

- G.2.25.1 Firenze, BNCF-M, Magl.12.4.73.
- G.2.25.2 Pisa, BUP, L.Banco 2.34-35, (Collegio Ferdinando - BCFP 1770 [-1800]).
- G.2.25.3 Prato, BCRP, FC 006.181.
- G.2.25.4 Prato, BCRP, FC 006.182.
- G.2.25.5 Prato, BRP, III.L.81-82.¹²³¹
- G.2.25.6 Siena, BCGS, scaduto 2489-2490.
- *G.2.25.7 inventario BCFP 1744 [-1754].

G.2.26 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt ejusdemque Dissertatione de mari liber; ac Libello singulari de aequitate, indulgentia, & facilitate, Nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli ac Pacis. Editionem omnium, quae hactenus prodierunt, emendatissimam, ac fidem priorum & optimarum recensuit; loca pleraque Auctorum laudatorum distinctius designavit; innumeros in illis errores sustulit aut indicavit; Notulas denique addidit Joannes Barbeyrac, JC. Publici Privatique Juris Antecessor Groninganus. Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios. MDCCXX. Cum Privilegiis. [Amsterdam, J. Janssonius van Waesberge, 1720] 603*

- G.2.26.1 Firenze, BNCF-P, Palat.7.7.3.21.
- G.2.26.2 Firenze, BRF, PP.III.15252.
- G.2.26.3 Prato, BRP, I.H.170.

G.2.27 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt ejusdemque Dissertatione de mari liber; ac Libello singulari de aequitate, indulgentia, & facilitate, Nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli ac Pacis. Editionem omnium, quae hactenus prodierunt, emendatissimam, ac fidem priorum & optimarum recensuit; loca pleraque Auctorum laudatorum distinctius designavit; innumeros in illis errores sustulit aut indicavit; Notulas denique addidit Joannes Barbeyrac, JC. Publici Privatique Juris Antecessor*

¹²³¹ Appartenente al fondo della biblioteca costituitosi intorno alla metà del XVIII secolo.

Groninganus. Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios. MDCCXX. Cum Privilegiis. [Amsterdam, J. Janssonius van Waesberge, 1720] 601

G.2.27.1 Siena, BCGS, IX-B GROT 2.

G.2.28 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt ejusdemque Dissertatione de mari liber; ac Libello singulari de aequitate, indulgentia, & facilitate, Nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli ac Pacis. Editionem omnium, quae hactenus prodierunt, emendatissimam, ac fidem priorum & optimarum recensuit; loca pleraque Auctorum laudatorum distinctius designavit; innumeros in illis errores sustulit aut indicavit; Notulas denique addidit Joannes Barbeyrac, JC. Publici Privatique Juris Antecessor Groninganus. Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios. MDCCXX. Cum Privilegiis.* [Amsterdam, J. Janssonius van Waesberge, 1720] 602

G.2.28.1 Pisa, BUP, B.r.1.30-31.

*G.2.28.2 inventario BGrandi

G.2.29 *Le droit de la guerre et de la paix. Par Hugues Grotius. Nouvelle traduction, Par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit à Groningue, & Membre de la Societé Roiale des Sciences à Berlin. Avec les Notes de l'Auteur même, qui n'avoient point encore paru en François; & de nouvelles Notes du Traducteur. Tome premier. A Amsterdam, Chez Pierre de Coup. MDCCXXIV. Avec Privilege de nos Seigneurs les Etats de Hollande & Westfrise.* [Amsterdam, P. de Coup, 1724] 654

G.2.29.1 Livorno, BCLL, 300 341-O- 0053.

G.2.29.2 Lucca, BSL, B.XV.d.60.

G.2.29.3 Pisa, BUP, A.n.3.29-30.

*G.2.29.4 inventario Biblioteca Rinuccini.

G.2.30 *Le droit de la guerre et de la paix. Par Hugues Grotius. Nouvelle traduction, Par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit à Groningue, & Membre de la Societé Roiale des Sciences à Berlin. Avec les Notes de l'Auteur même, qui n'avoient point encore paru en François; & de nouvelles Notes du Traducteur. Tome premier. A Amsterdam, Chez Pierre de Coup. MDCCXXIX. Avec Privilege de nos Seigneurs les Etats de Hollande & Westfrise.* [Amsterdam, P. de Coup, 1728-1729] 655

G.2.30.1 Firenze, BMRF, 6.D.IX.83.

- G.2.30.2 Firenze, BNCF-M, Magl.19.4.222, (BMedLot, YY5.8535/6).
- G.2.30.3 Firenze, BRF, PP.V.15318.
- G.2.30.4 Livorno, BCLL, 300 34.01-O- 0017.

G.2.31 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt ejusdeque Dissertatione de mari libero; ac Libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate; Nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli ac Pacis. Ex altera recensione Joannis Barbeyracii, JC.& Publici Privatique Juris Antecessor Groningani: Cum Notulis ejusdem nunc auctoribus, plurimque locorum, ex Auctoribus quibusvis laudatorum, adcuratori indicatione. Tomus primus Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios. MDCCXXXV. Cum Privilegiis.* [Amsterdam, J. Janssonius van Waesberge, 1735] 605

- G.2.31.1 Firenze, BNCF-P, Palat.7.7.3.14.

G.2.32 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum Annotatis Auctoris, ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt ejusdeque Dissertatione de mari libero; ac Libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate; Nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli ac Pacis. Ex altera recensione Joannis Barbeyracii, JC.& Publici Privatique Juris Antecessor Groningani: Cum Notulis ejusdem nunc auctoribus, plurimque locorum, ex Auctoribus quibusvis laudatorum, adcuratori indicatione. Tomus primus. Cum Privilegio S. Reg Maj. Polon. & Elect. Saxon. Amstelaedami, Sumptibus Gasparis Fritsch. MDCCXXXV.* [Amsterdam, G. Fritsch, 1735] 606

- G.2.32.1 Firenze, BNCF-P, Palat.7.7.3.20.
- G.2.32.2 Pistoia, BCFoP, MG.B.35/1, (Mario Gianni).¹²³²

G.2.33 Hugo Grotius, *De jure belli ac pacis*, London, J. Nourse, 1740 (?)

- G.2.33.1 Cortona, BCC, BA 2705 2707.

¹²³² Si tratta di un fondo acquisito dalla biblioteca nella prima metà del XX secolo.

G.2.34 *Le droit de la guerre et de la paix. Par Hugues Grotius. Nouvelle traduction, Par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit à Groningue, & Membre de la Société Roiale des Sciences à Berlin. Avec les Notes de l'Auteur même, qui n'avoient point encore paru en François; & de nouvelles Notes du Traducteur. Tome premier. A Basle, Chez Emanuel Thourneisein, MDCCLXVI. Avec Privilege de Sa Majesté Impériale & Catholique.* [Basel, J. J. Thourneysen, 1746] 656

- G.2.34.1 Cortona, BCC, BA 2712 2713.
- G.2.34.2 Firenze, BMRF, 5.F.VIII.8.
- G.2.34.3 Firenze, BNCF-P, Palat.7.6.4.12.
- G.2.34.4 Pisa, BUP, Carrara o.121/1-2.
- G.2.34.5 Pisa, BUP, Q.s.3.4-5.
- *G.2.34.6 inventario BCFP 1744 [-1754].¹²³³

G.2.35 *Hugo Grotius De jure belli ac pacis cum notis variorum, et commentariis Henrici de Cocceii, nec non introductione Sam. De Cocceii Henrici filii. Opus quinque voluminibus absolutum. Cum privilegio sacrae caesareae majestatis. MDCCLI.*¹²³⁴ [Lousanne, M. M. Bousquet & C., 1751-1752]

- G.2.35.1 Firenze, BMRF, 1.GG.IV.15.
- G.2.35.2 Firenze, BNCF-M, Magl.2.3.74.
- G.2.35.3 Lucca, BSL, T.XXV.i.32-35.
- G.2.35.4 Pisa, BUP, A.a.8.49.
- G.2.35.5 Pisa, BUP, A.g.7.24-27.
- G.2.35.6 Siena, BCIS, VIII F 26-30.
- *G.2.35.7 inventario Biblioteca Rinuccini.

G.2.36 *Hugonis Grotii de jure belli ac pacis libri tres, Cum Annotatis Auctoris, Nec non Joann. Frid. Gronovii Notis & J. Barbeyracii Animadversionibus; commentaris insuper locupetlissimis Henr. 1.b. de Cocceii sacrae regiae majestati Borussicae quondam a consiliis secretioribus, Sub Titulo Grotii Illustrati antea editis, nunc ad calcem*

¹²³³ Con l'abbreviazione BCFP, sia qui che in seguito, si indica la collezione della Biblioteca del Collegio Ferdinando di Pisa, che è descritta in diversi inventari manoscritti (quelli utilizzati in questa sede sono i seguenti: 412, 414, 416) conservati nella attuale Biblioteca Universitaria di Pisa; la prima data è presente nel ms., la seconda è dedotta dalle date di edizione dei libri descritti nel detto ms.

¹²³⁴ Questa descrizione si riferisce a quella presentata dal Meulen per il solo primo tomo.

cujusque Capitis adjectis: insertis quoque observationibus Samuelis 1.b. de Cocceii Henrici filii, regni Borussici cancellarii, Ministri status intimi, & Aquilae Borussicae Equitis, Haereditarii in Wusseken, Repko, Kleist, Laas, cet. Adduntur tandem ipsius Grotii Dissertatio de mari libero, Ac libellus singularis de aequitate, indulgentia et facilitate. Cum quibusdam notis criticis. Tomus primus. Lousannae, Sumptibus Marci-Michaelis Bousquet, & Sociorum. MDCCLVIII. [Lausanne, M. M. Bousquet & C., 1757-59] 609

- G.2.36.1 Firenze, BMRF, 1.GG.IV.16.
- G.2.36.2 Firenze, BMLF, 10.K.3.5, (Convento di San Marco).¹²³⁵
- G.2.36.3 Firenze, BNCF-M, Rari.10.K.3.5.
- G.2.36.4 Pisa, BUP, Carrara o.5 (1-6).
- G.2.36.5 Pistoia, BCFoP, FV.B. 289/1-5.
- G.2.36.6 Pistoia, BCFoP, sala I.T.302-305, (Sapienza).¹²³⁶
- G.2.36.7 Volterra, BCGV, IX.4.2, (Mario Guarnacci):¹²³⁷
sul frontespizio iniziali di possesso ms.: «MG».

G.2.37 *Le droit de la guerre et de la paix. Par Hugues Grotius. Nouvelle traduction, Par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit à Groningue, & Membre de la Societé Roiale des Sciences à Berlin. Avec les Notes de l'Auteur même, qui n'avoient point encore paru en François; & de nouvelles Notes du Traducteur. Edition Nouvelle, faite d'après un Exemplaire considérablement corrigé, retouché, & augmenté de la main de Mr. J. Barbeyrac. Tome premier. A Leide, Aux Dépens de la Compagnie. MDCCLIX. Avec Privilège de nos Signeurs les Etats de Hollande & de Westfrise. [Leiden, s.n., 1759] 657*

- G.2.37.1 Pistoia, BCFoP, sala I.T.298-299, (Franchini Taviani):¹²³⁸
sul verso della carta di guardia ant. ms.: «D'Ugo Taviani».

G.2.38 *Le droit de la guerre et de la paix. Par Hugues Grotius. Nouvelle traduction, Par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit à Groningue, &*

¹²³⁵ Pervenuto alla biblioteca nel 1896 dal Convento di San Marco, assieme ad altre ca. 4000 opere a stampa possedute dal Convento.

¹²³⁶ Si tratta del fondo originario della biblioteca. La Pia Casa di Sapienza venne fondata nel 1473, poi soppressa dal Granduca nel 1797.

¹²³⁷ Con il proprio lascito del 1786 fonda la biblioteca omonima di Volterra.

¹²³⁸ Il fondo è pervenuto alla biblioteca per donazione nel 1839.

Membre de la Société Royale des Sciences à Berlin. Avec les Notes de l'Auteur même, qui n'avoient point encore paru en François; & de nouvelles Notes du Traducteur. Edition Nouvelle, faite d'après un Exemplaire considérablement corrigé, retouché, & augmenté de la main de Mr. J. Barbeyrac. Tome premier. A Basle, Chez Emanuel Tourneisein, MDCCLXVIII. Avec des Priviléges. [Basel, J. J. Thourneysen, 1768] 658

G.2.38.1 Firenze, BMRF, 8.B.II.14.

G.3.1 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio Nova, additis annotationibus, in quibus testimonia. Lugduni Batavorum, Ex Officina Ioannis Maire, MDCXL.* [Leiden, J. Maire, 1640] 952

G.3.1.1 Firenze, BNCF-M, Magl.15.7.242, (BMedLot, FFF9.13305).

*G.3.1.2 inventario Biblioteca Rinuccini.

G.3.2 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio Nova, additis annotationibus, in quibus testimonia. Parisiis, Sumptibus Seb. Cramoisy, Typographi Regij. MDCXL. Cum privilegio.* [Paris, S. Cramoisy, 1640] 950

G.3.2.1 Firenze, BRF, QQQ.III.8938, (Capponi, 2=135).

G.3.2.2 Volterra, BCGV, VII.2.19:
nell'occhietto nota ms. di poss.: «Caesaris...».

G.3.3 *De la verité de la religion chrestienne, Par Hugue Grotius. Traduit du Latin Par le Sieur de Beauvoir. A Paris, Chez Pierre le Pepit, Impr. & Lib. Ordin. Du Roy, rue Saint Iacques, à la Croix d'or. MDCLIX. Avec privilege du roy.* [Paris, Pierre de Petit, 1659] 1062

G.3.3.1 Firenze, BMRF, 1.E.XII.23.

G.3.4 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio Novissima, in qua ejusdem Annotationes suis quaeque Paragraphis ad faciliorem usum subjectae sunt. Amstelodami, Ex Officina Elzeviriana. MDCLXII.* [Amsterdam, L. & D. Elzevier, 1662] 959

G.3.4.1 Firenze, BMRF, 6.B.XII.7.

G.3.4.2 Firenze, BNCF-M, Magl.4.8.400.

G.3.4.3 Firenze, BNCF-P, Palat.13.4.2.12.

G.3.4.4 Firenze, BRF, QQQ.III.8939.

G.3.5 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio Novissima, in qua ejusdem Annotationes suis quaeque Paragraphis ad faciliorem usum subjectae sunt. Amstelodami, Ex Officina Elzeviriana. MDCLXIX.* [Amsterdam, L. Elzevier, 1669] 961

G.3.5.1 Firenze, BNCF-M, Magl.4.8.401.

G.3.5.2 Firenze, BNCF-P, Palat.A.12.1.6.

G.3.6 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio Novissima, in qua ejusdem Annotationes suis quaeque Paragraphis ad faciliorem usum subjectae sunt. Amstelodami, Ex Officina Elzeviriana. MDCLXXV.* [Amsterdam, D. Elzevier, 1675] 964

G.3.6.1 Firenze, BNCf-M, Magl.4.8.402.

G.3.6.2 Livorno, BCLL, 200 23.04-V- 0004, (Giuseppe Vivoli):

sulla controguardia ant. una nota di dono manoscritta a inchiostro: «A dì 27 novembre 1818 Dono del s[ocio] Or[dinario] Giuseppe Vivoli all'Accademia Labronica»; sul frontespizio timbro: «Accademia Labronica». ¹²³⁹

*G.3.6.3 inventario Biblioteca Rinuccini.

G.3.7 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio Novissima, in qua ejusdem Annotationes suis quaeque Paragraphis ad faciliorem usum subjectae sunt. Amstelodami, Ex Officina Elzeviriana. MDCLXXX.* [Amsterdam, D. Elzevier, 1680] 966

G.3.7.1 Firenze, BNCf-P, Palat.A.12.1.7.

G.3.8 *Traité de la vérité de la religion chrestienne Par H. Grotius. Avec les citations & les remarques de l'Auteur meme. Traduit par P.L.J: a Utrecht, Chez Guillaume vande Water, Marchand Libraire. MDCXCII.* [Utrecht, W. van de Water, 1692] 1063

G.3.8.1 Firenze, BNCf-P, Palat.A.12.1.8.

G.3.9 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio accuratior, Quam recensuit, notulisque adjectis illustravit Joannes Clericus; cujus accessit De eligenda inter Christianos dissentientes Sentantia, liber unicus. Amstelaedami, Apud Franciscum vander Plaats. MDCCIX.* [Amsterdam, F. van der Plaats, 1709] 971

G.3.9.1 Pisa, BUP, Legato Franceschi e.201.

G.3.10 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae.* [The Haugue, s.n., 1716]

*G.3.10.1 Inventario Biblioteca Attias

¹²³⁹ Accademia Labronica 1816-1852.

G.3.11 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio accuratior, Quam recensuit, notulisque adjectis illustravit Joannes Clericus; cujus accessit De eligenda inter Christianos dissentientes Sentantia, liber unicus. Amstelaedami, Typis Stephani Roger, apud quem Musica omnis generis prostant. MDCCXVIII.* [Amsterdam, E. Roger, 1718] 972

G.3.11.1 Firenze, BNCF-M, Magl.4.6.405.

G.3.12 *Hugo Grotius, De veritate religionis Christianae*, London, P. & I. Vaillant, 1718 (?)

G.3.12.1 Firenze, BNCF-M, Magl.12.6.169.

G.3.13 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio adcuratior, Quam secundùm recensuit, notulisque adjectis illustravit Joannes Clericus; cujus accessit De eligenda inter Christianos dissentientes Sentantia, liber unicus. Hagae-Comitum Apud Isaacum Vaillant. MDCCXVIII.* [Hague, G. Vaillant, 1718] 973

G.3.13.1 Firenze, BNCF-P, Palat.A.12.1.9.

G.3.13.2 Firenze, BRF, EEE.IV.7124.

G.3.13.3 Pisa, BUP, G.a.12.28.

G.3.14 *Traité de la vérité de la religion chrétienne. Traduit du Latin de Grotius, Par P. le Jeune. Nouvelle Edition augmentée de deux Dissertations de M. Le Clerc, qui ont raport à la matiere. A Amsterdam, Chez Elie Jacob Ledet, & Compagnie. MDCCXXVIII.* [Amsterdam, E. J. Ledet & C., 1728] 1063

G.3.14.1 Firenze, BMRF, 6.D.IX.83.

G.3.15 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio novissima omnibus ante actis emendatior. Veronae. MDCCXXIX. Apud Jacobum Vallarsium. Superiorum permissu.* [Verona, J. Vallarsi, 1729] 978

G.3.15.1 Livorno, BCLL, 200 23.04-S- 0091, (Francesco Paffetti - Angiolo Caterini):

sul recto di carta di guardia ant. una nota bibliografica manoscritta a inchiostro di mano ottocentesca: «Questo libro è assai raro, sebbene la edizione sia inferiore a quella di Lione ... »; sul frontespizio è presente un Ex-libris «Canonic

Francisci Paffetti» e un timbro: «Ang[iolo] Caterini Ex Biblioth»; al margine inferiore del front. nota di possesso manoscritta a inchiostro: «Angiolo Caterini»; all'interno del volume è stata rinvenuta una carta manoscritta a inchiostro (15 righe) in francese contenente una nota di contenuto: «Grotius Frate de la religion Chretienne».

- G.3.15.2 Prato, BCRP, FR 019.231.
- G.3.15.3 Siena, BCGS, Bonci-Casuccini 2412.
- *G.3.15.4 inventario Biblioteca Buondelmonti.

G.3.16 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio emandatiore, quam ad fidem antiquissorum codicum secundum recensuit, ac partim mendis sollicitè purgavit, partim variis accessionibus, quibus veterum maxime testimonia expenduntur adcuratiusque laudantur, locupletavit M. Io. Christoph. Koecherus gymnasii Osnabrug. Rector. Halae Magdeburgicae, Typis et impensis orphanotrophei. MDCCXXXIV.* [Halle an der Saale, Waisenhaus, 1734] 982

- G.3.16.1 Pisa, BUP, G.i.2.27.

G.3.17 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio novissima, cum notulis Joannes Clerici; accesserunt eiusdem De eligenda inter Christianos dissentientes Sentantia, & contra Indifferentiam Religionum libri duo. Hagae Comitum, Apud Anthonium van Dole. MDCCXXXIV.* [Hague, A. van Dole, 1734] 981

- G.3.17.1 Arezzo, BCA, GAM.164, (Gian Francesco Gamurrini):¹²⁴⁰

sul frontespizio timbro a inchiostro: «Libreria G.F. Gamurrini»; sul recto della carta di guardia nota ms.: «B.VI.21», sul contropiatto ant. ex-libris con stemma.

G.3.18 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio novissima omnibus ante actis emendatiore. Veronae. MDCCXXXVII. Apud Jacobum Vallarsium. Superiorum permissu.* [Verona, J. Vallarsi, 1737] 983

- G.3.18.1 Firenze, BMRF, 6.E.X.82.

¹²⁴⁰ Raccolta donata alla biblioteca nel 1920.

- G.3.18.2 Livorno, BCLL, 200 23.04-S- 0008.
 G.3.18.3 Pisa, BUP, G.a.12.29, (Collegio Ferdinando - BCFP 1744 [-1754]).

G.3.19 *Hugo Grotius De veritate religionis Christianae Accedit in hac prima Editione Brixiana praeter alia nonnulla ejusdem Auctoris De aequitate indulgentia et facilitate. Liber singularis Brixiae Ex Typographia Petri Plantae MDCCLXI Superiorum permissu.* [Brescia, P. Pianta, 1761] 986

- G.3.19.1 Firenze, BMRF, I.GG.X.54.
 G.3.19.2 Firenze, BNCF-M, Magl.12.7.166.
 G.3.19.3 Pistoia, BCFoP, sala II.A.567.
 G.3.19.4 Pistoia, BCFoP, sala II.M.171, (Sapienza).¹²⁴¹

G.3.20 *Hugo Grotius, De veritate religionis Christianae. Accedit in hac Novissima Editione Veneta praeter alia nonnulla Ejusdem Auctoris de aequitate, indulgentia, et facilitate liber singularis. Venetiis, Sumptibus Jo: Antonii Pezzana. MDCCLXXXI. Superiorum facultate.* [Venezia, G. A. Pezzana, 1781] 990

- G.3.20.1 Cortona, BCC, BA 2349.
 G.3.20.2 Firenze, BNCF-P, Misc.Capretta.1329.1.

G.3.21 *De veritate Christianae religionis ab Hugone Grotio jam primum sex libris complexa uberius nunc evoluta a P.F. Stanislao a Placentia strictioris observantiae Sancti Francisci. Placentiae 1788. Ex typographia Josephi Tedeschi Superioribus Annuentibus.* [Piacenza, G. Tedeschi, 1788] 991

- G.3.21.1 Firenze, BMRF, 5.B.II.11.
 G.3.21.2 Firenze, BNCF-P, Palat.A.12.3.31.
 G.3.21.3 Pistoia, BCFoP, sala III.O.176, (Badia di Santa Flora e Lucilla di Arezzo):¹²⁴²
 sul recto del foglio di guardia, a penna: «Est monasterii SS. Horae, et Lucillae arretii ad usum Domni Lucillae Barbani arretii».
 G.3.21.4 Siena, BCIS, CVIII C 63.

¹²⁴¹ Si tratta del fondo originario della biblioteca. La Pia Casa di Sapienza venne fondata nel 1473, poi soppressa dal Granduca nel 1797.

¹²⁴² Questo fondo è probabilmente pervenuto in seguito all'acquisizione di libri di conventi soppressi a metà del XIX secolo.

G.4.1 *Liber de antiquitate reipublicae Batavae: auctore Hugone Grotio, Fiscii Hollandici, Zelandici & Vvestfrisci Aduocato. Lugduni Batavorum Ex Officina Plantiniana Raphelengij, MDCX.* [Leiden, F. Raphelengius, 1610]

G.4.1.1 Firenze, BNCF-P, Palat.5.9.1.19/I.

G.4.2 *Respublica Hollandiae, et Urbes. Lugduni Batavorum. Ex officina Ioannis Maire. Anno MDCXXX.* [Leiden, J. Maire, 1630] 696

G.4.1.1 Firenze, BMRF, 1.F.XIII.28.

G.4.1.2 Firenze, BNCF-M, Magl.12.9.350.

G.4.1.3 Firenze, BNCF-P, Nenc.2.7.2.33.

G.4.1.4 Firenze, BNCF-P, Palat.7.3.1.1.

G.4.1.5 Firenze, BNCF-P, Palat.7.3.1.2.

G.4.1.6 Firenze, BRF, NN.inf.18098, (Capponi, 10=164).

G.4.1.7 Pisa, BUP, Q.e.8.7.

BIBLIOGRAFIA

Fonti manoscritte

[Anonimo]

Informazione sopra la pienissima Libertà, et indipendenza da chi, che sia del Dominio Fiorentino, per dilucidare tutti i falsi supposti disseminati in pregiudizio alla medesima [s.d., ma del 1720].¹²⁴³

[Anonimo]

Discorso sulla libertà di Firenze, incipit: «Doppo essersi veduta una dissertazione stampata in Lipsia sopra i Diritti dell'Imperio nel Gran Ducato di Toscana ... » [s.d., ma presumibilmente del 1723-24].¹²⁴⁴

Antinori, Niccolò Francesco

*Discorso sopra la successione della Toscana fatto, e presentato all'A. R. del Serenissimo Gran Duca Cosimo 3° dal Senatore Prior Niccolò Antinori Consigliere di Stato, e Presid.e dell'Ordine Militare di S. Stefano l'anno 1711.*¹²⁴⁵

Corsini, Neri

*Scrittura di N. C. sulla Libertà di Firenze 1714.*¹²⁴⁶

*Estratto d'Istorie Fiorentine del Marchese Neri Corsini 1716.*¹²⁴⁷

¹²⁴³ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 214r-235v.

¹²⁴⁴ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 297r-315r; un'altra copia di questo discorso è in ASF, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 236, cc. 141r-182v.

¹²⁴⁵ ASF, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 236, cc. 1r-29v.

¹²⁴⁶ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 50v-51v.

Frosini, Francesco

Discorso legale sopra la libertà dello Stato Fiorentino e la niuna sua dipendenza dall'Imperio di Mons. Frosini Arcivescovo di Pisa. Per quem reges regnant ipse dirigat consilium meum [s.d., ma 1721].¹²⁴⁸

Peruzzi, Bindo Simone

*Esequie della Sacra Cesarea Cattolica Maestà dell'Augustissimo imperatore Carlo VI. Fatte celebrare in Firenze dal Serenissimo Francesco III duca di Lorena e di Bar, Gran duca di Toscana [...] Descritte d'ordine della Reale Altezza Sua da Bindo Simone Peruzzi, 1741.*¹²⁴⁹

¹²⁴⁷ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 44r-49r.

¹²⁴⁸ BANL, Cors. 1199 [35.D.4], *Raccolta di scritture cit.*, cc. 5r-43v.

¹²⁴⁹ BNCF, *manoscritti Capponi CLXIX*, cc. 1-108.

Fonti a stampa

Adami, Anton Filippo

Elogio storico del Commendator Giuseppe Maria Buondelmonti, recitato dal Cel. Sig. Senatore Anton Filippo Adami in una solenne Accademia fatta in Firenze in lode del defunto, «Annali letterarj d'Italia», 1762, Modena, a spese di Antonio Zatta, vol. II, pp. 484-498.

Albizzini, Gaetano

Memorie e notizie spettanti alla vita di Giuseppe Averani avvocato fiorentino, in G. Averani, Lezioni Toscane, Firenze, Gaetano Albizzini, 1744, tomo I, pp. XXXI-XXXII.

«Annali Letterarj d'Italia», Modena (1762).

Averani, Giuseppe

Lezioni Toscane, Firenze, Gaetano Albizzini, 1744-1761.

Buondelmonti, Giuseppe Maria

Delle lodi dell'Altezza Reale del serenissimo Gio: Gastone VII Gran duca di Toscana. Orazione funerale dell'abate Giuseppe Buondelmonti detta nelle Solenni Esequie celebrate in Firenze il dì 9. Ottobre 1737., Firenze nella Stamperia di S.A.R., per Gaetano Tartini e, Santi Franchi, 1737.

Orazione Funerale dell'Ab. Giuseppe Buondelmonti in lode dell'Augustissimo Imperadore Carlo VI [1741, ma pubblicata solo successivamente], «Nuova collezione di opuscoli e notizie di scienze, lettere e arti», dalla Badia Fiesolana, per i torchi del Redattore [Cavalier Francesco Inghirami], 1820, tom. I, fasc. III, pp. 135-162.

Lettera sopra la Misura, ed il Calcolo dei Dolori, e dei Piaceri, in Dissertazioni e Lettere scritte sopra varie materie da diversi Illustri autori viventi, dedicato al merito sublime dell'Eccellentiss. Sig. Dottore Giuseppe Saverio Bertini celebre professore di medicina, Firenze, Andrea Bonducci, 1749, tomo I, pp. 109-118.

Ragionamento sul diritto della guerra giusta. Letto nell'Accademia della Crusca, «Magazzino Toscano d'istruzione e di piacere», 1755, Livorno, tomo II, pp. 521-539.

Ragionamento sul diritto della guerra giusta letto nell'Accademia della Crusca dall'Illustrissimo Signore Giuseppe Buondelmonti, Patrizio Fiorentino e Cavalier Commendatore del Sacro Ordine Gerosolimitano, Firenze, Andrea Bonducci, 1756.

Ragionamento sul diritto della guerra giusta letto nell'Accademia della Crusca dall'Illustrissimo Signore Giuseppe Buondelmonti Patrizio Fiorentino e Cavalier Commendatore del Sacro Ordine Gerosolimitano, Edizione II in cui trovasi aggiunta una lettera del istesso autore sopra la misura ed il calcolo dei dolori e dei piaceri, Firenze, Andrea Bonducci, 1757.

Catalogo della libreria del fu marchese Renuccini, [Firenze], tip. Mariani, [1849].

De Libertate civitatis Florentiae ejusque dominii [s.n.t.], 1722.

Del Gratta, Rodolfo - Giunta, Margherita

Libri Matricularum 1543-1737, Università di Pisa, 1980.

Della Casa, Giovanni

Opere di monsignor Giovanni della Casa, Venezia, appresso Angiolo Pasinello, 1729.

De Soria, Giovanni Gualberto

Buondelmonte Giuseppe, in Raccolta di opere inedite del dottor Gio. Alberto De Soria pubblico professore dell'Università di Pisa date per la prima volta alla luce, contenente i caratteri di varj uomini illustri, tomo I, Livorno, per Tommaso Masi e compagni, 1773, pp. 46-48.

Dizionario Biografico degli Italiani (di seguito DBI), Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960 – .

Examen du mémoire sur la liberté de l'État de Florence, in Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence [s.n.t.], 1721.

Guadagni, Leopoldo Andrea

Institutionum Iuris Civilis liber I. Accedunt ejusdem Auctoris Adnotationes, in quibus principia Juris Naturae, & gentium, Juris Civilis origines, rationes, progressus, Graeca, Latinaque veterum Scriptorum loca ordine illustrantur, ususque forensis inidcatur, Pisis, MDCCLVIII, Ioh. Paulus Giovannellius cum sociis typographus almae pisanae academiae excudebat praesidibus adprobantibus.

Indice Biografico Italiano, III edizione, K.G. Saur München, 2002.

Legislazione toscana raccolta e illustrata da L. Cantini, 32 voll., Firenze, nella Stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo, per Pietro Fantosini e figli, 1800-8.

Leibniz, Gottfried Wilhelm

Leibnizens Briefwechsel mit dem Minister von Bernstorff, Hannover, Hahn'sche Buchhandlung, 1882.

Litta, Pompeo (a cura di)

Famiglie celebri d'Italia, 16 voll., Milano, Giusti, 1819-1902.

Manni, Domenico Maria

Il Senato fiorentino o sia notizia de' senatori fiorentini dal suo principio fino al presente data in luce da Domenico Maria Manni. Seconda edizione ampliata. Al Nobiliss. Sig. Marchese Alamanno Bartolini Salimbeni, in Firenze, per lo Stecchi e il Pagani, 1771.

Mazzuchelli, Gian Maria

Buondelmonti, Giuseppe Maria, in *Gli Scrittori d'Italia cioè notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati italiani*, vol. II, parte IV, Brescia, Giambatista Bossini, 1763, pp. 2375-2378.

Mémoire sur la liberté de l'Etat de Florence [s.n.t.], 1721.

Montesquieu, Charles Secondat de

Lo Spirito delle Leggi, a cura di S. Cotta, Torino, UTET, 1973.

Moreni, Domenico

Pompe funebri celebrate nell'Imperial e Real Basilica di San Lorenzo, dal secolo XIII a tutto il regno mediceo, Firenze, Margheri, 1827.

Niccolini, Antonio

Delle lodi di Giuseppe Averani. Orazione funerale del March. Antonio Niccolini Accademico della Crusca. Detta da lui pubblicamente in essa Accademia il dì 28 Aprile 1745, in G. Averani, *Lezioni Toscane*, Firenze, Gaetano Albizzini, 1746, tomo II, pp. III-XXXIX.

«Novelle letterarie», Firenze (1741-1757).

Ricci, Angelo Maria

Dissertationes Homericae habitae in Florentino Lyceo ab Angelo Maria Riccio Graecarum Literarum Prof. quibus accedunt eiusdem orationes pro solenni instauratione studiorum volumen primum, Florentiae, ex Typographia Caietani Albizini, 1740.

Ruta, Leonardo

Acta Gradum Academie Pisanae, III, (1700-1737), Pisa, Università degli studi, 1980.

Sutter, Phillip Wilhelm von

De jure belli, et pacis disputatio sub clementissimis auspiciis regiae celsitudinis Cosmi 3. magni Etruriae ducis in Pisana Academia publice propugnanda proponitur a Philippo Willelmo de Souter Germano sub praesidio Josephi Averanii in eadem Academia juris civilis professoris ordinarii, Florentiae, typis Regiae Celsitudinis, Apud Petrum Antonium Brigonci, 1703.

Tanucci, Bernardo

Del dominio antico pisano sulla Corsica [1734], a cura di C. Bruschetti e N. Fruscoloni, Cortona, Calosci, 1983.

Epistolario, I, 1723-1746, a cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco e R. Neri, con pref. di M. D'Addio, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980; II, 1746-1752, a cura di R.P. Coppini e R. Neri, 1980; III, 1752-1756, a cura di A.V. Migliorini, 1982; IV, 1756-1757, a cura e con introduzione di L. Del Bianco, 1984; X, 1761-1762, a cura di M. G. Maiorini, Roma, Ist. Pol. e Zecca dello Stato, 1988; XVI, 1765-1766, a cura e con introduzione di M. G. Maiorini, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 2000.

Vannucchi, Anton Maria

Orazione funebre, in Accademia funebre di arcadici componimenti per la morte dell'Illustrissimo Sig. Cavaliere Fra Giuseppe Maria Buondelmonti patrizio fiorentino P.A. della Colonia Alfea con il nome di Dafninto Massolideo. Che terminò di vivere il dì 7. febbrajo in Pisa, dove fu parimente con nobil pompa sepolto; fatta dagli Arcadi della medesima Colonia nella loro Adunanza tenutasi il dì 7. Maggio MDCCLVII, Pisa, Paolo Giovannelli, e Compagni, 1757, pp.V-XXII.

Letteratura secondaria

Addobbati, Andrea

La neutralità del porto di Livorno in età medicea. Costume mercantile e convenzione internazionale, in *Livorno 1606-1806. Luogo di incontro tra popoli e culture*, a cura di A. Prospero, Torino, Allemandi, 2009, pp.71-85.

Aglietti, Marcella

Tre documenti relativi a Bernardo Tanucci conservati presso l'Haus- Hof- und Staatsarchiv di Vienna, in *Bernardo Tanucci nel terzo centenario della nascita (1698-1998)*, Pisa, ETS, 1999, pp. 479-517.

Il Granducato di Toscana negli anni Trenta del Settecento. Il cambio dinastico e la difficile eredità medicea, «Ricerche storiche», 2004, XXXIV, 2-3, pp. 259-325.

Aiazzi, Giuseppe

Ricordi storici di Rinuccini Filippo di Cino dal 1282 al 1460, Firenze, Piatti, 1840.

Alimento, Antonella

Introduction, in *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in seventeenth and eighteenth centuries*, edited by A. Alimento, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 9-19.

Angiolini, Franco

From the neutrality of the port to the neutrality of the state: Projects, debates and laws in Habsburg-Lorraine Tuscany, in *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in seventeenth and eighteenth centuries*, edited by A. Alimento, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 82-100.

Aretin, Karl Otmar von

Bernardo Tanucci ed il problema dell'assolutismo illuminato nei paesi cattolici, in *Bernardo Tanucci statista letterato giurista*. Atti del Convegno internazionale di studi per il secondo centenario, 1783-1983, a cura di R. Ajello e M. D'Addio, Napoli, Jovene, 1988, pp. 459-473.

Atti del Convegno "Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea", Livorno, Bastogi, 1978.

Audegean, Philippe

Passions et liberté. Loi de nature et fondement du droit en Italie à l'époque de Beccaria, «Studi Settecenteschi», 2003, 23 (N. S.), pp. 197-278.

Baldini, Ugo

De Soria, Giovanni Gualberto, in *DBI*, 1991, vol. XXXIX, pp. 408-416.

Grandi, Guido, in *DBI*, 2002, vol. LVIII, pp. 494-507.

Barducci, Marco

Grozio e la difesa della repubblica inglese. Gli scritti di Anthony Ascham, 1648-1650, «Il Pensiero Politico», 2009, XLII, 1, pp. 3-22.

Barsanti, Danilo

I docenti e le cattedre dal 1543 al 1737, in *Storia dell'Università di Pisa 1343-1737*, Pisa, Pacini, 1993, vol. 1, t. II, pp. 505-568.

Bazzoli, Maurizio

Giambattista Almici e la diffusione di Pufendorf nel Settecento italiano, «Critica storica», 1979, XVI, pp. 3-100.

Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato, Firenze, La Nuova Italia, 1986.

Il piccolo stato nell'età moderna. Studi su un concetto della politica internazionale tra XVI e XVIII secolo, Milano, Jaka Book, 1990.

Aspetti della recezione di Pufendorf nel Settecento italiano, in *Dal "De jure naturae et gentium" di Samuel Pufendorf alla codificazione prussiana del 1794*. Atti del Convegno internazionale, Padova, 25-26 ottobre 2001, a cura di M. Ferronato, Padova, Cedam, 2005, pp. 41-60.

Piccolo stato e teoria dell'ordine internazionale dell'età moderna, in *Polis e piccolo stato tra riflessione antica e pensiero moderno*, a cura di E. Gabba - A. Schiavone, Como, Edizioni New Press, 1999, pp. 76-93; ora anche in *Stagioni e teorie della società internazionale*, Milano, Led, 2005, pp. 387-407.

Stagioni e teorie della società internazionale, Milano, Led, 2005.

Benigni, Paola

Del Bene, Tommaso, in *DBI*, 1988, vol. XXXVI, *ad vocem*.

Benvenuti, Mario

L'erudizione al servizio della politica: la polemica per la successione in Toscana, «Nuova rivista storica», 1958, XLII, 3, pp. 484-506.

Bernardini, Mauro

Medicea volumina: legature e libri dei Medici nella Biblioteca universitaria di Pisa, a cura di M. Bernardini, Pisa, ETS, 2001.

"A beneficio di tutti" o di uno solo?: il lascito Averani e il bibliotecario De Soria, in *Modelli d'oltre confine: prospettive economiche e sociali negli antichi stati italiani*, a cura di A. Alimento, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2009, pp. 3-19.

"Il principio non può desiderarsi né più felice né più magnifico". L'acquisto della raccolta Gori e la rifondazione della biblioteca dell'Università di Pisa, «Symbolae antiquariae», 2010, III, pp. 9-76;

Berselli Ambri, Paola

L'opera di Montesquieu nel Settecento italiano, Firenze, Olschki, 1960.

Biagi, Maria Grazia

Gli statuti del Collegio Ferdinando di Pisa in età medicea, «Bollettino storico pisano», 1980, XLIX, pp. 87-118.

Bizzocchi, Roberto

La dissoluzione di un clan familiare: i Buondelmonti di Firenze nei secoli XV e XVI, «Archivio storico italiano», 1982, CXL, 1, pp. 3-45.

Bobbio, Norberto

Il diritto naturale nel secolo XVIII, Torino, Giappichelli, 1947.

Il Giusnaturalismo, in *Storia delle Idee politiche economiche e sociali*, UTET, Torino, 1980, vol. IV, t. I, pp. 491-558.

Teoria generale della politica, a cura di Michelangelo Bovero, Torino, Einaudi, 1999.

Boncianni, Francesco

Sulla maniera di fare le orazioni funerali, Firenze, per il Magheri, 1824.

Bruni, Leonardo

Il progetto di restaurare la Repubblica fiorentina all'estinzione della Casa de' Medici, «La rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti di Teramo», 1897, XII, 7, pp. 289-301.

Buonamici, Francesco

Della scuola pisana del diritto romano, «Annali delle università toscane», 1874, XIV, pp. 1-32 e I-XIX.

Caffiero, Marina

Corsini, Neri, in *DBI*, 1983, vol. XXIX, pp. 651-657.

Caggese, Romolo

Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia, Firenze, Bemporad, 1912-1913.

Cantagalli, Roberto

Bonciari, Francesco, in *DBI*, 1969, vol. XI, pp. 673-674.

Carranza, Niccola

Prospero Lambertini e Guido Grandi, «*Bollettino storico pisano*», 1955-1956, XXIV-XXV, pp. 200-242.

Averani, Giuseppe, in *DBI*, 1962, vol. IV, pp. 658-659.

L'Università di Pisa e la formazione culturale del ceto dirigente toscano del Settecento, «*Bollettino storico pisano*», 1964-1966, XXXIII-XXXV, pp. 469-537.

Monsignor Gaspare Cerati, provveditore dell'Università di Pisa nel Settecento delle riforme, Pisa, Pacini, 1974.

Cavanna, Adriano

Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, Milano, Giuffrè, 1982-2005.

Cicarelli, Maria Rosaria – Martinuzzi, Lidia

Buondelmonti, Andrea, in *DBI*, 1972, vol. XV, pp. 190-191.

Cochrane, Erich W.

Tradition and Enlightenment in the Tuscan Accademies 1690-1800, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1961.

Giuseppe Maria Buondelmonti, in *La letteratura italiana. Storia e testi*, vol. 44, tomo V, Milano-Napoli, R. Ricciardi, 1978, pp. 535-568.

Colao, Floriana

Guadagni, Leopoldo Andrea, in *DBI*, 2003, vol. LX, pp. 67-69.

Comanducci, Paolo

Settecento conservatore: Lamprèdi e il diritto naturale, Milano, Giuffrè, 1981.

Comparato, Vittor Ivo

Giuseppe Valletta, un intellettuale napoletano della fine del Seicento, Napoli, Istituto studi storici, 1970.

Il pensiero politico dei libertini, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, Torino, UTET, 1980, vol. IV, t. I, pp. 95-164.

Modello principesco e modello repubblicano in Italia tra '500 e '600, in *Il governo della città: modelli e pratiche (secoli XIII - XVIII)*. Atti del Colloquio di Perugia, 15-17 settembre 1997, a cura di A. Bartoli Langeli – V. I. Comparato – R. Sauzet, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2005, pp. 205-222.

I "Simulacra Imperii" in Arnold Clapmar, in *Il potere come problema nella letteratura politica della prima età moderna*, a cura di S. Testoni Binetti, Firenze, CET, 2005, pp. 141-151.

Utopia, Bologna, Il Mulino, 2005.

Conti, Vittorio (a cura di)

La recezione di Grozio a Napoli nel Settecento, Firenze, CET, 2002.

d'Addio, Mario

Impero, feudalesimo e storia d'Italia nel pensiero civile di Tanucci, in *Bernardo Tanucci statista letterato giurista*. Atti del Convegno internazionale di studi per il secondo centenario, 1783-1983, a cura di R. Ajello e M. D'Addio, Napoli, Jovene, 1988, pp. 25-56.

De Caro, Gaspare

Buondelmonti, Bartolomeo, in *DBI*, 1972, vol. XV, p. 192.

Buondelmonti, Benedetto, in *DBI*, 1972, vol. XV, pp. 192-195.

Buondelmonti, Filippo, in *DBI*, 1972, vol. XV, pp. 203-205.

Denzer, Horst

Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel Pufendorf, Monaco, Beck, 1972.

Diaz, Furio

L'idea repubblicana nel Settecento italiano fino alla rivoluzione francese, «Rassegna storica toscana», 1971, XVII, 2, pp. 157-188 e ora in *Per una storia illuministica*, Guida, Napoli, 1973, pp. 423-463.

Buondelmonti, Giuseppe Maria, in *DBI*, 1972, vol. XV, pp. 212-215.

Il Granducato di Toscana. I Medici, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. XIII, t. I, Torino, UTET, 1976.

Di Rienzo, Eugenio

Guerra civile e "guerra giusta" dall'antico regime alla Rivoluzione, «Studi Settecenteschi», 2002, 22, (N. S.), pp. 41-74.

Di Simone, Maria Rosa

L'influenza di Christian Wolff sul giusnaturalismo dell'area asburgica e italiana, in *Dal "De jure naturae et gentium" di Samuel Pufendorf alla codificazione prussiana del 1794*. Atti del Convegno internazionale, Padova, 25-26 ottobre 2001, a cura di M. Ferronato, Padova, Cedam, 2005, pp. 221-267.

Dreitzel, Horst

The reception of Hobbes in the political philosophy of the early German Enlightenment, «History of European Ideas», 2003, XXIX, 3, pp. 131-174.

Edigati, Daniele

Neri Badia, Giovanni Bonaventura, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi et al. (in corso di stampa).

Fantappiè, Carlo

Franceschi, Angelo Ranieri, in *DBI*, 1997, vol. XLIX, pp. 605-607.

Frosini, Francesco, in *DBI*, 1998, vol. L, pp. 609-611.

Fasano Guarini, Elena

Cosimo III de' Medici, in *DBI*, 1984, vol. XXX, *ad vocem*.

Fassò, Guido

Storia della filosofia del diritto. II L'età moderna [1968], a cura di C. Faralli, Roma-Bari, Laterza, 2001.

Ferrone, Vincenzo

Scienza, natura, religione, mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento, Napoli, Jovene, 1982.

Filippini, Jean-Pierre

Il porto di Livorno e la Toscana. 1676-1814, Napoli, ESI, 1998.

Focarelli, Carlo

Lezioni di Storia del Diritto internazionale, Perugia, Morlacchi, 2007.

Francovich, Carlo

Storia della massoneria in Italia. Dalle origini alla rivoluzione francese, Firenze, La nuova Italia, 1974, ed. 1989.

Frattarelli Fischer, Lucia

Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII), Torino, Zamorani, 2008.

Fubini Leuzzi, Maria

L'oratoria funeraria nel Cinquecento. Le composizioni di Benedetto Varchi nei loro aspetti culturali e politici, «Rivista Storica Italiana», 2006, CXVIII, 2, pp. 351-393.

Garibbo, Luciana

La neutralità della Repubblica di Genova, Milano, Giuffrè, 1972.

Geri, Marco Paolo

La sorte della biblioteca di Giuseppe Averani in una controversia ereditaria, «Bollettino storico pisano», 2005, LXXIV, pp. 249-271.

Giorgetti, Giorgio

Stefano Bertolini: l'attività e la cultura di un funzionario toscano del sec. XVIII, «Archivio storico italiano», 1951, CIX, pp. 84-120, (pp. 92-93).

Grendi, Edoardo

Gli inglesi a Genova (secoli XVII-XVIII), «Quaderni storici», 2004, XXXIX, 1, pp. 241-278.

Helfman, Tara

Neutrality, the Law of Nations, and the Natural Law Tradition: A Study of the Seven Years' War, «Yale Journal of International Law», 2005, XXX, pp. 549-586.

Hochstrasser, Tim – Schröder, Peter

Introduction, in *Early modern natural law theories : contexts and strategies in the early enlightenment*, edited by T. J. Hochstrasser and P. Schröder, Dordrecht, Springer, 2003, pp. IX-XVIII.

Hunter, Ian

Conflicting obligations: Pufendorf, Leibniz and Barbeyrac on civil authority, «History of Political Thought», 2004, XXV, 4, pp. 670-699.

Illuminista e Protestantismo, a cura di G. Cantarutti e S. Ferrari, Milano, FrancoAngeli, 2010.

Labardi, Andrea

Anton Maria Vannucchi, l'ultimo feudista dello Studio pisano. Lineamenti prosopografici, «Bollettino storico pisano», 2003, LXXII, pp. 265-316.

Litchfield, R. Burr

Ufficiali ed uffici a Firenze sotto il granducato mediceo, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna, Il Mulino, 1978, pp. 134-151.

Lollini, Sergio

Consigli di Bernardo Tanucci per l'educazione di un giovane fiorentino, in *Bernardo Tanucci e la Toscana*, Firenze, Olschki, 1986, pp. 161-169.

Lomonaco, Fabrizio

Tracce di Vico nella polemica sulle origini delle Pandette e delle XII Tavole nel Settecento italiano, presentazione di G. Cacciatore, Liguori, Napoli, 2005.

Malanima, Paolo

L'economia toscana nell'età di Cosimo III, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, a cura di F. Angiolini – V. Becagli – M. Verga, Firenze, Edifir, 1993, pp. 3-17.

Marchisello, Andrea

La ragione del diritto. Carlantonio Pilati tra cattedra e foro nel Trentino del tardo Settecento, Milano, Giuffrè, 2008.

Marrara, Danilo

L'Università di Pisa come Università statale del Granducato mediceo, Milano 1965.

Il "processo" per tirannide celebrato contro il duca Alessandro dei Medici. Problemi storico giuridici, «Bollettino storico pisano», 1980, XLIX, pp. 39-60.

Lettere di Giuseppe Averani relative alla polemica pandettaria tra il Grandi ed il Tanucci, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1981, XI, pp. 3-35.

Bernardo Tanucci scolaro e lettore nello Studio di Pisa (1712-1733), «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», 1982, 3, pp. 241-268.

Le cattedre ed i programmi d'insegnamento dello Studio di Pisa nell'ultima età medicea (1712-1737), «Bollettino storico pisano», 1982, LI, pp. 105-146.

Lo Studio di Pisa e la discussione settecentesca sull'insegnamento del diritto patrio, «Bollettino storico pisano», 1983, LII, pp. 17-42.

La giustificazione del diritto romano comune in alcuni autori dell'età moderna con particolare riguardo al Settecento toscano, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1984, XIII, pp. 287-330.

Pompeo Neri e la cattedra pisana di "diritto pubblico" nel XVIII secolo, «Rivista di storia del diritto italiano», 1986, LIX, pp. 173-202.

Donato Antonio d'Asti e la polemica pandettaria tra Guido Grandi e Bernardo Tanucci, in *Bernardo Tanucci statista letterato giurista*. Atti del Convegno internazionale di studi per il secondo centenario, 1783-1983, a cura di R. Ajello e M. D'Addio, Napoli, Jovene, 1988, pp. 157-179.

Mastellone, Salvo

Grozio ed il pensiero giuridico-politico a Napoli nella seconda metà del Seicento, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*. Atti del primo congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, Firenze, Olschki, 1966, pp. 491-496.

Gli studi groziani e una presunta edizione vichiana del "De jure", «Il Pensiero Politico», 1971, IV, 1, pp. 69-72.

La repubblica come ideologia e come struttura, «Rassegna storica toscana», 1971, XVII, 2, pp. 277-296.

Premessa, in Ugone Grozio, *Il diritto della guerra e della pace*, Napoli, appresso Giuseppe De Dominicis, 1777, rist. anast., con introduzione di F. Russo e premessa di S. Mastellone, Firenze, CET, 2002, pp. IX-XII.

La recezione di Grozio a Napoli nel Settecento, «Il Pensiero Politico», 2002, XXXIV, 3, pp. 447-450.

Meulen, Jacob Ter – Diermanse, Pieter Johan Jurrian

Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius, L'Aia, M. Nijhoff, 1950.

Micheli, Everardo

Storia dell'Università di Pisa dal 1737 al 1859, Rist. anast. dell'ed. di Pisa 1879, Pisa, A. Forni, 1988.

Migliorini, Anna Vittoria

Diplomazia e cultura nel Settecento. Echi italiani della guerra dei sette anni, Pisa, ETS, 1984.

Montagner, Gabriele

Giovanni Gualberto De Soria (1707-1767) tra cosmologia e morale, Tesi di Dottorato di Ricerca in Filosofia e Storia delle Idee, Università di Catania, a. a. 1993-96.

Morelli Timpanaro, Maria Augusta

Tommaso Crudeli, Poppi 1702-1745. Contributo per uno studio sulla inquisizione a Firenze nella prima metà del XVIII secolo, Firenze, Olschki, 2003.

Il testamento segreto di Giuseppe Averani (1728), il suo costante attaccamento allo Studio pisano e ad alcuni colleghi, «Bollettino storico pisano», 2006, LXXV, pp. 287-309.

Mutini, Claudio

Casotti, Giovan Battista, in *DBI*, 1978, vol. XXI, pp. 426-428.

Pagden, Anthony

The Reception of the 'New Philosophy' in Eighteenth-Century Spain, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 1988, LI, pp. 126-140.

Palladini, Fiammetta

Discussioni seicentesche su Samuel Pufendorf. Scritti latini: 1663-1700, Bologna, Il Mulino, 1978.

Paoli, Maria Pia

Gian Gastone de' Medici, in *DBI*, 2000, vol. LIV, pp. 397-407.

Pasta, Renato

Editoria e cultura nel Settecento, Firenze, Olschki, 1997.

Fermenti culturali e circoli massonici nella Toscana del Settecento, in *Storia d'Italia. Annali*, vol. XXI, Torino, Einaudi, 2006, pp. 447-483.

Pii, Eluggero

Republicanism and Commercial Society in Eighteenth-century Italy, in *Republicanism. A Shared European Heritage*, M. Van Gelderen – Q. Skinner eds., Cambridge University Press, 2002, pp. 249-274.

Platania, Marco

Guerre ed equilibrio europeo in Montesquieu, «Studi Settecenteschi», 2002, 22, (N. S.), pp. 175-206.

Postigliola, Alberto (a cura di)

Epistolari e carteggi del Settecento. Edizioni e ricerche in corso, Roma, Società Italiana di studi sul secolo XVIII, 1985.

Quaglioni, Diego

Pufendorf in Italia. Appunti e notizie sulla prima diffusione della traduzione italiana del De iure naturae et gentium, «Il Pensiero Politico», 1999, XXXII, 2, pp. 235-250.

Introduzione, in A. Gentili, *Il diritto di guerra. (De iure belli libri III, 1598)*, introduzione di D. Quaglioni, traduzione di P. Nencini, apparato critico a cura di G. Marchetto e C. Zendri, Milano, Giuffrè, 2008, pp. IX-XXXIII.

Raviola, Blythe Alice

L'Europa dei piccoli stati. Dalla prima età moderna al declino dell'antico regime, Roma, Carocci, 2008.

Reverso, Laurent

Les lumières chez les juristes et publicistes lombards au XVIIIe siècle: influence française et spécificité, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2004.

Ricuperati, Giuseppe

Borromeo Arese, Carlo, in *DBI*, 1971, vol. XIII, pp. 81-84.

Robiony, Emilio

Gli ultimi dei Medici e la successione al Granducato di Toscana, Firenze, Seeber, 1905.

Rosa, Mario

Sulla condanna dell'“Esprit des Lois” e sulla fortuna di Montesquieu in Italia, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 1960, XIV, pp. 411-428.

Dispotismo e libertà nel Settecento. Interpretazioni “repubblicane” di Machiavelli, Bari, Dedalo Litostampa, 1964; ora riedito per le Edizioni della Normale, Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2005.

Rossi, Marielisa

I libri di giurisprudenza nella Biblioteca di Angelo Maria Bandini, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea*, Roma, Roma nel Rinascimento, 2006, pp. 1146-1199.

Rotondò, Antonio

Il pensiero politico di Giovanni Gualberto De Soria, in *L'Età dei Lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, Napoli, Jovene, 1985, pp. 997-1043.

Rotta, Salvatore

Montesquieu nel Settecento italiano: Note e ricerche, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1971, I, pp. 57-189.

Sanna, Guglielmo

La fortuna di Pufendorf in Inghilterra : il contributo del clero anglicano nella prima metà del Settecento, «Rivista storica italiana», 2006, CXVIII, 1, pp. 81-124.

Savonius, Sami-Juhani

Locke in French: the Du gouvernement civil of 1691 and its readers, «The Historical Journal», 2004, XLVII, 1, pp. 47-79.

Savonius-Wroth, Sami-Juhani – Schuurman, Paul – Walmsley, Jonathan (eds.)

The Continuum Companion to Locke, London, New York, Continuum, 2010.

Sbigoli, Ferdinando

Tommaso Crudeli e i primi frammassoni in Firenze. Narrazione storica corredata di documenti inediti, Milano, Battezzati, 1884.

Spagnesi, Enrico

Il diritto, in *Storia dell'Università di Pisa 1343-1737*, Pisa, Pacini, 1993, vol. 1, t. I, pp. 189-258.

L'insegnamento del diritto a Pisa dal principio del '700 all'Unità. Dispense di Storia del diritto medievale e moderno 2. (a. a. 1998/99), Pisa, Servizio editoriale universitario, 1999.

Il diritto, in *Storia dell'Università di Pisa 1737-1861*, Pisa, Plus, 2000, vol. 2, t. II, pp. 461-570.

Stoffella, Stefania

Assolutismo e diritto naturale in Italia nel Settecento, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 2000, XXVI, pp. 137-175.

Il diritto di resistenza nel Settecento italiano. Documenti per la storia della traduzione del 'De iure naturae et gentium' di Samuel von Pufendorf in Italia, «Laboratoire italien. Politique et société», 2001, I, 2, pp. 173-199.

Il diritto naturale nella corrispondenza e negli scritti di Giovanni Battista Graser e di Clemente Baroni Cavalcabò, in *Aufklärung cattolica ed età delle riforme. Giovanni Battista Graser nella cultura europea del Settecento*, a cura di S. Luzzi, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2004, pp. 191-205.

Stolleis, Michael

Storia del Diritto Pubblico in Germania, I. Pubblicistica dell'Impero e Scienza di Polizia 1600-1800, Milano, Giuffrè, 2008.

Storia dell'Università di Pisa 1343-1737, Pisa, Pacini, 1993

Storia dell'Università di Pisa 1737-1861, Pisa, Plus, 2000

Tarello, Giovanni

Storia della cultura giuridica moderna, Bologna, Il Mulino, 1976.

Venturi, Franco

Settecento riformatore. I, Da Muratori a Beccaria, Torino, Einaudi, 1969.

Verga, Marcello

Note sugli anni pisani di Bernardo Tanucci e sulla controversia pandettaria con Guido Grandi, «Ricerche storiche», 1984, XIV, pp. 429-473.

Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano, Milano, Giuffrè, 1990.

Appunti per una storia politica del Granducato di Cosimo III (1670-1723), in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, a cura di F. Angiolini – V. Becagli – M. Verga, Firenze, Edifir, 1993, pp. 335-54.

'Finis saeculi novam rerum faciem aperuit' (Leibniz). Guerre di successione, stati, popoli e culture della rappresentazione nell'Italia del XVIII secolo, «Studia Borromaica», 2010, XXIV, pp. 7-17.

War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in seventeenth and eighteenth centuries, edited by A. Alimento, Milano, FrancoAngeli, 2011.

Zobi, Antonio

Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII, Firenze, Luigi Molini, 1850.